BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IV — Mogadiscio, 1° Gennaio 1953 — N. 1

SOMMARIO

PARTE PRIMA

DECRETO del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, n. 2357. Attribuzioni dell'Amministratore e degli altri organi fondamentali dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.) 3

DECRETO del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, n. 2358. Ordinamento amministrativo-contabile dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.) 6

DECRETO del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952 n, 2359. Ordinamento del personale dello Stato italiano in servizio presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.) . 15

(Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 293 del 22 dicembre 1952).

PARTE PRIMA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952, n. 2357.

Attribuzioni dell'Amministratore e degli altri organi fondamentali dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1301;

In virtù della delegazione concessa con l'art. 3 della legge predetta;

Udito il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per la difesa;

DECRETA:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica Italiana quale Autorità incaricata dell'Amministrazione del Territorio della Somalia secondo l'Accordo di tutela concluso a Ginevra il 27 gennaio 1950 e reso esecutivo con legge 4 novembre 1951, n. 1301, è rappresentata nel territorio stesso dall'Amministratore, nominato in conformità all'art. 4 della legge predetta.

Art. 2.

Il Governo italiano cura le relazioni internazionali concernenti la Somalia.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero provvedono alla protezione dei cittadini del Territorio.

L'exequatur ai consoli stranieri in Somalia è concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3.

L'Amministratore esercita i poteri previsti dall'Accordo di tutela e dalle

Egli cura le relazioni con il Consiglio consultivo delle Nazioni Unite per la Somalia.

Art. 4.

Il potere legislativo nel territorio è esercitato dall'Amministratore conformemente agli articoli 4 e 5 della Dichiarazione dei principî costituzionali annessa all'Accordo di tutela.

I provvedimenti legislativi sono deliberati e promulgati dall'Amministratore nella forma di ordinanza.

Nella stessa forma l'Amministratore provvede, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di tutela, per l'applicazione di leggi italiane in Somalia.

Salvo il disposto dell'articolo seguente, le ordinanze che possano avere attinenza con obblighi internazionali non sono promulgate se non dopo l'approvazione del Ministero degli affari esteri. Pertanto, le ordinanze, sono comunicate al Ministro per gli affari esteri. Se entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione il Ministro per gli affari esteri non ha fatto conoscere che l'ordinanza è soggetta alla sua approvazione l'Amministratore può promulgarla. Tuttavia le ordinanze dichiarate urgenti dall'Amministratore possono essere promulgate prima della scadenza del termine predetto.

Art. 5.

L'Amministratore, in circostanze eccezionali, può deliberare e promulgare le ordinanze previste dall'art. 5 della Dichiarazione di principî costituzionali annessa all'Accordo di tutela, alle condizioni ivi prescritte, dandone immediatamente comunicazione al Ministro per gli affari esteri.

Art. 6.

L'Amministratore, mediante propri decreti, emana i regolamenti, compresi quelli per l'esecuzione delle leggi italiane da applicarsi in Somalia.

Art. 7.

Le ordinanze e i decreti previsti dagli articoli precedenti entrano in vigore nel 15° giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione italiana della Somalia, salvo che sia altrimenti disposto.

Art. 8.

Le leggi e i regolamenti che fossero emanati in Italia per il Territorio della Somalia o contenenti disposizioni che vi debbano avere vigore sono pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione italiana della Somalia. Il termine per la loro entrata in vigore decorre dal giorno della pubblicazione.

Art. 9.

L'Amministratore è il Capo dell'Amministrazione.

Egli è coadiuvato da un Segretario generale nominato con decreto del

Il Segretario generale dipende direttamente dall'Amministratore e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Art. 10.

L'Amministratore ha il comando delle forze armate del Territorio, alla cui organizzazione provvede con propri decreti previamente approvati dal Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per la Difesa.

Alle sue immediate dipendenze ha un Comandante militare nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per la Difesa.

Art. 11.

L'Amministratore può concedere grazia e commutare le pene.

Art. 12.

L'Amministratore istituirà, con proprio decreto, un Comitato amministrativo da lui presieduto e composto dal Segretario generale e da 6 a 8 membri da lui scelti tra i capi degli Uffici e Servizi centrali dell'Amministrazione della Somalia.

Art. 13.

Il Comitato amministrativo è organo consultivo dell'Amministratore.

Il Comitato dà parere:

— sui piani organici di sviluppo politico, economico e sociale della Somalia;

— sui regolamenti;

— sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

— su ogni altra materia per la quale il suo parere sia obbligatorio per legge.

In caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore e del Segretario generale il Comitato amministrativo provvede all'ordinaria amministrazione e adotta i provvedimenti di urgenza.

Art. 14.

L'Ordinamento giudiziario della Somalia, previsto dall'art. 7 della Dichiarazione annessa all'Accordo di tutela, sarà istituito con ordinanza dell'Amministratore in armonia con i principii stabiliti in detto articolo.

Tale Ordinamento dovrà prevedere:

1) l'istituzione di una Corte di giustizia allo scopo di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e di regolare i conflitti di competenza e di decidere tutte le questioni di giurisdizione;

2) l'attribuzione alla predetta Corte della cognizione anche dei ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi dell'Amministrazione che abbiano per oggetto interessi legittimi di

3) l'attribuzione alla Corte stessa, in Sezione speciale, della cognizione dei giudizi di conto, di responsabilità, di pensione e degli altri giudizi in materie analoghe;

4) l'istituzione degli organi necessari per assicurare l'indipendenza dei giudici e per vigilare sul funzionamento della giustizia.

Art. 15.

Il Presidente della Corte di giustizia è nominato fra i magistrati italiani di Corte di cassazione o di Corte di appello con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Zoli — Pacciardi

Visto, il Guardasigilli: **Zoli**

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 34. — **Palla**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952, n. 2358.

Ordinamento amministrativo-contabile dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1301;

In virtù della delegazione concessa con l'art. 3 della legge predetta;

Udito il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro;

DECRETA:

CAPO I

Anno finanziario

Art. 1.

L'anno finanziario dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia

CAPO II

Bilancio di previsione - Formazione - Aggiunte e variazioni.

Art. 2.

L'Amministratore entro il 31 maggio di ogni anno prepara il bilancio di previsione, lo sottopone all'esame del Consiglio territoriale, che deve esprimere il proprio parere entro il 1° luglio, e lo approva con ordinanza entro il mese di novembre successivo.

Qualora per pareggiare le spese con le entrate proprie del Territorio occorra un intervento finanziario da parte dello Stato italiano, il progetto di bilancio viene trasmesso entro il 15 luglio al Ministero degli affari esteri, per l'esame e le relative proposte, unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa.

La natura, l'ammontare e le modalità degli interventi statali italiani sono stabiliti dalle leggi di assegnazione.

Qualora tali interventi si abbiano in misura inferiore a quella richiesta, l'Amministratore dovrà apportare al progetto di bilancio le variazioni necessarie per assicurarne il pareggio.

Il bilancio di previsione, come pure tutti gli altri documenti ed atti amministrativi comunque pertinenti alla sua gestione, sono compilati nella moneta legale del Territorio.

Art. 3.

Le entrate e le spese del bilancio sono ripartite in titoli secondo che siano ordinarie o straordinarie: in categorie, secondo che siano effettive o riguardino movimento di capitale o rappresentino partite di contabilità speciali, in capitoli.

I capitoli delle spese sono raggruppati in rubriche, secondo la natura dei servizi; ciascuna rubrica comprende anche le spese per il personale addetto ai servizi medesimi.

Art. 4.

Le variazioni di bilancio sono disposte con decreti dell'Amministratore per il trasporto di fondi da capitolo a capitolo nell'ambito del bilancio già approvato ovvero per operazioni relative a partite di contabilità speciale; con ordinanze, per le variazioni in aumento delle entrate e delle spese.

Le variazioni concernenti le entrate possono essere disposte soltanto sulla base delle effettive somme riscosse.

In ogni caso di trasporto di fondi o di variazioni in genere, deve essere sentito, preventivamente, il Comitato amministrativo.

Tuttavia, lo storno di fondi a favore di capitoli concernenti spese di personale, sia per gli assegni fissi sia per le indennità accessorie, non può aver luogo se non siano stati preventivamente modificati, con appositi provvedimenti, gli organici o contingenti del personale stesso, e le disposizioni che regolano la misura del trattamento economico.

Art. 5.

Ogni provvedimento che importi nuove o maggiori spese deve indicare i

CAPO III

Controlli e vigilanza - Ragioneria e servizi di ispezione.

Art. 6.

La verifica della legalità ed il controllo di merito sulla gestione patrimoniale e su quella di bilancio è esercitata da una Ragioneria costituita presso l'Amministrazione.

La Ragioneria provvede, in particolare, alla vigilanza ed al riscontro delle entrate, al controllo delle spese, alla verifica delle contabilità e della gestione delle casse e dei magazzini, ed esercita ogni altra funzione ispettiva e di riscontro che possa esserle conferita dall'Amministratore.

Provvede, altresì, alla tenuta delle scritture patrimoniali ed a quelle finanziarie delle entrate e delle spese.

La Ragioneria è retta da un funzionario nominato dall'Amministratore.

Art. 7.

Qualora il capo della Ragioneria non ritenga di apporre il proprio visto ad un atto di impegno di spesa o ad un titolo di pagamento, ne riferisce con relazione motivata all'Amministratore, il quale, se giudica che l'atto debba avere corso, lo conferma con ordine scritto. L'ordine non può essere dato, quando si tratta di spese:

1) che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio;

2) che sia da attribuire ad un capitolo diverso da quello indicato;

3) che sia riferibile alla competenza dell'esercizio, anzichè a quella dei residui o viceversa;

4) che riguardi anticipazioni a favore di funzionari delegati in eccedenza ai limiti regolamentari.

Art. 8.

Il controllo di legittimità preventivo e successivo e quello sugli atti in genere dell'Amministrazione sono esercitati da un magistrato, che assume la qualifica di Magistrato ai conti, e fa parte del Comitato amministrativo previsto dall'art. 13 del decreto Presidenziale 9 dicembre 1952, n. 2357. Oltre le attribuzioni sopradette, il Magistrato ai conti presiede la Sezione speciale della Corte di giustizia della Somalia.

Art. 9.

I Ministeri degli affari esteri e del tesoro, previe opportune intese, hanno facoltà di disporre verifiche ed ispezioni sulla gestione finanziaria o patrimoniale del Territorio.

CAPO IV

Conto consuntivo - Responsabilità dei pubblici funzionari

Art. 10.

Al termine dell'anno finanziario la Ragioneria provvede alla compilazione

i relativi atti,accompagnati da una relazione, all'Amministratore, che lo approva con propria ordinanza, sentito il parere del Comitato amministrativo e della Sezione speciale della Corte di giustizia.

Il consuntivo approvato viene comunicato, per i compiti di alta vigilanza, al Ministero degli affari esteri, che provvede quindi a trasmetterlo al Ministero del tesoro.

Art. 11.

Il conto consuntivo è diviso in due parti, l'una riguardante la gestione del bilancio, col conto dei residui attivi e passivi, che si tramandano all'esercizio successivo; l'altra, la situazione generale del patrimonio per ogni categoria di attività e passività.

Art. 12.

Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal consuntivo sono accantonati in un fondo di riserva per essere destinati, con ordinanza dell'Amministratore, attraverso il bilancio, alla copertura dell'eventuale disavanzo di gestione, accertato col consuntivo dell'esercizio successivo, ovvero, ove non occorra a tale scopo, a spese di carattere straordinario di pubblica utilità.

Art. 13.

I funzionari di qualunque ordine e grado debbono rispondere dei danni che derivino all'Amministrazione per loro colpa o negligenza e per l'inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

I provvedimenti, con i quali viene dichiarata la responsabilità di funzionari, sono adottati dall'Amministratore, sentito il parere del Comitato amministrativo. A carico dei responsabili può essere posto tutto o parte del danno accertato e del valore perduto.

Tali provvedimenti sono impugnabili presso la Corte di giustizia.

CAPO V

Contratti e servizi in economia

Art. 14.

I contratti dai quali derivi una entrata od una spesa devono essere preceduti, a prudente scelta dell'Amministrazione, da pubblici incanti o da licitazioni private, tranne che, limitatamente a particolari casi da motivarsi con appositi decreti, l'Amministrazione stessa non ritenga preferibile far ricorso a trattative private.

Art. 15.

Deve essere sentito il parere del Comitato amministrativo, qualora l'importo previsto superi i 200.000 somali, se si tratti di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti, e i 100.000 somali, se dopo privata licitazione. Se il contratto viene concluso a trattativa privata e superi i 50.000 somali, sullo schema di contratto

Per i servizi da effettuarsi in economie, da disciplinarsi con speciali regolamenti, deve parimenti essere sentito lo stesso Comitato, ove l'importo superi i 25.000 somali.

Art. 16.

Le spese che l'Amministrazione della Somalia effettua in Italia, per forniture, servizi od altro, a mezzo di organi dello Stato italiano, possono essere autorizzate, sentito il parere del Comitato amministrativo, anche in deroga alle disposizioni che precedono, ma con l'osservanza delle norme vigenti in Italia.

Art. 17.

I contratti devono avere termini e durata certa.

Non si possono stipulare interessi, ad eccezione di quelli di mora previsti da capitolati generali o speciali, nè provvigioni a favore di fornitori, nè prevedere acconti su contratti, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Si può, per altro, prevedere l'anticipazione di parte del prezzo, quando tale modalità rientri nelle condizioni di fornitura da parte di stabilimenti commerciali ed industriali, che, però, devono in tal caso fornire adeguate garanzie.

Art. 18.

Le controversie relative all'applicazione di penalità stabilite nei contratti e le questioni concernenti atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, sono definite dall'Amministratore. Ove il loro ammontare superi i 3000 somali, deve essere sentito il Comitato amministrativo.

CAPO VI

Entrate e servizi relativi - Agenti dell'Amministrazione

Art. 19.

Le entrate dell'Amministrazione della Somalia sono costituite da tutti i redditi e crediti di qualsiasi natura, che l'Amministrazione ha il diritto di riscuotere in virtù di ordinanze, decreti, regolamenti o altro titolo.

Tutte le entrate dell'Amministrazione debbono essere inscritte nel bilancio di previsione. Per quelle, tuttavia, che non sono in esso previste, rimane impregiudicato il diritto dell'Amministrazione a riscuotere e fermo il dovere, da parte dei competenti uffici e dei funzionari ed agenti incaricati, di curarne lo accertamento, la riscossione ed il versamento.

Art. 20.

Gli organi incaricati del servizio di tesoreria debbono trasmettere mensilmente all'Amministrazione il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse, e gli agenti della riscossione, nei periodi stabiliti dai regolamenti, devono comunicare ai servizi da cui dipendono i conti debitamente giustificati degli accerta-

Art. 21.

Le entrate non riscosse, costituenti crediti riconosciuti assolutamente inesigibili, sono annullate con provvedimenti dell'Amministratore, e, per quelle il cui importo superi i 3000 somali, previo parere del Comitato amministrativo.

Art. 22.

Gli agenti dell'Amministrazione incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che hanno comunque maneggio di pubblico denaro ovvero debito di materia, rispondono personalmente delle gestioni ad essi affidate, sono soggetti alla vigilanza dei capi servizio competenti ed hanno obbligo, ad ogni effetto, della resa dei conti.

CAPO VII

Spese - Modalità di gestione - Pagamenti fuori del Territorio

Art. 23.

La gestione delle spese inscritte in bilancio è affidata all'Amministratore, che la svolge entro i limiti degli stanziamenti previsti per ogni esercizio secondo le norme di cui al presente ordinamento.

Art. 24.

Non possono essere assunti impegni che determinino oneri ed obblighi per lo Stato italiano in eccedenza agli interventi finanziari accordati, ovvero autorizzare spese, ripartibili in più esercizi finanziari, che prevedano obblighi da soddisfare oltre il termine di scadenza dell'Amministrazione italiana della Somalia.

Art. 25.

Tutti gli atti con i quali si approvano contratti e si autorizzano spese, ed in genere tutti quelli dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dell'Amministrazione della Somalia, devono essere comunicati, debitamente documentati, alla Ragioneria ed al Magistrato ai conti per gli adempimenti di rispettiva competenza .

Art. 26.

L'Amministratore può delegare le facoltà di assumere impegni a funzionari dipendenti nei limiti e con le modalità che saranno stabilite con regolamento.

Art. 27.

Alla chiusura dell'esercizio sono determinate con decreto, che viene trasmesso al Magistrato ai conti per la registrazione, le somme da conservarsi in

Art. 28.

La liquidazione delle spese è fatta dagli uffici amministrativi competenti, in base a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dei creditori dell'Amministrazione, compilati nelle forme stabilite dagli ordinamenti generali e dalle disposizioni speciali per i vari servizi. Nei casi di provvista di materiale mobile, dovrà essere assicurata la assunzione in carico.

Art. 29.

I titoli di pagamento delle spese debitamente liquidate sono emessi dalla Ragioneria, firmati dall'Amministratore o da funzionari da lui delegati, riscontrati dal capo della Ragioneria o da chi ne fa le veci e vistati dal Magistrato ai conti. La firma per quietanza, o altre forme di dichiarazione di ricevuta disciplinate da disposizioni speciali, estinguono il debito dell'Amministrazione.

Art. 30.

Si possono emettere mandati di anticipazione:

a) per spese da farsi in economia;

b) per spese aventi carattere di motivata urgenza;

c) per spese da eseguirsi fuori del capoluogo del Territorio alle quali non sia possibile provvedere con mandati diretti;

d) per competenze dovute al personale militare od assimilato; per le paghe agli operai o per competenze speciali a nativi del Territorio;

e) per spese regolate da speciali ordinamenti.

Le anticipazioni non possono superare la somma di 60.000 somali, fatta eccezione per quelle previste alle lettere d) ed e), che possono essere d'importo superiore.

L'erogazione delle somme anticipate, la compilazione, presentazione e riscontro dei rendiconti, nonchè il versamento o passaggio delle rimanenze, sono disciplinati da norme regolamentari.

Art. 31.

Il pagamento delle spese di importo e scadenze determinati, può essere effettuato con ruoli di spese fisse.

Questi vengono compilati dalla Ragioneria sulla base di provvedimenti e comunicazioni degli uffici amministrativi riconosciuti regolari, e contengono le condizioni a cui va subordinato il pagamento.

Art. 32.

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia e modificazioni di vincoli, relativi a somme dovute dalla Amministrazione debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio, e debbono essere notificati nelle forme legali all'Amministratore.

I pignoramenti, i sequestri, le opposizioni ed ogni altro atto in genere avente efficacia impeditiva debbono essere notificati nei modi e nei casi espres-

Gli atti considerati nei comma precedenti debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende colpire, cedere o delegare.

Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide.

Art. 33.

Qualora gli atti di sequestro, pignoramento o cessione riguardino somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori affidati ad imprese, l'Amministrazione è in facoltà di rifiutare in tutto od in parte l'esecuzione sui pagamenti da farsi durante il compimento della prestazione.

Art. 34.

I pagamenti fuori del territorio possono eseguirsi:

a) di regola, mediante trasferimento di valuta, da effettuarsi sulle disponibilità proprie dell'Amministrazione della Somalia secondo le disposizioni in materia;

b) per quelle da effettuarsi in Italia, mediante prelevamenti su depositi in lire, da costituire presso un istituto di credito.

CAPO VIII

Servizio di cassa - Contabilità speciali - Depositi

Art. 35.

Al servizio di cassa dell'Amministrazione della Somalia si provvede per mezzo dell'istituto di credito all'uopo incaricato in base ad apposita convenzione da stipularsi tra le parti, su conforme parere espresso di concerto dai Ministeri degli affari esteri e del tesoro.

La durata della convenzione non può oltrepassare il termine di scadenza del mandato fiduciario dell'Italia sul Territorio della Somalia.

Nell'interesse del servizio e nei casi previsti dal regolamento, può essere autorizzato presso lo stesso istituto e con l'osservanza delle norme contenute nella convenzione, l'istituzione di apposite contabilità speciali.

Art. 36.

Il servizio di cassa di cui all'art. 35 comprende anche le operazioni relative alla gestione dei depositi costituiti a richiesta dell'Amministrazione o di enti sottoposti alla sua vigilanza ovvero da essa finanziati.

Art. 37.

Può essere autorizzata la costituzione di un fondo scorta presso reparti e servizi militari, per provvedere sia alle momentanee deficienze del servizio di cassa, sia a speciali esigenze previste da apposita ordinanza.

La misura del fondo scorta è stabilita annualmente in sede di bilancio. La

CAPO IX

Operazioni di tesoreria

Art. 38.

Le operazioni di tesoreria rese necessarie da bisogni temporanei della cassa sono autorizzate con provvedimento dell'Amministratore, sentito il Comitato amministrativo, ove non siano già previste da disposizioni e regolamenti speciali ovvero da convenzioni stipulate con istituti o con enti pubblici o privati.

CAPO X

Resa dei conti giudiziali

Art. 39.

Gli agenti, che hanno gestione di denaro e di materia, rendono per ciascun anno i propri conti giudiziali nei quali riassumono anche quelli degli agenti secondari, ove siano previsti dai relativi ordinamenti.

Sono esclusi dalla resa del conto giudiziale i funzionari civili e militari per le spese erogate sui fondi ricevuti in anticipazione e coloro che hanno in consegna materiale mobile, comprese le raccolte scientifiche ed artistiche, per solo debito di uso o di vigilanza.

Art. 40.

L'Amministratore provvede d'ufficio alla compilazione del conto, quando questo non sia stato presentato entro il termine di tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Si avrà come riconosciuto il conto, se l'agente o i suoi aventi causa non abbiano risposto, nel termine prefisso, all'invito di sottoscriverlo.

Art. 41.

I conti giudiziali riveduti dalla Ragioneria e muniti del visto di regolarità, vengono trasmessi al Magistrato ai conti di cui all'art. 8 per il discarico, o, in mancanza, per il giudizio davanti alla Sezione speciale della Corte di giustizia.

Con la stessa procedura si provvede per i conti di cui all'art. 22.

Art. 42.

L'obbligo della resa del conto giudiziale spetta anche all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

CAPO XI

Beni Patrimoniali

Art. 43.

L'Amministratore dispone la formazione e l'aggiornamento degli inven-

vede alla loro amministrazione. L'alienazione dei beni patrimoniali, quando non sia regolata da ordinamenti speciali, deve essere autorizzata, caso per caso, con decreto dell'Amministratore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, il Guardasigilli: **Zoli**

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 35. — **Palla**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952, n. 2359.

Ordinamento del personale dello Stato italiano in servizio presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1301;

In virtù della delegazione concessa con l'art. 3 della legge predetta;

Udito il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per il bilancio ad interim per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Il personale dello Stato può essere impiegato, a richiesta del Ministero degli affari esteri, per i servizi dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia.

Il Ministero degli affari esteri provvede direttamente alla destinazione in Somalia del personale dei propri ruoli.

Tutto l'altro personale dello Stato è collocato nella posizione di comando a disposizione del Ministero degli affari esteri con provvedimento dell'Amministrazione da cui il personale stesso dipende, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con quello per il tesoro.

Il Magistrato ai conti è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per gli affari esteri su designazione

Il capo della Ragioneria è scelto fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al personale civile di cui al precedente articolo restano a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Per il personale militare sarà provveduto, d'intesa fra i Ministeri degli esteri, difesa e tesoro, con decreto interministeriale.

L'indennità di carovita è stabilita nell'aliquota del 100% e l'assegno di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è corrisposto nella misura prevista per la sede di Roma.

Le altre competenze eventualmente spettanti in base alle norme vigenti in Italia sono corrisposte a carico del bilancio dell'Amministrazione della Somalia nella stessa misura e con l'osservanza delle stesse norme di applicazione.

Art. 3.

Nei confronti del personale civile e militare in servizio in Somalia l'Amministratore esercita i poteri disciplinari spettanti rispettivamente ai direttori generali ed ai comandanti territoriali di Corpo d'armata, o cariche equiparate.

Art. 4.

Al personale spetta un congedo ordinario triennale di 180 giorni oltre 20 giorni di viaggio.

Il periodo trascorso in congedo ordinario si calcola come servizio.

Il congedo ordinario può essere dilazionato temporaneamente per esigenze di servizio, come può essere disposto d'ufficio, trascorso il triennio.

Art. 5.

L'Amministratore può concedere, per comprovati gravi motivi privati o di salute, congedi ordinari anticipati frazionati e, in aggiunta al congedo ordinario, congedi straordinari che non possono eccedere la durata di quindici giorni per ogni anno di servizio.

Art. 6.

Ai graduati e militari di truppa la licenza triennale è concessa in misura di giorni 120.

Art. 7.

I congedi all'Amministratore sono accordati dal Ministro per gli affari esteri ed hanno la durata di due mesi per anno oltre i giorni di viaggio.

Art. 8.

L'indennità per il servizio in Somalia e le altre indennità speciali del

sono stabilite con decreti dell'Amministratore, preventivamente approvati dai Ministeri degli affari esteri e del tesoro.

Art. 9.

Il trattamento economico dell'Amministratore e del Segretario generale è stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, secondo i criteri indicati nella legge 4 gennaio 1951, n. 13, adeguandolo rispettivamente a quello degli Ambasciatori e dei Ministri plenipotenziari.

L'Amministratore e il Segretario generale conservano tale trattamento anche durante il periodo di licenza o di assenza dalla Somalia per ragioni di servizio.

Art. 10.

L'indennità per il servizio in Somalia di cui al precedente articolo 8 spetta dal giorno dello sbarco in Somalia e cessa dal giorno dello sbarco in Italia per rimpatrio o dal giorno di scadenza del periodo di congedo.

Art. 11.

Il personale destinato in Somalia o che ne rimpatria, ha diritto, a carico del bilancio dell'Amministrazione della Somalia, per sè e per le persone di famiglia:

a) al rimborso delle spese di viaggio: in ferrovia, in autocorriera, per mare o per via aerea, compreso il vitto in questi ultimi casi;

b) al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio personale e delle masserizie per un quantitativo massimo di tre quintali a persona e comunque non eccedente nel complesso i 20 quintali;

c) al trattamento di missione per sè e ai compensi per le persone di famiglia per il solo periodo di tempo per il viaggio via terra, in territorio nazionale.

Per quanto si riferisce alle classi nelle quali il personale ha diritto di viaggiare, via terra, si applicano le norme vigenti in Italia. Per i viaggi in piroscafo, il personale di qualsiasi grado dei gruppi A e B ed il personale di grado non inferiore al 10° del gruppo C hanno diritto alla 1ª classe. Il rimanente personale di gruppo C o equiparato e i sottufficiali hanno diritto alla seconda classe o a quella turistica. Il personale di categoria inferiore ha diritto alla terza classe speciale.

Per i viaggi via aerea, il rimborso delle spese sarà effettuato fino a concorrenza di quelle spettanti per i viaggi in piroscafo.

Per il rimborso delle spese e la corresponsione delle indennità di cui ai precedenti commi valgono le modalità e le condizioni previste dalle norme vigenti in Italia.

Per le famiglie del personale della Marina militare imbarcato su navi dislocate in Somalia, che si trasferiscano a una residenza precaria in Italia, si applicano le disposizioni [illegible]

modificazioni, senza la limitazione prevista al terzo comma dell'art. 1 del citato regio decreto.

Art. 12.

Il personale che si reca in congedo ordinario ha diritto per sè e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza in Somalia al posto di sbarco in Italia e viceversa, con l'osservanza di quanto disposto dal 2°, 3° e 4° comma del precedente articolo.

Qualora venga consentito il frazionamento del periodo di congedo a norma dell'art. 5, le spese di viaggio saranno rimborsate una sola volta per ciascuno dei periodi di tempo fissati per i congedi ordinari; del pari in tali casi saranno calcolati una sola volta i giorni di viaggio nella determinazione del periodo complessivo di congedo.

Durante il congedo ordinario il personale fruisce del trattamento economico fondamentale e dell'indennità per il servizio in Somalia, di cui all'art. 8, e conserva tali indennità ancorchè prima che abbia ultimato il congedo riassuma servizio in Italia o cessi dal servizio.

Nei casi in cui, per esigenze di servizio riconosciute dall'Amministratore, l'impiegato non possa fruire in tutto o in parte del congedo ordinario relativo ad un triennio è ammesso il cumulo di tale congedo con quello maturato nel triennio successivo. Tale cumulo deve essere limitato a non oltre due trienni consecutivi.

Art. 13.

Durante il congedo straordinario di cui all'art. 5, se concesso per motivi di salute il personale conserva anche l'indennità per il servizio in Somalia come durante il congedo ordinario.

Art. 14.

Nei casi di aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio prestato in Somalia, oltre al trattameno fissato dalle norme in Italia, il personale ha diritto anche all'indennità per il servizio in Somalia di cui all'art. 8, ridotta nella stessa misura prevista per lo stipendio.

Art. 15.

Sono a carico dell'Amministrazione della Somalia le spese di mantenimento e di cura del personale durante il ricovero in stabilimenti sanitari, per ferite, lesioni, traumi o malattie determinate o aggravate da cause di servizio, da intenso lavoro o dal clima.

Sono considerate dipendenti da cause di servizio le malattie tipicamente tropicali.

Art. 16.

Il personale inviato in Italia per prosecuzione di cura di cui al precedente articolo, durante il ricovero sarà considerato in congedo straordinario nella

Art. 17.

Il personale incaricato di speciali missioni in Somalia ha diritto al rimborso delle spese e delle indennità di viaggio a termine dei precedenti articoli ed al trattamento di missione in misura doppia rispetto a quella stabilita per i pari grado in Italia. Tale trattamento è ridotto ai tre quarti dopo 90 giorni e alla metà dopo 180 giorni di missione.

Per le missioni dalla Somalia in Italia, che devono essere autorizzate dal Ministero degli affari esteri, il trattamento previsto per le missioni in Italia può essere corrisposto per un periodo non superiore ai quindici giorni.

Art. 18.

Gli assegni, corrisposti a carico del bilancio della Amministrazione della Somalia a tutto il personale, sono sottoposti alle ritenute che a qualunque titolo sono effettuate in Italia.

I proventi relativi, esclusi quelli per ritenute a favore del Tesoro o altri Enti per pensioni o altro titolo espressamente contemplato, vanno devoluti a beneficio del bilancio della Somalia.

Sugli assegni corrisposti a carico del bilancio della Amministrazione della Somalia non possono essere applicate ritenute in misura superiore a quelle stabilite in Italia.

Art. 19.

Il servizio prestato in Somalia comporta i benefici previsti dalle norme di cui all'art. 68 testo unico della legge sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, dell'art. 5 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e degli artt. 5, 6 e 8 del regio decreto legge 18 dicembre 1922, n. 1637, e successive modificazioni.

Art. 20.

I Magistrati italiani destinati a prestare servizio in Somalia con funzioni proprie dell'Ordine giudicante od inquirente non potranno, senza il loro consenso, essere rimpatriati prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni.

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte, salvo per quanto riguarda gli assegni di cui al 1° comma dell'art. 2, con i fondi stanziati in bilancio per le spese dell'Amministrazione della Somalia.

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1953.

Il disposto di cui all'art. 19 ha effetto dal 1° aprile 1950.

Il trattamento economico spettante al personale statale per il servizio prestato in Somalia fino al 31 dicembre 1952 sarà stabilito in misura non

to preventivamente autorizzato dai Ministeri degli affari esteri e del tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1952.

EINAUDI

De Gasperi — Zoli — Pacciardi — Pella

Visto, il Guardasigilli: **Zoli**

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 36. — **Palla.**

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV — Mogadiscio, 5 Gennaio 1953 — Supplemento N. 1 al N. 1

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 1952:

Supplemento n. 1 al n. 12 del 20 dicembre 1952 contenente:

DECRETO N. 173 rep. del 18 novembre 1952: Concessione alla Ditta Virtuani e Vitali dell'esercizio di due traghetti sul fiume Giuba 607

DECRETO N. 174 rep. del 28 giugno 1952: Riconoscimento al Sig. Kassamalli Remtulla Kassim della libera disponibilità di un'area edilizia in Merca 607

DECRETO N. 175 rep. del 27 settembre 1952: Istituzione della Scuola Avviamento Professionale italiana a tipo commerciale . . . 609

DECRETO N. 176 rep. del 15 ottobre 1952: Concessione di area demaniale a scopo edilizio, in Mogadiscio, al Sig. Lipari Giuseppe . 609

DECRETO N. 177 rep. del 15 ottobre 1952: Concessione di area demaniale a scopo edilizio, in Mogadiscio, al Sig. Gelani Scerif Imachei 610

DECRETO N. 178 rep. del 15 ottobre 1952: Concessione di area demaniale a scopo edilizio, in Mogadiscio, al Sig. Giuseppe Aliquò . 611

DECRETO N. 179 rep. del 29 novembre 1952: Ordinamento della Scuola per Levatrici 612

DECRETO N. 180 rep. del 26 novembre 1952: Istituzione del « Corso per Assistenti Sanitari Sociali » 616

DECRETO N. 181 rep. del 29 novembre 1952: Istituzione della « Scuola Sanitaria Inferiore » 619

DECRETO N. 182 rep. del 29 novembre 1952: Istituzione di « Scuole per Infermieri » 623

DECRETO N. 183 rep. del 29 novembre 1952: Istituzione di un « Corso per tecnici di Laboratorio » 626

DECRETO N. 184 rep. del 2 novembre 1952: Temporanea assegnazione in servizio presso l'Ufficio del P. M. del V. Giudice dr. Carlo Prisco 628

DECRETO N. 185 rep. del 15 ottobre 1952: Concessione di una area demaniale, a scopo edilizio, in Mogadiscio, alla Ditta Ahmed Hagi Ali Muragi 628

DECRETO N. 186 rep. del 29 novembre 1952: Istituzione di Uffici del Lavoro a Bender Cassim, Candala e Alula 629

DECRETO N. 187 rep. del 26 novembre 1952: Riconferma in carica dei membri autoctoni del Consiglio di Sanità 630

DECRETO N. 188 rep. del 13 dicembre 1952: Visita di revisione degli autoveicoli e rimorchi 631

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1952

DECRETI:

DECRETO N. 189 rep. del 31 dicembre 1952: Nomina dei componenti il Consiglio Territoriale per il 1953 23

DECRETO N. 190 rep. del 20 dicembre 1952: Nomina dei componenti il Tribunale militare per il 1953 25

PARTE SECONDA

I.C.E.S.I.S. S. p. a. — Mogadiscio — Avviso convocazione Assemblea 26

Cooperativa Agricola fra autoctoni « Scek Hussen Roble » — Estratto atto costitutivo 26

Cooperativa edilizia fra Ufficiali e Sottufficiali autoctoni — Estratto atto costitutivo 27

Compagnia Agricola Industriale della Gomma e dell'Olibanum — Estratto verbale Assemblea 27

S. A. Saline Somale — Convocazione di Assemblea 27

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro — Autorizzazione al Sig. Scek Mope bin Scerif Ali ad esercitare commercio all'ingrosso d'importazione ed esportazione 28

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro — Autorizzazione alla Signora Marisa Rampichini in De Juliis ad esercitare il commercio d'importazione ed esportazione 28

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro — Autorizzazione al Sig. Campino Giuseppe di Achille ad esercitare il commercio d'importazione ed esportazione 28

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro — N. 2 Avvisi ad 29

PARTE PRIMA

DECRETO N. 189 di rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 in data 22 luglio 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore, in caso di sua assenza;

VISTO l'Ordinanza n. 18 in data 20 ottobre 1951;

DECRETA:

Art. 1.

Il Consiglio Territoriale della Somalia per l'anno 1953 è composto delle seguenti persone:

RAPPRESENTANZA REGIONALE

— ABDI BULLE ADEN
— ABDULLA ADEN FIDO
— ABDURAHMAN ALI ISSA
— ARSCE AU MUSSA
— DUALE CAHIE
— HAGI ABDULCADIR ABUBAKER
— HAGI AHMED ALIO
— HAGI DAHIR SET GIAMA
— HAGI MOHAMED SCEK AHMED
— HAGI MUSSA SAMANTAR
— HAGI OSMAN IBRAHIM
— HAGI SAID FARAK ADEN
— IKO HASSAN BAHARO'
— ISLAO OMAR ALI

— SCEK ALI SCEK MUSSA
— SCEK MUCTAR MOHAMED
— SCERIF ABDULLAHI SCERIF ABDURAHMAN
— SCIAFFAT HUSSEIN

RAPPRESENTANZA POLITICA

— ABDI NUR MOHAMED HUSSEIN
— ADEN ABDULLA OSMAN
— ADEN SCIRE GIAMA
— AHMED IUSUF SCIAFFI
— ALI MOHALLIM ABIKER
— ALIO MOHAMED
— HAGI ABDIO IBRAU
— HAGI FARAH ALI OMAR
— HAGI MUSSA BOGOR
— HAGI SALAH SCEK OMAR
— HUSSEN OSMAN HASSAN
— IMAN OSMAN ALI
— ISLAO MAHADALLE MOHAMED
— ISSAK BASCIR IBRAHIM
— MOHAMED SCEK OSMAN HAILE'
— MOHAMUD ABDI NUR GIUGIO
— OSMAN MOHAMED HUSSEIN
— SCEK MOHAMUD MOHAMED FARAH

RAPPRESENTANZA ECONOMICA

— ALI SCIDO ABDI
— BIGI Dr. FERDINANDO
— CICCOTTI Sig. GENESIO
— FALCONE Dr. ANTONINO
— HAGI NUR MAHALLIM
— MOHAMED ISSA OSMAN
— OSMAN AHMED
— SCERIF SALAH BIN OMAR

RAPPRESENTANZA CULTURALE

— SCEK FAGHI SCEK MOHAMED

RAPPRESENTANZA DELLE COMUNITA' MINORI

— BONA Avv. FRANCESCO
— AHMED FADEL HASCHAM
— HAGI MOHAMED OBADI

Art. 2.

Le spese per il funzionamento del Consiglio Territoriale per l'anno 1953 graveranno sull'art. 19 del Bilancio per l'esercizio finanziario in corso, e sul corrispondente articolo del Bilancio per il successivo esercizio.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1952.

DECRETO N. 190 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n, 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 20 febbraio 1951 relativa alla costituzione del Tribunale Militare della Somalia;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina del Presidente e dei Giudici militari del Tribunale Militare della Somalia per l'anno 1953;

DECRETA:

Sono chiamati a costituire il Tribunale Militare della Somalia per l'anno 1953, a decorrere dal 1° gennaio 1953, e con le funzioni a fianco indicate i seguenti ufficiali:

Ten. Col. Ftr. spe SALERNO Antonino — Presidente.

ESERCITO

Magg. Ftr. spe GUERRA Dante — Giudice
Magg. Ftr. spe BELTRAME Gianfranco — Giudice
Cap. Ftr. spe CATALDO Vincenzo — Giudice

MARINA

Cap. di Corvetta spe ADROWER Massimo — Giudice
Ten. di Vascello spe AMICARELLI Angelo — Giduice
Ten. di Vascello spe LOPANE Giuseppe — Giudice

AERONAUTICA

Cap. A. A. r. n. Pil. spe TROIANO Antonio — Giudice
Cap. A. A. r. n. Pil. spe CARUGNO Antonio — Giudice
Cap. A. A. r. n. Pil. spe SIDOTI Felice — Giudice.

Mogadiscio, li 20 dicembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

PARTE SECONDA

I. C. E. S. I. S. s.p.a. — MOGADISCIO

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Soci della intestata Società sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria nella sede sociale in Mogadiscio il giorno 24 gennaio 1953 alle ore 16 in prima convocazione, ed il giorno successivo alla stessa ora in seconda convocazione per discutere sul seguente Ordine del Giorno:

PARTE ORDINARIA:

Approvazione del Bilancio.

PARTE STRAORDINARIA:

a) Trasformazione della Società per Azioni in Società a responsabilità limitata;

b) Varie ed eventuali.

Mogadiscio, 18 dicembre 1952.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Mazzoni Giuseppe

COOPERATIVA AGRICOLA FRA AUTOCTONI «SCEK HUSSEN ROBLE»

Con atto pubblico n. 8578 di rep. in data 29 novembre 1952, registrato a Mogadiscio il 13 dicembre 1952 al n. 483 Atti Pubblici Vol. 3°, si è costituita in Villabruzzi la Socetà Cooperativa Agricola fra Autoctoni sotto la denominazione « Scek Hussen Roble », avente per oggetto il dossodamento, la sistemazione irrigua e la messa a cultura di una zona di terreno della superficie di circa Ha. 500 sita in Agro Villabruzzi.

La durata della Società è fissata in anni 8 e cioè fino a tutto il 30 giugno 1960.

Il Capitale Sociale, vario e illimitato, è costituito da azioni del valore di So. 2 ciascuna.

L'Atto Costitutivo è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia con suo decreto in data 17 dicembre 1952.

Mogadiscio, li 18 dicembre 1952.

Cooperativa edilizia fra Ufficiali e Sotto Ufficiali Autoctoni in servizio presso Comandi, Corpi e Servizi dipendenti dal Corpo di Sicurezza della Somalia.

Con atto pubblico n. 8643 in data 13 dicembre 1952, registrato a Mogadiscio il 16 dicembre 1952, è stata costituita in Mogadiscio la « Cooperativa Edilizia fra Ufficiali e Sottoufficiali autoctoni in servizio presso Comandi, Corpi e Servizi dipendenti dal Corpo di Sicurezza della Somalia ».

Scopo della Società è la costruzione e l'acquisto di case di tipo economico da cedersi in proprietà ai Soci.

Capitale sociale vario ed illimitato e composto da azioni nominative di So. 20 ciascuna.

Durata della Società — fino a tutto il 30 giugno 1960, e potrà essere prorogata.

Il Presidente, od in sua assenza il Vice Presidente, ha la firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi.

L'Atto Costitutivo e lo Statuto Sociale è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia con suo decreto in data 18 dicembre 1952.

Mogadiscio, 19 dicembre 1952.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
L. Ferrara

COMPAGNIA AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA GOMMA E DELL'OLIBANUM

Si rende noto che l'« Assemblea generale della Compagnia Agricola Industriale della gomma e dell'olibanum » con sede in Mogadiscio, tenutasi in seconda convocazione in data 15 Novembre 1952 i Roma, Piazza SS. Apostoli n. 52, giusta avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione Fiduciaria della Somalia n. 9 del mese di settembre 1952, ha approvato il Bilancio al 30 Giugno 1952 che chiude con un residuo utile di Lt. 1.333.141.81 (un milionetrecentotrentatremila centoquarantuno e cent. 81) ; ha approvato altresì l'utilizzo riserve straordinarie e precisamente l'investimento di Lt. 10.000.000 (dieci milioni) della riserva straordinaria in azioni della Compagnia « OLIBANUM » da acquistarsi al valore nominale. Si è rinunciato alla trattazione della parte straordinaria dell'Ordine del Giorno.

Mogadiscio, li 15 dicembre 1952.

IL PRESIDENTE

S. A. SALINE SOMALE

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti della S. A. Saline Somale, Sede Mogadiscio, capitale L. 11.000.000 sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Bilancio al 30 giugno 1952, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

2. — Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 1952-1955 e fissazione dell'emolumento.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la Sede di Roma e Milano del Banco di Roma, e presso la Società in Roma, Via Nazionale 172, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Mogadiscio, 30 dicembre 1952.

IL PRESIDENTE
Dr. Paolo Gamberini

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

Il Sig. SCEK MOPE BIN SCERIF ALI — Bida — ad esercitare il commercio d'importazione-esportazione ed all'ingrosso in Merca. L'attività è subordinata al pagamento della tassa anuale di esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Merca.

Mogadiscio, li 20 novembre 1952.

CONTROLLORE DEI PREZZI
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

la Sig.ra Marisa Rampichini in De Juliis ad esercitare il commercio d'importazione e di esportazione in Mogadiscio.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 20 novembre 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadscio, li 20 novembre 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Autorizzazione ad impiantare in Mogadiscio un oleificio con raffineria.

Si rende noto che la Società Italo Somala Incremento Agricoltura (S.I.S.I.A.) ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione all'impianto di un oleificio con raffineria per olii greggi di qualsiasi provenienza, in Mogadiscio.

Chiuque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio Commercio Importazioe ed Esportazoine.

Si rende noto che il Sig. Capaccioli Corrado di Alfredo ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione e di esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 14 giugno 1951 il Sig. Mohamed Hagi Abdullai Nur — Rer Faghi ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni

gadiscio, Via Balad come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 3 ottobre 1952 il Sig. Rag. Luigi Massimini quale procuratore della S. A. Bresciana Costruzioni, ha richiesto d iottenere in concessione a scopo edilibio. a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 388,04 sito i Mogadiscio, nei pressi del Lazzaretto come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interesati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Ciotola

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV — Mogadiscio, 15 Gennaio 1953 — Supplemento N. 2 al N. 1

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1952

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 21 rep. del 9 dicembre 1952: Assicurazione obbligatoria contro i danni alle persone ed alle cose per gli autoveicoli in servizio pubblico di rimessa o adibiti a scuola guida 35

1952

DECRETI:

DECRETO n. 191 rep. del 14 novembre 1952: Autorizzazione ad esercire una fornace da calce al Sig. Aba Ali Mohamed Abdurasal . . . 36

DECRETO n. 192 rep. del 9 dicembre 1952: Concessione al Sig. Mohamed Ziad Ailè di una cava di pietrame con fornace da calce . . . 36

1953

DECRETI:

DECRETO n. 1 rep. del 1 gennaio 1953: Nomina degli assessori presso la sezione d'appello della Corte d'Assise e presso la Corte d'Assise di primo grado per l'anno 1953 37

DECRETO n. 2 rep. del 1 gennaio 1953: Nomina degli assessori presso i Tribunali regionali per l'anno 1953 42

DECRETO n. 3 rep. del 5 gennaio 1953: Sostituzione di alcuni membri della Commissione per gli affitti 43

PARTE SECONDA

Compagnia del Cotone — Co. De Co.: Estratto del verbale Consiglio di Amministrazione 44

Soc. Comm. Ind. An. Migiurtinia Settentrionale: Estratto delibera aumento capitale sociale 44

Manifatture Cotoniere d'Africa S. p. A.: Convocazione Assemblea Generale ordinaria 45

Manifatture Cotoniere d'Africa S. p. A.: Convocazione Assemblea Generale straordinaria 45

Ditta Enrico Felici & C. — Società in nome Collettivo: Estratto Atto Costitutivo 46

Impresa di costruzioni Ing. Mario Gulinelli & C. — Società in nome Collettivo: Estratto Atto Costitutivo 46

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni: n. 3 Avvisi ad opponendum . . 47

Ufficio Ind. Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione alla S.A.C.So. ad esercitare il commercio di impartazione - esportazione . . . 48

Ufficio Ind. Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione alla S.A.C.So. ad esercitare il commercio all'ingrosso 48

PARTE PRIMA

ORDINANZA N. 21 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso pieno ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 22 luglio 1950, che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

VISTA l'Ordinanza n. 24 di repertorio, in data 25 maggio 1950, che fa obbligo ai proprietari di autovetture adibite al servizio pubblico di piazza di assicurarsi contro la responsabilità civile per i danni alle persone ed alle cose;

RAVVISATA la necessità di estendere le disposizioni della citata Ordinanza ai proprietari degli autoveicoli in servizio pubblico di rimessa, con o senza autista, e degli autoveicoli adibiti alla scuola guida;

SENTITO il parere del Consiglio Economico;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Articolo unico

L'obbligo dell'assicurazione di cui all'Ordinanza n. 24 di repertorio, in data 25 maggio 1950, è esteso ai proprietari degli autoveicoli in servizio pubblico di rimessa, con o senza autista, e degli autoveicoli adibiti alla scuola guida.

Mogadiscio, li 9 dicembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al N. 984 del R. D.

DECRETO N. 191 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

VISTO l'Ordinamento Minerario approvato con Ordinanza n. 13 del 15 agosto 1951;

VISTI i decreti n. 139 in data 22 novembre 1951 e n. 142 in data 20 settembre 1952, relativi alle concessioni di cave di sostanze litoidi fornace da calce;

VISTA la domanda presentata dal Sig. Aba Ali Mohamed Abdurasal, intesa ad ottenere la concessione di una fornace da calce in località « strada baia - nord » a Merca;

SENTITO il parere dell'Ufficio del Genio Civile;

DECRETA:

Art. 1.

Il Sig. Aba Ali Mohamed Abdurasal di Merca è autorizzato ad esercire una fornace da calce, in località denominata « strada baia-nord » del territorio di Merca, indicata nella planimetria annessa al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto ed è accordata alle condizioni contenute nel disciplinare che fa parte integrante del decreto stesso.

Mogadiscio, li 14 novembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 976 del R. D.
il 30 dicembre 1952.

DECRETO N. 192 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

VISTO l'Ordinamento Minerario approvato con Ordinanza n. 13 del 15 agosto 1951;

VISTI i decreti n. 139 in data 22 novembre 1951 e n. 142 in data 20 settembre 1952, relativi alle concessioni di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

VISTA la domanda presentata dal Sig. Mohamed Ziad Haile, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione, di cui al decreto n. 377338 in data 25 gennaio 1951, nella superficie ridotta di mq. 1000;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la predetta domanda;

SENTITO il parere del Genio Civile;

DECRETA:

Art. 1.

Il Sig. Mohamed Ziad Haile è autorizzato a coltivare una cava di pietrame con fornace da calce dell'estensione di mq. mille in località Lazzaretto di Mogadiscio, indicata nella planimetria annessa al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a decorrere dalla data del presente decreto ed è autorizzata alle condizioni contenute nel disciplinare che fa parte integrante del decreto stesso.

Mogadiscio, 9 dicembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 961 del R. D.
li 19 dicembre 1952.

DECRETO N. 1 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

VISTO l'Ordinamento giudiziario della Somalia approvato con r. d. 20 giugno 1935, n. 1638, modificato con l'Ordinanza n. 7 del 12 aprile 1950;

VISTA l'Ordinanza n. 11 del 7 luglio 1952 che istituisce la sezione di ap-

VISTO il decreto n. 144 del 30 settembre 1952 che detta norme complementari per il funzionamento della Sezione di appello presso la Corte d'Assise e per la Corte d'Assise di primo grado;

DECRETA:

Sono nominati assessori presso la Sezione d'appello della Corte d'Assise per l'anno giudiziario 1953:

Scek Abdullahi Scek Mohamed	Beghedi
Scek Abdullatif Scek Omar	Badiadde
Ahmed Alaui Gherbi	Arabo
Scek Ahmed Giaule	Murosada Septi
Ahmed Mohamed Giumale	Eli Omar
Hagi Ahmed Scibin	Osman Mohamud
Scerif Ali Zeno	Asceraf
Bertani Geom. Veglio	
Caccetta Dott. Sebastiano	
Carama Hagi Nur Afi	Rer Magno
Ciccotti Geom. Genesio	
Ciurli Rag. Lindo	
Corno Dott. Cesare	
Decina Dott. Camillo	
Deganello Rag. Domenico	
Dussol Rag. Elios	
Hagi Erzi Gurei	Averghedir Saad
Gentilini Dott. Italo	
Giachino Geom. Marco	
Greco Prof. Vincenzo	
Guarino Rag. Guido	
Islao Mahadalle Mohamed	Abgal Iacub
Islao Mohamed Apchei	Abgal Iacub
Cav. Islao Omar Ali	Abgal Iacub
Lagorio Rag. Enrico	
Lo Magro Dott. Carmelo	
Hagi Mohamed Abdi	Aulian
Hagi Mohamed Obadi	Arabo
Mohamed Scek Osman	Averghedir Aer
Mohamud Aganè Omar	Omar Mohamud
Mussa Erzi Bogor	Osman Mohamud
Scerif Omar Abu Imanchio	Asceraf
Pizzoglio Geom. Armando	
Raggi Prof. Carlo Guido	
Ugaz Tarambi Ugaz Mumin	Murosada Forulus
Cav. Said Abucar	Rer Magno
Rella Dott. Vito	
Sartori Rag. Pietro	

Sono nominati Assessori presso la Corte d'Assise per l'anno 1953:

Residenti nel Commissariato Regionale del Benadir:

Scek Abucar Scek Ahmed	Gheledi
Abdullahi Nur Omar	Scidle
Abucar Hagi Alio	Dafet Erbo
Aden Salad	Dafet
Aden Scire Giama	Merehan
Addò Alessò (Deguen)	Abgal Daut
Aues Ali Nur	Sedaghedi
Avella Alfonso	
Bianchi Francesco	
Biondi Carlo	
Capone Enrico	
Concari Ugo	Rer Magno
Hagi Dere Boro	
Degli Eredi Franco	
Della Nave Mario	
Fabbri Rag. Elvezio	
Ferraresi Paride	
Gonella Ottorino	Abgal Daud
Hilole Mohallim	Scianscia
Scek Hussen Abdulla	Averghedir Saad
Hussen Barcadle Mohamed	
Limata Giuseppe	
Iacona Angelo Umberto	Rer Faghi
Iahia Sadik	Scasciatti
Maie Osman Mohamud Mumin	Elai
Mamò Ibrahim	
Miale Dante	Rer Magno
Scek Mohamed Abucar Afrah	Abgal Iusuf
Mohamed Hussen Ilole	Dir
Mohamed Mohamud Ghibin	Abgal Cavalle
Hagi Mohamed Mohamud Harur	Eli Omar
Mohamed Mohamud « Rorò »	
Pecchioli Alessandro	
Pintus Antonio	Murosada Septi
Osman Diblaue « Dansce »	
Spialtini Mario	
Sudano Sebastiano	
Teruzzi Giacomo	
Terzigni Carlo	
Valle Giovanni	
Zucca Arturo	

Residenti nel Commissariato Regionale dell'Alto Giuba:

Hadama

Scek Mohallim Abdurahman	Hadame
Scerif Abdullahi Scerif Abdurahman	Asceraf
Hagi Mohamed Mohamud	Elai
Hagi Mohamed Abdulle	Merehan
Abdiò Hassano Mursal	Elai
Scek Ierò Scek Abdi Latif	Elai
Abdurahman Mohamed Aider	Elai

Residenti nel Commissariato Regionale del Basso Giuba:

Ahmed Aden	Bimal
Dogliani Geom. Giovanni	
Fantoni Antonio	
Gandolfi Dott. Celestino	
Hagi Giumale Giama	Aortable
Hagi Mohamed Calif	Scekal
Mohamed Giama	Osman Mohamud
Hagi Mussa Samantar	Osman Mohamud
Rosica Armando	
Sciaffat Hussen	Mohamed Zube.

Commissariato Regionale della Migiurtinia:

Abdi Au Mussa Mohamed
Ali Jusuf Salah
Lattanzio Michele
Marescotti Giancarlo
Mohamed Faie Dire
Mohamed Abdulla Islam
Pellegrino Giovanni
Pragliola Luigi
Said Mussa Mehed
Santicola Dott. Vincenzo

Commissariato Regionale del Mudugh:

Abdullahi Sceik Mohamed Hassan	
Ahmed Ossoble	Rer Abdi
Hagi Iusuf Mohamed	
Mahallim Abdullahi Mohamed Giama	

Commissariato Regionale dello Uebi Scebeli:

Scek Abdi Aden	Badiaddo Rer Mamie
Aden Abdulla Osman	Udegen
Hagi Ali Uarsama	Averghedir Saad
Franca Dott. Lucio	
Hagi Hussen Guled	Auadle Rer Abdulla
Ibrahim Abdiò	Giagele
Scek Ibrahim Abucar	Auadle Rer Ugaz
Scek Ibrahim Nur	Galgial Aptisame
Scek Mohamed Giamei Scek	Galgial Aptisame
Striano Dott. Ezio	

Mogadiscio, li 1° gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE

DECRETO N. 2 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

VISTO l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia;

Sulla proposta del Giudice della Somalia;

DECRETA:

Sono nominati assessori dei Tribunali Regionali della Somalia per l'anno 1953;

Per il Tribunale Regionale del Benadir:

Ugaz Abdulla Ugaz Omar	Abgal Daud
Abdullahi Ali Ahmed	Bandabò
Hagi Ahmed Cahie	Averghedir
Hagi Ali Abdi	Auadle
Ali Farah	Meheri
Ali Iassim Ali Iusuf	Osman Mohamud
Hagi Ali Sadik	Amudi
Amoroso Prof. Fulvio	
Belluardo Rag. Francesco	
Biondi Prof. Giuseppe	
Calzia Dott. Vincenzo	
Carbone Prof. Francesco	
Guerci Sig. Ernesto	
Kauten Dott. Giovanni	
Ilole Mahallim Mohamud	Ogaden
Leccisi Dott. Lelio	
Maie Osman	Illivi
Iman Mohamed Ahmed	Abgal
Romano Sig. Mario	

Per il Tribunale Regionale della Migiurtinia:

Bilan Ando	Arabo
Brandi Dott. Pietro	
Bruno Dott. Emilio	
Costa Sig. Sante	
Farah Mohamed Beldagi	Gibrail
Farah Mohamud Ismail	Ali Gibrail
Hagi Ismail Iusuf	
Hagi Iusuf Hagi Osman	

Per il Tribunale Regionale del Mudugh:

Chiti Cap. Gianfranco
Sceik Mohamed Abdille Egal
Hagi Dirie Hassan Egal
Farah Ghedi
Mohamed Duale Caie
Abdulla Asci Uabeneia
Ali Hosc Gascian
Scidane Sciurie
Dirie Giama Chirchir
Hagi Dahir Set Giama

Per il Tribunale Regionale dello Uebi Scebeli:

Hagi Abdi Hussen	Badiaddo - Addò Jere
Hagi Ahmed Dahir	Galgial - Hagi Salah
Ahmed Omar Dahir	Arabo
Scek Ali Giumale Barale	Auadle
Bonelli Dott. Giorgio	
Scek Mohamed Ali Iddigh	Averghedir
Hagi Mohamed Mohamud	Auadle
Noce Geom. Napoleone	
Hagi Osman Ibrahim	Badiaddo Suber
Hagi Sciruà	Auadle Rer Abdalla

Per il Tribunale Regionale dell'Alto Giuba:

Abucar Aden Hassanò	Hadama
Mohamed Nur Mohamud	Hadama
Muctar Abdurahman Gudo	Luvai
Cav. Hussen Abdi Nur	Elai
Hagi Sido Hussen	Giambalul
Nur Set	Harti
Sirag Scek Jusuf	Elai
Scek Mohamed Amin	Rer Scek Mumin
Abdulcadir Mohamed Abdi	Rer Amar
Scek Mohamed Abucar	Gobauen
Hagi Hassan Scek Ahmed	Merehan
Nur Hassan Got	Merehan
Abdi Omar	Gidle

Per il Tribunale Regionale del Basso Giuba:

Scek Ahmed Urri	Mohamed Zuber
Hagi Ali Sciruà	Osman Mohamud
Alio Osman Kerò	Goscia
Gallotti Sig. Marcello	
Mameli Col. Ettore	
Mohamed Issa Osman	Issa Mohamud
Mohamed Nur Gohat	Omar Mohamud
Hagi Hussen Mohamed Bogò	Dolbohanta
Zocca Iug. Arnaldo	

DECRETO N. 3 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

VISTA l'ordinanza n. 31 in data 8 giugno 1950 con la quale sono state emanate disposizioni relative alle locazioni di immobili urbani nel Territorio;

VISTO il decreto n. 34 in data 25 giugno 1950, con il quale, in esecuzione a quanto previsto dall'art. 10 della citata Ordinanza, sono stati nominati i componenti della Commissione per la determinazione e la revisione delle pigioni;

VISTO il decreto n. 58 del 28 maggio 1951 con il quale sono stati nominati i membri autoctoni della predetta Commissione;

RITENUTO che si rende necessario provvedere alla sostituzione di alcuni membri della citata Commissione;

DECRETA:

A decorrere dal 15 gennaio 1953 sono nominati membri della Commissione per la determinazione e la revisione delle pigioni, prevista dall'art. 10 dell'Ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950 i signori:

MESSANA Ing. Gaspare in sostituzione del Sig. Della Fontana Ing. Luigi;
SCARONI Ezio in sostituzione del Sig. Oddone Aldo;
HAGI ALI ABDI - Auadle in sostituzione del Sig. Hagi Osman Mohamed.

Mogadiscio, li 5 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

PARTE SECONDA

COMPAGNIA DEL COTONE - Co. De. Co. - S. p. A. — MOGADISCIO
Capitale Sociale So. 530.000 — Versato 265.000

Nella seduta del Consiglio d'Amministrazione tenuta il giorno 11 gennaio 1953, sono stati nominati a:

Presidente della Società: il dr. Antonino Falcone;
Consigliere Delegato: il Rag. Capone Gino

Mogadiscio, 12 gennaio 1953.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Gino Capone

SOCIETA' COMMERCIALE INDUSTRIALE ANONIMA MIGIURTINIA SETTENTRIONALE (S.C.I.A.M.S.) — MOGADISCIO

Aumento Capitale in opzione agli azionisti

Si avvertono gli interessati che con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 24 dicembre 1952, omologata dal Tribunale di Mogadiscio in data 3 gennaio 1953, è stato approvato l'aumento del capitale sociale da So. 1200 a somali 600.000 riservato in opzione agli azionisti in proporzione delle azioni attualmente possedute

In conformità al disposto dell'art. 2441 C. C. si invitano gli azionisti, entro quindici giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso, ad esercitare il diritto di opzione sottoscrivendo le azioni presso la Sede della Società in Mogadiscio — Viale Regina Elena 25, versando all'atto della sottoscrizione almeno tre decimi del capitale sottoscritto.

Mogadiscio, 12 gennaio 1953.

UN CONSIGLIERE DELEGATO

MANIFATTURE COTONIERE D'AFRICA S. p. A.
Sede in Mogadiscio — Capitale Sociale So. 580.000

I Signori Azionisti sono riconvocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 2 febbraio 1953, alle ore 17,30, persso la Sede della Società Manifatture Cotoniere Meridionali in Napoli, Via G. Sanfelice n. 8, e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 3 febbraio 1953, alla stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Relazione e Bilancio al 31 dicembre 1951;
2. — Dimissioni del Collegio Sindacale e conseguenti nuove nomine;
3. — Eventuali e varie.

Per intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti dovranno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, depositare le azioni di loro proprietà presso la Sede Sociale in Mogadiscio, oppure presso il Banco di Napoli, sedi di Mogadiscio, Napoli o Firenze, ritirando il relativo biglietto di ammissione.

Napoli, 10 dicembre 1952. IL COLLEGIO SINDACALE

Depositato in Cancelleria oggi 12 gennaio 1953.

IL CANCELLIERE
Gabriele di Vito

MANIFATTURE COTONIERE D'AFRICA S. p. A.
Sede in Mogadiscio — Capitale Sociale So. 580.000

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Straordinaria per il giorno 13 febbraio 1953, alle ore 17,30, presso la Sede della Società Manifatture Cotoniere Meridionali in Napoli, via G. Sanfelice n. 8, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 febbraio 1953, alla stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modificazione dell'art. 16 dello Statuto Sociale.

Per intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti dovranno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, depositare le azioni di loro proprietà presso la Sede Sociale in Mogadiscio, oppure presso il Banco di Napoli, sedi di Mogadiscio, Napoli o Firenze, ritirando il relativo biglietto di ammissione.

Napoli, 22 dicembre 1952. IL PRESIDENTE
del Consiglio di Amministrazione

Depositato in Cancelleria oggi 12 gennaio 1953.

DITTA ENRICO FELICI & C. — SOC. IN NOME COLLETTIVO

AVVISO

Con il presente avviso si fa noto che con scrittura privata 31 Gennaio 1952 autenticata dal Notaio ff. della Somalia Cav. Uff. Luigi Ferrara, registrata il 9 febbraio 1952 al n. 421 in Mogadiscio è stata costituita tra i signori Ing. Mario Gulinelli, Geom. Elvio Rossi e Sigg. Enrico Felici, residenti in Mogadiscio, una società in nome collettivo per l'esercizio di una falegnameria e la vendita e la lavorazione del legno, in Somalia e altrove, sotto la ragione sociale « Ditta Enrico Felici e C. ». Capitale sociale So. 50.000 — Sede in Mogadiscio, Via del Lazzaretto n. 4.

Amministratore della Società è il Signor socio Ing. Mario Gulinelli che ne ha la rappresentanza a termine del predetto atto.

Mogadiscio, li 5 Gennaio 1953.

L'AMMINISTRATORE
Ing. Mario Gulinelli

Depositato in Cancelleria ed iscritto al n. 278 Reg. Società.

IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito

IMPRESA DI COSTRUZIONI — DR. ING. MARIO GULINELLI & C.

AVVISO

Con il presente avviso si fa noto che con scrittura privata 31 Gennaio 1952 autenticata dal Notaio ff. della Somalia Cav. Uff. Luigi Ferrara, registrata il 9 febbraio 1952 al n. 422, in Mogadiscio, è stata costituita tra i signori Ing. Mario Gulinelli e Geom. Elvio Rossi, residenti in Mogadiscio, una società in nome collettivo allo scopo di esercitare in comune una impresa di costruzioni edili e stradali in Somalia e altrove, sotto la ragione sociale « Impresa di costruzioni Dott. Ing. Mario Gulinelli e C. » — con il capitale sociale di So. 50.000 — e con sede in Mogadiscio, Via del Lazzaretto n. 4.

Amministratore della società è il socio Ing. Mario Gulinelli che ne ha la rappresentanza a termine del predetto atto.

Mogadiscio, li 5 Gennaio 1953.

L'AMMINISTRATORE
Ing. Mario Gulinelli

Depositato in Cancelleria oggi 5 gennaio 1953 ed iscritto al n. 279 Reg. Società.

IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 16 aprile 1951 il Sig. Conz Carlo, ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzametno di terreno demaniale della superficie di mq. 2.000 sito in Mogadiscio, Via del Lazzaretto come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 2 agosto 1952 il Vicariato Apostolico di Mogadiscio ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 54,150 sito in Afgoi — sulla strada Mogadiscio — Afgoi e Audegle come descritto nella planimertia depositata presso questo ufficio, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

A modifica e chiarimento dell'Avviso ad Opponendum pubblicato sul Bollettino Ufficiale N. 12 Suppl. N. 1 del 20 dicembre 1952, l'appezzamento di terreno demaniale richiesto dal Sig. Hagi Hussen Osman, sito in Mogadiscio alla piazza Casati come descritto nella planimetria presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione, è di complessivi mq. 341,80.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

La Società Agricola Commerciale Somalia (S.A.C.So.) ad esercitare il commercio di importazione e di esportazione in Mogadiscio.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 10 dicembre 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

La Società Agricola Commerciale Somalia (S.A.C.So.) ad esercitare il Commercio all'ingrosso in Mogadiscio.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 10 dicembre 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IV — Mogadiscio, 1° Febbraio 1953 — N. 2

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI GENNAIO 1953:

Supplemento n. 1 al n. 12 del 20 dicembre 1952 contenente:

1952
DECRETI:

DECRETO N. 189 rep. del 31 dicembre 1952: Nomina dei componenti il Consiglio Territoriale per il 1953 — 23

DECRETO N. 190 rep. del 20 dicembre 1952: Nomina dei componenti il Tribunale militare per il 1953 — 25

Supplemento n. 2 al n. 1 del 15 gennaio 1953 contenente:

ORDINANZA n. 21 rep. del 9 dicembre 1952: Assicurazione obbligatoria contro i danni alle persone ed alle cose per gli autoveicoli in servizio pubblico di rimessa o adibiti a scuola guida — 35

1952
DECRETI:

DECRETO n. 191 rep. del 14 novembre 1952: Autorizzazione ad esercire una fornace da calce al Sig. Aba Ali Mohamed Abdurasal — 36

DECRETO n. 192 rep. del dicembre 1952: Concessione al Sig. Mohamed Ziad Ailè di una cava di pietrame con fornace da calce — 36

1953
DECRETI:

DECRETO n. 1 rep. del 1° gennaio 1953: Nomina degli assessori presso la sezione d'appello della Corte d'Assise e presso la Corte d'Assise di primo grado per l'anno 1953 — 37

DECRETO n. 2 rep. del 1° gennaio 1953: Nomina degli assessori presso i Tribunali regionali per l'anno 1953 — 42

DECRETO n. 3 rep. del 5 gennaio 1953: Sostituzione di alcuni membri della Commissione per gli affitti — 43

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1952
DECRETI:

DECRETO n. 193 rep. del 20 novembre 1952: Concessione di area a scopo edilizio al Sig. Tamasi Giuliano 53

DECRETO n. 194 rep. del 4 dicembre 1952: Concessione di area a scopo edilizio al Sig. Sala Alawi Gassim Gherbi 54

DECRETO n. 195 rep. del 12 dicembre 1952: Revoca della concessione di una cava di pietrame già accordata al Sig. Mohamed Salim Aulagni 55

DECRETO n. 196 rep. del 12 dicembre 1952: Revoca della Concessione di una cava di pietrame già accordata al Sig. Ali Afrah Irabe 56

DECRETO n. 197 rep. del 12 dicembre 1952: Revoca della concessione di una cava di sostanze litoidi e di fornaci da calce già accordata al Sig. Ahmed Siio Uehelie 57

DECRETO n. 198 rep. del 31 dicembre 1952: Proroga del termine di cui all'art. 5 del Decreto n. 22 del 22 febbraio 1952 che estende al Territorio le disposizioni vigenti in Italia in materia di brevetti per invenzione industriale ed estensione di altre disposizioni 57

DECRETO n. 199 rep. del 31 dicembre 1952: Devoluzione a favore dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio, per l'anno 1953, dei proventi delle addizionali di cui all'art. 1, lettera A, dell'Ordinanza n. 4 del 28 marzo 1952 59

DECRETO n. 200 rep. del 31 dicembre 1952: Istituzione di una Commissione per lo studio della legislazione da emanarsi in materia di diritti immobiliari 59

1953
DECRETI:

DECRETO n. 4 rep. del 10 gennaio 1953: Aumento del numero delle allieve ammesse a partecipare ai corsi della Scuola per levatrici 60

DECRETO n. 5 rep. del 14 gennaio 1953: Nomina del Dr. Olivieri F. S. a sostituto del rappresentante del Pubblico Ministero 61

DECRETO n. 6 rep. del 16 gennaio 1953: Incarico delle funzioni giudiziarie presso il Commissariato regionale della Migiurtinia al Dr. Marchi Ideale 62

DECRETO n. 7 rep. del 16 gennaio 1953: Modifica dell'art. 7 dell'Or-

PARTE SECONDA

Società Saccarifera Somala: Estratto verbale Assemblea 64

Compagnia del Cotone (Co. De. Co.): Estratto verbale Assemblea 65

Società Cooperativa Artigiani Somali: Estratto atto costitutivo 65

A.C.C.A. - An. Coop. Coltivatori Afgoi: Avviso convocazione Assemblea 65

A.C.C.A. - An. Coop. Coltivatori Afgoi: Estratto verbale Assemblea generale ordinaria del 16 dicembre 1952 66

A.C.C.A. - An. Coop. Coltivatori Afgoi: Estratto verbale Assemblea generale del 20 agosto 1952 66

Ufficio Giudiziario del Commissariato del Benadir: Eredità giacente Dr. Mario Del Rio 66

Ufficio del Giudice della Somalia: Decreto ammortamento libretto di risparmio n. 12603 67

Ufficio del Giudice della Somalia: Omologazione concordato proposto da Forlivesi Ines in Berton 67

Banco di Roma: Estratto verbale seduta del Comitato esecutivo 67

Società Romana di Colonizzazione in Somalia: Estratto verbale Assemblea generale ordinaria 67

Società Italo Somala Incremento Agricoltura (SISIA): Convocazione Assemblea 68

Società An. Ind. Fibre Africane: Estratto verbale Assemblea 68

Società De Savorgnan e C.: Convocazione Assemblea 69

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione alla Signora Cuccotto Sonzini Gina ad esercitare il commercio di importazione ed esportazione in Merca 69

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione ai Sigg. Cavazzini e Ferracuti Bruno ad esercitare il commercio d'importazione ed esportazione a Vittorio d'Africa 69

PARTE PRIMA

DECRETO N. 193 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 di rep. del 22 luglio 1950;

VISTA la domanda, in data 15 gennaio 1952, presentata dal Sig. Giuliano Tamasi, intesa ad ottenere in concessione edilizia e libera disponibilità un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 68,75 in Mogadiscio fra via Mantovan e via Sapelli;

VISTO il foglio del Genio Civile n. 145742 dell'11 marzo 1952 da cui risulta che il terreno richiesto è disponibile;

CONSIDERATO che non sono state prodotte opposizioni all'Avviso ad Opponendum, che è rimasto affisso all'Albo Municipale dal 27 marzo al 10 aprile 1952 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 4 del 1° aprile 1952;

CONSIDERATO che il richiedente ha effettuato il pagamento del terreno in questione, con bolletta dell'Ufficio Tasse sugli Affari n. 88 dell'8 settembre 1952, per l'importo di So. 1.237.50;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia stipulato fra l'Amministrazione, rappresentata dal Capo Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni e il Sig. Giuliano Tamasi;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 di rep. del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea approvato con r. d. 7 febbraio 1926 n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938 n. 380;

DECRETA:

E' riconosciuta al Sig. Tamasi Giuliano la concessione edilizia dell'area di mq. 68,75 sita in Mogadiscio, confinante ad Est con via Sapelli, altri lati

E' approvato l'atto, in data 27 ottobre 1952, stipulato tra l'Amministrazione, rappresentata dal Capo Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni e il Sig. Tamasi Giuliano che disciplina la concessione predetta.

Mogadiscio, li 20 novembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al N. 902 del R. D.
li 25 novembre 1952.

DECRETO N. 194 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA le legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'articolo n. 2 dell'Ordinanza n. 47 di Rep. del 22 luglio 1950;

VISTE le domande in data 29 gennaio 1952 e 20 agosto 1951, intese ad ottenere in concessione edilizia e conseguente libera disponibilità due appezzamenti di terreno demaniale, confinanti in Mogadiscio con la via Locatelli, rispettivamente di mq. 684,50 e 1162,75 per costruirvi un fabbricato ad uso abitazione;

CONSIDERATO che i relativi Avvisi ad Opponendum sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 3 del 1° marzo 1952 ed affissi all'Albo Municipale di Mogadiscio e che contro non è stata prodotta opposizione;

VISTE le bollette dell'Ufficio Tasse sugli Affari n. 25 e 26 del 12 agosto 1952, attestanti l'avvenuto pagamento rispettivamente di So. 2.053,50 e So. 3.488,25, prezzi stabiliti dall'Amministrazione per la cessione dei due lotti di terreno;

CONSIDERATO che il relativo progetto di costruzione è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella seduta 114ª del 14 ottobre 1944;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia, in data 19 novembre 1952 e lo schizzo planimetrico che lo integra;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel territorio le disposizioni disciplinari le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea approvato con r. d. 7 febbraio 1926 n. 269 estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938 n. 380;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a scopo edilizio a favore del Sig. Sala Alawi Giassim Gherbi, della area demaniale di complessivi mq. 1.847,25 sita in Mo-

gadiscio in via Locatelli, come delimitata nell'annesso disciplinare di concessione.

Art. 2.

E' approvato l'atto in data 19 novembre 1952, stipulato tra l'Amministrazione, rappresentata dal Capo Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni ed il Sig. Sala Alawi Gassim Gherbi, che disciplina la concessione predetta.

Mogadiscio, li 4 dicembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 928 del R. D.
del 6 dicembre 1952.

DECRETO N. 195 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 22-7-1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

VISTO l'Ordinamento Minerario, approvato con Ordinanza n. 13 in data 15 agosto 1951;

VISTI i decreti n. 139, in data 22-11-1951 e n. 142, in data 20-9-1952, relativi alle concessioni di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

VISTO il decreto n. 60 di rep. in data 6-9-1950 col quale il Sig. Mohamed Salim Aulaghi veniva autorizzato a coltivare una cava di pietrame, in località Muriani al Km. 2 della rotabile per Balad;

CONSIDERATO che il predetto concessionario non ha pagato la seconda rata dei canoni stabiliti nel disciplinare di concessione;

RAVVISATA l'opportunità di incamerare il deposito cauzionale di concessione, versato alla Residenza di Mogadiscio con bolletta n. 300491, per la citata inadempienza;

SENTITO il parere del Genio Civile;

DECRETA:

Art. 1.

La concessione di cui al decreto n. 60 di rep. in data 6-9-1950, è revocata;

Art. 2.

La Residenza di Mogadiscio è autorizzata a versare il deposito cauziona-

con bolletta n. 300491, all'Ufficio Tasse sugli Affari che provvederà all'introito della somma stessa, a titolo definitivo, a favore delle entrate A.F.I.S.

Mogadiscio, li 12 dicembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al N. 977 del R. D.
li 30 dicembre 1952.

DECRETO N. 196 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 22-7-1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

VISTO l'Ordinamento Minerario, approvato con Ordinanza n. 13 di rep. del 15-8-1951;

VISTI i decreti n. 139, in data 22-11-1951 e n. 142, in data 20-9-1952, relativi alle concessioni di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

VISTO il decreto n. 151313, in data 29-12-1950 col quale il Sig. Ali Afrah Irabe veniva autorizzato a coltivare una cava di pietrame con fornace da calce, sita al Km. 0,550 ad Est del Lazzaretto;

CONSIDERATO che il predetto concessionario non ha adempiuto agli obblighi assunti col disciplinare di concessione;

RAVVISATA l'opportunità di incamerare il deposito cauzionale di concessione, versato alla Residenza di Mogadiscio con bolletta n. 300489 del 18 dicembre 1950;

SENTITO il parere del Genio Civile;

DECRETA:

Art. 1.

La concessione di cui al decreto n. 151315, in data 29 dicembre 1950, è revocata;

Art. 2.

La Residenza di Mogadiscio è autorizzata a versare il deposito cauzionale di So. 100 (cento), effettuato dal Sig. Ali Afrah Irabe con bolletta n. 300489 il 18 dicembre 1950, all'Ufficio Tasse sugli Affari che provvederà all'introito della somma stessa a titolo definitivo a favore delle entrate A.F.I.S.

Mogadiscio, li 12 dicembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al N. 978 del R. D.
li 30 dicembre 1952.

DECRETO N. 197 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 22-7-1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

VISTO l'Ordinamento Minerario approvato con Ordinanza n. 13 del 15-8-1951;

VISTI i decreti n. 139 in data 22-11-1951 e n. 142 in data 20-9-1952, relativi alle concessioni di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

VISTA la lettera dell'Ufficio Tasse sugli Affari, in data 20 settembre 1951 n. 42131, dalla quale risulta che il Sig. Ahmed Siio Uehelie, titolare di una concessione di cava con fornace da calce, in virtù del decreto n. 377397 in data 31-1-1951, non ha adempiuto agli obblighi assunti col disciplinare di concessione;

RITENUTA l'opportunità di incamerare il deposito cauzionale di concessione di So. 100 (cento), versato alla Residenza di Mogadiscio con bolletta n. 300502, in data 25-1-1951, per l'inadempienza sopra citata;

SENTITO il parere del Genio Civile;

DECRETA:

Art. 1.

La concessione di cui al decreto n. 377397 in data 31-1-1951, è revocata.

Art. 2.

La Residenza di Mogadiscio è autorizzata a versare il deposito cauzionale di So. 100 (cento), effettuato dal Sig. Ahmed Siio Uehelie con bolletta n. 300502 in data 25-1-1951, all'Ufficio Tasse sugli Affari che provvederà all'introito a titolo definitivo a favore delle entrate A.F.I.S.

Mogadiscio, li 12 dicembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al N. 975 del R. D.
li 30 dicembre 1952.

DECRETO N. 198 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 22-7-1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

VISTO il decreto n. 22 in data 22 febbraio 1952 che estende al Territorio fino al 31 dicembre 1952, le disposizioni vigenti in Italia in materia di brevetti per invenzioni industriali;

CONSIDERATO che non è possibile procedere entro il predetto termine, all'emanazione di norme organiche per il Territorio della Somalia;

RITENUTA la necessità di mantenere in vigore — in via transitoria — fino al 31 dicembre 1953 — il decreto n. 22 del 22 febbraio 1952 di cui sopra;

CONSIDERATA altresì la necessità di estendere al Territorio — in via transitoria fino al 31 dicembre 1953 — le disposizioni legislative e regolamentari italiane in materia di brevetti per modelli industriali di cui al r. d. 25 agosto 1940 n. 1411 e al r. d. 31 ottobre 1941 n. 1354, in quanto applicabili;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 5 del decreto n. 22 di rep., in data 22 febbraio 1952, è prorogato al 31 dicembre 1953.

Art. 2.

In materia di brevetti per modelli industriali si osservano nel Territorio, in quanto applicabili e con le modificazioni di cui all'art. 3, le disposizioni contenute nel r. d. 25 agosto 1940 n. 1411 e nel r. d. 31 ottobre 1941 n. 1354 i cui testi vengono depositati presso l'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro.

Art. 3.

Rimangono ferme, per quanto riguarda la materia di brevetti per modelli industriali, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 del decreto n. 22 in data 22 febbraio 1952.

Art. 4.

Entro il 31 dicembre 1953, verrà provveduto all'emanazione di norme organiche in materia di brevetti per modelli industriali da osservarsi nel Territorio della Somalia.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO N. 199 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione:

VISTA l'Ordinanza n. 4 in data 28 marzo 1952, con cui vengono istituite, fra l'altro, delle imposte addizionali da devolvere ai Municipi del Territorio;

CONSIDERATO che, a termini dell'art. 3 della predetta Ordinanza n. 4, occorre designare, per l'anno 1953, i Municipi ai quali devono essere mensilmente devoluti i proventi delle addizionali prima menzionate;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'assestamento finanziario dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio, unica città della Somalia costituita in Municipio a termini di legge e che, per la sua funzione di capitale, deve sostenere delle rilevanti spese di sistemazione e di organizzazione dei servizi pubblici;

DECRETA:

Art. unico

Per l'anno 1953 i proventi delle imposte addizionali di cui all'art. 1. lettera A., dell'Ordinanza n. 4 del 28 marzo 1952, saranno mensilmente devoluti all'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 999 del R. D.
li 31 dicembre 1952.

DECRETO N. 200 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 che attribuisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

RITENUTA la necessità di provvedere alla istituzione di una Commissione per lo studio della legislazione da emanarsi nel Territorio in materia di

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale sulla istituzione della predetta Commissione;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita una Commissione avente il compito di elaborare i provvedimenti legislativi da emanarsi per la disciplina dei diritti immobiliari nel Territorio.

Art. 2.

La Commissione è così composta:

Cannavina dr. Ferdinando, Capo Ufficio AA. GG. e legislativi — Presidente;

Benardelli dr. Gualtiero, Capo Ufficio AA. II — Membro;

Pirone dr. Michele — Membro;

Bozzi dr. Aldo, Capo Ufficio Agricoltura — Membro;

Bigi dr. Ferdinando, Consigliere Territoriale — Membro;

Falcone dr. Antonino, Consigliere Territoriale — Membro;

Sei membri somali che verranno designati dalle Assemblee regionali.

Le funzioni di Segretario verranno affidate ad un dipendente dell'Ufficio Agricoltura.

Art. 3.

Ai componenti la predetta Commissione competono le indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Con successivi decreti potranno essere emanate le norme occorrenti per il funzionamento della Commissione.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO N. 4 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO il Decreto n. 179 in data 23 novembre 1952, che approva il nuovo Ordinamento della « Scuola per Levatrici »;

RAVVISATA l'opportunità, limitatamente ai corsi che si svolgeranno negli anni 1953 e 1954, di elevare il numero delle allieve ammesse a partecipare

VISTO l'Art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950, che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore assente;

DECRETA:

Art. 1.

In deroga all'art. 2 dell'Ordinamento della Scuola per Levatrici ricordato nelle premesse, il numero delle allieve ammesse a partecipare ai singoli corsi è elevato da 15 a 30, limitatamente agli anni scolastici 1953 e 1954.

Art. 2.

Le maggiori spese faranno carico al Cap. 3 del corrente esercizio finanziario ed al corrispondente capitolo per l'esercizio venturo.

Mogadiscio, li 10 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1002 del R. D.
li 14 gennaio 1953.

DECRETO N. 5 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

RITENUTO che a norma dell'art. 53 del vigente Ordinamento Giudiziario per la Somalia, approvato con r. d. 20 giugno 1935 n. 1638, si rende necessario provvedere alla nomina di un sostituto del rappresentante del Pubblico Ministero;

DECRETA:

A decorrere dal 15 gennaio 1953 il dott. Olivieri Francesco Saverio (gruppo A gr. VIII) è nominato sostituto del rappresentante del Pubblico Ministero presso il Giudice della Somalia.

Mogadiscio, li 14 gennaio 1953.

DECRETO N. 6 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9 comma terzo del citato decreto;

RITENUTO che esigenze di servizio richiedono che il Commissario regionale della Migiurtinia venga sostituito nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie, ai sensi dell'art. 54 del vigente Ordinamento giudiziario della Somalia;

SENTITO il giudice della Somalia;

DECRETA:

A decorrere dal 5 gennaio 1953 le funzioni giudiziarie presso il Commissariato regionale della Migiurtinia sono affidate, ai sensi dell'art. 54 dell'Ordinamento Giudiziario della Somalia al dr. Marchi Ideale.

Mogadiscio, li 16 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO N. 7 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9 comma terzo del citato decreto;

VISTA l'ordinanza n. 56 del 1° settembre 1950 contenente disposizioni per regolare i pagamenti tra la Repubblica Italiana e la Somalia;

VISTA l'ordinanza n. 136 del 9 dicembre 1950, che apporta modifiche all'art. 7 della citata ordinanza n. 56;

RAVVISATA la necessità di modificare il limite massimo del saldo attivo del conto in Somali infruttifero di cui al citato art. 7 dell'ordinanza n. 56;

DECRETA:

Articolo unico

A decorrere dal 1 gennaio 1953, il secondo comma dell'art. 7 dell'Ordinanza n. 56 rep. del 1 settembre 1950, modificato con l'Ordinanza n. 136 rep. del 9 dicembre 1950, è sostituito dal seguente: « Detto conto non dovrà presen-

taria — attraverso la negoziazione di lire o di Somali con la Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia, dovrà riportare il saldo stesso ad un importo non superiore alla metà del limite massimo precedentemente indicato, e cioè 3 milioni di Somali ».

Mogadiscio, li 16 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

PARTE SECONDA

SOCIETA' SACCARIFERA SOMALA
Società per Azioni — Sede Sociale Villaggio Duca degli Abruzzi
Capitale versato So. 640.000

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA

Dal verbale dell'Assemblea Generale ordinaria dei Soci tenutasi a Genova in Via Petrarca n. 2 il 20 dicembre 1952 risulta che è stato approvato il Bilancio ed il Conto Perdite e Profitti al 30 giugno con le seguenti risultanze:

BILANCIO

Totale attività	So.	6.309.378,56
Totale passività	So.	6.236.697,35
Utile dell'Esercizio	»	72.681,21

CONTO PERDITE E PROFITTI

Spese	So.	1.127.412,27
Utili di esercizio	»	72.681,21
Totale	So.	1.200.093,48
Ricavi	So.	1.200.093,48

e con la seguente ripartizione del saldo attivo dell'Esercizio:

5% alla Riserva Legale	So.	3.681.21
5% al Consiglio	»	3.450,—
3% a disposizione del Consiglio per compensi ad impiegati ed altre provvidenze	»	1.970,—
Agli Azionisti dividendo di So. 15,— per ogni azione da 200 So. nominali su n. 3200 azioni in totale	»	48.000,—
Da riportarsi a nuovo	»	15.580,—
Totale	So.	72.681,21

Genova, li 20 dicembre 1952.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Depositato in Cancelleria oggi 22 gennaio 1953

COMPAGNIA DEL COTONE (CO. DE. CO.)
ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA

Il giorno 24 dicembre 1952 si è riunita in Mogadiscio l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della intestata Società, ed ha deliberato l'approvazione del bilancio di esercizio al 30 settembre 1952, la nomina delle cariche sociali e la modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale.

Il Verbale relativo n. 8705 di rep. in data 24 dicembre 1952, registrato a Mogadiscio il 27-12-1952 al n. 534 Atti Pubblici Vol. III, è stati omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con suo decreto in data 31 dicembre 1952.

Mogadiscio, li 3 gennaio 1953.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
L. Ferrara

SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANI SOMALI
ESTRATTO ATTO COSTITUTIVO

Con atto pubblico n. 8730 in data 30 dicembre 1952, si è costituita in Mogadiscio la Società Artigiani Somali, avente per oggetto l'assistenza morale e materiale dei propri soci, favorendo la produzione e la vendita alle migliori condizioni dei loro prodotti e contribuendo altresì al maggiore sviluppo dell'artigiano locale.

Il capitale sociale, variabile ed illimitato, è costituito da azioni aventi il valore di So. 10 ciascuna.

Il Presidente ed in sua assenza il V. Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi.

L'atto costitutivo è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia con suo decreto in data 1 gennaio 1953.

Mogadiscio, li 12 gennaio 1953.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
L. Ferrara

A. C. C. A.
ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI DI AFGOI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Soci sono invitati ad intervenire all'assemblea generale straordinaria che si terrà nella sede sociale in Afgoi il giorno 10 febbraio alle ore otto in prima convocazione ed il giorno 11 febbraio alle ore otto in seconda convocazione per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Modifiche allo statuto sociale articoli 7 e 9.

A. C. C. A.
ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI DI AFGOI

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA

Riassunto dell'assemblea generale ordinaria dei soci del 16 dicembre 1952:

Dopo la discussione degli argomenti di cui all'ordine del giorno, l'assemblea delibera:

1. — il nuovo sistema di ripartizione del contingentamento banane;

2. — la nomina di una commissione per lo studio delle modifiche da apportare allo statuto sociale.

Afgoi, li 21 gennaio 1953.

IL PRESIDENTE
M. Garino

ANONIMA COOPERATIVA AGRICOLTORI AFGOI (A.C.C.A.)

ESTRATTO DI VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE

Il giorno 20 agosto 1952 l'Assemblea generale ordinaria dei Soci regolarmente costituita, ha approvato il bilancio annuale chiuso al 30 aprile e le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

Il bilancio porta un utile netto di esercizio di 8.761,67, passato totalmente al Fondo di Riserva.

Ha poi proceduto alla nomina delle Cariche Sociali, ed il Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Presidente Garino Mario, Vice presidente Della Nave Mario, Consiglieri Gilberti Giovanni, Martone Mario, Terzolo Renato. Per il completamento del Collegio Sindacale sono stati eletti alla carica di Sindaco Bisacchi Guerino e Frigeri Ermete.

Mogadiscio, li 27 dicembre 1952.

IL PRESIDENTE
M. Garino

UFFICIO GIUDIZIARIO DEL COMMISSARIATO REGIONALE DEL BENADIR — FF. PRETURA

Eredità giacente — Dott. MARIO DEL RIO

Con decreto del Giudice di Commissariato ff. Pretore, in data 16 gennaio 1952, è stata dichiarata giacente l'eredità lasciata dal defunto Dott. Mario Del Rio fu Pietro, deceduto in Mogadiscio il 28 novembre 1952.

Curatore è stato nominato il Dott. Salvato Zuretti, Ispettore Sanitario, residente a Mogadiscio.

Il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 528 C. C. e 781 e ss. C.P.C.

Mogadiscio, li 17 gennaio 1953.

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

AVVISO

Con decreto 5 dicembre 1952 il Giudice della Somalia ha pronunciato l'ammortamento del libretto di libero risparmio al portatore, aperto presso il Banco di Roma, Filiale di Mogadiscio, portante il n. 12603 per So. 1.207,85 (milleduecentosette e 85), intestato a: Associazione donne Somale, di Mogadiscio, ed ha autorizzato il Banco di Roma, filiale di Mogadiscio ad emettere duplicato dopo trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'estratto del decreto sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 21 gennaio 1953.

IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Con sentenza 9 dicembre 1952 il Sig. Giudice della Somalia ha omologato il concordato proposto dalla fallita Forlivesi Ines in Berton, stabilendo che le somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato siano pagate entro venti giorni dalla data di deposito della Sentenza.

Mogadiscio, li 13 gennaio 1953.

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
Luigi Arredi

BANCO DI ROMA

Il Comitato Esecutivo del Banco di Roma nella seduta del 10 dicembre 1952 ha stabilito che:

Il Signor Guglielmo Fulgenzi, Vice Direttore della Filiale di Mogadiscio cessa dall'incarico di dirigere la Dipendenza di Merca e rientra alla Filiale di Mogadiscio.

Il Signor Pietro Angelo, Procuratore della Filiale di Mogadiscio, è trasferito alla Dirigenza della Filiale di Merca, ferma restando la qualifica di Procuratore della Filiale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 28 gennaio 1953.

BANCO DI ROMA - Filiale di Mogadiscio
Lucantonio — Leschi

SOC. ROMANA DI COLONIZZAZIONE IN SOMALIA — CHISIMAIO

Estratto del verbale dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti tenuta in seconda convocazione il 12 dicembre 1952 presso l'Ufficio di Presi-

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti ha approvato il Bilancio al 30 giugno 1952 con le seguenti risultanze:

Attivo	L. 604.509.627
Passivo	» 586.155.027
Utile d'esercizio	L. 18.354.600

Chisimaio, li 9 gennaio 1953.

IL PRESIDENTE
Armando Rosica

SOCIETA' ITALO SOMALA INCREMENTO AGRICOLTURA (S.I.S.I.A.)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA

Gli Azionisti della Società Italo Somala Incremento Agricoltura (SISIA) sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sede Sociale in Mogadiscio, Via Ruggero Santini, per le ore 16 del giorno 17 febbraio in prima convocazione ed eventualmente il giorno 24 febbraio, alla stessa ora e luogo, in seconda convocazione per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA:

1. — Nomina di un consigliere di amministrazione;
2. — Nomina di un sindaco supplente.

PARTE STRAORDINARIA:

1. — Ampliamento dello scopo sociale (attività commerciale) modifica art. 3 statuto sociale;
2. — Aumento del capitale sociale — conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale;
3. — Nuove disposizioni per la nomina di un Comitato direttivo — relative modifiche dell'art. 18 dello Statuto sociale.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate 5 giorni prima dell'Assemblea presso la Sede Sociale o presso il Banco di Napoli, filiale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 29 gennaio 1953.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Ing. Ariberto Forlani

SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIA FIBRE AFRICANE — S. p. A.

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria riunitasi in data 22 giugno 1952 ha deliberato l'aumento del capitale sociale da So. 280.000 a So. 350.000.

La deliberazione è stata omologata dal Giudice della Somalia con suo decreto 28 luglio 1952.

IL PRESIDENTE

SOCIETA' DE SAVORGNAN & C. — CHISIMAIO

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti della intestata Società sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria, nella sede sociale in Chisimaio, il giorno 28 febbraio 1953 alle ore 8 in prima convocazione ed il giorno 7 marzo 1953 alle ore 8 in seconda convocazione. col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA

Relazione del Consiglio di Amministrazione;
Relazione del Collegio Sindacale;
Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31-12-1952.

PARTE STRAORDINARIA

Modifiche allo Statuto ed all'atto costitutivo.
Varie.

Mogadiscio, li 30 gennaio 1953.

IL NOTAIO
L. Ferrara

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

La Sig.ra Cuccotto Sonzini Gina ad esercitare il Commercio di importazione e di esportazione in Merca.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Merca.

Mogadiscio, li 20 novembre 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

I Sigg. Cavazzini e Ferracuti Bruno ad esercitare il commercio d'importazione e di esportazione in Vittorio d'Africa (Merca).

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio, da effettuarsi presso la Residenza di Merca.

Mogadiscio, li 10 dicembre 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta alla Residenza di Baidoa in data 23 ottobre 1952 il Sig. Corsini Pietro ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2265 sito in Baidoa come descritto nella planimetria depositata presso qesto Ufficio, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta alla Residenza di Baidoa in data 22 ottobre 1952 il Sig. Bazzani Tonino ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1.504 sito in Baidoa come descritto nella planimetria depositata presso questo Ufficio, di cui gli interessati possono prendere visione

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 20 settembre 1952 il Sig. Addò Ahmed Mohamed ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1120 sito in Mogadiscio, alla via Chiarini, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Capitaneria di Porto — Mogadiscio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che il Sig. Francesco Boero ha presentato domanda intesa ad ottenere in concessione trentennale, ai sensi delle vigenti disposizioni, un'area di mq. 458-947 di pubblico demanio marittimo in località Gesira, allo scopo di mantenervi ed esercirvi una salina, come descritto nelle planimetrie depositate presso la Capitaneria di Porto di Mogadiscio di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

Mogadiscio, li 23 gennaio 1953.

IL MAGGIORE DI PORTO COMANDANTE
Livio Trambusti

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV — Mogadiscio, 10 Febbraio 1953 — Supplemento N. 1 al N. 2

SOMMARIO

Parte prima

1953:

DECRETI:

DECRETO n. 8 rep. del 2 febbraio 1953: Istituzione del Comitato Amministrativo 74

DECRETO n. 9 rep. del 31 gennaio 1953: Incarico delle funzioni di P. M. presso la Sezione d'Appello della Corte d'Assise al rappresentante del P. M. presso il Giudice della Somalia 75

Parte seconda

Compagnia del Cotone (Co. De. Co.) S. p. A.: Estratto verbale riunione Consiglio d'Amministrazione 76

Soc. Comm. Ind. An. Migiurtinia Settentrionale (S. C. I. A. M. S.): Estratto delibera Assemblea 76

Soc. Agr. Italo Somala — S. p. A.: Verbale diserzione Assemblea . 76

Soc. Agr. Italo Somala — S. p. A.: Estratto verbale seduta Consiglio d'Amministrazione 77

Soc. Agr. Italo Somala — Estratto verbale Assemblea 78

Ufficio Giudiziario Commissariato Regionale del Benadir: Eredità Cammi Luigi 79

Stamperia A.F.I.S. - Mogadiscio - 1953 - 497 — 555

Parte prima

DECRETO n. 8 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9 comma terzo del citato decreto;

RITENUTO che si rende necessario provvedere alla istituzione del Comitato Amministrativo.

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito il Comitato Amministrativo, previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357.

Art. 2.

Il Comitato Amministrativo è presieduto dall'Amministratore ed è composto dal Segretario Generale e dai seguenti membri:

Il Capo Gabinetto dell'Amministratore;
Il Capo Ufficio Affari Finanziari;
Il Capo Ufficio Affari Giudiziari e Legislativi;
Il Capo Ufficio Affari Interni;
Il Capo Ufficio del Personale ed AA. GG.;
Il Capo Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro.

Il Magistrato ai conti fa parte del Comitato Amministrativo ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2358.

Le funzioni di Segretario sono affidate ad un funzionario addetto all'Ufficio del Segretario Generale.

Art. 3.

I funzionari che siano preposti ad Uffici e Servizi e che non facciano parte del Comitato Amministrativo possono, per disposizione del Presidente, essere chiamati a partecipare alle riunioni nelle quali si discuta su materia attinente alla loro competenza.

Art. 4.

Con successivo decreto l'Amministratore, sentito il Comitato Amministrativo, emanerà le norme regolamentari per il funzionamento del Comitato stesso.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 2 febbraio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE

DECRETO n. 9 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9 comma terzo del citato decreto;

VISTO l'art. 3 del decreto n. 144 del 30 settembre 1952, con il quale sono state emanate norme complementari per il funzionamento della Sezione d'Appello della Corte d'Assise;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni per le quali si ritenne di affidare le funzioni di Pubblico Ministero presso la Sezione d'Appello della Corte d'Assise al Capo della Procura Militare presso il Tribunale Militare della Somalia;

DECRETA:

A decorrere dal 1° febbraio 1953 le funzioni di Pubblico Ministero presso la Sezione d'Appello della Corte d'Assise della Somalia sono esercitate dal rappresentante del Pubblico Ministero presso il Giudice della Somalia.

Mogadiscio, li 31 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Parte seconda

COMPAGNIA DEL COTONE — Co. De. Co. S. p. A. — MOGADISCIO
Capitale Sociale So. 530.000 — Versato 265.000

Nella seduta del Consiglio d'Amministrazione tenuta il giorno 11 gennaio 1953 sono stati nominati a:

Presidente della Società: il dr. Antonino Falcone;
Consigliere Delegato: il Rag. Capone Gino.

Mogadiscio, li 12 gennaio 1953.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Gino Capone

SOCIETA' COMMERCIALE INDUSTRIALE ANONIMA MIGIURTINIA SETTENTRIONALE (S.C.I.A.M.S.) — MOGADISCIO

Aumento Capitale in opzione agli azionisti

Si avvertono gli interessati che con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 24 dicembre 1952, omologata dal Tribunale di Mogadiscio in data 3 gennaio 1953, è stato approvato l'aumento del capitale sociale da So. 1200 a So. 600.000 riservato in opzione agli azionisti in proporzione delle azioni attualmente possedute.

In conformità al disposto dell'art. 2441 C. C. si invitano gli azionisti, entro quindici giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso, ad esercitare il diritto di opzione sottoscrivendo le azioni presso la Sede della Società in Mogadiscio — Viale Regina Elena 25, versando all'atto della sottoscrizione almeno tre decimi del capitale sottoscritto.

Mogadiscio, li 12 gennaio 1953.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Gino Capone

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA
Società per Azioni — Sede al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia)
Capitale versato So. 6.000.000

VERBALE DISERZIONE ASSEMBLEA DEL 18 DICEMBRE 1952

L'anno 1952 ed alli 18 del mese di dicembre in Milano, Via Dante n. 4, in una delle sale della Società « La Centrale », Soc. per Azioni

PREMESSO

alle ore 15,30, l'Asemblea Generale Ordinaria in prima convocazione, della Società Agricola Italo Somala, Soc. per Azioni, con Sede in Somalia al Villaggio Duca degli Abruzzi ed il Capitale di Somali 6.000.000 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci;

2. — Bilancio e conto Perdite e Profitti al 30-6-1952 e deliberazioni relative;

3. — Nomina di Consiglieri a complemento del Consiglio, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

Alle ore 15,45 i sottoscritti dr. Emanuele Lurani Cernuschi Consigliere, e dr. Stefano Panzani, Sindaco effettivo, constatato che nessun Azionista è presente dichiarano che l'Assemblea, come sopra convocata, è andata deserta, dando atto che il Consiglio ha già provveduto a convocare l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in seconda convocazioe, per il giorno 8 gennaio 195[illegible], nello stesso luogo ed ora della precedente e con il medesimo Ordine del Giorno.

F.to Emanuele Lurani Cerneschi
F.to Stefano Panzani

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA
Società per Azioni — Sede al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia)
Capitale versato So. 6.000.000

ESTRATTO VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZ.

Dal verbale di adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società, tenutasi in Milano l'8 Gennaio 1953 risulta che il Consiglio stesso ha confermato:

Il Signor Avv. Luigi Bruno nella carica di Presidente;

Il Signor Ecc. Dr. Giuliano Cora nella carica di Vice Presidente;

Il Signor Dr. Ernesto Risso nella carica di Amministratore Delegato;

con gli stessi poteri e facoltà ad essi delegate nelle precedenti deliberazioni regolarmente trascritte e pubblicate.

Dallo stesso verbale risulta pure che il Consiglio ha deliberato di demandare la firma sociale per le pratiche di ordinaria amministrazione anche a due Amministratori congiuntamete fra loro, oppure congiuntamente ad uno dei Procuratori della Società, Sig. Ing. Alberto Spigno ed Agr. Alberto Balbo.

Dal verbale risulta infine che il Consiglio ha deliberato la riconferma nell'Ufficio di Suo Segretario del Signor Avv. Alfonso Lodolo D'Oria con facoltà di firmare congiuntamente ad un Amministratore o ad uno dei sunnominati Procuratori tutti gli affari ed operazioni di ordinaria amministrazione.

Milano, li 8 gennaio 1953

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA

Società per Azioni — Sede al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia)
Capitale versato So. 6.000.000

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA

Dal verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci tenutasi a Milano, Via Dante n. 4, presso la Sede della Società « La Centrale », il giorno 18 gennaio 1953 risulta che sono state prese le seguenti deliberazioni:

1.) Approvazione del Bilancio al 30-6-1952 e relativo Conto Perdite e Profitti alla stessa data, con le seguenti risultanze:

BILANCIO

Totale attività		So. 21.768.577,01
Totale passività		So. 21.290.983,61
Saldo attivo dell'Esercizio		» 477.593,40

CONTO PERDITE E PROFITTI

Spese		So. 4.414.524,33
Utile agricolo	So. 616.145,97	
Perdita industriale	» 138.552,57	
Utile dell'Esercizio	So. 477.593,40	» 477.593,40
	Totale	So. 4.892.117,73
Ricavi		So. 4.892.117,73

2.) Ripartizione dell'utile risultante come segue:

5% alla Riserva	So.	23.879,67
5% al Consiglio	»	22.685,69
Agli Azionisti dividendo di So. 6,— per azione su n. 60.000 azioni	»	360.000,—
Da riportare a nuovo	»	71.028,04
Totale	So.	477.593,40

3.) Riconferma in otto del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e rielezione dei Consiglieri uscenti, Sigg. Ecc. Dr. Giuliano Cora; Ing. Eugenio Giavotto; Dr. Emanuele Lurani Cernuschi; Sig. Carlo Angelo Risso.

Milano, li 8 gennaio 1953.

UFFICIO GIUDIZIARIO DEL COMMISSARIATO REGIONALE DEL BENADIR — FF. PRETURA

EREDITA' CAMMI LUIGI

Con Decreto del Giudice di Commissariato ff. di Pretore in data 31 Gennaio 1953 è stata revocata la curatela dei beni dell'eredità Cammi Luigi tenuta dal Sig. Bertarelli Francesco.

Il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 782 c. p. c.

Mogadiscio, li 31 gennaio 1953.

IL CANCELLIERE
F.to Bartolozzi

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV — Mogadiscio, 1° Marzo 1953 — N. 3

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 1953:

Supplemento n. 1 al n. 2 del 10 febbraio 1953 contenente:

DECRETO n. 8 rep. del 2 febbraio 1953: Istituzione del Comitato Amministrativo 74

DECRETO n. 9 rep. del 31 gennaio 1953: Incarico delle funzioni di P. M. presso la Sezione d'Appello della Corte d'Assise al rappresentante del P. M. presso il Giudice della Somalia 75

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGE 9 dicembre 1952, n. 2461: Autorizzazione della spesa di lire 7.8000.000.000 per il funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia per l'esercizio finanziario 1950-1951 . . 85

1952:

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 22 rep. del 21 luglio 1952. Approvazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Territoriale e abrogazione dell'ordinanza n. 3 del 5 febbraio 1951 86

1953:

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 1 rep. del 26 gennaio 1953: Riduzione del dazio doganale sull'olio di cocco in importazione e sulle conchiglie in esportazione 90

ORDINANZA n. 2 rep. del 10 febbraio 1953: Disciplina del commercio dei prodotti chemioterapici impiegati contro le tripanosi del bestiame 91

Stamperia A.F.I.S. - Mogadiscio - 1953 - 801 — 559

ORDINANZA n. 3 rep. del 25 febbraio 1953: Esenzione dal dazio doganale del cotone greggio prodotto nel Territorio ed esportato fino al 30 giugno 1953 93

DECRETI:

DECRETO n. 10 rep. del 5 gennaio 1953: Concessione di una cava di sostanze litoidi al Sig. Salim Auod Iafei 93

DECRETO n. 11 rep. del 12 gennaio 1953: Trasferimento della titolarità della concessione agricola n. 133 sita in Genale dal Sig. Marcello Diaz ai Sigg. Basiglio Giovanni Pietro, Gatti Paolo, Stefani Giovanni e Rossaro Michele 94

DECRETO n. 12 rep. del 12 gennaio 1953: Riconoscimento della concessione agricola accordata al Sig. Pedraneschi Bruno con d. g. 27 dicembre 1940, n. 17656 95

DECRETO n. 13 rep. del 14 gennaio 1953: Nomina del dr. Cesare Corno a membro della Commissione di collaudo di medicinali in sostituzione della dott.ssa Lucia dell'Isola in Mortara 96

DECRETO n. 14 rep. del 20 gennaio 1953: Nomina della Commissione di esperti prevista dall'art. 7 dell'Ordinamento minerario per l'anno 1953 96

DECRETO n. 15 rep. del 21 gennaio 1953: Nomina della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni e modelli industriali, per il biennio 1953-1954 97

DECRETO n. 16 rep. del 29 gennaio 1953: Nomina del dr. Ferdinando Bigi a Presidente del Consiglio economico della Somalia, in sostituzione dell'Ing. Mortara Anteo 98

DECRETO n. 17 rep. del 31 gennaio 1953: Incarico di presiedere la Corte d'Assise ai Vice Giudici dr. Raspini Domenico e dr. Prisco Carlo . 9

DECRETO n. 18 rep. del 5 febbraio 1953: Incarico delle funzioni giudiziarie presso il Commissariato dell'Alto Giuba al dr. Manigrasso Francesco, in sostituzione del dr. Lepori Cesare 99

DECRETO n. 19 rep. del 12 febbraio 1953: Proroga del termine per la revisione degli autoveicoli, di cui al decreto 188 del 13 dicembre 1952 100

DECRETO n. 20 rep. del 16 febbraio 1953: Dichiarazione di esito negativo del concorso per l'apertura di uan farmacia in Mogadiscio, bandito con decreto n. 133 del 30 ottobre 1951 100

DECRETO n. 21 rep. del 2 febbraio 1953: Norme per gli esami del corso 101

Ufficio Lavori Pubblici: Iscrizione delle imprese Antonio Bruffato, Soc. It. Strade Ferrate del Mediterraneo, Ermanno Virtuani nell'Albo Appaltatori opere pubbliche 102

PARTE SECONDA

Soc. Comm. Ind. An. Migiurtinia Settentrionale: Estratto verbale Assemblea ordinaria e straordinaria 103

Aerosomala S. p. a.: Avviso convocazione Assemblea ordinaria . . 104

Soc. An. Industria Fibre Africane (S.A.I.F.A.): Estratto verbale Assemblea Generale Straordinara 104

Soc. Agricoltori Giuba « S.A.G. »: Estratto verbale Assemblea Generale Straordinaria 104

Ufficio Giudice Somalia: Estratto sentenza dichiarativa fallimento Calloni Egizio 105

Ufficio del Giudice: Estratto di sentenza dichiarativa di fallimento Gumirato Marco 105

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione al Sig. Hagi Mohamed Nur ad esercitare il commercio d'importazione ed esportazione in Merca 105

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione al Sig. Ghelle Uarsama Ahmed ad esercitare il comemrcio all'ingrosso in Mogadiscio 106

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione al Sig. Nassir bin Salim bin Rais ad esercitare il commercio all'ingrosso in Mogadiscio 106

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione al Sig. Valle Francesco ad esercitare il commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio 106

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni: N. 4 Avvisi ad opponendum . . . 107

Ufficio Ind. Commercio Interno e Lavoro: N. 6 Avvisi ad opponendum 108

PARTE PRIMA

Legge 9 dicembre 1952, n. 2461: Autorizzazione della spesa di lire 7.800.000.000 per il funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia per l'esercizio finanziario 1950-1951.

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della R. I. n. 1 del 2 gennaio 1953).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia per l'esercizio finanziario 1950-51, è autorizzata, in aggiunta a quella di lire 1.800.000.000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1950, n. 617, convalidato con la legge 22 gennaio 1951, n. 52, ed a quella di lire 200 milioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 465, la spesa di lire 7.800.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del predetto esercizio finanziario 1950-51 del Ministero dell'Africa italiana che rimane incaricato della rispettiva gestione.

Art. 2.

Alla copertura della spesa derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste dal terzo provvedimento legislativo recante variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nel bilancio dell'esercizio finanziario 1950-51, approvato con la legge 4 novembre 1951, n. 1196.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1952.

EINAUDI

ORDINANZA n. 22 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'articolo 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

VISTA l'ordinanza n. 3 del 6 febbraio 1951 che approva e rende esecutivo il regolamento per il funzionamento del Consiglio Territoriale;

RITENUTO opportuno modificare le norme che regolano il funzionamento del Consiglio Territoriale;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo l'unito regolamento di venti articoli, per il funzionamento del Consiglio Territoriale.

Art. 2.

Sono abrogate l'ordinanza n. 3 del 6 febbraio 1951 e le successive modifiche.

Mogadiscio, li 21 luglio 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al R. D. n. 656
li 22 luglio 1952.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

Consiglieri e Comitato Ridotto

Art. 1.

L'ufficio di membro del Consiglio Territoriale è gratuito. L'AFIS corrisponderà ai Consiglieri presenti un gettone di So. 20 (venti) per seduta e rimborserà ai Consiglieri residenti fuori Mogadiscio le spese di viaggio.

Art. 2.

ALLE MIE FUNZIONI CON DILIGENZA E LEALTA' PER IL BENE DEL POPOLO SOMALO ». Chi non giura si intende decaduto dall'Ufficio.

Art. 3.

Salvi casi eccezionali, il Consiglio in Assemblea Generale terrà tre sessioni all'anno.

Al termine di ciascuna sessione l'Assemblea Generale eleggerà tra i suoi membri un Comitato Ridotto, che funzionerà nell'intervallo con la successiva sessione.

Il Comitato Ridotto è composto di 12 seggi assegnati come segue:

Somali	10
Italiani	1
Arabi, Indo-Pakistani e rappresentanza culturale	1

Tale ultimo seggio viene assegnato a turno nel corso delle tre sessioni annuali a cominciare dall'arabo.

Il Comitato Ridotto esamina e discute i provvedimenti da sottoporre al Consiglio Territoriale e nomina i propri relatori di maggioranza e di minoranza incaricati di esporre ed illustrare i provvedimenti stessi al Consiglio Territoriale.

L'Amministratore può richiedere il parere del Consiglio Territoriale su qualsiasi affare od argomento interessante l'amministrazione del Territorio.

Art. 4.

Tanto l'Assemblea Generale quanto il Comitato Ridotto possono essere convocati soltanto dal Presidente di propria iniziativa o in adesione ad iniziativa dei 2/3 dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai Consiglieri in tempo utile ed indicare gli affari all'ordine del giorno, il giorno e l'ora delle sedute.

I Consiglieri, quando siano impediti di intervenire alle sedute, debbono informare la Segreteria. Nei riguardi di quelli che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive, S. E. l'Amministratore ha la facoltà di pronunciare la decadenza dall'Ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Riunioni, votazioni, verbali.

Art. 5.

Il Presidente, il Segretario e gli Uffici dell'Amministrazione restano a disposizione del Relatore, nominato dal Comitato Ridotto, per fornire i dati, le notizie e tutti gli elementi necessari all'assolvimento del suo compito.

Art. 6.

Le sedute sono pubbliche, tranne i casi in cui il Presidente, sentito il

Art. 7.

Le lingue da usarsi nelle discussioni e nelle votazioni sono l'italiano, il somalo e l'arabo. Tutti gli atti del Consiglio dovranno essere redatti in italiano ed arabo.

Non è ammessa la partecipazione alle sedute d'interpreti diversi da quelli ufficiali di cui al successivo articolo 19.

Art. 8.

Il Consiglio non può discutere o esprimere parere sopra materie che non siano all'ordine del giorno, salvo il caso di cui al successivo articolo 15.

Art. 9.

Di ogni seduta verrà redatto a cura del Segretario un processo verbale, dal quale dovranno risultare sotto pena di nullità i nomi dei Consiglieri presenti, la esatta enunciazione delle questioni proposte, il parere espresso dal Consiglio.

Art. 10.

Il verbale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

La seduta comincia con la lettura del processo verbale della seduta precedente, che, in mancanza di osservazioni, si intende approvato senza votazione.

Art. 11.

Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.

Art. 12.

Le votazioni hanno luogo per alzata e seduta o per scrutinio segreto.

Art. 13.

A rendere validi i pareri è necessaria la presenza di almeno 23 Consiglieri nell'Assemblea Generale e 7 nel Comitato Ridotto. I pareri si esprimono a maggioranza di voti, tranne i casi in cui la Convenzione Fiduciaria richieda una maggioranza diversa.

Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato.

Art. 14.

Ogni Consigliere ha l'obbligo di non partecipare alle sedute nelle quali siano in discussione fatti suoi personali.

I capi degli Uffici dell'AFIS o funzionari incaricati possono intervenire

Essi non hanno diritto a voto.

Art. 15.

Ogni Consigliere esaurita la discussione e la votazione sulle materie all'ordine del giorno, può prospettare iniziative e desideri propri o delle popolazioni, anche se non attinenti alle questioni all'ordine del giorno. Il Presidente, se lo ritiene opportuno, può anche aprire la discussione su simili argomenti.

Polizia dell'Aula.

Art. 16.

Durante le sedute le persone ammesse nella Tribuna debbono stare in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 17.

Il Presidente è investito di potere discrezionale per assicurare la osservanza delle leggi e per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle votazioni.

Egli ha quindi la facoltà di espellere Consiglieri o persone della Tribuna che turbino l'ordine pubblico, di sospendere, sciogliere e rimandare le sedute.

Della Segreteria.

Art. 18.

Oltre agli altri compiti specificati nei precedenti articoli il Segretario, che è un funzionario dell'AFIS, ha anche il compito di tenere i contatti tra il Comitato Ridotto e gli altri membri per tenerli informati dell'attività esplicata dal Comitato negli intervalli delle Sessioni, e di propagandarne tra le popolazioni i lavori.

Art. 19.

Della Segreteria fanno, tra l'altro, parte quattro interpreti somali ufficiali, due per il somalo e due per l'arabo, nonchè due impiegati somali.

Art. 20.

Presso la Segreteria deve essere tenuto, per gli affari pertinenti a ciascun ufficio dell'AFIS, un indice analitico delle materie trattate.

Mogadiscio, li 21 luglio 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINANZA n. 1 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9 comma terzo, del citato decreto;

RICONOSCIUTA l'opportunità di apportare variazioni ed aggiunte alle vigenti Tariffe dei dazi doganali di importazione e di esportazione allo scopo di:

a) ridurre il dazio doganale sull'olio di cocco importato per uso industriale, al fine di agevolare lo sviluppo nel Territorio dell'industria del sapone;

b) ridurre il dazio doganale sulle conchiglie in esportazione, al fine di incrementare il commercio di esportazione di tale merce;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale nella seduta del 6-11-1952;

ORDINA:

Art. 1.

Alle tariffe dei dazi doganali di importazione e di esportazione sono apportate le seguenti variazioni e aggiunte:

N. della tariffa	Descrizione delle merci	Dazio sul valore
	DAZI DI IMPORTAZIONE	
33	**Olii vegetali:**	
	a)	
	b)	
	c) di cocco	5%
	DAZI DI ESPORTAZIONE	
28	conchiglie	5%

Art. 2.

Le variazioni ed aggiunte alle tariffe di cui al precedente articolo avranno effetto dal 1° luglio 1952.

Mogadiscio, li 26 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto e registrato al n. 1018 del R. D. Canino

ORDINANZA n. 2 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO l'art. 9 — comma 3° — del predetto decreto;

VISTO l'Ordinamento Sanitario approvato con r. d. 20 marzo 1933 n. 702, ed in particolare gli articoli 18 e 109 di esso;

CONSIDERATA l'opportunità di disciplinare il commercio dei prodotti chiemioterapici usualmente impiegati contro le varie tripanosi del bestiame;

SENTITO il Consiglio di Sanità;

SENTITO il Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

I farmacisti e tutti coloro che per qualsiasi motivo sono in possesso di prodotti chemioterapici usualmente impiegati contro le varie tripanosi del bestiame (quali ad esempio: antrycide, antrypol, dimidium bromide, farma 939, naganol, tartaro emetico, ecc.) sono tenuti a denunciare all'Ufficio Sanità dell'A.F.I.S., il quantitativo di tali prodotti in loro possesso, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza.

Per tali medicinali, analogamente a quanto viene praticato per i veleni e gli stupefacenti, è obbligatoria la tenuta di un registro di carico e scarico, da sottoporre alla preventiva vidimazione del predetto Ufficio Sanità.

Art. 2.

La vendita o cessione a qualsiasi titolo dei prodotti chemioterapici di cui all'art. precedente è subordinata a presentazione di ricetta medica o veterinaria, rispettivamente contro-firmata dall'Ispettore della Sanità o dall'Ispettore Veterinario, oppure — qualora si tratti di vendite all'ingrosso — alla preventiva autorizzazione dell'Ispettore della Sanità o dell'Ispettore Veterinario.

E' fatta eccezione per il tartaro emetico in polvere, per il quale la ricetta dovrà essere vistata soltanto qualora il quantitativo in ricetta superi il 5 gr.

Art. 3.

I trasgressori saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a So. 150.

Nei casi più gravi può essere anche comminata la interdizione dalla pro-

Art. 4.

La presente Ordinanza entra in vigore nel 15° giorno dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 10 febbraio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

ORDINANZA n. 3 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLE SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952 n. 2357;

RICONOSCIUTA l'opportunità di adottare provvedimenti atti a favorire l'esportazione del cotone greggio prodotto nel Territorio;

SENTITO il parere del Consiglio Economico della Somalia;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

ORDINA:

Art. 1.

E' concessa, per il cotone greggio prodotto nel Territorio ed esportato fino al 30 giugno 1953, l'esenzione dal dazio doganale di esportazione, di cui alla voce n. 13 della vigente tariffa.

Art. 2.

La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 25 febbraio 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

DECRETO n. 10 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 22-7-1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore assente;

VISTO l'Ordinamento Minerario, approvato con Ordinanza n. 13 del 15-8-1951;

VISTI i decreti n. 139 in data 22-11-1951 e n. 142 in data 20-9-1952, relativi alle concessioni di cave di sostanze litoidi e fornaci da calce;

VISTA la domanda presentata dal Sig. Salim Auod Iafei, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame in località Km. 1,200 ad Est del Lazzaretto dell'estensione di mq. mille e per la durata di anni due;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda;

SENTITO il parere del Genio Civile;

DECRETA:

Art. 1.

Il Sig. Salim Auod Iafei è autorizzato a coltivare una cava di sostanze litoidi dell'estensione di mq. mille, in località Km. 1,200 ad Este del Lazzaretto di Mogadiscio, indicata nella planimetria annessa al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a decorrere dalla data del presente decreto ed è autorizzata alle condizioni contenute nel disciplinare che fa parte integrante del decreto stesso.

Mogadiscio, li 5 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1007 del R. D.
li 19 gennaio 1953.

DECRETO n. 11 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO il d. g. n. 15000 del 16-1-1939 che accorda all'On. Marcello Diaz Duca della Vittoria, con trasferimento della proprietà, una concessione agricola della superificie di Ha. 500 (cinquecento);

VISTA la domanda presentata dal Sig. Gino Capone, nella sua qualità di procuratore dell'On. Marcello Diaz, con la quale chiede l'approvazione della scrittura privata di compravendita fra i Sigg. Basiglio Giovanni Pietro, Gatti Paolo, Stefani Giovanni e Rossaro Michele ed il Sig. Marcello Diaz e nel contempo, in forza dell'atto medesimo, il trasferimento della titolarità ai sunnominati acquirenti;

VISTA la procura generale rilasciata dal Dr. Marcello Diaz Duca della Vittoria al Sig. Gino Capone, a rogito Dr. Mario Marano notaro in Napoli, registrata in Mogadiscio al n. 761 reg .atti pubblici addì 29-5-1952;

VISTA la scrittura privata stipulata in data 7-11-1952, autorizzata con nota n. 804466 del 3-11-1952 dall'Amministrazione Fiduciaria della Somalia, registrata il 4-12-1952 al n. 1937 atti privati vol. IX, con la quale il Sig. Capone Gino, nella sua qualità di procuratore dell'On. Marcello Diaz cede e trasferisce ai Sigg. Basiglio Giovanni Pietro, Gatti Paolo, Stefani Giovanni e Rossaro Michele tutti i diritti derivanti al suo rappresentato sulla concessione di cui al precedente d. g. 15000 del 16-1-1939;

CONSIDERATO che, in virtù dell'Ordinanza n. 5 del 12-4-1950, possono applicarsi al caso le norme sulle concessioni agricole di cui al r. d. 24-1-1929, n. 226 e relativo regolamento d'esecuzione approvato con d. m. 29-10-1929, per la parte concernente il trasferimento di titolarità, nonchè al r. d. l. 8 giugno 1911, n. 820;

VISTO l'art. 2 dell'Ord. n. 47 del 1950, che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

DECRETA:

La titolarità della concessione agricola di Ha. 500, contrassegnata con il n. 133 del Comprensorio Agricolo di Genale, concessa al Sig. Marcello Diaz, Duca della Vittoria, con d. g. 15000 del 16-1-1939, viene trasferita in virtù dell'atto di compravendita specificato nelle premesse, ai Sigg. Basiglio Giovanni Pietro, Gatti Paolo, Stefani Giovanni e Rossaro Michele.

Mogadiscio, li 12 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1017 del R. D.

DECRETO n. 12 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

VISTO il d. g. 17656 del 27-12-1940 che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, concede con contemporaneo trasferimento della proprietà una concessione agricola di Ha. 12 sita nel Comprensorio di Afgoi al Sig. Pedraneschi Bruno;

VISTA la domanda in data 10-3-1952, con la quale il Sig. Pedraneschi Bruno dichiara di aver adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico dell'effettuato messo in valore, dell'avvenuto passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 4-4-1952 dal quale risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi del disciplinare di concessione sin dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del territorio;

CONSIDERATO che, in virtù dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, possono applicarsi al caso le norme sulle concessioni agricole di cui al r. d. 24-1-1929 n. 226 ed al relativo regolamento d'esecuzione approvato con d. m. 29-10-1929, per la parte concernente la constatazione dell'avvenuto passaggio in proprietà libera ed assoluta;

DECRETA:

Agli effetti di cui all'art. 7 lettera d) del r. d. 24-1-1929, n. 226. viene fatto constare che il Sig. Pedraneschi Bruno, titolare della concessione di Ha. 12, accordata con d. g. del 27-12-1940, n. 17656, ha adempiuto a tutti gli obblighi del disciplinare di concessione fin dal periodo prebellico e che la messa in valore del fondo risulta ultimata. Pertanto gli viene riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 12 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1012 del R. D.

DECRETO n. 13 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed inera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 22 luglio 1950, che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore assente;

VISTO il decreto n. 67 di rep. concernente la nomina della Commissione per il collaudo dei medicinali e materiali sanitari acquistati dall'AFIS;

VISTO il decreto n. 119 del 18 agosto 1952, relativo alla nomina, con decorrenza 20 agosto successivo, della Dott.ssa Mortara Lucia a membro della Commissione predetta, in sostituzione del membro dr. Cesare Corno che deve rendersi assente per normale congedo;

CONSIDERATO che il dr. Cesare Corno, rientrato dalla licenza il 23 novembre 1952, ha ripreso normale servizio sotto la data del 24 stesso mese;

DECRETA:

A decorrere dal 24 novembre 1952, il dr. Cesare Corno è nuovamente nominato membro della Commissione di collaudo di medicinali e materiali sanitari acquistati dall'AFIS, in sostituzione della Dott.ssa Lucia dell'Isola in Mortara;

Mogadiscio, li 14 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1024 del R. D.
li 2 febbraio 1953.

DECRETO n. 14 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO l'art. 9 — comma 3° — del predetto decreto;

VISTO l'Ordinamento Minerario per il Territorio della Somalia approvato con l'Ordinanza n. 13 di rep. in data 15 agosto 1951;

RITENUTA la necessità di procedere, per l'anno 1953, alla nomina della Commissione di esperti prevista dall'art. 7 del citato Ordinamento Minerario;

zione alle altre funzioni giudiziarie svolte dai due vice giudici Dr. Raspini Domenico e Dr. Prisco Carlo, attribuire ad entrambi l'incarico di presiedere la detta Corte in conformità alle decisioni che adotterà, di volta in volta, il Giudice della Somalia;

CONSIDERATO che i predetti vice giudici hanno presieduto la Corte d'Assise fin dal 1° agosto 1952;

DECRETA:

L'incarico di presiedere la Corte d'Assise ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 11 del 7 luglio 1952 è affidato, secondo le esigenze del servizio, ai Vice Giudici Raspini Dr. Domenico e Prisco Dr. Carlo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1952.

Mogadiscio, li 31 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1034 del R. D.
li 12 febbraio 1953.

DECRETO n. 18 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9 comma terzo del citato decreto;

VISTO il decreto n. 162 del 27 ottobre 1952 che affida le funzioni giudiziarie presso i Commissariati del Basso Giuba e dell'Alto Giuba al Dr. Lepori Cesare, ai sensi dell'art. 54 dell'Ordinamento Giudiziario;

RITENUTO che per esigenze di servizio si rende necessario provvedere alla nomina di altro sostituto del Commissario regionale dell'Alto Giuba nella sue funzioni giudiziarie, revocando l'incarico conferito al dr. Lepori;

SENTITO il Giudice della Somalia;

DECRETA:

A decorrere dal 10 febbraio 1953 le funzioni giudiziarie presso il Commissariato regionale dell'Alto Giuba sono affidate, ai sensi dall'art. 54 dell'Ordinamento Giudiziario della Somalia, al dr. Manigrasso Franco.

A decorrere dalla stessa data è revocato l'incarico al dr. Lepori Cesare di esercitare le funzioni giudiziarie presso il predetto Commissariato.

Mogadiscio, li 5 febbraio 1953.

DECRETO n. 19 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO l'art. 9 — comma 3° — del predetto decreto;

VISTO il decreto n. 188 rep. del 13 dicembre 1952, con il quale fu disposta la revisione degli autoveicoli immatricolati e circolanti nel Territorio della Somalia;

RITENUTA l'impossibilità di ultimare entro il 28 febbraio 1953 la menzionata revisione e ravvisata, d'altra parte, la necessità di concedere una proroga al detto termine;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine delle operazioni di revisione degli autoveicoli già stabilito a tutto il 28 febbraio 1953 dall'art. 3 del decreto n. 188 rep., in data 13 dicembre 1952, è prorogato a tutto il 31 marzo 1953.

Art. 2.

Le operazioni di revisione avranno luogo nelle località, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti e comunicati a cura dell'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni.

Art. 3.

In caso d'impedimento, il capo dell'Ufficio dei Lavori Pubblici e Comunicazioni, presidente della Commissione incaricata delle operazioni di revisione, sarà sostituito dal capo della Sezione Comunicazioni dello stesso Ufficio.

E' nominato, membro aggiunto di detta Commissione il ragioniere Paride Alessandrini.

Mogadiscio, li 12 febbraio 1953. IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1040 del R. D.
li 17 febbraio 1953.

DECRETO n. 20 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952 n. 2357;

DECRETA:

Art. unico

La Commissione di esperti prevista dall'art. 7 dell'Ordinamento Minerario per il Territorio della Somalia, approvato con l'Ordinanza n. 13 di rep., in data 15 agosto 1951, è costituita, per l'anno 1953, come segue:

dal Capo Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro — Presidente
dal Capo Ufficio del Genio Civile — Membro
dall'Ing. Emilio Lino — Membro
dal Geom. Genesio Ciccotti — Membro
dal Sig. Iman Inte — Membro.

Eserciterà le funzioni di Segretario un funzionario del Genio Civile.

Mogadiscio, li 20 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1039 del R. D.
li 12 febbraio 1953.

DECRETO n. 15 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO l'art. 9 comma 3 del predetto decreto;

VISTO il decreto n. 198 di rep. in data 31 dicembre 1952 che estende al Territorio della Somalia, fino al 31 dicembre 1953, le disposizioni vigenti in Italia in materia di brevetti per modelli industriali e che mantiene in vigore fino alla stessa data il decreto dell'Amministratore n. 22 di rep. in data 22 febbraio 1952;

RITENUTA la necessità di procedere, per il biennio 1953-1954, alla nomina della Commissione dei ricorsi prevista dal D. A. n. 22 di rep, in data 22 febbraio 1952;

DECRETA:

La Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni industriali e per modelli industriali è costituita, per il biennio 1953-1954, come segue:

dal Giudice della Somalia — Presidente
dall'Ing. Giuseppe Favilla — Membro
dall'Ing. Carlo Ferretti — Membro.

Mogadiscio, li 21 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1027 del R. D.

DCRETO n. 16 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO l'art. 9 — comma 3° — del predetto decreto;

VISTA l'Ordinanza in data 23 dicembre 1951, n. 28 relativo alla istituzione del Consiglio Economico della Somalia;

VISTO il decreto in data 29 febbraio 1952, n. 23 relativo alla nomina dei componenti il Consiglio Economico della Somalia;

VISTA la lettera in data 19 gennaio 1953 con la quale l'Ing. Mortara Anteo chiede di essere esonerato dall'incarico di Presidente del Consiglio Economico della Somalia;

RITENUTA l'opportunità di accogliere l'istanza e di provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio Economico nella persona del Dr. Ferdinando Bigi;

DECRETA:

Con decorrenza dal 28 gennaio 1953, il Dr. Ferdinando Bigi è nominato Presidente del Consiglio Economico della Somalia, in sostituzione dell'Ing. Mortara Anteo, dimissionario.

Mogadiscio, li 29 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1038 del R. D.
li, 12 febbraio 1953.

DECRETO n. 17 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO l'art. 9 — comma 3° — del predetto decreto;

VISTO l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia approvato con r. d. 29 giugno 1935, n. 1638;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 11 del 7 luglio 1952 che affida l'incarico di Presidente della Corte d'Assise al Vice Giudice della Somalia;

VISTI i Decreti n. 133 in data 30 ottobre 1951, e n. 16 in data 8 febbraio 1952, coi quali viene bandito un concorso per l'apertura di una nuova farmacia in Mogadiscio;

VISTO il decreto n. 41 in data 28 marzo 1952 che approva la graduatoria dei partecipanti al concorso;

VISTI i decreti n. 47 in data 10 aprile 1952, e n. 63 del 28 aprile 1952;

CONSIDERATO che nessuno dei vincitori del Concorso ha accettato l'aggiudicazione della nuova farmacia, e che pertanto il concorso stesso deve considerarsi nullo e privo di effetto;

DECRETA:

Il Concorso bandito con decreto n. 133 in data 30 ottobre 1951 per l'apertura di una nuova farmacia in Mogadiscio, è dichiarato nullo e privo di effetto.

Mogadiscio, li 16 febbraio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO n. 21 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9 comma terzo del citato decreto;

VISTO l'art. 6 del decreto n. 148 del 30 settembre 1952, con il quale viene istitutito un corso di preparazione per coloro che intendono prestar servizio presso le cancellerie degli uffici giudiziari del Territorio;

DECRETA:

Art. 1.

La Commissione per gli esami finali del corso di preparazione di cui al decreto n. 148 del 30 settembre 1952 è così composta:

dr. Carlo Gentilucci — Giudice della Somalia — Presidente

dr. Maurizio Scanu — Rappresentante del P. M. — Membro

Sig. Luigi Arredi — Cancelliere dirigente dell'Ufficio del Giudice — Membro.

Art. 2.

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove scritte ed orali:

— svolgimento di un breve tema in lingua italiana sui servizi di cancel-

Art. 3.

Avranno superato gli esami coloro che complessivamente avranno riportato una media non inferiore ai sette decimi.

Art. 4.

Gli allievi avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove saranno tenute.

Mogadiscio, li 2 febbraio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Lavori Pubblici

SEGRETERIA DEL COMITATO PERMANENTE CENTRALE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO APPALTATORI DELLA SOMALIA

Il Comitato permanente centrale, per l'esame delle domande d'iscrizione all'Albo Appaltatori della Somalia, costituito ai sensi dell'art. 5 del D. A. n. 52 in data 30 aprile 1951 che istituisce l'Albo Appaltatori di opere pubbliche nel Territorio della Somalia ha, nella riunione del 21 gennaio 1953, iscritto nell'Albo le seguenti Imprese per le categorie e le specializzazioni a fianco di ciascuna di esse segnate:

Impresa	Categoria d'iscrizione	Lavori fino all'importo di So.	Specializzazioni
Antonio Bruffato	4ª	100.000	Lavori in terra e murari; lavori edili in cemento armato; lavori di restauri monumentali; pavimentazioni stradali.
Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo	6ª	illimitato	Oltre le categorie della precedente iscrizione: opere marittime; opere idrauliche di acquedotti e fognature.
Emanno Virtuani	6ª	illimitato	Lavori in terra e murari; lavori edili in cemento armato; opere marittime e fluviali; opere a struttura metallica; pavimentazioni stradali.

IL SEGRETARIO
A. Podestà

PARTE SECONDA

SOC. COMM. INDUSTR. ANONIMA MIGIURTINIA SETTENTRIONALE

Società per Azioni — Capitale So. 1200 — Sede Sociale Mogadiscio

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA

Dal verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria tenutasi a Mogadiscio il 24 dicembre 1952, omologato in data 3 gennaio 1953, risulta che sono state prese le seguenti deliberazioni:

1°) E' stato approvato il bilancio ed il conto perdite e profitti al 30 giugno 1952 con le seguenti risultanze:

Totale attività	So. 600.900.00
Totale passività	» 601.200.00
Perdita esercizio	» 300.00

CONTO PERDITE E PROFITTI

Spese esercizio	So. 118.000.00
Utile lordo	» 117.700.00

2°) Sono stati eletti a Consiglieri i Signori:
Gallotti Luigi; Gallotti Domenico; Capone Gino.

3°) Parte straordinaria:

a) è stato approvato l'aumento del Capitale Sociale da So. 1200 a So. 600.000, diviso in numero 60.000 azioni da So. 10 cadauno, riservato in opzione agli azionisti in proporzioni delle Azioni possedute:

b) è stato modificato l'art. 5° dello Statuto Sociale per adeguarlo al capitale aumetnato.

c) è stata approvata la proposta di chiudere gli esercizi sociali al 30 settembre di ogni anno anzichè al 30 giugno modificando l'art. 23 dello Statuto Sociale in tale senso.

IL CONSIGLIERE DELEGATO

AEROSOMALA S. p. A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 20 marzo 1953 alle ore 16 (sedici), presso la sede sociale in Mogadiscio Via P. Piemonte n. 3, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Relazione del Consiglio d'Amministrazione;
2. — Approvazione del bilancio;
3. — Varie.

Qualora in detto giorno gli azionisti intervenuti non raggiungessero il numero legale, l'Assemblea resta convocata, senza altro avviso per il giorno 21 marzo alle ore 16 nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno e saranno valide le deliberazioni qualunque sia il numero degli azionisti intervenuti.

Mogadiscio, i 16 febbraio 1953.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIA FIBRE AFRICANE (S.A.I.F.A.)

Il giorno 29 gennaio 1953, si è riunita in Mogadiscio, nella Sede Sociale, l'Assemblea Generale Straordinaria degli azionisti della Società Anonima Industria Fibre Africane, ed ha deliberato l'aumento del Capitale Sociale da So. 350.000 a So. 450.000, e la conseguente dell'art. 5° dello Statuto Sociale.

Il Verbale della detta Assemblea è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con Suo Decreto in data 3 febbraio 1953.

Mogadiscio, 4 febbraio 1953.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
Luigi Ferrara

SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA « SAG » — CHISIMAIO

Il giorno diciotto gennaio 1953 si è riunita in Chisimaio l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci della SAG ed ha modificato integralmente lo Statuto Sociale.

Il Verbale relativo, n. 8866 di repert. in data 18 gennaio 1953, registrato a Mogadiscio il 9-2-1953 al n. 668 Atti pubbl. Vol. III, è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia in data 16 febbraio 1953.

Mogadiscio, li 17 febbraio 1953.

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Con sentenza in data 21 febbraio 1953 il Sig. Giudice della Somalia ha dichiarato il fallimento di: Calloni Egizio fu Attilio, gestore del Bar-Ristorante-Albergo « Savoia » in Mogadiscio; ha nominato Giudice delegato se medesimo e curatore il Rag. Guido Guarino; ha assegnato ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali, mobiliari su cose in possesso del fallito il termine di giorni 20 (venti) dalla data di affissione della presente sentenza per la presentazione in Cancelleria delle relative domande; ha stabilito il giorno 8 aprile 1953, ore 9, nello Ufficio del Giudice della Somalia in Mogadiscio, per l'adunanza dei creditori in cui si procederà allo esame dello stato passivo.

Mogadiscio, li 21 febbraio 1953.

IL CANCELLIERE
Gabriele di Vito

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Con sentenza in data 10 febbraio 1953, il Sig. Giudice della Somalia ha dichiarato il fallimento di Gumirato (o Gumierato) Marco fu Virgilio, esercente un negozio di vendita e riparazioni cicli in Mogadiscio, Via S. Francesco d'Assisi; ha nominato Giudice Delegato sè medesimo e curatore il Rag. Turrin Pergentino; ha assegnato ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito il termine di giorni venti dalla data dell'affissione della presente sentenza per la presentazione in Cancelleria delle relative domande; ha stabilito il giorno 23 marzo 1953 ore 9, nell'Ufficio del Giudice della Somalia in Mogadiscio, per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo.

Mogadiscio, li 10 febbraio 1953.

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
Luigi Arredi

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO
AUTORIZZA

Il Sig. Hagi Mohamed Nur — Osmanchei — ad esercitare il commercio d'importazione e di esportazione in Merca.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio, da effettuarsi presso la Residenza di Merca.

Mogadiscio, li 10 dicembre 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

Il Sig. Ghelle Uarsama Ahmed ad esercitare il commercio all'ingrosso di generi vari in Mogadiscio.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 18 febbraio 1953.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

Il Sig. Nassir bin Salim bin Rais — Bin Somed — ad eserciare il commercio all'ingrosso di generi vari in Mogadiscio.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 18 febbraio 1953.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

Il Sig. Valla Francesco di Michele ad esercitare il commercio l'importazione e di esportazione in Mogadiscio.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 18 febbraio 1953.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta alla Residenza di Iscia Baidoa in data 21 aprile 1952 il Sig. Nur Ahmed Beghedi ha richiesto in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 347,30 sito in Baidoa come descritto nella planimetria depositata presso la predetta Residenza e l'Ufficio Lavori Pubblici dell'A.F.I.S., di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubbliazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta alla Residenza di Chisimaio in data 25 giugno 1952 il Sig. Gallina Luigi ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 10000 sito sulla camionabile che conduce a Chisimaio, come descritto nella planimetria depositata presso la suddetta Residenza e l'Ufficio Lavori Pubblici dell'A.F.I.S., di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
Pagano

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 6 luglio 1951 il Sig. Ali Ahmed Haile — Abgal Uaesle ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 3.120 sito in Mogadiscio, via Barone Franchetti, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 11 ottobre 1950 la Signora Micheletti Zeila Zara ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un apprezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 735 sito in Mogadiscio, via Roma (ex via Federzoni) come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico del Municipio, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
Pagano

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM
Esercizio commercio Importazione e di Esportazione

Si rende noto che il Sig. Spinazzè Egidio ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione e di esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM
Esercizio commercio Importazione e di Esportazione

Si rende noto che il Sig. Felici Enrico fu Orazio ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio, in Mogadiscio, del commercio d'importazione e di esportazione.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM
Esercizio commercio Importazione e di Esportazione

Si rende noto che il Sig. Scerif Said Bin Ali — Asceraf — ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione e di esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDU
Esercizio commercio Importazione e di Esportazione

Si rende noto che i Sigg. Abubaker Ali Abdalla e Mohamed Ali Abdalla — Soleman — hanno presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione e di esportazione in Mogadiscio.

Chiuque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM
Esercizio commercio Importazione e di Esportazione

Si rende noto che l'Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione e di esportazione in Afgoi.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio all'ingrosso di generi vari escluso gli alimenari

Si rende noto che il Sig. Stella Paolo ha presentato domanda intesa ad otenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di generi vari escluso gli alimentari, in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV — Mogadiscio, 1° Marzo 1953 — Supplemento N. 1 al N. 3

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1953

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 4 del 12 febbraio 1953: modificazioni all'art. 7 dell'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951 che istituisce le Amministrazioni dei Servizi Municipali 113

ORDINANZA n. 5 del 24 febbraio 1953: istituzione dei servizi di Stato Civile e di Anagrafe 114

1953:

DECRETI:

DECRETO n. 22 del 25 febbraio 1953: norme regolamentari per l'esecuzione dell'ordinanza n. 5 del 24 febbraio 1953 che istituisce i servizi di stato civile e di anagrafe 117

DECRETO n. 23 del 25 febbraio 1953: Istituzione dei servizi di anagrafe e di stato civile nelle Amministrazioni dei Servizi Municipali di Candala, Scusciubau, El 'Bur, Belet Uen, Bulo Burti, Brava, Baidoa, Bardera, Dinsor Afmedù e Gelib 122

DECRETO n. 24 del 30 gennaio 1953: Istituzione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Auadlei 122

DECRETO n. 25 del 23 febbraio 1953: Incarico di procedere alla revisione degli autoveicoli ad altri tecnici in aggiunta a quelli componenti la Commissione di collaudo di cui ai decreti n. 188 del 13 dicembre 1952 e n. 19 del 12 febbraio 1953 123

Stamperia A.F.I.S. - Mogadiscio - 1953 - 405 — 550

DECRETO n. 26 del 20 ottobre 1952: Constatazione dell'avvenuto passaggio in proprietà libera ed assoluta della concessione di ha. 544,86, sita in Genale, accordata con D. G. 19-1-1940 numero 16561 al Sig. Piero Buffo 123

PARTE SECONDA

UFFICIO GIUDIZIARIO del Commissariato Regionale del Benadir — Eredità Benzi Chiaffredo 125

MANIFATTURE COTON. D'AFRICA — Estratto verbale di Assemblea 125

Soc. An. Coop. COLTIVATORI di AFGOI — « A.C.C.A. » — Estratto verbale di Assemblea 126

« CIRCOLO ITALIA » — Società a r.l. — Estratto Atto costitutivo 126

UFFICIO GIUDICE della Somalia: Estratto sentenza dichiarativa fallimento Vaccari Giuseppe 126

UFFICIO GIUDICE della Somalia: Estratto sentenza dichiarativa di fallimento Pompetti Giovanni 127

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 4.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTA l'Ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951 istitutiva delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RAVVISATA l'opportunità di ridurre i limiti di valore e di tempo stabiliti all'art. 7 della predetta Ordinanza, per la obbligatorietà del parere delle Consulte Municipali;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

Art. 1.

ORDINA

L'art. 7 dell'Ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951 è modificato come segue:

« Il Residente o Vice Residente potrà richiedere il parere della Consulta Municipale su tutti gli affari interessanti la circoscrizione municipale.

Il parere della Consulta dovrà essere sempre udito nelle seguenti materie;

a) — bilancio preventivo e conto consuntivo;
b) — variazioni al bilancio preventivo durante l'esercizio;
c) — regolamento concernente i servizi e le istituzioni municipali;
d) — spese vincolanti il bilancio oltre un anno;
e) — alienazioni e concessioni di immobili; alienazione di fondi pubblici;
f) — costituzione di servitù ed altri diritti reali;
g) — locazione e conduzione di immobili per un tempo maggiore di un anno;
h) — investimento di denaro di importo superiore a So. 1000;
i) — stipulazione di mutui;
l) — istituzione di imposte e tasse;
m) — liti attive e passive, transazioni per un valore superiore a So 1000;
n) — progetti di nuove opere o manutenzione d'importo, rispettivamente superiore a So. 1000 e So. 1500;

o) — schemi di contratti d'appalto di lavori e di forniture d'importo superiore a So. 2000;
p) — esecuzione in economia di lavori di importo superiore a So. 500;
q) — schemi di contratti di concessione di esercizi pubblici;
r) — piani regolatori.

Il parere è puramente consultivo e non vincolante ».

Art. 2.

La presente Ordinanza entra in vigore alla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 12 febbraio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1073 del R. D.
li 26 febbraio 1953.

Ordinanza n. 5.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951 che istituisce in ogni capo luogo di Residenza e di Vice Residenza una « Amministrazione dei Servizi Municipali »;

RITENUTA la necessità di predisporre i mezzi ed i provvedimenti per l'aggiornamento delle notizie che saranno rilevate nel corso delle indagini statistico-demografiche previste dagli articoli 1 e 2 dell'Ordinanza n. 17 del 30 ottobre 1952;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

ORDINA

Art. 1.

In ogni Municipio ed in ogni Amministrazione dei Servizi Municipali del Territorio sarà istituito uno schedario della popolazione sedentaria somala alle date e secondo le norme e con le modalità stabilite da apposito regolamento.

Art. 2.

Lo schedario ha lo scopo di consentire di tener nota delle variazioni che si determineranno nella popolazione sedentaria delle singole circoscrizioni dal giorno stabilito per l'inizio delle rilevazioni statistico-demografiche di cui alla pre-

messe, per nascite e morti; per mutamenti di stato dipendenti da matrimonio, divorzio e morte di un coniuge; per formazioni, riunione, scioglimento o estinzione di famiglie; per trasferimenti in altra circoscrizione municipale o in zona pastorale o all'estero.

Il Capo dell'Amministrazione dei Servizi Municipali cura la formazione e la regolare tenuta dello schedario della popolazione.

Art. 3.

Le notizie necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo saranno tratte:

a) — per quanto concerne lo stato delle popolazioni, dai «fogli di famiglia» compilati in occasione delle indagini statistiche di cui alla ordinanza n. 17 del 30 ottobre 1952;

b) — per quanto concerne il movimento naturale e i cambiamenti di stato, dai registri di cui al successivo articolo 4;

c) — per i trasferimenti in altra circoscrizione municipale o in zona pastorale o all'estero, dalle segnalazioni dei singoli.

Art. 4.

Ogni Municipio ed ogni Amministrazione dei Servizi Municipali dovrà tenere i seguenti registri e stampati conformi ai modelli che saranno stabiliti con apposito regolamento:

1. — delle nascite
2. — dei matrimoni
3. — dei divorzi
4. — delle morti
5. — delle immigrazioni
6. — delle emigrazioni.

Il Capo dell'Amministrazione Municipale è responsabile dell'impianto e della regolare tenuta dei registri di cui sopra.

Il Capo dell'Amministrazione Municipale può delegare le proprie funzioni ad un impiegato dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

E' fatto obbligo ad ogni capo famiglia, a decorrere dal giorno stabilito per la formazione degli schedari della popolazione in ciascuna circoscrizione, di denunciare, entro dieci giorni dall'avvenimento, al Capo dell'Amministrazione Municipale ed a persona delegata, le nascite che si verificheranno in seno alla sua famiglia.

Art. 6.

I casi di morte devono essere denunciati entro ventiquattro ore all'Autorità preposta all'Amministrazione dei Servizi Municipali od a persona delegata

il defunto o da un loro delegato ovvero, in mancanza, da persona che ne è informata.

Ove il luogo del decesso si trovi ad una distanza superiore ai tre chilometri dalla sede dell'Amministrazione Municipale o dalla più vicina Delegazione, la dichiarazione potrà essere fatta entro il termine di giorni tre.

I decessi avvenuti in ospedali, collegi, istituti e stabilimenti qualsiasi devono essere notificati all'Autorità predetta, nei termini stabiliti nel comma precedente, dal direttore o da persona delegata all'amministrazione.

Art. 7.

I Cadi sono tenuti a comunicare di volta in volta al Capo dell'Amministrazione municipale, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento per la tenuta dei registri di matrimonio e di divorzio di cui al precedente art. 4, le notizie relative ai matrimoni celebrati ed ai divorzi pronunciati dai Cadi stessi e dalle altre persone regolarmente autorizzate o delegate che, in base alle disposizioni in vigore, sono tenute a comunicare al Cadi competente per territorio le notizie ed i dati relativi ai matrimoni e divorzi dinanzi a loro effettuati.

Le comunicazioni relative ai divorzi saranno effettuate dai Cadi e dalle altre persone autorizzate e delegate entro i seguenti termini: giorni due nel caso la competente autorità risieda entro un raggio di sei chilometri dalla sede dell'Amministrazione Municipale; giorni tre per distanza superiore.

Art. 8.

Chiunque contravviene alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza e nei Regolamenti che verranno emanati ai sensi dell'art. 10 è punito con l'ammenda da 20 a 100 So.

Art. 9.

Le norme della presente Ordinanza non si applicano alle persone per le quali sono già in vigore i servizi anagrafici e di stato civile in base ad apposite norme.

Art. 10.

L'Amministratore emanerà con decreto le norme complementari e regolamentari per l'esecuzione della presente Ordinanza.

Art. 11

La presente Ordinanza entra in vigore alla data della pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 24 febbraio 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1074 del R. D.

DECRETO n. 22.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'Ordinanza 5 del 24 febbraio 1953 che prevede l'istituzione dei Servizi anagrafici e di stato civile nel Territorio;

RITENUTO di dover emanare, in forza degli articoli 1 e 10 della predetta Ordinanza, norme regolamentari per l'esecuzione dell'Ordinanza stessa;

DECRETA:

Art. 1.

I capi dei Municipi e delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nelle quali sia stata disposta l'istituzione dei servizi di anagrafe e di stato civile provvederanno all'impianto ed alla regolare tenuta dello schedario e dei registri di cui appresso, conformi ai modelli annessi al presente Decreto:

— Schedario delle popolazioni (Modd. A, B, C e D)
— Registro delle immigrazioni (Mod. E)
— Registro delle emigrazioni (Mod. F)
— Registro delle nascite (Mod. G)
— Registro dei matrimoni (Mod. H)
— Registro dei divorzi (Mod. I)
— Registro delle morti (Mod. L)

Art. 2.

Lo schedario delle popolazioni è composto di:

a) — fogli di famiglia (Mod. A)
b) — fogli di nucleo familiare (Mod. B)
c) — schede individuali, per maschi (Mod. C) e per femmine (Mod. D).

Ciascuno dei modelli di cui sopra è di colore diverso dagli altri.

Art. 3.

Il foglio di famiglia deve essere intestato al capo famiglia e vi devono essere iscritti, dopo di lui, prima la moglie ed i figli eventuali e poi tutte le persone che, a qualunque titolo, convivano con lui nell'abitazione che avrà indicato come suo recapito.

Capo famiglia può essere anche una persona che occupi da sola una abitazione a sè, come pure una donna divorziata, o vedova, o con marito residente in altra circoscrizione municipale, che viva sola o con i propri figli.

Le convivenze di cui al successivo art. 17 vanno riguardate come fami-

Art. 4.

Il foglio di nucleo familiare deve essere compilato quando il capo famiglia ha più mogli che vivono in abitazioni diverse da quella indicata sul foglio di famiglia.

Il foglio di nucleo familiare deve essere intestato al marito, che è sempre il capo famiglia; deve esserne compilato uno per ciascuna moglie che viva separatamente dalle altre e contenere, oltre alle indicazioni a lei relative, quelle dei figli e delle altre persone che con lei convivano.

I fogli di nucleo familiare costituiscono documenti allegati ai fogli di famiglia (Mod. A); pertanto, essi devono essere contrassegnati con un numero progressivo nell'ambito del foglio di famiglia cui si riferiscono e ivi custoditi.

Art. 5

Le schede individuali devono essere compilate per tutte le persone residenti stabilmente nella circoscrizione municipale, indipendentemente dalla loro posizione nella famiglia.

Art. 6.

I fogli di famiglia, i fogli di nucleo familiare e le schede individuali di ciascun tipo sono riuniti e custoditi in distinti schedari, di tipo unico per tutto il Territorio.

Art. 7.

I fogli di famiglia debbono essere numerati progressivamente e ordinati secondo detta numerazione, che è unica per tutta la circoscrizione municipale.

Le schede individuali sono disposte in ordine rigorosamente alfabetico dei nomi propri. I titoli di hagi, seek, scerif ed altri che precedano il nome, fanno parte del nome stesso, che prende in tal caso l'ordine alfabetico del titolo.

In caso di omonimia si segue anche l'ordine alfabetico del nome del padre e, occorrendo, dell'avo paterno.

Il soprannome potrà costituire altro elemento distintivo: chi ne abbia assunto uno è tenuto a dichiararlo.

L'indicazione della « cabila » è facoltativa.

Art. 8.

Lo schedario ha lo scopo di tener nota delle variazioni che si determinano nella popolazione sedentaria delle singole circoscrizioni municipali per nascite, matrimoni, divorzi, morti; formazione, riunione, scioglimento o estinzione di famiglie: per trasferimenti in altra circoscrizione municipale o in zona pastorale o all'estero.

Art. 9.

Per le variazioni derivanti da nascite, matrimoni, divorzi, e morti, le no-

Art. 10.

Ogni capo famiglia deve comunicare al capo della Municipalità, entro 10 giorni, tutte le notizie richieste dal foglio di famiglia e dal foglio di nucleo familiare che riguardano sia le persone che entrano a far parte stabilmente della famiglia sia quelle che cessino di farne parte.

Art. 11.

Chiunque si trasferisce da una circoscrizione municipale ad altra o in zona pastorale o emigri all'estero per fissarvi la propria residenza deve farne dichiarazione al capo della Municipalità dov'è iscritto e, nel primo caso, anche al capo della Municipalità in cui intende trasferirsi.

L'obbligo di cui sopra fa carico al capo famiglia nel caso in cui si trasferisca tutta la famiglia ovvero un bambino o una persona incapace e minorata.

Art. 12.

Le persone che provengono da altra circoscrizione municipale devono essere segnalate su appositi modelli, conformi al tipo allegato (Mod. O), alla Municipalità di provenienza, che provvederà subito a cancellarle dal proprio schedario, comunicando tempestivamente le generalità dell'interessato, alla Municipalità ove questi ha trasferito la propria residenza.

Quando si debba iscrivere nello schedario persona già emigrata all'estero che rientri in Somalia, qualora essa vada a stabilirsi in una Municipalità diversa da quella nella quale risiedeva prima, la Municipalità che riceve la dichiarazione ne dà notizia alla Municipalità della residenza anteriore, che conferma le generalità dell'interessato e fornisce tutte le notizie e i documenti necessari alla registrazione.

Art. 13.

Quando una persona muoia o si trasferisca in altra Municipalità o in zona pastorale ovvero emigri all'estero per fissarvi la propria residenza, la scheda individuale viene custodita in schedario a parte, nell'ordine stabilito al precedente art. 7.

Quando tutti i componenti di una famiglia o di un nucleo familiare siano morti o si siano trasferiti in altra Municipalità o in zona pastorale o siano emigrati definitivamente all'estero ovvero siano passati a far parte di un'altra famiglia o ne abbiano costituite di nuove, i loro fogli di famiglia o di nucleo sono trasferiti ad un altro schedario a parte, dopo avervi fatto annotazione della causa dell'eliminazione.

Art. 14.

Il movimente migratorio della popolazione sedentaria deve essere registrato:

a) nel Registro delle immigrazioni (Mod. E), per la popolazione che si

b) nel Registro delle emigrazioni (Mod. F), per la popolazione che fissa la propria residenza in altra circoscrizione municipale del Territorio o all'estero ovvero che si trasferisca in zona pastorale.

Art. 15.

I figli che si assentano temporaneamente per motivi di studio o per ragioni militari restano iscritti nei fogli della famiglia o del nucleo familiare di cui fanno parte.

Le loro schede individuali, invece, vengono tolte dal loro schedario e custodite in altro schedario della «popolazione temporaneamente assente».

Art. 16.

Le persone ricoverate temporaneamente in istituti di beneficenza o di cura, i detenuti in attesa di giudizio e quelli condannati a pena non superiore ai 20 anni restano iscritti nello schedario della popolazione delle Municipalità di provenienza. Le schede degli interessati vengono, però custodite nello schedario della « popolazione temporaneamente assente ».

Ove le persone di cui sopra provengano da località o centri non compresi in una Municipalità si provvede ad iscriverle nello schedario della popolazione delle Municipalità in cui hanno sede gli istituti di cui sopra. Le schede di tali persone sono custodite in apposito schedario della « popolazione temporaneamente presente ».

Art. 17.

Le persone ricoverate a tempo indeterminato in istituti di beneficenza o di cura ed i condannati all'ergastolo o a pene superiori ai 20 anni, vengono eliminati dallo schedario della popolazione della Municipalità di provenienza ed iscritti nello schedario di quella ove gli istituti o le case di pena di cui sopra hanno sede.

Art. 18.

I militari che convivono con la propria famiglia trasferitasi al seguito del capo famiglia, sono iscritti nello schedario della popolazione della Municipalità ove ha sede il Reparto presso il quale prestano servizio.

I militari che si trasferiscono senza famiglia, restano iscritti nello schedario della Municipalità di provenienza; le loro schede sono collocate nello schedario della « popolazione temporaneamente assente ».

Art. 19.

Il Comando militare di stanza nel territorio della circoscrizione municipale è tenuto a segnalare trimestralmente la forza numerica presente al Reparto o Unità.

Art. 20.

mati all'inizio dell'anno, in ogni pagina, dal Commissario Regionale competente per territorio, il quale provvede altresì ad annotare il numero delle pagine di cui ogni registro si compone.

Uno dei due originali di detti registri viene depositato, alla fine di ogni anno, al Commissariato regionale.

Il Commissario regionale fornisce i registri di cui sopra man mano che gli vengono richiesti dalle Municipalità. I registri dovranno essere numerati progressivamente per ciascuna Municipalità ed all'uopo il Commissario regionale terrà un elenco degli esemplari distribuiti.

Art. 21.

Le annotazioni nei registri di cui sopra vengono fatto in ordine cronologico e secondo un numero d'ordine progressivo da rinnovarsi di anno in anno.

Nei registri supplementari continua la serie progressiva dei numeri dei registri principali.

Art. 22.

Le notizie relative ai matrimoni celebrati dai cadi, da un loro delegato o da persona autorizzata dall'Amministrazione nonchè quelle relative ai divorzi dai medesimi pronunciati, sono tratte dai certificati relativi, conformi ai modelli M ed N allegati al presente Decreto, una copia dei quali è inviata dai cadi alla Municipalità competente, nei termini previsti dall'art. 7 dell'Ordinanza n. 5 del 24 febbraio 1953.

Art. 23.

Le notizie relative alle nascite ed alle morti sono raccolte nei modi previsti dagli art. 5 e 6 della citata ordinanza ovvero, nei casi di omessa denuncia, anche direttamente dalla Municipalità, che provvederà d'ufficio agli accertamenti necessari.

Art. 24.

I capi delle Municipalità hanno facoltà di invitare qualsiasi persona a fornire notizie e chiarimenti per la formazione e la regolare tenuta degli schedari della popolazione e dei registri contemplati nel presente Decreto.

Art. 25.

Ai contravventori alle norme contenute nel presente Decreto è applicata l'ammenda da So. 20 a So. 100 prevista dall'art. 8 dell'Ordinanza n. 5 del 24 febbraio 1953.

Mogadiscio, li 25 febbraio 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1075 del R. D.

DECRETO n. 23.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 24 febbraio 1953 che prevede l'istituzione dei Servizi anagrafici e di stato civile nel Territorio;

DECRETA:

Con decorrenza 1° marzo 1953 sono istituiti i Servizi di anagrafe e di stato civile nelle Amministrazioni dei Servizi Municipali di Candala, Scusciuban, El Bur, Belet Uen, Bulo Burti, Brava, Baidoa, Bardera, Dinsor, Afmedò e Gelib.

Mogadiscio, li 25 febbraio 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1076 del R. D.
li, 27 febbraio 1953.

DECRETO n. 24.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTA l'Ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RAVVISATA la necessità ed opportunità di elevare ad Amministrazione dei Servizi Municipali il centro urbano di Auadlei in territorio della Residenza di Villabruzzi;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° dicembre 1952, è istituita l'Amministrazione dei Servizi Municipali di Auadlei con una circoscrizione territoriale compresa entro un raggio di Km. 10 dal pubblico mercato di Auadlei.

Art. 2.

La Consulta Municipale è composta come segue:

— b) 1 Rappresentante della Comunità Araba;

— c) 1 Rappresentante per le Associazioni Culturali e Religiose.

Mogadiscio, li 30 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1065 del R. D.
li, 26 febbraio 1953.

DECRETO n. 25

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTI i decreti n. 188 rep. del 13 dicembre 1952 e n. 19 rep. del 12 febbraio 1953;

RITENUTA l'opportunità di portare a termine al più presto possibile le operazioni di revisione degli autoveicoli in corso d'espletamento in tutto il Territorio, e ravvisata la necessità di dover affidare, a tale scopo, l'incarico delle dette operazioni anche ad altri tecnici, in aggiunta agli attuali componenti della Commissione di collaudo, indicati nei sopra menzionati decreti;

DECRETA:

L'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni, ove lo ritenga necessario, può affidare l'incarico di revisione degli autoveicoli anche ad altri tecnici, in aggiunta a quelli componenti la Commissione di collaudo, di cui ai decreti n. 188 rep. del 13 dicembre 1952 e n. 19 rep. del 12 febbraio 1953.

Mogadiscio,, li 23 febbraio 1953.

p. L'AMMINISTRATORE
Canino

Visto e registrato al n. 1045 del R. D.
li, 25 febbraio 1953.

DECRETO n. 26.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena

RITENUTO che, in forza della propria Ordinanza n. 5 del 12-4-1950, sono tuttora applicabili nel territorio della Somalia le norme sulle concessioni agricole di cui al R. D. 24 gennaio 1929, n. 226 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 22-10-1929;

VISTO il D.G. 10-11-1926, n. 5466 che concede al Sig. Piero Buffo un appezzamento di terreno a scopo agricolo di ha. 600 nel Comprensorio di Genale;

VISTO il D.G. 3-6-1933 n. 9730 che trasforma la concessione suddetta in azienda agricola-zootecnica, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato;

VISTO il D. G. 19-1-1940 n. 16561 che alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, conferma la concessione agricola-zootecnica di ha. 544,86 al sig. Buffo Piero;

VISTA la domanda in data 22-1-1951 con la quale il Geom. Piero Buffo dichiara di aver adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico dell'effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 2-4-52, dal quale risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi del disciplinare fin dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del territorio;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda,

DECRETA:

Agli effetti di cui all'art. 7, comma d) del R.D. 24 gennaio 1929, n. 226, vien fatto constare che il Sig. Piero Buffo, titolare della concessione di ha 544,86 confermata con D.G. 19-1-1940, n. 16561, ha adempiuto fin dal periodo prebellico a tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata; pertanto gli è riconosciuta la libera disponibilità del terreno

Mogadiscio, li 20 ottobre 1952.

L'AMMINISTRATORE
Formari

Visto e registrato al n. 861 del R. D.
li 25 ottobre 1952.

PARTE SECONDA

UFFICIO GIUDIZIARIO DEL COMMISSARIATO REGIONALE DEL BENADIR — FF. PRETURA

EREDITA' BENZI CHIAFFREDO

Con Decreto del Giudice di Commissariato ff. Pretore in data 3 Marzo 1953 è tata revocata la curatela dei beni dell'eredità Benzi Chiaffredo tenuta dall'Avv. Michele Rossaro.

Il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 782 C. P. C.

Mogadiscio, li 4 marzo 1953.

IL CANCELLIERE
F.to Bartolozzi

MANIFATTURE COTONIERE D'AFRICA

Società per Azioni — Sede Sociale Mogadiscio — Capitale So. 580.000

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA

Dal Verbale dell'Assemblea generale ordinaria dei Soci tenutasi a Napoli, via G. Sanfelice n. 8, il 2 febbraio 1953, risulta che è stato approvato il Bilancio ed il Conto Perdite e Profitti al 31 dicembre 1951 con le seguenti risultanze:

BILANCIO

Valori attivi	So.	2.508.040,36
Valori passivi	»	2.554.301,06
Differenza	»	46.260,70

CONTO PERDITE E PROFITTI

Spese generali	So.	18.206,00
Spese di primo avviamento	»	28.054,70
Totale	»	46.260,70
Giro al c/ Spese di futura imputazione	So.	46.260,70

Napoli, 2 febbraio 1953.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SOC. ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI DI AFGOI « A.C.C.A. »

Il giorno dieci febbraio 1953 si è riunita in Afgoi l'Assemblea Generale Straordinaria degli azionisti della suddetta Società ed ha apportato modifiche agli art. 7 e 9 dello Statuto Sociale.

Il Verbale relativo n. 9022 di rep. è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con suo Decreto in data 28 febbraio 1953.

Mogadiscio, li 5 marzo 1953.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
Luigi Ferrara

« CIRCOLO ITALIA »
Società a. r. l. — Sede Chisimaio

Con atto pubblico n. 8868 di repertorio in data 19 gennaio 1953, registrato a Mogadiscio 9 febbraio 1953 al n. 669 Atti Pubblici Vol. 3°, si è costituita in Chisimaio la Società a. r. l. sotto la denominazione di « CIRCOLO ITALIA ».

Scopo della Società è la costruzione e la gestione in Chisimaio, di un locale da adibire a Circolo per gli Italiani residenti nella zona del Basso Giuba.

Il capitale sociale è costituito da n. 2873 quote del valore di So. 11.50 ciascuna, per un totale di So. 33.039.50 (Trentatremilatrentanove e 50 cent.).

L'Atto Costitutivo è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia con suo decreto in data 21 febbraio 1953.

Mogadiscio, li 22 febbraio 1953.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
Luigi Ferrara

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Con sentenza in data 7 marzo 1953, il Sig. Giudice della Somalia ha dichiarato il fallimento di:

VACCARI GIUSEPPE di Domenico con gestione officina riparazioni auto in Largo Principe di Piemonte — Mogadiscio; ha nominato giudice delegato se medesimo e curatore il Rag. Turrin Pergentino; ha assegnato ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali, mobiliari su cose in possesso del fallito il termine di giorni venti dalla data di affissione della presente sentenza per la presentazione in Cancelleria delle relative domande; ha stabilito il giorno 27 Aprile 1953, ore 9, nell'Ufficio del Giudice della Somalia in Mogadiscio, per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo.

Mogadiscio, 7 Marzo 1953.

IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Con sentenza in data 7 marzo 1953, il Sig. Giudice della Somalia ha dichiarato il fallimento di:

POMPETTI GIOVANNI Filippo fu Pietro, già con ufficio autotrasporti ed esportazioni in Viale Regina Elena in Mogadiscio ed attualmente in Italia; ha nominato giudice delegato se medesimo e curatore il Rag. Guido Guarino; ha assegnato ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito il termine di giorni 20 (venti) dalla data di affissione della presente sentenza per la presentazione in Cancelleria delle relative domande; ha stabilito il giorno 23 Aprile 1953, ore 9, nell'ufficio del Giudice della Somalia in Mogadiscio, per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo.

IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV — Mogadiscio, 10 Marzo 1953 — Supplemento N. 2 al N. 3

SOMMARIO

1. — Decreti di nomina dei Capi degli Uffici dell'A.F.I.S. emessi dal 1° aprile 1950 al 31 dicembre 1952 133

2. — Decreti di nomina dei Commissari Regionali emessi dal 1° aprile 1950 al 31 dicembre 1952 139

3. — Decreti di nomina dei Residenti emessi dal 1° aprile 1950 al 31 dicembre 1952 142

INDICE

ANSELMI dott. Antonio	56-79-128
BALDARI dott. Aldo	59-80-88-125
BALLADELLI dott. Alberto	61-85-93-127
BAUSANO dott. Giulio	53-89
BEDINI dott. Giorgio	83-107-121
BENARDELLI dott. Gualtiero	2-5-10-29
BOLASCO dott. Vincenzo	24
BOLOGNA dott. Edmondo	3-5-14-27
BOZZI dott. Luigi	5-8-13-20-26
CANNAVINA dott. Ferdinando	9
CARNEVALI dott. Giulio	5-15-31
CAVAGLIA' Rag. Gaetano	104
CEI Sebastiano	129
CERNETTI dott. Antonio	4-5-17
CHAPRON dott. Gaetano	5
CIOTOLA dott. Mario	12
COLLI di FELIZZANO dott. Corrado	71
COLUMBANO dott. Antonio	50-77-96-119
COMELLA dott. Franco	94-98-106
COPASSO dott. Umberto	34-42
COVATTA dott. Armando	52-87
D'AGOSTINI dott. Carlo	8-13-20-26
D'ALOJA dott. Giovanni	62-87-94-117-120
DE CIANTIS dott. Giuseppe	57-126
DE LEONE dott. Oscar	49-63-83
DEL RIO Galileo	95
DE RIENZO dott. Agostino	86-109
DE VECCHIS dott. Giulio	108-115
DE VITO dott. Tarquinio	82
DI BERARDINO CIPOLLONE Giovan Battista	89-100
DOMIZIANI Giuseppe	113
DUCATI dott. Angelo	66
FALCO dott. Luciano	70-92-99-102-126
FELICE dott. Arnaldo	55-91-106-114
FINOCCHIARO dott. Salvatore	17-18
FOSCHINI Gaetano	109
GASBARRI dott. Luigi	10-29-32-36-41

GIRACE dott. Alfonso	5
GRASSI dott. Alfio	58-92-93-105
HONORATI Paolo	69-86
INSERRA gr. Uff. Gaetano	1-5-6-7-11-12-28
LAUDANI dott. Giuseppe	11-25
LEPORI dott. Cesare	5-9-19
LO FARO dott. Giuseppe	21
LONGO Ercole	73
LUCCHETTI dott. Carlo	37
MAINENTE dott. Bruno	99-110
MANCONI dott. Arcangelo	23-31-65-85
MARCUCCI dott. Ernesto	14-27
MASCOLINI Ottorino	60-81-97-108
MATTINO' Ambrogio	105-113
MAZZOLA dott. Giuseppe	81-104
MENNA dott. Oderisio	76-97-100
MERCOGLIANO dott. Vittorio	16-30
NATALI dott. Guido	64-84-124
NOCE dott. Dante	90
OLIVIERI dott. Enrico	41
OLIVIERI dott. Francesco Saverio	84-121
PAGANO dott. Guido	42-44
PICCIAREDDA dott. Giovanni Maria	54-90
PIRAS dott. Settimio	51-78-112-118
PIRONE dott. Michele	48-115
POLIANDRI Pietro	125-128
PUCCIONI dott. Dino	19
RAFFAELI dott. Giulio	72-88
RIZZETTO dott. Fulvio	19-25-28
RUGGIERO dott. Giuseppe	35-40-80-103
SANACORI rag. Salvatore	18
SANTASILIA Nicola	75-95-122
SOLDI dott. Pericle	74-82-107
SOLFERINI dott. Amedeo	114
SOLERI dott. Giovanni	44-45-67-96-117
SORGE' dott. Armando	39-43
SPINELLI dott. Pier Pasquale	5-24
TAGLIAVIA dott. Mario	15-23
TEATINI rag. Paolo	91-101-102
TIMARCO dott. Domenico	5-16-30
TOBIA dott. Erennio	79
TOMASELLI dott. Menotti	33-38-46-49
TORCHIA dott. Giuseppe	77-116
TRIPICIANO dott. Guido	68-98-110
TROISE dott. Francesco	45
VISETTI dott. Mario	78-124
ZUCCARDI MERLI dott. Antonio	101-111-116-119-122-123
ZURETTI dott. Salvatore	33

NOMINE CAPI UFFICIO

1. — DECRETO 25 marzo 1952, n. 606066 — registrato alla Ragioneria il 26 marzo 1952 al n. 495.

E' convalidata a tutti gli effetti la nomina del direttore di Governo di I Classe Rag. INSERRA Gaetano, a titolare della Direzione degli Affari Economici e Finanziari per il periodo 1° aprile 1950 - 31 luglio 1950.

2. — DECRETO 25 marzo 1952, n. 606068 — registrato alla Ragioneria il 26 marzo 1952 al n. 494.

E' convalidata a tutti gli effetti la nomina del direttore di Governo di II Classe, Dott. BENARDELLI Gualtiero, a titolare della Direzione Affari Civili e Politici per il periodo 1° aprile 1950 - 31 luglio 1950.

3. — DECRETO 25 marzo 1952, n. 606070 — registrato alla Ragioneria il 26 marzo 1952 al n. 496.

E' convalidata a tutti gli effetti la nomina del direttore di Governo di II Classe, Dott. BOLOGNA Edmondo, a titolare della Direzione del Personale e degli Affari Generali per il periodo 1° aprile 1950 - 31 luglio 1950.

4. — DECRETO 25 marzo 1952, n. 606056 — registrato alla Ragioneria il 26 marzo 1952 al n. 497.

E' convalidata a tutti gli effetti la nomina del direttore Capo Divisione del Ministero Tesoro, Dott. CERNETTI Antonio, a titolare dell'Ufficio Ragioneria per il periodo 27 aprile 1950 - 31 luglio 1950.

5. — DECRETO 31 luglio 1950, n. 51 di rep. — registrato alla Ragioneria il 3 agosto 1950 al n. 28 ed entrato in vigore il 1° agosto 1950.

1. — Il Primo Segretario di Legazione. Dott. Pier Pasquale SPINELLI è nominato Capo Gabinetto dell'Amministratore.

2. — Il Direttore di Governo di II Classe, Dott. Gualtiero BENARDELLI è nominato Capo dell'Ufficio Affari Interni.

3. — Il Direttore di Governo di II Classe, Dott. Edmondo BOLOGNA è nominato Capo dell'Ufficio Personale e Affari Generali.

4. — Il Direttore di Governo di I Classe, Gr. Uff. Gaetano INSERRA è nominato Capo dell'Ufficio Affari Finanziari.

5. — Al predetto è altresì affidata, fino a nuova disposizione, la reggenza dell'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni.

6. — L'Ispettore Agrario Superiore, Dott. Luigi BOZZI è nominato Reggente l'Ufficio Agricoltura e Zootecnia.

7. — Il Consigliere di Governo di I Classe, Dott. Giulio CARNEVALI è nominato Reggente l'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro.

8. — Il Capo Divisione del Ministero Commercio Estero, Dott. Domenico TIMARCO è nominato Capo dell'Ufficio Valute e Commercio Estero.

9. — Il Direttore di Governo di II Classe, Dott. Cesare LEPORI è nominato Capo dell'Ufficio Affari Giudiziari e Legislativi.

10. — Al predetto è altresì affidata, fino a nuova disposizione, la reggenza dell'Ufficio Sanità e Istruzione Pubblica.

11. — Il Consigliere di Governo di II Classe, Dott. Alfonso GIRACE è nominato Reggente dell'Ufficio Studi e Statistica.

12. — Il Primo Segretario di Governo, Dott. Gaetano CHAPRON è nominato Reggente dell'Ufficio Stampa.

13. — Il Direttore Capo Divisione del Ministero Tesoro, Comm. Antonio CERNETTI è nominato Capo dell'Ufficio Ragioneria.

6. — DECRETO 16 ottobre 1951, n. 346144 — registrato alla Ragioneria il 16 ottobre 1951 al n. 294.

A decorrere dal 16 ottobre 1951 al Direttore di Governo di I Classe Gr. Uff. INSERRA Gaetano sono affidate le funzioni di Segretario Generale dell'AFIS.

7. — DECRETO 25 novembre 1951, n. 348730 — registrato alla Ragioneria il 4 dicembre 1951 al n. 337.

A decorrere dal 16 novembre 1951, il Direttore di Governo di I Classe Gr. Uff. INSERRA Gaetano cessa dalle funzioni di Segretario Generale dell'AFIS.

8. — DECRETO 27 novembre 1951, n. 347974 — registrato alla Ragioneria il 29 novembre 1951 al n. 331.

Durante l'assenza dell'Ispettore Agrario Superiore Dott. BOZZI Luigi Reggente l'Ufficio Agricoltura e Zootecnia, e con decorrenza 20 novembre 1951, il Consigliere di Governo di II Classe D'AGOSTINI Dott. Carlo assume le funzioni di Reggente l'Ufficio predetto.

9. — DECRETO 31 dicembre 1951, n. 346949 — registrato alla Ragioneria il 3 gennaio 1952 al n. 363.

Con decorrenza 1° gennaio 1952 il Direttore di Governo di II Classe Dott. LEPORI Cesare cessa dalla carica di Capo dell'Ufficio Affari Giudiziari e Legislativi, e da quella di Reggente l'Ufficio Sanità e Istruzione Pubblica, ed è nominato Capo dell'Ufficio Sanità e Istruzione Pubblica.

Con la medesima decorrenza il Consigliere di Corte d'Appello Dott. CANNAVINA Ferdinando è nominato Reggente dell'Ufficio Affari Giudiziari e Legislativi.

10. — DECRETO 10 gennaio 1952, n. 600496 — registrato alla Ragioneria il 15 gennaio 1952 al n. 379.

Con decorrenza 1° gennaio 1952, in sostituzione del Direttore di Governo di II Classe Dott. BENARDELLI Gualtiero, Capo dell'Ufficio Affari Interni, assente per congedo ordinario, è incaricato della reggenza dell'Ufficio predetto il

11. — DECRETO 7 marzo 1952, n. 604538 — registrato alla Ragioneria il 10 marzo 1952 al n. 474.

Con decorrenza 3 marzo 1952 in sostituzione del Direttore di Governo di I classe Gr. Uff. Gaetano INSERRA, Capo dell'Ufficio Affari Finanziari, assente per congedo ordinario, è incaricato della reggenza dell'Ufficio predetto il Consigliere di Governo di I classe Dott. Giuseppe LAUDANI.

12. — DECRETO 7 marzo 1952, n. 604540 — registrato alla Ragioneria il 10 marzo 1952 al n. 475.

Con decorrenza 3 marzo 1952 il Direttore di Governo di 1ª classe Gr. Uff. Gaetano INSERRA, cessa dalla carica di Reggente dell'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni e in sua vece è incaricato della reggenza dell'Ufficio predetto il Consigliere di Governo di I Classe dott. Mario CIOTOLA.

13. — DECRETO 11 marzo 1952, n. 604864 — registrato alla Ragioneria l'11 marzo 1952 al n. 479.

A decorrere dal 28 gennaio 1952 l'Ispettore Agrario Superiore Dott. BOZZI Luigi riassume la reggenza dell'Ufficio Agricoltura e Zootecnica ed in pari data il Consigliere di Governo di II Classe Dott. D'AGOSTINI Carlo, cessa dalla reggenza dell'Ufficio predetto.

14. — DECRETO 11 marzo 1952, n. 604862 — registrato alla Ragioneria l'11 marzo 1952 al n. 478.

Con decorrenza 11 marzo 1952 in sostituzione del Direttore di Governo di 2ª classe Dott. Edmondo BOLOGNA, Capo dell'Ufficio del Personale e degli Affari Generali, assente per congedo ordinario, è incaricato della reggenza dell'Ufficio predetto il Consigliere di Governo di 1ª classe Dott. MARCUCCI Ernesto.

15. — DECRETO 22 marzo 1952, n. 605810 — registrato alla Ragioneria il 24 marzo 1952 al n. 491.

Con decorrenza 19 marzo 1952 in sostituzione del Consigliere di Governo di 1ª classe Dott. CARNEVALI Giulio, Reggente l'Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro, assente per congedo ordinario, è incaricato della reggenza dell'Ufficio predetto il Dott. TAGLIAVIA Mario.

16. — DECRETO 8 aprile 1952, n. 607526 — registrato alla Ragioneria il 9 aprile 1952 al n. 513.

Con decorrenza 5 aprile 1952 in sostituzione del Capo Divisione del Ministero Commercio Estero, TIMARCO Dott. Domenico, Capo Ufficio Valute e Commercio Estero, assente per congedo ordinario, è incaricato della reggenza dell'Ufficio predetto il Consigliere del Ministero Commercio Estero MERCOGLIANO Dott. Vittorio.

17. — DECRETO 21 aprile 1952, n. 608442 — registrato alla Ragioneria il 22 aprile 1952 al n. 528.

Con decorrenza 3 marzo 1951 in sostituzione dell'Ispettore Generale del Ministero Tesoro CERNETTI Dott. Antonio, Capo dell'Ufficio Ragioneria, assente per congedo straordinario, è incaricato della reggenza dell'Ufficio predetto il

18. — DECRETO 24 aprile 1952, n. 608732 — registrato alla Ragioneria il 26 aprile 1952 al n. 535.

Con decorrenza 27 settembre 1951 il Capo Sezione del Ministero Tesoro FINOCCHIARO Dott. Salvatore cessa dalla carica di reggente l'Ufficio Ragioneria.

Con la medesima decorrenza il Capo Divisione della Ragioneria Generale dello Stato Rag. SANACORI Salvatore è nominato Capo dell'Ufficio Ragioneria.

19. — DECRETO 28 aprile 1952, n. 608890 — registrato alla Ragioneria il 2 maggio 1952 al n. 545.

1. — A decorrere dal 15 aprile 1952 il Direttore di Governo di 2ª classe LEPORI Dott. Cesare cessa dalla carica di Capo dell'Ufficio Sanità e Istruzione Pubblica;

2. — A decorrere dalla stessa data il Consigliere di Governo di 1ª classe RIZZETTO Dott. Fulvio è nominato Reggente l'Ufficio Sanità;

3. — A decorrere dalla stessa data il Primo Segretario di Governo PUCCIONI Dott. Dino è nominato Reggente l'Ufficio Istruzione Pubblica.

20. — DECRETO 3 maggio 1952, n. 609150 — registrato alla Ragioneria il 5 maggio 1952 al n. 552.

Con decorrenza 29 aprile 1952 in sostituzione dell'Ispettore Agrario Superiore BOZZI Dott. Luigi, Reggente dell'Ufficio Agricoltura e Zootecnia, assente per congedo ordinario, è incaricato della reggenza dell'Ufficio predetto il Consigliere di Governo di 2ª classe D'AGOSTINI Dott. Carlo.

21. — DECRETO 17 maggio 1952, n. 651446 — registrato alla Ragioneria il 17 maggio 1952 al n. 573.

Con decorrenza 1° giugno 1952 il Consigliere di Governo di II classe Dott. Giuseppe LO FARO è nominato Reggente dell'Ufficio Affari Internazionali.

22. — DECRETO 18 maggio 1952, n. 609376 — registrato alla Ragioneria il 20 maggio 1952 al n. 575.

Con decorrenza 16 maggio 1952 l'Ispettore di Sanità di 2ª Classe ZURETTI Salvatore è nominato Ispettore di Sanità dell'A.F.I.S.

23. — DECRETO 27 giugno 1952, n. 612436 — registrato alla Ragioneria il 30 giugno 1952 al n. 615.

Con decorrenza 16 giugno 1952 in sostituzione dell'Ispettore Corporativo di 1ª classe Dott. TAGLIAVIA Mario è incaricato della reggenza dell'Ufficio predetto il Dott. MANCONI Arcangelo.

24. — DECRETO 5 luglio 1952, n. 613188 — registrato alla Ragioneria il 7 luglio 1952 al n. 642.

Durante l'assenza del Primo Segretario di Legazione Dott. SPINELLI Pier Pasquale, e con decorrenza 19 maggio 1952, il Console Dott. Vincenzo BOLASCO assume le funzioni di Capo di Gabinetto dell'Amministratore.

25. — DECRETO 24 luglio 1952, n. 614728 — registrato alla Ragioneria il 26 luglio 1952 al n. 658.

Con decorrenza 3 Agosto 1952 in sostituzione del Consigliere di Governo di

per congedo ordinario, è incaricato della reggenza dell'Ufficio predetto il Consigliere di Governo di 1ª classe Dott. RIZZETTO Fulvio.

26. — DECRETO 19 agosto 1952, n. 616644 — registrato alla Ragioneria il 21 agosto 1952 al n. 700.

A decorrere dall'11 luglio 1952 il Consigliere di Governo di 2ª classe Dott. D'AGOSTINI Carlo, cessa dalla Reggenza dell'Ufficio Agricoltura e Zootecnia ed in pari data ne riassume la reggenza l'Ispettore Superiore Agrario Dott. BOZZI Luigi.

27. — DECRETO 19 agosto 1952, n. 616646 — registrato alla Ragioneria il 21 agosto 1952 al n. 701.

A decorrere dall'11 agosto 1952 il Consigliere di Governo di 1ª classe Dott. MARCUCCI Ernesto cessa dalla Reggenza dell'Ufficio del Personale e degli Affari Generali ed in pari data ne riassume la titolarietà il Direttore di Governo di 2ª classe Dott. Edmondo BOLOGNA.

28. — DECRETO 20 agosto 1952, n. 616738 — registrato alla Ragioneria il 21 agosto 1952 al n. 704.

A decorrere dal 18 agosto 1952 il Consigliere di Governo di 1ª classe Dott. RIZZETTO Fulvio cessa dalla reggenza dell'Ufficio Affari Finanziari ed in pari data ne riassume la titolarietà il Direttore di Governo di 1ª classe INSERRA Gaetano.

29. — DECRETO 28 agosto 1952, n. 617174 — registrato alla Ragioneria il 6 settembre 1952 al n. 707.

A decorrere dal 21 agosto 1952 il Consigliere di Governo di 1ª classe Dott. GASBARRI Luigi cessa dalla reggenza dell'Ufficio Affari Interni ed in pari data ne riassume la titolarietà il Direttore di Governo di 2ª classe Dott. BENARDELLI Gualtiero.

30. — DECRETO 9 settembre 1952, n. 618050 — registrato alla Ragioneria il 9 settembre 1952 al n. 725.

A decorrere dal 25 agosto 1952 il Consigliere del Ministero Commercio Estero MERCOGLIANO Dott. Vittorio cessa dalla reggenza dell'Ufficio Valute e Commercio Estero ed in pari data ne riassume la titolarietà il Capo Divisione del Ministero Commercio Estero TIMARCO Dott. Domenico.

31. — DECRETO 9 settembre 1952, n. 618052 — registrato alla Ragioneria il 9 settembre 1952 al n. 724.

A decorrere dal 1° settembre 1952 il Consigliere di Governo di II classe Dott. MANCONI Arcangelo cessa dalla Reggenza dell'Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro ed in pari data ne riassume la reggenza il Consigliere di Governo di Iª classe CARNEVALI Dott. Giulio.

32. — DECRETO 19 novembre 1952, n. 623536 — registrato alla Ragioneria il 19 novembre 1952 al n. 898.

Con decorrenza 16 novembre 1952, il Consigliere di Governo di Iª classe Dott. GASBARRI Luigi è distaccato al Consiglio Territoriale.

Il predetto è equiparato, ad ogni effetto, ai Capi degli Uffici centrali della

33. — DECRETO 1° dicembre 1952, n. 624234 — registrato alla Ragioneria il 6 dicembre 1952 al n. 930.

Con decorrenza 1° novembre 1952, il Direttore di Governo di II classe Dott. TOMASELLI Menotti, è nominato Capo dell'Ufficio Approvvigionamenti e Trasporti.

NOMINE COMMISSARI REGIONALI

34. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609568 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° aprile 1950 il Consigliere di Governo di 1ª classe COPASSO Dr. Umberto è nominato Commissario Regionale dell'Alto Giuba.

35. — DECRETO 10 maggio 1952, n. 609570 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il Consigliere di Governo di 1ª classe RUGGIERO Dr. Giuseppe è nominato Commissario Regionale del Basso Giuba.

36. — DECRETO 10 maggio 1952, n. 609566 — registrato alla Ragioneria il 12 maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° aprile 1950 il Consigliere di Governo di 2ª classe GASBARRI Dr. Luigi è nominato Commissario Regionale del Benadir.

37 — DECRETO 10 maggio 1952, n. 609562 — registrato alla Ragioneria il 12 maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il Consigliere di Governo di 2ª classe LUCCHETTI Dr. Carlo è nominato Commissario Regionale della Migiurtinia.

38. — DECRETO 10 maggio 1952, n. 609564 — registrato alla Ragioneria il 12 maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il Consigliere di Governo di 1ª classe TOMASELLI Dr. Menotti è nominato Commissario Regionale del Mudugh.

39. — DECRETO 12 Maggio 1952, n. 609638 — registrato alla Ragioneria il 13 Maggio 1952 al n. 560.

A decorrere dal 1° Maggio 1950 il Direttore di Governo di 2ª classe SORGE' Dott. Armando è nominato Commissario Regionale del Basso Uebi Scebeli.

40. — DECRETO 3 Settembre 1952, n. 617788 — registrato alla Ragioneria il 9 Settembre 1952 al n. 718.

1. — Con decorrenza 20 Gennaio 1952 il Direttore di Governo di 2ª classe RUGGIERO Dott. Giuseppe cessa dalla carica di Commissario Regionale del Basso Giuba.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di 1ª classe WAGNER Dott. Aldo è nominato Commissario Regionale del Basso Giuba.

41. — DECRETO 3 settembre 1952, n. 617782 — registrato alla Ragioneria il 9 settembre 195 2 al n. 721.

1. — Con decorrenza 1° gennaio 1952 il Consigliere di Governo di 1ª classe GASBARRI Dott. Luigi cessa dalla carica di Commissario Regionale del Benadir.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di 1ª classe OLI-

42. — DECRETO 10 settembre 1952, n. 618184 — registrato alla Ragioneria il 10 Settembre 1952 al n. 741.

1. — Con decorrenza 27 Gennaio 1951 il Direttore di Governo di 2ª classe COPASSO Dott. Umberto cessa dalla carica di Commissario Regionale dell'Alto Giuba.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di 1ª classe PAGANO Dott. Guido è nominato Commissario Regionale dell'Alto Giuba.

43. — DECRETO 10 Settembre 1952, n. 618186 — registrato alla Ragioneria il 10 Settembre 1952 al n. 740.

Con decorrenza 30 Giugno 1951 il Direttore di Governo di 2ª classe SORGE' Dott. Armando cessa dalla carica di Commissario Regionale del Basso Uebi Scebeli per soppressione del Commissariato medesimo.

44. — DECRETO 17 Settembre 1952, n. 618784 — registrato alla Ragioneria il 19 Settembre 1952 al n. 764.

1. — Con decorrenza 27 Luglio 1952 il Consigliere di Governo di 1ª classe PAGANO Dott. Guido cessa dalla carica di Commissario Regionale dell'Alto Giuba.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di 2ª classe SOLERI Dott. Giovanni è nominato Reggente il Commissariato Regionale dell'Alto Giuba.

45. — DECRETO 25 Settembre 1952, n. 619436 — registrato alla Ragioneria il 27 Settembre 1952 al n. 801.

1. — Con decorrenza 7 Agosto 1952 il Consigliere di Governo di 2ª classe SOLERI Dott. Giovanni cessa dalla carica di Reggente il Commissariato Regionale dell'Alto Giuba.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di 1ª classe TROISE Dott. Francesco è nominato Commissario Regionale dell'Alto Giuba.

46 — DECRETO 28 Novembre 1952, n. 624150 — registrato alla Ragioneria il 5 Dicembre 1952 al n. 921.

1. — Con decorrenza 1° Luglio 1951 il Direttore di Governo di 2ª classe TOMASELLI Dott. Menotti cessa dalla carica di Commissario Regionale del Mudugh.

2. — Con la stessa decorrenza il Direttore di Governo di 2ª classe TOMASELLI Dott. Menotti è nominato Commissario Regionale dell'Uebi Scebeli.

47. — DECRETO 28 Novembre 1952, n. 624138 — registrato alla Ragioneria il 5 Dicembre 1952 al n. 915.

A decorrere dal 1° Luglio 1951 il Consigliere di Governo di 1ª classe WAGNER Aldo è nominato Commissario Regionale del Mudugh.

48. — DECRETO 13 dicembre 1952, n. 625024 — registrato alla Ragioneria il 19 dicembre 1952 al n. 957.

1. — Con decorrenza 22 dicembre 1951 il Consigliere di Governo di 1ª classe WAGNER Aldo cessa dalla carica di Commissario Regionale del Mudugh.

2. — Con la stessa decorrenza il Direttore di Governo di 2ª classe PIRONE

49. — DECRETO 13 dicembre 1952, n. 625022 — registrato alla Ragioneria il 19 dicembre 1952 al n. 956.

1. — Con decorrenza 1° ottobre 1952 il Direttore di Governo di 2ª classe TOMASELLI Dott. Menotti cessa dalla carica di Commissario Regionale dell'Uebi Scebeli.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di 1ª classe DE LEONE Dott. Oscar è nominato Commissario Regionale dell'Uebi Scebeli.

NOMINE RESIDENTI

50. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609592 — registrato alla Ragioneria il 12 maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il 1° Segretario di Governo COLUMBANO Dr. Antonio è nominato Residente di Afgoi.

51. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609574 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952, al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il 1° Segretario di Governo PIRAS Dr. Settimio è nominato Residente di Alula.

52. — DECRETO 10 maggio 1952, n. 609600 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il Consigliere di Governo di 2ª classe COVATTA Dr. Armando è nominato Residente di Baidoa.

53. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609608 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il Primo Segretario di Governo BAUSANO Dott. Giulio è nominato Residente di Bardera.

54. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609580 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il Primo Segretario di Governo PICCIAREDDA Dott. Giovanni Maria è nominato Residente di Belet-Uen.

55. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609572 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il Consigliere di Governo di 2ª classe FELICI Dr. Arnaldo è nominato Residente di Bender Cassim.

56. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609598 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il Primo Segretario di Governo ANSELMI Dott. Antonio è nominato Residente di Brava.

57. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609588 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il Primo Segretario di Governo DE CIANTIS

58. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609602 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il 1° Segretario di Governo GRASSI Dr. Alfio è nominato Residente di Bur Acaba.

59. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609610 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 566.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il Consigliere di Governo di 2ª classe BALDARI Dott. Aldo è nominato Residente di Chisimaio.

60. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609586 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 l'Archivista Coloniale MASCOLINI Ottorino è nominato Reggente la Residenza di Dusa Mareb.

61. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609584 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il Primo Segretario di Governo BALLADELLI Dr. Alberto è nominato Residente di El Bur.

62. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609582 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il Primo Segretario di Governo D'ALOJA Dr. Giovanni è nominato Residente di Galcaio.

63. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609578 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il Consigliere di Governo di 2ª classe DE LEONE Dr. Oscar è nominato Residente di Gardo.

64. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609606 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il Primo Segretario di Governo NATALI Dott. Guido è nominato Residente di Lugh Ferrandi.

65. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609612 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il Primo Segretario di Governo MANCONI Dr. Arcangelo è nominato Residente di Margherita.

66. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609596 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il Consigliere di Governo di 2ª classe DUCATI dr. Angelo è nominato Residente di Merca.

67. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609590 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il Consigliere di Governo di 2ª classe SOLERI

68. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609604 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il Primo Segretario di Governo TRIPICIANO Dr. Guido è nominato Residente di Oddur.

69. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609576 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il Primo Segretario di Governo HONORATI Paolo è nominato Residente di Scusciuban.

70. — DECRETO 10 Maggio 1952, n. 609594 — registrato alla Ragioneria il 12 Maggio 1952 al n. 556.

A decorrere dal 1° Aprile 1950 il Primo Segretario di Governo FALCO Dr. Luciano è nominato Residente del Villaggio Duca degli Abruzzi.

71. — DECRETO 28 novembre 1952, n. 624148 — registrato alla Ragioneria il 5 dicembre 1952 al n. 920.

A decorrere dal 1° luglio 1950 il Primo Segretario di Governo COLLI DI FELIZZANO dott. Corrado è nominato Residente di Afmadù.

72. — DECRETO 12 Maggio 1952, n. 609648 — registrato alla Ragioneria il 13 Maggio 1952 al n. 560.

A decorrere dal 1° Agosto 1950 il Primo Segretario di Governo RAFFAELI Dott. Giulio è nominato Residente di Balad.

73. — DECRETO 12 Maggio 1952, n. 609652 — registrato alla Ragioneria il 13 Maggio 1952 al n. 560.

A decorrere dal 14 Febbraio 1951 l'Archivista Coloniale LONGO Ercole è nominato Reggente la Residenza di Candala.

74. — DECRETO 12 Maggio 1952, n. 609654 — registrato alla Ragioneria il 13 Maggio 1952, al n. 560.

A decorrere dal 24 Dicembre 1950 il Primo Segretario di Governo SOLDI Dott. Pericle è nominato Residente di Eil.

75. — DECRETO 12 Maggio 1952, n. 609636 — registrato alla Ragioneria il 13 Maggio 1952 al n. 560.

A decorrere dal 4 Settembre 1950 l'Ufficiale P. T. di II Classe SANTASILIA Nicola è nominato Reggente la Residenza di Itala.

76. — DECRETO 12 Maggio 1952, n. 609650 — registrato alla Ragioneria il 13 Maggio 1952 al n. 560.

A decorrere dal 6 Settembre 1950 il Consigliere di Governo di II Classe MENNA Dott. Oderisio è nominato Residente di Obbia.

77. — DECRETO 3 Settembre 1952, n. 617784 — registrato alla Ragioneria il 9 Settembre 1952 al n. 720.

1. — Con decorrenza 30 Settembre 1951 il Consigliere di Governo di II Classe COLUMBANO Dott. Antonio cessa dalla carica di Residente di Afgoi.

2. — Con la stessa decorrenza l'Aiutante Coloniale di III Classe TORCHIA

78. — DECRETO 3 Settembre 1952, n. 617800 — registrato alla Ragioneria il 9 Settembre 1952 al n. 712.

1. — Con decorrenza 20 Gennaio 1952 il Consigliere di Governo di II Classe PIRAS Dott. Settimio cessa dalla carica di Residente di Alula.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di II Classe VISETTI Dott. Mario è nominato Residente di Alula.

79. — DECRETO 3 Settembre 1952, n. 617780 — registrato alla Ragioneria il 9 Settembre 1952 al n. 722.

1. — Con decorrenza 7 Maggio 1952 il 1° Segretario di Governo Dott. ANSELMI Antonio cessa dalla carica di Residente di Brava.

2. — Con la stessa decorrenza l'Aiutante Coloniale di III Classe TOBIA Dott. Erennio è nominato Reggente la Residenza di Brava.

80. — DECRETO 3 Settembre 1952, n. 617798 — registrato alla Ragioneria il 9 Settembre 1952 al n. 713.

1. — Con decorrenza 10 Dicembre 1951 il Consigliere di Governo di II Classe BALDARI Dott. Aldo cessa dalla carica di Residente di Chisimaio.

2. — Con la stessa decorrenza il Direttore di Governo di II Classe RUGGIERO Dott. Giuseppe è nominato Reggente la Residenza di Chisimaio.

81. — DECRETO 3 Settembre 1952, n. 617792 — registrato alla Ragioneria il 9 Settembre 1952 al n. 716.

1. — Con decorrenza 16 Febbraio 1951 l'Archivista Coloniale MASCOLINI Ottorino cessa dalla carica di Reggente la Residenza di Dusa Mareb.

2. — Con la stessa decorrenza l'Aiutante Coloniale di II Classe MAZZOLA Dott. Giuseppe è nominato Reggente la Residenza di Dusa Mareb.

82. — DECRETO 3 Settembre 1952, n. 617778 — registrato alla Ragioneria il 9 Settembre 1952 al n. 723.

1. — Con decorrenza 27 Aprile 1952 il 1° Segretario di Governo SOLDI Dott. Pericle cessa dalla carica di Residente di Eil.

2. — Con la stessa decorrenza il 1° Segretario di Governo DE VITO Dott. Tarquinio è nominato Residente di Eil.

83. — DECRETO 3 Settembre 1952, n. 617796 — registrato alla Ragioneria il 9 Settembre 1952 al n. 714.

1. — Con decorrenza 21 Maggio 1951 il Consigliere di Governo di I Classe DE LEONE Dott. Oscar cessa dalla carica di Residente di Gardo.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di II Classe BEDINI Dott. Giorgio è nominato Residente di Gardo.

84. — DECRETO 3 Settembre 1952, n. 617790 — registrato alla Ragioneria il 9 Settembre 1952 al n. 719.

1. — Con decorrenza 31 Marzo 1952 il Consigliere di Governo di II Classe NATALI Dott. Guido cessa dalla carica di Residente di Lugh Ferrandi.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di II Classe OLI-

85. — DECRETO 3 Settembre 1952, n. 617794 — registrato alla Ragioneria il 9 Settembre 1952 al n. 715.

1. — Con decorrenza 18 Agosto 1951 il Consigliere di Governo di II Classe MANCONI Dott. Arcangelo cessa dalla carica di Residente di Margherita.

2. — Con la stessa decorrenza il 1° Segretario di Governo BALLADELLI Dott. Alberto è nominato Residente di Margherita.

86. — DECRETO 3 Settembre 1952, n. 617786 — registrato alla Ragioneria il 9 Settembre 1952 al n. 717.

1. — Con decorrenza 18 Agosto 1951 il 1° Segretario di Governo HONORATI Dott. Paolo cessa dalla carica di Residente di Scusciuban.

2. — Con la stessa decorrenza l'Aiutante Coloniale di III Classe DE RIENZO Dott. Agostino è nominato Reggente la Residenza di Scusciuban.

87. — DECRETO 10 Settembre 1952, n. 618188 — registrato alla Ragioneria il 10 Settembre 1952 al n. 739.

1. — Con decorrenza 15 Novembre 1950 il Consigliere di Governo di II Classe COVATTA Dott. Armando cessa dalla carica di Residente di Baidoa.

2. — Con la stessa decorrenza il 1° Segretario di Governo D'ALOJA Dott. Giovanni è nominato Residente di Baidoa.

88. — DECRETO 10 Settembre 1952, n. 618190 — registrato alla Ragioneria il 10 Settembre 1952 al n. 738.

1. — Con decorrenza 31 Maggio 1952 il 1° Segretario di Governo RAFFAELI Dott. Giulio cessa dalla carica di Residente di Balad.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di II Classe BALDARI Dott. Aldo è nominato Residente di Balad.

89. — DECRETO 10 Settembre 1952, n. 618192 — registrato alla Ragioneria il 10 Settembre 1952 al n. 737.

1. — Con decorrenza 3 Settembre 1950 il 1° Segretario di Governo BAUSANO Dott. Giulio cessa dalla carica di Residente di Bardera.

2. — Con la stessa decorrenza l'Aiutante Coloniale di II Classe DI BERARDINO CIPOLLONE Giovan Battista è nominato Reggente la Residenza di Bardera.

90. — DECRETO 10 Settembre 1952, n. 618194 — registrato alla Ragioneria il 10 Settembre 1952 al n. 736.

1. — Con decorrenza 8 Luglio 1951 il Consigliere di Governo di II Classe PICCIAREDDA Dott. Giovanni Maria cessa dalla carica di Residente di Belet Uen.

2. — Con la stessa decorrenza il 1° Segretario di Governo NOCE Dott. Dante è nominato Residente di Belet Uen.

91. — DECRETO 10 Settembre 1952, n. 618196 — registrato alla Ragioneria il 10 Settembre 1952 al n. 735.

1. — Con decorrenza 26 Ottobre 1950 il Consigliere di Governo di II Classe FELICE Dott. Arnaldo cessa dalla carica di Residente di Bender Casssim.

2 — Con la stessa decorrenza l'Aiutante Coloniale Capo TEATINI Rag.

92. — DECRETO 10 Settembre 1952, n. 618198 — registrato alla Ragioneria il 10 Settembre 1952 al n. 734.

1. — Con decorrenza 18 Maggio 1951 il Consigliere di Governo di II Classe GRASSI Dott. Alfio cessa dalla carica di Residente di Bur Acaba.

2. — Con la stessa decorrenza il 1° Segretario di Governo FALCO Dott. Luciano è nominato Residente di Bur Acaba.

93. — DECRETO 10 Settembre 1952, n. 618200 — registrato alla Ragioneria il 10 Settembre 1952 al n. 733.

1. — Con decorrenza 5 Giugno 1951 il 1° Segretario di Governo BALLADELLI Dott. Alberto cessa dalla carica di Residente di El Bur.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di II Classe GRASSI Dott. Alfio è nominato Residente di El Bur.

94. — DECRETO 10 Settembre 1952, n. 618202 — registrato alla Ragioneria il 10 Settembre 1952 al n. 732.

1. — Con decorrenza 30 Settembre 1950 il 1° Segretario di Governo D'ALOJA Dott. Giovanni cessa dalla carica di Residente di Galcaio.

2. — Con la stessa decorrenza l'Aiutante Coloniale di II Classe COMELLA Dott. Franco è nominato Reggente la Residenza di Galcaio.

95 — DECRETO 10 Settembre 1952, n. 618204 — registrato alla Ragioneria il 10 Settembre 1952 al n. 731.

1. — Con decorrenza 1° Marzo 1952 l'Ufficiale P. T. di II Classe SANTASILIA Nicola cessa dalla carica di Reggente la Residenza di Itala.

2. — Con la stessa decorrenza l'Ufficiale P. T. di I Classe DEL RIO Galileo è nominato Reggente la Residenza di Itala.

96. — DECRETO 10 Settembre 1952, n. 618206 — registrato alla Ragioneria il 10 Settembre 1952 al n. 730.

1. — Con decorrenza 1° Ottobre 1951 il Consigliere di Governo di II Classe SOLERI Dott. Giovanni cessa dalla carica di Residente di Mogadiscio.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di II Classe COLUMBANO Dott. Antonio è nominato Residente di Mogadiscio.

97. — DECRETO 10 Settembre 1952, n. 618208 — registrato alla Ragioneria il 10 Settembre 1952 al n. 729.

1. — Con decorrenza 9 Marzo 1951 il Consigliere di Governo di II Classe MENNA Dott. Oderisio cessa dalla carica di Residente di Obbia.

2. — Con la stessa decorrenza l'Archivista Coloniale MASCOLINI Ottorino è nominato Reggente la Residenza di Obbia.

98. — DECRETO 10 Settembre 1952, n. 618210 — registrato alla Ragioneria il 10 Settembre 1952 al n. 728.

1. — Con decorrenza 4 Gennaio 1952 il Consigliere di Governo di II Classe TRIPICIANO Dott. Guido cessa dalla carica di Residente di Oddur.

2. — Con la stessa decorrenza l'Aiutante Coloniale di II Classe COMELLA

99. — DECRETO 10 Settembre 1952, n. 618212 — registrato alla Ragioneria il 10 Settembre 1952 al n. 727.

1. — Con decorrenza 30 Aprile 1951 il 1° Segretario di Governo FALCO Dott. Luciano cessa dalla carica di Residente del Villaggio Duca degli Abruzzi.

2. — Con la stessa decorrenza il 1° Segretario di Governo MAINENTE Dott. Bruno è nominato Residente del Villaggio Duca degli Abruzzi.

100. — DECRETO 17 Settembre 1952, n. 618762 — registrato alla Ragioneria il 19 Settembre 1952 al n. 765.

1. — Con decorrenza 24 Marzo 1951 l'Aiutante Coloniale di II Classe DI BERARDINO CIPOLLONE Giovan Battista cessa dalla carica di Reggente la Residenza di Bardera.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di II Classe MENNA Dott. Oderisio è nominato Residente di Bardera.

101. — DECRETO 17 Settembre 1952, n. 618764 — registrato alla Ragioneria il 19 Settembre 1952 al n. 766.

1. — Con decorrenza 26 Aprile 1951 l'Aiutante Coloniale Capo TEATINI Rag. Paolo cessa dalla carica di Reggente la Residenza di Bender Cassim.

2. — Con la stessa decorrenza il 1° Segretario di Governo ZUCCARDI MERLI Dott. Antonio è nominato Residente di Bender Cassim.

102. — DECRETO 17 Settembre 1952, n. 618766 — registrato alla Ragioneria il 19 Settembre 1952 al n. 767.

1. — Con decorrenza 16 Febbraio 1952 il 1° Segretario di Governo FALCO Dott. Luciano cessa dalla carica di Residente di Bur Acaba.

2. — Con la stessa decorrenza l'Aiutante Coloniale Capo TEATINI Rag. Paolo è nominato Reggente la Residenza di Bur Acaba.

103. — DECRETO 17 Settembre 1952, n. 618768 — registrato alla Ragioneria il 19 Settembre 1952 al n. 768.

1. — Con decorrenza 20 Gennaio 1952 il Direttore di Governo di II Classe RUGGIERO Dott. Giuseppe cessa dalla carica di Reggente la Residenza di Chisimaio.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di I Classe WAGNER Aldo è nominato Reggente la Residenza di Chisimaio.

104. — DECRETO 17 Settembre 1952, n. 618770 — registrato alla Ragioneria il 19 Settembre 1952 al n. 770.

1. — Con decorrenza 6 Luglio 1952 l'Aiutante Coloniale di II Classe MAZZOLA Dott. Giuseppe cessa dalla carica di Reggente la Residenza di Dusa Mareb.

2. — Con la stessa decorrenza l'Aiutante Coloniale di II Classe CAVAGLIA' Rag. Gaetano è nominato Reggente la Residenza di Dusa Mareb.

105. — DECRETO 17 Settembre 1952, n. 618772 — registrato alla Ragioneria

1. — Con decorrenza 8 Dicembre 1951 il Consigliere di Governo di II Classe GRASSI Dott. Alfio cessa dalla carica di Residente di El Bur.

2. — Con la stessa decorrenza l'Aiutante Coloniale di II Classe MATTINO' Ambrogio è nominato Reggente la Residenza di El Bur.

106. — DECRETO 17 Settembre 1952, n. 618774 — registrato alla Ragioneria il 19 Settembre 1952 al n. 771.

1. — Con decorrenza 14 Luglio 1951 l'Aiutante Coloniale di II Classe COMELLA Dott. Franco cessa dalla carica di Reggente la Residenza di Galcaio.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di II Classe FELICE Dott. Arnaldo è nominato Residente di Galcaio.

107. — DECRETO 17 Settembre 1952, n. 618776 — registrato alla Ragioneria il 19 Settembre 1952 al n. 772.

1. — Con decorrenza 11 Marzo 1952 il Consigliere di Governo di II Classe BEDINI Dott. Giorgio cessa dalla carica di Residente di Gardo.

2. — Con la stessa decorrenza il 1° Segretario di Governo SOLDI Dott. Pericle è nominato Residente di Gardo.

108. — DECRETO 17 Settembre 1952, n. 618778 — registrato alla Ragioneria il 19 Settembre 1952 al n. 773.

1. — Con decorrenza 15 Febbraio 1952 l'Archivista Coloniale MASCOLINI Ottorino cessa dalla carica di Reggente la Residenza di Obbia.

2. — Con la stessa decorrenza il 1° Segretario di Governo DE VECCHIS Dott. Giulio è nominato Residente di Obbia.

109. — DECRETO 17 Settembre 1952, n. 618780 — registrato alla Ragioneria il 19 Settembre 1952 al n. 774.

1. — Con decorrenza 5 Maggio 1952 l'Aiutante Coloniale di III Classe DE RIENZO Dott. Agostino cessa dalla carica di Reggente la Residenza di Scusciuban.

2. — Con la stessa decorrenza l'Aiutante Coloniale di II Classe FOSCHINI Gaetano è nominato Reggente la Residenza di Scusciuban.

110. — DECRETO 17 Settembre 1952, n. 618782 — registrato alla Ragioneria il 19 Settembre 1952 al n. 775.

1. — Con decorrenza 16 Gennaio 1952 il 1° Segretario di Governo MAINENTE Dott. Bruno cessa dalla carica di Residente del Villaggio Duca degli Abruzzi.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di II Classe TRIPICIANO Dott. Guido è nominato Residente del Villaggio Duca degli Abruzzi.

111. — DECRETO 25 Settembre 1952, n. 619430 — registrato alla Ragioneria il 27 Settembre 1952 al n. 798.

1. — Con decorrenza 13 Maggio 1952 il 1° Segretario di Governo ZUCCARDI MERLI Dott. Antonio cessa dalla carica di Residente di Bender Cassim.

2. — Con la stessa decorrenza l'Aiutante Coloniale di III Classe GIACA-

112. — DECRETO 25 Settembre 1952, n. 619432 — registrato alla Ragioneria il 27 Settembre 1952 al n. 799.

1. — Con decorrenza 20 Febbraio 1952 il Consigliere di Governo di I Classe WAGNER Aldo cessa dalla carica di Reggente la Residenza di Chisimaio.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di II Classe PIRAS Dott. Settimio è nominato Residente di Chisimaio.

113. — DECRETO 25 Settembre 1952, n. 619434 — registrato alla Ragioneria il 27 Settembre 1952 al n. 800.

1. — Con decorrenza 31 Maggio 1952 l'Aiutante Coloniale di II Classe MATTINO' Ambrogio cessa dalla carica di Reggente la Residenza di El Bur.

2. — Con la stessa decorrenza l'Aiutante Coloniale di III Classe DOMIZIANI Giuseppe è nominato Reggente la Residenza di El Bur.

114. — DECRETO 25 Settembre 1952, n. 619440 — registrato alla Ragioneria il 27 Settembre 1952 al n. 803.

1 — Con decorrenza 1° Maggio 1952 il Consigliere di Governo di II Classe FELICE Dott. Arnaldo cessa dalla carica di Residente di Galcaio.

2 — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di II Classe SOLFERINI Dott. Amedeo è nominato Residente di Galcaio.

115. — DECRETO 25 Settembre 1952, n. 619438 — registrato alla Ragioneria il 27 Settembre 1952 al n. 802.

1. — Con decorrenza 1° Settembre 1952 il 1° Segretario di Governo DE VECCHIS Dott. Giulio cessa dalla carica di Residente di Obbia.

2. — Con la stessa decorrenza il Direttore di Governo di II Classe PIRONE Dott. Michele è nominato Reggente la Residenza di Obbia.

116. — DECRETO 3 Ottobre 1952, n. 619960 — registrato alla Ragioneria il 6 Ottobre 1952 al n. 824.

1. — Con decorrenza 1° Settembre 1952 l'Aiutante Coloniale di III Classe TORCHIA Dott. Giuseppe cessa dalla carica di Reggente la Residenza di Afgoi.

2. — Con la stessa decorrenza il 1° Segretario di Governo ZUCCARDI MERLI Dott. Antonio è nominato Residente di Afgoi.

117. — DECRETO 3 Ottobre 1952, n. 619964 — registrato alla Ragioneria il 6 Ottobre 1952 al n. 822.

1. —Con decorrenza 10 Marzo 1952 il 1° Segretario di Governo D'ALOJA Dott. Giovanni cessa dalla carica di Residente di Baidoa.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di II Classe SOLERI Dott. Giovanni è nominato Residente di Baidoa.

118. — DECRETO 3 Ottobre 1952, n. 619962 — registrato alla Ragioneria il 6 Ottobre 1952 al n. 823.

1. — Con decorrenza 28 Luglio 1952 il Consigliere di Governo di II Classe PIRAS Dott. Settimio cessa dalla carica di Residente di Chisimaio.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di I Classe

119. — DECRETO 3 Ottobre 1952, n. 619958 — registrato alla Ragioneria il 6 Ottobre 1952 al n. 821.

1. — Con decorrenza 16 Agosto 1952 il Consigliere di Governo di II Classe COLUMBANO Dott. Antonio cessa dalla carica di Residente di Mogadiscio.

2. — Con la stessa decorrenza il 1° Segretario di Governo ZUCCARDI MERLI Dott. Antonio è nominato Reggente la Residenza di Mogadiscio.

120. — DECRETO 11 Ottobre 1952, n. 610518 — registrato alla Ragioneria il 13 Ottobre 1952 al n. 836.

1. — Con decorrenza 16 Settembre 1952 il Consigliere di Governo di I Classe WAGNER Aldo cessa dala carica di Reggente la Residenza di Chisimaio.

2. — Con la stessa decorrenza il 1° Segretario di Governo D'ALOJA Dott. Giovanni è nominato Residente di Chisimaio.

121. — DECRETO 11 Ottobre 1952, n. 610520 — registrato alla Ragioneria il 13 Ottobre 1952 al n. 835.

1. — Con decorrenza 6 Ottobre 1952 il Consigliere di Governo di II Classe OLIVIERI Dott. Francesco Saverio cessa dalla carica di Residente di Lugh Ferrandi.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di II Classe BEDINI Dott. Giorgio è nominato Residente di Lugh Ferrandi.

122. — DECRETO 28 Novembre 1952, n. 624146 — registrato alla Ragioneria il 5 Dicembre 1952 al n. 919.

1. — Con decorrenza 1° Ottobre 1952 il 1° Segretario di Governo ZUCCARDI MERLI Dott. Antonio cessa dalla carica di Residente di Afgoi.

2. — Con la stessa decorrenza l'Ufficiale P. T. di II Classe SANTASILIA Nicola è nominato Reggente la Residenza di Afgoi.

123. — DECRETO 28 Novembre 1952, n. 624142 — registrato alla Ragioneria il 5 Dicembre 1952 al n. 917.

1. — Con decorrenza 1° Ottobre 1952 il 1° Segretario di Governo ZUCCARDI MERLI Dott. Antonio cessa dalla carica di Reggente la Residenza di Mogadiscio.

2. — Con la stessa decorrenza il 1° Segretario di Governo ZUCCARDI MERLI Dott. Antonio è nominato Residente di Mogadiscio.

124. — DECRETO 28 Novembre 1952, n. 624144 — registrato alla Ragioneria il 5 Dicembre 1952 al n. 918.

1. — Con decorrenza 13 Ottobre 1952 il Consigliere di Governo di II Classe VISETTI Dott. Mario cessa dalla carica di Residente di Alula.

2. — Con la stessa decorrenza il Consigliere di Governo di II Classe NATALI Dott. Guido è nominato Residente di Alula.

125. — DECRETO 28 Novembre 1952, n. 624140 — registrato alla Ragioneria il 5 Dicembre 1952 al n. 916.

1. — Con decorrenza 12 Ottobre 1952 il Consigliere di Governo di II Classe

2. — Con la stessa decorrenza l'Archivista Coloniale POLIANDRI Pietro è nominato Reggente la Residenza di Balad.

126. — DECRETO 1° Dicembre 1952, n. 624250 — registrato alla Ragioneria il 5 Dicembre 1952 al n. 922.

1. — Con decorrenza 10 Novembre 1952 il Consigliere di Governo di II Classe DE CIANTIS Dott. Giuseppe cessa dalla carica di Residente di Bulo Burti.

2. — Con la stessa decorrenza il 1° Segretario di Governo FALCO Dott. Luciano è nominato Residente di Bulo Burti.

127. — DECRETO 13 Dicembre 1952, n. 625026 — registrato alla Ragioneria il 19 Dicembre 1952 al n. 955.

A decorrere dal 1° Ottobre 1952 il 1° Segretario di Governo BALLADELLI Dott. Alberto è nominato Reggente la Residenza di Gelib.

128. — DECRETO 23 Dicembre 1952, n. 625520 — registrato alla Ragioneria il 24 Dicembre 1952 al n. 967.

1. — Con decorrenza 10 Dicembre 1952 l'Archivista Coloniale POLIANDRI Pietro cessa dalla carica di Reggente la Residenza di Balad.

2. — Con la stessa decorrenza il 1° Segretario di Governo ANSELMI Dott. Antonio è nominato Residente di Balad.

129. — DECRETO 31 Dicembre 1952, n. 625994 — registrato alla Ragioneria il 31 Dicembre 1952 al n. 984 bis.

1. — Con decorrenza 5 Dicembre 1952 l'Aiutante Coloniale di III Classe GIACALONE Rag. Stefano cessa dalla carica di Reggente la Residenza di Bender Cassim.

2. — Con la stessa decorrenza il S. Tenente CEI Sebastiano è nominato Reggente la Residenza di Bender Cassim.

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IV — Mogadiscio, 1° Aprile 1953 — N. 4

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI MARZO 1953:

Supplemento n. 1 al n. 3 del 1° marzo 1953 contenente:

ORDINANZA n. 4 del 12 febbraio 1953: modificazioni all'art. 7 dell'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951 che istituisce le Amministrazioni dei Servizi Municipali 113

ORDINANZA n. 5 del 24 febbraio 1953: istituzione dei servizi di Stato Civile e di Anagrafe 114

DECRETO n. 22 del 25 febbraio 1953: norme regolamentari per l'esecuzione dell'ordinanza n. 5 del 24 febbraio 1953 che istituisce i servizi di stato civile e di anagrafe 117

DECRETO n. 23 del 25 febbraio 1953: Istituzione dei servizi di anagrafe e di stato civile nelle Amministrazioni dei Servizi Municipali di Candala, Scusciuban, El Bur, Belet Uen, Bulo Burti, Brava, Baidoa, Bardera, Dinsor, Afmedù e Gelib 122

DECRETO n. 24 del 30 gennaio 1953: Istituzione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Auadlei 122

DECRETO n. 25 del 23 febbraio 1953: Incarico di procedere alla revisione degli autoveicoli ad altri tecnici in aggiunta a quelli componenti la Commissione di collaudo di cui ai decreti n. 188 del 13 dicembre 1952 e n. 19 del 12 febbraio 1953 123

DECRETO n. 26 del 20 ottobre 1952: Constatazioni dell'avvenuto passaggio in proprietà libera ed assoluta della concessione di ha 544,86, sita in Genale, accordata con D. G. 19-1-1940 n. 16561 al sig. Piero Buffo 123

Supplemento n. 2 al n. 3 del 10 marzo 1953 contenente:

1 — Decreti di nomina dei Capi degli Uffici dell'A.F.I.S. emessi dal 1° aprile 1950 al 31 dicembre 1952 133

2 — Decreti di nomina dei Commissari Regionali emessi dal 1° aprile 1950 al 31 dicembre 1952 139

3 — Decreti di nomina dei Residenti emessi dal 1° aprile 1950 al 31 dicembre 1952 142

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1953:

DECRETI:

DECRETO n. 27 del 15 dicembre 1952: Concessione di un'area demaniale a scopo edilizio, in Mogadiscio, al Sig. Hagi Ali Sadik 157

DECRETO n. 28 del 27 dicembre 1952: aumento degli assegni lordi mensili stabiliti nella tabella annessa all'Ordinanza n. 62 del 15 settembre 1950 che approva il contratto di impiego locale 158

DECRETO n. 29 del 13 gennaio 1953: trasferimento della titolarità di parte della concessione agricola accordata alla Soc. «Il Giuba d'Italia» al Sig. Mondellini Giuseppe 158

DECRETO n. 30 del 23 gennaio 1953: Revoca della concessione per la coltivazione di una cava di pietrame accordata al Sig. Scerif Abdalla Ali Asceraf con decreto n. 154 del 21 dicembre 1950 159

DECRETO n. 31 del 29 gennaio 1953: Riconoscimento del passaggio in proprietà libera ed assoluta della concessione Frascarolo Felice, sita nel comprensorio del Giuba 160

DECRETO n. 32 del 30 gennaio 1953: Riconoscimento del passaggio in proprietà libera ed assoluta di un lotto bananeto concesso a Chiatellino Lorenzo sito in Genale 161

DECRETO n. 33 del 30 gennaio 1953: Trasferimento della titolarità della concessione agricola Sergio Falletti agli eredi Falletti 162

DECRETO n. 34 del 30 gennaio 1953: Riconoscimento del passaggio in proprietà libera ed assoluta di un lotto bananeto concesso a Colletto Alessio, sito in Genale 163

DECRETO n. 35 del 31 gennaio 1953: Riconoscimento del passaggio in proprietà libera ed assoluta di un lotto bananeto concesso agli eredi Cuniolo 164

DECRETO n. 36 del 7 febbraio 1953: Nomina dell'Ing. Ariberto Forlani a membro supplente della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni e per modelli industriali per il biennio 1953-54 165

DECRETO n. 37 del 9 febbraio 1953: Riconoscimento del passaggio in proprietà libera ed assoluta della concessione agricola di Ha. 120 sita in Burei accordata alla SAIS 166

DECRETO n. 38 del 14 febbraio 1953: Incarico delle funzioni di Segretario della Commissione di Appello per la contribuzione del red-

DECRETO n. 39 del 18 febbraio 1953: Nomina del Dr. Angelo Muttoni e del Rag. Carlo Vecco a membri del Consiglio Economico della Somalia 167

DECRETO n. 40 del 4 marzo 1953: Nomina di assessori presso la Corte d'Assise della Somalia 168

DECRETO n. 41 del 5 marzo 1953: Nomina del Capitano G.F. De Laurentiis Augusto e del Mag. Pilota Marini Ezio a Giudici presso il Tribunale Militare della Somalia 169

DECRETO n. 42 del 7 marzo 1953: Prezzo di vendita al pubblico delle sigarette «Virginia» 169

DECRETO n. 43 del 10 marzo 1953: Incarico delle funzioni di ufficiale giudiziario presso il Giudice della Somalia al Brigadiere dei CC. Bergamini Dante 170

DECRETO n. 44 del 12 marzo 1953: Riconoscimento del passaggio in proprietà libera ed assoluta di un lotto complementare per il bananeto concesso al Sig. Manardo Manardi 171

DECRETO n. 45 del 13 marzo 1953: Incarico delle funzioni di P. M. presso il Giudice della Somalia al Dr. Walter Marciante 172

DECRETO n. 46 del 20 marzo 1953: Norme regolamentari per il funzionamento del Comitato Amministrativo 172

DECRETO n. 47 del 23 marzo 1953: Proroga al 30 aprile 1953 del termine delle operazioni di revisione degli autoveicoli 175

Ufficio Ind. Commercio Interno e Lavoro: Soc. Nazionale Ind. Applicazione Viscosa (Snia Viscosa): Deposito del marchio di fabbrica 175

Ufficio LL. PP.: Iscrizione nell'Albo degli Appaltatori di OO. PP. dell'Impresa Gulinelli & C. 176

PARTE SECONDA

Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia; S. p. A ; Nomina del dr. Ugo Maceratini a Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione 177

Manifatture Cotoniere d'Africa S. p. A.: Estratto verbale Assemblea Straordinaria 177

Soc. Impresa Costruzioni Edili Stradali Italo-Somala «I.C.E.S.I.S.»: Estratto verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria 177

Soc. Italo-Somala Incremento Agricoltura «S.I.S.I.A.»: Estratto verba-

Soc. Ind. Commerciale Italo-Somala «S.I.C.I.S.»: Estratto verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria 178

Soc. Agricoltori Giuba «S.A.G.»: Convocazione Assemblea Generale Ordinaria 178

Ente Autonomo Fiera della Somalia: Estratto verbale Assemblea Ordinaria 179

Coop. Agr. fra Autoctoni «Rakaile-Burdere»: Estratto atto costitutivo

Soc. «De Savorgnani e C.» - Chisimaio: Estratto verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria 180

S.A.I.C.E.S.: Convocazione di Assemblea Ordinaria 180

«L.I.P.A.S.» S.p.A.: Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 181

Ufficio Giudice della Somalia: Chiusura fallimento Candiotto Giovanni 181

Ufficio Giudiziario del C.R. Benadir: Eredità giacente Fierro Generoso 181

Ufficio Giudiziario del C.R. Benadir: Eredità Benzi Chiaffredo 182

Mutua Commerciale e Trasporti S. A.: Avviso di convocazione 182

Soc An. Fr.lli Mortara: Convocazione Assemblea Ordinaria 182

Ufficio Ind. Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione alla SISIA ad impiantare un oleificio con raffineria olii greggi 183

Ufficio Ind. Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione al Sig. Manlio Grassetto per il Commercio di importazione ed esportazione 183

Ufficio Ind. Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione alla SICIS per il commercio di importazione ed esportazione 183

Ufficio Ind. Commercio Interno e Lavoro: N. 9 Avvisi ad Opponendum 184

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni: N. 6 Avvisi ad Opponendum 187

PARTE PRIMA

DECRETO n. 27 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'articolo n. 2 dell'Ordinanza n. 47 di rep. del 22 luglio 1950;

VISTA la domanda in data 24 febbraio 1952, inoltrata dal Sig. Hagi Ali Sadik, tendente ad ottenere la concessione edilizia e la libera disponibilità di un appezzamento di terreno sito in Mogadiscio, via Cavalli;

CONSIDERATO che all'Avviso ad Opponendum pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'AFIS n. 4 del 1° aprile 1952 ed affisso all'Albo Municipale di Mogadiscio per il tempo prescritto non sono state prodotte opposizioni;

VISTA la bolletta dell'Ufficio Tasse sugli Affari n. 192 del 27 ottobre 1952 di So 498, attestante l'avvenuto pagamento in base al prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

VISTO il foglio n 6947 del 15 agosto 1952 con il quale la Commissione Edilizia Municipale esprime parere favorevole alla richiesta concessione;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia, in data 9 dicembre 1952, e lo schizzo planimetrico che lo integra;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea approvato con r.d. 7 febbraio 1926 n. 269, estese alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938 n. 380,

DECRETA:

Art. 1 — E' autorizzata la concessione edilizia a favore del Sig. Hagi Ali Sadik dell'area demaniale di complessivi mq. 49,80 sita in Mogadiscio, Via Cavalli, come delimitata dall'annesso disciplinare di concessione e con le limitazioni e servitù in esso contenute.

ministrazione, rappresentata dal Capo Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni ed il Sig. Hagi Ali Sadik che disciplina la concessione predetta.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 954 del R. D.
del 19 dicembre 1952.

DECRETO n 28 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA;

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'Art. 2 dell'Ordinanza n. 47 di rep. del 22-7-1950;

VISTA la tabella degli assegni stabiliti dall'Ordinanza n. 62 di rep. del 15 settembre 1950 che approva il contratto d'impiego locale a tempo determinato;

RITENUTO opportuno apportare un aumento agli assegni medesimi;

DECRETA:

A decorrere dal 1 novembre 1952 gli assegni lordi mensili stabiliti nella tabella annessa, come allegato I, all'Ord. 15 settembre 1950 n. 62, sono aumentati del 10 per cento.

Mogadiscio, li 27 dicembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 166 dell'art. 3
del 6 marzo 1953.

DECRETO n. 29 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad es-

VISTO il d. g. 15558 del 17 maggio 1939, che riduce ad Ha. 700 la superficie dell'Azienda Agricola Soc. An. Agricola Coloniale «Il Giuba d'Italia»;

VISTO il d. g. 15603 del 30 maggio 1939 che determina in Ha. 350 la superficie della concessione agricola di cui al precedente decreto n. 15558;

VISTO l'atto di compravendita a rogito Dott. Guido Clerici notaro in Legnano, stipulato in data 14 luglio 1949, autorizzato dal Chief Administrator della cessata Amministrazione Britannica con nota n. TRE-18-50 del 22 marzo 1950 e registrato a Mogadiscio il 29 luglio 1950 al n. 74 atti pubblici, con il quale la Soc. «Il Giuba d'Italia» cede e trasferisce al Sig. Mondellini Giuseppe ha. 175 della superficie di terreno formante la concessione agricola sopra specificata;

VISTA la domanda in data 20 dicembre 1952 con la quale il Sig. Mondellini Giuseppe chiede che gli venga trasferita la titolarità dell'appezzamento di terreno acquistato e dichiara di accettare tutti gli oneri e gli obblighi imposti dal disciplinare di concessione;

CONSIDERATO che, in virtù dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, possono applicarsi al caso le norme sulle concessioni agricole di cui ai rr. dd. 8 giugno 1911 n. 820 e 24 gennaio 1929 n. 226 e relativo regolamento d'esecuzione approvato con d.m. 29 ottobre 1929, per la parte concernente il trasferimento di titolarità;

DECRETA:

La titolarità dell'appezzamento di ha. 175, facente parte della concessione agricola Soc. «Il Giuba d'Italia» e ceduto in forza dell'atto di compravendita specificato nelle premesse, viene trasferita al Sig. Mondellini Giuseppe.

Mogadiscio, lì 13 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al N. 1067 del R.D.
del 26 febbraio 1953.

DECRETO N. 30 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952 numero 2357;

VISTO l'art. 9 — comma 3 — del predetto decreto;

VISTO il D.A. N. 139 in data 22 dicembre 1951 e n. 142 in data 20 settembre 1952, relativi alle concessioni di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

VISTO il D.A. n. 154 di rep. in data 31 dicembre 1952 col quale il Sig.

CONSIDERATO che il predetto concessionario non ha adempiuto agli obblighi assunti nel disciplinare di concessione;

RITENUTA l'opportunità di incamerare la somma di So. 100 (cento) versate a titolo di deposito cauzionale;

DECRETA:

Art. 1 — La concessione di cui al decreto n. 154 di rep. in data 21 dicembre 1950 è revocata.

Art. 2 — La Residenza di Mogadiscio è autorizzata a versare il deposito cauzionale di So. 100 (cento) effettuato dal Sig. Abdalla Ali Sceraf, con bolletta n. 300486 in data 13 dicembre 1951 all'Ufficio Tasse sugli Affari perchè sia introitata a titolo definitivo a favore delle Entrate AFIS.

Mogadiscio, lì 23 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1054 del R.D.
li 26 febbraio 1953.

DECRETO N. 31 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9-12-1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTO il d.g. 14825 del 12 dicembre 1938 che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, concede con contemporaneo trasferimento alla proprietà, una concessione di Ha. 200 ,sita nel Comprensorio Agricolo del Giuba, al Sig. Frascarolo Felice;

VISTA la domanda presentata in data 1 dicembre 1951 dal Sig. Frascarolo Felice allo scopo di ottenere, previo il prescritto accertamento tecnico dell'effettuata messa in valore, la constatazione dell'avvenuto passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 20 marzo 1952, dal quale risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi del disciplinare sin dal periodo prebellico;

CONSIDERATO che, non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare, per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che, in virtù dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, possono trovare applicazione le norme sulle concessioni agricole, di cui al r.d.l. 8 giugno 1911 n. 820, al r.d. 24 gennaio 1929, n. 266 e relativo regolamento di

DECRETA:

Agli effetti di cui alla lettera d) dell'art. 7 del r.d. 24 gennaio 1929 numero 226, viene fatto constatare che il Sig. Frascarolo Felice, titolare della concessione agricola di Ha. 200 sita nel Comprensorio del Giuba, assegnata con d.g. 14825 del 12 dicembre 1938, ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata. Pertanto gli viene riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 29 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1108 del R. D.
li 21 marzo 1953.

DECRETO n. 32 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 2357 del 9-12-1952;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTO il d.g. 12618 del 4-6-1937 che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, concede al Sig. Chiatellino Lorenzo un lotto di terreno per bananeto di ha. 50, quale complemento dell'azienda agricola passata in proprietà libera ed assoluta con d.g. 17336 del 12-8-1940;

VISTA la domanda del 4 marzo 1952, con la quale il Sig. Chiatellino Lorenzo chiede, previo il prescritto accertamento tecnico dell'effettuata messa in valore, per la constatazione dell'avvenuto passaggio del sopraspecificato lotto bananeto in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 12 marzo 1952, dal quale risulta che il concessionario ha adempiuto agli abblighi del disciplinare sin dal periodo prebellico;

CONSIDERATO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare, per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che, in virtù dell'Ordinanza n. 5 del 12-4-1950, possono trovare applicazione le norme sulle concessioni agricole di cui al r.d.l. 8 giugno 1911 n. 820, 24 gennaio 1929 n. 226 e relativo regolamento di esecuzione approvato con d. m. 29-10-1929, per la parte concernente il passaggio in proprietà libera ed assoluta.

DECRETA:

concesso con d.g. 12618 del 4-6-1937, ha adempiuto a tutti gli oneri derivanti dal disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata. Pertanto gli viene riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 30 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1056 del R. D.
li 26 febbraio 1953.

DECRETO n. 33 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9-12 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTO il d.g. 27-1-1936 n. 11338 che rinnova con contemporaneo trasferimento della proprietà al Sig. Falletti Sergio la concessione agricola di ha. 132, assegnata con d.g. 18 marzo 1930, n. 8023;

VISTO il d.g. 24 dicembre 1936 n. 12129 che, alle condizioni del disciplinare allegato, concede al predetto Sig. Falletti Sergio un lotto di terreno per bananeto, di ha. 50, a titolo di complemento della concessione precitata;

VISTO l'atto di notorietà redatto dalla Prettura unificata di Roma in data 20 giugno 1947, n. 26340 R. P. e depositato a Mogadiscio presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice della Somalia fra gli atti del 1947 Eredità giacenti, dal quale risulta che il Sig. Falletti Sergio è deceduto in combattimento a Tobruk il 23 novembre 1941 senza aver disposto delle proprie sostanze con testamento, e che suoi eredi legittimi sono le Signore Bertinetti Giuseppina ved. Falletti, Falletti Ada in Scandone, Falletti Giulia in Copasso;

VISTE le procure n. 25856-11156 del 3 febbraio 1948 a rogito notaro Mandelli Silvio di Torino e registrata a Mogadiscio al n. 445 atti pubblici in data 8 gennaio 1951; n. 3569 del 9 agosto 1948 a rogito Amoroso Fulvio ff. notaro della Somalia e registrata a Mogadiscio al n. 77 atti pubblici in data 10 agosto 1948; n. 12839 del 13 maggio 1948 a rogito Dr. Arcuri Ignazio notaro in Roma e registrata a Mogadiscio al n. 446 atti pubblici in data 8 gennaio 1951; rilasciate rispettivamente dalle Eredi Signore Bertinetti Giuseppina, ved. Falletti, Falletti Ada in Scandone e Falletti Giulia in Copasso, al Sig. Chiatellino Lorenzo;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Chiatellino Lorenzo chiede che la titolarità della concessione e lotto bananeto sopra specificati, venga trasferita«mortis causa» da Sergio Falletti alle eredi Falletti da lui rappresentate;

CONSIDERATO che, in virtù dell'Ordinanza n. 5 del 12-4-1950, possono applicarsi al caso le norme sulle concessioni agricole di cui al r.d. 24 gen-

DECRETA:

La titolarità della concessione agricola e lotto bananeto specificati nelle premesse viene trasferita «mortis causa» dal defunto Sig. SERGIO FALLETTI alle eredi legittime. Signore Bertinetti Giuseppina ved. Falletti, Ada Falletti in Scandone, Giulia Falletti in Copasso, alle medesime condizioni del disciplinare di concessione e per la parte loro spettante per successione intestata.

Mogadiscio, 30 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1058 del R. D.
li 26 febbraio 1953.

DECRETO n. 34 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTO il d.g. 16552 del 19 gennaio 1940 che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, concede al Sig. Colletto Alessio Marcello un lotto di terreno per bananeto di ha. 50, quale complemento dell'azienda agricola ottenuta in proprietà libera ed assoluta con d.g. 10024 del 5 dicembre 1933;

VISTA la procura n. 2236 di rep. in data 15-11-1933 a rogito Dr. Cossu Francesco, Residente di Vittorio d'Africa in funzione di Notaio e registrata a Vittorio d'Africa al n. 137 del Registro Atti Notarili 1933, rilasciata dal Sig. Colleto Alessio Marcello al Sig. Chiatellino Lorenzo;

VISTA la domanda in data 4 marzo 1952 con la quale il Sig. Chiatellino Lorenzo, procuratore del Sig. Colletto Alessio Marcello, chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico dell'effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio in proprietà libera ed assoluta del sopraspecificato lotto bananeto;

VISTO il verbale di accertamento in data 11 marzo 1952 dal quale risulta che il concessionario ha adempiuto agli oneri del disciplinare sin dal periodo prebellico;

CONSIDERATO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli obblighi del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che, in virtù dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, possono applicarsi al caso le norme sulle concessioni agricole di cui al r.d.l. 8 giugno 1911 n. 820 ...

DECRETA:

Agli effetti di cui alla lettera d) dell'art. 7 del r.d. 24 gennaio 1929, numero 226, vien fato constatare che il Sig. Colletto Alessio Marcello, titolare del lotto per bananeto concesso con d.g. 16552 del 19 gennaio 1940, ha adempiuto a tutti gli oneri derivanti dal disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata. Pertanto gli viene riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 30 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1060 del R. D.
li 26 febbraio 1953.

DECRETO n. 35 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9-12 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del precitato decreto;

VISTO il d.g. 11 gennaio 1953, n. 10637 che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, conferma con contemporaneo trasferimento della proprietà una concessione agricola di ha. 183.600 sita nel Comprensorio di Genale agli eredi Cuniolo;

VISTO il d.g. 12704 del 26 luglio 1937 che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, accorda ai predetti eredi Cuniolo, con contemporaneo trasferimento della proprietà, un lotto complementare di ha. 50 nel Comprensorio di Genale;

VISTA la domanda in data 2 luglio 1951 con la quale il Sig. Basilio Giovanni Pietro, procuratore degli Eredi Cuniolo, dichiara che è stato adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico dell'effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio dell'Azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTA la procura a rogito notaro Francesco Zoppi di Torino, in data 19 novembre 1940, registrata a Mogadiscio il 4 gennaio 1950 al n. 391 Mod. I atti pubblici, rilasciata dagli Eredi Cuniolo al Sig. Basilio Giovanni Pietro;

VISTO il verbale di accertamento in data 7 ottobre 1940, dal quale risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi del disciplinare sin dal periodo prebellico;

CONSIDERATO che, in virtù dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, possono applicarsi al caso le norme sulle concessioni agricole di cui al r.d.l. 8 giugno 1911, n. 820 e 24 gennaio 1929, n. 266 e relativo regolamento d'esecu-

DECRETA:

Agli effetti di cui alla lettera d) dell'art. 7 del r.d. 24 gennaio 1929, n. 226, viene fatto constare che gli Eredi Cuniolo, titolari della concessione di ha. 183,600 e relativo lotto bananeto di ha. 50 di cui ai precitati decreti governatoriali, hanno adempiuto sin dal periodo prebellico a tutti gli obblighi del disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata. Pertanto viene loro riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 31 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1055 del R.D.
li 26 febbraio 1953.

DECRETO n. 36 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma tre, del predetto decreto;

VISTO il proprio decreto n. 10 di rep. in data 21 gennaio 1953 relativo alla nomina per il biennio 1953-54 della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni e per modelli industriali;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di procedere alla nomina di un membro supplente della Commissione predetta;

DECRETA:

Articolo unico

L'Ing. Ariberto Forlani è nominato membro supplente della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni e per modelli industriali per il biennio 1953-54.

Mogadiscio, li 7 febbraio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO n. 37 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9-12-1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTO il d.g. n. 16538 del 12 gennaio 1950 che concede, con contemporaneo trasferimento della proprietà, una concessione agricola di Ha. 120 sita in località Burei (Villabruzzi) alla Società Agricola Italo Somala (S.A.I.S.);

VISTA la domanda in data 28 settembre 1952 con la quale la S.A.I.S. dichiara di aver adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiede, previo il prescritto accertamento tecnico dell'effettuata messa in valore, la constatazione dell'avvenuto passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 7 dicembre 1951 dal quale risulta che la SAIS ha adempiuto agli obblighi del disciplinare di concessione sin dal periodo prebellico;

CONSIDERATO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che, per virtù dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 possono applicarsi al caso le norme sulle concessioni agricole di cui r.d. 8 giugno 1911, n. 820 e 24 gennaio 1929 n. 226 e relativo regolamento d'esecuzione approvato con d.m. 29 ottobre 1929;

DECRETA:

Agli effetti di cui alla lettera d) dell'art. 7 del r.d. 24 gennaio 1929 n. 226, viene fatto constare che la Società Agricola Italo Somala, titolare della concessione di Ha. 120 accordata con d.g. 16538 del 12 gennaio 1940, ha adempiuto sin dal periodo prebellico a tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata, pertanto le viene riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 9 febbraio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato n. 1110 del R.D.
li 21 marzo 1953.

DECRETO n. 38 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTO il decreto dell'Amministratore n. 67 del 15 ottobre 1950, concernente la nomina della Commissione di Appello prevista dall'art. 36 del Proclama n. 8 del 12 agosto 1944, con cui fu istituita la Contribuzione sul Reddito;

VISTO il decreto dell'Amministratore n. 59 di rep. dell'11 aprile 1952, con il quale il I Cancelliere Luigi Arredi è stato nominato Segretario della Commissione di Appello di cui sopra;

RITENUTO necessario procedere alla sostituzione del Segretario della Commissione di Appello predetta;

DECRETA:

Art. 1.

Nella Commissione di Appello, di cui alle premesse del I Cancelliere Gabriele Di Vito è designato a sostituire dal 15 marzo 1953 il I Cancelliere Luigi Arredi, durante la temporanea assenza di quest'ultimo in congedo.

Mogadiscio, li 14 febbraio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1063 del R.D.
li 26 febbraio 1953.

DECRETO n. 39 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 28 di rep. in data 23 dicembre 1951, relativa alla istituzione del Consiglio Economico della Somalia;

VISTO il decreto n. 28 di rep. in data 29 febbraio 1952, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio Economico della Somalia;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina di due nuovi membri del Consiglio Economico, in sostituzione del Sig. Francesco Boero, rappresentante delle imprese di trasporto marittime ed aeree, dimissionario, e del dr. Mario Maino esperto nelle materie sociali, rimpatriato;

VISTA la designazione della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Somalia per quanto riguarda il rappresentante delle imprese di trasporto marittimo ed aereo;

DECRETA:

Con decorrenza 18 febbraio 1953 il dott. Angelo Muttoni viene nominato

sporto marittimo ed aereo, in sostituzione del Sig. Francesco Boero, dimissionario;

Con la stessa decorrenza il Rag. Luciano Vecco viene nominato membro del Consiglio Economico quale esperto in materie sociali, in sostituzione del dott. Mario Maino, rimpatriato.

Mogadiscio, li 18 febbraio 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1043 del R. D.
li 24 febbraio 1953.

DECRETO n. 40 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO il decreto n. 1 del 1° gennaio 1953 con il quale venivano nominati gli assessori presso la Corte d'Assise della Somalia per l'anno 1953;

CONSIDERATO che diversi assessori residenti nella circoscrizione del Commissariato del Basso Giuba non possono partecipare ai giudizi perchè legittimamente impediti per motivi inerenti all'attività da essi svolta o per prolungate assenze dal Territorio e che pertanto occorre provvedere alla nomina di altri assesori in modo da garantire il normale funzionamento della giustizia;

DECRETA:

Sono nominati assessori presso la Corte d'Assise della Somalia per l'anno 1953 in aggiunta a quelli nominati con decreto n. 1 del 1° gennaio 1953 nella circoscrizione del Commissariato del Basso Giuba:

— AHMED MOHAMED - Uarsangheli;
— BALDI Urbano;
— BONORA Agostino;
— CALDERONE Antonino;
— D'ADDARIO Giuseppe;
— FINOCHIARO Antonio;
— HAGI SANTUR GOLLO - Ogaden;
— MARCHESE Carlo;
— PANACEA Vincenzo;
— RANUZZI Giuseppe;
— RIZZO Giuseppe.

Mogadiscio, li 4 marzo 1953.

DECRETO n. 41 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 20 febbraio 1951 relativa alla costituzione del Tribunale militare della Somalia;

VISTO il decreto n. 190 del 20 dicembre 1952 con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti il Tribunale militare della Somalia per l'anno 1953;

RITENUTO che — ai sensi della citata Ordinanza n. 5 occorre chiamare a far parte del Tribunale militare, in qualità di giudice, un Ufficiale della Guardia di Finanza;

CONSIDERATO che a seguito del rimpatrio del Giudice militare Cap. A.A.r.r. Pil. Sidoti Felice occorre provvedere alla di lui sostituzione;

DECRETA:

Art. 1.

Il Capitano della Guardia di Finanza De Laurentiis Augusto è nominato Giudice presso il Tribunale militare della Somalia per l'anno 1953.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1953 il Maggiore A.A. r.n. Pil. Marani Ezio è nominato Giudice presso il Tribunale militare della Somalia per l'anno 1953, in sostituzione del Capitano A.A. r.r. Pil. Sidoti Felice.

Mogadiscio, li 5 marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

DECRETO n. 42 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Rapubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

CONSIDERATA la necessità di determinare il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette «Virginia» di produzione del Monopolio Italiano, di prossima immissione sul mercato;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette «Virginia» viene fissato in So. 100 al kg. e cioè a So. 0,10 per sigaretta.

Art. 2.

Il presente Decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 7 marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1088 del R.G.
li 7 marzo 1953.

DECRETO n. 43 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto n. 164 del 26 ottobre 1952 con il quale il Sig. Cancellara Giuseppe riassumeva le funzioni di Ufficiale Giudiziario presso il Giudice della Somalia;

CONSIDERATO che il predetto Sig. Cancellara Giuseppe deve assentarsi temporaneamente dall'Ufficio del Giudice della Somalia, per ragioni inerenti al suo servizio, e che occorre quindi provvedere alla di lui temporanea sostituzione;

DECRETA:

A decorrere dal 10 marzo 1953 le funzioni di ufficiale giudiziario presso il Giudice della Somalia sono affidate — per il periodo in cui l'Ufficiale Giudiziario Cancellara Giuseppe rimarrà assente per ragioni di servizio — al Brig. C.C. Bergamini Dante.

Mogadiscio, li 10 marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE

DECRETO n. 44 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, n. 2357 del 9 dicembre 1952;

VISTO il d.g. 10912 dell'8 luglio 1935 che rinnova con trasferimento della proprietà una concessione agricola di Ha. 153, 1000, sita in V zona di Genale, al Sig. Manardo Manardi;

VISTO il d.g. 12560 del 17 maggio 1937 che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, concede al predetto Sig. Manardo Manardi un lotto complementare per bananeto, della superficie di Ha. 50, sito in Genale;

VISTA la domanda in data 21 marzo 1951, con la quale il Sig. Lazzeri Cinzio, avvalendosi della procura a rogito Demetrio Minniti, notaro in Mogadiscio, n. 2207 di rep., registrata a Mogadiscio il 5 ottobre 1946 al n. 197 Mod. I vol. II Atti Pubblici, rilasciatagli dal Sig. Manardo Manardi, dichiara che il concessionario ha adempiuto agli oneri dei disciplinari di concessione e chiede che gli venga concessa la libera disponibilità del terreno;

VISTI i verbali di accertamento in data 4 marzo 1952, dai quali risulta che il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dai disciplinari di concessione, sin dal periodo prebellico;

CONSIDERATO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare, per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che, in virtù dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, possono trovare applicazione le norme sulle concessioni agricole di cui al r. d. l. 8 giugno 1911, n. 820, e 24 gennaio 1929 n. 226 e relativo regolamento d'esecuzione approvato con d.m. 29 ottobre 1929, per la parte concernente il passaggio in proprietà libera ed assoluta;

DECRETA.

Agli effetti di cui alla lettera d) dell'art. 7 del r.d. 24 gennaio 1929 n. 226 viene fatto constare che il Sig. Manardo Manardi, titolare dell'azienda agricola e lotto per bananeto specificati nelle premesse, ha adempiuto sin dal periodo prebellico a tutti gli oneri del disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata. Gli viene pertanto riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 12 marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Art. 4.

La convocazione del Comitato è stabilita dal Presidente ed è fatta mediante avviso a cura del segretario, e deve essere comunicata ai membri almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, tranne casi di urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti che dovranno essere discussi.

In caso di urgenza il Presidente può disporre che siano portati in discussione anche argomenti non compresi nell'ordine del giorno.

Art. 5.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento della maggioranza dei componenti il Comitato, compreso il Presidente.

Art. 6.

Di ogni adunanza del Comitato è redatto verbale a cura del segretario. I verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 7.

In caso di assenza o di impedimento contemporaneo dell'Amministratore e del Segretario Generale il Comitato Amministrativo provvede, ai sensi dell'art. 13 ultimo comma del Decreto Presidenziale 9 dicembre 1952 n. 2357, all'ordinaria amministrazione ed adotta i provvedimenti di urgenza.

Assumerà le funzioni di Presidente il Capo Ufficio, membro del Comitato Amministrativo a norma dell'art. 12 del predetto decreto, che sia più elevato in grado o, in caso di parità di grado, più anziano di nomina.

Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente raccoglie i voti incominciando dal membro del Comitato meno elevato in grado o a parità di grado dal membro meno anziano e vota per ultimo.

Il Presidente è delegato alla firma della corrispondenza che i Capi Uffici gli sottopongono e che normalmente viene firmata dall'Amministratore o dal Segretario Generale.

Art. 8.

Ai componenti il Comitato Amministrativo competono le indennità previste dalle vigenti disposizioni.

DECRETO n. 47 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto n. 188 rep. del 13 dicembre 1952 con il quale fu disposta la revisione degli autoveicoli immatricolati e circolanti nel Territorio della Somalia;

VISTO il decreto n. 19 rep. del 12 febbraio 1953 con il quale è stato prorogato a tutto il 31 marzo 1953 il termine delle operazioni di revisione degli autoveicoli già stabilito a tutto il 28 febbraio 1953;

CONSIDERATA l'opportunità di concedere un'ulteriore proroga al termine delle dette operazioni;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine delle operazioni di revisione degli autoveicoli è prorogato a tutto il 3 aprile 1953.

Art. 2.

Le operazioni di revisione avranno luogo nelle località, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti e comunicati a cura dell'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni.

Mogadiscio, 23 marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO il R.D.L. 15 novembre 1938 n. 2194 che estendeva all'A.O I. le norme sui marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio, approvata con R.D. 5-12-1907 n. 848;

VISTA la domanda del Rag. Borg Ermete, depositata in data 26 gennaio 1953, intesa ad ottenere in nome e per conto della Società Nazionale Industria, Applicazione Viscosa (S.N.I.A. VISCOSA) con sede in Milano — Via Cernaia, n. 8 — la protezione del marchio di fabbrica denominato «MERINOVA»;

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione della

CERTIFICA:

La Società Nazionale Industria Applicazione Viscosa (SNIA VISCOSA) Società per azioni, con sede in Milano — Via Cernaia, n. 8 — il giorno 26 gennaio 1953 ha validamente depositato presso l'A.F.I.S. — Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio di fabbrica sotto descritto:

Il marchio è costituito dalla parola «MERINOVA» riprodotta in caratteri maiuscoli da stampa tipo bastoncino, in nero su fondo bianco e può essere riprodotto in qualsiasi colore con carattere di qualsiasi forma, stile o disposizione. Viene stampato o applicato sugli imballaggi, sui filati e sui tessuti. Potrà essere riprodotto su carta da lettera, buste fatture e mediante pubblicità figurata, fonica ecc. Esso serve a contraddistinguere fibre e fili artificiali di proteine naturali; filati e tessuti costituiti almeno in parte da fibre tessili artificiali in particolare fibre artificiali di proteina; fibre tessili, in particolare fibre tessili artificiali costituite almeno in parte da fibre artificiali di proteina.

Mogadiscio, li 27 febbraio 1953.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Lavori Pubblici

Il Comitato permanente centrale per l'esame delle domande d'iscrizione all'Albo Appaltatori della Somalia, costituito ai sensi dell'art. 5 del D.A. n. 52, in data 30 aprile 1951 che istituisce l'Albo Appaltatori di Opere Pubbliche nel Territorio della Somalia ha, nella riunione del 2 marzo 1953, iscritto nell'Albo la seguente impresa per la categoria e le specializzazioni a fianco segnate:

Impresa	categoria d'iscrizione	lavori fino all'importo di So.	specializzazioni
Gulinelli Ing. Mario & Co.	5ª	500.000	1) lavori di terra e murari; 2) lavori edili in cemento armato; 3) lavori di restauri monumentali; 4) opere a struttura metallica; 5) pavimentazioni stradali; 6) impianti meccanici ed elettrici; 7) impianti di conservazione e distribuzione di carburanti e affini; 8) opere e forniture varie.

PARTE SECONDA

CASSA PER LA CIRCOLAZIONE MONETARIA DELLA SOMALIA S. p. A.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera 31 gennaio 1953 depositava in atti Notaio Enrico Castelli di Formia in data 19 febbraio 1953 rogito 4371, preso atto delle dimissioni da Consigliere e Presidente del Consiglio di amministrazione, presentate dal Dr. Francesco Ciancimino, ha nominato in sua sostituzione nuovo Consigliere e Presidente del Consiglio di amministrazione il Dr. Ugo Maceratini fu Filippo.

MANIFATTURE COTONIERE D'AFRICA S. p. A.
Sede Sociale Mogadiscio — Capitale So. 580.000

Si rende noto che l'Assemblea straordinaria tenuta il 13 febbraio 1953 a Napoli, Via G. Sanfelice n. 8, ha deliberato di modificare l'art. 16 dello Statuto sociale.

Napoli, 13 febbraio 1953.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

SOCIETA' IMPRESE COSTRUZIONI EDIL. STRADALI ITALO-SOMALA «I. C. E. S. I. S.» — Mogadiscio

Il giorno 24 gennaio 1953 si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci della suddetta Società ed ha approvato il bilancio al 30 giugno 1952 con le seguenti risultanze:

Attivo:	So. 61.158,35	
Passivo:		53.133,35
Utile netto		8.025,—
	So. 61.158,35	61.158,35

Mogadiscio, 12 marzo 1953.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA

SOCIETA' ITALO SOMALA INCREMENTO AGRICOLTURA «S.I.S.I.A.»
MOGADISCIO

Il giorno 24 febbraio 1953 si è riunita a Mogadiscio l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria della Società Italo Somala Incremento Agricoltura «SISIA» ed ha approvato:

a) aumento del Capitale Sociale; da So. 600.000 a So. 1.000.000;
b) ampliamento dello scopo sociale;
c) nomina di un Comitato Direttivo;
d) modifiche agli art. 3 e 5 dello Statuto Sociale.

Il verbale relativo è stato approvato dal Giudice della Somalia con suo decreto 10 marzo 1953.

Mogadiscio, 12 marzo 1953.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
Luigi Ferrara

SOCIETA' INDUSTRIALE COMMERCIALE ITALO SOMALA
«S. I. C. I. S.» — Mogadiscio

Il giorno 8 marzo 1953 si è riunita in Afgoi l'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società Industriale Commerciale Italo Somala «SICIS» ed ha approvato:

a) l'aumento del Capitale Sociale da So. 200.000 a So. 300.000;
b) modifiche agli art. 4, 16 e 20 dello Statuto Sociale.

Il verbale relativo è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con suo Decreto in data 10 marzo 1953.

Mogadiscio, 12 marzo 1953.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
Luigi Ferrara

SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA «S. A. G.» — Società per Azioni
Sede in Chisimaio - Capitale int. vers. So. 400.000

Convocazione di Assemblea Generale Ordinaria

Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 19 aprile 1953 alle ore 9 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 23 aprile 1953 alla stessa ora in seconda convocazione, presso la sede sociale in Chisimaio per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Relazione del Consiglio d'Amministrazione;

4) Nomina delle cariche sociali;
5) Varie ed eventuali.

Possono intervenire all'Asemblea gli azionisti iscritit sul Libro dei Soci almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per l'Assemblea ed in ordine con i pagamenti.

Chisimaio, 16 marzo 1953.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ENTE AUTONOMO FIERA DELLA SOMALIA — MOGADISCIO

Sede Sociale a MOGADISCIO

CAPITALE VERSATO So. 328.420,48

Dal verbale dell'Assemblea Generale ordinaria del Consiglio Generale tenutasi a Mogadiscio il giorno 11 marzo 1953 nei locali della Camera di Commercio della Somalia in Via Principe di Piemonte risulta che è stato approvato il Bilancio ed il Conto Economico al 31 dicembre 1952 con le seguenti risultanze:

B I L A N C I O

Totale ATTIVITA'	So.	716,426,88
Totale PASSIVITA'	»	716.287,16
Utile dell'ESERCIZIO	So.	139,72

CONTO ECONOMICO

Spese	So.	122.599,16
Utile dell'Esercizio	»	139,72
TOTALE	So.	122.738,88
Rendite	So.	122.738,88

Il saldo dell'Esercizio di So. 139,72 viene riportato a nuovo.

Mogadiscio, li 11 marzo 1953.

ENTE AUTONOMO DELLA SOMALIA
IL CONSIGLIO GENERALE

COOPERATIVA AGRICOLA FRA AUTOCTONI «RAKAILE-BURDERE»

Con atto pubblico n. 9123 di Rep. in data 24 febbraio 1953, registrato a Mogadiscio il 12 marzo 1953 al n. 785, Atti Pubblici Vol. IV, si è costitui-

propri soci, al disoddamento, alla sistemazione irrigua, ed alla messa a cultura di una zona di terreno di ettari 250, sita in Agro di Villabruzzi.

L'Atto costitutivo e lo Statuto Sociale è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con suo decreto in data 13 marzo 1953.

Mogadiscio, 16 marzo 1953.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
Luigi Ferrara

SOCIETA' «De' SAVORGNANI & Co.» — CHISIMAIO

Il giorno 28 febbraio 1953 si è riunita in Chisimaio l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società «De' Savorgnani & Co.» ed ha approvato:

a) il Bilancio al 30 giugno 1952;
b) modifiche agli art. 1, 10 e 11 dello Statuto Sociale.

Il suo verbale predetto è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con suo decreto in data 9 marzo 1953.

Mogadiscio 12 marzo 1953.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
Luigi Ferrara

S. A. I. C. E. S.

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Gli Azionisti della Società An. Industriale Commerciale Etiopica Sud (SAICES) sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 21 aprile 1953 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 22 aprile 1953 alla stessa ora in seconda convocazione, presso la sede sociale in Merca, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione;
2) Relazione del Collegio Sindacale;
3) Approvazione bilancio al 31 dicembre 1952 e relative deliberazioni;
4) Varie ed eventuali.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la Sede Sociale di Merca almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per l'Assemblea.

«L. I. P. A. S.» — S. p. A.

Convocazione di Assemblea

Il giorno 10 maggio 1953, alle ore 9 in prima convocazione ed 17 maggio 1953 alla stessa ora in seconda convocazione, è indetta presso lo stabilimento sociale in Merca (Somalia) l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria della «LIPAS» S. p. A., Lavorazione Industriale Prodotti Alimentari della Somalia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria: 1) Relazione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale; 2) Bilancio al 31 dicembre 1952 e delibere relative; 3) Nomina del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale; 4) Varie.

Parte straordinaria: 1) Trasferimento della sede legale e amministrativa in Somalia; 2) Conseguenti modifiche statutarie.

A norma statutaria l'azionista può farsi rappresentare da altro socio avente diritto dell'intervento all'assemblea, con delega scritta sul foglio d'invito o per semplice lettera.

Roma, 6 marzo 1953.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Decreto di dichiarazione chiusura fallimento.

Con decreto in data 13 marzo 1953, il Giudice della Somalia ha dichiarato la chiusura del fallimento di Candiotto Giovanni di Antonio per ripartizione finale dell'attivo.

IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito

UFFICIO GIUDIZIARIO DEL COMMISSARIATO REGIONALE DEL BENADIR — FF. PRETURA

EREDITA' GIACENTE — FIERRO GENEROSO

Con decreto del Giudice di Commissariato, in data 20 marzo 1953, è stata dichiarata giacente l'eredità lasciata dal defunto Fierro Generoso fu Stanislao, deceduto a Mogadiscio il 18 marzo 1953.

Curatore è stato nominato il Sig. Avv. Arnaldo Viganò, residente in Mogadiscio.

Mogadiscio, 23 marzo 1953.

UFFICIO GIUDIZIARIO DEL COMMISSARIATO REGIONALE DEL BENADIR — FF. PRETURA

Eredità — BENZI CHIAFFREDO

Con decreto del Giudice di Commissariato in data 3 marzo 1953, è stata dichiarata chiusa, a seguito di accettazione dell'eredità, la curatela del defunto Benzi Chiaffredo, tenuta dall'Avv. M. Rossaro.

Mogadiscio, 4 marzo 1953.

IL CANCELLIERE
Bartolozzi

MUTUA COMMERCIALE & TRASPORTI S. A. — MOGADISCIO

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la Sede Sociale, per il giorno 18 aprile 1953 alle ore 10 in prima convocazione e per il giorno 19 aprile 1953 alla stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Consiglio d'Amministrazione;
2) Relazione del Collegio Sindacale;
3) Approvazione del Bilancio al 31-12 1952;
4) Nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione;
5) Emolumento ai Sindaci;
6) Varie ed eventuali.

Mogadiscio, li 25 marzo 1953.

p. Il Consiglio d'Amministrazione
Rag. A. ROSSATI

SOC. AN. FR.LLI MORTARA
Capitale Sociale So. 100.000 — Sede in Mogadiscio

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli azionisti della Società An. Fr.lli Mortara, sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 29 aprile 1953 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 1953 alla stessa ora in seconda convocazione, presso la Sede Sociale in Mogadiscio, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione dell'Amministratore Unico;

3) Approvazione Bilancio al 31 dicembre 1952 e relative deliberazioni;
4) Varie eventuali.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la Sede Sociale di Mogadiscio almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per l'Assemblea.

Mogadiscio, 18 marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Anteo Mortara

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

VISTA l'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, relativa alla disciplina delle attività economiche nel Territorio della Somalia

AUTORIZZA

La Società Italo Somala Incremento Agricoltura (SISIA) ad impiantare un oleificio con raffineria per olii greggi in Mogadiscio.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 18 febbraio 1953.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

Il Sig. Grassetto Manlio di Mario ad esercitare il Commercio d'importazione e di esportazione in Chisimaio.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso la Residenza di Chisimaio.

Mogadiscio, li 10 dicembre 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 18 febbraio 1953.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che il Sig. Murarji Liladhar — Hindustan — ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di generi vari con alimentari in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che la Ditta «Eredi Achille Azan», con domicilio in Mogadiscio — Via Guido Corni — ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che il Sig. Lusini Guido ha presentato domanda intesa ad ottenre l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione, in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM
Esercizio commercio Importazione e di Esportazione

Si rende noto che il Sig. Avella Alfonso ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione e di esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio all'ingrosso di generi vari con alimentari

Si rende noto che il Sig. Abdalla Said Abubaker — Baharmus — ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di generi vari con alimentari in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio Importazione e di Esportazione

Si rende noto che la Ditta Leandri e Giovanni Leandri ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione e di esportazione in Vittorio d'Africa (Merca).

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM
Esercizio commercio Importazione e di Esportazione

Si rende noto che il Sig. Scerif Abdalla Hussen — Al Muhrhar — ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione e di esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio Importazione e di Esportazione

Si rende noto che il Sig. Scerif Said Rasul Mohamed ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione e di esportazione in Lugh Ferrandi.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM
Esercizio commercio Importazione e di Esportazione

Si rende noto che il Sig. Ibrahim Ali Okera ha presentato domanda tendente ad ottenere la autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione e di esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio Importazione e di Esportazione

Si rende noto che il Sig. Mathurandas Danji Ramajya ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione e di esportazione, in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione il Sig. Omar Amir Bin Eid, arabo di Merca, ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 226,60 sito in merca tra il faro segnalativo ed il Campo di tennis come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Affari Finanziari dell'AFIS. di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO
Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 24 dicembre 1951 il Sig. Sala Ida Baghi, arabo, ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1.742 sito in Mogadiscio, sulla Via Ruggero Santini come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico del Municipio, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per eventuali opposizioni.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 27 maggio 1952 la Società Agricoltori Giuba di Chisimaio ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 690 sito in Chisimaio sul lato destro della strada di accesso al porto come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio LL. PP. e Comunicazioni, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
Pagano

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 23 aprile 1952 il Sig. Abda Ali Mohamed Scego ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della supeficie di mq. 115 sito in Merca come descritto nella planimetria depositata presso questo Ufficio, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
Pagano

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 2 febbraio 1953 il Sig. Giama Ganni Ahmed, ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni ,un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 180 sito in Mogadiscio retrostante la Fiera della Somalia, come descritto nella planimetria depo-

Si accordano 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
Pagano

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA'
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 13 agosto 1951 il Sig. Mohamed Mussad Salim-Omar Baomar ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti, disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 926,25 sito in Mogadiscio - Via Ruggero Santini come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico del Municipio, di cui gli interessati possono prendere visione

Si accordano 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
Pagano

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV — Mogadiscio, 25 Aprile 1953 — Supplemento N. 1 al N. 4

SOMMARIO

Estratto dal verbale della riunione tenuta dal Comitato Amministrativo il 22 aprile 1953 195

Bandi di concorso per le promozioni al grado VIII gruppo A; al grado IX gruppo B; e al grado XI gruppo C nel ruolo amministrativo del personale dell'Africa Italiana 196

Stamperia A.F.I.S. - Mogadiscio - 1953 - 592 — 550

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE TENUTA DAL COMITATO AMMINISTRATIVO IL 22 APRILE 1953

Il giorno 22 aprile dell'anno millenovecentocinquantatrè, si è riunito il Comitato Amministrativo investito, per la contemporanea assenza dal Territorio dell'Amministratore e del Segretario Generale, delle funzioni di cui all'art. 13 del D. P. 9 dicembre 1952 n. 2357.

Presenti:

Gr. Uff. Gaetano INSERRA — Capo Ufficio AA. FF.
Dr. Ferdinando CANNAVINA — Regg. Ufficio AA. GG. e LL.
Dr. Pier Pasquale SPINELLI — Capo Gabinetto di S. E. l'Amministratore
Dr. Edmondo BOLOGNA — Capo Ufficio del Pers. e AA. GG.
Dr. Gualtiero BENARDELLI — Capo Ufficio AA. II.
Dr. Giulio CARNEVALI — Regg. Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro.

Segretario il Dr. Aurelio MASSONE.

Omissis

..... il Gr. Uff. INSERRA fa rilevare che sarebbe opportuno delegare al Presidente oltre che la firma della corrispondenza anche quella di tutti gli atti amministrativi e contabili relativi alla ordinaria amministrazione. Per gli eventuali urgenti atti di straordinaria amministrazione propone che la firma venga egualmente apposta dal Presidente in conformità delle deliberazioni del Comitato caso per caso. Il Comitato Amministrativo concorda e decide di delegare al Presidente la firma degli atti secondo i criteri sopra esposti.

Omissis

..... il Comitato riconosce all'unanimità al Gr Uff. Gaetano INSERRA i requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio delle funzioni di Presidente.

Omissis

I Membri:

Gr. Uff. Gaetano INSERRA
Dr. Ferdinando CANNAVINA
Dr. Pier Pasquale SPINELLI
Dr. Edmondo BOLOGNA
Dr. Gualtiero BENARDELLI
Dr. Giulio CARNEVALI

Mogadiscio, li 22 aprile 1953.

Il Segretario: Dr. Aurelio MASSONE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM PER L'AFRICA ITALIANA

VISTO il regio decreto legge 2 giugno 1936 n. 1020;
VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 1936, che detta le norme per il concorso al grado VIII (Consigliere di Governo di 2ª classe) nel ruolo del personale di Governo,

DECRETA:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli speciali di servizio e per esame per la promozione a 13 posti nel grado VIII (Consigliere di Governo di 2ª classe) nel ruolo del personale di Governo.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso anzidetto i Primi Segretari di Governo che alla data del presente decreto si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 7, primo comma, del decreto legge 2 giugno 1936, n. 1020.

Art. 3.

I Primi Segretari che intendono partecipare al concorso possono farne domanda, nelle forme di cui all'art. 3 del D. M. 10 settembre 1936, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale del Ministero per i candidati in servizio presso il Ministero stesso o presso altre Amministrazioni dello Stato e da quella della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, per i candidati in servizio in quel territorio.

considera validamente presentata se risulti pervenuta nel termine stabilito alle Rappresentanze Italiane di Tripoli o di Asmara.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno fissati la data ed il luogo in cui avranno inizio gli esami.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 3 ottobre 1952.

p. IL MINISTRO
Brusasca

Registrato alla Corte dei Conti
li 19 febbraio 1953.
Reg. 8 Africa Italiana - foglio 180.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM PER L'AFRICA ITALIANA

VISTO il decreto legge 26 febbraio 1928 n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928 n. 3450, modificato dal regio decreto legge 21 dicembre 1923 n. 1992, dal regio decreto legge 27 giugno 1935 n. 1461, dal regio decreto legge 12 marzo 1936 n. 633 e dal regio decreto legge 2 giugno 1936 n. 1020;

VISTO il D.M. 15 settembre 1934 che detta le norme per gli esami di concorso per merito distinto e di idoneità per la promozione al grado IX (aiutante coloniale di 2ª classe) del ruolo del personale ausiliario;

CONSIDERATO che gli aiutanti coloniali di 3ª classe (B.X) hanno tutti maturato l'anzianità prescritta per l'ammissione al concorso mediante esame di idoneità e che pertanto viene meno la necessità di disporre promozioni al grado di aiutanti coloniali di 2ª classe (B. IX) mediante esame di concorso per merito distinto;

DECRETA:

Art. 1.

E' indetto un concorso mediante esame di idoneità per la promozione a 11 (undici) posti nel grado IX (aiutanti coloniali di 2ª classe) del ruolo del personale ausiliario.

Art. 2.

Sono ammessi al detto concorso gli aiutanti coloniali di 3ª classe che alla data del presente decreto si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del r.d. 11 novembre 1923, n. 2395, al quale rimanda l'art. 13 del r. d. l. 26 febbraio

Art. 3.

Gli aiutanti coloniali di 3ª classe, che intendono partecipare al concorso possono farne domanda su carta da bollo da L. 32, al Ministero dell'Africa Italiana, Direzione Generale del Personale, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale del Ministero, per i candidati in servizio presso il Ministero stesso o presso altre Amministrazioni dello Stato e da quella della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, per i candidati in servizio in quel territorio.

Per gli impiegati residenti negli altri ex territori coloniali la domanda si considera validamente presentata se risulti pervenuta nel termine più sopra stabilito alle Rappresentanze Italiane di Tripoli o di Asmara.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno fissati il giorno, l'ora ed il luogo in cui le prove di esami saranno tenute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 29 settembre 1952.

p. IL MINISTRO
Brusasca

Registrato alla Corte dei Conti
li 19 febbraio 1953.
Reg. 8 Africa Italiana - foglio 179.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM PER L'AFRICA ITALIANA

VISTO il regio decreto legge 26 febbraio 1928 n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928 n. 3450, modificato dal r.d.l. 21 dicembre 1933, n. 1692, convertito nella legge 14 giugno 1934 n. 1270, dal r. d. l. 27 giugno 1935 n. 1461, dal r.d.l. 12 marzo 1936 n. 633 e dal r.d.l. 2 giugno 1936 n. 1020;

VISTO l'art. 33 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 2960;

VISTO l'art. 5 del r.d. 2 maggio 1940, n. 367;

VISTO il r.d. 4 settembre 1925 n. 1692;

CONSIDERATO che alla data del presente decreto sono vacanti 13 posti nel grado XI (archivista) del ruolo del personale d'ordine;

DECRETA:

Art. 1.

E' indetto l'esame di concorso per la promozione a 4 posti nel grado XI

Art. 2.

Sono ammessi all'esame anzidetto gli applicati (grado XII) del ruolo indicato che alla data del presente decreto si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del r.d. 2 maggio 1940 n. 367 sempre che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Art. 3.

Gli applicati che intendono partecipare al concorso possono farne domanda in carta da bollo da L. 32 al Ministero dell'Africa Italiana — Direzione Generale del Personale — non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale del Ministero per i candidati in servizio presso il Ministero stesso o presso altre Amministrazioni dello Stato e da quella della pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, per i candidati in servizio in quel territorio.

Per gli impiegati residenti negli altri ex territori coloniali la domanda si considera validamente presentata se risulti pervenuta nel termine stabilito più sopra alle Rappresentanze Italiane di Tripoli o di Asmara.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno fissati il giorno, l'ora, ed il luogo in cui le prove d'esami saranno tenute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 29 settembre 1952.

p. IL MINISTRO
Brusasca

Registrato alla Corte dei Conti
li 19 febbraio 1953.
Reg. 8 Africa Italiana foglio 178.

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV — Mogadiscio, 2 Maggio 1953 — N. 5

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI APRILE 1953:

Supplemento n. 1 al n. 4 del 1° aprile 1953 contenente:

Estratto dal verbale della riunione tenuta dal Comitato Amministrativo il 22 aprile 1953 195

Bandi di concorso per le promozioni al grado VIII gruppo A; al grado IX gruppo B; e al grado XI gruppo C nel ruolo amministrativo del personale dell'Africa Italiana 196

SOMMARIO

PARTE PRIMA

COMUNICAZIONE: Concessione exequatur al Sig. J. A. F. Gethin — Console di Gran Bretagna 205

DECRETO n. 48 rep. del 1° aprile 1953: Nomina della Commissione per lo studio della legislazione in materia di diritti immobiliari, modifica all'art. 2 del decreto n. 200 del 31 dicembre 1952 205

DECRETO n. 49 rep. del 27 settembre 1952: Istituzione di una Scuola Femminile a indirizzo domestico 206

DECRETO n. 50 rep. del 29 gennaio 1953: Concessione di una cava di pietrame al Sig. Mohamed Abdi Mohamed 207

DECRETO n. 51 rep. del 27 gennaio 1953: Concessione edilizia a favore del Sig. Pinnicchia Nicola Almerindo 208

DECRETO n. [illegible] rep. del 2 febbraio 1953: Riconoscimento della libera disponibilità di area edilizia al Sig. Pulella Antonio 209

Stamperia A.F.I.S. - Mogadiscio - 1953 - 564 — 550

DECRETO n. 53 rep. del 13 febbraio 1953: Concessione di una cava di pietrame al Sig. Sceriff Abdalla Ali 210

DECRETO n. 54 rep. del 25 febbraio 1953 : Riconoscimento al dr. Ubaldo Balladelli di una concessione edilizia e di libera disponibilità di area demaniale 211

DECRETO n. 55 rep. del 27 febbraio 1953 : Concessione di una cava di pietrame al Sig. Mohamed Guled Uarlere 213

DECRETO n. 56 rep. del 3 marzo 1953 : Riconoscimento al Sig. Tamasi Giuliano di libera disponibilità di area demaniale 214

DECRETO n. 57 rep. del 18 marzo 1953 : Sostituzione di componenti la Commissione di prima istanza e la Commissione di Appello istituite con decreto n. 56 del 12 maggio 1951 215

DECRETO n. 58 rep. del 20 marzo 1953 : Constatazione dell'avvenuto passaggio in proprietà libera ed assoluta del lotto per bananeto accordato in concessione al Sig. Gemesio Domenico 216

DECRETO n. 59 rep. del 26 marzo 1953 : Nomina di assessori presso il Tribunale Regionale del Mudugh 217

DECRETO n. 60 rep. del 30 marzo 1953 : Ammasso volontario del granoturco proveniente dal raccolto di « Gu » 1953 217

DECRETO n. 61 rep. del 1° aprile 1953 : Istituzione della Vice Residenza di Dinsor 218

DECRETO n. 62 rep. del 1° aprile 1953 : Istituzione della Vice Residenza di Uanle Uen 219

DECRETO n. 63 rep. del 1° aprile 1953 : Modifiche degli art. 7 e 8 del Regolamento della Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa . 219

DECRETO n. 64 rep. dell'11 aprile 1953: Norme relative alla presidenza della Commissione per il personale a. c. l. in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale 220

DECRETO n. 65 rep. del 24 marzo 1953 : Nomina del Rag. Vaccari Flavio a consegnatario di materiale mobile di proprietà dell'A. F. I. S. . . . 221

DECRETO n. 66 rep. del 24 marzo 1953 : Nomina del Sig. Gatto Pasquale a consegnatario del materiale automobilistico di proprietà dell'AFIS . 221

DECRETO n. 67 rep. del 24 marzo 1953 : Nomina del Rag. Sartori Pietro a consegnatario del materiale mobile in dotazione dell'Azienda speciale Stamperia dell'A. F. I. 222

DECRETO n. 68 rep. del 17 aprile 1953 : Nomina di assessori presso il Tribunale regionale della Migiurtinia 223

DECRETO n. 69 rep. del 17 marzo 1953: Nomina Commissione esaminatrice per gli esami di Maturità scientifica 223

DECRETO n. 70 rep. del 17 marzo 1953 : Nomina Commissione esaminatrice per gli esami di Abilitazione Tecnica Commerciale Ragioneria 224

DECRETO n. 71 rep. del 17 marzo 1953 : Nomina Commissione esaminatrice per gli esami di Abilitazione Magistrale 225

DECRETO n. 72 rep. del 17 marzo 1953 : Nomina Commissione esaminatrice per gli esami di Maturità classica 226

DECRETO n. 73 rep. del 16 aprile 1953 : Nomina della Commissione per gli esami di ammissione alla Scuola di dattilografia 227

DECRETO n. 74 rep. del 20 marzo 1953 : Constatazione di passaggio in proprietà libera ed assoluta della concessione Antoniotto Ulisse in Genale 227

DECRETO n. 75 rep. del 20 marzo 1953 : Constatazione di avvenuto passaggio in proprietà libera ed assoluta della concessione Falcone Carmelo in Genale 228

Ufficio Industria, Commercio Interno eLavoro : Brevetto n. 1 Sig. Pirrone Rocco 229

Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro : Brevetto n. 2 Sig. Vittorio Pavesi 230

Errata Corrige 230

PARTE SECONDA

Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia : Convocazione assemblea 231

Società Commerciale Italo Somala (S.C.I.S.) — Convocazione assemblea 231

Soc. Impresa Costruzione Edili Stradali Italo Somala (I.C.E.S.I.S.) — Estratto verbale assemblea straordinaria 232

Manifatture Co[illegible] Africa S. [illegible] Estratto atto procura Sig. Giovanni De A[illegible] 232

Manifatture Cotoniere d'Africa S. p. A. — Nomina Collegio sindacale . 233

Manifatture Cotoniere d'Africa S. p. A. — Convocazione assemblea . . 233

Soc. An. Ind. Comm. Etiopia Sud (S.A.I.C.E.S.) — Estratto verbale assemblea 233

Aerosomala S. p. A. — Estratto verbale assemblea 234

Anonima Coop. Coltivatori Afgoi (A.C.C.A.) — Convocazione assemblea 234

Soc. Mutua Commerciale & Trasporti — Estratto verbale assemblea . . 235

Soc. Agricola Fantoni (S.A.F.) — Estratto verbale assemblea . . . 235

F.I.A.T. — Somalia S. p. A. — Avviso Convocazione assemblea . . 236

Impresa Costruzioni Ing. Ferrara — Convocazione assemblea . . . 236

Capo Ufficio Ind. Commercio Interno e Lavoro: Rigetto della domanda presentata dalla ditta F.lli Abubaker Ali Abdalla e Mohamed Ali Soleiman per svolgere esercizio di importazione ed esportazione . . 237

Capo Ufficio Ind. Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione a svolgere attività economiche ai Sigg. Stella Paolo, Diri Farah Ahmed, Felici Enrico 237

Ufficio Industria Commercio Int. e Lavoro: n. 5 Avvisi ad opponendum 238

Ufficio LL.PP. e Comunicazioni: Avviso ad opponendum 240

Ufficio Giudiziario Commissariato Benadir: Eredità giacente Mario Del Rio 240

PARTE PRIMA

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

COMUNICAZIONE

Il Presidente della Repubblica Italiana ha concesso in data 2 marzo 1953 l'« exequatur » al Sig. J. A. F. Gethin, Console di Gran Bretagna a Mogadiscio.

DECRETO n. 48 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto n. 200 in data 31 dicembre 1952 con il quale è stata istituita la Commissione per lo studio della legislazione da emanarsi in materia di diritti immobiliari;

RAVVISATA l'opportunità di apportare alcune modifiche alla composizione della predetta Commissione e di procedere alla nomina di altri membri;

DECRETA:

L'art. 2 del decreto n. 200 del 31 dicembre 1952 che istituisce la Commissione per lo studio della legislazione da emanarsi in materia di diritti immobiliari è modificato come segue:

La Commissione è così composta:

CANNAVINA dr. Ferdinando — Capo Ufficio Affari Giudiziari e Legislativi — Presidente
PIRONE dr. Michele — Vice Presidente
BENARDELLI dr. Gualtiero — Capo Ufficio Affari Interni — Membro
BOZZI dr. Luigi — Capo Ufficio Agricoltura — Membro
LO FARO dr. Giuseppe — Capo Ufficio Affari Internazionali — Membro

HAGI ABDIO IBRAU - Giddu — per il Commissariato regionale del Benadir — Membro

HAGI MOHAMED ADEN - Leisan — per il Commissariato regionale dell'Alto Giuba — Membro

HAGI HUSSEN IERISSO' - Goscin — per il Commissariato regionale del Basso Giuba — Membro

ADEN ABDULLA OSMAN - per il Commissariato regionale dell'Uebi Scebeli — Membro

GIAMA SET AUALE - di Obbia — per il Commissariato regionale del Mudugh — Membro

HAGI IUSUF HAGI MOHAMED - OSMAN MOHAMUD - di Scusciuban — per il Commissariato regionale della Migiurtinia — Membro

Le funzioni di Segretario della Commissione sono affidate al dr. LO FARO Giuseppe.

Mogadiscio, 13 aprile 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

DECRETO n. 49 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951 n. 1301 che ratifica l'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia sotto l'Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

CONSTATATA l'opportunità di istituire una scuola femminile al fine di provvedere al progressivo miglioramento dell'educazione essenzialmente pratica delle donne in vari campi dell'attività femminile;

SENTITO il Consiglio Centrale Scolastico;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita a Mogadiscio una Scuola Femminile a indirizzo domestico.

Art. 2.

La Scuola Femminile a indirizzo domestico ha il fine di curare l'istruzione femminile nelle seguenti attività:

a) governo della casa, igiene, pulizia, arredamento, puericoltura, educazione dei figli.

Art. 3.

La scuola comprende un corso biennale ed il periodo di insegnamento scolastico è corrispondente a quello delle altre scuole secondarie.

Art. 4.

Possono essere ammesse alla suddetta scuola le alunne che siano in possesso del titolo di licenza di scuola elementare o di scuola primaria per adulti ovvero che superino un apposito esame di ammissione.

Art. 5.

Con decreto dell'Amministratore sono emanate le norme di coordinamento e le altre di carattere integrativo e complementare per la completa attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Le spese relative al funzionamento della scuola graveranno sullo art. 67 del bilancio dell'esercizio finanziario 1952-53 e sul corrispondente articolo degli esercizi successivi.

Mogadiscio, li 27 settembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE
Canino

Visto e registrato al n. 812 del R. D.
li, 1 ottobre 1952.

DECRETO n. 50 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO l'art. 9 — comma 3° — del predetto decreto;

VISTO l'Ordinamento Minerario, approvato con Ordinanza n. 13 del 15 agosto 1951;

VISTO il D. A. n. 139 in data 22-11-1951, e n. 142 in data 20-9-1952 relativi alle concessioni di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

VISTA la domanda presentata dal Sig. Mohamed Abdi Mohamed — Agiuran — intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con fornace da calce in località Lazzaretto della estensione di mq. 1000 (mille) e per la durata di anni due;

DECRETA:

Art. 1.

Il Sig. Mohamed Abdi Mohamed — Agiuran — è autorizzato a coltivare una cava di pietrame con fornace da calce in località Lazzaretto dell'estensione di mq. 1000 (mille) indicata nella planimetria annessa al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a decorrere dalla data del presente decreto ed è autorizzata alle condizioni contenute nel disciplinare che fa parte integrante del decreto stesso.

Mogadiscio, li 29 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1044 del R. D.
li, 24 febbraio 1953.

DECRETO n. 51 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357 ;

VISTO l'articolo 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTA la domanda inoltrata, in data 17 marzo 1952, dal Sig. Pinnicchia Nicola Almerindo, tendente ad ottenere in concessione edilizia un appezzamento di terreno demaniale di mq. 151, sito in Mogadiscio — Viale Regina Elena;

CONSIDERATO che, il relativo avviso ad opponendum è rimasto affisso per il periodo prescritto all'Albo Municipale di Mogadiscio e pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 7 del 28 luglio 1952, senza che fossero state prodotte opposizioni;

VISTA la bolletta n. 101 del 18 settembre 1952 dell'Ufficio Tasse sugli Affari di So. 453, attestante l'avvenuto pagamento del terreno al prezzo fissato dall'Amministrazione;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia stipulato, in data 3 gennaio 1953, tra l'Amministrazione, rappresentata dal Capo Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni ed il Sig. Pinnicchia Nicola Almerindo e lo schizzo planimetrico che lo integra;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione edilizia a favore del Sig. Pinnicchia Nicola Almerindo dell'area demaniale di complessivi mq. 151 sito in Mogadiscio — Viale Regina Elena — come delimitato dall'annesso disciplinare di concessione con le limitazioni e servitù in esso contenute.

Art. 2.

E' approvato l'atto 3 gennaio 1953 stipulato tra l'Amministrazione rappresentata dal Capo Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni e il Sig. Pinnicchia Nicola Almerindo che disciplina la concessione predetta.

Mogadiscio, li 27 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1053 del R. D.
li, 26 febbraio 1953.

DECRETO n. 52 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9 del comma terzo del citato decreto;

VISTO il decreto n. 27 di Rep. del 25 febbraio 1952 registrato a Mogadiscio al n. 45 del Registro Decreti il 26-2-1952 col quale venne dato al Sig. Pulella Antonio in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1160 sito in Mogadiscio, via Santini confinante a nord con terreno damaniale, ad est con strada prevista dal P. R., a sud con la via Santini, ad ovest con terreno demaniale in uso al Corpo di Sicurezza;

RITENUTO che con disciplinare in data 20 febbraio 1952 stipulato fra l'Amministrazione, rappresentata dal Capo Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni ed il Sig. Pulella Antonio vennero concordate le condizioni relative alla concessione predetta;

CONSIDERATO che su detto terreno il Pulella ha provveduto alla costruzione di una casa ad uso abitazione, e che lo stabile anzidetto come risulta dal foglio n. 9011 del 18-12-1952, dell'Ufficio Tecnico Municipale è conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti;

fabbricato rispondente al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concesioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea approvato con r. d. 7 febbraio 1926 n. 269, esteso alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda del 22-12-1952, presentata dal Sig. Pulella Antonio intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà del terreno come previsto nel citato Ordinamento Fondiario;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni;

DECRETA:

E' riconosciuta al Sig. Pulella Antonio la libera disponibilità della area di terreno di mq. 1160 sito in Mogadiscio, via Santini di cui al decreto di concessione edilizia n. 27 di Rep. del 25 febbraio 1952.

Mogadiscio, il 2 febbraio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1052 del R. D.
li, 26 febbraio 1953.

DECRETO n. 53 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO l'art. 9 — comma 3° — del predetto decreto;

VISTO l'Ordinamento Minerario, approvato con Ordinanza n. 13 del 15 agosto 1951;

VISTO il D. A. n. 139 in data 22-11-1951 e n. 142 in data 20-9-1952 relativi alla disciplina delle concessioni di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

VISTA la domanda presentata dal Sig. Scerif Abdalla Ali, Asceraf intesa ad ottenere il rinnovo della concessione, di cui al decreto n. 33 in data 20 gennaio 1951, della estensione di mq. 2,400 e per la durata di anni quattro;

DECRETA:

Art. 1.

Il Sig. Scerif Abdalla Ali, Asceraf, è autorizzato a coltivare una cava di pietrame con fornace da calce in località Hamar Geb Geb dell'estensione di mq. 2,400, indicata nella planimetria annessa al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto ed è autorizzata alle condizioni contenute nel disciplinare che fa parte integrante del decreto stesso.

Mogadiscio, li 13 febbraio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 1071 del R. D.
li, 26 febbraio 1953.

DECRETO n. 54 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952 n. 2357;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio, per quanto riguarda le aree comprese nella Municipalità di Mogadiscio, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

CONSIDERATO che con bolletta n. 64 del 7 giugno 1937 il Sig. Orabona Raffaele ha versato all'Amministrazione Municipale di Mogadiscio la somma di lire 2.400 quale prezzo d'acquisto di mq. 400 di terreno demaniale sito sul prolungamento di via Roma;

CONSIDERATO che su detto terreno il Sig. Orabona Raffaele ha costruito un fabbricato ad uso abitazione civile, approvato dalla Commissione Edilizia in data 28 dicembre 1936, e che per difficoltà inerenti allo stato di guerra non si potè provvedere alla emanazione dei provvedimenti di rito tra cui il Decreto di concessione edilizia;

CONSIDERATO che con atto di scrittura privata in data 18 giugno 1937, il Sig. Orabona Raffaele, oltre al fabbricato costruito sul terreno in questione

ha venduto a sua volta il fabbricato anzidetto e i diritti inerenti al terreno ai Sigg. Cavaliere Abud Mushahad Omar ben Ahmed ed al dr. Ubaldo Balladelli;

CONSIDERATO che con atto di vendita dell'Ufficio notarile del Governo della Somalia in data 9 settembre 1940, n. 2255 di Rep., il Cav. Abud Mushahad Omar ben Ahmed cedeva la propria quota dei diritti in questione al dr. Ubaldo Balladelli;

CONSIDERATO che nei riguardi del terreno stesso non vi è stata a tutt'oggi azione od opposizione da parte di terzi;

VISTA la domanda i ndata 21 luglio 1951 con la quale il dr. Ubaldo Balladelli ha richiesto in concessione edilizia e successiva libera disponibilità, oltre ai 400 mq. di terreno provenienti da Orabona, una maggiore circostante estensione di mq. 835,42;

RITENUTO che la domanda surriferita, per quanto riguarda il terreno proveniente dall'Orabona, appare legittima per le suesposte ragioni;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum relativo alla maggiore estensione di mq. 835.42 di terreno demaniale è rimasto affisso all'Albo Municipale di Mogadiscio e pubblicato nel n. 8 del Bollettino Ufficiale della A.F.I.S., in data 10 agosto 1952, senza alcuna opposizione fosse prodotta da parte di terzi;

CONSIDERATO che con bolletta n. 354 in data 11 dicembre 1952 il dr. Ubaldo Balladelli ha versato all'Ufficio Tasse sugli Affari la somma di So. 2.506,15, quale prezzo di cessione dei mq. 835,42 di terreno;

VISTO il verbale di consegna del terreno predetto da parte del Genio Civile in data 18 dicembre 1952 con il quale il dr. Ubaldo Balladelli prendeva possesso dell'area così delimitata: a S. E. per metri 24,20 confinante con via Roma, a S. O. per metri 47,80 confinante con proprietà del Sig. Mohamed Ali a mezzo di apposito muro in comunione, a N. O. per un tratto di linea spezzata di metri 12,90 più 6,10 più 9,90 con cave di pietra già in uso all'Impresa D'Angelo , a N. E. per metri 55,20 con concessione del Sig. Biasciai Uolde Mariam Birrè, per una complessiva superficie di mq. 1.235,42 ivi compresi i mq. 400 provenienti dall'Orabona;

VISTA la dichiarazione contenuta nel foglio n. 43585/6 in data 16 maggio 1952 del Genio Civile attestante che il dr. Ubaldo Balladelli ha provveduto a tutti gli obblighi di rito relativi alla costruzione;

VISTO il foglio n. 9977 in data 5 gennaio 1953 con il quale l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio dà il proprio nulla osta per l'abitabilità dello stabile;

DECRETA:

E' riconosciuta al dr. Ubaldo Balladelli la concessione edilizia e, conseguentemente, la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 1.235,42 sita in Mogadiscio sul prolungamento della via Roma così delimitata:

pietra già in uso all'Impresa D'Angelo, a N. E. per m. 55,20 con concessione del Sig. Biasciai Uolde Mariam Birrè come da annesso schizzo planimetico.

Mogadiscio, li 25 febbraio 1953.

p. L'AMMINISTRATORE
Canino

DECRETO n. 55 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO l'Ordinamento Minerario, approvato con Ordinanza n. 13 del 15 agosto 1951;

VISTO il D. A. n. 139 in data 22-11-1951 e n. 142 in data 20-9-1952 relativi alla disciplina delle concessioni di cave e sostanze litoidi e di fornaci da calce;

VISTA la domanda presentata dal Sig. Mohamed Guled Uardere, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di cui al decreto n. 18 in data 15-1-1951 e della estensione di mq. 1000 (mille) per la durata di anni due;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda;

SENTITO il parere del Genio Civile;

DECRETA:

Art. 1.

Il Sig. Mohamed Guled Uardere è autorizzato a coltivare una cava di pietrame con fornace da calce in località situata al Km. 2,500 della strada per Afgoi, nei pressi del cimitero indiano, della estensione di mq. 1000 (mille) indicata nella planimetria annessa al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a decorrere dalla data del presente decreto ed è autorizzata alle condizioni contenute nel discliplinare che fa parte integrante del decreto stesso.

Mogadiscio, li 27 febbraio 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1109 del R.
li 21 marzo 1953.

DECRETO n. 56 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO il D. A. n. 928569 in data 20 novembre 1952 con il quale venne dato al Sig. Tamasi Giuliano in concessione perpetua, a titolo oneroso, a scopo edilizio, un appezzamento di terreno di proprietà demaniale della superficie di mq. 68,75 sito in Mogadiscio confinante ad Est con via Sapelli ed altri lati con giardino pubblico;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio, per quanto riguarda le aree comprese nella Municipalità di Mogadiscio, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938;

VISTA la dichiarazione contenuta nel foglio del Genio Civile n. 361756 in data 20 febbraio 1953 attestante che il Sig. Tamasi Giuliano ha costruito un fabbricato secondo il progetto approvato;

CONSIDERATO che il predetto ha adempiuto agli obblighi previsti dal citato Ordinamento Fondiario come risulta dal foglio n. 7381 in data 14 ottobre 1952 dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio attestante la servibilità tecnico-sanitaria della costruzione;

VISTA la domanda in data 5 gennaio 1953 presentata dal Sig. Tamasi Giuliano, residente in Mogadiscio, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà del terreno come previsto nel citato Ordinamento Fondiario;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte ragioni;

IN VIRTU' dei poteri conferitigli;

DECRETA:

E' riconosciuta al Sig. Tamasi Giuliano la libera disponibilità dell'area di terreno di mq. 68,75 sita in Mogadiscio, avente forma poligonale irregolare con lati di metri 3,35 — metri 4 — metri 5,70 — metri 3,15 — metri 5 — metri 5,20, confinante ad Est con via Sapelli e gli altri lati con giardino pubblico.

Mogadiscio, li 3 marzo 1953.

p. L'AMMINISTRATORE
Canino

Visto e registrato al n. 1098 del R. D.
li, 14 marzo 1953.

DECRETO n. 57 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO il decreto in data 12 maggio 1951, n. 56, con cui è stata istituita la Commissione di prima istanza e la Commissione di Appello per la definizione delle controversie insorte per l'estimazione di beni immobili e di diritti reali, nonchè delle controversie che possono insorgere nell'applicazione delle leggi concernenti le tasse sugli affari;

RITENUTO necessario provvedere alla sostituzione di alcuni componenti le Commissioni sopra specificate e del Segretario della Commissione di Appello, in seguito a trasferimenti e congedi disposti dall'Amministrazione;

DECRETA:

Art. 1.

Commissione di prima istanza

Il dr. Meibtti Tomaselli — Direttore di Governo di 2ª classe — è nominato Presidente in sostituzione del dr. Francesco Troise — Consigliere di Governo di 1ª classe.

Commissione di Appello

Il dr. Mario Visetti — Consigliere di Governo di 2ª classe — è nominato Membro in sostituzione del dr. Ernesto Marcucci — Consigliere di Governo di 1ª classe.

Il dr. Tito Da Prato — Consigliere di Governo di 2ª classe — è nominato Membro in sostituzione del dr. Telesforo Ciaffardoni — 1° Segretario di Governo;

Il Sig. Umberto Pintus, impiegato a c. 1. dell'A.F.I.S., è nominato Segretario in sostituzione del Sig. Mario Paris.

Ai componenti le Commissioni suddette e al Segretario competono le indennità previste dall'art. 1 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Mogadiscio, li 18 marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. [illegible] del R. D.
li 25 marzo 1953

DECRETO n. 58 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO il d. g. n. 13943 del 2-9-1938 che riconosce la libera disponibilità dell'Azienda agricola di Ha. 142,9950, sita nel Comprensorio di Genale, al Sig. Gemesio Domenico;

VISTO il d g. del 19-1-1937 n. 12295 che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, accorda al detto concessionario, con contemporaneo trasferimento della proprietà, un lotto complementare di Ha. 50 nel Comprensorio di Genale;

VISTA la domanda in data 21-6-1952 con la quale il Sig. Gemesio Domenico dichiara di avere adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico dell'effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio del lotto bananeto in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 4-11-1952, dal quale risulta che il concessionario ha adempiuto agli oneri del disciplinare sin dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che, in forza dell'ordinanza n. 5 del 12-4-1950, possono trovare applicazione le norme sulle concessioni agricole di cui ai rr. dd. 8-6-1911 n. 820 e 24-1-1929 n. 226 (con relativo regolamento d'esecuzione approvato con d. m. 29-10-1929), per la parte concernente la definitiva libera proprietà;

DECRETA:

Agli effetti di cui alla lettera d) dell'art. 7 del r. d. 24-1-1929, n. 226, viene fatto constatare che il Sig. Gemesio Domenico, titolare del lotto aggiuntivo per bananeto accordato con d. g. 12295 del 19-1-1937, ha adempiuto sin dal periodo prebellico a tutti gli oneri derivanti dal disciplinare e che la messa in valore del fondo risulta ultimata; pertanto gli viene riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 20 marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1120 del R. D.
li 25 marzo 1953.

DECRETO n. 59 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO il decreto n. 2 del 1° gennaio 1953 con il quale vengono nominati gli assessori dei Tribunali regionali per l'anno 1953;

RITENUTO che, a causa delle assenze e degli impedimenti degli assessori nominati per il Tribunale Regionale del Mudugh, si rende necessario procedere alla nomina di altri assessori onde garantire il normale funzionamento della giustizia;

SULLA proposta del Giudice della Somalia;

DECRETA:

Sono nominati assessori del Tribunale regionale del Mudugh, in aggiunta a quelli nominati con il decreto n. 2 del 1° gennaio 1953:

— CHIAVARON dr. Giuseppe

— FARAH EGAL ALI - Meher

Mogadiscio, li 20 marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

DECRETO n. 60 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952 n. 2358;

RITENUTA la necessità di effettuare in tutto il Territorio un ammasso volontario di granoturco, al fine di assicurare la formazione di una adeguata scorta di cereali per sopperire alle prevedibili esigenze alimentari della popolazione;

CONSIDERATA l'opportunità di effettuare l'ammasso di cui sopra presso i depositi cereali di Residenza, all'uopo istituiti nelle zone di produzione cerealicola;

DECRETA:

Art. 1.

Viene autorizzato il conferimento volontario all'ammasso, presso i depositi cerealì di Residenza all'uopo istituiti nelle zone cerealicole del Territorio, del granoturco proveniente dal raccolto di « gu » 1953.

Art. 2.

Con successivo provvedimento verranno fissate le modalità di esecuzione dell'ammasso e verrà stabilito il prezzo da corrispondersi ai produttori per il granoturco conferito all'ammasso.

Art. 3.

Le spese relative all'acquisto del granoturco ed alle operazioni di ammasso graveranno sul C/C n. 563 intrattenuto dall'Amministrazione con la Banca d'Italia, Filiale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 30 Marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1130 del R. D.
li, 7 aprile 1953.

DECRETO n. 61 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952 n. 2357;

RAVVISATA la necessità di istituire una Vice Residenza in Dinsor alle dipendenze della Residenza di Bardera;

DECRETA:

Con decorrenza 1° Maggio 1953 è istituita la Vice Residenza di Dinsor, alle dipendenze della Residenza di Bardera, nella circoscrizione territoriale del Commissariato dell'Alto Giuba.

Mogadiscio, li 1° aprile 1953.

L'AMMINISTRATORE

DECRETO n. 62 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952 n. 2357;

RAVVISATA la necessità di istituire una Vice Residenza in Uanle Uen alle dipendenze della Residenza di Afgoi;

DECRETA:

Con decorrenza 1° Maggio 1953 è istituita la Vice Residenza di Uanle Uen, alle dipendenze della Residenza di Afgoi, nella circoscrizione territoriale del Commissariato del Benadir.

Mogadiscio, 1° aprile 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

DECRETO n. 63 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO il decreto n. 9 del 18 gennaio 1952 che approva il regolamento della Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa;

RITENUTO opportuno modificare il disposto degli art. 7 e 8 del suddetto Regolamento al fine di rendere più semplice e spedito lo svolgimento degli esami finali o degli esami di diploma del III Corso della Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa;

RICONOSCIUTO che un progetto di un regolamento della Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa è attualmente allo studio e non potrebbe essere emanato prima dell'inizio degli esami finali del III Corso della Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa;

DECRETA:

Art. 1.

Il 1° comma dell'art. 7 del Regolamento della Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa approvato con decreto n. 9 del 18 gennaio 1952 è modificato come segue: « Alla fine del 1° e del 2° corso hanno luogo gli esami in

Art. 2.

Il 1° ed il 2° comma dell'art. 8 del Regolamento sopracitato vengono modificati come segue: « Alla fine del terzo corso hanno luogo gli esami di diploma ». « Gli esami di diploma comprendono.....».

Mogadiscio, li 1° aprile 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1129 del R. D.
li 4 aprile 1953.

DECRETO n. 64 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza 15 settembre 1950, n. 62;

VISTO l'Art. 9 del contratto d'impiego locale approvato con la predetta ordinanza, il quale stabilisce che la Commissione per il personale a Contratto Locale è presieduta dal Segretario Generale;

RITENUTA la necessità di designare altro funzionario che, in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale medesimo, sia incaricato di presiedere la Commissione suddetta;

DECRETA:

In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, la Commissione per il personale a Contratto Locale prevista dall'art. 9 del contratto d'impiego locale approvato con l'Ordinanza 15 settembre 1950, n. 62, sarà presieduta dal funzionario amministrativo più elevato o più anziano di grado che rivesta la carica di Capo di uno degli Uffici Centrali dell'A.F.I.S. di cui all'Ordinanza 22 luglio 1950, n. 47.

Nel caso che detto funzionario sia il Capo del Personale questi sarà sostituito a sua volta, quale membro della Commissione suddetta, dal funzionario più elevato e più anziano di grado in servizio presso l'Ufficio del Personale e degli Affari Generali.

Mogadiscio, li 11 Aprile 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1135 del R. D.

DECRETO n. 65 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTA la circolare Amministratoriale n. 222154 del 1° gennaio 1951, riguardante la contabilità dei beni mobili;

RAVVISATA la necessità di nominare un consegnatario responsabile del materiale mobile di proprietà dell'A.F.I.S.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 3 dicembre 1952, n. 2358 relativo all'Ordinamento amministrativo-contabile dell'A.F.I.S.;

DECRETA:

L'Aiutante Coloniale Capo Rag. Vaccari Flavio, con decorrenza dal 1° aprile 1950, è nominato — in qualità di Economo dell'A.F.I.S. — consegnatario responsabile del materiale mobile delle categorie « A », « C » e « D » dell'Amministrazione Civile.

Mogadiscio, li 24 marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1119 del R. D.
li 25 marzo 1953.

DECRETO n. 66 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952 n. 2358;

VISTA la circolare Amministratoriale n. 222154 del 1° gennaio 1951, riguardante la contabilità dei beni mobili;

RAVVISATA la necessità di nominare un consegnatario responsabile del materiale automobilistico di proprietà dell'A.F.I.S.;

CONSIDERATO che non vi sono disponibili impiegati di ruolo che possano ricoprire detto incarico e che il Capo dell'Autoparco Civile Sig. Gatto Pa-

DECRETA:

Con decorrenza dal 1° luglio 1950 l'impiegato a c. t. di II Cat. Sig. Gatto Pasquale è nominato consegnatario responsabile del materiale automobilistico di Cat. C di proprietà dell'Amministrazione Civile dell'A.F.I.S., con l'obbligo di rendere conto anche del materiale predetto assunto in carico nel periodo 1° aprile - 30 giugno 1950.

Mogadiscio, li 24 marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1117 del R. D.
li 25 marzo 1953.

DECRETO n. 67 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO il D. A. n. 52 in data 5 agosto 1950 che approva il Regolamento dell'Azienda Speciale della Stamperia dell'A.F.I.S.;

VISTA la circolare Amministratoriale n. 222154 del 1° gennaio 1951 riguardante la contabilità dei beni mobili;

RAVVISATA la necessità di nominare il consegnatario responsabile del materiale mobile in dotazione alla Stamperia dell'A.F.I.S.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 3 dicembre 1952, n. 2358 relativo all'Ordinamento amministrativo-contabile dell'A.F.I.S.;

DECRETA:

L'Archivista Coloniale Rag. Sartori Pietro, gestore dell'Azienda Speciale della Stamperia dell'A.F.I.S., con decorrenza dal 1° luglio 1950 è nominato consegnatario responsabile del materiale mobile delle categorie « A », « C » e « D » in dotazione alla predetta Azienda, con l'obbligo di rendere conto anche del suddetto materiale assunto in carico nel periodo 1° aprile - 30 giugno 1950.

Mogadiscio, li 24 marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE
F. Martino

Visto e registrato al n. 1118 del R. D.

DECRETO n. 68 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto n. 2 del 1° gennaio 1953 con il quale si provvedeva alla nomina degli assessori presso i Tribunali regionali per l'anno 1953;

RITENUTO che si rende necessario provvedere alla nomina di altri assessori presso il Tribunale regionale della Migiurtinia in aggiunta a quelli nominati con decreto n. 2 del 1° gennaio 1953 per assicurare il normale funzionamento della giustizia;

SENTITO il parere del Giudice della Somalia;

DECRETA:

Sono nominati assessori presso il Tribunale regionale della Migiurtinia per l'anno 1953 in aggiunta a quelli nominati con decreto n. 2 del 1 gennaio 1953.

— Iassim Abdurahman — Descisce
— Said Mussa Mahat — Osman Mohamud.

Mogadiscio, 17 aprile 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

DECRETO n. 69 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per gli esami di Maturità Scientifica da tenersi in Mogadiscio;

VISTO il telegramma del Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale Somalia n. 44 del 5-3-53 che dispone il movimento del Prof. FORMIGARI Francesco, Ispettore Centrale del Ministero della Pubblica Istruzione, dal Cairo a Mogadiscio per presiedere la predetta Commissione di Esami;

DECRETA:

Art. 1.

E' nominata la seguente Commissione Esaminatrice per gli esami di

Prof. Francesco FORMIGARI — Ispettore Centrale del Ministero P. I. — Presidente.
» Vincenzo GRECO — Latino.
» Alberto CONTEGIACOMO — Italiano.
» Carlo MARALLA — Matematica e Fisica.
» Emilio BAGLIONI — Storia e Filosofia.
Sig.ra CLADYS McCOMARCK BAGLIONI — Inglese.
Dott. Giulio AUDISIO — Scienze.
Prof. Orazio CANTALE — Rappresentante della scuola.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione suddetta spetteranno i compensi stabiliti dalle norme vigenti.

Mogadiscio, li 17 marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1154 del R. D. li, 20 aprile 1953.

DECRETO n. 70 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per gli esami di Abilitazione Tecnica Commerciale Ragioneria da tenersi in Mogadiscio;

VISTO il telegramma del Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale Somalia n. 44 del 5-3-53 che dispone il movimento del Prof. FORMIGARI Francesco, Ispettore Centrale del Ministero della Pubblica Istruzione, dal Cairo a Mogadiscio per presiedere la predetta Commissione di Esami;

DECRETA:

Art. 1.

E' nominata la seguente Commissione Esaminatrice per gli esami di Abilitazione Tecnica Commerciale Ragioneria che avranno inizio il 18 marzo 1953 presso il Ginnasio Liceo di Mogadiscio.

Prof. Francesco FORMIGARI — Ispettore Centrale del Ministero P. I. — Presidente.
» Nicolò CANTALE — Italiano.

Dott. Alfredo AMBROSINO — Seconda Lingua Straniera.
» Ernesto GIUNTA — Computisteria, Ragioneria e Tecnica Commerciale.
» Domenico RASPINI — Diritto, Economia politica e Statistica.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione suddetta spetteranno i compensi stabiliti dalle norme vigenti.

Mogadiscio, li 17 marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1155 del R. D.
li, 20 aprile 1953.

DECRETO n. 71 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLE SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per gli esami di Abilitazione Magistrale da tenersi in Mogadiscio;

VISTO il telegramma del Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale Somalia n. 44 del 5-3-53 che dispone il movimento del Prof. FORMIGARI Francesco, Ispettore Centrale del Ministero della Pubblica Istruzione, dal Cairo a Mogadiscio per presiedere la predetta Commissione di Esami;

DECRETA:

Art. 1.

E' nominata la seguente Commissione Esaminatrice per gli esami di Abilitazione Magistrale che avranno inizio il 18 marzo 1953 presso il Ginnasio Liceo di Mogadiscio.

Prof. Francesco FORMIGARI — Ispettore Centrale del Ministero P. I. — Presidente.
» Emilio BAGLIONI — Pedagogia, Psicologia e Filosofia.
» Algerto CONTE[illegible]OMO — Italiano, storia e geografia generale.
» Vincenzo GRECO — Latino.
Dott. Ferdinando CERASUOLO — [illegible]

Art. 2.

Ai componenti la Commissione suddetta spetteranno i compensi stabiliti dalle norme vigenti.

Mogadiscio, li 17 marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1156 del R. D.
li, 20 aprile 1953.

DECRETO n. 72 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per gli esami di Maturità Classica da tenersi in Mogadiscio;

VISTO il telegramma del Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale Somalia n. 44 del 5-3-53 che dispone il movimento del Prof. FORMIGARI Francesco, Ispettore Centrale del Ministero della Pubblica Istruzione, dal Cairo a Mogadiscio per presiedere la predetta Commissione di Esami;

DECRETA:

Art. 1.

E' nominata la seguente Commissione Esaminatrice per gli esami di Maturità Classica che avranno inizio il 18 marzo 1953 presso il Ginnasio Liceo di Mogadiscio:

Prof. Francesco FORMIGARI — Ispettore Centrale del Ministero P. I. — Presidente.
» Alberto CONTEGIACOMO — Italiano.
» Vincenzo GRECO — Greco.
» Emilio BAGLIONI — Storia e Filosofia.
» Carlo MARALLA — Matematica e Fisica.
Dott. Giulio AUDISIO — Scienze.
Prof. Orazio CANTALE — Rappresentante della scuola.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione suddetta spetteranno i compensi stabiliti dalle norme vigenti.

Mogadiscio, li 17 marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

DECRETO n. 73 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il proprio decreto n. 96 di rep. in data 23-5-1952 con il quale è istituita una Scuola di Dattilografia che comprende un corso principianti ed un corso di perfezionamento;

RITENUTA l'opportunità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per gli esami di ammissione alla Scuola stessa;

DECRETA:

Art. 1.

La Commissione per gli esami di ammissione alla Scuola di Dattilografia è così composta:

1. — Prof. Alfredo Martini (ruolo A-VII) — Presidente.
2. — Dott.ssa Ravenna Franzoni Anna — Insegnante incaricata presso Scuole Medie — Membro.
3. — Ins. Panacea Vincenzo (ruolo B-XI) — Membro.
4. — Ins. Panza Bruno (ruolo B-XI) — Membro.

Art. 2.

Alla Commissione suddetta spettano i compensi stabiliti dalle norme vigenti.

Mogadiscio, li 16 aprile 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1159 del R. D.
li, 24 aprile 1953.

DECRETO n. 74 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il d. g. 10060 del 20-10-1952, che [illegible]

una concessione agricola di Ha. 172,81, sita nel Comprensorio di Genale, al Sig. Antoniotto Ulisse;

VISTA la domanda in data 31-7-1951, con la quale il Sig. Pavesi Vittorio, quale procuratore del Sig. Antoniotto Ulisse, dichiara che è stato adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico della effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTA la procura speciale in data 13-9-1947 n. 3828 di rep. a rogito Notaro avv. Ernesto Bercetti del Collegio Notarile di Novara — Vercelli, rilasciata dal Sig. Antoniotto Ulisse al Sig. Pavesi Vittorio;

VISTO il verbale di accertamento in data 10-3-1952 dal quale risulta che il concessionario ha adempiuto agli oneri del disciplinare sin dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che, in virtù dell'Ordinanza n. 5 del 12-4-1950, possono applicarsi al caso le norme sulle concessioni agricole di cui al r. d. 24-1-1929 n. 226 e relativo regolamento d'esecuzione approvato con D. M. 29-10-1929, nonchè al r. d. l. 8-6-1911 n. 820, per la parte concernente il passaggio in proprietà libera ed assoluta;

DECRETA:

Agli effetti di cui all'art. 7 — comma d) — del R. D. 24-1-1929, n. 226, viene fatto constatare che il Sig. Antoniotto Ulisse, titolare della concessione agricola di Ha. 172,81 accordata con d. g. 10069 del 22-12-1933, ha adempiuto fin dal periodo prebellico a tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata; pertanto gli viene riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, 20 marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1149 del R. D.
li, 18 aprile 1953.

DECRETO n. 75 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il d. g. 12233 del 4-1-1937 che, alle condizioni del disciplinare al esso allegato, concede al Sig. Falcone Carmelo un lotto di terreno di Ha. 50, complementare all'azienda madre passata in libera ed assoluta proprietà con

VISTO l'atto 28 settembre 1936, registrato il 6-10-1936 al n. 79 del Registro Atti Notarili della II Residenza di Vittorio d'Africa, con cui il Sig. Falcone Carmelo — autorizzato dall'art. 2 del d. g. 31-7-1936 n. 11782, cedeva al fratello Dr. Falcone Antonino, oltre ad Ha. 78 dell'azienda madre, i diritti precari inerenti su Ha. 25 del lotto complementare per bananeto, già in consegna e successivamente ottenuto col succitato decreto n. 12233 del 4-1-1937;

VISTA la domanda in data 24-6-1952 con la quale il Sig. Falcone Carmelo, dichiarando di aver adempiuto a tutti gli obblighi del disciplinare di concessione, chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico dell'effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio del lotto in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 20-11-1952 dal quale risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi del disciplinare sin dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dello anzidetto adempimento agli oneri del disciplinare, per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del territorio;

CONSIDERATO che, in forza dell'ordinanza n. 5 del 12-4-1950, sono tuttora in vigore le norme sulle concessioni agricole, di cui ai RR. DD. LL. 8-6-1911 n. 620 e 24-1-1929 n. 226 con relativo regolamento d'esecuzione approvato con d. m. 29-10-1929, per la parte concernente la definitiva libera proprietà;

DECRETA:

Agli effetti di cui all'art. 7 — comma d) — del r. d. 24-1-1929 n. 226, viene fatto constatare che il Sig. Falcone Carmelo, titolare del lotto per bananeto di Ha. 25, specificato nelle premesse, ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata. Pertanto gli viene riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 20 marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1150 [illegible] R. D.
li, 18 [illegible] 1953.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

BREVETTO N. 1

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

Omissis

CONCEDE

un modello di utilità consistente in un nuovo sistema di legatura dei fardi, di cui alla riproduzione grafica che fa parte integrante della presente concessione.

Mogadiscio, li 1° aprile 1953.

Il Capo Ufficio Ind. Comm. Int. e Lavoro
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Comemrcio Interno e Lavoro

BREVETTO N. 2

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

Omissis

CONCEDE

al Signor Vittorio Pavesi, con effetto dal 21 gennaio 1953, il brevetto per un modello di utilità denominato « Modello Pavesi » consistente in un nuovo sistema di legatura fardi per banane di cui alla descrizione e alla riproduzione grafica agli atti d'ufficio.

Mogadiscio, li 7 aprile 1953.

Il Capo Ufficio Ind. Comm. Int. e Lavoro
G. Carnevali

ERRATA CORRIGE

Sul Bollettino Ufficiale n. 4 in data 1 Aprile 1953 a pag. 175, al decreto n. 47 rep. del 23 marzo 1953 art. 1 leggasi:

« Il termine delle operazioni di revisione degli autoveicoli è prorogato a tutto il **30 aprile 1953** ».

Sul Bollettino n. 4 del 1° Aprile al Decreto n 39 di rep. pag. 168, riga 2ª leggasi: Rag. Luciano Vecchio anzichè Rag. Luciano Vecco.

Nel Sommario di detto Bollettino pag. 155 rig. 2ª leggasi Rag. Luciano Vecchio anzichè Rag. Carlo Vecco.

PARTE SECONDA

CASSA PER LA CIRCOLAZIONE MONETARIA DELLA SOMALIA
Società per Azioni - Sede in Roma - Capitale versato L. 87.500.000

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, i Soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la Sede Sociale in Via Palermo, 20, il giorno 30 aprile c. a., alle ore 17, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Relazione del Presidente;
2. — Relazione del Consiglio di Amministrazione;
3. — Relazione del Collegio Sindacale;
4. — Approvazione del bilancio dell'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 1952;
5. — Rinnovamento cariche sociali per scadenza termine;
6. — Varie.

I Soci che non potessero intervenire, potranno farsi rappresentare per delega.

Roma, 19 aprile 1953.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ugo Marcoratini

SOCIETÀ COMMERCIALE ITALO SOMALA — (S.C.I.S.)
ANONIMA SEDE IN MOGADISCIO

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti della Società Commerciale Italo Somala (S.C.I.S.) sono invitati ad intervenire alla Assemblea Generale Ordinaria convocata in prima convocazione il giorno di giovedì 30 aprile alle ore 10 ed in seconda convocazione il giorno di sabato 30 maggio 1953 alle ore 10, presso la Sede sociale, Corso

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. — Rapporto del Collegio Sindacale;
3. — Presentazione del Bilancio e Conto Perdite e Profitti al 31 dicembre 1952 e deliberazioni relative ai n. 1, 2, 3;
4. — Nomina di Amministratori;
5. — Varie.

Mogadiscio, li 14 aprile 1953.

IL CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE
F. Boero

I. C. E. S. I. S.

SOC. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI ITALO-SOMALA

Il giorno 2 marzo 1953 si è riunita in Mogadiscio l'Assemblea Straordinaria della Società « I.C.E.S.I.S. » ed ha approvato l'aumento del Capitale Sociale da So. 24.000 a So. 48.000, mediante l'emissione di n. 240 azioni da So. 100 (cento) ciascuna da dare in opzione ai vecchi Soci, a termini di legge.

Il relativo Verbale, n. di rep. 9330 in data 28 marzo 1953, registr. a Mogadiscio il 4-4-1953 al numero 865 Atti Pubbl. Vol. IV, è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con suo Decreto in data 11 aprile 1953.

Mogadiscio, 14 aprile 1953.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
Luigi Ferrara

MANIFATTURE COTONIERE D'AFRICA S. p. A.

Con atto per notar Fulvio Maddalena, da Napoli, n. 6094 di rep. in data 30-3-1953, depositato presso il Notaio della Somalia sotto il n. 9389 di rep. e presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice in data 15-4-1953, il Consigliere di Amministrazione, Ing. Filippo Mauri, ha conferito al Sig. Giovanni De Angelis procura perchè, in nome e per conto della Società provveda:

a) richiedere alle competenti autorità locali tutte le autorizzazioni occorrenti per l'esercizio dell'impresa;

b) svolgere le pratiche per l'importazione dall'Italia di materie prime, materiali, macchinari e tutto quanto possa comunque occorrere, per l'attività industriale dello stabilimento di Mogadiscio nonchè provvedere all'esportazione dei tessuti;

c) effettuare operazioni doganali e firmare istanze per le operazioni relative a quanto premesso.

IL PRESIDENTE

MANIFATTURE COTONIERE D'AFRICA S. p. A.

Società per Azioni - Sede in Mogadiscio - Capitale Somali 580.000

Nella riunione assembleare del 2 febraio 1953 è stato rinnovato il Collegio Sindacale, per il triennio 1953-1955, il quale risulta costituito dai Sigg.:

Dott. Antonio Carmi — Presidente del Collegio
Avv. Francesco Bona — Sindaco effettivo
Gen. Alberto Mazzi — Sindaco effettivo
Rag. Salvatore Russo — Sindaco supplente
Sig. Hussenbhoy Jivray — Sindaco supplente

Mogadiscio, 14 aprile 1953.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MANIFATTURE COTONIERE D'AFRICA S. p. A.

Società per Azioni - Sede in Mogadiscio - Capitale Somali 580.000

I Sigg. Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 30 aprile 1953, alle ore 10, presso la Sede della Società Manifatture Cotoniere Meridionali in Napoli, Via Guglielmo Sanfelice, 8, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 maggio 1953, alla stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Relazioni e bilancio al 31 dicembre 1952 e conseguenti provvedimenti;
2. — Dimissioni di Consiglieri e conseguente nomina del nuovo Consiglio a norma dell'art. 1 dello Statuto Sociale;
3. — Eventuali e varie.

Per intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti dovranno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, depositare le azioni di loro proprietà presso la Sede Sociale in Mogadiscio, oppure presso il Banco di Napoli, sedi di Napoli o di Mogadiscio, ritirando il relativo biglietto di ammissione.

Napoli, 12 aprile 1953.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SOC. AN. INDUSTRIALE COMMERCIALE ETIOPIA SUD (S.A.I.C.E.S)

Sede Sociale in Mogadiscio - Capitale soc. int. vers. So. 20.000

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA

vato il Bilancio ed il Conto Perdite e Profitti al 31-12-1952 con le seguenti risultanze:

BILANCIO

Totale attività	So. 403.621,25
Totale passività	» 359.117,60
Utile d'eesrcizio	So. 44.503,65

CONTO PERDITE E PROFITTI

Utile lordo	So. 651.409,97
Spese	» 606.906,32
Utile d'eesrcizio	So. 44.503,65

Merca, 24 aprile 1953.

IL VICE PRESIDENTE
Omero Carniglia

AEROSOMALA S. p. A.
Capitale Sociale So. 70.000 - Sede Sociale in Mogadiscio

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA

Dal verbale dell'Assemblea Generale ordinaria dei Soci tenutasi a Mogadiscio il 20 marzo 1953 risulta che è stato approvato il Bilancio ed il Conto Perdite e Profitti al 31 dicembre 1952 con le seguenti risultanze:

BILANCIO

Totale attività	So. 70.042.40
Totale passività	» 70.042,40

CONTO PERDITE E PROFITTI

Spese d'esercizio	So. 7.146,08
Utile lordo	» 7.146-08

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Ernesto Guerci

ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI AFGOI — A. C. C. A.

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci è convocata presso la Sede So-

giorno 18 maggio alla stessa ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Sospensione di alcuni Soci
2. — Esame sospensione di alcuni Soci
3. — Relazione del Collegio Sindacale
4. — Relazione del Consiglio di Amministrazione
5. — Approvazione bilancio al 30-4-1953
6. — Emolumento ai Sindaci
7. — Nomina del Consiglio
8. — Nomina del Collegio Sindacale.

Mogadiscio, li 24 marzo 1953.

IL PRESIDENTE
Dr. M. Garino

SOCIETA' MUTUA COMMERCIALE & TRASPORTI MOGADISCIO

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci nella sua Seduta Ordinaria del giorno 19 aprile 1952, lette le relazioni dei Sindaci e del Consiglio di Amministrazione ha approvato il seguente bilancio al 31-12-1952:

Attivo	So.	97.598,45	
Passivo			98.088,55
Perdita netta	»	490,10	
	So.	98.088,55	98.088,55

Ha nominato membri del Consiglio i signori:
Hassan Omar El Hamdy — Sala Ida Baghi — Omar Soliman — Mahamud Hassan Soliman — Sala Soliman.

Mogadiscio, 21 aprile 1953.

IL PRESIDENTE DEI SINDACI

SOCIETA' AGRICOLA FANTONI — S. A. F.

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA

L'Assemblea generale ordinaria degli azionisti della S.A.F. nella seduta totalitaria del 20 aprile 1953 in Chisimaio:

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio, da effettuarsi presso la Residenza di Calcaio.

Mogadiscio, li 10 dicembre 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carenvali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

Il Sig. Felici Enrico fu Orazio ad esercitare il commercio di importazione limitatamente ai materiali necessari per la propria industria di falegnameria.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio, da effettuarsi presso la Residenza di Galcaio.

Mogadiscio, li 15 aprile 1953.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carenvali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Comercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM
Esercizio Commercio d'Importazione e di Esportazione

Si rende noto che il Sig. Seek Nur Hussen H. Hassan — Eritreo — ha presentato domanda tendente ad ottenere la autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione edi esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data della pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM
Esercizio Commercio d'Importazione e di Esportazione

Si rende noto che il Sig. Murarji Liladhar ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione e

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM
Esercizio Commercio d'Importazione e di Esportazione

Si rende noto che il Sig. Abdalla Abud Said — Omar Ba Omar — ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione e di esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM
Esercizio Commercio d'Importazione e di Esportazione

Si rende noto che il dr. Adriano Bertazzoni fu Luigi ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione e di esportazione, in Merca.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM
Esercizio Commercio d'Importazione e di Esportazione

Si rende noto che l'Impresa Costruzioni Edili Stradali Italo Somale

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 32 dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa (Direzione generale del personale), debitamente documentata, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Gli aspiranti che prestano servizio in Somalia presenteranno la domanda per il tramite dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia; quelli che si trovino in altri territori potranno presentare la domanda per il tramite delle Rappresentanze italiane.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione dopo la presentazione della domanda, ma in ogni caso entro il quinto giorno anteriore all'inizio delle prove scritte di esame.

La data di arrivo della domanda, o dei documenti che siano successivamente inviati a termini del precedente comma, è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero, dell'A.F.I.S. e delle Rappresentanze italiane all'estero.

La domanda, sottoscritta di pugno dall'aspirante, dovrà contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità, domicilio e recapito dell'aspirante, nonchè dell'ufficio presso il quale egli presta servizio, e dovrà altresì indicare se e quali prove facoltative di conoscenza di lingua il concorrente desideri sostenere.

Il candidato dovrà infine dichiarare nella domanda di essere pronto ad accettare, dopo la nomina ogni assegnazione per servizio cui sia destinato dal Ministero dell'Africa Italiana.

Alla domanda il richiedente dovrà allegare i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto;

2) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza, ovvero in scienze politiche, o amministrative, o sociali, o sindacali, o economiche e commerciali, o economico marittime, o scienze coloniali, conseguita in Italia presso Università o Istituto superiore riconosciuto. Qualora il titolo richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso a tutti gli effeti rilasciato dalla competente autorità scolastica;

3) copia dello stato di servizio militare dal quale risulti la nomina ad ufficiale di complemento del candidato e le eventuali benemerenze di guerra;

4) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di disimpegnare convenientemente il servizio in qualsiasi clima ed è immune da imperfezioni fisiche visibili che influiscono sull'esercizio delle sue funzioni cui aspira; a meno che dette imperfezioni non derivano da causa di guerra.

In tal caso gli aspiranti mutilati od invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14 n. 13, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV — Mogadiscio, 22 Maggio 1953 — Supplemento N. 1 al N. 5

SOMMARIO

Concorso per esami a centouno posti di addetto (gruppo A grado 11°) nel ruolo del personale di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, riservato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale statale appartenente ad altri ruoli organici 243

Concorso per titoli a ottantanove posti di alunno d'ordine coloniale (gruppo C grado 13°) del ruolo d'ordine dell'Amministrazione Italiana riservato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948 n. 262, al personale statale appartenente ad altri ruoli organici . . . 250

(Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 28 aprile 1953).

Concorso per esami a centouno posti di addetto (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, riservato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale statale appartenente ad altri ruoli organici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 26 febraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 giugno 1925 che regola l'ammissione nel ruolo amministrativo coloniale, e successive modificazioni;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Considerato che alla data del 1° maggio 1948 esistevano nell'organico unico degli addetti e dei segretari di Governo (grado 11° e 10° del gruppo A) trecentoquattro vacanze;

DECRETA:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centouno posti di addetto del ruolo del personale di Governo, (gruppo A, grado 11°) dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, senza limiti di età.

La procedura del concorso sarà regolata dal regio decreto legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal regio decreto legge 21 dicembre 1933, n. 1992, dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dal regio decreto 25 giugno 1925,

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 32 dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa (Direzione generale del personale), debitamente documentata, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Gli aspiranti che prestano servizio in Somalia presenteranno la domanda per il tramite dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia; quelli che si trovino in altri territori potranno presentare la domanda per il tramite delle Rappresentanze italiane.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione dopo la presentazione della domanda, ma in ogni caso entro il quinto giorno anteriore all'inizio delle prove scritte di esame.

La data di arrivo della domanda, o dei documenti che siano successivamente inviati a termini del precedente comma, è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero, dell'A.F.I.S. e delle Rappresentanze italiane all'estero.

La domanda, sottoscritta di pugno dall'aspirante, dovrà contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità, domicilio e recapito dell'aspirante, nonchè dell'ufficio presso il quale egli presta servizio, e dovrà altresì indicare se e quali prove facoltative di conoscenza di lingua il concorrente desideri sostenere.

Il candidato dovrà infine dichiarare nella domanda di essere pronto ad accettare, dopo la nomina ogni assegnazione per servizio cui sia destinato dal Ministero dell'Africa Italiana.

Alla domanda il richiedente dovrà allegare i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto;

2) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza, ovvero in scienze politiche, o amministrative, o sociali, o sindacali, o economiche e commerciali, o economico marittime, o scienze coloniali, conseguita in Italia presso Università o Istituto superiore riconosciuto. Qualora il titolo richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso a tutti gli effeti rilasciato dalla competente autorità scolastica;

3) copia dello stato di servizio militare dal quale risulti la nomina ad ufficiale di complemento del candidato e le eventuali benemerenze di guerra;

4) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di disimpegnare convenientemente il servizio in qualsiasi clima ed è immune da imperfezioni fisiche visibili che influiscono sull'esercizio delle sue funzioni cui aspira; a meno che dette imperfezioni non derivano da causa di guerra.

In tal caso gli aspiranti mutilati od invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14 n. 13, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

I candidati in servizio nei ruoli del Ministero dell'Africa Italiana sono esentati dalla presentazione del certificato di che trattasi.

Art. 3.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggo 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/O.M. in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina: n. 202860/O.D. in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione del Prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

sciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del Prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati od invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948 e i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

I documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni; tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bolli e debitamente legalizzati. La legalizzazione non è richiesta per i certificati rilasciati o

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio a tale riguardo dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 7.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte che le prove orali saranno tenute.

Art. 8.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente programma:

Esami scritti obbligatori:

1) diritto amministrativo e costituzionale;
2) diritto civile;
3) economia politica;
4) diritto internazionale pubblico;
5) svolgimento in lingua francese di un breve tema a carattere letterario.

Esami scritti facoltativi:

traduzione scritta di un brano semplice dall'italiano in una delle lingue in uso nelle ex colonie italiane od in una delle seguenti lingue estere: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Esami orali obbligatori:

1) diritto amministrativo e costituzionale;
2) diritto civile ed elementi di procedura civile;
3) elementi di diritto commerciale e marittimo;
4) elementi di diritto internazionale pubblico (con particolare riferimento alle questioni coloniali);
5) elementi di diritto e procedura penale;
6) economia politica e scienze delle finanze e nozioni di statistica;
7) elementi di contabilità generale dello Stato;
8) elementi sugli ordinamenti politico-amministrativi delle ex colonie italiane e dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia;
9) storia della colonizzazione;
10) geografia fisica ed economica con particolare riguardo al continente africano ed al prossimo oriente asiatico;
11) conversazione in francese e traduzione di un brano dall'italiano in francese.

Esami orali facoltativi:

1) lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) di

2) lettura e traduzione in italiano di un brano delle seguenti lingue: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Per le prove facoltative, il concorrente può limitarsi a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o invalidi civili per fatti di guerra, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale agli idonei combattenti ed assimilati della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi delle zone di confine ovvero profughi dell'Africa italiana, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o orfani dei caduti civili per fatti di guerra, agli idonei che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, si osservano le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1950, n. 375, nell'art. 13 del decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, 1° novembre 1947, n. 1815 e 12 dicembre 1947, n. 1488, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, e dal decreto legislativo 2 marzo 1948, numero 135.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice composta come previsto dall'art. 4 del regio decreto 25 giugno 1925, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo « A ».

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione medesimo di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno delle esenzioni dal servizio di prova e conseguiranno la nomina in ruolo.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente saranno corrisposti durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° gruppo « A », secondo le vigenti disposizioni, e gli altri assegni accessori di diritto.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 44, e quello di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 13.

Per quanto riguarda l'esecuzione del presente decreto e non sia in esso contemplato, valgono le norme contenute nei provvedimenti di legge richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1952

p. il Ministro: **Brusasca**

Registrato alla Corte dei Conti, addì 9 gennaio 1953.
Registrato n. 6 Africa Italiana, foglio n. 68. — **Flammia**

Concorso per titoli a ottantanove posti di alunno d'ordine coloniale (gruppo C, grado 13°) del ruolo d'ordine dell'Amministrazione dell'Africa Italiana riservato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale statale appartenente ad altri ruoli organici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministazione coloniale, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, e successive modificazioni;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 21 giugno 1928, n. 1919, che fissa le norme per l'ammissione alla carriera ausiliaria e d'ordine dell'Amministrazione coloniale;

Considerato che alla data del 1° maggio 1948 risultavano disponibili duecentosessantanove posti di alunno d'ordine coloniale (gruppo C. grado 13°);

DECRETA:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a ottantanove posti di alunno d'ordine coloniale (gruppo C, grado 13°) dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, senza limiti di età.

Art. 2.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 32 dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), debitamente documentata non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Gli aspiranti che prestino servizio in Somalia presenteranno domanda per il tramite dell'Amministrazione fiduciaria italina della Somalia; quelli che si trovino in altri territori potranno presentare domanda per il tramite delle Rappresentanze italiane.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione dopo la presentazione della domanda, ma in ogni caso non oltre i quaranta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La domanda sottoscritta di pugno dell'aspirante dovrà contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità, domicilio e recapito dell'aspirante, non

Il candidato dovrà infine dichiarare nella domanda di essere pronto ad accettare, dopo la nomina, ogni assegnazione per servizio cui sia destinato dal Ministero dell'Africa Italiana.

Alla domanda il richiedente dovrà allegare i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto;

2) diploma originale o copia conforme autenticata da un notaio, di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado.

La firma del notaio deve essere legalizzata dall'autorità giudiziaria competente;

3) copia dello stato di servizio militare, oppure del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra ed eventualmente corredato della prescritta dichiarazione integrativa relativa ai servizi resi in zona di operazioni; oppure altro documento comprovante che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva.

4) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di disimpegnare convenientemente il servizio in qualsiasi clima ed è immune da imperfezioni fisiche visibili che influiscano sull'esercizio delle funzioni cui aspira, a meno che dette imperfezioni non derivino da cause di guerra.

In tal caso gli aspiranti mutilati od invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 13, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

I candidati in servizio nei ruoli del Ministero dell'Africa Italiana sono esentati dalla presentazione del certificato di che trattasi;

5) ogni altro documento che l'aspirante ritenga produrre nel proprio interesse atto a comprovare il possesso di titoli di studio, di cultura, di servizio, di carriera, di benemerenze civili e militari nonchè l'eventuale diritto alle preferenze in caso di parità di merito previste dalle disposizioni in vigore.

La data di arrivo della domanda o dei documenti che siano successivamente inviati a termini del presente articolo è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero, dell'A.F.I.S. o delle Rappresentanze italiane all'estero.

Art. 3.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante l'esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orien-

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, o disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946; o catturati dai tedeschi o dai giapponesi o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma d'appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni perviste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/O.M. in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina; n. 202860/O.D. in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno tale loro qualità mediante attestazione del Prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazioni del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rapresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno

nome del loro padre, oppure con certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di 3 testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948 ed i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del Prefetto di Roma.

Art. 4.

I documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda, non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni, in base alle quali verranno altresì applicate le preferenze.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice all'inizio dei lavori stabilirà i criteri e i coefficienti per la valutazione dei titoli dei candidati ed il punteggio minimo necessario per ottenere l'idoneità.

La gradautoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nomi-

nati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo C.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione medesimo di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno delle esenzioni dal servizio di prova e conseguiranno la nomina in parola.

Art. 8.

Al personale assunto in prova a termine dell'articolo precedente saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 13°, gruppo C, secondo le vigenti disposizioni, e gli altri assegni accessori di diritto.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, numero 44, ed a quello di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 9.

Per quanto non è previsto dal presente bando valgono in quanto applicabili le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1952.

p. Il Ministro **Brusasca**

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1953
Registro n. 6 Africa Italiana, foglio n. 66. — FLAMMIA.

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV — Mogadiscio, 27 Maggio 1953 — Supplemento N. 2 al N. 5

SOMMARIO

ORDINANZA n. 6 rep. del 10 marzo 1953: Abrogazione del vigente sistema di controllo dei prezzi ed adozione di nuove norme per la determinazione dei prezzi delle merci di prima necessità e dei servizi pubblici essenziali 257

DECRETO n. 76 rep. del 20 maggio 1953: Delega al Direttore di Governo di 1ª classe Gaetano Inserra della firma di atti dell'Amministrazione 259

Residenza di Mogadiscio
N. ..... Class. .....
Mogadiscio, li 9 GIU. 1953

ORDINANZA n. 6 rep.

Il Proclama britannico n. 24 del 1943 e l'Ordine del 1944, finora in vigore in Somalia, avevano stabilito il controllo sui prezzi di tutte le merci in vendita e dei servizi.

Tenuto conto della mutata situazione del Territorio, si è ritenuto di abrogare tali norme, lasciando al libero mercato la determinazione dei prezzi, con riserva, da parte dell'Amministrazione, d'intervenire ove se ne ravvisi la necessità, a favore della popolazione, per le merci e i servizi di prima necessità e per i servizi pubblici.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTA l'opportunità di procedere alla soppressione del vigente sistema di controllo dei prezzi e di emanare, in sostituzione, norme più rispondenti alla attuale situazione del Territorio, ai fini di una maggiore libertà degli scambi commerciali e dello sviluppo industriale tenuto peraltro conto della necessaria tutela della popolazione, per le merci e i servizi di prima necessità e per i servizi pubblici essenziali;

SENTITO il parere del Consiglio Economico;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

ORDINA:

Art. 1. — E' soppresso il vigente sistema di controllo dei prezzi.

Art. 2. — Ai fini della necessaria tutela dei consumatori, l'Amministratore può, sentito il Comitato di cui al successivo art. 3, fissare i prezzi relativi a determinate merci e servizi di prima necessità ed ai servizi pubblici essenziali.

I prezzi fissati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale e nell'Albo dell'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro.

I prezzi stessi dovranno essere esposti al pubblico in modo chiaro e visibile.

Art. 3. — E' istituito un Comitato dei Prezzi, con compiti consultivi. Esso è presieduto dal Capo dell'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro e co-

a) Capo dell'Ufficio Affari Interni o da un suo delegato;

b) Capo dell'Ufficio Agricoltura e Zootecnica o da un suo delegato;

c) Capo dell'Ufficio Valute e Commercio Estero o da un suo delegato;

d) Capo dell'Ufficio Lavori Pubblici o Comunicazioni o da un suo delegato;

e) Capo dell'Ufficio Approvvigionamenti e Trasporti o da un suo delegato;

f) Capo della Sezione Commissariato Militare;

g) Quattro rappresentanti dei consumatori designati dal Consiglio Territoriale;

h) Quattro rappresentanti delle categorie economiche, designati dal Consiglio Economico.

I membri di cui alle lettere g) e h) vengono nominati con decreto dell'Amministratore e restano in carica per un biennio.

Possono essere chiamati, di volta in volta, a far parte del Comitato dei Prezzi, senza diritto al voto, persone particolarmente competenti nelle materie da trattare.

Art. 4. — Per i territori fuori del Commissariato del Benadir, l'Amministratore può delegare di volta in volta i Commissari Regionali per la fissazione dei prezzi al minuto di merci e servizi di prima necessità e dei servizi pubblici essenziali.

Il Commissario Regionale sentirà il parere della Consulta Municipale del luogo.

Il prezzo fissato dovrà essere approvato dall'Amministratore.

Art. 5. — L'Amministratore, ove lo ritenga necessario, può conferire ad apposita commissione di tecnici, da lui nominata, della quale dovranno fare parte anche i rappresentanti delle categorie interessate, l'incarico di studiare i prezzi di particolari merci e servizi.

L'Amministratore, in base agli elementi forniti dalla Commissione stessa, fisserà i prezzi delle merci e dei servizi predetti, sentito il Comitato dei prezzi.

Art. 6. — Chiunque sottrae al normale consumo merci sottoposte ai vincoli della presente Ordinanza, è punito con la multa fino a 1.500 Şo. o con la reclusione fino ad un anno. Nei fatti più gravi può essere applicata la reclusione e la multa congiuntamente.

Art. 7. — Fino a nuova disposizione restano in vigore i prezzi in atto per le merci ed i servizi di prima necessità, fissati dalle competenti autorità, e per i seguenti servizi pubblici essenziali:

a) erogazione dell'acqua potabile, dell'acqua distillata, dell'acqua di lavanda e del ghiaccio;

b) erogazione di energia elettrica per forza motrice o per illuminazione pubblica e privata.

c) esercizio di regolari servizi automobilistici per il trasporto di persone e di cose.

Art. 8. — Chiunque contravviene alle norme della presente Ordinanza e qualora il fatto non costituisca il reato di cui all'art. 6) o più grave reato, è punito con

Art. 9. — L'Amministratore emanerà, con suo decreto, le norme complementari per l'esecuzione della presente Ordinanza.

Art. 10. — Sono abrogati i Proclami n. 2 del 1942 e n. 24 del 1943, l'Ordine del 1944 per le merci in importazione ed ogni altra disposizione contraria alla presente Ordinanza.

Mogadiscio, li 10 marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1094 del R. D.
li, 11 marzo 1953.

DECRETO n. 76 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;
CONSIDERATO che non è stato ancora emanato il regolamento di cui all'art. 26 del D. P. R. 9 dicembre 1952, n. 2358;
RITENUTA l'opportunità di delegare temporaneamente ad un funzionario dipendente la firma di taluni atti dell'Amministrazione;

DECRETA:

Il Direttore di Governo di 1ª Classe Gaetano INSERRA è delegato a firmare i seguenti atti:

1 — atti d'impegno di nuove spese sino al limite di So. 5000,00;
2. — autorizzazioni di pagamento per le quali esistono gli atti d'impegno nonchè ruoli di spese fisse e variazioni ai ruoli stessi;
3. — autorizzazioni di pagamento relative ad anticipazioni a funzionari delegati per la corresponsione di assegni al personale e per le normali spese di funzionamento;
4. — atti contabili controfirmati dal Capo Ragioniere o dal suo sostituto e comunicazioni relative;
5 — corrispondenza ordinaria ad eccezione di quella col Ministero degli Affari Esteri, con altri Ministeri, e con autorità all'estero.

Mogadiscio, li 20 maggio 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1194 del R. D.

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno III — Mogadiscio, 1° Giugno 1952 — N. 6

SUPPLEMENTI PUBBLICATI NEL MESE DI MAGGIO 1952:

Supplemento n. 5 rep. del 14 maggio 1952 contenente.

DECRETO n. 66 rep. in data 10 maggio 1952: Approvazione della convenzione 8-5-1952 stipulata fra l'Amministrazione e la Sinclair Somal Corporation 331

DECRETO n. 67 rep. in data 30 aprile 1952: Nomina della Commissione per il collaudo dei medicinali e materiale sanitario in arrivo dall'Italia 332

DECRETO n. 68 rep. in data 2 maggio 1952: Modifiche al pagamento delle rette di degenze e prestazioni medico chirurgiche stabilite dal decreto n. 53 del 1951 333

DECRETO n. 69 rep. in data 3 maggio 1952: Assegnazione alla Amministrazione Municipale di Mogadiscio dei proventi previsti dall'Ordinanza n. 4 del 1952 334

DECRETO n. 70 rep. in data 8 maggio 1952: Abolizione della trattenuta sullo stipendio per il personale femminile proveniente dalla B.A.S 335

DECRETO n. 71 rep. in data 7 maggio 1952: Istituzione dell'Ente Autonomo « Fiera della Somalia » 336

SOMMARIO

1952:

DECRETI:

DECRETO n. 72 rep. in data 26 maggio 1952: Sostituzione del Dott. Maurizio Scanu Rappresentante del P. M. con il Dott. Carlo Prisco, Vice Giudice della Somalia 345

DECRETO n. 73 rep. in data 31 maggio 1952: Prezzo di vendita al pubblico del trinciato per pipa, di marca in[illegible] denominato « Players N/C Medium » 345

Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Disposizione n. 6 del Controllore dei Prezzi 347

Il Capo Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione ad impiantare una azienda al Sig. Tassinari Mario 347

Il Capo Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione ad impiantare una azienda di importazione ed esportazione al Sig. Mariottini Otello 348

Il Capo Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione ad impiantare una industria per la lavorazione delle fibre tessili alla SAIFA 348

Il Capo Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione ad impiantare una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione al Sig. Mohallim Abdurahman Hagi Osman 348

Il Capo Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione ad impiantare una azienda per il commercio di importazione ed esportazione alla Sig.ra Piersanti Maria in Storino 349

Il Capo Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione ad impiantare a Mogadiscio un « Ducan » con alimentari all'ingrosso al Sig. Ahmed Obed Abdalla — Bedani 349

Il Capo Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione ad impiantare una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione alla Società Italiana per Strade Ferrate del Mediterraneo . 349

Il Capo Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione ad impiantare una azienda per il commercio all'ingrosso di generi vari al Sig. Andrea Paoletti 350

Il Capo Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione ad impiantare una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione al Sig. Drey Luigi 350

Il Capo Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione ad impiantare una azienda per il commercio all'ingrosso di generi vari al Sig. Scek Abdalla Ali 350

Il Capo Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione ad impiantare una industria per carne congelata al Sig. Guido Caramelli 351

Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione al sig.

Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione al sig. Hagi Mussa Bogor ad impiantare una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione 351

PARTE SECONDA

Ufficio del Giudice della Somalia: Costituzione Società per Azioni « De Savorgnani & C. » 352

Società Agricola Italo Somala: Estratto verbale del Consiglio di Amministrazione 352

Società Anonima Fratelli Mortara: Estratto verbale Assemblea Ordinaria 353

Fiat — Somalia: Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria 353

C.I N.T.I.A. Compagnia Imprese Nazionali Turistiche Italia Africa: Istituzione delegazione: mandatario institorio Ing. Crotti 354

S.A.I.C.E.S. Società Anonima Industriale Commerciale Etiopia Sud: Estratto verbale Assemblea 354

Ufficio Giudiziario del Commissariato del Benadir — FF. Pretura: Eredità giacente Sig. Cinti Ferdinando 355

Ufficio del Giudice della Somalia: Avviso a norma dell'art. 490 C. P. C. 355

Ufficio del Giudice della Somalia: Estratto sentenza dichiarativa di fallimento 356

Ufficio del Giudice della Somalia: Estratto sentenza dichiarativa di fallimento 356

Ufficio del Giudice della Somalia: Banco di Roma: facoltà concessa ai funzionari di firmare nelle rispettive qualifiche 356

Ufficio del Giudice della Somalia: ammortamento libretto di risparmio 356

Società Agricoltori Giuba (S.A.G.A.) Chisimaio: Assemblea Straordinaria 357

S.A.C.S.A. Società Commerciale Somalo-Americana: Estratto verbale Assemblea 358

Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro n. 10 Avvisi ad Opponen-

PARTE PRIMA

DECRETO n. 72 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore, assente per congedo;

CONSIDERATO che il Rappresentante del Pubblico Ministero Dottor Maurizio Scanu è impedito per malattia ad esercitare le sue funzioni;

VISTO l'art. 53 dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia;

DECRETA:

Dal giorno 28 maggio 1952 e durante l'impedimento per malattia del Dottor Maurizio Scanu, Rappresentante del Pubblico Ministero, è chiamato a sostituirlo il Vice Giudice Dott. Carlo Prisco.

Mogadiscio, li 26 maggio 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO n. 73 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 22 luglio 1950, relativo all'Ordinamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTA la disposizione n. 7118 AA.FF. del 1° aprile 1950, riguardante il Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi nel Territorio della Somalia;

VISTO il decreto n. 36 di rep. del 10 luglio 1950, con cui veniva determinato, fra l'altro, l'aggio da corrispondersi ai rivenditori per la vendita delle sigarette non provenienti dal Monopolio italiano;

CONSIDERATA la necessità di determinare il prezzo di vendita al pubblico del trinciato per pipa, di marca inglese, denominato « Player's N/C Medium », fornito dalla East African Tobacco Co. Ltd., di prossima immissione sul mercato;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico del trinciato « Player's N/C Medium » viene fissato in So. 100 al Kg. e cioé So. 12,50 per una scatola da gr. 125.

Art. 2.

Ai rivenditori di generi di Monopolio, per la vendita del trinciato di cui all'art. 1 sarà corrisposto l'aggio del 6%.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 31 maggio 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

DISPOSIZIONE N. 6 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO
CONTROLLORE DEI PREZZI

In virtù dei poteri conferitigli dall'rt. 4 del Proclama N. 24 del 1943 e del decreto dell'Amministratore N. 39 di repertorio in data 20 marzo 1952.

DISPONE:

A decorrere dal 26 maggio 1952,i prezzi massimi di vendita dello zucchero **Bianco critallino** d'importazione, restano stabiliti come segue:

ALL'INGROSSO — Franco magazzino Mogadiscio per quatitativi non inferiori al quintale So. 224 — al quintale netto comprensivo del costo di un sacco.

AL MINUTO — a Mogadiscio So. 2,35 al chilogrammo.
Per le località esterne i prezzi di cui sopra dovranno essere maggiorati delle spese di trasporto in conformità delle vigenti tariffe.

Mogadiscio, li 26 maggio 1952.

CONTROLLORE DEI PREZZI
M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

Omissis

AUTORIZZA

Il Sig. Tassinari Mario fu Lamberto ad impiantare, in Merca una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione.
L'esercizio dell'attività di cui sopra è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Merca.

Mogadiscio, li 19 aprile 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

Omissis

AUTORIZZA

Il Sig. Mariottini Otello ad impiantare, in Mogadiscio, una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione.

L'esercizio dell'attività di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 26 aprile 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

Omissis

AUTORIZZA

La Società per Azioni Industria Fibre Africane « SAIFA » ad impiantare in Vittorio d'Africa, una industria per la lavorazione di tutte le fibre tessili prodotte nel Territorio, ed in particolare, quelle derivanti dalla pianta del banano. dalla agave e piante similari.

L'esercizio dell'attività di cui sopra è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Merca.

Mogadiscio, li 26 aprile 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

Omissis

AUTORIZZA

Il Sig. Mahallim Abdurahman Hagi Osman ad impiantare, in Merca, una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione.

L'esercizio dell'attività di cui sopra è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Merca.

Mogadiscio, li 26 aprile 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

Omissis

AUTORIZZA

Il Signora Piersanti Maria in Storino ad impiantare, in Mogadiscio, una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione.

L'esercizio dell'attività di cui sopra è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 26 aprile 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

Omissis

AUTORIZZA

Il Sig. Ahmed Obed Abdalla — Bedani — ad impiantare, a Mogadiscio, un « Ducan » con alimentari all'ingrosso.

L'esercizio dell'attività di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 26 aprile 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVOR

Omissis

AUTORIZZA

La Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo ad impiantare, in Mogadiscio, una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione.

L'esercizio dell'attività di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 26 aprile 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

Omissis

AUTORIZZA

Il Sig. Andrea Paoletti ad impiantare, in Mogadiscio, una azienda per il commercio all'ingrosso di generi vari.

L'esercizio dell'attività di cui sopra è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 26 aprile 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

Omissis

AUTORIZZA

Il Sig. Drey Luigi fu Natale ad impiantare in Mogadiscio, una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione.

L'esercizio dell'attività di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 22 aprile 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

Omissis

AUTORIZZA

Il Sig. Scek Abdalla Ali ad impiantare, in Mogadiscio, una azienda per il commercio all'ingrosso di generi vari.

L'esercizio dell'attività di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 25 aprile 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

Omissis

AUTORIZZA

Il Sig. Guido Caramelli ad impiantare, in Somalia, un industria per la preparazione delle carni congelate, refrigerate ed in scatola.

L'esercizio dell'attività di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 26 aprile 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

Omissis

AUTORIZZA

Il Sig. Bacca Giovanni ad impiantare, in Mogadiscio, una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione.

L'esercizio dell'attività di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 26 aprile 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

Omissis

AUTORIZZA

Il Sig. Hagi Mussa Bogor ad impiantare, in Mogadiscio, una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione.

L'esercizio dell'attività di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 26 aprile 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

PARTE SECONDA

Società per Azioni « DE SAVORGNANI & C. »

Con atto numero di Repertorio 7378 in data 18 aprile 1952, si è costituito in Mogadiscio la Società per Azioni « De Savorgnani e C. », avente per oggetto la conduzione agricola ed il commercio dei prodotti del suolo, della pastorizia ed affini. La sede sociale è in Chisimaio. Il Capitale Sociale è di So. 60.000 (sessantamila), interamente versato. La durata della Società e di anni 48. Il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti Signori:

Piglia Giuseppe — Presidente; Accornero Carlo — Consigliere; De Savorgnani Milone — Consigliere; Consigliere delegato il Sig. Accornero Carlo.

L'Atto costitutivo e lo statuto sociale è stato omologato dall'ill.mo Sig. Giudice della Somalia con suo Decreto in data 21 aprile 1952.

Mogadiscio, 24 maggio 1952.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA ff.
Luigi Ferrara

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA
Società per azioni con Sede al Villaggio Duca degli Abruzzi
Capitale Sociale So. 6.000.000

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dal verbale di adunanza del 10 gennaio 1952, del Consiglio di Amministrazione risulta che la Direzione della Società in Somalia è autorizzata a contrarre prestiti bancari sotto forma di apertura di credito o di sconto cambiali a firma diretta della Società, per un ammontare complessivo fino a So. 4.200.000, con delega della firma Sociale per dette operazioni al Direttore dr. Ferdinando Bigi in unione al Vice Direttore dr. Girolamo Reggiani o ad uno di essi, in caso di assenza o impedimento dell'altro, congiutamente con dei procuratori della Società Ing. Leone Puel o Rag. Arturo Salvi.

SOCIETA' ANONIMA FRATELLI MORTARA
Capitale Sociale So. 100.000 — Sede Mogadiscio

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti nella sua seduta del giorno 30 aprile 1952, tenutasi a Mogadiscio, ha approvato all'unanimità il bilancio al 31-12-1951 nelle seguentni risultanze:

Utili	So. 35.800
Spese	» 32.180,97
Utile netto	So. 21.619,03

L'Assemblea ha inoltre provveduto alla nomina di un Sindaco supplente nella persona dell'Avv. Mario Rivabella in sostituzione del Sindaco supplente deceduto Cav. Giuseppe Ottonello e ha riconfermato nella carica di Amministratore Unico il Sig. Ing. Anteo Mortara per la durata di anni tre.

Mogadiscio, 26 maggio 1952.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Anteo Mortara

FIAT - SOMALIA
Società per Azioni — Sede in Mogadiscio

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria presso la Sede Sociale in Mogadiscio in Viale Garibaldi, il giorno 25 Giugno 1952 alle ore 10 in prima convocazione per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'Esercizio 1951;

2. — Approvazione del Bilancio e del conto Perdite e Profitti al 31 dicembre 1951;

3. — Varie.

Parte straordinaria:

Aumento del Capitale Sociale.

I possessori di Azioni al portatore dovranno depositarle presso la cassa della Società entro il giorno 19 giugno 1952.

C. I. N. T. I. A.
COMPAGNIA IMPRESE NAZIONALI TURISTICHE ITALIA AFRICA

Con delibera 12 marzo del Consiglio di Amministrazione è stata istituita una delegazione della Società in Mogadiscio ed è stato nominato il Sig. Ing. Ugo Crotti mandatario institorio.

Il Giudice della Somalia con suo decreto 27 maggio 1952 ha ordinato l'iscrizione della Società nel « Registro delle Società ».

Mogadiscio, li 30 maggio 1952.

Ing. Ugo Crotti

S. A. I. C. E. S.
SOCIETA' AN. INDUSTRIALE COMMERCIALE ETIOPIA SUD
Sede Sociale in Merca — Capitale soc. int. vers. So. 20.000

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA

Dal verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti tenutasi in Merca presso i locali sociali il giorno 29 aprile 1952 risulta che è stato approvato il Bilancio ed il Conto Economico al 31 dicembre 1951 con le seguenti risultanze:

BILANCIO

Totale attività	So. 801.579,40
Totale passività	» 759.888,51
Utile d'esercizio	So. 41.690,89

CONTO ECONOMICO

Utile lordo	So. 443.932,34
Spese	» 402.241,45
Utile d'esercizio	S. 41.690,89

L'Assemblea ha inoltre nominato a Sindaco effettivo il Sig. Rag. Anacleto Uberto Rossati in sostituzione del Sig. Rag. Angelo Emilio Gentile dimissionario perchè rimpatriato.

Merca, 26 maggio 1952.

Il Segretario del Consiglio di Amm.ne
Avv. Mario Rivabella

UFFICIO GIUDIZIARIO DEL COMMISSARIO REGIONALE DEL BENADIR — FF. PRETURA

Eredità giacente — Sig. Cinti Ferdinando

è stata dichiarata giacente l'eredità lasciata dal defunto Sig. Cinti Ferdinando fu Silvio, deceduto in Mogadiscio il 29 aprile 1952.

Curatore è stato nominato il Sig. Ing. Giacinto Rambelli residente in Mogadiscio.

Il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 528 C. C. e 781 e ss. C. P. C.

Mogadiscio, li 2 maggio 1951.

IL CANCELLIERE
F.to Bartolozzi

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

AVVISO A NORMA DELL'ART. 490 C. P. C.

Il Cancelliere sottoscritto rende noto che:

il Sig. Nazerali Merali, reppresentato dal suo procuratore Avv. Francesco Bona, in seguito a precetto rimasto senza risultato per il pagamento in suo favore della somma di So 43543 ed accessori, ha fatto intimare ai Sigg. Genabai Adda vedova di Hagi Valli Parpia e Gulamhussen Hagi Valli Parpia, quali eredi di Hagi Valli Parpia, pignoramento immobiliare sull'immobile di proprietà di essi eredi in Mogadiscio, sito in quartiere Amaruini, nei pressi di Via Cappello, contrassegnato col numero E. I. 46; ha fatto quindi istanza al Sig. Giudice dell'esecuzione per la vendita della quota indivisa appartenente ad essi eredi, ed incomproprietà, col Sig. Icar Aracò, pel prezzo base di So. 25.000.

Il Giudice dell'esecuzione, con suo decreto 2 maggio 1952, ha fissato l'udienza del 19 giugno 1952, ore 9, per provvedere in ordine a detta istanza.

Mogadiscio, 2 maggio 1952.

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
Luigi Arredi

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Con sentenza in data 24 maggio 1952, il Sig. Giudice della Somalia, dr. Carlo Gentilucci, ha dichiarato il fallimento di Mohamed Scek Addo Mohamed — Scianscia — esercente negozio di tessuti e merceria e commercio di importazione ed esportazione in Mogadiscio, Piazza Maurizio Rava; ha nominato giudice delegato sè medesimo e curatore il Rag. Anacleto Rossati, residente a Mogadiscio, Via Principe di Piemonte; ha assegnato ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito ol termine di giorni venti dalla data di affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle relative domande; ha stabilito il giorno 10 luglio 1952 ore 9, nell'Ufficio del Giudice della Somalia in Mogadiscio, per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo.

Mogadiscio, 24 maggio 1952.

IL CANCELLIERE DIRIGENTE

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Con sentenza in data 9 maggio 1952, il Sig. Giudice della Somalia dr. Carlo Gentilucci, ha dichiarato il fallimento di Candiotto Giovanni di Antonio, esercente negozio di alimentari in Mogadiscio, Via Roma; ha nominato giudice delegato sè medesimo e curatore il dr. Michele Rossaro, residente in Via Riveri, 9, Mogadiscio; ha assegnato ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito il termine di giorni venti dalla data di affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle relative domande; ha stabilito il giorno 26 (ventisei) giugno 1952, ore 8, nell'Ufficio del Giudice della Somalia in Mogadiscio, per l'adunanza de creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo.

Mogadiscio, 9 maggio 1952.

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
Luigi Arredi

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Con verbale della riunione del Comitato esecutivo tenuta in Roma il 5 aprile 1952 è stata concessa ai funzionari della Filiale di Asmara la facoltà di firmare nelle rispettive qualifiche per la Filiale di Mogadiscio.

Mogadiscio, 30 maggio 1952.

BANCO DI ROMA — Filiale di Mogadiscio
(Leschi)

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

AMMORTAMENTO LIBRETTO DI RISPARMIO

Il Giudice della Somalia con decreto in data 29 aprile 1952 ha dichiarato l'inefficacia del libretto di risparmio al portatore N. 12742 emesso in data 25 Settembre 1950 dal Bonco di Roma, Filiale di Moadiscio, al nome di Cabula Franca fu Francesco residente in Mogadiscio, e portante un saldo attivo di So. 2208 (duemiladuecentotto).

Il Banco di Roma è stato autorizazto a rilasciare il duplicato del suddetto libretto e del relativo foglio di controllo alla scadenza di novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. purchè nel frattempo non venga fatta opposizione.

Mogadiscio, 27 maggio 1952.

IL CANCELLIERE

SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA (S.A.G.) — CHISIMAIO

Il giorno 12 aprile 1952 si è riunita in Chisimaio l'Assemblea Straordinaria della Società Agricoltori Giuba per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Proposta di modifiche allo Statuto Sociale;

2. — Proposta di proroga della durata della Società, di almeno tre anni, ed aumento del Capitale Sociale.

3. — Dimissioni del Presidente e sua sostituzione;

4. — Convalida o meno del Consigliere nominato dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell'Avvocato Damesin;

5. — **Varie.**

L'Assemblea ha pertanto deciso:

1. — Dall'art. 2 viene soppressa la parola **Coloniale** e sistituita dalla parola **locale**.

2. — La Società viene prorogata per anni 3 (tre).

3. — L'art. 7 dello Statuto viene integralmente soppresso.

4. — Il capitale sociale viene portato da So. 200.000 a So. 440.000 (quattrocentoquarantamila).

5. — Dall'art. 15 viene soppresso il seguente capoverso: **Pagare le azioni in proporzione dell'attivo accertato nell'ultimo bilancio.**

6. — All'art. 12 viene aggiunta la seguente dicitura: **dal 1° giugno 1952 i nuovi nuovi contratti di affitto dovranno precisare se i voti sono riservati al proprietario o all'affittuario.**

7. — L'art. 32 viene così modificato: **il presidente del Consiglio di Amministrazione viene coadiuvato da sei consiglieri di cui uno con le funzioni di Vice Presidente.**

8. — Viene soppressa l'ultima parte del primo capoverso dell'art. 33.

9. — All'art. 37, alla dicitura: **agli Amministratori non è corrisposta nessuna retribuzione, saranno loro rimborsate soltanto le spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni, è sostituita la seguente: agli amministratori ed ai Sindaci sarà corrisposta una medaglia di presenza la cui entità sarà stabilità dal Consiglio di Amministrazione; al Presidente e a chi per esso, sarà corrisposto un indennizzo annuo che verrà stabilito di volta in volta dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.**

10. — Vengono accettate le dimissioni dalla carica di Presidente, del Dott. Gandolfi, ed in suo luogo viene eletto il Signor Armando Rosica.

11. — In applicazione alla modifica dell'art. 32 dello Statuto Sociale, vengono eletti altri tre Consiglieri nelle persone dei Sigg. Reinero Bernardo, Chirizzi Mario, Agan Francesco.

12. — All'art. 32, dopo il secondo capoverso, viene aggiunto: **potranno anche ricoprire cariche sociali, gli europei che da almeno due anni esercitino man-**

ricoprire cariche sociali, i titolari di azienda che abbiano ceduto in affitto l'azienda stessa.

13 — L'art. 10 dello Statuto viene modificato con l'aggiunta della seguente dicitura: **I titolari delle Aziende devono chiedere ed ottenere il benestare del Consiglio di Amministrazione della S.A.G. prima di procedere alla vendita ed alla cessione in affitto delle Aziende associate.**

14. — Viene annullata la deliberazione della assemblea del 9 marzo 1952, relativamente agli aiuti alle aziende deficitarie di banane.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia con suo decreto in data 2 maggio 1952, a condizione che il diritto di opzione sulle nuove azioni venga esercitato dagli azionisti in proporzione del numero delle azioni da essi possedute, secondo il disposto dell'art. 2441 del Codice Civile.

Mogadiscio, li 19 maggio 1952.

IL NOTARO DELLA SOMALIA FF.
Luigi Ferrara

S. A. C. S. A.
SOCIETA' ANONIMA COMMERCIALE SOMALO AMERICANA

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci nella Seduta del 30 aprile 1952 ha:

1. — Approvato la relazione dell'Amministratore Unico;
2. — Approvato il bilancio seguente:

Attivo	So. 186.474,99
Passivo e Capitale Sociale	So. 186.474,99

3. — Nominato Amministratore Unico il Sig. Meyer J. Ahronee.
4. — Nominato Sindaci i Sigg.:

Rag. Anacleto Uberto Rossati — Presidente;
Sig. Giuseppe Marrullier — Sindaco effettivo;
Sig. Giulio Ravagni — Sindaco effettivo;
Sig. Sandro Zanutto — Sindaco supplente;
Rag. Botta Umberto — Sindaco supplente.

p. L'AMMINISTRATORE UNICO

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM
Richiesta di autorizzaizone all'esercizio del commercio all'ingrosso di generi vari.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951,

Brava ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio del commercio all'ingrosso di generi vari.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzaizone all'esercizio del commercio all'ingrosso di generi vari.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Dirir Farah Ahmed — Meheri — ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio del commercio all'ingrosso di generi vari — in Galcaio.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avvis per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio d'importazione - esportazione ed all'ingrosso di generi vari.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Gazali Abadile ha presentato domanda tendente ad ottener l'autorizzazione per l'impianto, in Bardera, di una azienda per il commercio d'importazione-esportazione ed all'ingrosso di generi vari.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione all'impianto di una industria per lo sfruttameno del seme di cotone e la produzione di olio.

domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione all'impianto, in Margherita, di una industria per lo fruttamento del seme di cotone e la produzione di olio.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio all'ngrosso

Ai sensi dell'Art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Tonon Ernesto Ugo ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio del commercio all'ingrosso.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Abudulcadir Farah Babre ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto, in Gardo, di una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione

ottenere l'autorizzazione allo impianto, in Mogadiscio, di una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Vicariato Apostolico ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto, in Mogadiscio di una azienda per il commercio di importazione ed esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione ed all'ingrosso di generi vari.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Ali Ibrau Abdiò — domiciliato in Dinsor — ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto, in Dinsor, (Bardera) di una azienda per il commercio di importazione - esportazione ed all'ingrosso di generi vari.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzaizone all'esercizio del commercio all'ingrosso di generi vari.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Mohidin Omar Mohidin — Hattimi — ha presentato domanda ad ottenere l'autorizzazione all'impianto, in Brava, di una azienda per il commercio all'ingrosso di generi vari.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV — Mogadiscio, 5 Giugno 1953 — Supplemento N. 1 al N. 6

SOMMARIO

PARTE PRIMA

DECRETO n. 88 rep. del 25 maggio 1953: Organico dei Magistrati italiani dell'ordine giudiziario destinati agli uffici giudiziari dell'AFIS. 287

DECRETO n. 89 rep. del 25 maggio 1953: Organico dei funzionari del ruolo della Ragioneria Generale dello Stato necessari al funzionamento dei Servizi di Ragioneria dell'AFIS 288

CONCORSI per esami a quarantadue posti di Aiutante Coloniale di 4ª Classe (Gruppo B - grado 11°) nel ruolo ausiliario dell'Amministrazione dell'Africa Italiana riservato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale statale appartenente ad altri ruoli organici 289

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 27 aprile 1953).

PARTE PRIMA

DECRETO n. 88 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n 2359;

RITENUTO opportuno stabilire l'organico dei Magistrati italiani dell'ordine Giudiziario necessari ad assicurare il funzionamento degli Uffici Giudiziari attualmente esistenti nel Territorio;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

DECRETA:

L'organico dei Magistrati italiani dell'ordine giudiziario destinati presso gli attuali Uffici giudiziari dell'A.F.I.S. con funzioni proprie dell'ordine giudicante ed inquirente, è stabilito come segue:

1. — Un Magistrato di Corte d'Appello per le funzioni di Giudice della Somalia;

2. — Due Magistrati di Tribunale per le funzioni di Vice Giudice della Somalia o di Rappresentante del Pubblico Ministero.

Il presente organico entra in vigore il 1° luglio 1953.

Mogadiscio, li 25 maggio 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1308 del R. D.

DECRETO n. 89 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

competente ufficio del Ministero, dell'AFIS o delle Rappresentanze italiane all'estero.

La domanda, sottoscritta di pugno dall'aspirante, dovrà contenere l'indicazione del cognome, nome a paternità, domicilio e recapito dell'aspirante, nonchè dell'ufficio presso il quale egli presta servizio, e dovrà altresì indicare se e quali prove facoltative di conoscenza di lingua il concorrente desideri sostenere.

Il candidato dovrà infine dichiarare nella domanda di essere pronto ad accettare, dopo la nomina, ogni assegnazione per servizio cui sia destinato dal Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 3.

Alla domanda il richiedente dovrà allegare i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto;

2) diploma originale, o copia notarile del diploma di licenza di liceo classico o scientifico, o di istituto tecnico (corso superiore) o di scuola media di commercio o di istituto nautico (sezione capitani);

3) copia dello stato di servizio militare, oppure del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra ed eventualmente corredato della prescritta dichiarazione integrativa relativa ai servizi resi in zona di operazione; oppure altro documento comprovante che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva;

4) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di disimpegnare convenientemente il servizio in qualsiasi clima ed è immune da imperfezioni fisiche visibili che influiscano sull'esercizio delle funzioni cui aspira; a meno che dette imperfezioni non derivino da cause di guerra.

In tal caso gli aspiranti mutilati od invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 13, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

I candidati in servizio nei ruoli del Ministero dell'Africa Italiana sono

bre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, disruzione o disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946; o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agoso 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dell'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'arme verificatisi in territorio coloniale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centarle dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle circostanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme svoltisi in territorio coloniale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatto di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948 ed i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 6.

I documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Art. 7.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio a tale rigaurdo dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 8.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte che le prove orali saranno tenute.

Art. 9.

[illegible] secondo il seguente programma:

componimento in lingua italiana sopra argomento storico o letterario;
traduzione dall'italiano in francese;
soluzione di un problema di aritmetica e soluzione di un problema o dimostrazione di un teorema di geometria.

Esami orali obbligatori:

cultura generale (storia generale del Trattato di Vienna (1815) ai nostri giorni e geografia politica, fisica ed astronomica);

aritmetica, algebra e geometria piana e solida;

materie giuridiche (nozioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo);

contabilità generale dello Stato, ordinamento del Ministero dell'Africa Italiana, nozioni sull'Amministrazione fiduciaria italiana in Somalia;

lettura in lingua francese e traduzione dal francese in italiano.

Esami orali facoltativi:

lettura e traduzione in italiano di un brano semplice di una delle seguenti lingue: inglese, turco, tedesco, spagnolo, greco moderno, oppure di una delle lingue parlate nei territori già soggetti alla sovranità italiana in Africa.

Art. 10.

Alle prove orali saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi nelle prove singole. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme svoltisi in territorio coloniale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o invalidi civili per fatti di guerra, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 in Africa orientale, agli idonei combattenti od assimilati della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi dalle zone di confine ovvero profughi dell'Africa Italiana, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o orfani dei caduti civili per fatti di guerra, agli idonei che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione raziale, si osservano le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1950, n. 375, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale

settembre 1947, numero 885, 1° novembre 1947, n. 815 e 12 dicembre 1947, n. 1488, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241; nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, e del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice, composta come previsto dall'art. 8 del regio decreto 21 giugno 1928, n. 1919, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11°, gruppo B.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione medesimo di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno delle esenzioni dal servizio di prova e conseguiranno la nomina in ruolo.

Art. 13.

Al personale assunto in prova, a termini dell'articolo precedente, saranno corrisposti durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, gruppo B, secondo le vigenti disposizioni, e gli altri assegni accessori di diritto.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 44, e quello di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 14.

Per quanto riguarda l'esecuzione del presente decreto e non sia in esso contemplato, valgono le norme contenute nei provvedimenti di legge richiamati

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1952.

p. Il Ministro: **Brusasca**

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1953
Registro n. 6 Africa Italiana, foglio n. 67. — **Flammia**

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV Mogadiscio, 20 Giugno 1953 Supplemento N. 2 al N. 6

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1953

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 7 rep. del 22 maggio 1953: Istituzione del giudice regionale 299

1953

DECRETI:

DECRETO n. 90 rep. del 6 giugno 1953: Approvazione del Capitolato Generale per l'appalto della fornitura dei viveri ai detenuti . . 302

DECRETO n. 91 rep. del 15 maggio 1953: Approvazione del disciplinare contratto relativo alla occupazione di una zona di demanio marittimo stipulato fra l'A.F.I.S. e il Sig. Francesco Boero . . 309

DECRETO n. 92 rep. del 4 dicembre 1952: Concessione edilizia e riconoscimento libera disponibilità di area demaniale al Sig. Colangelo Giovanni 310

DECRETO n. 93 rep. del 18 maggio 1953: Riconoscimento libera disponibilità di area demaniale concessa al Sig. Lipari Giuseppe . . 311

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 7 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTA l'opportunità, allfine di garantire l'indipendenza del potere giudiziario, di apportare modifiche all'ordinamento giudiziario per la Somalia approvato con r. d. 9 giugno 1935, n. 1638;

VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela;

VISTO l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

ORDINA:

Art. 1.

E' istituito il giudice regionale in ogni capoluogo di commissariato regionale.

Art. 2.

Il giudice regionale è nominato con decreto dell'Amministratore, sentito il parere del giudice della Somalia.

Egli è scelto tra i magistrati. In caso di mancanza del magistrato, possono essere nominati giudici regionali funzionari dipendenti dall'Amministrazione Fiduciaria Italiana in Somalia.

Art. 3.

Qualora concorrano speciali ragioni di servizio le funzioni di giudice regionale possono essere affidate anche a funzionari dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana in Somalia laureati in economia e commercio, in scienze politiche e in scienze politiche e sociali.

Art. 4.

Il giudice regionale è indipendente.

Pertanto i funzionari dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana in Somalia che sono incaricati, ai sensi dell'art. 2, di esercitare le funzioni di giudice regionale, non possono, durante il periodo delle loro funzioni giudiziarie, essere addetti ad alcun ufficio amministrativo.

Spetta al rappresentante del pubblico ministero la vigilanza sugli uffici del giudice regionale.

Art. 5.

Il giudice regionale esercita, nei limiti assegnati dalle leggi, le funzioni attribuite, dal vigente ordinamento giudiziario in Somalia, al residente in materia penale, al commissario regionale in materia civile e penale.

Il giudice regionale presiede il tribunale dei Qadi in materia penale, costituito ai sensi del primo capoverso dell'articolo 11 del vigente ordinamento giudiziario.

Contro le sentenze del giudice regionale, quando sia consentito, è ammesso appello al giudice della Somalia.

Il giudice regionale assume anche le funzioni di giudice tutelare nei casi previsti dalla legge.

Art. 6.

Nulla è mutato per quanto riguarda la composizione e le attribuzioni del tribunale regionale, previsto dagli articoli 17 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario.

Art. 7.

Il rappresentante del pubblico ministero può delegare, ai sensi dell'articolo 34 del vigente ordinamento giudiziario, per atti di istruttoria da compiere fuori della propria sede, i giudici regionali.

Per le località dove non ha sede il giudice regionale e qualora concorrano speciali ragioni di urgenza, il rappresentante del pubblico ministero può con motivato provvedimento delegare per atti di istruttoria anche i residenti.

Art. 8.

In caso di assenza o di impedimento del giudice regionale, l'Amministrazione chiama, con decreto, alla sostituzione il giudice regionale viciniore, o un vice giudice della Somalia, o altro funzionario nominato ai sensi

Art. 9.

Presso ogni ufficio di giudice regionale sono assegnati un cancelliere e un ufficiale giudiziario.

Le funzioni di cancelliere e di ufficiale giudiziario possono essere esercitate dalla stessa persona.

Art. 10.

Spetta al giudice regionale l'esecuzione delle sentenze e di ogni altro provvedimento emesso nei procedimenti penali di sua competenza.

I residenti provvedono alla esecuzione delle sentenze emesse dai Qadi in primo grado e divenute esecutive.

Art. 11.

Le funzioni di giudice di sorveglianza, attribuite ai sensi dell'articolo 119 del vigente ordinamento giudiziario al commissario regionale ed al residente, sono esercitate dal giudice regionale.

Art. 12.

I ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 640 del codice di procedura penale italiano contro il decreto pronunciato dal giudice regionale come giudice di sorveglianza sono decisi dal giudice della Somalia.

Contro il decreto pronunciato dal giudice della Somalia non è ammesso ricorso.

Art. 13.

Ogni altra disposizione contraria alla presente Ordinanza è abrogata.

Art. 14.

La presente ordinanza entra in vigore dal giorno 1° luglio 1953.

Mogadiscio, li 22 maggio 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 221 del R. D.
li, 3 giugno 1953.

entro tre giorni, salvo all'Autorità dirigente il diritto di provvedere al servizio per conto dell'appaltatore stesso ed a maggiori sue spese, avvalendosi anche (quando occorresse) d'incaricati speciali da retribuirsi interamente a carico dell'appaltatore.

Spese d'asta e di contratto.

Art. 5.

Tutte le spese relative al deliberamento d'appalto, alla stipulazione e registrazione del contratto ed all'impianto del servizio sono a carico dell'appaltatore.

Cauzione definitiva.

Art. 6.

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti col contratto lo appaltatore deve prestare, al momento della stipulazione, una cauzione, ragguagliata ad un ventesimo del valore presunto nell'appalto, mediante deposito in conto corrente infruttifero presso la Banca d'Italia.

Svincolo cauzione.

Art. 7.

Cessato l'appalto, l'Amministrazione consentirà e procederà allo svincolo della cauzione, quanto consti che nulla sia ad essa dovuto e che niuna pendenza lasci l'appaltatore per la gestione cessata.

Nella domanda di svincolo di cauzione l'appaltatore deve dichiarare di non avere altro a pretendere da parte sua dall'Amministrazione in dipendenza dell'appalto cui la cauzione si riferisce.

Garanzia supplementare.

Art. 8.

Oltre la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 6 a garanzia del perfetto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, rimangono vincolati anche tutti i generi di ordinario consumo dell'appaltatore stesso introdotti nello stabilimento.

Facoltà per l'Amministrazione di disporre della cauzione.

Art. 9.

L'Amministrazione, in caso di inadempienza, ha diritto di valersi, di propria autorità, della cauzione per le spese delle somministrazioni.

Qualora l'appaltatore cessi di adempiere agli obblighi contrattuali e, nonostante diffida intimatagli, ricusi o non possa, entro cinque giorni, riprendere la fornitura o reintegrare la cauzione per la parte assorbita dalle multe

titolo di multa di recesso, procederà all'incameramento della residua cauzione, con riserva di esperire ogni azione di risarcimento dei danni provocati dalla intempestiva risoluzione del contratto.

Diaria.

Art. 10.

La diaria per ogni giornata di presenza stabilita nel deliberamento dell'appalto resta invariata per tutta la durata del contratto.

Nessun compenso speciale o straordinario può essere corrisposto all'appaltatore per aumento del costo di quanto, ai termini del contratto, è tenuto a fornire, qualunque possa essere la causa di tale aumento.

L'appaltatore non può pretendere dei pari compensi o indennità per diminuzione o anche totale assenza dei detenuti, qualunque possa essere la causa, considerato che il numero delle giornate di presenza dei detenuti stessi è indicato nell'avviso d'asta in modo meramente presuntivo e potendo esso subire aumenti e diminuzioni per ragioni insindacabili dall'appaltatore medesimo.

Norme di disciplina per l'appaltatore.

Art. 11.

L'appaltatore non può entrare nello stabilimento carcerario, nè può introdurvi commessi, assistenti o altri dipendenti suoi senza la previa adesione scritta della Autorità dirigente, la quale è sempre libera di rifiutarla, sospenderla o revocarla, senza obbligo di fare conoscere agli interessati il motivo del provvedimento. L'appaltatore e i suoi rappresentanti ed incaricati dipendono dall'Autorità dirigente.

Sono quindi tenuti, per tutto ciò che concerne il servizio, ad adempiere gli ordini dati dalla predetta Autorità, o da chi ne fa le veci, e ad uniformarsi rigorosamente alla disciplina interna.

E' vietato all'appaltatore ed alle altre persone indicate nei capoversi precedenti d'indirizzare la parola ai detenuti, tranne nel caso di assoluta necessità, ed esclusivamente per cose riguardanti l'appalto; di dare cose contrarie alle somministrazioni rese obbligatorie dal contratto di appalto; di accettare dai detenuti commissioni di qualsiasi specie o di far loro qualsiasi comunicazione senza il permesso della Autorità dirigente. L'appaltatore, o il suo rappresentante, deve trovarsi presente a tutte le distribuzioni e rispondere ad ogni chiamata dell'Autorità dirigene.

Cessione del contratto.

Art. 12.

E' assolutamente vietato all'appaltatore di cedere ad altri con qualsiasi atto o sotto qualsiasi forma o modo, interamente ed anche solo in parte, il suo contratto o i diritti che ne dipendono, senza il consenso dell'Amministrazione.

Mancando tale consenso la cessione non può mai avere effetto alcuno nei [illegible] appaltatore o di terzi con l'Amministrazione verso la quale l'ap-

Campione dei viveri e scorte.

Art. 13.

Prima dell'inizio dell'appalto debbono dall'appaltatore presentarsi all'Autorità dirigente i campioni dei generi di cui alle tabelle annesse al presente Capitolato.

Tali campioni, se riconosciuti forniti dei requisiti prescritti sono, previo verbale, sigillati, muniti della firma dell'Autorità dirigente e dell'appaltatore e conservati in direzione per servire di controllo o di confronto.

L'appaltatore è in obbligo di tenere costantemente i magazzini dello stabilimento approvvigionati di generi alimentari sufficienti a soddisfare il servizio per il tempo non minore di giorni cinque e non maggiore di tre mesi a seconda della località e a giudizio della Autorità dirigente.

Documentazione e trasmissione dei conti.

Art. 14.

I conti, con gli annessi documenti, previo esame, e vidimazione dell'Autorità dirigente, sono da questa liquidati e pagati.

L'Autorità dirigente nel trasmettere i conti all'Amministrazione allegherà:

1) Stato nominativo dei detenuti, dimostrante le giornate di presenza relative al periodo al quale si riferiscono i conti;

2) Relazione sulla regolarità dei conti medesimi e del servizio affidato all'appaltatore;

3) Tutti gli altri documenti giustificativi che l'Amministrazione crederà in seguito di prescrivere.

Nello stabilire il numero delle giornate di presenza non è calcolato quella di entrata e deve accreditarsi solamente quella di uscita, ritenendosi che nei conteggi dell'appaltatore con l'Amministrazione le due giornate ne formino una sola, qualunque sia l'ora di entrata e di uscita dallo stabilimento carcerario.

Per le somministrazioni ai detenuti entrati e usciti dallo stabilimento nello stesso giorno è calcolata mezza giornata per ogni individuo.

Insufficienza delle razioni.

Art. 15.

Qualora nella distribuzione, e per qualsiasi motivo, la razione non risulti sufficiente per tutti i detenuti, l'appaltatore deve immediatamente completare la somministrazione, senza diritto ad alcun speciale compenso.

Visite e ispezioni.

Art. 16.

L'Autorità dirigente deve in occasione delle visite ordinarie e straordinarie e all'improvviso esaminare i vari generi dei quali si compongono le vivande ed assaggiare le vivande stesse; deve assicurarsi che le

Vitto supplementare.

Art. 17.

L'appaltatore è obbligato a provvedere per proprio conto all'esercizio della dispensa del vitto supplementare (sopravitto) per i detenuti.

La relativa spesa sarà sostenuta con i fondi particolari di quei detenuti che intendono procedere agli acquisti.

E' obbligo dell'appaltatore di sottoporre mensilmente per l'approvazione dell'Autorità dirigente, la tabella dei generi autorizzati per la vendita.

Acconti all'appaltatore.

Art. 18.

Per facilitare all'appaltatore la costante regolarità del servizio, dopo il primo mese di gestione potranno concedersi acconti in ragione di 19/20 sul credito per le somministrazioni eseguite.

Contabilità dell'appaltatore.

Art. 19.

I conti delle somministrazioni fatte devono essere dall'appaltatore presentati all'Autorità dirigente entro il mese successivo alla scadenza del trimestre.

Detti conti debbono essere compilati in doppio esemplare corredati dalle richieste giornaliere e dagli altri documenti che vengano domandati tenuto presente quanto stabilito dall'articolo 14 circa il modo di calcolare le diarie.

Depositi viveri.

Art. 20.

Qualora la Direzione, nelle sue verifiche ordinarie e straordinarie, constati insufficiente o del tutto mancanti le scorte di cui all'art. 13 fissa, con ordine scritto all'appaltatore un termine perentorio da otto a quindici giorni perchè provveda i viveri mancanti.

Se l'appaltatore non soddisfa a tale obbligo entro il termine fissato, incorre, ipso jure, senz'uopo di alcun atto giudiziale per ogni giorno di ritardo nella multa fino a 1/2 per cento sul valore presunto del materiale richiesto da determinarsi dall'Autorità dirigente.

L'importo delle multe si detrae dagli averi dell'appaltatore.

Facoltà di provvedere d'Ufficio.

L'Autorità dirigente quando l'appaltatore manchi, in tutto o in parte, a qualunque dei suoi obblighi, o ne ritardi o ne interrompa l'adempimento, può supplirvi d'ufficio, nel modo che creda migliore.

L'appaltatore, in tal caso, è obbligato al rimborso delle spese anticipate dall'Autorità dirigente e nel contempo dovrà assoggettarsi al pagamento di una

Modificazioni razioni.

Art. 22.

Qualora in dipendenza di modificazioni alle leggi e regolamenti in vigore vengano mutate le qualità o aumentate le quantità dei generi componenti il vitto, l'appaltatore deve uniformarsi alle nuove prescrizioni, salvo ad essere rivalso delle differenze che risultino dovutegli le quali sono liquidate in base alle mercuriali del giorno in cui hanno principio le dette somministrazioni.

Mogadiscio, lì 6 giugno 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

TABELLA « A »
Razioni settimanali del vitto per detenuti non autoctoni

Caffè	Kg.	0,035
Zucchero	»	0,126
Latte	»	0,700
Pane	»	3,150
Pasta corta o riso	»	1,120
Formaggio pecorino	»	0,035
Patate	»	0,500
Erbaggi	»	0,480
Cipolle	»	0,140
Conserva pomodoro	»	0,100
Olio oliva	»	0,160
Sale	»	0,160
Aromi	»	0,035
Carne	»	1,750

TABELLA « B »
Razioni settimanali del vitto per detenuti autoctoni

Thè	Kg.	0,014
Zucchero	»	0,126
Farina dura	»	0,750
Farina granoturco	»	0,600
Olio	»	0,160
Carne	»	1,750
Pasta	»	0,630
Verdura	»	0,480
Limoni	»	0,315
Sale	»	0,105
Riso	»	0,600
Conserva	»	0,020
Cipolle	»	0,020

TABELLA « C »
Razioni settimanali del vitto per detenuti ricoverati in infermeria

Thè	Kg.	0,014
Zucchero	»	0,210
Riso	»	0,900
Olio	»	0,175
Pane	»	0,700
Frutta	»	1,400
Carne	»	1,750
Sale	»	0,105
Limoni	»	0,315
Latte	»	1.750

L'AMMINISTRATORE

DECRETO n. 91 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTE le disposizioni contenute nel Capo II — Titolo III — del Regolamento per l'esecuzione del Codice per la Marina Mercantile della Tripolitania e Cirenaica, approvato con r. d. 22 gennaio 1913 n. 902, esteso alla Somalia in forza del r.d.l. 1 giugno 1936 n. 1019, ed attualmente vigente nel Territorio, in virtù dell'Ordinanza Amministratoriale n. 5 del 12 aprile 1950;

VISTO il disciplinare-contratto, stipulato, in forma pubblica amministrativa, il 30 aprile 1953 nella Capitaneria di porto di Mogadiscio, mediante il quale si concede al Sig. Francesco Boero fu Antonio, nato a Genova e residente a Mogadiscio, la temporanea occupazione e l'uso di una zona di demanio pubblico marittimo della superficie di mq. 458.947, situata in località Gesira, avente la forma e l'ubicazione rappresentate nei quattro tipi planimetrici allegati al disciplinare-contratto stesso, allo scopo di mantenervi ed esercirvi una salina, per la durata di anni trenta, a decorrere dal 1° luglio 1953, verso l'annuo canone di somali cinquecento, da pagarsi ogni anno in unica rata anticipata e con l'obbligo di versare a titolo di cauzione, per essere vincolata a favore dell'Amministrazione concedente fino al termine della concessione, la somma di S. 1000 (somali mille), in numerario;

VISTA la ricevuta provvisoria n. 517 di versamento presso la Banca d'Italia, in data 27 aprile 1953, sul conto corrente infruttifero dell'AFIS, comprovante il versamento di So. 1000 (somali mille) eseguito dal sig. Francesco Boero, a garanzia degli obblighi inerenti alla detta concessione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Amministrativo nella seduta tenuta il 9 aprile 1953;

DECRETA:

E' approvato e reso esecutorio il disciplinare-contratto stipulato il 30 aprile 1953, in forma pubblica amministrativa, nella Capitaneria di porto di Mogadiscio, con il quale l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia concede al sig. Francesco Boero fu Antonio, nato a Genova e residente a Mogadiscio, la temporanea occupazione e l'uso di una zona di demanio marittimo della superficie di mq. 458.947, situata in località Gesira, allo scopo di mantenervi ed esercirvi una salina per la durata di anni trenta, a decorrere dal 1° luglio 1953, verso l'annuo canone di So. 500, alle condizioni tutte contenute nel disciplinare-contratto.

Mogadiscio, lì 15 maggio 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1206 del R.D.

DECRETO n. 92 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951 n. 1301 che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'articolo 2 dell'Ordinanza n. 47 di Rep. del 22 luglio 1950;

VISTA la domanda in data 31 gennaio 1952 inoltrata dal Sig. Giovanni Colangelo, tendente ad ottenere la concessione edilizia e la libera disponibilità di un appezzamento di terreno sito in Mogadiscio sulla via di Afgoi tra il 2° ed il 3° Km.;

CONSIDERATO che all'Avviso ad Opponendum pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 9 del 10 settembre 1952 ed affisso all'Albo Municipale di Mogadiscio non sono state prodotte opposizioni;

VISTA la bolletta dell'Ufficio Tasse sugli Affari n. 775 del 23 aprile 1952 di So. 6.000, attestante l'avvenuto pagamento, in base al prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

VISTO il nulla osta di servibilità rilasciato dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio in data 7 novembre 1952 con il n.8199;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 24 novembre 1952 e lo schizzo planimetrico che lo integra;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Odinamento Fondiario per l'Eritrea approvato con R. D. 7 febbraio 1926 n. 269, estese alla Somalia con R. D. 17 marzo 1938 n. 380;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione edilizia e la conseguente libera disponibilità a favore del Sig. Giovanni Colangelo dell'area demaniale di complessivi mq. 5.360, sita in Mogadiscio al 2° Km. della camionabile per Afgoi, come delimitata nell'annesso disciplinare di concessione.

Art. 2.

E' approvato l'atto in data 24 novembre 1952 stipulato tra l'Amministrazione, rappresentata dal Capo Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni ed il Sig. Giovanni Colangelo che disciplina la concessione predetta.

Mogadiscio, li 4 dicembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 929 del R. D.
li 6 dicembre 1952

DECRETO n. 93 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 9 dicembre 1952 n. 2357;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950, sono tuttora applicabili nel Territorio, per quanto riguarda le aree comprese nella Municipalità di Mogadiscio, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R. D. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con R. D. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 12 dicembre 1951 dell'ing. Emilio Lino, procuratore del Sig. Lipari Giuseppe, intesa ad ottenere in concessione edilizia con conseguente riconoscimento del diritto di proprietà un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, sul prolungamento di via Roma della superficie di mq. 285,30;

CONSIDERATO che su detto terreno il Sig. Lipari Giuseppe ha provveduto alla costruzione di una casa ad uso di abitazione e che, come risulta dal foglio n. 331008 del 22 aprile 1953 dell'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni, la costruzione stessa è stata eseguita conformemente al progetto approvato dalla Commissione edilizia municipale nella 114ª seduta del 14 ottobre 1944;

VISTO il foglio n. 2444 in data 21 marzo 1953 col quale l'Ufficio Tecnico Municipale di Mogadiscio informa che la Commissione edilizia a seguito di sopraluogo tecnico-sanitario ha dato il proprio nulla osta per l'abitabilità della costruzione anzidetta;

CONSIDERATO che possono essere ritenuti adempiuti gli obblighi sottoscritti dal Sig. Lipari nel disciplinare di concessione edilizia in data 5 settembre 1952;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferitigli;

DECRETA:

E' riconosciuta la libera disponibilità a favore del Sig. Giuseppe Lipari dell'area demaniale di terreno di mq. 285,30 sita in Mogadiscio, sul prolungamento di via Roma, sul lotto n. D. II. 29, avente forma trapezoidale, con lati di metri 10,10 × metri 27,70 × metri 12 × metri 28,80, confinante a Nord con via Roma, ad Est con concessione Ahmed Hagi Ali Muragi, a Sud ed a Ovest con strade pubbliche, così come da planimetria allegata al disciplinare di cui alle premesse.

Mogadiscio, li 18 maggio 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1163 del R. D.

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IV — Mogadiscio, 1° Luglio 1953 — N. 7

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI GIUGNO 1953:

Supplemento n. 1 al n. 6 contenente:

DECRETO n. 88 rep. del 25 maggio 1953: Organico dei Magistrati italiani dell'ordine giudiziario destinati agli uffici giudiziari dell'AFIS 287

DECRETO n. 89 rep. del 25 maggio 1953: Organico dei funzionari del ruolo della Ragioneria Generale dello Stato necessari al funzionamento dei Servizi di Ragioneria dell'AFIS 288

CONCORSI per esami a quarantadue posti di Aiutante Coloniale di 4ª Classe (Gruppo B - grado 11°) nel ruolo ausiliario dell'Amministrazione dell'Africa Italiana riservato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale statale appartenente ai ruoli organici 289

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 27 aprile 1953).

Supplemento n. 2 al n. 6 contenente:

ORDINANZA n. 7 rep. del 22 maggio 1953: Istituzione del giudice regionale 299

DECRETO n. 90 rep. del 6 giugno 1953: Approvazione del Capitolato Generale per l'appalto della fornitura dei viveri ai detenuti 302

DECRETO n. 91 rep. del 15 maggio 1953: Approvazione del disciplinare-contratto relativo alla occupazione di una zona di demanio marittimo stipulato fra l'A.F.I.S. e il Sig. Francesco Boero 309

DECRETO n. 92 rep. del 4 dicembre 1952: Concessione edilizia e riconoscimento libera disponibilità di area demaniale al Sig. Colangelo Giovanni 310

DECRETO n. 93 rep. del 18 maggio 1953: Riconoscimento libera disponibilità di area demaniale concessa al Sig. Lipari Giuseppe 311

Stamperia A.F.I.S. — Mogadiscio — 1954 — 27 — 150

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1953

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 8 rep. del 30 giugno 1953: Proroga provvisoria dei termini relativi ai contratti di locazione degli immobili urbani ed agli sfratti, di cui all'Ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950 317

1953

DECRETI:

DECRETO n. 94 rep. del 23 giugno 1953: Autorizzazione ad indire una Lotteria da abbinare al « Gran Premio Motociclistico della 2ª Fiera della Somalia » 318

DECRETO n. 95 rep. del 6 maggio 1953: Riconoscimento della libera disponibilità della concessione agricola di Ha. 250 sita sul Giuba accordata al prof. Romano Romanelli 322

DECRETO n. 96 rep. del 6 giugno 1953: Nomina del Sig. Calcagno Pino a membro del Consiglio Economico della Somalia 323

DECRETO n. 97 rep. del 9 giugno 1953: Autorizzazione alla vendita al pubblico di n. 80 copie della « Statistica del Commercio con l'Estero — Anno 1952 » 324

DECRETO n. 98 rep. del 15 giugno 1953: Prezzo di vendita al pubblico del tabacco da mastica di produzione locale 325

DECRETO n. 99 rep. del 20 giugno 1953: Nomina del Sig. Scek Abdullai Scek Mohamed Osman a membro del Consiglio Territoriale 325

DECRETO n. 100 rep. del 23 giugno 1953: Nomina dei giudici regionali 326

DECRETO n. 101 rep. del 23 giugno 1953: Nomina del dr. Fulvio Rizzetto a Presidente della Commissione di prima istanza istituita con il decreto n. 56 del 12 maggio 1951 327

PARTE SECONDA

Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia S. p. A.: Estratto verbale assemblea ordinaria del 30 aprile 1953 328

Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia S. p. A.: Estratto verbale approvazione bilancio al 31 dicembre 1952 328

« Samarengo » — Mogadiscio S. p. A.: Estratto verbale assemblea generale ordinaria 330

Comp. Agr. Ind. della Gomma e dell'Olibanum: Convocazione Assemblea 330

Soc. Comm. Italo Somala — S.C.I.S.: Estratto verbale assemblea generale ordinaria 331

Istituto Agricolo Somalo (I.A.S.) — Estratto verbale assemblea generale straordinaria 332

Impresa Costruzioni Ing. Ferrara S. A. (in liquidazione) — Convocazione assemblea 332

Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi — Estratto verbale assemblea generale ordinaria 332

FIAT — Somalia S. p. A. Estratto verbale assemblea generale ordinaria 333

Soc. Agr. Italo Somala (S.A.I.S.): Estratto verbale Consiglio Amministrazione 333

Ufficio Giudice Somalia: Decreto ammortamento titoli cambiari 334

Ufficio Giudice Commissariato Benadir: Eredità giacente Macrì Antonio 335

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro: Rigetto domanda presentata dal Sig. Scerif Abdulla Hussen per svolgere attività commerciale 335

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro: Rigetto domanda presentata dal Sig. Mathurandas Danji Ramaiya per svolgere attività commerciale 336

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro: Rigetto domanda presentata dal Sig. Muraji Lilidhar per svolgere attività commerciale 337

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro: Rigetto domanda

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione a svolgere attività economica al Sig. Ibrahim Ali Okera 338

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione a svolgere attività economica al Sig. Lusini Guido 338

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione a svolgere attività economica al Sig. Avella Alfonso 338

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione a svolgere attività economica al Sig. Mussamil Mohamed 339

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione a svolger attività economica al Sig. Said Rasul Mohamed 339

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro: n. 1 avviso ad opponendum 339

Ufficio Affari Finanziari: n. 3 avvisi ad opponendum 340

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 8 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950, recante disposizioni in materia di locazioni di immobili urbani;

VISTE le successive ordinanze sulla proroga dei termini previsti dalla citata ordinanza e, in ultimo, l'ordinanza n. 20 del 25 novembre 1952, che dispone una ulteriore proroga — fino al 30 giugno 1953 — per i contratti di locazione e per le azioni di sfratto;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere alla concessione di una ulteriore proroga provvisoria nell'attesa di adottare decisioni definitive;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

Il termine del 30 giugno 1953 stabilito dall'Ordinanza n. 20 del 25 novembre 1952 è provvisoriamente prorogato fino all'emanazione delle norme da sottopirsi per il parere del Consiglio Territoriale ed in ogni caso non oltre il 31 agosto 1953.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1953.

Mogadiscio, li 30 giugno 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

DECRETO n. 94 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto n. 71 in data 7 maggio 1952, concernente l'istituzione dell'Ente Autonomo Fiera della Somalia;

VISTA la domanda in data 19 maggio 1953, con la quale il predetto Ente chiede l'autorizzazione ad indire una Loteria da abbinare al « Gran premio Motociclistico della 2ª Fiera della Somalia » che avrà luogo l'11 ottobre 1953, a fine di dare una maggiore attrazione alle manifestazioni che che accompagneranno lo svolgimento della Fiera stessa e di ricavare i mezzi per contribuire alle relative spese;

RITENUTO opportuno di concordare l'autorizzazione richiesta, in considerazione delle finalità che l'Ente Autonomo sopra detto si propone di conseguire con la Lotteria;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

Sono autorizzati l'organizzazione e lo svolgimento di una Lotteria da abbinare al « Gran Premio Motociclistico della 2ª Fiera della Somalia », secondo le modalità ed i termini dell'annesso Regolamento, visto, d'ordine, dal Capo Ufficio Affari Finanziari.

Mogadiscio, li 23 giugno 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1245 del R. D.
li, 23 giugno 1953.

II FIERA DELLA SOMALIA — MOGADISCIO

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA ABBINATA AL « GRAN PREMIO MOTOCICLISTICO FIERA DELLA SOMALIA »

ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE

Art. 1.

L'organizzazione e lo svolgimento della Lotteria sono demandati al Comitato Esecutivo della Fiera della Somalia, che vi provvede mediante l'apposito Comitato di cui al seguente Art. 2. La Lotteria è collegata all'esito della corsa motociclistica, denominata « Gran Premio della Fiera della Somalia » che si effettuerà l'11 ottobre 1953.

Art. 2.

Alla Direzione della Lotteria è preposto un apposito Comitato Tecnico denominato « Comitato Lotteria », presieduto da un rappresentante del Comitato Esecutivo della Fiera, appositamente designato e composto come segue:

— Un rappresentante degli Uffici Finanziari dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

— Un rappresentante dell'Associazione Motociclistica di Mogadiscio;

— Due cittadini di Mogadiscio.

I Membri saranno designati dai rispettivi Uffici od Associazioni, mentre i due cittadini di Mogadiscio saranno designati dal Commissario dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Dell'avvenuta costituzione e della composizione del « Comitato Lotteria » sarà data notizia a mezzo stampa.

Il Comitato delibera a maggioranza di voti. Esso entrerà in funzione non appena saranno stati designati tutti i componenti e comunque non oltre il 3 luglio 1953, e cesserà dalle sue funzioni entro il 31 ottobre 1953.

Art. 3.

I biglietti della lotteria sono al portatore e sono contrassegnati ciascuno da una serie, indicata con una o due lettere dell'alfabeto, a cominciare da A e AA, e con un numero progressivo a cominciare da 1.

Ogni serie è costituita da mille biglietti numerati da 1 a 1.000.

Il prezzo del biglietto è fissato in So. 2.

Art. 4.

Il biglietto si compone di matrice e figlia.

Sulla matrice sono stampati la serie ed il numero del biglietto ed è lasciato sul recto uno spazio in bianco per l'indicazione del nome e dell'indirizzo del venditore.

Sulla figlia sono stampati la serie, il numero e il prezzo del biglietto e vi sono richiamate le norme relative alla presentazione dei biglietti vincenti, alle modalità di pagamento ed alla decadenza dal diritto di esigere la vincita.

Art. 5.

Saranno incaricati della vendita le persone o gli Enti che il « Comitato Lotteria » riterrà idonei.

Art. 6.

Sul prezzo di ogni biglietto venduto il venditore è autorizato a trattenere, a titolo di compenso o di rimborso, una quota pari al 10%, (dieci per cento), del prezzo stesso.

Art. 7.

I venditori devono trasmettere mensilmente le matrici dei biglietti venduti ed effettuare il versamento dell'importo, al netto della percentuale, al « Comitato Lotteria ».

Art. 8.

La data di chiusura della vendita dei biglietti è fissata dal « Comitato Lotteria », tenendo conto della distanza dei vari centri della Somalia e dei mezzi di comunicazione relativi.

Le matrici dei biglietti venduti a tale data debbono pervenire al « Comitato Lotteria » almeno tre giorni prima dell'estrazione, a mezzo raccomandata.

Art. 9.

I biglietti le cui matrici non siano pervenute entro il termine di cui all'art. 8 non concorrono all'estrazione dei premi ed i relativi importi saranno erstituiti dietro presentazione dei biglietti, agli interessati che ne facciano richiesta.

Art. 10.

Le operazioni di estrazione saranno effettuate pubblicamente il 10 ottobre 1953 e cioè il giorno precedente allo svolgimento della corsa motociclistica, nel luogo e nell'ora fissati dal « Comitato Lotteria ».

All'inizio delle operazioni; è reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi.

Il controllo delle operazioni è effettuato dal « Comitato Lotteria » alla presenza del Notaio di Mogadiscio, che redigerà un verbale dell'operazione suddetta.

Art. 11.

All'estrazione dei biglietti si procede nel modo seguente:

1. — In un'urna contrassegnata col numero romano « I » sono immessi alla presenza del pubblico tanti involucri identici, e con identificabili, chiusi con coperchio avvitabile, quante sono le serie dei biglietti venduti. Nell'interno di ciascun involucro sono contenute le lettere dell'alfabeto corrispondenti alle diverse serie. La lettera contenuta nel primo involucro estratto indica la prima serie estratta;

2. — In tre urne contrassegnate rispettivamente con i numeri romani II, III, IV, sono immessi, alla presenza del pubblico, dieci involucri identici e non identificabili, chiusi con coperchio avvitabile, nell'interno dei quali sono contenuti i numeri dallo zero al nove. Si procede quindi all'estrazione di un involucro da ciascun'urna: i numeri contenuti all'interno degli involucri rappresentano rispettivamente, secondo l'ordine di estrazione, le centinaia, le decine e le unità del numero primo estratto.

Ove i tre numeri primi estratti da ciascun'urna siano lo zero, si intende estratto il numero 1.000.

Terminata l'estrazione, gli involucri relativi alla serie e al numero vengono nuovamente imbussolati nelle rispettive urne e l'operazione di estrazione viene ancora ripetuta tante volte, quanti sono i corridori iscritti alla corsa motociclistica abbinata alla lotteria.

Qualora sia estratta la serie ed il numero di un biglietto, la cui matrice non risulti pervenuta al Comitato nei termini prescritti, o l'estrazione ripeta una serie ed un numero già sorteggiati, la estrazione stessa è ritenuta nulla e l'operazione viene rinnovata.

L'estrazione degli involucri è effettuata, per ogni urna, da persona scelta dal Comitato, la quale dovrà procedere all'estrazione stessa avendo gli occhi bendati e il braccio nudo.

Art. 12.

Dall'importo dei biglietti venduti, al netto della percentuale spettante al venditore, dovranno essere dedotti:

a) la tassa di bollo per ogni biglietto venduto;
b) l'importo delle spese inerenti all'organizzazione e all'esercizio della lotteria;
c) l'importo delle spese da rimborsare all'Ente organizzatore della competizione sportiva cui è collegata la lotteria, compresi i premi ai corridori vincenti, stabiliti come segue:

1ª classe, cilindrata 500

1° premio	So.	1.000
2° premio	»	500
3° premio	»	300

2ª classe, cilindrata da 250 a 350

1° premio	So.	950
2° premio	»	450
3° premio	»	300

3ª classe, cilindrata da 125 a 175

1° premio	So.	750
2° premio	»	375
3° premio	»	275

Per il corridore che ha compiuto il giro più veloce So. 200.

Dalla somma residua il 60%, (sessanta per cento), costituisce la massa dei premi ed il 40% (quaranta per cento), sarà devoluto a favore della Fiera della Somalia.

I premi sono così stabiliti:

1°. Premio 50% dell'importo destinato ai premi, con un minimo di So 10.000.

La rimanenza dell'importo, dedotto il 1° premio, verrà così ripartita:

2° Premio 50%
3° Premio 30%
4° Premio 8%

Premi di consolazione: 12% dell'importo, da dividersi in parti uguali fra i 20 biglietti estratti quali premi di consolazione.

Art. 13.

A cura del « Comitato Lotteria » sarà compilato un Bollettino delle estrazioni, nel quale saranno indicati i premi di consolazione che saranno estratti pubblicamente il 12 ottobre 1953 e cioè il giorno dopo la corsa, nell'apposita sede del Comitato stesso e con la presenza delle stesse persone che hanno presieduto alla estrazione precedente.

Il « Comitato Lotteria » darà pubblico avviso tempestivamente dell'ora e del luogo in cui avverranno le estrazioni dei premi di consolazione.

Art. 14.

I premi e i biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri e in originale, escluso qualsiasi titolo equipollente, presentati o fatti presentare, a rischio del possessore, entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Corriere della Somalia » della estrazione.

I vincitori, i quali non abbiano presentato o fatto pervenire il biglietto entro il termine previsto sopra, decadono dal diritto al pagamento del premio.

In questo caso l'importo del premio non riscosso sarà devoluto a favore di Istituzioni di beneficenza, secondo quanto deciderà il Comitato Esecutivo della Fiera.

Art. 15.

Di tutte le operazioni inerenti all'organizzazione e allo svolgimento della Lotteria, dovrà essere trasmessa apposita relazione all'A.F.I.S. Ufficio Affari Finanziari.

Mogadiscio, li 20 giugno 1953.

Visto: d'Ordine IL CAPO UFFICIO AA. FF.
G. Inserra

DECRETO n. 95 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 7 del D. A. n. 46 del 20 marzo 1953 e la delega concessa dal C. A. nella seduta del 22 aprile 1953;

VISTO il D. G. n. 16421 del 6 dicembre 1939, che assegna al prof. Romano Romanelli una concessione agricola di Ha. 250 nella zona agricola del Giuba;

VISTA la domanda in data 2 marzo 1951 con la quale il prof. Romano Romanelli dichiara di aver adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiede, previo il prescritto accertamento tecnico dell'effettuata messa in valore, la constatazione dell'avvenuto passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 5 aprile 1953, dal quale risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi del disciplinare di concessione;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare, per motivi dipendenti dall'occupazione bellica del Territorio;

CONSIDERATO che, in virtù dell'ordinanza n. 5 del 12-4-1950, posono applicarsi al caso le norme sulle concessioni agricole di cui ai RR. DD. 8 giugno 1911 n. 820 e 24 gennaio 1929 n. 226 (con relativo regolamento d'esecuzione approvato con D. M. 29 ottobre 1929), per la parte concernente il passaggio in libera ed assoluta disponibilità;

DECRETA:

Agli effetti di cui all'art. 7 — lettera d) — del R. D. 24-1-1929 n. 226, viene fatto constatare che il prof. Romano Romanelli, titolare della concessione agricola di Ha. 250 sita sul Giuba, accordata con D. G. 16421 del 6-12-1939, ha adempiuto a tutti gli obblighi del disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata. Pertanto gli viene riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 6 maggio 1953.

p. L'AMMINISTRATORE
G. Inserra

Visto e registrato al n. 1203 del R. D.
li, 23 maggio 1953.

DECRETO n. 96 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 28 di rep. in data 23-12-1951, relativa alla istituzione del Consiglio Economico della Somalia;

VISTO il decreto n. 23 di rep. in data 29-2-1952, relativo alla nomina dei competenti del Consiglio Economico della Somalia;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio Economico, in sostituzione del Sig. Guerci Ernesto, rappresentante delle imprese di trasporti terrestri, dimissionario;

VISTA la designazione della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Somalia;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

Con decorrenza 6 giugno 1953, il Signor Calcagno Pino viene nominato membro del Consiglio Economico della Somalia, quale rappresentante delle imprese di trasporti terrestri, in sostituzione del Signor Guerci Ernesto, dimissionario.

Mogadiscio, li 6 giugno 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1244 del R. D.
li, 20 giugno 1953.

DECRETO n. 97 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTA l'opportunità di porre a disposizione del pubblico la pubblicazione « Statistica del Commercio con l'Estero — Anno 1952 » edita dall'Ufficio Studi — Servizio di Statistica;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita, tramite la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Somalia, di ottanta copie numerate dal n. 1 al n. 80, della pubblicazione « Statistica del Commercio con l'Estero — Anno 1952 ».

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico è stabilito nella somma di somali dieci a copia.

Art. 3.

Le somme riscosse ai sensi del presente decreto, saranno versate nell'apposito capitolo del bilancio d'entrata.

Mogadiscio, li 9 giugno 1953.

p. L'AMMINISTRATORE
F.to Inserra

Visto e registrato al n. 1243 del R. D.
li, 20 giugno 1953.

DECRETO n. 98 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA la disposizione n. 7118 AA. FF. del 1° aprile 1950, concernente il Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi nel territorio della Somalia;

CONSIDERATA l'opportunità di immettere al consumo, in via sperimentale, il tabacco da mastica di produzione locale, confezionato in pacchetti dal Servizio Monopoli dell'A.F.I.S.;

CONSIDERATA la necessità di determinare il prezzo di vendita al pubblico del predetto tabacco da mastica e di fissare l'aggio da corrispondersi ai rivenditori;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico del tabacco da mastica di produzione locale, approntato dal Servizio Monopoli dell'A.F.I.S., viene fissato in So. 10 al Kg. e cioè a So. 0,50 il pacchetto da 50 grammi.

Art. 2.

L'aggio per la vendita del predetto tabacco da mastica viene stabilito nell'8%.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 15 giugno 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1238 del R. D.
li, 17 giugno 1953.

DECRETO n. 99 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

CONSIDERATO che in seguito al decesso del Consigliere Territoriale Osman Mohamed Hussen è necessario provvedere alla sua sostituzione;

DECRETA:

In sostituzione del defunto Consigliere Territoriale Osman Mohamed Hussen viene nominato Consigliere Territoriale per il 1953 il Sig. Scek Abdullai Scek Mohamed Osman.

Mogadiscio, li 20 giugno 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1241 del R. D.
li, 20 giugno 1953.

DECRETO n. 100 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'ordinanza n. 7 del 22 maggio 1953 relativa alla istituzione dei Giudici Regionali;

RITENUTA la necessità di provvedere ai sensi dell'art. 2 della citata ordinanza alla nomina dei giudici regionali scegliendoli, in mancanza di magistrati dell'ordine giudiziario, fra funzionari dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana per la Somalia;

SENTITO il parere del Giudice della Somalia;

DECRETA:

Sono nominati i seguenti giudici regionali a decorrere dal 1° luglio 1953:

LEPORI Dr. Cesare — Giudice regionale del Basso Giuba
TOMASELLI Dr. Menotti — Giudice regionale dell'Alto Giuba
LENZI Dr. Guido — Giudice regionale del Benadir
DE RIENZO Dr. Agostino — Giudice regionale dell'Uebi Scebeli
MARCHI Dr. Ideale — Giudice regionale della Migiurtinia
CHIAVALON Dr. Giuseppe — Giudice regionale del Mudugh

Mogadiscio, li 23 giugno 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

DECRETO n. 101 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto in data 12 maggio 1951, n. 56, con cui è stata istituita la Commissione di prima istanza e la Commissione di Appello per la definizione delle controversie insorte per l'estimazione dei beni immobili e dei diritti reali nonchè delle controversie che possono insorgere nella applicazione delle leggi concernenti le tasse sugli affari;

VISTO il decreto in data 18 marzo 1935, n. 57, con cui il Dr. Menotti Tomaselli — Direttore di Governo di 2ª classe — veniva nominato Presidente della Commissione di prima istanza in sostituzione del Dr. Francesco Troise — Consigliere di Governo di prima classe;

RITENUTO necessario provvedere alla sostituzione del Dr. Menotti Tomaselli, in seguito al suo trasferimento;

DECRETA:

Art. 1.

COMMISSIONE DI PRIMA ISTANZA

Il Dr. Fulvio Rizzetto — consigliere di Governo di prima classe — è nominato Presidente in sostituzione del Dr. Menotti Tomaselli — Direttore di Governo di seconda classe.

Mogadiscio, li 24 giugno 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1250 del R. D.
li, 24 giugno 1953.

PARTE SECONDA

CASSA PER LA CIRCOLAZIONE MONETARIA DELLA SOMALIA
Società per Azioni

L'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in Roma il 30 aprile 1953 come da verbale per Notar Paolo Castellini di Roma di pari data rogito 20418 ha approvato il seguente bilancio al 31 dicembre 1952.

Attivo	So. 39.615.438,32
Passivo	So. 39.615.438,32

L'assemblea ha inoltre nominato per il triennio 1953 - 1954 - 1955 Consiglieri di amministrazione i signori: dr. Ugo Maceratini, dr. Piero Franca, dr. Alfredo Di Cristina, dr. Prof. Giannino Parravicino, Rag. Giulio Pisano, dr. Domenico Timarco, dr. Carlo Alberto Trogolo.

Notaro Castellini

CASSA PER LA CIRCOLAZIONE MONETARIA DELLA SOMALIA
Società per Azioni

L'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in Roma il 30 aprile 1953 come da verbale per Notar Paolo Castellini (1) di pari data rog. 2418 ha approvato il seguente bilancio al 31 dicembre 1952:

ATTIVO

Riserva legale (art. 5 convenzione A.F.I.S.)

	So. 29.042.791,75
Altre riserve	» 1.652.776,35
	So. 30.695.568,10
Banca d'Italia — c/lire B	» 249.056,78
Titoli di proprietà	» 3.319.999,98
Debitori diversi	» 11.837,24

pese di 1ª emissione da ammortizzare		So. 5.304.553,38
		So. 39.591.438,32
itati a cauzione		» 24.000,—
Totale dell'attivo		So. 39.615.438,32

PASSIVO

ale sociale			So. 1.000.000,—
Circolazione	Biglietti	da So. 100	» 9.908.700,—
		» » 20	» 12.373.500,—
		» » 10	» 2.809.930,—
		» » 5	» 1.617.765,—
		» » 1	» 600,—
			So. 26.710.495,—
Circolazione	Monete	da So. 1,00	So. 3.109.729,—
		» » 0,50	» 638,120,—
		» » 0,10	» 194.545,80
		» » 0,05	» 112.848,05
		» » 0,01	» 3.699,53
			So. 4.058.942,38
			So. 30.769.437,38
Creditori diversi			» 7.820.276,74
Premio a d[illegible]a estera			» 1.724,20
			So. 39.591.438,32
Depositanti a cauzione			» 24.000,—
Totale del passivo			So. 39.615.438,32

UTILI E PERDITE CONTO GENERALE AL 31 DICEMBRE 1952

DARE

Spese di amministrazione	So.	458.924,80
Erogazioni diverse	»	10.000,—
Imposte e tasse	»	5.152,25
Spese per la [illegible]zione e fabbricazione biglietti e monete	»	1.583.662,74
Ammortizzazioni diverse	»	1.302,86

AVERE

Interessi sugli investimenti delle riserve	So.	529.195,30
Interessi sui titoli di propr.	»	123.[illegible]
Utili su operazioni in divisa estera	»	1.406.032,[illegible]
	So.	2.059.042,65

I Sindaci:
F.ti VINCENZO AJELLO
SILVIO COZZI
ARISTIDE ROSSI

(1) « di Roma ». Si approva la postilla.
In fede ecc.

Roma, venti maggio millenovecentocinquantatre.

Notaro Ca[illegible]ni

« SAMARENGO — MOGADISCIO » S. p.
Capitale So. 10.000

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 1953.

L'Assemblea generale ordinaria ha deliberato:

— Approvazione del Bilancio chiuso al 31-12-1952 con le seguenti risultanze:

Attivo	So.	105300.06
Passivo e capitale	»	105925.83
Perdita d'esercizio	So.	[illegible]25.77

— Determinazione della retribuzione ai sindaci in So. 400 complessivi.

Mogadiscio, 30 maggio 1953.

p. L'AMMINISTRATORE UNICO
Michele Rossi

COMP. AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA [illegible]MMA E DELL'OLIBANUM

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti della Compagnia Agricola Industriale della Gomma e dell'Olibanum, *Società per Azioni, capitale versato Lit. 68.313.110 — Sede* in Mogadiscio, sono convocati in Assemblea Generale ordinaria e straordina-

ssette) luglio 1953 in prima convocazione ed occorrendo per le ore del 18 luglio 1953 in seconda convocazione per discutere e delibe-

ORDINE DEL GIORNO:

Proposta di [illegible] sociale con rimborso della differenza contanti e relativa riduzione del taglio delle azioni.

Proposta di [illegible] delle azioni e conseguenti modifiche

— Pratica della interpretazione sinora data alla applicazione del terzo comma dell'art. 6 dello Statuto ed eventuale deliberazione di aggiunta a articolo delle norme di interpretazione [illegible] esecuzione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consigliere Delegato
Gaetano Mazza

SOCIETÀ [illegible]MERCIALE ITA[illegible] SOMALA — S.C.I.S.
Società [illegible]zioni — Sede in Mo[illegible]scio — Capitale So. 500.000

ESTRATTO [illegible]RBALE ASSEMBLEA

Dal verbale [illegible]a Generale Ordinaria degli Azionisti tenutasi in Mo[illegible] presso i locali sociali in Corso Vittorio Emanuele n. 48, il [illegible]gio 1953, risulta che è stato approvato il Bilancio ed il Conto Perdite e Profitti al [illegible] dicembre 1952, con le seguenti risultanze:

BILA[illegible]IO

[illegible]le attività	So. 1.216.248,38
[illegible]otale passività	» 1.170.284,34
Utile d'[illegible]o	So. 45.964,04

CONTO PERDITE E [illegible]OFITTI

[illegible]oventi diversi	So. 272.541,79
Spese	» 226.577,75
	So. 45.964,04

Ha nominato [illegible]ri del Consiglio i Signori Avv. Luigi Bruno, Dott. Ferdinando Bi[illegible] Dott. Ernesto Risso, Ing. Alberto Spigno e Sindaci i Signori Rag. Artur[illegible]vi, Avv. Negrotto Cambiaso Ademaro, Agr. Alberto Balbo.

[illegible]i, 31 maggio 1953.

ISTITUTO AGRICOLO SOMALO (I.A.S.) - [illegible]

Il giorno 7 marzo 195[illegible] riunita in Mogadiscio l'Assemblea Ge[illegible]le Straordinaria della Società « Istituto Agricolo Somalo — I.A.S. » per la no[illegible] mina dell'Amministratore Unico della Società e del Collegio Sindacale.

Ad Amministratore Unico è stato [illegible]

Il Collegio Sindacale è stato così costituito:

Rag. Gaetano Marini — Presidente

Rag. Luigi Massimini — Sindaco effettivo

Sig. Alessandro Gilardono — Sindaco effettivo

Sig. Mario Masetti — Sindaco Supplente

Sig. Paolo Mu[illegible] Sindaco Supplente.

Il relativo Verbale [illegible] rep. in data 7-5-53, registr. a Mog[illegible] 1° giugno 1953 al n. 1013 Atti [illegible] Sig. Giudice della Somalia con suo Decreto [illegible] 8 giugno 1953.

Mogadiscio, li 10 giugno 1953.

IL NOTAIO DELEGATO
Luigi Ferrara

IMPRESA COSTRUZIONI ING. [illegible]ERRARA S. A. (IN L[illegible]ION[illegible]
Sede in Mogadiscio — [illegible]ale Sociale L. 1.600.000

CONVOCAZIONE DI ASSE[illegible]ENERALE

Gli azionisti della suintestata Società sono convocati [illegible] Ge-nerale Ordinaria in Roma, Via Maria Adelaide n. 12, per il gio[illegible]0 1953, alle ore 18, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 20 lu-glio 1953 alla stessa ora in seconda convocazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Relazione del liquidatore sull[illegible]to della liquidaz[illegible]
2. — Presentazione del bilancio al 31-12[illegible] e sua approvazio[illegible]
3. — Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovra[illegible]sitare le loro azioni in Roma, alla sede della Liquidazione in Via Maria Ade[illegible]n. 12, cin-que giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

p. IL LIQUI[illegible]RE
Luigi Massimi[illegible]

ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATO[illegible] AFGOI

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci nella seduta del 16 mag[illegible] revocato la sospensione di alcuni Soci; approvato il Bilancio al 31-[illegible] ha deliberato l'emolumento [illegible]

DICHIARA

l'ammortamento dei seguenti titoli cambiari:

1. — Cambiale per So. 10.000 (So. diecimila) emessa 1° novembre 1952, con scadenza al 30 aprile 1953, a firma del trattario Santoro Salvatore e dell'avallante Terzolo Renato a favore del Prof. Donatelli Dino e da questi girata all'istante Rag. Vivona Paolo;

2. — Cambiale per So. 2.500 (So. duemilacinquecento) emessa il 1° novembre 1952, con scadenza al 30 aprile 1953, a firma del trattario Santoro Salvatore e dell'avallante Terzolo Renato, a favore del Prof. Dino Donatelli e da questi girata allo stesso istante Vivona Paolo. Poichè le cambiali risultano già scadute, ne autorizza il pagamento dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nel B. U. dell'A.F.I.S., purchè nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.

Ordina la notifica del ricorso e del presente decreto, a cura del ricorrente, al trattatario Santoro Salvatore, all'avallante Terzolo Renato, nonchè al girante Prof. Donatelli Dino.

Mogadiscio, li 1° giugno 1953.

IL GIUDICE DELLA SOMALIA
F.to Dott. C. Gentilucci

IL CANCELLIERE
G. Di Vito

UFFICIO DEL GIUDICE DEL COMMISSARIATO DEL BENADIR

EREDITA' GIACENTE — MACRI' ANTONIO

Con decreto del Giudice Regionale, in data 5 giugno 1953, è stata dichiarata giacente l'eredità lasciata dal defunto Macri Antonio fu Francesco, deceduto in Roma il 1° giugno 1953.

Curatore è stato nominato il Sig. Ciciarello Agostino, residente a Mogadiscio.

Mogadiscio, 5 giugno 1953.

IL CANCELLIERE
Bartolozzi

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

VISTA l'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951 relativa alla disciplina delle attività economiche nel Territorio della Somalia;

VISTA la domanda, in data 23 gennaio 1953, presentata dal Sig. Scerif Abdalla Hussen intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio;

CONSIDERATO che il signor Scerif Abdalla Hussen non è attualmente in possesso dell'autorizzaione a soggiornare permanentemente nel Territorio, nè ha potuto comprovare di possedere un capitale adeguato all'attività che intende svolgere;

SENTITO il parere della Commissione consultiva per le attività economiche;

RESPINGE

La domanda presentata in data 23 gennaio 1953 dal sig. Scerif Abdalla Hussen, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio, non essendo il predetto autorizzato a soggiornare permanentemente nel Territorio e non possedendo un capitale adeguato all'attività che intende svolgere.

Mogadiscio, li 30 maggio 1953.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

VISTA l'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951 relativa alla disciplina delle attività economiche nel Territorio della Somalia;

VISTA la domanda, in data 12 febbraio 1953, presentata dal Sig. Muthurandas Danji Ramaiya intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

CONSIDERATO che il Sig. Mathurandas Danji Ramaiya non ha prodotto documenti atti a comprovare la sua idoneità finanziaria e che inoltre con l'attività richiesta non apporterebbe alcun utile contributo allo sviluppo economico del Territorio, dato il numero eccessivo di operatori nello stesso settore economico;

SENTITO il parere della Commissione consultiva per le attività economiche;

RESPINGE

La domanda, presentata in data 12 febbraio 1953, dal Sig. Mathurandas Danji Ramaiya, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio, non possedendo l'interessato un capitale adeguato all'attività che intende svolgere e non apportando con tale attività alcun utile contributo allo sviluppo economico del Territorio, tenuto conto del numero delle ditte operanti in Mogadiscio nello stesso settore commerciale.

Mogadiscio, li 30 maggio 1953.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

VISTA l'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951 relativa alla disciplina delle attività economiche nel Territorio della Somalia;

VISTA la domanda in data 26 febbraio 1953 presentata dal Sig. Murarji Lilidhar, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio del commercio all'ingrosso di generi vari con alimentari in Mogadiscio;

CONSIDERATO che il Signor Murarji Lilidhar non ha potuto comprovare di essere in possesso della capacità finanziaria prescritta per l'esercizio del commercio all'ingrosso;

SENTITO il parere della Commissione consultiva per le attività economiche;

RESPINGE

La domanda presentata in data 26 febbraio 1953 dal signor Murarji Lilidhar, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio del commercio all'ingrosso di generi vari con alimentari in Mogadiscio, per non aver l'interesasto comprovata capacità finanziaria.

Mogadiscio, li 30 maggio 1953.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

VISTA l'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951 relativa alla disciplina delle attività economiche nel Territorio della Somalia;

VISTA la domanda in data 13 febbraio 1953, presentata dalla ditta « Eredi Achille Azan » intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio;

CONSIDERATO che l'attività che la ditta richiede di svolgere non apporterebbe alcun utile contributo allo sviluppo economico del Territorio, dato il numero eccessivo di operatori nello stesso settore economico;

SENTITO il parere della Commissione consultiva per le attività economiche:

RESPINGE

La domanda presentata in data 13 febbraio 1953, dalla ditta « Eredi Achille Azan » intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio, non ritenendo che l'attività richiesta possa apportare un utile contributo allo sviluppo economico del Territorio, tenuto conto del numero delle ditte operanti in Mogadiscio nello stesso settore commerciale.

Mogadiscio, li 30 maggio 1953.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

Il signor Ibrahim Ali Okera ad esercitare in Mogadiscio il commercio di esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso l'Amministrazione municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 30 maggio 1953.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

Il signor Lusini Guido ad esercitare in Mogadiscio, il commercio di importazione limitatamente agli articoli per la scuola e per gli uffici, ai libri ed ai giornali.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso l'Amministrazione municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 30 maggio 1953.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

Il signor Avella Alfonso ad effettuare l'importazione in temporanea e la successiva esportazione di pellicole per proiezioni cinematografiche nel Territorio e l'importazione dei materiali per il funzionamento delle macchine di proiezioni.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso l'Amministrazione municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 30 maggio 1953.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

Il signor Mussamil Hagi Mohamed ad impiantare, in Brava, una azienda per il commercio all'ingrosso di generi vari.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Brava.

Mogadiscio, li 22 luglio 1953.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

Il signor Said Rasul Mohamed ad esercitare in Lugh Ferrandi il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso la Residenza di Lugh Ferrandi.

Mogadiscio, li 30 maggio 1953.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che il Sig. Garcina Alcide ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Merca.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 15 gennaio 1953, il Sig. Hagi Habib Nur ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 235,20, sito in Mogadiscio in via Giovanni Chiarini, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO
Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 12 dicembre 1952 il Sig. Mohamed Ali Nur, cab. Seda Ghedi, rer Nur, ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezamento di terreno demaniale della superficie di mq. 179,22 sito in Mogadiscio sulla Via G. Bianchi come descritto nella planimetria depositato presso l'Ufficio del Municipio dove gli interesasti possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO
Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 5 dicembre 1950 il Sig. Busuri Scek Abdullasiz ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 612,50 sito in Mogadiscio sulla via Filonardi come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico del Municipio, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO
Inserra

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV — Mogadiscio, 1° Luglio 1953 — Supplemento N. 1 al N. 7

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1953

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 9 rep. del 30 giugno 1953: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per il periodo 1 luglio 1953 - 31 dicembre 1954 343

ORDINANZA n. 10 rep. del 30 giugno 1953: Proroga al 31 dicembre 1955 della validità dell'Ordinanza n. 81 del 12 novembre 1950 recante agevolazioni alla importazione di macchinari 344

ORDINANZA n. 11 rep. del 30 giugno 1953: Costituzione di un fondo scorta presso i Centri amministrativi militari 345

LEGGE 29 aprile 1953, n. 436: Concessione del Ministero dell'Africa Italiana (pubblicata sulla G[illegible] della R. I. n. 135 del 16 giugno 1953) 347

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 9 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2358;

CONSIDERATO:

che, in base alle istruzioni del Ministero degli Affari Esteri, è stato compilato il progetto di bilancio di previsione dell'A.F.I.S. per il periodo 1° luglio 1953 — 31 dicembre 1954;

che su tale progetto di bilancio il Comitato Amministrativo, nella seduta del 18 giugno 1953, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione, a termini dell'art. 13 del D.P.R. n. 2357 prima citato;

che lo stesso progetto è stato trasmesso al Consiglio Territoriale, per l'esame e il parere, a termini dell'art. 4 del D.P.R. 2358, sopra richiamato;

che il progetto in parola, dopo il parere del Consiglio Territoriale, dovrà essere trasmesso, per l'approvazione, al Ministero degli Affari Esteri, in quanto richiede, per il suo pareggio, un intervento finanziario dello Stato italiano;

che pertanto l'Ordinanza concernente l'approvazione del bilancio non potrà essere emanata in tempo utile, perchè la gestione possa avere inizio il 1° luglio 1953;

CONSIDERATA l'urgenza di autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio dell'A.F.I.S.;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per il periodo 1° luglio 1953 — 31 dicembre 1954, secondo il progetto presentato, per

Art. 2.

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1953.

Mogadiscio, li 30 giugno 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1259 del R. D.
li, 30 giugno 1953.

ORDINANZA n. 10 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 81 del 12 novembre 1950;

CONSIDERATO che i motivi per cui fu emanata la predetta Ordinanza sussistono tutt'ora e che pertanto si ritiene necessario prorogarne la validità, al fine di agevolare lo sviluppo economico del Territorio;

RITENUTO inoltre opportuno prescindere da alcune formalità nelle operazioni doganali per l'importazione di macchinari e di attrezzi che non possono avere impiego diverso da quello agricolo, mediante un comma aggiuntivo all'art. 7 della stessa Ordinanza;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela;

VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357, prima citato;

ORDINA

Art. 1.

La validità dell'Ordinanza n. 81 del 12 novembre 1950, fissata al 30 giugno 1953, viene prorogata al 31 dicembre 1955.

Art. 2.

All'art. 7 della predetta Ordinanza è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia potrà prescindersi dalle formalità del dazio sospeso, di cui « all'art. 4, e dal sopraluogo per l'accertamento della effettiva messa in opera « di cui all'art. 6, qualora si tratti di macchinari e di attrezzi che non posso-

Art. 3.

La presente Ordinanza entra in vigore dal 1° luglio 1953.

Mogadiscio, li 30 giugno 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1261 del R. D.
li, 30 giugno 1953.

ORDINANZA n. 11 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2358 che prevede la possibilità di autorizzare un fondo scorta presso i Reparti o Servizi Militari per provvedere sia a momentanee deficienze del Servizio di Cassa, sia a speciali esigenze;

CONSIDERATO che i vari Centri Amministrativi Militari, finora, hanno provveduto alle operazoni di fondo scorta con i fondi delle normali anticipazioni sui vari articoli di bilancio;

RICONOSCIUTO la necessità di mettere i Centri Amministrativi Militari dipendenti in condizioni di effettuare le operazioni previste dall'art. 74 del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti Militari — Edizione 4436, mediante l'assegnazione di un fondo scorta, in maniera sufficiente all'entità delle partite già esistenti e alle loro normali esigenze;

VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357 prima citato;

ORDINA:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione di un fondo scorta presso i seguenti Centri Amministrativi Militari nella misura massima a fianco di ciascuno segnata:

Deposito Misto	So.	350.000
O. R. A. A. G.	»	20.000
Base Marina	»	120.000

Gr. Carabinieri e Corpo di Polizia	»	100.000
Base Militare di Napoli	»	50.000
Totale	So.	920.000

Art. 2.

Col detto fondo i Centri predetti provvederanno oltre che alle momentanee esigenze di Cassa ai pagamenti per conto di altri Corpi ed eventualmente di altri Ministeri nonchè ad altri pagamenti, relativi a speciali esigenze secondo le norme fissate dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti Militari, reintegrabili a breve scadenza o che hanno carattere di partite di giro.

Art. 3.

La presente Ordinanza entra in vigore dal 1° luglio 1953.

Mogadiscio, li 30 giugno 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato la n. 1260 del R. D.
li, 30 giugno 1953.

LEGGE 29 aprile 1953, n. 430 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 giugno 1953, n. 135).

SOPPRESSIONE DEL MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dell'Africa Italiana, istituito con regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205, modificato con regio decreto 8 aprile 1937, n. 431, è soppresso.

Art. 2.

Le attribuzioni del Ministero dell'Africa Italiana sono trasferite come segue:

1. Al Ministero degli affari esteri:

a) le attribuzioni inerenti all'Amministrazione fiduciaria della Somalia;

b) le attribuzioni concernenti gli interessi pubblici e privati e i servizi pubblici italiani nei territori della Libia e dell'Eritrea;

c) le attribuzioni relative all'assistenza ai connazionali residenti nei territori delle ex colonie e quelle relative ai cittadini italiani che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 32 della legge 4 marzo 1952, n. 137;

d) il servizio per il rientro in Italia ed il ritorno in Africa dei cittadini italiani;

e) le attribuzioni relative all'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, a termini del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737;

f) la conservazione dell'Archivio storico.

2. Al Ministero dell'interno:

a) le attribuzioni in materia di assistenza, nel territorio nazionale, ai profughi ed ai nativi della Libia, Somalia, Eritrea ed Etiopia;

b) le attribuzioni demandate al Ministero dell'Africa Italiana con il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente la estensione ai profughi dell'Africa Italiana dei benefici previsti per i reduci;

c) le attribuzioni inerenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa Ita-

3. Al Ministero delle Finanze:

a) i servizi e l'Azienda relativi al monopolio statale delle banane di cui al regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, e successive modificazioni.

4. Al Ministero del tesoro:

a) le attribuzioni in materia di risarcimento dei danni di guerra nei territori già di sovranità italiana in Africa;

b) le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle passate gestioni, attive e passive, dei Governi coloniali, eccetto quelle di cui al successivo n. 5, nonchè le attribuzioni inerenti alla resa dei conti ed alla revisione dei conti arretrati ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni.

5. Al Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra presso il Ministero del tesoro:

le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle spese facenti carico alle passate gestioni dei Governi coloniali per forniture, requisizioni, lavori pubblici e prestazioni varie a sensi della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, e successive norme integrative, nonchè al rimborso delle spese a carattere assistenziale sostenute in Africa orientale italiana ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 gennaio 1947, n. 59.

I provvedimenti del Commissario sono disposti con l'osservanza del decreto legislativo 25 marzo 1948, numero 674, sulla sistemazione dei contratti di guerra ed il recupero dei contributi, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

6. Al Ministero della difesa:

a) le attribuzioni esercitate dal Ministero dell'Africa Italiana e concernenti, a qualsiasi titolo, il personale militare e militarizzato, fatta eccezione per gli impiegati civili dello Stato militarizzati, già in servizio o di stanza nei territori di sovranità italiana in Africa o tuttora in servizio nei territori della Libia e dell'Eritrea;

b) il servizio stralcio militare.

Art. 3.

La Commissione per la concessione di acconti ai danneggiati di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, esercita le proprie funzio presso il Ministero del tesoro.

Le Commissioni di cui all'art. 1 del regio decreto 21 dicembre 1938, n. 2109, per l'esame delle riserve relative alle opere pubbliche nell'Africa italiana ed agli articoli 2 e 9 della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, per la corresponsione di acconti sui crediti relativi a forniture, prestazioni varie e lavori pubblici in Africa italiana sono soppresse e le relative funzioni sono devolute al Comitato di cui all'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, presso il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra. Detto Comitato è integrato, quando si trattino materie già devolute al Ministero dell'Africa Italiana, da due funzionari del soppresso Ministero da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, saranno trasferite ad altre Amministrazioni dello Stato, in base al criterio del prevalente interesse funzionale, le attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa Italiana nei riguardi di istituzioni, società ed associazioni, di qualunque natura e denominazione.

Il Governo è delegato a disporre, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro, lo eventuale raggruppamento o fusione degli enti pubblici con fini economici, o di altra natura, già operanti nell'Africa italiana, nonchè la messa in liquidazione di quelli della cui conservazione non si ravvisi l'utilità. Coi provvedimenti che dispongono la liquidazione, oltre a determinarsi i poteri dei commissari liquidatori, sarà stabilita la procedura di liquidazione nonchè il trattamento spettante, a seguito della stessa, al personale in servizio.

Art. 5.

Le Sezioni staccate del Ministero dell'Africa Italiana, che non lo siano state ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1949, n. 51, sono soppresse entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Col decorso dello stesso termine viene soppresso il Deposito misto speciale di Napoli.

La Ragioneria centrale del Ministero dell'Africa Italiana è soppressa.

Art. 6.

Per l'attuazione di quanto disposto nei precedenti articoli, per l'amministrazione del personale e per l'espletamento degli altri compiti previsti dalla presente legge, è istituito, alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la durata di non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, un « Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana », diretto da un funzionario di grado non inferiore al 4° di detta Amministrazione, da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, coadiuvato dal numero minimo indispensabile di dipendenti di ogni gruppo, grado e categoria, da determinarsi con lo stesso decreto.

Nelle materie di competenza dell'Ufficio di cui al precedente comma, e tranne che con la presente legge non sia diversamente disposto, le attribuzioni ed i poteri spettanti, in base agli ordinamenti vigenti, al Ministro per l'Africa Italiana sono devoluti al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale potrà delegarli, in tutto od in parte, ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per i servizi di Ragioneria del predetto Ufficio il Ministero del tesoro provvederà con un Ufficio di ragioneria avente le stesse attribuzioni delle Ragionerie centrali.

Art. 7.

Può essere disposta la [illegible]ione dal servizio del personale di ruolo, qua-

personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, che nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ne faccia domanda all'Ufficio istituito col precedente art. 6.

In base a domanda da presentarsi allo stesso Ufficio e nello stesso termine di cui al comma precedente, è consentita altresì la cessazione dal servizio del personale assunto a contratto speciale a tempo indeterminato destinato a prestare temporaneo servizio presso l'Amministrazione dell'Africa Italiana o altre Amministrazioni dello Stato in conformità della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, o che si trovi nei territori delle ex colonie italiane alle dipendenze delle autorità locali, con retribuzione a carico, anche parziale, del bilancio dello Stato italiano.

La cessazione dal servizio avrà effetto dal 1° o dal 16 del mese, immediatamente successivi alla data del provvedimento.

Art. 8.

Al personale di ruolo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana collocato a riposo ai sensi del precedente art. 7 è concesso:

a) un aumento di cinque anni, elevati a sette per coloro che hanno la qualifica di combattente, partigiano combattente o profugo d'Africa, del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia a quelli della liquidazione della pensione o della indennità per una sola volta;

b) in aggiunta al trattamento di pensione, una somma da corrispondersi in unica soluzione,, pari alla differenza, per il periodo occorrente al compimento del 65° anno di età e comunque non oltre due anni, tra il trattamento di quiescenza, a titolo di pensione e di assegno di caro-viveri, e quello di attività a titolo di stipendio, indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e indennità di funzione o assegno perequativo, da computarsi nelle misure spettanti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, ed inoltre una somma pari ad una annualità del predetto trattamento di attività;

c) in aggiunta alla indennità per una sola volta, da liquidarsi in ragione di tanti ottavi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, una annualità dello stipendio, della indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e della indennità di funzione o assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione del servizio.

Art. 9.

Al personale assunto a norma del contratto tipo, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, nonchè al personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, sarà corrisposta, in caso di cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 7, una indennità pari a tante mensilità di stipendio o retribuzione, d'indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e di indennità di funzione o di assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, quanti sono gli anni o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato alle

Al personale indicato nel secondo comma dell'art. 7, la indennità è liquidata nella misura e con i criteri stabiliti nel precedente comma. Nei confronti del personale stesso sono considerati utili agli effetti del computo dell'indennità di cui al presente articolo:

a) il servizio prestato alle dipendenze dei cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed eventualmente delle locali autorità di occupazione bellica;

b) il periodo di tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e, fino a sei mesi dall'entrata in vigore del trattato di pace, quello comunque passato in soggezione alle forze di occupazione nei territori già di sovranità italiana in Africa;

c) il periodo di tempo eventualmente intercorso, e fino al massimo di due anni, tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella della destinazione presso Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839;

d) il servizio prestato alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839.

In aggiunta alla indennità di cui ai commi precedenti, è corrisposta ai personali ivi previsti una semestralità degli assegni indicati nel primo comma del presente articolo e verrà trasferita in proprietà, a coloro che ne siano forniti, la polizza di assicurazione.

Art. 10.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 sono applicabili anche al personale già dipendente dal Ministero dell'Africa Italiana il quale, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376:

a) abbia ottenuto il collocamento nei ruoli transitori o nei ruoli organici corrispondenti di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

b) successivamente all'entrata in vigore della presente legge abbia avuto rifiutato l'inquadramento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici;

c) abbia chiesto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori, e non abbia ancora ottenuto decisione sulla domanda.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) la domanda prevista dall'art. 7 dovrà essere presentata nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo stesso. Nel caso di cui alla lettera b) la domanda dovrà essere proposta entro tre mesi dalla comunicazione scritta del rifiuto d'inquadramento.

Art. 11.

I funzionari del ruolo di [illegible]no in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che cessino dal servizio in applicazione dei precedenti articoli hanno diritto, quando ne facciano richiesta entro un anno dall'entrata in vigore della [illegible]

rispettivamente, dieci o quindici anni di servizio nell'Amministrazione dell'Africa, di cui almeno la metà in colonia.

I funzionari di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, in servizio alla data della presente legge, che abbiano i requisiti seguenti:

a) laurea in giurisprudenza;

b) anzianità di servizio nel ruolo di governo del Ministero dell'Africa Italiana non inferiore ad anni 12;

c) che abbiano svolta la pratica per l'esercizio della professione notarile per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

e che non abbiano accettato il trattamento di quiescenza, potranno essere nominati in soprannumero alle sedi notarili, in seguito a concorso, purchè abbiano conseguito la semplice idoneità.

Art. 12.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi distaccato presso Amministrazioni diverse da quella dell'Africa Italiana, comprese quelle con ordinamento autonomo, continua a prestare servizio nella attuale posizione.

Il personale addetto ai servizi trasferiti a norma del precedente art. 2 continua nella propria destinazione, in qualità di comandato, presso i Ministeri nei confronti dei quali avviene il trasferimento.

Il personale addetto ai servizi ed uffici soppressi o che dovesse, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, rientrare in Italia dai territori già di sovranità italiana in Africa, che non venga assegnato all'Ufficio di cui al precedente art. 6, sarà ripartito, nella posizione di comando, fra le Amministrazioni contemplate nel precedente art. 2 ed altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in proporzione delle rispettive esigenze.

I provvedimenti di comando sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro.

Al personale comandato spetta, a decorrere dalla data del comando ed a seguito della presente legge, a carico dell'Amministrazione di destinazione il trattamento economico complessivo spettante, in base agli ordinamenti in vigore, al personale di pari gruppo, categoria e grado della predetta Amministrazione che presta servizio nelle medesime località ed esplica le stesse mansioni.

Al personale di ruolo sono conferibili, in deroga anche a norme speciali vigenti, tutte le funzioni direttive, ispettive, esecutive e d'ordine istituzionalmente spettanti al personale di pari gruppo e grado dei corrispondenti ruoli delle Amministrazioni di comando.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al personale degli enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia destinato a prestare temporaneo servizio presso il soppresso Ministero dell'Africa Italiana od altre Amministrazioni statali ai sensi della legge 16 settembre 1949, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839. Esse si applicano altresì al personale che faccia domanda di cessazione dal servizio ai sensi del precedente

Art. 13.

Il personale a contratto tipo che non si avvalga della facoltà ad esso consentita dall'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, conserva l'attuale trattamento giuridico ed economico di cui al contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni.

L'Ufficio di cui al precedente art. 6 o le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, fra cui lo stesso personale sarà stato ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni successiva scadenza fino al compimento del 65° anno di età, o del 40° anno di servizio.

Al personale che non chieda la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, dopo l'entrata in vigore della presente legge, verrà corrisposta una indennità in misura pari a quella prevista dal primo comma del precedente art. 9, computandola in base al trattamento spettante alla data di scadenza del contratto.

Con le norme delegate di cui al successivo art. 18, sarà provveduto ad assicurare un trattamento di quiescenza al personale indicato nel primo comma in modo che esso sia comunque non inferiore a quello che sarebbe spettato in caso di passaggio nei ruoli speciali transitori.

Art. 14.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con i Ministri interessati, il personale di cui al precedente art. 13, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso altre Amministrazioni dello Stato, sarà trasferito alle dipendenze delle Amministrazioni stesse; quello in servizio, alla stessa data, presso il soppresso Ministero dell'Africa Italiana verrà ripartito fra le altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in base alle rispettive esigenze.

È in facoltà delle Amministrazioni di definitiva assegnazione, in relazione alle esigenze dei servizi, di utilizzare il personale stesso presso i propri Uffici centrali e periferici ed, eventualmente, anche, nella posizione di comando, presso altre Amministrazioni dello Stato, enti parastatali e locali.

Art. 15.

Il personale a contratto speciale a tempo indeterminato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti destinato in servizio presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 7, è inquadrato, con effetto dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, nelle categorie del personale statale non di ruolo previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, in base al titolo di studio ed alle mansioni esercitate alla stessa data nonchè alla categoria di appartenenza presso l'Amministrazione di provenienza con esclusione, a tale titolo, di ogni corresponsione di competenze arretrate.

Ferme restando le attribuzioni e le facoltà deliberanti della Commissione interministeriale di cui al decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219 per il riesame, la valutazione e la definizione della posizione giuridica ed economica del personale ivi previsto, al personale di cui al comma precedente

te è conservato, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile nei successivi aumenti di retribuzione l'eventuale eccedenza del trattamento a titolo di stipendio, spettante in applicazione degli inquadramenti già deliberati o da deliberare dalla Commissione predetta, rispetto alla retribuzione inerente alla categoria della tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, tenuto conto dell'anzianità di servizio statale.

Nei confronti del medesimo personale non potrà farsi luogo ad alcun recupero per pagamenti effettuati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti del personale stesso sono computati come servizio utile ed ininterrotto ai fini degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza previsti per il personale non di ruolo i servizi ed i periodi di tempo indicati nelle lettere a), b), c) e d) dell'ultimo comma del precedente art. 9.

Il personale di cui al comma primo del presente articolo il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovandosi nelle condizioni previste dalla citata legge 16 settembre 1940, n. 1450, e dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, non risulti utilizzato presso Amministrazioni dello Stato, è licenziato con diritto al trattamento economico di cui al precedente art. 9, nella misura spettante alla data stessa. A tal fine resta escluso il computo del periodo di tempo di cui alla lettera c) del citato art. 9 e nessun assegno è dovuto per il periodo intercorso tra la data di scadenza del congedo coloniale e la data del licenziamento.

Art. 16.

Per l'ammissione ai concorsi, anche se già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado 8° di gruppo A, al grado 9° di gruppo B, al grado 11° di gruppo C dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa Italiana non costituisce condizione necessaria l'aver prestato servizio nei territori già di sovranità italiana in Africa.

Il programma delle prove di concorso sarà stabilito con decreto Ministeriale.

Nei detti concorsi, anche se già banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati risultanti idonei ai sensi del secondo comma dell'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che abbiano maturato una anzianità di ruolo di almeno undici anni se di gruppo A, di dodici anni se di gruppo B, di tredici anni se di gruppo C.

Qualora, in esecuzione delle norme delegate previste dal primo comma dell'art. 18, il trasferimento nei ruoli delle altre amministrazioni dello Stato del personale ammesso a partecipare ai concorsi di cui ai precedenti commi dovesse avvenire prima della conclusione dei concorsi medesimi, il trasferimento stesso sarà effettuato con riserva per quanto riguarda il grado e l'anzianità di grado.

Art. 17.

Nel periodo di tempo previsto dall'art. 6 della presente legge, i posti di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana che si renderanno vacanti nei gradi non superiori al quinto per effetto delle cessazioni dal servizio previste dal precedente art. 7 potranno essere conferiti per promozioni in misura non eccedente

Le funzioni del Consiglio di amministrazione saranno esercitate da una Commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta del funzionario preposto alla direzione dell'Ufficio di cui all'art. 6, nonchè di tre funzionari di grado 5° del personale di governo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per le materie riguardanti il personale dei singoli corpi tecnici, la Commissione è integrata con la partecipazione del funzionario di gruppo A più elevato in grado del rispettivo corpo.

La commissione di disciplina è costituita di tre funzionari dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, di cui uno avente grado non inferiore al 5°, che la presiede, e due scelti tra i funzionari appartenenti al grado 6°.

Per le materie riguardanti il personale a contratto tipo di cui al decreto Ministeriale 29 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, quello a contratto speciale a tempo indeterminato di cui al regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1746, e quello degli enti dipendenti dai cessati Governi coloniali, continueranno a funzionare presso l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana le Commissioni istituite, rispettivamente, con i decreti Ministeriali 15 gennaio 1945, n. 16, e 20 dicembre 1949, n. 10219.

Art. 18.

Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare ed attuare il riordinamento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a condizioni che garantiscano al personale la conservazione dell'anzianità di servizio, del grado e della anzianità di grado acquisita nei ruoli di provenienza, nonchè, la piena parificazione al personale dei ruoli delle Amministrazioni di destinazione o corrispondenti e un analogo normale sviluppo di carriera.

A tal fine le norme delegate istituiranno transitoriamente presso le singole Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, secondo le rispettive esigenze, dei posti aggiunti ai ruoli ordinari od anche dei separati ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, sempre per un numero di posti ragguagliato al numero dei dipendenti appartenenti ai ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che verranno ad essere trasferiti alle Amministrazioni stesse; in entrambe le ipotesi i ruoli comprenderanno un adeguato numero di posti di grado superiore da coprirsi per promozione tra gli appartenenti al ruolo quando se ne verifichino i presupposti, secondo gli ordinamenti vigenti. I posti così istituiti non potranno per alcun motivo essere attribuiti al personale di diversa provenienza.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare la cessazione volontaria dal servizio del personale anche sanitario degli enti dipendenti dai Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia, nonchè del personale già in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio centrale dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e presso gli Uffici coloniali dell'economia che, alla data di entrata in vigore

della presente legge, risulti utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e successive modificazioni, e la sistemazione presso pubbliche Amministrazioni del personale che non fruisca di tale facoltà.

Tale provvedimento dovrà determinare i criteri per la valutazione, a favore di tali dipendenti, del servizio da loro prestato presso gli enti medesimi, nonchè presso gli uffici dell'Amministrazione dello Stato cui siano stati o siano in qualsiasi forma addetti, considerando in ogni caso come servizio utile ed ininterrotto il servizio ed i periodi di tempo indicati nelle letter a), b), c) e d) del penultimo comma del precedente art. 9. Le provvidenze da disporsi col decreto stesso per il personale degli Enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia dovranno adeguarsi a quelle già adottate o che verranno adottate per i dipendenti da enti pubblici dei territori sui quali, per effetto del trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; quelle, invece, riguardanti il rimanente personale indicato nel precedente comma dovranno adeguarsi alle norme del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, e a quelle del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639.

Con lo stesso provvedimento delegato verranno altresì emanate le norme idonee a consentire:

a) l'inquadramento del personale sanitario di prima categoria del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, assunto in base a contratto tipo, che non chieda la rinnovazione del contratto consentita dall'articolo 13, e del medesimo personale assunto in base a contratto speciale a tempo indeterminato, in ruoli speciali transitori da istituirsi presso le Amministrazioni i cui ordinamenti prevedano posti di sanitari, anche se non in ruoli separati, nonchè l'utilizzazione del personale stesso eventualmente anche con comandi presso enti parastatali o locali, restando per costoro fissato in tre mesi dalla entrata in vigore delle norme delegate il termine previsto dal primo comma dell'art. 7;

b) l'estensione al personale a contratto tipo e a contratto a tempo indeterminato in posizione di comando presso l'Amministrazione ferroviaria da data anteriore al 1° gennaio 1951 delle norme della legge 30 novembre 1952, n. 1844;

c) l'inquadramento nei ruoli transitori del personale non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, comandato presso l'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'art. 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291. Tale personale, alla fine del comando, sarà destinato a prestare servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 19.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di tutte le categorie in essa considerate che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia o nei territori della Libia o dell'Eritrea.

Il personale attualmente nei predetti territori, qualora cessi dal servizio ai sensi dell'art. 7, conserverà il diritto al trattamento economico relativo al periodo di congedo ordinario maturato e non fruito all'atto del collocamento a riposo.

Art. 20.

Con separato provvedimento, da presentare al Parlamento per l'approvazione entro quattro mesi dalla presente legge, sarà disposta la devoluzione all'Istituto italiano per l'Africa dell'attività e del materiale di interesse scientifico e culturale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, compreso il Museo coloniale.

Con lo stesso provvedimento verrà disposto il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto suddetto per il suo adeguamento ai compiti che esso dovrà assolvere:

a) nel campo degli studi sull'Africa e per la loro divulgazione in rapporto specialmente al progresso di quel continente ed alla collaborazione italiana a tale opera;

b) ai fini della preparazione culturale e specifica del lavoro italiano in Africa.

Art. 21.

I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1952-53, nonchè quelli esistenti a titolo di residui degli esercizi precedenti, saranno trasferiti provvisoriamente in due capitoli speciali dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio corrente, uno per le disponibilità di competenza dell'esercizio 1952-53 e l'altro per le disponibilità dei residui.

Il Ministero per il tesoro provvederà man mano con propri decreti all'assegnazione dei fondi stessi alle Amministrazioni od Enti cui vengono trasferiti i servizi del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, in relazione all'ammontare accertato delle disponibilità ed al carico portato dalle rispettive assegnazioni.

Art. 22.

L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è, per la parte riguardante lo stipendio, pensionabile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1953.

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, il Guardasigilli: Zoli.

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IV — Mogadiscio, 1° Agosto 1953 — N. 8

SUPPLEMENTI PUBBLICATI NEL MESE DI LUGLIO 1953:

Supplemento n. 1 al 7 in daa 1° luglio 1953 contenente:

ORDINANZA n. 9 rep. del 30 giugno 1953: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per il periodo 1 luglio 1953-31 dicembre 1954 343

ORDINANZA n. 10 rep. del 30 giugno 1953: Proroga al 31 dicembre 1955 della validità dell'Ordinanza n. 81 del 12 novembre 1950 recante agevolazioni alla importazione di macchinari 344

ORDINANZA n. 11 rep. del 30 giugno 1953: Costituzione di un fondo scorta presso i Centri amministrativi militari 345

LEGGE 29 aprile 1953, n. 430: Soppressione del Ministero dell'Africa Italiana (pubblicata sulla G. U. della R. I. n. 135 del 16 giugno 1953) 347

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ORDINANZE:

1953

ORDINANZA n. 12 rep. del 28 giugno 1953: Norme sul lavoro dei minori 363

ORDINANZA n. 13 rep. del 28 giugno 1953: Ordinamento per l'esercizio delle assicurazioni private 367

ORDINANZA n. 14 rep. del 10 luglio 1953: Norme per disciplinare la sgranatura del cotone, la classificazione e l'imballaggio della fibra 388

1953

DECRETI:

DECRETO n. 102 rep. del 10 luglio 1953: Nomina del dr. Antonio Anselmi a ufficiale rogante dell'A.F.I.S. 392

DECRETO n. 103 rep. del 13 luglio 1953: Concessione alla ditta Luigi Gallotti di un tratto di arenile marittimo di mq. 8928 situato nel porto di Mogadiscio 393

DECRETO n. 104 rep. del 23 luglio 1953: Riconoscimento al Signor Martini Luigi della libera disponibilità di un'area di terreno demaniale di mq. 746,48 sito in Mogadiscio 394

DECRETO n. 105 rep. del 27 gennaio 1953: Concessione di area edilizia di mq. 1551, sita in Mogadiscio, al Sig. Gerevini Umberto 395

DECRETO n. 106 rep. del 13 febbraio 1953: Concessione di una cava di pietrame al Sig. Iman Ente Mohamed 396

DECRETO n. 107 del 7 marzo 1953: Concessione di un'area edilizia di mq. 20.883, sita in Mogadiscio, all'Ente Autonomo Fiera della Somalia 397

DECRETO n. 108 del 22 maggio 1953: Riconoscimento al Sig. Palmieri Pasquale della libera disponibilità di un'area di terreno demaniale di mq. 1.089 sita in Bender Cassim 398

DECRETO n. 109 rep. del 20 giugno 1953: Trasferimento della titolarità della concessione agricola Fantoni Antonio alla Società per Azioni De Savorgnan & C. 399

DECRETO n. 110 rep. del 13 luglio 1953: Istituzione di una Commissione per l'elaborazione delle norme da emanarsi in materia giudiziaria 400

DECRETO n. 111 rep. del 27 giugno 1953: Concessione al sig. Luigi Gallotti di una zona di demanio marittimo di mq. 182,05, situata a levante di Merca 401

PARTE SECONDA

Impresa Costruzioni ing. G. Ferrara S. a. (in liquidazione) — Avviso convocazione Assemblea Generale ordinaria 403

C.I.N.T.I.A. S. p. A. — Estratto bilancio al 31 dicembre 1952 403

Unione Cooperativa di Consumo - Villabruzzi — Convocazione Assemblea generale straordinaria 404

Manifatture Cotoniere d'Africa S. p. a. — Estratto verbale Assem. 404

Cooperativa Artigiani Somali — Estratto verbale Assemblea 405

Soc. An. Coop. Agricola di Genale — Avviso convocazione Assemblea generale ordinaria dei soci 405

Signor Guido Campani — Avviso 406

Ufficio Giudice della Somalia — Estratto sentenza dichiarativa fallimento Prudenzi Vittorio 406

Ufficio Giudice Regionale del Benadir — Eredità giacente Macrì Antonio 407

Ufficio Giudice della Somalia — Estratto decreto inefficacia libretto di risparmio n. 6633 407

Ufficio Giudice della Somalia — Estratto sentenza omologazione concordato Galloni Egizio 407

Ufficio Commercio Interno e Lavoro — Rigetto domanda presentata dalla ditta Abdulla Abudmusaid per svolgere attività commerciale 407

Ufficio Commercio Interno e Lavoro — Rigetto domanda presentata dal sig. Aves Hagi Hussen per svolgere attività commerciale 408

Ufficio Commercio Interno e Lavoro — Rigetto domanda presentata dal sig. Uggetti Pietro per svolgere attività commerciale 409

Ufficio Commercio Interno e Lavoro — Rigetto domanda presentata dal sig. Hassanaly Jaffer Parpia per svolgere attività commerciale 409

Ufficio Commercio Interno e Lavoro — Rigetto domanda presentata dal sig. Ambalal Patel per svolgere attività commerciale 410

Ufficio Commercio Interno e Lavoro — Rigetto domanda presentata dalla ditta Leandro e Giovanni Leandri per svolgere attività commerciale 410

Ufficio Commercio Interno e Lavoro — Rigetto domanda presentata dalla ditta Gatti Pera in Ronzi per svolgere attività commerciale 411

Ufficio Commercio Interno e Lavoro — Rigetto domanda presentata dal sig. Moraji Lilachar per svolgere attività commerciale 411

Ufficio Industria Commercio e Lavoro — Autorizzazione al sig. Bertazzoni dr. Adriano a svolgere attività economica 412

Ufficio Industria Commercio e Lavoro — Autorizzazione alla Ditta Abbi C. Arsce Au Musse a svolgere attività economica 412

Ufficio Industria Commercio e Lavoro — Autorizzazione al sig. Abdulla Said Abubacher a svolgere attività economica 413

Ufficio Industria Commercio e Lavoro — Autorizzazione Errico Luigi a svolgere attività economica 413

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro — Autorizzazione alla S. p. a. Manifatture d'Africa a svolgere attività economica 414

Ufficio Industria Commercio e Lavoro — n. 1 Avviso ad Opponendum 414

Ufficio Affari Finanziari — n. 1 Avviso ad Opponendum 414

Ufficio Giudice della Somalia — Ammortamento assegno cambiario Banco di Napoli 415

Ufficio Giudice Regionale del Benadir — Revoca nomina curatore eredità giacente Bollo Giuseppe 415

Ufficio Giudice Somalia — Decreto chiusura fallimento Gumierato Marco 415

Ufficio Giudice Somalia — Nomina curatore fallimento Vaccari Giuseppe 415

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 12 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

CONSIDERATA l'opportunità di garantire per i minori una efficace ed estesa tutela sul lavoro, che ne protegga la vita e la salute e ne assicuri il benessere, in armonia con le direttive di politica sociale sancite nell'Accordo di Tutela e con i principi contenuti nelle vigenti Convenzioni internazionali sul lavoro;

VISTO l'art. 1 dell'Ordinanza n. 28 di rep. in data 23 dicembre 1951;

VISTO l'art. 4 della dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana;

VISTO l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

ORDINA:

ETA' DI AMMISSIONE AL LAVORO

Art. 1.

Il lavoro dei minori — negli stabilimenti industriali, commerciali ed agricoli, imprese di carico e scarico, officine, fabbriche, miniere e cave, cantieri, laboratori, loro dipendenze, di qualsiasi natura, pubblici o privati, anche a carattere professionale e di beneficenza — è sottoposto alle norme della presente Ordinanza.

Art. 2.

Tranne che non si tratti di minori adibiti da un membro della propria famiglia a lavori leggeri di carattere agricolo o domestico o di allievi di corsi professionali eserciti senza fine di lucro, nessun minore può essere impiegato nei lavori di cui all'art. 1 se non abbia raggiunto l'età di 14 anni.

Tale limite è tuttavia fissato a dodici anni, quando si tratti di lavori leggeri di carattere domestico, agricolo, commerciale e industriale, quando non sia intervenuta espressa opposizione dei genitori o del tu-

tore del minore, e salvo, per quel che concerne i lavori leggeri di carattere industriale, la preventiva autorizzazione dell'Ispettore Regionale del Lavoro.

Sono compresi nei lavori leggeri quelli stagionali di raccolta e di cernita dei prodotti, eseguiti nelle aziende agricole.

Art. 3.

I minori di età inferiore ai 14 anni, non possono essere adibiti al lavoro a bordo delle navi, tranne che non si tratti di navi scuola autorizzate dall'Amministrazione o di navi sulle quali siano impiegati membri della loro famiglia che assumano la responsabilità dei minori stessi.

Art. 4.

L'età minima per l'impiego a bordo delle navi quali fuochisti ed aiuto fuochisti è stabilita in anni 18.

Art. 5.

Al fine di permettere il controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti art. 3 e 4 il Comandante della nave dovrà annotare in un apposito registro tutte le persone di età inferiore ai 18 anni impiegate a bordo, con l'indicazione della loro età e del loro impiego.

TRASPORTI DI PESI

Art. 6.

I minori dell'età da 12 a 18 anni, impiegati negli stabilimenti previsti dall'art. 1 non possono portare, trainare e spingere carichi se non nella seguente misura massima:

a) **Trasporto a braccia od a spalle:**

minori dai 12 ai 13 anni	8 Kg.
» » 13 ai 16 anni	10 Kg.
» » 16 ai 18 anni	15 Kg.

b) **Trasporto con carriole (veicolo compreso)**

minori dai 14 ai 16 anni	35 Kg.
» » 16 ai 18 anni	45 Kg.

c) **Trasporto con veicoli a 3 o 4 ruote (veicolo ompreso)**

minori dai 14 ai 16 anni	45 Kg.
» » 16 ai 18 anni	60 Kg.

LAVORI PERICOLOSI

Art. 7.

Per tutti i lavori in condizioni pericolose o insalubri, oppure esigenti un notevole impiego di forza o di attenzione, l'età minima d'impiego è fissata in anni 18.

S'intendono per lavori pericolosi:

a) lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine che sono in moto;

b) lavori per mettere in moto ruote orizzontali e verticali e lavori comportanti l'impiego di cesoie e di trancie;

c) lavori alle seghe circolari ed a nastro;

d) lavori nei quali vengono impiegati o manipolati esplosivi e loro accessori.

Art. 8.

E' vietato impiegare nei lavori sotterranei delle miniere e delle cave i minori di età inferiore ai 18 anni, per l'estrazione di minerali, sia che queste operazioni vengano effettuate a braccia che con l'aiuto di utensili pneumatici.

Art. 9.

E' vietato impiegare i minori di età inferiore ai 16 anni nei lavori eseguiti a mezzo d'impalcature volanti per la costruzione, manutenzione e ripulitura dei fabbricati.

ORARIO DI LAVORO

Art. 10.

In nessun caso la durata di lavoro dei minori può essere superiore alle otto ore giornaliere. L'Amministrazione potrà, con suo decreto, regolare la durata del lavoro e la distribuzione delle ore lavorative per i minori di anni 14, al fine di dare la possibilità ai medesimi di frequentare le scuole.

RIPOSO SETTIMANALE

Art. 11.

Il riposo settimanale per i minori di età inferiore ai 18 anni deve avere una durata minima di 24 ore consecutive.

LAVORO NOTTURNO — RIPOSO

Art. 12.

I minori di età inferiore ai 18 anni non possono essere impiegati nei lavori notturni. Il loro riposo notturno deve avere una durata consecutiva di almeno 11 ore, comprese tra le 18 e le 5 del mattino.

Ove il lavoro sia sospeso per un certo tempo a metà giornata, il periodo di riposo notturno potrà, in via eccezionale, essere inferiore a 11 ore, purchè venga accordato ai minori un riposo compensativo durante il giorno.

Art. 13.

Il divieto del lavoro notturno non si applica a coloro che abbiano compiuto gli anni 16, adibiti nelle seguenti industrie, a lavori che de-

a) zuccherifici;

b) fonderie di metalli;

c) industrie per la produzione e l'erogazione di energia elettrica ed altre industrie determinate con decreto dell'Amministratore, sentito l'Ispettore Centrale del Lavoro.

Art. 15.

Il divieto del lavoro notturno non si applica a coloro che abbiano raggiunto l'età di quattordici anni, quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento normale dell'azienda.

In questo caso il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettore Regionale del Lavoro, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero dei minori occupati, gli orari di lavoro adottati e la durata presumibile del lavoro notturno. Dovrà altresì comunicare successivamente all'Ispettore la data di cessazione del lavoro notturno. L'Ispettore potrà imporre la limitazione o la sospensione del lavoro notturno.

Contro il provvedimento dell'Ispettore Regionale è ammesso ricorso all'Ispettore Centrale del Lavoro.

Art. 15.

A prescindere dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 13 e 14, l'Ispettore Regionale del Lavoro ha facoltà di autorizzare il lavoro notturno dei giovani lavoratori dai 14 ai 18 anni, in circostanze particolarmente gravi, quando l'interesse pubblico lo richieda, o nei casi in cui tale lavoro si applichi a materie prime od a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando ciò sia necessario per salvare tali materie da una perdita altrimenti inevitabile.

L'Ispettore Regionale può altresì disciplinare il lavoro notturno dei minori stessi in determinati periodi o ricorrenze, secondo le tradizioni e le consuetudini religiose.

SALARIO

Art. 16.

Il salario minimo dei minori sotto ai 14 anni non deve essere in alcun caso inferiore al 50% di quello dei lavoratori adulti della medesima categoria professionale. Per i minori dell'età dai 14 ai 18 anni, questo limite è elevato al 75%.

CONTROLLO DELL'IMPIEGO

Art. 17.

I datori di lavoro annoteranno sulla cartella individuale o sul foglio paga l'età del giovane lavoratore.

Tali documenti dovranno in ogni momento essere a disposizione dell'Ispettore Regionale del Lavoro.

L'accertamento dell'età si effettua mediante presentazione del certificato di nascita o, in mancanza, mediante documento rilasciato dal Cadi nelle forme prescritte.

Nei casi controversi il minore potrà essere sottoposto a perizia medica.

IDONEITÀ FISICA — VISITA MEDICA

Art. 18.

I minori non possono essere addetti al lavoro ove non risulti, in base a visita medica, la loro idoneità al lavoro stesso.

Fino all'età di 18 anni essi dovranno essere sottoposti, almeno una volta all'anno — a visita medica, per accertare tale idoneità.

Successivamente

I medici dell'Amministrazione sono tenuti ad eseguire le visite mediche ed a rilasciare gratuitamente il certificato predetto.

Art.

L'Ispettore Regionale del Lavoro potrà chiedere la visita sanitaria di controllo di ogni minore allo scopo di accertare la idoneità al lavoro cui è adibito.

Qualora accerti che il lavoro eccede le forze del minore l'Ispettore potrà imporre che egli venga dimesso dal lavoro od adibito ad un altro lavoro adeguato alle sue condizioni fisiche.

SANZIONI

Art. 20.

Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza è punito con l'ammenda fino a So. 500 o con l'arresto fino a tre mesi. Nei casi più gravi le due pene potranno essere applicate congiuntamente.

Art. 21.

L'Amministratore potrà con suo decreto, emanare norme complementari per l'esecuzione della presente Ordinanza.

Mogadiscio, 28 giugno 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 126 del R.D.
li, 30 giugno 1953.

ORDINANZA n. 13 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, numero 2357;

RITENUTA la necessità di emanare norme intese a disciplinare lo esercizio dell'attività assicurativa nel Territorio;

VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costitu... nessa all'Accordo di tela per il Territorio della Somalia sotto ... ministrazione Italiana;

VIST... dell'Accor... per il Territorio ... malia sotto Amministrazione Italiana;

VISTO l'art. 4 del decreto del Presidente della ... 9 dicembre ... 2357;

...RDINA

E' appr... l'annesso Ordinamento per l'esercizio dell'attività assicurativa nel Te... della Somalia, vistato in data odierna.

Mogadiscio, li 28 giu...

...TO

E. Martino

Visto e registra... 1267 del R. D.
li 30 giugno 1953.

ORD...MENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICUR... PRIVATE IN SOMALIA

...

Disposizioni preli...

Art. 1.

Sono soggette al... Ordinam... tutte le imprese somale, italiane ed estere, comunqu... costituite, che es...

a) l'industria delle assi...zioni in qualsiasi ... e qualsiasi ...;

... l'industria delle riassicurazioni.

Son... si soggette alle disposizioni del presente Ordinamento ... disciplinano ... esercizio delle assicurazioni sulla vita, gli enti che assumano l'obbligo ... di rispondere capitali o rendite in corrispettivo di contributi riscossi, con convenzione relativa alla durata ... vita dei propri iscritti, nonchè gli enti ... abbiano per oggetto di ver... somme a termine differito poliennale o ... mare titoli che impongano ... diritto in corrispettivo del versame... somme o contributi o del trasf... to di altre attività.

Agli effet... sposizioni contenute nel presente ...amento le assicurazioni stipu... Somalia da imprese somale o rappresentanze di imprese italiane ed estere debbono essere comprese nel portafoglio somalo.

Debbono altresì essere comprese nel portafogl... le assicurazioni stipulate all'estero dalle imprese di cui al precedente comma

Art. 2.

Le disposizioni del presente ordinamento non si applicano:

a) alla Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia;

b) alle società di mutuo soccorso, non aventi scopo di speculazione, che assicurino ai loro soci un capitale non superiore ai 10.000 somali o una rendita non superiore ai 400 somali annui;

c) alle Amministrazioni pubbliche ed alle aziende private in quanto provvedano direttamente al trattamento di quiescenza o di pensione od ai sussidi in caso di morte per il loro personale.

d) alle Casse di previdenza giuridicamente riconosciute;

e) alle società ed agli enti per i quali l'eccezione fosse disposta da disposizioni speciali.

Art. 3.

Alle società in nome collettivo, in accomandita ed a garanzia limitata, ed alle persone singole è vietato l'esercizio delle assicurazioni, salvo i contratti vitalizi stipulati a norma degli articoli 1872 e seguenti del Codice Civile.

Sono altresì vietate in Somalia le operazioni di assicurazioni sulla vita a premio naturale, le associazioni tontinarie o di ripartizione. E' inoltre vietata la costituzione in Somalia di società che si propongano di esercitare l'assicurazione esclusivamente all'estero.

TITOLO II.

Assicurazioni sulla durata della vita umana.

CAPITOLO I.

Art. 4.

Le assicurazioni sulla durata della vita umana sono esercitate dalle imprese somale, italiane ed estere autorizzate secondo le disposizioni del presente Ordinamento.

Art. 5.

Le somme dovute dall'assicuratore al contraente od al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, alla imputazione ed alla riduzione delle donazioni.

Art. 6.

Le imprese somale che intendano esercitare l'industria delle assicurazioni e delle riassicurazioni sulla durata della vita umana, le imprese italiane ed estere che per l'esercizio in Somalia delle assicurazioni e delle riassicurazioni nell'anzidetto ramo intendano istituire nel Territorio una legale rappresentanza, debbono essere a ciò preventivamente autorizzate.

da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Somalia, sentito il parere di una commissione consultiva presieduta dal Capo dell'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro e composta dai sottosegnati membri nominati annualmente con decreto dell'Amministratore:

a) un rappresentante dell'Ufficio Affari Giudiziari e Legislativi;
b) un rappresentante dell'Ufficio Affari Finanziari;
c) un rappresentante dell'Ufficio Affari Interni;
d) due membri designati dal Consiglio Territoriale in rappresentanza della popolazione della Somalia;
e) due rappresentanti delle imprese private che esercitano l'industria delle assicurazioni in Somalia, designati dal Consiglio Economico;
f) un rappresentante del personale dipendente dalle imprese di Assicurazione, designato dal Consiglio Economico;
g) un rappresentante della Camera di Commercio.

L'autorizzazione suddetta è soggetta alla tassa di concessione governativa.

Art. 7.

Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni o le riassicurazioni sulla durata della vita umana, le imprese somale devono presentare all'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro, la relativa domanda e fornire:

1) la prova di essere legalmente costituite e di possedere, se si tratta di società per azioni, anche a forma cooperativa, capitale azionario non inferiore a 1 milione di somali, di cui almeno 700.000 interamente versati, oppure, se si tratta di associazioni di mutua assicurazone, un fondo di garanzia non inferiore alla suddetta somma;

2) la prova di aver depositato presso la Banca d'Italia, filiale di Mogadiscio, la somma di 5.000 somali in numerario;

il deposito sarà restituito in caso di rifiuto dell'autorizzazione;

3) i dati costituenti le basi tecniche, cioè le tavole di mortalità e d'invalidità ed il saggio d'interesse da adottarsi per il calcolo dei premi e delle riserve matematiche;

4) una esposizione dei metodi attuariali adottati per il calcolo dei premi puri, dei caricamenti e delle riserve matematiche;

5) le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

6) le condizioni di assicurazione per le varie specie di contratti. Le dette condizioni devono contenere anche le norme relative alle riduzioni ed ai riscatti.

Art. 8.

Le imprese italiane ed estere che intendano esercitare in Somalia le assicurazioni e le riassicurazioni nel ramo vita, per ottenere l'autorizzazione, oltre ad adempiere a quanto prescritto dall'art. 7, debbono:

a) nominare, con le forme prescritte dall'art. 2506 del Codice Civ. un rappresentante generale in Somalia, domiciliato in Somalia, riconoscendogli espressamente la facoltà di rappresentare la impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Somalia, di stipulare e fir-

mare i contratti e gli altri documenti relativi alle assicurazioni fatte in Somalia, di compiere le operazioni necessarie per la costituzione e il vincolo dei depositi cauzionali prescritti dal presente Ordinamento;

b) comprovare che esercitano regolarmente l'assicurazione sulla vita nel proprio paese d'origine da almeno 10 anni;

c) fornire ogni altro documento richiesto dall'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro.

Le condizioni generali e particolari dei contratti di assicurazione e tutte le appendici relative devono essere redatte in lingua italiana e araba.

Le autorizzazioni alle imprese estere non saranno concesse se gli Stati ai quali dette imprese appartengono non concedono alle imprese somale un trattamento non inferiore a quello concesso alle imprese dello Stato che essi trattano più favorevolmente.

L'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro stabilirà, quando sia il caso, quelle speciali condizioni per l'ammissione e la prosecuzione dell'esercizio d'imprese estere che l'applicazione del predetto principio rendesse necessario.

Art. 9.

Col decreto d'autorizzazione di cui all'art. 6, l'Amministratore approva anche le tariffe e le condizioni di polizza prodotte dalle imprese.

Art. 10.

Le modificazioni degli atti e dei dati presentati all'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro a termini degli articoli 7 e 8, devono essere approvate dall'Amministratore.

Esse non hanno effetto che dalla data del decreto d'approvazione.

Art. 11.

Le imprese di assicurazioni e di riassicurazione somale, italiane ed estere che abbiano avuto l'autorizzazione ad operare nel Territorio, devono costituire e vincolare nei modi stabiliti dagli art. 14 e 15:

a) un fondo iniziale di So. 20.000 computabili nella riserva matematica;

b) una cauzione di So. 5.000 a garanzia delle operazioni da compiersi nel Territorio.

Esse potranno a questo scopo valersi del deposito effettuato a termine dell'articolo 7.

Art. 12.

La riserva destinata all'adempimento degli obblighi assunti con le operazioni di assicurazione (riserva matematica) relativi al portafoglio somalo, non potrà essere inferiore a quella risultante prendendo a base le tavole di mortalità, d'invalidità ed il saggio d'interesse di cui al-

a) il confronto fra la mortalità preveduta nelle tavole predette e quella realmente verificatasi;

b) il confronto fra il saggio d'interesse predetto e quello realmente ricavato dall'impiego delle riserve.

Nel caso di scarti fra questi elementi così notevoli da giustificare fondati timori sulla sicurezza del funzionamento tecnico dell'impresa, l'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro inviterà l'impresa ad esporre le sue giustificazioni salvo ulteriori provvedimenti.

Art. 13.

Le imprese di assicurazione sulla durata della vita umana, somale, italiane ed estere, devono possedere nel Territorio e vincolare a favore degli assicurati le cui polizze fanno parte del portafoglio somalo le attività necessarie per coprire le riserve matematiche inerenti a detto portafoglio e calcolate sulla base degli elementi di cui all'art. 12.

Lo stesso obbligo compete anche alle imprese che non assumono nuovi rischi ma si limitano a gestire il portafoglio precostituito.

Per i depositi attualmente esistenti cessa l'obbligo del reimpiego dei relativi interessi.

Le riserve matematiche di cui al precedente articolo debbono essere costituite con una o più delle seguenti specie di attività:

1) titoli emessi o garantiti dall'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

2) cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito nel Territorio, garantito dall'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

3) beni immobili posti nel territorio, liberi da ipoteche;

4) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili posti nel Territorio, per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accertato;

5) mutui sopra proprie polizze di assicurazione sulla vita nei limiti del corrispondente valore di riscatto;

6) depositi in numerario presso la Banca d'Italia, filiale di Mogadiscio;

7) altri modi d'impiego autorizzati dall'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro di concerto con l'Ufficio Affari Finanziari, sentita la commissione di cui all'art. 6.

A copertura delle dette riserve matematiche possono essere altresì destinate le cauzioni prestate ai sensi dell'art. 11.

Le riserve suddette debbono essere costituite senza deduzione delle quote cedute in riassicurazione.

I titoli di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo saranno valutati al loro valore nominale. I mutui ipotecari ed i mutui sulle proprie polizze di assicurazione saranno valutati al loro valore attuale alla fine di ciascun esercizio. I beni immobili saranno valutati di regola in base al valore di mercato al momento della valutazione. Se si tratti di immobili divenuti proprietà dell'impresa nell'ultimo triennio, essi saranno

delle imprese di assicurazione e di riassicurazione sulla vita.

Art. 15.

I titoli e le cartelle indicati nel precedente articolo, se al portatore, debbono essere depositati presso la Banca d'Italia, filiale di Mogadiscio.

I medesimi titoli o cartelle, i depositi in numerario ed in genere tutti i valori mobiliari, destinati a copertura delle riserve matematiche, debbono essere vincolati a favore degli assicurati, le cui polizze fanno parte del portafoglio somalo.

La polizza o la ricevuta di deposito deve contenere dichiarazioni di vincolo a favore della massa degli assicurati le cui polizze di assicurazione fanno parte del portafoglio somalo. Nessun mutamento nei titoli e nel numerario depositati può essere effettuato se non in seguito ad espressa autorizzazione dell'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro.

Sui beni immobili viene iscritta ipoteca in base a decreto dell'Amministratore. Per i mutui ipotecari il vincolo di cui al precedente comma, in base al decreto dell'Amministratore, viene annotato, a termine dell'art. 2843 del Codice Civile, in margine all'iscrizione dell'ipoteca stabilita a garanzia dei mutui stessi. La liberazione della detta ipoteca e del detto vincolo sarà parimenti eseguita in base a decreto dell'Amministratore.

Le dette iscrizioni ed annotazioni sono esenti dalle tasse ipotecarie.

I titoli di credito ammessi al deposito e non soggetti originariamente alla tassa di bollo, saranno accettati con esenzione della tassa stessa fino a quando rimangono vincolati presso la Banca d'Italia, filiale di Mogadiscio. Saranno parimenti esenti dalla tassa di bollo le ricevute rilasciate dalle imprese private in occasione del ritiro dei titoli depositati alla predetta Banca d'Italia in esecuzione del presente Ordinamento e degli articoli 2787, 2745 e seguenti del Codice Civile.

Sulle altre attività mobiliari costituenti le riserve matematiche, vincolate a garanzia degli assicurati secondo le norme del presente articolo, è stabilito il privilegio a favore della massa dei medesimi assicurati a termine degli articoli 2787, 2745 e seguenti del Codice Civile dianzi citati.

Art. 16.

Le imprese somale, italiane ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana, devono allegare al proprio bilancio l'elenco analitico delle attività vincolate a copertura delle riserve e delle cauzioni, con l'indicazione per ciascuna attività del valore ad essa assegnato ai sensi dell'articolo 14.

Alla fine di ciascun esercizio dovrà essere stabilito l'importo della riserva matematica e dovrà essere sottoposta a revisione la valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve. Entro un mese dall'approvazione del bilancio, le imprese dovranno reintegrare le eventuali deficienze risultanti dal confronto delle riserve matematiche con il valore delle attività destinate a copertura delle riserve medesime e dovranno inviar all'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro i

ammontare delle riserve, le imprese potranno chiedere la liberazione dell'eccedenza stessa, che sarà effettuata con autorizzazione dell'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro.

Art. 17.

Le imprese somale, italiane ed estere di assicurazione sulla vita devono prelevare annualmente dagli utili netti derivanti dalle operazioni fatte nel Territorio, non meno del 10% per formare il fondo riserva ordinario di cui all'art. 2428 del Codice Civile.

Tale prelevamento deve essere continuato fino a che sia raggiunto almeno il 5% della riserva matematica. Se il fondo dopo costituito venga diminuito per qualsiasi ragione o se più non si trovi nella proporzione prescritta, deve essere reintegrato o aumentato nel modo stesso.

Detto fondo di riserva deve essere investito in uno o più dei modi d'impiego indicati all'art. 14.

Art. 18.

Le imprese che si propongono di esercitare altre operazioni di assicurazione oltre a quelle di assicurazione sulla vita, devono indicare nello statuto quale parte del capitale e delle riserve sia destinato allo adempimento degli obblighi derivanti dalle assicurazioni sulla vita e devono tenere separata gestione.

Tali capitali e riserve non possono essere inferiori agli importi stabiliti dagli articoli 7 e 17.

Le attività relative alla gestione dell'assicurazione sulla vita non possono essere devolute a soddisfare obbligazioni di altra natura.

TITOLO III.

Assicurazioni contro i danni.

Art. 19.

Le imprese somale che intendano esercitare l'industria delle assicurazioni o delle riassicurazioni contro i danni, le imprese italiane ed estere che intendano istituire in Somalia una rappresentanza per esercitare nel Territorio la industria delle assicurazioni o delle riassicurazioni contro i danni debbono essere a ciò preventivamente autorizzate nelle forme e con le modalità stabilite nel precedente art. 6.

Per ottenere dette autorizzazioni le imprese debbono presentare all'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro la relativa domanda e fornire, se somale, la prova di essere legalmente costituite, se italiane od estere, di avere legalmente istituito nel Territorio la rappresentanza ai termini del comma a) dell'articolo 8.

L'esercizio delle assicurazioni o delle riassicurazioni contro i danni non è consentito alle imprese somale, italiane ed estere che possiedano un capitale sociale, o, se trattasi di società di mutua assicurazione, un fondo di garanzia inferiore a:

a) somali cinquecentomila, di cui almeno trecentocinquantamila versati quando l'esercizio sia limitato all'assicurazione contro i danni

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV — Mogadiscio, 1° Settembre 1953 — N. 9

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ORDINANZE:

1953

ORDINANZA n. 15 rep. del 12 agosto 1953: Conferma in carica degli attuali Consultori Municipali del Municipio di Mogadiscio e delle altre Amministrazioni Municipali 421

ORDINANZA n. 16 rep. del 27 agosto 1953: Abrogazione delle disposizioni relative alla proroga delle locazioni, agli sfratti ed alle pigioni di cui all'Ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950 e successive ed emanazione di nuove disposizioni sulla procedura di sfratto 422

DECRETI:

1953

DECRETO n. 112 rep. del 31 luglio 1953: Modifiche alla organizzazione degli Uffici e Servizi centrali dell'A.F.I.S. 423

DECRETO n. 113 rep. del 1° agosto 1953: Nomine dei titolari degli organi previsti dal Decreto n. 112 del 31 luglio 1953 425

DECRETO n. 114 rep. del 1° agosto 1953: Modifiche al Decreto n. 8 del 2 febbraio 1953, che istituisce il Comitato Amministrativo . 425

DECRETO n. 115 rep. del 18 giugno 1953: Nomina del dr. Columbano Antonio a Segretario del Comitato Amministrativo 427

DECRETO n. 116 rep. del 22 luglio 1953: Concessione edilizia e libera disponibilità di un appezzamento di terreno demaniale in Mogadiscio, di mq. 1.885,70, in favore del sig. Panetti Felice 427

Stamperia A.F.I.S. - Mogadiscio - 1953

DECRETO n. 117 rep. del 27 luglio 1953 : Nomina membri del Comitato dei Prezzi per il biennio 1953-54 429

DECRETO n. 118 rep .del 29 luglio 1953 : Scuole secondarie italiane di Stato in Somalia 429

DECRETO n. 119 rep. del 29 luglio 1953 : Istituto Magistrale della Somalia 430

DECRETO n. 120 rep. del 1° agosto 1953 : Concorso per titoli per l'esercizio della farmacia sita in Mogadiscio di cui era titolare il defunto dr. Raffaele Romagnoli 432

DECRETO n. 121 rep. del 5 agosto 1953 : Istituzione dei Servizi di anagrafe e di Stato Civile presso l'Amministrazione Municipale di Merca 434

DECRETO n. 122 rep. del 6 agosto 1953: Scioglimendo della C.L.A.M.S. 435

DECRETO n. 123 rep. del 6 agosto 1953 : Tariffe per erogazione dell'energia elettrica da parte della S.I.C.I.S. in Afgoi 435

DECRETO n. 124 rep. dell'8 agosto 1953 : Nomina del Sig. Arredi Luigi a Segretario della Commissione per la legislazione giudiziaria . . 436

DECRETO n. 125 rep. dell'8 agosto 1953 : Concessione edilizia e libera disponibilità di un'area di terreno demaniale in Mogadiscio di mq. 1200 in favore del Sig. Fabi Ubaldo 437

DECRETO n. 126 rep. del 18 agosto 1953 : Prezzo di vendita al pubblico delle sigarette « Fiera della Somalia » 438

DECRETO n. 127 rep. del 24 agosto 1953 : Istituzione dei Servizi anagrafici e di Stato Civile nelle Amministrazioni Municipali di Afgoi, Audegle, Uanle Uen, Balad, Itala, Villabruzzi, Mahaddei e Auadlei . . 439

PARTE SECONDA

S. A. I. C. — La Somala Agricola Industriale Commerciale S. p. A. — Avviso convocazione Assemblea Generale ordinaria e straordinaria 440

Comp. Agricola Industriale della Gomma e dell'Olibanum — Estratto verbale Assemblea straordinaria 440

Banco di Roma: Trasferimento del Sig. Carlo Cassi alla dirigenza della Filiale di Merca in sostituzione del Sig. Pietro Angelo 441

Direzione per lo Sviluppo Economico: Autorizzazione al Sig. Garcina Alcide a svolgere attività economica in Merca 441

Direzione per lo Sviluppo Economico: Autorizzazione al Sig. Geilani Hagi Ali Mahdo — Bidda — a svolgere attività economica in Brava . . 442

Direzione per lo Sviluppo Economico: Rigetto domanda Sig. Capaccioli Corrado a svolgere attività economica 442

Direzione per lo Sviluppo Economico: N. 5 Avvisi ad opponendum . . 443

Direzione Affari Finanziari: N. 3 Avvisi ad opponendum 444

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 15 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 9 del 6 giugno 1951, relativa all'organizzazione dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio;

VISTA l'Ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa all'istituzione di Amministrazioni dei Servizi Municipali;

CONSIDERATO che le predette ordinanze stabiliscono la durata in carica dei Consultori Municipali per un anno e che pertanto nel Municipio di Mogadiscio e in molte Amministrazioni Municipali stanno per decadere dalla carica i Consultori Municipali nominati lo scorso anno;

CONSIDERATO che nei primi mesi dell'anno prossimo i Consultori Municipali verranno nominati mediante elezioni regolari a suffragio universale e che pertanto non si ritiene opportuno procedere per i pochi mesi che separano dalle elezioni ad altre nomine su designazione;

RITENUTO quindi utile prorogare la nomina degli attuali Consultori in carica nel Municipio di Mogadiscio e nelle altre Municipalità del Territorio;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA

Gli attuali Consultori Municipali del Municipio di Mogadiscio e delle altre Amministrazioni Municipali del Territorio rimarranno in carica fino alle prossime elezioni amministrative anche se trascorso il termine di un anno previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 9 in data 6 giugno 1951 e dell'art. 6 dell'ordinanza n 10 in data 6 giugno 1951.

Mogadiscio, li 12 agosto 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

ORDINANZA n. 16 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

RAVVISATA l'opportunità di abolire il regime vincolistico in materia di locazione di immobili urbani e di emanare nuove disposizioni per garantire il conduttore da eventuali esose richieste di aumenti di canone;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei principi costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

VISTO l'art. 1 dell'Ordinanza n. 28 del 23 dicembre 1951;

ORDINA:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni relative alla proroga delle locazioni, agli sfratti ed alle pigioni di cui all'Ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950 e alle successive Ordinanze n. 8 e 24 del 1951, n. 8 e 20 del 1952.

Art. 2.

Nei procedimenti per convalida di sfratto per finita locazione o per morosità si applicano le norme del codice di procedura civile — libro IV — titolo I — capo II art. 657 a 669.

Nei giudizi avanti al Qadi si seguono le norme del diritto islamico.

In detti procedimenti il giudice deve decidere con la massima celerità di procedura e omessa ogni formalità non essenziale al contradditorio.

Art. 3.

Il giudice regionale tenuto conto dei motivi dello sfratto e del turbamento economico arrecato al conduttore e alla sua famiglia qualora lo sfratto dovesse essere immediato, può fissare un termine congruo per l'esecuzione dello sfratto stesso che non può in ogni caso superare quattro mesi dalla data del provvedimento di convalida dello sfratto.

Qualora risulti che lo sfratto è stato intimato per il mancato accordo sul nuovo canone e che questo sia sproporzionato rispetto ai fitti correnti o possa produrre alteazioni sul mercato dei fitti il Giudice Regionale può anzichè dar corso allo sfratto, assunte occorrendo opportune informazioni, fissare un canone equo e prorogare il contratto di locazione per una durata non superiore a quella indicata nel contratto scaduto e in ogni caso non superiore ad un anno.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai giudizi in corso alla data della presente ordinanza.

Art. 5.

La presente ordinanza entra in vigore alla data del 1° settembre 1953.

Mogadiscio, li 27 agosto 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

DECRETO n. 112 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza 22 luglio 1950, n. 47;

VISTI i decreti 23 aprile 1952, n. 65; 16 ottobre 1952, n. 158; 25 ottobre 1952, n. 166 e 15 novembre 1952, n. 168;

RITENUTO opportuno di apportare alcune modifiche all'attuale organizzazione degli Uffici e Servizi centrali dell'A.F.I.S., allo scopo di conseguire una più razionale ripartizione di essi ed una maggiore unità di indirizzo nell'attività dell'Amministrazione stessa;

SENTITO il parere del Comitato Amministrativo;

DECRETA:

Art. 1.

Gli Uffici Centrali dell'A.F.I.S. sono i seguenti:

1. — GABINETTO DELL'AMMINISTRATORE che assorbe l'Ufficio Affari Internazionali, l'Ufficio Studi e Statistica e l'Ufficio Stampa.
2. — DIREZIONE AFFARI INTERNI che si sostituisce all'Ufficio Affari Interni.
3. — DIREZIONE AFFARI FINANZIARI che si sostituisce all'Ufficio Affari Finanziari e assorbe l'Ufficio Valute e Commercio Estero.
4. — DIREZIONE PER LA LEGISLAZIONE E PER GLI AFFARI GIUDIZIARI che si sostituisce all'Ufficio Affari Giudiziari e Legislativi.
5. — DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO che assorbe l'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni, l'Ufficio Agricoltura e Zootecnia e l'Ufficio Commercio Interno Industria e Lavoro.

Fanno parte integrante di detta Direzione l'Ispettorato dei Lavori Pubblici, l'Ispettorato delle Poste e Telecomunicazioni e l'Ispettorato per l'Agri-

6. — DIREZIONE PER LO SVILUPPO SOCIALE che assorbe l'Ufficio Istruzione Pubblica e l'Ufficio Sanità.
Fanno parte integrante di detta Direzione l'Ispettorato per l'Istruzione Secondaria, l'Ispettorato di Sanità e l'Ispettorato Veterinario.

7. — DIREZIONE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI che si sostituisce all'Ufficio del Personale e Affari Generali.

Art. 2.

Al Gabinetto dell'Amministratore è preposto un Capo di Gabinetto e ad ogni Direzione è preposto un Direttore. I Direttori sono di grado IV o corrispondente; possono essere nominati Direttori anche funzionari di grado non inferiore al VII o corrispondente.

Alla Direzione per lo Sviluppo Economico può anche essere assegnato un vice Direttore.

L'organizzazione del Gabinetto e delle singole Direzioni sarà per Uffici ed Ispettorati. A ogni ufficio è preposto un Capo Ufficio, a ogni Ispettorato un Ispettore.

Art. 3.

L'Amministratore ha una propria Segreteria Particolare retta da un Capo della Segreteria.

Il Segretario Generale ha un proprio Segretario Particolare.

Art. 4.

Sono soppressi l'Ufficio del Segretario Generale, l'Ufficio Approvvigionamenti e Trasporti, la Direzione Centrale dell'Istruzione Professionale, la Direzione Centrale dell'Istruzione Media e la Direzione Centrale dei Collegi e degli Orfanotrofi della Somalia.

Art. 5.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli altri Uffici e Servizi Tecnici non nominati nel presente Decreto.

Art. 6.

Le nomine dei titolari o reggenti degli organi contemplati negli articoli precedenti, vengono disposte con Decreto dell'Amministratore.

Art. 7.

Il presente Decreto ha effetto dal 1° agosto 1953; dalla stessa data si intende abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle contenute nel Decreto medesimo.

Mogadiscio, li 31 luglio 1953.

L'AMMINISTRATORE
F. Martino

Visto e registrato a n. 59 del R. D.

DECRETO n. 113 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto Presidenziale 9 dicembre 1952, n. 2357;
VISTO il proprio Decreto n. 112 in data 31 luglio 1953;

DECRETA:

Art. 1.

il dr. Gualtiero Benardelli è nominato titolare della Direzione Affari Interni, con la qualifica di Direttore;

il Gr. Uff. Gaetano Inserra è nominato titolare della Direzione Affari Finanziari, con la qualifica di Direttore;

il dr. Ferdinando Cannavina è nominato titolare della Direzione per la Legislazione e gli Affari Giudiziari, con la qualifica di Direttore;

il dr. Luigi Gasbarri è nominato titolare della Direzione per lo Sviluppo Economico, con la qualifica di Direttore;

il dr. Fulvio Rizzetto è nominato titolare della Direzione per lo Sviluppo Sociale, con la qualifica di Direttore;

il dr. Edmondo Bologna è nominato titolare della Direzione del Personale e degli Affari Generali, con la qualifica di Direttore;

il dr. Giulio Carnevali è nominato Vice Direttore della Direzione per lo Sviluppo Economico;

il dr. Arnaldo Chiti è nominato Capo della Segreteria Particolare;

l'Ing. Giuseppe Favilla è nominato Ispettore dei Lavori Pubblici;

il Comm. Pietro Migliorini è nominato Ispettore delle Poste e Telecomunicazioni;

il dr. Luigi Bozzi è nominato Ispettore per l'Agricoltura e la Zootecnia;

il Prof. Emilio Baglioni è nominato Ispettore per l'Istruzione Secondaria;

Mogadiscio, li 1° Agosto 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 58 del R. D.
li, 12 agosto 1953.

DECRETO n. 114 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data ... dicembre ...

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTO il Decreto n. 8 in data 2 febbraio 1953, che istituisce il Comitato Amministrativo, previsto dall'articolo 12 del citato Decreto Presidenziale n. 2357:

DECRETA:

Art. 1.

L'articolo 2 del Decreto n. 8 del 2 febbraio 1953 è così modificato:

L'Amministratore presiede il Comitato Amministrativo.

Il Comitato Amministrativo è composto dal Segretario Generale, dal Magistrato ai Conti, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Presidenziale 9 dicembre 1952, n. 2358, citato nelle premesse e dai seguenti membri;

1. — Dr. Pier Pasquale Spinelli;
2. — Dr. Gualtiero Benardelli;
3. — Gr. Uff. Gaetano Inserra;
4. — Dr. Ferdinando Cannavina;
5. — Dr. Luigi Gasbarri;
6. — Dr. Giulio Carnevali;
7. — Dr. Fulvio Rizzetto;
8. — Dr. Edmondo Bologna.

Il Comitato Amministrativo è assistito da un Segretario nominato con decreto dell'Amministratore.

Art. 2.

L'articolo 3 del Decreto n. 8 del 2 febbraio 1953, è così modificato:

Il Presidente può autorizzare il Comandante del Corpo di Sicurezza, i Capi degli Uffici e Servizi, e gli Ispettori a partecipare senza diritto al voto alle sedute del Comitato Amministrativo, per riferire su materia della propria competenza.

Art. 3.

Ai componenti il Comitato Amministrativo spetta un gettone di presenza per ogni seduta ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Il presente Decreto entra in vigore dal 1° agosto 1953.

Mogadiscio, li 1° Agosto 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 74 del R. D.

DECRETO n. 115 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto n. 8 del 2 febbraio 1953 che istituisce il Comitato Amministrativo;

VISTO il decreto n. 30026 del 12 febbraio 1953 con il quale il dr. Aurelio Massone è stato nominato segretario del Comitato Amministrativo;

VISTA la nota dell'Ufficio Personale a AA. GG. n. 85644 del 19 giugno 1953 con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dr. Aurelio Massone, trasferito in altra sede;

RITENUTO che per la temporanea mancanza di un funzionario addetto all'Ufficio del Segretario Generale occorre affidare provvisoriamente l'incarico di Segretario del Comitato Amministrativo ad un funzionario dipendente da altro Ufficio;

DECRETA:

A decorrere dal 19 giugno 1953, l'incarico di Segretario del Comitato Amministrativo è affidato temporaneamente al dr. Antonio Columbano.

Mogadiscio, li 18 giugno 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 74 del R. D.
li, 23 agosto 1953.

DECRETO n. 116 rep

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'Art. 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R. D. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con R. D. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 26 luglio 1952, presentata dal Sig. Panetti Fe-

nibilità di un terreno demaniale sito in Mogadiscio, sulla duna di Uardiglei, lungo la via di Bondere, la cui superficie, valutata in un primo tempo in mq. 1.800, è stata successivamente accertata dal Genio Civile in mq. 1.885,70;

CONSIDERATO che il terreno suddetto fu consegnato al Sig. Panetti il 23 settembre 1938 a cura di un funzionario dell'Ufficio delle OO. PP. dell'ex Governo Italiano della Somalia, a seguito dell'assegnazione fatta dalla Commissione edilizia del Municipio di Mogadiscio, in data 19 dicembre 1937, come risulta dall'apposito verbale di consegna esistente in atti presso l'attuale Ispettorato dei Lavori Pubblici dell'A.F.I.S.;

CONSIDERATO che sul lotto di terreno sopra detto il Sig. Panetti ebbe a costruire, già alla fine del 1938, un edificio ad uso di civile abitazione conformemente al progetto approvato dal Municipio di Mogadiscio in data 19 dicembre 1937 e che a causa dello stato di guerra la pratica concernente la concessione edilizia e la libera disponibilità non potè essere perfezionata;

VISTO il nulla osta di abitabilità tecnico-sanitaria, rilasciato dal Municipio di Mogadiscio, come da foglio n. 20247 in data 17 dicembre 1938, diretto al Sig. Panetti;

CONSIDERATO che nei riguardi del terreno stesso non vi è stata alcuna azione di opposizione da parte di terzi in seguito all'Avviso ad Opponendum affisso per quindici giorni all'Albo del Municipio di Mogadiscio e pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 12 del 20 dicembre 1952;

CONSIDERATO che il richiedente ha effettuato il pagamento del terreno in questione, mediante versamento all'Ufficio Tasse Affari, (Bolletta n. 2 in data 11 luglio 1953), della somma di So. 129,70, corrispondente a lire italiane 11.314,20, oltre il bollo, importo che avrebbe dovuto essere pagato nel 1938, secondo il valore dell'epoca e nella zona in cui è sito il terreno, e cioè Lit. 6 al mq.;

CONSIDERATO che possono ritenersi adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per le concessioni di terreni demaniali a scopo edilizio e che, pertanto, la domanda del Sig. Panetti può essere accolta;

IN VIRTU' dei poteri conferitigli;

DECRETA:

E' riconosciuta la concessione edilizia e la conseguente libera disponibilità a favore del Sig. Panetti Felice dell'appezzamento di terreno demaniale, sito in Mogadiscio sulla duna di Uardiglei, lungo la via di Bondere, di mq. 1.885,70, avente forma trapezoidale con basi di metri 62,80 e metri 61,80 ed altezza di metri 30, confinante a Nord e a Sud con pubbliche vie previste dal Piano Regolatore, ad Est con il prolungamento della via di Bondere, ad Ovest con la concessione Nolli, come da planimetria allegata e costituente parte integrante del presente decreto.

Mogadiscio, 22 luglio 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 35 del R. D.

DECRETO n. 117 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica, in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 6 di rep. in data 10 marzo 1953, relativa alla nuova disciplina dei prezzi;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina dei membri del Comitato dei Prezzi, previsti dall'art. 3 lettere g) ed h) dell'Ordinanza precitata;

VISTE le designazioni del Consiglio Territoriale e del Consiglio Economico della Somalia:

DECRETA:

Sono nominati membri del Comitato dei Prezzi, per il biennio 1953-1954:

— AMIR TARMUM
— CIOCI Rag. GIORGIO
— MOHAMUD ERZI FARAH
— SCEK ABDULLAHI SCEK MOHAMED
— ABUBAKER AHMUD SOCORO'
— BRIATA RAIMONDO
— JUSUF EGAL
— REGGIANI Dr. GIROLAMO

Ai predetti compete il gettone di presenza previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Mogadiscio, li 27 luglio 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 39 del R. D.
li, 4 agosto 1953.

DECRETO n. 118 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950 che estende al Territorio della Somalia il decreto n. 367 in data 29 settembre 1936 concernente l'Ordi-

DECRETA:

Art. 1.

Le Scuole Secondarie Italiane di Stato in Somalia sono determinate come segue:

— Scuola di avviamento professionale a tipo commerciale — triennale;
— Scuola Media — triennale;
— Ginnasio Superiore — biennale;
— Liceo Classico — triennale;
— Liceo Scientifico — quinquennale.

Art. 2.

Le suddette scuole seguono i programmi e le modalità di funzionamento delle corrispondenti scuole metropolitane. Eventuali modificazioni di carattere aggiuntivo potranno essere apportate ai programmi suddetti per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue locali, ove se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 3.

Le spese per l'arredamento, per il materiale didattico e per il funzionamento delle suddette Scuole faranno carico sull'art. 66 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1953 — 31 dicembre 1954 e sui corrispondenti articoli degli esercizi finanziari successivi.

Mogadiscio, li 29 luglio 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 37 del R. D.
li, 4 agosto 1953.

DECRETO n. 119 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il D. A. n. 82 del 27 maggio 1952 relativo all'istituzione di un corso di Addestramento Allievi Maestri;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere alla istituzione di una regolare scuola magistrale per la preparazione dei maestri autoctoni;

SENTITO il Consiglio Centrale Scolastico nella sua seduta del 27 luglio

DECRETA:

Art. 1.

E' abrogato il Decreto n. 82 del 27 maggio 1952.

Art. 2.

E' istituito con l'anno scolastico 1953-54 un Istituto Magistrale della Somalia della durata di 3 anni.

Art. 3.

All'Istituto Magistrale si accede con la licenza della Scuola Media inferiore.

Art. 4.

In via transitoria, e comunque non oltre l'anno scolastico 1954-55, potranno essere iscritti al 1° anno dell'Istituto anche i giovani che, pur non essendo in possesso del titolo di studio previsto all'articolo precedente, dimostrino — attraverso ad un apposito esame di ammissione — di essere in grado di seguire con profitto i corsi dell'Istituto stesso.

Art. 5.

A coloro che supereranno gli esami finali dell'Istituto Magistrale verrà rilasciato il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole primarie della Somalia ossia il titolo di « Maestro elementare ».

Art. 6.

Con successivi decreti saranno emanate le norme relative all'ordinamento, ai programmi di insegnamento e le altre di carattere integrativo e complementare concernenti l'Istituto Magistrale suddetto.

Art. 7.

Le spese relative all'arredamento, al materiale didattico ed al funzionamento dell'Istituto Magistrale graveranno sull'art. 64 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1953 — 31 dicembre 1954 e sui corrispondenti articoli degli esercizi finanziari successivi.

Mogadiscio, 29 luglio 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 38 del R. D.

DECRETO n. 120 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il D. P. R. 9 dicembre 1952, n. 2357;

CONSIDERATO che in seguito al decesso del Prof. Raffaele Romagnoli titolare della Farmacia sita a Mogadiscio, Via Principe di Piemonte, giusta D. A. n. 10466 del 25 settembre 1934, si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo titolare, mediante concorso, ai sensi di legge;

RITENUTO che, in forza dell'Ordinanza n 5 del 1950, sono in vigore nel territorio, in quanto applicabili, l'Ordinamento Sanitario approvato con R. D. 20 marzo 1933, n. 702, il R. D. 16 gennaio 1930, n. 64, che estende alla Somalia le leggi e disposizioni sanitarie vigenti in Italia, la legge 22 maggio 1913 n. 468, recante disposizioni per l'apertura e l'esercizio delle farmacie, ed il R. D. 13 luglio 1914 n. 829, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

VISTA la propria ordinanza n. 20 in data 30 ottobre 1951, che apporta alcune modifiche alle disposizioni vigenti sui concorsi e l'esercizio delle farmacie;

SENTITO il Consiglio di Sanità;

DECRETA:

Art. 1.

E' bandito pubblico concorso per titoli per l'esercizio della farmacia sita in Mogadiscio, Via Principe di Piemonte, di cui era titolare il defunto Dott. Raffaele Romagnoli.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso, dovranno presentare o far pervenire all'A.F.I.S. — Direzione dello Sviluppo Sociale — non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., domanda su carta da bollo da So. 1,20, ovvero, per le domande provenienti da altri paesi, in carta legale secondo le eventuali norme vigenti in detti paesi, con l'indicazione del domicilio e dei documenti che alla stessa vengono allegati..

Art. 3.

La data di presentazione o dell'arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto sulla domanda stessa dal competente Ufficio dell'A.F.I.S. Non saranno ammessi al concorso coloro le cui domande e documenti pervenissero all'Amministrazione oltre la scadenza soprastabilita.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

che l'età del candidato, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, non sia minore degli anni 21.

b) Laurea in chimica e farmacia o laurea in farmacia oppure diploma in farmacia, conseguiti in una Università o Istituto o Scuola a ciò autorizzati;

c) Certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista. Tale certificato non è obbligatorio per coloro che dimostrino di essere abilitati in base al titolo di cui alla precedente lettera b).

d) Certificato penale, debitamente legalizzato.

e) Certificato di buona condotta civile e morale, debitamente legalizzato.

f) Titoli e documenti che dimostrino la disponibilità da parte del concorrente di un capitale liquido di almeno So. 10.000 e ciò anche mediante fidejussione o versamento di corrispondente somma da parte di terzi.

Il documenti di cui alle lettere d) ed e) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente bando.

I documenti e titoli possono essere presentati in originale o in copia autentica e devono, come le domande, essere conformi alle disposizioni sul bollo.

Art. 5.

I concorrenti possono aggiungere tutti i documenti professionali di studio e di speciali benemerenze, che riterranno opportuno presentare nel loro interesse.

Art. 6.

Per l'esame dei documenti e la valutazione dei titoli sarà costituita una apposita Commissione composta:

a) dal Direttore dello Sviluppo Sociale — Presidente

b) dall'Ispettore della Sanità — Membro

c) dal Direttore della Sezione Chimica del Laboratorio d'Igiene e Profilassi A. F. I. S. — Membro

d) da un esperto in materia giuridica — Membro

e) da un funzionario della Direzione dello Sviluppo Sociale — Sezione Sanità — Membro (con funzione di Segretario).

La nomina dei componenti di cui alle lettere d) ed e) sarà disposta dall'Amministratore.

Art. 7

Compiuto il giudizio sulle singole domande, la Commissione forma la graduatoria.

Il concorrente che avrà ottenuto la migliore classifica, sarà, con decreto dell'Amministratore, dichiarato vincitore del concorso.

Con altro decreto dell'Amministratore verrà concessa l'autorizzazione all'esercizio della farmacia.

Art. 8.

L'autorizzazione all'esercizio della farmacia importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dagli eredi del defunto Dott. Raffaele Romagnoli gli arredi,

le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico contenuti nella farmacia stessa e nei locali annessi, ai sensi e secondo le modalità dell'art. 8 della Legge 22 maggio 1913 n. 468 e degli art. 12 e 15 del relativo Regolamento per l'esecuzione, approvato con R. D. 13 luglio 1914, n. 829.

In caso di contestazione sul prezzo, le attribuzioni demandate alla Commissione permanente, secondo le citate disposizioni di legge, sono esercitate dalla Commissione di cui all'art. 6 del presente bando.

Art. 9.

L'esercizio della farmacia è subordinato all'esito di una ispezione disposta dall'A.F.I.S., allo scopo di accertare se i locali, gli arredi, le provviste, le qualità e le quantità dei medicinali, siano regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.

Art. 10.

In caso di rinuncia da parte dell'autorizzato, e di decadenza dall'autorizzazione di esercizio, ai sensi degli art. 6 e 9 della Legge 22 maggio 1913, n. 468, l'Amministratore potrà con suo decreto, autorizzare l'esercizio della farmacia, a favore di quello, tra gli altri concorrenti, che risulti più meritevole in base alla graduatoria stabilita dalla Commissione di cui all'art. 6.

I provvedimenti presi dall'Amministratore in tutta la materia attinente al concorso di cui al presente bando, sono definitivi.

Art. 11.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 22 maggio 1913 n. 468, recante disposizioni per l'apertura e l'esercizio delle farmacie ed il R. D. 13 luglio 1914, n. 829, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge.

Mogadiscio, li 1 agosto 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 64 del R. D.
li, 12 agosto 1953.

DECRETO n. 121 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 24 febbraio 1953 che prevede l'istituzione dei servizi anagrafici e di Stato Civile nel Territorio;

DECRETA:

Con decorrenza 5 agosto 1953 sono istituiti i servizi di Anagrafe e di Stato Civile nell'Amministrazione Municipale di Merca.

Mogadiscio, li 5 agosto 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 55 del R. D.
li, 12 agosto 1953

DECRETO n. 122 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ord. A. n. 20 di rep. in data 20 maggio 1950 con cui venivano stabilite le disposizioni per la liquidazione delle competenze arretrate ai militari ed agli impiegati civili somali;

VISTA l'Ord. A. n. 28 del 15 novembre 1952 con cui venivano stabilite le disposizioni per la liquidazione delle competenze arretrate ai somali già dipendenti da enti civili e militari degli ex Governi dell'A.O.I.;

CONSIDERATO che sotto la data del 31-7-1953 sono state ultimate tutte le operazioni di liquidazione di cui alle precedenti ordinanze;

RITENUTA pertanto la necessità di procedere allo scioglimento della C. L. A. M. S.

DECRETA:

Sotto la data del 10 agosto 1953 la C.L.A.M.S. di cui alle ordinanze citate nelle premesse, è sciolta e tutto il carteggio passa alla Direzione Affari Interni per le eventuali ulteriori trattazioni.

Mogadiscio, li 6 agosto 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 51 del R. D.
li, 8 agosto 1953.

DECRETO n. 123 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente dela Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza 10 marzo 1953, n. 6 relativa alla disciplina dei prezzi nel Territorio;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe per l'erogazione dell'energia elettrica, in Afgoi, da parte della Società Industriale Commerciale Italo Somala (S.I.C.I.S.);

SENTITO il parere del Comitato dei Prezzi;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 14 agosto 1953, le tariffe per l'erogazione di energia elettrica da parte della Società Industriale Commerciale Italo Somala (S.I.C.I.S.), in Afgoi, sono stabilite come segue:

EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA A CONTATORE:

Per illuminazione stradale . . . . . So. 1,70 al Kwh.
Per illuminazione edifici pubblici e privati . . . . » 1,80 al Kwh.

EROGAZIONE ENERGIA A FORFAIT:

So. 0,20 mensili per Watt installato, fino alla concorrenza massima di 50 Watt per ciascun utente, compreso il nolo del limitatore.

Art. 2.

Il nolo dei contatori di qualsiasi tipo è fissato in So. 1,50 al mese ed include la manutenzione delle valvole ed il ricambio dei fusibili ai contatori.

Art. 3.

La quantità minima di energia elettrica che la Società Industriale Commerciale Italo Somala (S.I.C.I.S.) è autorizzata a fatturare mensilmente resta stabilita in 4 Kwh.

Per quanto riguarda l'erogazione di energia a forfait, viene stabilita una installazione minima per ciascun utente di 25 Watt.

Mogadiscio, li 6 agosto 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 53 del R. D.
li, 12 agosto 1953.

DECRETO n. 124 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto n. 110 in data 13 luglio 1953 con il quale è nominata la Commissione per lo studio della Legislazione da emanarsi in materia giudiziaria;

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina di un Segretario che coadiuvi il membro con funzioni di Segretario dr. Fettarappa Sandri Carlo;

DECRETA:

Art. 1.

Il Sig. Arredi Luigi cancelliere dirigente dell'Ufficio del Giudice della Somalia è nominato Segretario della Commissione per lo studio della legislazione in materia giudiziaria, istituita con il decreto n. 110 del 13 luglio 1953, con decorrenza dal 4 agosto 1953.

Art. 2.

Al predetto Segretario competono i compensi previsti dalle vigenti disposizioni.

Mogadiscio, li 8 agosto 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 54 del R. D.
li, 12 agosto 1953.

DECRETO n. 125 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950, sono tutt'ora applicabili, in quanto compatibili con l'Art. n. 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R. D. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con R. D. 17 marzo 1938, n. 360;

VISTA la domanda in data 6 agosto 1951, presentata dal Sig. Fabi Ubaldo fu Antonio, per ottenere il riconoscimento della concessione edilizia e della relativa libera disponibilità di un terreno demaniale sito in Mogadiscio, sulla strada Balad, ora Via Ruggero Santini, della superficie di mq. 1.200;

CONSIDERATO che sul lotto di terreno sopra detto, consegnato dall'Ufficio delle Opere Pubbliche del Governo Italiano in data 20 dicembre 1938, il Sig. Fabi Ubaldo ha eseguito una costruzione conforme al progetto approvato dalla Commissione Edilizia in data 6 settembre 1938 e con la variante approvata dalla stessa Commissione il 29 agosto 1941, come risulta dal foglio del Genio Civile A.F.I.S. in data 10 ottobre 1951, n. 43353;

CONSIDERATO che, a causa dello stato di guerra, la pratica concernente la concessione edilizia e la libera disponibilità non potè essere perfezionata;

CONSIDERATO che il richiedente ha effettuato il pagamento di tale appezzamento di terreno, mediante versamento all'Ufficio Tasse Affari, (bolletta n. 5 in data 21 luglio 1953), della somma di So. 82,50, corrispondente a lire italiane 7.200, oltre il bollo, importo che avrebbe dovuto essere pagato nel 1940;

VISTO il nulla osta di abitabilità rilasciato dal Municipio di Mogadiscio come risulta dal foglio n. 3169 in data 29 aprile 1953, diretto al Sig. Fabi Ubaldo;

CONSIDERATO che possono ritenersi adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per le concessioni di terreni demaniali a scopo edilizio e che, pertanto, la domanda del Sig. Fabi Ubaldo può essere accolta;

IN VIRTU' dei poteri conferitigli;

DECRETA:

E' riconosciuta al Sig. Fabi Ubaldo la concessione edilizia e la conseguente libera disponibilità dell'appezzamento di terreno demaniale, sito in Mogadiscio, sulla strada per Balad, ora Via Ruggero Santini, di mq. 1.200, avente forma rettangolare regolare con lati di metri 30 per metri 40 e confinante: a Nord con area demaniale, ad Est con pubblica strada, ad Ovest con strada per Balad, ora Via Ruggero Santini, e a Sud con Via prevista dal piano regolatore, come risulta dall'acclusa planimetria.

Mogadiscio, 8 agosto 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 44 del R. D.
li, 8 agosto 1953.

DECRETO n. 126 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTA la disposizione n. 7118 AA. FF. del 1° aprile 1950, concernente il Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi nel Territorio della Somalia;

CONSIDERATO che è stato ritenuto opportuno fare approntare dal Monopolio Italiano una speciale sigaretta denominata « Fiera della Somalia »;

CONSIDERATA la opportunità di vendere a scopo propagandistico la predetta sigaretta anche ai piroscafi di passaggio, per provvista di bordo;

RITENUTA la necessità di determinare il prezzo di vendita al pubblico della speciale sigaretta nell'interno del Territorio e quello di cessione ai piroscafi per provvista di bordo;

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico nel Territorio della speciale sigaretta denominata « Fiera della Somalia » è fissato a So. 50 (cinquanta) il Kg. e cioè a So. 0,05 per sigaretta.

Art. 2.

Il prezzo di cessione della anzidetta sigaretta ai piroscafi per provvista di bordo è fissato a So. 25 (venticinque) il Kg. e cioè a So. 0,025 per sigaretta

Art. 3.

Nessuno aggio verrà corrisposto sulle vendite ai piroscafi per provvista di bordo.

Art. 4.

Il presente Decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 18 agosto 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 67 del R. D.
li, 19 agosto 1953.

DECRETO n. 127 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'ordinanza n. 5 del 24 febbraio 1953 che prevede l'istituzione dei servizi anagrafici e di Stato Civile nel Territorio;

DECRETA:

Con decorrenza 27 agosto 1953 sono istituiti i servizi anagrafici e di Stato Civile nelle Amministrazioni Municipali di: Agfoi, Audegle, Uanle Uen, Balad, Itala, Villabruzzi, Mahadei, Auadlei.

Mogadiscio, li 24 agosto 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 76 del R. D.

PARTE SECONDA

S. A. I. C.
LA SOMALA AGRICOLA INDUSTRIALE COMMERCIALE S. p. A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I sigg. azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in prima convocazione per il giorno 19 settembre 1953, alle ore 10, presso la Sede Sociale, per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria:

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione
2. — Relazione dei Sindaci
3. — Approvazione del Bilancio chiuso al 30 giugno 1953 per gli esercizi al 30 giugno 1952 e 30 giugno 1953.

Parte straordinaria:

4. — Scioglimento anticipato della Società e sua messa in liquidazione;
5. — Nomina del liquidatore e poteri da conferirgli;
6. — Varie.

L'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione nello stesso luogo ed ora il giorno 26 settembre 1953.

Per poter partecipare all'Assemblea i sigg. azionisti dovranno depositare i loro titoli azionari presso la Cassa Sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Giuseppe Mazzoni

COMP. AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA GOMMA E DELL'OLIBANUM

ESTRATTI VERBALI ASSEMBLEE STRAORDINARIE DEL 19 GIUGNO E 18 LUGLIO 1953

SI RENDE NOTO

che dal verbale dell'Assemblea straordinaria del 19 giugno 1953 risulta:

Statuto nel secondo periodo la frase: ad assumere ed esercitare incarichi di Agente di vendita ed acquisti e di rappresentante di Ditte Industriali e Commerciali.

L'Assemblea ha approvato all'unanimità a modifica dell'art. 25 dello Statuto di aggiungere alla fine del secondo capoverso le seguenti parole: « e rilasciare procure per determinati atti e di sostituire altresi al secondo capoverso del detto art. 25 alle parole » assumere e licenziare gli impiegati non di concetto « le altre » assumere e licenziare impiegati di qualsiasi grado e salariati ». Infine l'Assemblea rinuncia alla modifica dell'art. 28 dello Statuto.

L'Assemblea straordinaria del 18 luglio 1953, approva a maggioranza la riduzione del Capitale Sociale da Lt. 100.000.000 a Lt. 10.000 000; riduce il taglio delle azioni da Lt. 200 a Lt. 20 ciascuna.

L'Assemblea approva a maggioranza di raggruppare 10 azioni del valore di Lt. 20 in un unica azione da Lt. 200 (duecento).

L'Assemblea approva a maggioranza la modifica dell'art. 5 dello Statuto primo comma come segue: « Il Capitale Sociale è di Lt. 10.000.000 diviso in 50.000 azioni di Lt. 200 (duecento) cadauna ».

L'Assemblea approva a maggioranza la delega al Consiglio di stabilire tutte le modalità necessarie per l'attuazione delle deliberazioni prese. L'Assemblea approva all'unanimità di non trattare l'art. 3 dell'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Avv Luciano Pertica

BANCO DI ROMA

Il Comitato Esecutivo del Banco di Roma nella seduta del 18 luglio 1953 ha stabilito che:

Il Sig. Carlo Cassi, Procuratore della Filiale di Mogadiscio, è trasferito alla dirigenza della Filiale di Merca ferma restando l'attuale qualifica di Procuratore della Filiale di Mogadiscio.

Il Sig. Pietro Angelo, Procuratore della Filiale di Mogadiscio, cessa dall'incarico di dirigere la Dipendenza di Merca e rientra alla Filiale di Mogadiscio con l'attuale qualifica.

Mogadiscio, 18 agosto 1953.

BANCO DI ROMA — Filiale di Mogadiscio
Lucantonio -- Leschi

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo sviluppo economico

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

limitatamente al materiale occorrente alla sua attività di concessionario, e di esportazione dei prodotti dell'azienda agricola.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso la Residenza di Merca.

Mogadiscio, li 18 agosto 1953.

IL CAPO UFFICO
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AUTORIZZA

Il Sig. Geilani Hagi Ali Madho — Bidda — ad impiantare, in Brava, una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione.

L'esercizio dell'attività economica è subordinato al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Brava.

Mogadiscio, li 30 maggio 1953.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo sviluppo economico

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

VISTA l'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, relativa alla disciplina delle attività economiche nel Territorio della Somalia;

VISTA la domanda, in data 3 dicembre 1952, presentata dal Sig. Capaccioli Corrado, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazone ed esportazione in Mogadiscio;

CONSIDERATO che il Sig. Capaccioli Corrado non ha prodotto documenti atti a comprovare la sua idoneità finanziaria e che inoltre con l'attività richiesta non apporterebbe alcun utile contributo all'economia del Territorio, dato il numero eccessivo di operatori nello stesso settore commerciale;

SENTITO il parere della Commissione consultiva per le attività economiche.

RESPINGE:

la domanda, presentata in data 3 dicembre 1952, dal Sig. Capaccioli Corrado, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione non avendo il richiedente comprovato la

contributo allo sviluppo economico del Territorio, tenuto conto del numero di operatori esistenti in Mogadiscio nello stesso settore commerciale.

Mogadiscio, li 18 agosto 1953.

IL CAPO UFFICO
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo sviluppo economico
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio Importazione e di Esportazione

Si rende noto che il Sig. Tonon Ernesto Ugo ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, 14 agosto 1953.

IL CAPO UFFICIO
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio all'ingrosso di generi vari

Si rende nota che il signor Salah Iada Salah - Arabo Baghi ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di generi vari in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo sviluppo economico
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio all'ingrosso di generi vari escluso gli alimentari

Si rende noto che il Sig. Abdurahman Salim Ahmed — Beidian ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di generi vari, escluso gli alimentari, in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data della pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio Commercio d'Importazione, Esportazione ed all'ingrosso

Si rende noto che il Sig. Mustafa Mohamed Maio ha presentato domanda tenlente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione, esportazione e all'ingrosso in Bardera.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 31 luglio 1953.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio Commercio d'Importazione e di Esportazione

Si rende noto che il Sig. Hagi Abdullahi Mursal ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Bur Acaba.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 31 luglio 1953.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 11 maggio 1953, il Sig. Marcello Gallotti ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 6.400 sito in Chisimaio a Nord della strada per Gobuen, come descritto nella planimetria depositata presso questa Direzione, di cui gli interessati possoni prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE
Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 15 dicembre 1951 il Sig. Mario Tassinari ha richiesto di ottenere a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 625 sito in Merca, come desiritti nella planimetria, depositata presso questa Amministrazione — Direzione Affari Finanziari — di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE
Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 7 gennaio 1953, gli eredi di Corrado Mario fu Carlo hanno chiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superifcie di mq. 949,44, sito in Mogadiscio, Via del Lazzaretto, come descritto nella Planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE REGGENTE

Sanità

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV Mogadiscio, 15 Settembre 1953 Supplemento N. 1 al N. 9

SOMMARIO

PARTE PRIMA

DECRETO n. 128 rep.: Tariffe per i servizi postali e telegrafici per l'interno, per l'Italia e per l'Estero 451

PARTE PRIMA

DECRETO n. 128 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto amministratoriale 29 novembre 1951, n. 146 di rep;

RITENUTO opportuno modificare alcune voci delle vigenti tariffe postali e telegrafiche;

DECRETA:

Art. 1.

Con effetto 1° settembre 1953 le tariffe per i servizi postali e telegrafici per l'Interno, per l'Italia e per l'Estero, sono stabilite come segue:

TARIFFE POSTALI E TELEGRAFICHE PER L'INTERNO E PER L'ITALIA

I CORRISPONDENZE

	So.
1. — LETTERE	
per ogni 15 grammi o frazione	0,25
Lettere a tariffa ridotta per militari (*peso limitato a grammi* 15)	0,15
2. — CARTOLINE DI STATO E DELL'INDUSTRIA PRIVATA	
a) semplici	0,20
b) con risposta pagata	0,40
3. — CARTE MANOSCRITTE	
per i primi 200 grammi	0,30
per ogni 50 grammi o frazione successivi	0,15
4. — Biglietti da visita	
con non più di 5 parole di convenevoli	0,10
5. — CARTOLINE ILLUSTRATE	
a) con la sola data e firma del mittente e non più di 5 parole di convenevoli	0,10
b) con corrispondenza epistolare	0,20
6. — FATTURE COMMERCIALI	
aventi i requisiti stabiliti dal Regolamento peso unitario grammi 50	0,15

So.

7. — PARTECIPAZIONI DI NASCITA, MATRIMONIO E SIMILI A STAMPA
fino ad un massimo di grammi 50 0,10

8. — STAMPE NON PERIODICHE E STAMPE PERIODICHE SPEDITE DI SECONDA MANO
per ogni 50 grammi o frazione 0,05

9. — CARTE PUNTEGGIATE AD USO DEI CIECHI
per ogni 1000 grammi o frazione 0,01

10. — CAMPIONI DI MERCI
per i primi 100 grammi 0,20
per ogni 50 gr. o frazione in più (*peso massimo consentito gr.* 500) 0,15

11. — PACCHETTI POSTALI
per i primi 200 grammi 0,35
per ogni 50 gr. o frazione in più (*peso massimo consentito gr.* 1000) 0,10

12. — DIRITTO DI RACCOMANDAZIONE
a) corrispondenze chiuse 0,45
b) corrispondenze aperte 0,25

13. — ESPRESSO — per ogni oggetto di corrispondenza 0,50
(*oltre le tasse normali*)

14. — NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI
a) francatura del piego in base alle tariffe normali
b) raccomandazione del piego in base alle tariffe normali
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione 0,55

15. — DIRITTI DI ASSEGNO
per ogni corrispondenza o oggetto (*oltre le tasse normali*) . . 0,10

16. — PROVVIGIONE PER LA TENUTA DEI CONTI DI CREDITO **5 %**

17. — AVVISO DI RICEVIMENTO **0,20**

18. — AVVISO DI PAGAMENTO **0,20**

19. — CASELLE POSTALI: nolo mensile
caselle grandi 5,00
caselle piccole 3,00
deposito garanzia per chiave 5.00

20. — DIRITTO DI RICEVUTA PER ACCETTAZIONE RACCOMANDATA **0,10**

21. — POSTA AEREA
a) per l'interno del Territorio le corrispondenze hanno attualmente corso senza sovratassa aerea per le località servite dall'aereo postale quindicinale;
b) per l'Italia: (*peso unitario grammi* 10) (*oltre la tassa ordinaria*) sovratassa 0,95
c) per l'Italia: biglietto postale aereo su apposito modulo fornito dall'Amm.ne con francatura stampata 0,60
d) per l'Italia: cartoline dell'Amministrazione dell'Industria privata o illustrate (*oltre la tassa ordinaria*) sovratassa . . 0,35
e) per l'Italia: biglietti da visita e partecipazioni a stampa. Ogni grammi 5 di peso o frazione (*oltre la tassa ordinaria*)

	So.
22. — TESSERA POSTALE INTERNAZIONALE DI RICONOSCIMENTO	**1,60**
23. — BUONI RISPOSTA INTERNAZIONALI	**1,10**
24. — AGGIO AI RIVENDITORI DI VALORI POSTALI	**3 %**
25. — TASSA RECLAMI E INFORMAZIONI SERVIZIO RACCOMANDATE	**0,25**

LIMITI DI PESO — DIMENSIONI — ASSEGNO

1. — LIMITI DI PESO

	Grammi
a) lettere manoscritti, fatture commerciali e spedizioni miste	2000
b) cartoline di Stato e dell'industria privata	5
c) cartoline illustrate e biglietti da visita	15
d) partecipazioni	50
e) stampe (*i pieghi contenenti un sol volume indivisibile possono raggiungere il peso di grammi* 5000)	3000
f) campioni	500
g) carte punteggiate ad uso dei ciechi	7000
h) pacchetti	1000

2. — LIMITI DI DIMENSIONE

Dimensioni Massime

a) lettere, manoscritti, fatture commerciali, carte punteggiate ad uso dei ciechi, campioni, pacchetti, spedizioni miste: lunghezza, larghezza, spessore sommati cm. 90; senza che la dimensione maggiore oltrepassi cm. 60;
se a forma di rotolo: lunghezza e due volte il diametro: centimetri 100 senza che la dimensione maggiore oltrepassi cm. 80

b) cartoline postali e dell'industria privata, cartoline illustrate biglietti da visita: cm. 15 x 10,5.

Dimensioni Minime

le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio, una superficie non inferiore a cm. 10 x 7, se spedite in via ordinaria e a cm. 13 x 9 se spedite in raccomandazione.

3. — LIMITI DI ASSEGNO

	So.
Assegno di cui possono essere gravate le corrispondenze	
a) campioni	5
b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, stampe, pacchetti, (*quando tali oggetti siano stati spediti in raccomandazione*):	
I per l'interno del Territorio	500.
II per l'Italia	225

INDENNITA' PER SMARRIMENTO RACCOMANDATE

1. — PER L'INTERNO DEL TERRITORIO

	So.
a) per ogni corrispondenza chiusa	3,40
b) per ogni corrispondenza aperta, eccettuate quelle appresso indicate	1,70
c) per ogni piego contenente stampe periodiche e non periodiche	1,10
d) per ogni piego contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi,	

2. — PER L'ITALIA

	Franchi oro
Per ogni oggetto di corrispondenza	25

II PACCHI

a) Pacchi Ordinari	Per l'Interno	Per l'Italia
fino ad 1 kg.	So. 0,80	So. 1,50
da oltre 1 fino a 3 kg.	1,60	3,00
» » 3 » » 5 »	2,40	4,00
» » 5 » » 10 »	4,00	7,00
» » 10 » » 15 »	5,00	8,00
» » 15 » » 20 »	6,00	10,00

b) Pacchi ingombranti:

aumento del 50% sulla tariffa pacchi ordinari con arrotondamento per eccesso al somalo intero.

c) Pacchi Dono familiari:

sono ammessi alla spedizione in esenzione doganale, a tariffa normale, i pacchi del peso non superiore a kg. 10 e del valore non superiore a So. 50, inviati in dono a singoli destinatari e contenenti esclusivamente generi alimentari (compreso cacao, caffè e zucchero che non devono eccedere rispettivamente uno, due e tre kg.) nonchè articoli di vestiario, calzature, saponi, dentifrici e medicinali occorrenti per la cura personale del destinatario e dei suoi congiunti, esclusi gli alcaloidi, gli stupefacenti e la saccarina.

Ciascun destinatario non può ricevere più di un pacco al mese e sui pacchi è necessario apporre l'indicazione », PACCO FAMILIARE GRATUITO » oltre l'indicazione del contenuto e del valore.

26. — SPESE DI MAGAZZINAGGIO PACCHI

dopo i primi 15 giorni di giacenza ,al giorno 0,20
(*fino ad un massimo di So.* 11,00)
dopo 70 giorni dalla data di arrivo i pacchi sono rinviati all'origine

27. — ESPRESSO 0,80

28. — DIRITTO DI ASSEGNO 0,20

29. — DIRITTO DI RICEVUTA PER OGNI PACCO 0,10

30. — TASSA RECLAMI E INFORMAZIONI SERVIZIO PACCHI 0,25

LIMITI DI PESO - DIMENSIONI - ASSEGNO

1. — LIMITE DI PESO Kg. 20.—

2. — LIMITI DI DIMENSIONI

Dimensioni Massime

a) *ordinari*: una delle dimensioni non può superare il metro e la somma della lunghezza e del più grande giro misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non superare metri 2,50;

b) *ingombranti*: se eccedono le dimensioni dei pacchi ordinari senza però superare metri 1,50 in lunghezza, somma di questa

Dimensioni Minime

Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore ad un decimetro cubo.

3. — LIMITI DI ASSEGNO

	So.
Assegno di cui possono essere gravati i pacchi:	
a) per l'Interno del Territorio	500,—
b) per l'Italia	225,—

INDENNITA' PER SMARRIMENTO PACCHI

a) per l'Interno del Territorio

fino a kg. 3	So.	4,20
da kg. 3 fino a kg. 5	»	5,70
» » 5 » » » 10	»	7,15
» » 10 » » » 15	»	10,00
» » 15 » » » 20	»	12,85

b) per l'Italia

fino a kg. 1	franchi oro	10,00
da kg. 1 fino a kg. 3	»	15,00
» » 3 » » » 5	»	25,00
» » 5 » » » 10	»	40,00
» » 10 » » » 15	»	55,00
» » 15 » » » 20	»	70,00

III VAGLIA POSTALI

a) per la Somalia

	So.
Prezzo del modulo	0,05
Tassa di emissione:	
Fino all'importo di So. 10	0,20
da So. 10 fino a So. 50	0,40
» » 50 » » » 100	0,60
» » 100 » » » 200	0,80
» » 200 » » » 300	1,00
» » 300 » » » 400	1,20
» » 400 » » » 500	1,40
diritto ricevuta	0,10

b) per l'Italia

Importo minimo So. 5 — Importo massimo So. 1500
Tassa di Emissione: 1/20% con minimo di So. 0,20

31. — SERVIZI ACCESSORI

a) sovratassa per spedizione via aerea in Italia	0,95
b) avviso di pagamento	0,20
c) reclami	0,70

Per la richiesta in visione dei titoli pagati è dovuto inoltre una tassa di So. 0,20 *che sarà rimborsata qualora il titolo risulti riscosso in frode.*

d) domanda scritta di rinvio o ritiro vaglia, per modificazione d'indirizzo (oltre eventuali spese di invio per posta e telegrafo della domanda):

1° vaglia interni	0,40
2° vaglia internazionali	0,80

e) domanda di rimborso per vaglia scaduti o smarriti:

1° vaglia ordinari	0,20
2° vaglia internazionali	0,60

32. IV TELEGRAMMI

	Interno So.	Italia So.
Telegrammi ORDINARI privati, per parola con un minimo di 10 parole	0,20	1,—
Telegrammi URGENTI privati, per parola con un minimo di 10 parole	0,40	2,—
Telegrammi LETTERA (LT), per parola con un minimo di 30 parole	0,10	0,50
Telegrammi di STATO a pagamento, per parola con un minimo di 10 parole	0,15	0,60
Telegrammi di STATO URGENTI, a pagamento per parola con un minimo di 10 parole	0,30	1,20
Telegrammi STAMPA contenenti notizie destinate alla pubblicazione, da chiunque inviati a giornali o agenzie d'informazione, per parola con un minimo di 10 parole	0,10	0,50
Telegrammi STAMPA URGENTI, per parola con un minimo di 10 parole	0,20	1,—
Telegrammi METEOROLOGICI,, (OBS), per parola con un minimo di 5 parole	0,10	0,50
Telegrammi ONU UFFICI, per parola con un minimo di 10 parole	0,15	0,60
MARCONIGRAMMA spediti dalla Somalia a navi mercantili o aeromobili Italiani, tramite Stazione costiera Mogadiscio e stazioni costiere italiane, per parola:		
Tassa costiera, per parola	0,65	
Tassa bordo, per parola	0,50	
Oltre la tassa telegrafica interna o per l'Italia entro i minimi prescritti per categoria.		
Tassa di ricevuta	0,10	
Tassa di ricevuta per spedizione di un telegramma	0,10	0,10

SERVIZI SPECIALI ED ACCESSORI

	Interno	Italia
Sopratassa telegrammi MULTIPLI (TM/x) di ogni categoria:		
a) telegramma con non più 50 parole, per indirizzo	0,50	1,—
b) per ogni serie in più di 50 parole, per indirizzo	0,30	0,75
Sopratassa per AVVISO DI RICEVIMENTO di telegramma, inviato per telegrafo (PC) . . .	1,20	6,00
Sopratassa per AVVISO DI RICEVIMENTO di telegramma, inviato per posta (PCP)	0,25	0,25
Telegramma COLLAZIONATO (TC) di qualunque categoria: sopratassa eguale alla metà della tariffa di un telegramma Ordinario dello stesso numero di parole		
Avvisi di servizio tassati per ottenere la RIPETIZIONE parziale o totale di un telegramma di qualsiasi categ. e qualunque sia il numero delle parole; Tassa fissa comprendente domanda e risposta . .	1,00	6,00

SERVIZI ACCESSORI

Diritto fisso per ottenere l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'Uffi-

cio accettante	0,25
Rilascio di copia di un telegramma:	
a) fino a 100 parole	0,50
b) oltre 100 parole e per frazione di 50 . . .	0,25
Diritto fisso per visione di un telegramma o ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario	0,50
Diritto fisso per duplicato di ricevuta accettazione telegramma	0,25
Sopratassa telegrammi accettati in C/C:	
a) per telegramma	0,05
b) con un minimo mensile	3,00
Tassa di registrazione indirizzo telegrafico (con cessazione al 31 Dicembre di ogni anno)	
a) per un trimestre	20,00
b) per un semestre	36,00
c) per un anno	60,00

TARIFFE POSTALI E TELEGRAFICHE PER L'ESTERO

I CORRISPONDENZE

	So.
1. — LETTERE	
per i primi 20 grammi	0,60
per ogni porto successivo di 20 gr. o frazione	0,35
2. — CARTOLINE DI STATO O DELL'INDUSTRIA PRIVATA	
semplici	0,35
Con risposta pagata	0,70
3. — CARTOLINE ILLUSTRATE	
Con la sola firma del mittente, la data e con non più di 5 parole di convenevoli	0,15
Con corrispondenza epistolare	0,35
4. — BIGLIETTI DA VISITA	
con non più di 5 parole di convenevoli	0,15
5. — PARTECIPAZIONI	
di nascita, morte o simili, a stampa	0,15
6. — CARTE MANOSCRITTE E FATTURE COMMERCIALI	
per i primi 250 grammi (minimo)	0,60
per ogni 50 grammi o frazione successivi	0,15
7. — CARTE PUNTEGIATE AD USO DEI CIECHI	
per ogni chilogrammo o frazione	0,05
8. — STAMPE	
per i primi 50 grammi	0,25
per i successivi 50 grammi o frazione	0,15
9. — CAMPIONI DI MERCI	
per i primi 100 grammi (minimo)	0,40
per ogni 50 grammi o frazione in più	0,15
10. — PACCHETTI	
per i primi 250 grammi (minimo)	1.25
per ogni 50 grammi o frazione in più	0,25
11. — ESPRESSI	
oltre la francatura ordinaria	1.00
12. — DIRITTO DI RACCOMANDAZIONE	
oltre la francatura, sia per le corrispondenze chiuse che per	

13. — AVVISI DI RICEVIMENTO So.

chiesti dopo l'impostazione 0.90
chiesti all'atto dell'impostazione 0,70

14. — RICHIESTA DI RITIRO O MODIFICAZIONE DI INDIRIZZO PER CORRISPONDENZA GIA' INOLTRATA A DESTINAZIONE 0,90

15. — TASSA PER INFORMAZIONI E RECLAMI SERVIZIO RACCOMANDATE **0,60**

16. — POSTA AEREA (peso unitario Grammi 10)

EUROPA

a) Sovratassa per tutti i Paesi esclusa l'Italia ed inclusa Turchia Asiatica 1.00

b) Biglietto postale aereo con francatura stampata di So. 0,60, fornito dall'Amm.ne; dovrà portare una francatura supplettiva di So. 0,40 raggiungendo così un totale di So. 1.00

AFRICA

Sovratassa per:

a) Eritrea, Kenya, Uganda, Tanganiyka, Seicelle, Somalia Britann., Zanzibar 0.20

b) Congo Belga, Egitto, Etiopia, Madagascar, Sudan, Ruanda Urundi, Somalia Francese, Sud Africa, Africa del Sud - Ovest 0,40

c) Angola, Maurizio, Nyasaland, Reunion, Rhodesia Nord e Sud, Mozambico 0,60

d) Algeria, Azzorre, Canarie, Costa d'Oro, Fezzan, Costa d'avorio, Lybia, Madera, Marocco, Nigeria, Tangeri, Tunisia 1.00

e) Africa Occidentale Francese, Camerun, Togo, Africa Equatoriale Francese, Capo Verde, Gambia, Liberia, Senegal, Rio Muni, Sierra Leone, Guinea 1.90

f) Biglietto postale aereo, su apposito modulo fornito dalla amministrazione, valido per tutto il continente, francatura sovrastampata di So. . . . 0.60

ASIA

a) Aden 0.20

b) Arabia Saudita, Yemen 0,40

c) Baherin, Giordania, Golfo Persico, Irak, Oman, Iran, Israele, Kuwait, Libano, Muscat, Siria 1,00

d) Afganistan, Birmania, Ceylon, India, Indocina, Pakistan, Thailandia . . 1,50

e) Borneo, Celebes, Giava, Goa, Hong-Kong, Macao, Malesia, Singapore, Sumatra, Timor 2,00

f) Filippine, Cina, Corea, Formosa, Giappone, Gilbert, Samoa 2,80

g) Biglietto Postale aereo su apposito modulo fornito dall'Amm.ne con francatura sovrastampata da So. 0.60 . . . . . .

1. per Aden e Penisola Arabica senza francatura supplementare . .

2. per gli altri Paesi il biglietto postale aereo dovrà portare una francatura supplementare di So. 0.60 raggiungendo un totale di So. 1.20

AMERICA

a) *Centro*:

Antille, Barbados Costarica, Cuba, Salvador Dominicana, Equador, Giamaica, Guadalupa, Haiti, Guatemala, Honduras, Martinica, Messico, Panama, Nicaragua, Portorico, Sandomingo, Trinidad, Tobago . . . 1.90

b) *Nord*:

Alasca, Bahamas, Bermude, Canadà, Stati Uniti, Terranova . . . 1,90

Hawai 2.80

		So.
c)	*Sud*:	
	Guiana ((Francese, Inglese, Olandese)	1,90
	Bolivia, Brasile, Colombia, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela . .	2,60
	Argentina, Falkland (isole)	2,80
d)	il biglietto postale su apposito modulo fornito dall'Amm.ne con francatura stampata di So. 0.60 dovrà portare un affrancatura supplementare di So. 0.60 raggiungendo così un totale di So.	1,20

OCEANIA

a)	Australia, Bismark, Nuova Caledonia, Fenice, Figi, Unione, Marshall, Melanesia, Micronesia, Molucche, Nuova Guinea, Nuova Zelanda, Papua, Tasmania, Polinesia, Salomone	2,80
b)	il biglietto postale su apposito modulo fornito dall'Amm.ne con francatura stampata di So. 0.60 dovrà portare un'affrancatura supplementare di So. 0.60 raggiungendo così un totale di So.	1,20

LIMITI DI PESO E DIMENSIONI

LIMITI DI PESO	grammi
Lettere, manoscritti, fatture commerciali e spedizioni miste	2000
Cartoline di Stato e dell'industria privata	5
Cartoline illustrate e biglietti da visita	15
Partecipazioni	50
Stampe (i pieghi contenenti un solo volume indivisibile possono raggiungere il peso fino a grammi 5000)	3000
Campioni	500
Pacchetti	1000
Carte punteggiate ad uso dei ciechi	7000

LIMITI DI DIMENSIONI

Dimensioni Massime

Lettere, manoscritti, fatture commerciali, stampe, carte punteggiate ad uso dei ciechi, campioni, pacchetti e spedizioni miste:

lunghezza, larghezza e spessore sommati cm. 90 senza che la dimensione maggiore possa superare cm. 60;

se a forma di rotolo: lunghezza e due volte il diametro cm. 100 senza che la dimensione maggiore possa oltrepassare cm. 80.

Cartoline postali e dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti da visita: centimetri 15 x 10,5.

Dimensioni Minime

Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm. 10 x 7 se spedite in via ordinaria e a cm. 13 x 9 se spedite in raccomandazione.

INDENNITA' SMARRIMENTO RACCOMANDATE

Per ogni oggetto . . . . . franchi Oro 25,—

16. II PACCHI

Le tariffe per i pacchi diretti all'Estero, regolate da norme internazionali, sono ottenibili presso gli Uffici Postali.

17. — SPESE DI MAGAZZINAGGIO PACCHI:	So.
dopo i primi 15 giorni di giacenza, al giorno (fino ad un massimo di So. 11.00)	

	So.
19. — ESPRESSO	1,00
20. — DIRITTO DI RICEVUTA PER OGNI PACCO	0,10
21. — TASSA PER RECLAMI E INFORMAZIONI SUL SERVIZIO PACCHI	0,60

LIMITI DI PESO E DIMENSIONI

1. — LIMITI DI PESO

Sono stabiliti caso per caso a seconda della destinazione

2. — LIMITI DI DIMENSIONI

Dimensioni Massime

a) *ordinari*: una delle dimensioni non può superare il metro e la somma della lunghezza e del più grande giro misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare metri 2,50;

b) *ingombranti*: se eccedono le dimensioni dei pacchi ordinari senza però superare metri 1,50 di lunghezza; somma di questa e del più grande giro, misurato in un senso che non sia la lunghezza, non può superare metri 3,00.

Dimensioni Minime

Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore ad un decimefro cubo.

INDENNITA' SMARRIMENTO PACCHI

	fr. oro
Fino ad 1 Kg.	10,00
da 1 a 3 kg.	15,00
da 3 a 5 kg.	25,00
da 5 a 10 kg.	40,00
da 10 a 15 kg.	55,00
da 15 a 20 kg.	70,00

III TELEGRAMMI

Le Classi dei Telegrammi ammessi all'accettazione presso gli Uffici Telegrafici della Somalia, con destinazione Estero, esclusa l'Italia, sono le seguenti:

ORDINARIO: minimo 5 parole;

URGENTE (URGENT): minimo 5 parole - tariffa doppia dell'ordinaria;

LETTERA (LT): minimo 22 parole - 50% tariffa ordinaria;

STAMPA (PRESSE): minimo 10 parole - 1/3 tariffa ordinaria;

STAMPA URGENTE (PRESSE URGENT): minimo 10 parole - Tariffa ordinaria.

ONU UFFICI: minimo 5 parole - 60% Tariffa ordinaria;

METEOROLOGICI (OBS) minimo 5 parole - 50% Tariffa ordinaria;

MARCONIGRAMMI: diretti a navi mercantili o aeromobili esteri:

se trasmessi via *Stazione Costiera Mogadiscio*, pagano:

tassa telegrafica interna per la categoria del telegramma;

tassa costiera in Franchi Oro 0,30 per parola, senza minimo;

tassa di bordo in Franchi Oro 0,40 per parola, senza minimo;

tassa di ricevuta So. 0,10;

se trasmessi via *Stazione Costiera estera*, pagano:

tassa telegrafica vigente per il Paese cui appartiene la Stazione estera (minimo

tassa costiera in Franchi Oro 0,60 per parola, senza minimo;
tassa di bordo in Franchi Oro 0,40 per parola, senza minimo;
tassa di ricevuta in So. 0,10.

22. SERVIZI SPECIALI ED ACCESSORI

SERVIZI SPECIALI

	fr. oro
Sopratassa tlegrammi MULTIPLI (TM/x) di ogni categoria:	
telegramma con non più di 50 parole, per indirizzo . .	1,00
per ogni serie in più di 50 parole, per indirizzo . . .	0,50
Sopratassa per AVVISO DI RICEVIMENTO di telegramma, inviato per telegrafo (PC)	Tariffa per 6 parole ordinarie
Sopratassa per AVVISO DI RICEVIMENTO di telegramma, inviato per posta (PCP)	0,35
Telegramma COLLAZIONATO (TC) di qualunque categoria sopratassa uguale alla metà della tariffa di un telegramma ordinario dello stesso numero di parole.	
Avvisi di servizio tassati, per ottenere la RIPETIZIONE parziale o totale di un telegramma di qualsiasi categoria e qualunque sia il numero delle parole.	
Tassa fissa comprendente domanda e risposta	1,50

SERVIZI ACCESSORI

	So.
Tassa di ricevuta di un telegramma	0,10
Diritto fisso per ottenere l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'Ufficio accettante . .	1,75
Rilascio di copia d un telegramma:	
fino a 100 parole	1,15
oltre 100 parole e per frazione di 50	0,60
Diritto fisso per visione di un telegramma o ricevuta di telegramma comprovante la consegna al destinatario . . .	2,35
Diritto fisso per ottenere duplicato di ricevuta di telegramma	1,15
Sopratassa per telegrammi accettati in Conto corrente:	
per telegramma	0,05
con minimo mensile	3,00
Tassa di registrazione indirizzo telegrafico (con cessazione al 31 dicembre di ogni anno):	
per un trimestre	20,00
per un semestre	36,00
per un anno	60,00

Nuove tariffe telegratiche per parola ORDINARIA per le destinazioni:

EUROPA

	F. oro	So.
Albania	0,99	2,31
Austria	0,86	2,01
Belgio	0,94	2,19
Bulgaria	0,99	2,31
Canarie	1,365	3,18
Città del Vaticano	0,82	1,91
Cecoslovacchia	0,9525	2,22
Danimarca	1,065	2,48
Faroe (isole)	1,2135	2,83
Finlandia	1,15	2,68
Francia	0,915	2,13
Germania	0,99	2,31
Gibilterra	1,24	2,89
Gran Bretagna	1,036	2,42
Grecia	1,015	2,37
Irlanda	1,086	2,53
Islanda	1,2485	2,91
Jugoslavia	0,96	2,24
Luxembourgo	0,94	2,19
Malta	0,92	2,05
Norvegia	1,09	2,54
Paesi Bassi (Olanda)	1,01	2,36
Polonia	1,23	2,87
Portogallo	1,2775	2,99
Romania	0,99	2,31
Spagna	1,165	2,72
Svezia	1,065	2,48
Svizzera	0,84	1,96
Turchia	1,13	2,64
Ungheria	0,96	2,24
U. R. S. S.	1,46	3,41

ASIA

	F. oro	So.
Afganistan	2,04	4,76
Arabia:		
Aden	1,05	2,45
Perim	1,82	4,25
Kamaran	2,345	5,47
Mukalla, Seyun (Protettorato di Aden)	2,27	5,30
Arabia Saudita	0,87	2,03
Yemen	0,80	1,87
Burma	2,215	5,17
Ceylon	2,11	4,92
Cina:		
Hong-Kong	3,34	7,79
Macao	1,955	4,56
Shangai	3,465	8,08
Altri Uffici	3,465	8,08
Indie Portoghesi	2,025	4,72
Indocina, (Vietnan, Cambogia, Laos)	3,625	8,45
Indonesia	3,47	8,09
Iran	2,40	5,60
Irak	2,33	5,40
Israele	1,1925	2,78
Giappone	3,34	7,79
Giordania	1,3825	3,22
Libano (Repubblica)	1,38	3,22
Malesia:		
Singapore, Penang	3,17	7,44
Brunei, Christmas Isl.	3,834	8,94
Altri Uffici	3,17	7,44
Cocos-Keeling (isole)	2,63	6,14
Nord Borneo	3,49	8,14
Pakistan	1,69	3,94
Nuova Guinea Olandese	3,77	8,80
Golfo Persico:		
Bahrein	2,25	5,25
Kuwait	2,33	5,44
Muscat	2,25	5,25
Sharjiah	2,70	6,30
Filippine:		
Manila	2,86	6,67
Altri Uffici	3,26	7,61
Sarawak	3,834	8,94
Siria	1,38	3,22
Formosa	3,34	7,79
Timor Portoghese	2,355	5,49
Siam (Thailandia)	2,55	5,95
Kyu Kyu	3,34	7,79

AFRICA

	Fr. oro	So.
Africa de Sud e S.O.	1,92	4,48
Africa Equat. francese	3,59	8,38
Algeria	1,065	2,48
Angola	4,445,	10,37
Ascensione (isola)	2,63	6,14
Azzorre (isl.)	1,7275	4,03
Cameroun (z. brit.)	3,725	8,69
Cameroun (zona franc.)	3,49	8,14
Capo Verde (isole):		
Santiago e St. Vincent	2,955	6,89
Altre isole	3,255	7,59
Comore (isole)	2,34	5,46
Congo Belga	2,56	5,97
Costa d'Avorio	3,455	8,06
Costa d'Oro:		
Accra	3,575	8,34
Altri Uffici	3,725	8,69

	F. oro	So.
Egitto:		
Alessandia, Cairo, Ismailia, Suez, Port Said e Port Tewfik	1,02	2,38
Altri Uffici e 1ª Reg.	1,02	2,38
2ª Regione	0,90	2,10
3ª Regione *Port Sudan*	0,78	1,82
Sudan e altri Uffici	0,78	1,82
Etiopia (Comp. Eritrea)	0,97	2,26
Fermando Po'	3,255	7,59
Gambia:		
Bathurst	3,105	7,24
Altri Uffici	3,575	8,24
Guinea Francese	2,965	6,92
Guinea Portoghese	3,635	8,48
Guinea Spagnola	3,255	7,59
Kenya, Uganda, Tanganyca	1,125	2,62
Liberia:		
Monrovia	3,905	9,11
Altri Uffici	4,295	10,02
Lybia	1,015	2,37
Madagascar	2,34	5,46
Maurizio (isole)	2,63	6,14
Marocco:		
Tangeri	1,355	3,16
Zona Spagnola	1,655	3,86
Zona Francese	1,52	3,55
Mozambico:		
Distretto di Gaza, Lourenço Marques & Inambana	2,22	5,18
Altri Uffici	2,595	6,05
Nigeria:		
Lagos	3,575	8,34
Altri Uffici	3,725	8,69
Nyasaland	2,26	5,27
Principe (isole)	4,075	9,51
Reunion (isole)	2,25	5,25
Rhodesia del Nord	2,26	5,27
Rhodesia del Sud	2,07	4,83
Rodriguez (isola)	2,63	6,14
Ruanda - Urundi	2,56	5,97
Sant'Elena	2,63	6,14
San Thomé (isola)	4,075	9,51
Senegal Mauritania, Colonia del Niger Sudan Francese ed Alto Volta	2,54	5,93
Seichelles	2,63	6,14
Sierra Leone:		
Freetown e Water Street	3,105	7,24
Altri Uffici	3,255	7,59
Somalia Britannica	1,84	4,29
Togo	3,275	7,64
Tunisia	1,065	2,48

AMERICA

	Fr. oro	So.
Canadà e St. Pierre et Miquelon	1,63	3,80
Messico	2,36	5,51
S. U. del Nord America:		
New York	1,54	3,59
Alaska	2,23	5,20
Altri Uffici	1,77	4,13
Bahamas	2,67	6,23
Bermude	2,97	6,93
Antigua - Cayman - Grenada, Montserrat - Dominicana - St. Kitts - St. Lucia - St. Vincent - Trinidad	3,64	8,49
Barbados Turks - Jamaica	3,19	7,44
Carriacou	3,79	8,84
Tobago	3,87	9.03
Aruba - Bonaire - Curaçao - Saba - St. Eustachius -St. Marteen	2,70	6,30
Guadalupa - Les Saintes - Maria Galante - Martinica	3,05	7,12
Cuba:		
Havana - St. Jago	2.18	5,09
Altri Uffici	2,33	5,43
Haiti:		
Cap. Haitien e Port au Prince	3,12	7,28
Altri Uffici	3,37	7,86
Puerto Rico - St. Thomas	2,52	5,88
San Domingo (rep.):		
Ciudad Trujillo - La Vega - Puerto Plata - S. Pedro de Macoris-Santiago	3,12	7,28
Altri Uffici	3,27	7,63
Colombia (Rep.)	2,90	6,77
St. Croix	3,09	7,21
Costarica:		
Limon - Puntarenas - St. José	2,94	6,86
Altri Uffici	3,13	7,30
Guatemala:		
St. José	2,94	6,86
Altri Uffici	3,13	7,30
Honduras (Rep.)	3,13	7,30
St. Juan del Sur	2,94	6,86
Altri Uffici	3,19	7,44
Panama:		
Ancon - Balboa - Colon - Cristobal Panama	2,79	6,51

	Fr. oro	So.
Altri Uffici	2,90	6,77
Salvador (Rep.)	3,35	7,82
St. Andrew	2,90	6,77
Argentina	3,11	7,26
Bolivia	3,41	7,96
Brasile	2,69	6,27
Cile	3,11	7,26
Falkland e Dipendenze	3,11	7,26
Paraguay	3,51	8,19
Uruguay	3,635	8,48
Peru:		
Tacna	3,11	7,26
Altri Uffici	3,485	8,13
Georgia del Sud	3,56	8,31
Guiana Britannica:		
Georgetown	3,64	8,49
Altri Uffici	3,72	8,68
Guiana Francese	4,17	9,73
Equador:		
Esmeraldas - Guaiaquil - Quito - St. Elena	3,35	7,82
Altri Uffici	3,665	8,55
Surinam	2,70	6,30
Venezuela	3,19	7,44

AUSTRALIA - OCEANIA

	Fr. oro	So.
Australia	2,86	6,67
Bora Bora - Makatea - Mangareva - Marquesas - Raiatea - Burut - Tajiti - Wallis	4,24	9,89
Tasmania - Flinders - Kiwg - Lord Howe	2,86	6,67
Nuova Zelanda	3,10	7,23
Willis (Isola)	3,02	7,05
Chatam (Isola)	3,55	8,28
Cook:		
Niue	4.05	9,45
Rarotonga	3,95	9,21
Altri Uffici	4,19	9,77
Fanning	3,60	8,40
Fiji:		
Suwa	3,24	7,56
Altri Uffici	3,40	7,93
Gilbert & Ellice - Nuove Ebridi - (Port Vila - Salomone)	3,72	8,68
Kermadec - Raoul	3,34	7,79
Marshall - Nauru	3,81	8,89
Nuova Guinea - Papua	3,26	7,60
Norfolk	3,01	7,02
Rotuma	3,40	7,93
Samoa:		
Apia	3,95	9,21
Tutuila	3,05	7,11
Altri Uffici	4,19	9,77
Tonga	3,95	9,21
Nuova Caledonia - Loyalty	3,90	9,10
Guam	3,32	7,74
Sandwich (Hawai):		
Honolulu ed altri Uffici dell'isola Ohau	2,74	6,39
Hawai, Kauai, Lanai, Maui Molokai	3,13	7,30
Midway	3,12	7,28
Nuove Ebridi	3,72	8,67

Mogadiscio, li 2 settembre 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV — Mogadiscio, 1° Ottobre 1953 — N. 10

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1953:

Supplemento n. 1 al n. 9 in data 15 settembre 1953 contenente:

DECRETO n. 128 rep. Tariffe per i servizi Postali e Telegrafici per l'Interno, per l'Italia e per l'Estero.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

DECRETI:

1953

DECRETO n. 129 rep. del 5 dicembre 1952: Concessione di area demaniale a scopo edilizio, di mq. 181,35, sita in Mogadiscio, al Sig. Mohamed Mussad Salim 473

DECRETO n. 130 rep. del 17 agosto 1953: Concessione di una cava di pietrame con fornace da calce al Sig. Nassir Bilal Mohamed . . 474

DECRETO n. 131 rep. del 17 agosto 1953: Concessione di una cava di pietrame con fornace da calce al Sig. Scerif Hussen Abdalla . 475

DECRETO n. 132 rep. del 21 luglio 1953: Concessione di una cava di pietrame con fornace da calce al Sig. Hassan Mohamed Ali . . 475

DECRETO n. 133 rep. del 22 agosto 1953: Concessione di una cava di pietrame con fornace da calce al Sig. Bonan Francesco . . . 476

DECRETO n. 134 rep. del 1° settembre 1953: Approvazione di disposizioni contabili relative all'Azienda Speciale Magazzino Scorte Genio Civile 477

DECRETO n. 135 rep. del 1° settembre 1953: Nomina del dr. Giuseppe Rossetti ad Ispettore Veterinario 478

DECRETO n. 136 del 2 settembre 1953: Autorizzazione alla distruzione di francobolli e di carte valori 479

DECRETO n. 137 rep. del 4 settembre 1953: Conferimento all'ammasso del granoturco e della dura provenienti dal raccolto di « Gu » 1953 480

DECRETO n. 138 rep. dell'11 settembre 1953: Istituzione della « Scuola di Discipline Islamiche » 482

DECRETO n. 139 rep. del 12 settembre 1953: Emissione di francobolli celebrativi della seconda Fiera della Somalia 483

DECRETO n. 140 rep. del 25 settembre 1953: Riduzione dei prezzi di vendita di alcuni tipi di sigarette 484

Direzione per lo Sviluppo Economico: Iscrizione di Imprese nell'Albo degli Appaltatori della Somalia 485

PARTE SECONDA

Soc. R. L. « Gruppo Cotoniero di Vittorio d'Africa » — Estratto verbale Assemblea 487

Cooperativa Edilizia di Mogadiscio: Estratto verbale Assemblea . . . 487

S.I.M.B.A. Soc. r. l. — Estratto verbale Assemblea 488

S.I.M.B.A. Soc. r. l. — Estratto verbale Assemblea 489

Unione Coop. di Consumo Villabruzzi — Estratto verbale Assemblea . 489

Comp. Agr. della Gomma e dell'Olibanum — Convocazione Assemblea 489

Istituto Agricolo Somalo — Chisimaio — Estratto verbale Assemblea 490

S. p. A. Pescherie Alula « G. Caramelli » Convocazione Assemblea . 490

Soc. An. Lido di Mogadiscio — Convocazione Assemblea 490

Soc. An. Concessionari Agricoli « S.A.C.A. » — Estratto atto trasformazione della Società 491

Soc. An. Concessionari Agr. « S.A.C.A. » — Estratto verbale Assemblea 491

S.A.C.A.I.S. Soc. An. Coop. Autotrasportatori Italo Somali — Estratto verbale Assemblea 492

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir — Eredità giacente Morello Giovanni 492

Ufficio del Giudice della Somalia — Avviso istanza Sig. Hagi Abdulla Banafunzi per vendita di immobile 493

Ufficio del Giudice della Somalia — Estratto sentenza dichiarativa fallimento Abdurahman Sadik 493

Direzione per lo Sviluppo Economico — Autorizzazione al Sig. Scek Nur Hussen a svolgere attività economica 494

Direzione per lo Sviluppo Economico — N. 2 Avvisi ad Opponendum 494

Direzione Affari Finanziari — N. 5 Avvisi ad Opponendum . . . 495

PARTE PRIMA

DECRETO n. 129 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 di Rep. del 22 luglio 1950;

VISTA la domanda inoltrata dal Sig. Mohamed Mussad Salim i ndata 11 settembre 1950, intesa ad ottenere in concessione edilizia un appezzamento di terreno demaniale di mq. 181,35 sito in Mogadiscio in via Roma, per costruirvi un edificio in muratura ad uso di civile abitazione;

CONSIDERATO che il relativo Avviso ad Opponendum è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 7 del 1° luglio 1951 ed affisso nell'Albo Municipale di Mogadiscio e che avverso non sono prodotte opposizioni;

VISTA la bolletta dell'Ufficio Tasse sugli Affari n. 450 del 10 gennaio 1952, attestante l'avvenuto pagamento di So. 545, prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del lotto di terreno;

CONSIDERATO che il relativo progetto di costruzione è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella seduta 167ª del 28 settembre 1951;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 19 novembre 1952 e lo schizzo planimetrico che lo integra;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edillzie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926 n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938 n. 380;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, a scopo edilizio a favore del Sig. Mohamed

Art. 2.

E' approvato l'atto in data 19 novembre 1952 stipulato tra l'Amministrazione, rappresentata dal Capo Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni ed il Sig. Mohamed Mussad Salim, che disciplina la concessione predetta.

Mogadiscio, li 5 dicembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 960 del R. D.
li 19 dicembre 1952.

DECRETO n. 130 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'ordinamento minerario approvato con Ordinanza n. 131 del 15 agosto 1951;

VISTO il D. A. n. 139 in data 22-11-1951 e n. 142 in data 20-9-1952 relativi alla disciplina delle concessioni di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

VISTA la domanda presentata dal Sig. Nassir Bilal Mohamed intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con fornace da calce, in località « Torda » nel territorio della Residenza di Margherita, della estensione di mq. 5.000 (cinquemila) e per la durata di anni quattro;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda;

SENTITO il parere dell'Ispettorato dei LL. PP.;

DECRETA:

Art. 1.

Il Sig. Nassir Bilal Mohamed è autorizzato a coltivare una cava di pietrame con fornace da calce, in località « Torda » nel Territorio della Residenza di Margherita, della estensione di mq. 5.000 (cinquemila) indicata nella planimetria annessa al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto ed è autorizzata alle condizioni contenute nel disciplinare che fa parte integrante del decreto stesso.

Mogadiscio, li 17 agosto 1953.

p. L'AMMINISTRATORE
Spinelli

Visto e registrato al n. 72 del R. D.

DECRETO n. 131 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'ordinamento minerario approvato con Ordinanza n. 13 del 15 agosto 1951;

VISTO il D. A. n. 139 in data 22-11-1951 e n. 142 in data 20-9-1952 relativi alla disciplina delle concessioni di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

VISTA la domanda, presentata dal Sig. Scerif Hussen Abdalla — Asceraf — intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con fornace da calce, in località « Torda » nel territorio della Residenza di Margherita, della estensione di mq. 5.000 (cinquemila) e per la durata di anni quattro;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda;

SENTITO il parere dell'Ispettorato dei LL. PP.;

DECRETA:

Art. 1.

Il Sig. Scerif Hussen Abdalla — Asceraf — è autorizzato a coltivare una cava di pietrame, con fornace da calce, in località « Torda » nel territorio della Residenza di Margherita, della estensione di mq. 5.000 (cinquemila) indicata nella planimetria annessa al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto ed è autorizzata alle condizioni contenute nel disciplinare che fa parte integrante del decreto stesso.

Mogadiscio, li 17 agosto 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 73 del R. D.
20 agosto 1953.

DECRETO n. 132 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'Ordinamento minerario approvato con l'Ordinanza n. 13 del 15 agosto 1951;

VISTO il D. A. n. 139 in data 22-11-1951 e n. 142 in data 20-9-1952 relativi alla disciplina delle concessioni di cava di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

VISTO la domanda, presentata dal Sig. Hassan Mohamed Ali, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con fornace da calce in località situata a metri 8,500 dal Lazzaretto dell'estensione di mq. 1.000 (mille) e per la durata di anni uno;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda;

SETITO il parere dell'Ispettorato dei LL. PP.;

DECRETA:

Art. 1.

Il Sig. Hassan Mohamed Ali è autorizzato a coltivare una cava di pietrame, con fornace da calce, in località situata a metri 8,500 dal Lazzaretto, della estensione di mq. 1.000 (mille) indicata nella planimetria annessa al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni uno a decorrere dalla data del presente decreto ed è autorizzata alle condizioni contenute nel disciplinare che fa parte integrante del decreto stesso.

Mogadiscio, li 21 luglio 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 57 del R. D.
li, 12 agosto 1953.

DECRETO n. 133 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'Ordinamento minerario approvato con Ordinanza n. 131 del 15 agosto -951;

VISTO il D. A. n. 139 in data 22-11-1951 e n. 142 in data 20-9-1952, relativi alla disciplina delle concessioni di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

VISTA la domanda, presentata dal Sig. Bonan Francesco, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con fornace da calce, in località Hamar

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda;

SENTITO il parere dell'Ispettorato dei LL. PP.

DECRETA:

Art. 1.

Il Sig. Bonan Francesco è autorizzato a coltivare una cava di pietrame, con fornace da calce, in località Hamar Geb Geb, della estensione di mq. 1000 (mille) indicata nella planimetria annessa al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a decorrere dalla data del presente decreto ed è autorizzata alle condizioni contenute nel disciplinare che fa parte integrante del decreto stesso.

Mogadiscio, li 22 agosto 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 77 del R. D.
li, 26 agosto 1953.

DECRETO n. 134 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTO che al passaggio dei poteri dall'Amministrazione Britannica a quella Italiana la consegna del Magazzino « Public Works Department », stante la brevità del tempo a disposizione, avvenne senza un inventario redatto a norma dell'art. 12 dell'Ordinamento Amministrativo Contabile;

che i beni mobili esistenti nel predetto magazzino costituirono il primo nucleo di materiali con i quali l'Azienda Speciale Magazzino Scorta dell'ex Genio Civile iniziò il suo funzionamento;

VISTO il D. A. n. 64, n data 30 settembre 1950, che approva l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale Magazzino Scorte dell'ex Genio Civile;

RITENUTO che pel funzionamento contabile dell'Azienda predetta, stante la rapidità con la quale le entrate di beni mobili si susseguivano alle uscite, non fu ritenuto opportuno inventariarli secondo le norme dell' O.A.C. ma bensì di proseguire nelle registrazioni su apposite schede partitarie distinte per categoria, sistema questo che dando la esistenza di magazzino in ogni istante consentiva di dare più rapido corso alle cessioni a pagamento.

CONSIDERATO che l'Azienda Magazzino Scorte dell'ex Genio Civile fu

agli Enti e Servizi dell'A.F.I.S., materiali da costruzione attrezzi di lavoro, macchinari, apparecchiature e scorte ove esistesse la convenienza di gestione diretta;

che i predetti beni mobili, non costituendo provviste per l'uso ordinario non sono da considerarsi materiali di consumo a norma dell'art. 9 dell'O.A.C. e pertanto, la non esistenza dell'inventario, come anzidetto, non costituisce infrazione alle norme dell'O.A.C.;

VISTO il D. A. n. 332288 del 23-4-1953 relativo alla nomina di una Commissione per l'esame, selezione, stima e classifica dei materiali esistenti presso l'Azienda Speciale Magazzino Scorte;

VISTA la relazione in data 15-7-1953 presentata da detta Commissione;

VISTO i registri n. 1 e n. 2 di inventario e valutazione dei materiali eseguiti dalla Commissione stessa;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvato il sistema contabile adottato per l'Azienda Speciale Magazzino Scorte dell'ex Genio Civile.

Sono approvati l'inventario e valutazione dei materiali dell'Azienda Speciale Magazzino Scorte, eseguiti dalla Commissione nominata col D. A. 332288 del 23 aprile 1953.

Mogadiscio, li 1° settembre 1953.

p. L'AMMINISTRATORE
Spinelli

Visto e registrato al n. 97 del R. D.
il 17 settembre 1953.

DECRETO n. 135 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.p.r. 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, 3 cpv., del citato d.p.r.;

VISTO il decreto n. 113 in data 1 agosto 1953;

RITENUTO che il dott. Giuseppe Rossetti esercita le funzioni di Ispettore Veterinario sin dal 17 giugno 1950;

DECRETA:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Rossetti è nominato Ispettore Veterinario, con decorren-

Mogadiscio, li 1 settembre 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Spinelli

Visto e registrato al n. 102 del R.D.
lì 18 settembre 1953.

DECRETO n. 136 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

CONSIDERATA l'opportunità di distruggere le rimanenze dei francobolli Celebrativi del 1° Consiglio Territoriale della Somalia e le carte valori di altre emissioni rese inutilizzabili per il loro deterioramento;

RITENUTO di dover delegare ad un'apposita Commissione le operazioni d'accertamento, verifica e controllo dei valori di cui sopra, per i quali si ravvisa la necessità della loro distruzione;

DICHIARA

Art. 1.

E' autorizzato il prelevamento dal Deposito Carte Valori delle Poste dei sottodescritti valori:

Francobolli Celebrativi del 1° Consiglio Territoriale:

Cent.	20	N.	33737	per So.	6.747,40	
»	55	N.	60446	per So.	33.245,30	
So.	1	N.	34221	per So.	34.221,00	
»	1,50	N.	68263	per So.	102.394,50	So. 176.608,20

Francobolli per pacchi:

Cent.	1	N.	527	per So.	5,27	
»	3	N.	740	per So.	22,20	
»	5	N.	521	per So.	26,05	
»	10	N.	638	per So.	63,80	
»	20	N.	635	per So.	127,00	
»	50	N.	682	per So.	341,00	
So.	1	N.	604	per So.	604,00	
»	2	N.	677	per So.	1.354,00	
»	3	N.	680	per So.	2.040,00	So. 4.583,32

Segnatasse per corrispondenza:

Cent.	1	N.	497	per So.	4,97	
»	2	N.	738	per So.	14,76	

»	10	N.	811	per So.	81,10		
»	40	N.	1167	per So.	466,80		
So.	1	N.	1172	per So.	1.172,00	So.	1.764,18
					Totale	So.	182.955,70

Art. 2.

E' nominata le seguente Commissione per le operazioni di verifica, controllo e distruzione dei suddetti valori, mediante bruciatura ed incenerimento:

Ispettore Generale rtc. Migliorini Pietro — Presidente

Primo Segretario di Ragioneria Dott. Francesco Melfa — Membro

Ufficiale PT Benigno Baldi — Membro

Aiutante Coloniale 2ª Classe Dott. Francesco Scimone — Membro e segretario.

Mogadiscio, li 2 settembre 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 82 del R. D.
li , 2 settembre 1953.

DECRETO n. 137 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'Art 9 comma 3 del citato decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952. n. 2358;

VISTI i decreti n. 210731 in data 30 marzo 1953 e n.210849/bis in data 10 aprile 1953, coi quali viene autorizzato l'ammasso del granoturco e della dura presso i magazzini cereali all'uopo istituiti presso le Residenze;

RITENUTA l'opportunità di affidare l'esecuzione dell'ammasso del granoturco alle Residenze di Merca e di Chisimaio e l'ammasso della dura alla Residenza di Baidoa;

RITENUTA l'opportunità e l'urgenza di stabilire il prezzo dei cereali conferiti all'ammasso e di fissare le modalità di esecuzione dell'ammasso stesso,

SENTITO il parere del Comitato Amministrativo;

DECRETA:

Art. 1.

produttori, ai depositi cereali esistenti presso le Residenze di Merca e di Chisimaio, del granoturco proveniente dal raccolto di « GU » 1953

Art. 2.

Viene autorizzato il conferimento volontario all'ammasso, da parte dei produttori, al deposito cereali istituito presso la Residenza di Baidoa, della dura proveniente dal raccolto di « GU » 1953. La Residenza predetta è altresì autorizzata ad effettuare acquisti di dura sul pubblico mercato di Baidoa.

Art. 3.

I prezzi d'acquisto sono stabiliti come segue:

— Granoturco So. 28 (ventotto) al sacco da Kg. 90 netti
— Dura Bianca » 30 (trenta) al sacco da Kg. 90 netti
— Dura Aburas » 26 (ventisei) al sacco da Kg. 90 netti
— Dura Rossa » 22 (ventidue) al sacco da Kg. 90 netti

— I prezzi predetti non sono comprensivi delle spese di trasporto dai luoghi di acquisto ai depositi cereali, che, pertanto, verranno sostenute dalle Residenze sui fondi in anticipazione.

Art. 4.

Le Residenze di Merca, Chisimaio e Baidoa sono autorizzate ad assumere, per la durata delle operazioni d'ammasso del cereale, impiegati ed operai giornalieri in numero strettamente necessario per assicurare una regolare esecuzione dell'ammasso stesso

Le spese relative graveranno sui fondi in anticipazione.

Art. 5.

Le Residenze predette sono autorizzate a sostenere tutte le spese attinenti all'esecuzione dell'ammasso, gravandole sui fondi in anticipazione.

Art. 6.

All'atto del conferimento all'ammasso sarà rilasciata al conferente una bolletta contenente tutti i dati relativi ai cereali versati.

Il pagamento del relativo importo sarà effettuato dai Residenti interessati in base alle bollette di cui sopra.

Tutti i pagamenti e le riscossioni dovranno essere riportati su apposito registro di cassa.

Per quanto riguarda gli acquisti effettuati sul pubblico mercato, dovrà essere emessa giornalmente una bolletta al nome di ogni incaricato all'acquisto.

Art. 7.

Il carico o lo scarico dei cereali dovrà essere tenuto in evidenza su apposito registro di magazzino.

Per i sacchi vuoti dovrà essere tenuta una contabilità a parte, osservando le norme vigenti.

Art. 8.

I rendiconti delle anticipazioni e la resa dei conti a materia dovranno essere effettuati in conformità delle vigenti disposizioni.

Il rendiconto a materia dovrà essere presentato al termine delle operazioni d'ammasso.

Art. 9.

Le anticipazioni e le spese relative all'ammasso graveranno sul conto corrente n. 728 intrattenuto col Banco di Napoli.

Mogadiscio, li 4 settembre 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Spinelli

Visto e registrato al n. 87 del R. D.
li, 5 settembre 1953.

DECRETO n. 138 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.p.r. in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma III, del precitato Decreto;

CONSIDERATA l'opportunità di istituire in Somalia una scuola di discipline islamiche per la preparazione di giudici sciaraitici e di predicatori;

RITENUTO di dover inquadrare tale scuola nell'organizzazione delle scuole secondarie della Somalia;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita a Mogadiscio una « Scuola di Discipline Islamiche » destinata allo studio della religione e del diritto musulmano.

Art. 2.

La Scuola ha la durata di quattro anni suddivisi in:

a) primo biennio di preparazione comune per tutti gli studenti;
b) secondo biennio suddiviso nelle due specializzazioni: per giudici

Art. 3.

L'iscrizione al I anno della Scuola è subordinata al superamento di un esame di cultura generale atto ad assicurare che i candidati siano in grado di seguire i corsi con profitto.

Art. 4.

Al termine del corso quadriennale avranno luogo gli esami per il conseguimento del Diploma di Licenza della Scuola.

Art. 5.

Sarà successivamente approvato il Regolamento della Scuola che fisserà le materie e i programmi d'insegnamento.

Art. 6.

Potranno essere eventualmente istituiti corsi di perfezionamento per i diplomati della Scuola e corsi di aggiornamento per coloro che alla data del presente Decreto già esercitano le funzioni di Qadi.

Art. 7.

Le spese relative al funzionamento della Scuola graveranno sull'art. 64 dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario I luglio 1953-31 dicembre 1954 e sui corrispondenti articoli degli esercizi finanziari successivi.

Mogadiscio, lì 11 settembre 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Spinelli

Visto e registrato al n. 96 del R. D.
li, 17 settembre 1953.

DECRETO n. 139 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTO l'art. 9 comma terzo del citato decreto;

RITENUTA opportuna l'emissione di francobolli celebrativi della seconda Fiera della Somalia;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle seguenti serie di valori postali celebrativi della seconda Fiera della Somalia:

Un francobollo Posta aerea da So. 1,20
Un francobollo Posta aerea da So. 1,50
Un francobollo Posta ordinaria da So. 0,25
Un francobollo Posta ordinaria da So. 0,60

Art. 2.

I francobolli di cui al precedente articolo saranno stampati col procedimento eliografico nel formato di mm. 26x41 su carta bianca speciale a fili di seta ed avranno le seguenti caratteristiche:

Nei francobolli per posta ordinaria: sarà indicato in alto a sinistra il valore in lingua italiana in centesimi e ripetuto a destra lo stesso valore in lingua araba; tra le due indicazioni sarà riportata la leggenda « II Fiera della Somalia 1953 »; in basso la leggenda« Somalia Poste » in italiano ed arabo.

La figurina unica per i due valori ordinari riprodurrà un lavoratore somalo con vanga, inquadrato nell'arco d'ingresso della Fiera.

Nei francobolli per posta aerea: sarà indicato in alto a sinistra il valore in somali in lingua italiana e ripetuto a destra lo stesso valore in lingua araba; tra le due indicazioni la leggenda « 2ª Fiera della Somalia »; in basso la leggenda « Somalia 1953 »; nel campo a sinistra sarà riportata la dicitura « POSTA AEREA ».

La figurina unica per i due valori per posta aerea riprodurrà una palma inquadrata nell'arco di ingresso della Fiera ed un aereo sulla destra.

I colori dei francobolli saranno: per il valore da 0,25 verde con fondo grigio — per il valore da 0,60 blu-verde con fondo grigio sfumato — per il valore da 1,20 rosso bruno con fondo ocra — per il valore da 1,50 bruno-chiaro con fondo camoscio.

Art. 3.

I francobolli di cui ai precedenti articoli saranno validi agli effettti postali dal 28 settembre 1953 al 31 gennaio 1954 e saranno ammessi al cambio purchè non sciupati nè perforati fino al tutto il 28 febbraio successivo.

Mogadiscio, lì 12 settembre 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Spinelli

Visto e registrato al n. 104 del R.D.
lì 16 settembre 1953.

DECRETO n. 140 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 2357 del 9 dicembre 1952;

VISTO l'art. 9, comma 3°, del citato Decreto;

VISTA la disposizione n. 7118 del 1° aprile 1950, riguardante il Monopolio dei Tabacchi e dei Fiammiferi nel Territorio della Somalia;

CONSIDERATA l'opportunità di ridurre i prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette;

DECRETA:

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sigarette sono ridotti come segue:

Sigarette Churchman da So. 145 a So. 120 al Kg., cioè da So. 0,145 a So. 0,12 il pezzo;

Sigarette Player Medium N/C da So. 130 a So. 110 il Kg., cioè da So. 0,13 a So. 0,11 il pezzo;

Sigarette Pall Mall da So. 130 a So. 100 il Kg., cioè da So. 0,13 a So. 0,10 il pezzo;

Sigarette Turf da So. 125 a So. 100 il Kg., cioè da So. 0,125 a So. 0,10 il pezzo;

Sigarette Philip Morris da So. 150 a So. 100 il Kg., cioè da So. 0,15 a So. 0,10 il pezzo;

Sigarette Virginia da So. 100 a So. 90 il Kg., cioè da So. 0,10 a So. 0,09 il pezzo;

Art. 2.

Nessun accertamento sarà effettuato presso le rivendite dei generi di Monopolio in relazione al presente Decreto.

Art. 3.

Il presente Decreto entrerà in vigore il 1° Ottobre 1953.

Mogadiscio, li 25 settembre 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Spinelli

Visto e registrato al 123 del R. D.
il 25 settembre 1953.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo sviluppo economico

Segreteria del Comitato permanente Centrale per l'iscrizione all'Albo degli Appaltatori della Somalia

Il Comitato permanente centrale, per l'esame delle domande d'iscrizione

in data 30 aprile 1951 che istituisce l'Albo Appaltatori di opere pubbliche nel Territorio della Somalia ha, nella riunione del 12 settembre 1953, iscritto nell'Albo le seguenti Imprese per le categorie e le specializzazioni a fianco di ciascuna di esse segnate:

Impresa	Categoria d'iscrizione	Lavori fino all'importo di So.	Specializzazioni
Impresa Madove Afdal Abdi - Bandabo - Mogadiscio.	2ª	30.000	Lavori in terra e murari.
Tassi Carlo - Mogadiscio - Via S. Francesco d'Assisi.	4ª	100.000	Impianti meccanici ed elettrici.
Ditta Pizzoglio e Sudano - Mogadiscio	5ª	500.000	Lavori in terra e murari.
Branca Modesto - Merca.	4ª	100.000	Lavori in terra murari; Lavori edilizi in c. a.
Cav. Hagi Nassir Ali - Mogadiscio.	4ª	100.000	Lavori in terra e murari, pavimentazioni stradali.
Tundo Francesco - Mogadiscio - Corso Vittorio Emanuele.	4ª	100.000	Impianti meccanici ed elettrici.
Prati Ferrante - Via Ghisleni - Mogadiscio.	4ª	100.000	Lavori in terra e murari, lavori edilizi in cemento armato, pavimentazioni stradali.
Ferraresi Paride - Mogadiscio - Via R. Onor.	4ª	100.000	Opere a struttura metallica.
Bacca Giovanni - Mogadiscio.	4ª	100.000	Lavori idraulici di acquedotti e fognature, impianti meccanici ed elettrici.
Belloni Felice - Chisimaio.	4ª	100.000	Lavori in terra e murari.

IL SEGRETARIO
A. Podestà

PARTE SECONDA

SOC. R. L. « GRUPPO COTONIERO DI VITTORIO D'AFRICA »

Sede Soc. Vittorio d'Africa — Cap. Soc. So. 10.500

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA

Dal verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci tenutasi in Vittorio d'Africa il giorno 24 agosto 1953 risulta che è stato approvato il Bilancio ed il Conto Perdite e Profitti al 31 Dicembre 1952 con le seguenti risultanze:

B I L A N C I O

Totale attività	So.	300.771,45
Totale passività	»	303.478,88
Perdita di esercizio	So.	2.707,43

Conto Perdite e Profitti

Spese	So.	95.174,71
Utile Lordo	»	92.467,28
Perdita di esercizio	So.	2.707,43

Vittorio d'Africa, 23 settembre 1953.

L'AMMINISTRATORE
Bazzani Oreste

COOPERATIVA EDILIZIA DI MOGADISCIO

Estratto del verbale dell'Assemblea Generale ordinaria tenutati il 10-9-1953

Il giorno 10 settembre 1953 l'Assemblea Generale Ordinaria della Società ha approvato il Bilancio annuale che si chiude con un passivo di esercizio di So. 226,25 interamente coperto.

Ha approvato inoltre la convocazione di una assemblea generale Straordinaria per modifiche allo stato della Società, da tenersi appena possibile.

Cariche Sociali: sono stati rieletti a Presidente del Consiglio di Amm. li Dott. Garino Mario ed a Presidente del Collegio Sindacale il Rag. Calò Ferdinando.

Mogadiscio, li 30 settembre 1953.

IL PRESIDENTE DEL C. A.
Dr. Mario Garino

S. I. M. B. A. — S. R. L.

Capitale Lit. 200.000 - Sede sociale in Chisimaio

Esendo andata deserta la prima convocazione dell'Assemblea ordinaria indetta per il giorno 30 marzo 1953 in Roma nello studio dell'avv. Colitto, l'Assemblea si è riunita il 27 aprile 1953, nel medesimo luogo, in seconda convocazione e, presente la totalità del capitale, ha approvato i Bilanci sociali al 30-6-1951 e 30-6-1952 come segue:

BILANCIO AL 30-6-1952

Attività	So.	69.961,12
Passività	»	69.961,12

BILANCIO AL 30-6-1952

Attività	So.	180.129,35
Passività	»	146.669,24
Utile d'esercizio	So.	33.460,11

CONTO ECONOMICO

Proventi	So.	178.810,75
Spese	»	145.350,64
Utile d'esercizio	So.	33.460,11

L'Assemblea prende atto con compiacimento che le dimissioni già presentate dal Comm. Armando Rosica dalla carica di Amministratore Delegato sono state successivamente ritirate e conferma allo stesso l'incarico.

Mogadiscio, 8 settembre 1953.

S. I. M. B. A. — S. R. L.

S. I. M. B. A. — S. R. L.

Capitale Lit. 200.000 - Sede sociale in Chsimaio

Il giorno 17 dei mese di aprile del 1952, in Roma, nello Studio del Notaio Carlo Capo, ha avuto luogo l'assemblea ordinaria e straordinaria della Società S.I.M.B.A. - S.R.L. che ha approvato le modifiche statutarie proposte dall'Amministratore Unico Armando Rosica, ha accettate le dimissioni di quest'ultimo dalla carica di Amministratore Unico ed ha eletto il Consiglio d'Amministrazione che è risultato costituito come segue:

Marchesa Ines Graziani Chionetti, Presidente;
Armando Rosica, Amministratore delegato;
Rodolfo Grazani, Consigliere;
Ferrari Gaspare, Consigliere.

Mogadiscio, 3 settembre 1953.

S. I. M. B. A. — S. R. L.

UNIONE COOPERATIVA DI CONSUMO VILLABRUZZI

Il giorno 16 agosto 1953 si è riunita in Villabruzzi nella Sede Sociale presso l'Ufficio della Residenza l'Assemblea Generale Straordinaria della Società Unione Cooperativa di Consumo Villabruzzi ed ha deciso l'anticipato scioglimento della Società.

A liquidatore della stessa è stato nominato il Sig. Vittorio Graceffo.

Il relativo Verbale per rogito del sottoscritto, n. 10024 di repert., registrato a Mogadiscio il 17-8-1953 al n. 131 - Atti Pubblici Vol. IV, è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con suo decreto in data 24 agosto 1953.

Mogadiscio, li 25 agosto 1953.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
Luigi Ferrara

COMP. AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA GOMMA E DELL'OLIBANUM

Sede in Mogadiscio — Capitale Lit. 10.000.000 versato

Gli azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria nell'Ufficio di Roma Piazza SS. Apostoli 53, in prima convocazione per le ore 10 del 31 ottobre 1953 ed occorrendo in seconda convocazione per le ore 10 del 14 novembre 1953 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Approvazione del bilancio sociale al 30-6-1953, relazione del Consiglio e dei Sindaci.
2. — Proposta di modifica agli articoli 5 - 6 e 13 dello Statuto sociale.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL CONSIGLIERE DELEGATO: **G. Mazza**

ISTITUTO AGRICOLO SOMALO — CHISIMAIO

Il giorno 3 settembre 1953, nell'Ufficio del Notaio della Somalia si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria della suddetta Società ed ha approvato i Bilanci relativi agli esercizi dal 1940 al 1952, e la conversione del Capitale Sociale da Lit. 100.000 in So. 1.142,90, suddiviso in cento azioni da So. 11,429 ciascuna, con conseguente modifica dell'Art. 5.

Il relativo Verbale n. 10125 di repert. in data 3 settembre 1953, registr. a Mogadiscio l'11 settembre 1953 al n. 216 Atti Pubbl. Vol. IV, è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia in data 16 settembre 1953.

Mogadiscio, li 17 settembre 1953.

IL NOTARO DELLA SOMALIA
L. Ferrara

S. p. A. PESCHERIE ALULA « G. CARAMELLI »

Capitale Sociale So. 100.000 — Sede in Alula (Somalia)

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per le ore 10 del giorno 30 ottobre 1953 in Mogadiscio presso l'Ufficio della Ditta Ferdinando Cinti in Via C. Riveri n. 12 per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Relazione degli Amministratori; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 30-6-1953.
2. — Determinazione dell'emolumento all'Amministratore Unico.
3. — Determinazione dell'emolumento al Collegio Sindacale.
4. — Varie ed eventuali.

Occorrendo, l'Assemblea in seconda convocazione sarà tenuta nello stesso luogo ed ora il giorno 31 ottobre 1953.

L'AMMINISTRATORE UNICO
G. Caramelli

SOCIETA' ANONIMA LIDO DI MOGADISCIO

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I soci della Società sono convocati in Assemblea Generale Straordinaria, presso il Notaio della Somalia per il giorno 24 ottobre 1953 alle ore 9 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Relazione del Consigliere Delegato per il riassetto della Società;
2. — Nomina delle cariche sociali;
3. — Varie ed eventuali.

Mogadiscio, 23 settembre 1953.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Attilio Saccani

SOCIETA' AZIONARIA CONCESSIONARI AGRICOLI « S.A.C.A. »

già Società Anonima Cooperativa Agricoltori di Genale (S.A.C.A.)

Con Atto Pubblico n. 8479 in data 17 novembre 1952, registrato a Mogadiscio il 15 gennaio 1953 al n. 591 Atti Pubblici Vol. III, la Società Anonima Cooperativa Agricoltori di Genale « S.A.C.A. », si è trasformata in Società Azionaria Concessionari Agricoli « S.A.C. », con lo stesso oggetto Sociale e con capitale di So. 450.000, costituito da azioni del valore nominale di So. 100 ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito dallo stesso Consiglio della Cooperativa trasformata.

Il Verbale predetto è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con suo Decreto in data 27 dicembre 1952 e l'omologazione è stata confermata dalla Eccell.ma Corte di Appello di Roma con Decreto in data 21 - 30 aprile 1953.

Mogadiscio, li 15 agosto 1953.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
Luigi Arredi

S. A. C. A. — VITTORIO D'AFRICA

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Dal verbale della Assemblea ordinaria dei soci del giorno 30 agosto 1953 in II convocazione risulta quanto segue:

1. — BILANCIO al 30-4-1953 — E' stato approvato il bilancio chiuso al 30-4-1953 portante: ATTIVO So. 6.518.646,49. PASSIVO So 6.502.284,99 saldo So. 16.361 50.

E' stato approvato il conto « Profitti e Perdite » al 30-4-1953 portante: Profitti So. 762.545,04 — Spese e Perdite So. 746.183,54 — Utile netto So. 16.361,50.

2. — NOMINA DI UN CONSIGLIERE — E' stato nomnato Consigliere del Consiglio d'Amministrazione il Geom Cav. Giovanni Pietro Basiglio.

3 — NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE — Sono stati nominati componenti del Collegio dei Sindaci i seguenti:

Sig. URBINATI Corrado — Sindaco effettivo;

Sig. PETRECCA Michele — Sindaco effettivo;

Sig. BUTTAZZI Giorgio — Sindaco effettivo;

Sig. MAERO Giuseppe — Sindaco supplente;

Vittorio d'Africa, li 3 settembre 1953.

IL PRESIDENTE
A. Falcone

S. A. C. A. I. S.

S. A. COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI ITALO SOMALI

ESTRATTO VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

SI RENDE NOTO

che in data 30 luglio 1953 l'Assemblea Generale ordinaria riunita nella sede sociale ha adottato all'unanimità le seguenti deliberazioni:

Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 30-6-1953 nelle seguenti risultanze:

ATTIVO	So. 4.023,00
PASSIVO	So. 4.023,00

CONTO PERDITE E PROFITTI

Rinnovo del mandato ai presenti amministratori.

Mogadiscio, li 30 luglio 1953.

pp. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
P. Biora

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Eredità giacente: Sig. MORELLO GIOVANNI

Con decreto del Giudice Regionale del Benadir, ff. Pretore, in data 14 settembre 1953, è stata dichiarata giacente l'eredità del defunto Morello Giovanni, deceduto a Mogadiscio il 13 settembre 1953.

Curatore è stato nominato il sig. Di Vito Gabriele, residente in Mogadiscio.

Mogadiscio 19 settembre 1953.

IL CANCELLIERE
Bartolozzi

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Avviso di istanza di vendita di immobile

Il sottoscritto Cancelliere rende noto:

Il Sig. Hagi Abdalla Banafunzi, rappresentato dal suo procuratore Avv. Francesco Giacomo Bona, in seguito a precetto rimasto senza esito per il pagamento di So. 69.034,80 ed accessori, ha fatto intimare al Sig. Hagi Mohedin Hatimi, residente in Mogadiscio, pignoramento del di lui immobile sito in Mogadiscio sul prolungamento di Via Federzoni,. costituito da una superficie di terreno di mq. 345 con entrostante fabbricato e confinante a nord ed ovest con terreno demaniale, ad est con terreno di Ragiab, a sud con Via già Federzoni, ora Via Roma, pignoramento trascritto presso la locale Conservatoria in data 19 agosto 1953 al n. .48 Reg. Trascrizioni.

Ha fatto quindi istanza al Giudice dell'esecuzione per la vendita dell'immobile.

Il Giudice dell'esecuzione, dr. Domenico Raspini, ha fissato, con decreto 14-9-1953, l'udienza del 20 ottobre 1953 ore 9, davanti a sè, per procedere in ordine all'istanza, ed ha nominato il Sig. Ing. Giuseppe Favilla esperto per la determinazione del valore dell'immobile.

Mogadiscio, li 15 settembre 1953.

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
Luigi Arredi

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Con sentenza in data 18 settembre 1953, il Sig. Giudice della Somalia ha dichiarato il fallimento di Abdurahman Sadik - Arabo Beidain, già esercente negozio di vendita di generi alimentari in Mogadiscio, Via Amaruini; ha nominato Giudice Delegato il Dr. Domenico Raspini e curatore il Rag. Guarino Guido; ha assegnato ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito il termine di giorni venti dalla data dell'affissione della presente sentenza per la presentazione in cancelleria delle relative domande; ha stabilito il giorno 9 novembre 1953 ore 9, nell'Ufficio del Giudice della Somalia in Mogadiscio, per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo.

Mogadiscio, li 18 settembre 1953.

IL CANCELLIERE DIRIGENTE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AUTORIZZA

Il Sig. Seek Nur Hussen ad esercitare, in Mogadiscio, il commercio d'importazione di articoli di merceria, profumeria, cancelleria, casalinghi, libri, camicie e maglie.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso l'Amministrazione municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 19 settembre 1953.

IL CAPO UFFICIO
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio all'ingrosso di generi vari con alimentari

Si rende noto che il Sig. Hassanali Jafer Parpia ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di generi vari, con alimentari, in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 21 settembre 1953.

IL CAPO UFFICIO
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio Commercio d'Importazione e di Esportazione

Si rende noto che il Sig Moallim Omar Mohamed ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importa-

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 29 agosto 1953.

IL CAPO UFFICIO
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 29 novembre 1952, il Sig. Mena Lucio ha chiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 739,20 sito in Mogadiscio, Via A. Locatelli, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni

IL DIRETTORE REGGENTE
Laudani

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 26 novembre 1950, i Signori Ahmed Fadel Hashem, Hussen Hagi Muragi, Ibrahim Hagi Ali Muragi, Mussa Hagi Ali Muragi, Hussen Gulamhussen Hagi Ali Muragi, Alaudin Gulamhussen Hagi Ali Muragi, hanno chieto di ottenere in concessione a scopo di passaggio privato a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 75,50, sito in Mogadiscio, fra la Moschea di Mohamed Sani e la proprietà di Hagi Muragi in Corso Vittorio Emanuele, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico del Municipio, di cui gl'interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE REGGENTE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 7 luglio 1953 la Signora Luigina Natta in Salsilli ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 61 sito in Piazza Caroselli, Mogadiscio, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gl'interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE REGGENTE
Laudani

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 23 marzo 1951 il Sig. Mohamed Hagi Abdullai ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 91,30 sito in Mogadiscio, prolungamento Viale Regina Elena come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gl'interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE REGGENTE
Laudani

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 25 marzo 1953, il Sig. Gopaldas Amerchi ha chiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 14,78, sito in Mogadiscio, Lungomare Duca degli Abruzzi, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gl'interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubbliazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE REGGENTE

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV — Mogadiscio, 1° Ottobre 1953 — Supplemento N. 1 a N. 10

SOMMARIO

PARTE PRIMA

DECRETI:

1953

DECRETO n. 141 rep. del 28 agosto 1953: Modificazioni alle norme vigenti sulla esecuzione delle Opere Pubbliche. 499

PARTE PRIMA

DECRETO n. 141 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTI il R. D. n. 1397 del 21-5-1934 sulla « Esecuzione delle Opere Pubbliche »;

— il D. M. n. 231 dell'8-9-1934 che approva il « Capitolato Generale d'appalto delle Opere Pubbliche »;

— il D. M. n. 232 dell'8-9-1934 che approva il « Regolamento per la Direzione, contabilità e collaudazione dei Lavori »;

RAVVISATA la urgente necessità di provvedere ad emanare le opportune norme per l'adeguamento all'attuale situazione giuridica e monetaria del Territorio di alcune disposizioni stabilite nella Regolamentazione di cui sopra;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

IN ATTESA della emanazione di un Ordinamento sulla Esecuzione delle Opere Pubbliche in Somalia;

DECRETA:

Art. 1.

Lavori somma urgenza.

Il limite di lire 30.000, di cui al 2° comma dell'art. 26 delle norme per la esecuzione delle Opere Pubbliche approvato col R. D. 21 maggio 1934, n. 1397, è portato a So. 6.000.

Art. 2.

Certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il limite di lire 50.000 di cui al 1° e 2° comma dell'art. 36 ed al 2° comma dell'art. 37 delle norme per la esecuzione delle opere pubbliche approvate col R. D. 21 maggio 1934 n. 1397 è portato a So. [illegible]

Art. 3.

Nomina dei collaudatori.

L'art. 72 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori approvato col D. M. 8 settembre 1934 n. 232 è sostituito dal seguente:

Al collaudo dei lavori si provvederà, di regola, mediante la nomina di un collaudatore, al quale dovranno essere trasmessi i documenti e la relazione di cui al precedente art. 53.

Per i collaudi dei lavori il cui importo complessivo risulti compreso fra So. 25.000 e So. 120.000 il collaudatore sarà nominato dall'Amministratore nella persona di un ingegnere dei LL. PP. che non abbia avuto parte alcuna nella direzione e sorveglianza dei lavori.

Per le opere il cui importo complessivo ecceda So. 120.000 il collaudatore sarà nominato dall'Amministratore nella persona dell'Ispettore dei LL. PP o di un Ingegnere dirigente di altro servizio tecnico civile o militare del Territorio.

Per collaudi di particolare importanza l'Amministratore potrà avvalersi dell'opera di funzionari tecnici diversi da quelli sopra indicati anche addetti a servizi fuori del Territorio.

Art. 4.

Lavori di importo non superiore ai So. 10.000.

Per i lavori che non superino l'importo di So. 10.000 si seguono le formalità e modalità di cui appresso in luogo degli atti di cottimo:

a) sottoscrizione dell'« Atto di Obbligazione » di cui all'allegato A) del presente Decreto;

b) compilazione del « Conto Finale » di cui all'allegato B) del presente Decreto.

Art. 5.

Comitato Tecnico.

E' istituito un Comitato Tecnico, composto come appresso, per l'esame e parere, a richiesta dell'Amministratore, di progetti di opere o di forniture di materiale tecnico di particolare natura ed importanza:

1) Segretario Generale dell'A.F.I.S.;
2) Ispettore ai Lavori Pubblici;
3) Ufficiale-ingegnere dei Servizi Aeronautici;
4) Ufficiale o ingegnere addetto ai Servizi delle Telecomuncazioni;
5) Ingegnere dirigente i Servizi Tecnici del Municipio di Mogadiscio.
6) Ufficiale del Genio Militare designato dal Corpo di Sicurezza.

Il Comitato è presieduto dal Segretario Generale.

Possono essere invitati, senza facoltà di voto, a partecipare alle riunioni del Comitato i funzionari tecnici che hanno elaborato i progetti in esame ed altri tecnici o funzionari esperti nelle materie e nei progetti in esame.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° settembre 1953.

Mogadiscio, lì 28 agosto 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 98 del R.D.
lì 17 settembre 1953.

LAVORI A CURA DELL'ISPETTORATO LAVORI PUBBLICI
(su carta bianca)

ALLEGATO A) AL DECRETO N. ..... DEL
In bollo da So. 1,20 e da 0,80

N. ..... di Rep.

A. F. I. S.
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Ispettorato LL.PP.

OPERE .....

LAVORI DI .....

ATTO DI OBBLIGAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Premesso:

— che con decreto dell'Amministratore dell'AFIS, n. ..... in data ..... è stata approvata la Perizia n. ..... dell'importo di So. per lavori da eseguire in economia;

— che l'Impresa ..... ha offerto sull'importo suddetto il ribasso del ..... e che, pertanto, l'importo dei lavori da eseguire è ridotto a So. .....

Art. 1.

Importo lavori.

I lavori vengono assunti per l'importo di So. ..... — (somma) e pagati con i prezzi riportati nell'elenco che segue.

Art. 2.

Obblighi.

L'Assuntore si obbliga di eseguire i lavori secondo le buone regole d'arte in conformità alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori in base al progetto che fa parte integrante del presente atto.

Inoltre l'Assuntore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni generali e particolari vigenti in materia per la disciplina del lavoro e delle assicurazioni sociali in Somalia.

Art. 3.

Ultimazione Lavori:

I lavori dovranno essere consegnati ultimati entro il termine di giorni ..... dalla data della consegna di cui appresso.

Art. 4.

Consegna Lavori:

La consegna dei Lavori, effettuata (sotto riserva di legge) in persona dell'Assuntore — in persona del Sig. . . . . a ciò delegato dall'Assuntore, è stata preceduta da tutti i chiarimenti del caso, dati, sopraluogo dal Sig. . . . . Direttore dei lavori.

L'Assuntore dichiara, con la firma del presente atto, di non avere dubbi di sorta sulla esecuzione dei lavori e conferma l'accettazione, senza eccezioni e riserve, della consegna come sopra effettuata.

Art. 5.

Liquidazioni.

La liquidazione definitiva sarà effettuata su presentazione del CONTO FINALE dei lavori compilato secondo il modello allegato.

Art. 6.

Anticipi.

E' facoltà dell'Amministrazione contraente di corrispondere anticipi per somme corrispondenti all'importo dei lavori eseguiti. La misura degli anticipi non potrà essere inferiore a So. mille e superiore a So. duemila.

L'anticipo viene corrisposto su conforme dichiarazione del Direttore dei Lavori in merito all'importo dei lavori eseguiti.

Art. 7.

Cauzione.

L'assuntore è tenuto al versamento di una cauzione corrispondente al ventesimo dell'importo del presente atto.

E' in facoltà dell'Amministrazione contraente di esonerare l'assuntore dal versamento della cauzione il cui importo sarà, in tal caso, trattenuto sui primi due acconti da corrispondersi nelle misure e nei modi di cui al precedente articolo.

Art. 8.

Spese.

Le spese di registrazione e tutte le altre spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Assuntore.

Art. 9.

Prezzi.

Elenco dei prezzi:

1.	21.
2.	22.
3.	23.

4.	24.
5.	25
6.	26.
7.	27.
8.	28.
10.	30.
11.	31.
12.	32.
13.	33.
14.	34.
15.	35.
16.	36.
17.	37.
18.	38.
19.	39.
20.	40.

Art. 10.

In quanto non contrastanti col presente Atto di Obbligazione si applicano le norme del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 231 dell'8 settembre 1934.

Mogadiscio, lì _____

L'Ispettore ai LL.PP. **L'assuntore**

IL DIRETTORE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

LAVORI A CURA DEI COMMISSARIATI REGIONALI

(su carta verde)

ALLEGATO A) AL DECRETO N. ..... DEL

In bollo da So. 1,20 e da 0,80

N. ..... di Rep.

COMMISSARIATO REGIONALE .....

OPERE .....

LAVORI DI .....

ATTO DI OBBLIGAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI .

Premesso:

— che con decreto dell'Amministratore dell'AFIS, n. ..... in data ..... è stata approvata la Perizia n. ..... dell'importo di So. per lavori da eseguire in economia;

— che l'Impresa ..... ha offerto sull'importo suddetto il ribasso del ..... e che, pertanto, l'importo dei lavori da eseguire è ridotto a So. .....

Art. 1.

Importo lavori.

I lavori vengono assunti per l'importo di So. ..... — (somali e pagati con i prezzi riportati nell'elenco che segue.

Art. 2.

Obblighi.

L'Assuntore si obbliga di eseguire i lavori secondo le buone regole d'arte in conformità alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori in base al progetto che fa parte integrante del presente atto.

Inoltre l'Assuntore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni generali e particolari vigenti in materia per la disciplina del lavoro e delle assicurazioni sociali in Somalia.

Art. 3.

Ultimazione Lavori:

I lavori dovranno esse consegnati ultimati entro il termine di giorni ..... dalla data della consegna di cui appresso.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna l'Assuntore è tenuto al paga-

Art. 4.

Consegna Lavori:

La consegna dei Lavori, affettuata (sotto riserva di legge) in persona dell'Assuntore — in persona del Sig. . . . . a ciò delegato dall'Assuntore, è stata preceduta da tutti i chiarimenti del caso, dati, sopraluogo, dal Sig. . . . . Direttore dei lavori.

L'Assuntore dichiara, con la firma del presente atto, di non avere dubbi di sorta sulla esecuzione dei lavori e conferma l'accettazione, senza eccezioni e riserve, della consegna come sopra effettuata.

Art. 5.

Liquidazione.

La liquidazione definitiva sarà effettuata su presentazione del CONTO FINALE dei lavori compilato secondo il modello allegato.

Art. 6.

Anticipi.

E' facoltà dell'Amministrazione contraente di corrispondere anticipi per somme corrispondenti all'importo dei lavori eseguiti. La misura degli anticipi non potrà essere inferiore a So. mille e superiore a So. duemila.

L'anticipo viene corrisposto su conforme dichiarazione del Direttore dei Lavori in merito all'importo dei lavori eseguiti.

Art. 7

Cauzione.

L'assuntore è tenuto al versamento di una cauzione corrispondente al ventesimo dell'importo del presente atto.

E' in facoltà dell'Amministrazione contraente di esonerare l'assuntore dal versamento della cauzione il cui importo sarà, in tal caso, trattenuto sui primi due acconti da corrispondersi nelle misure e nei modi di cui al precedente articolo.

Art. 8.

Spese.

Le spese di registrazione e tutte le altre spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Assuntore.

Art. 9.

Prezzi.

Elenco dei prezzi:

1.	21.
2.	22.
3.	23.

4.	24.
5.	25
6.	26.
7.	27.
8.	28.
10.	30.
11.	31.
12.	32.
13.	33.
14.	34.
15.	35.
16.	36.
17.	37.
18.	38.
19.	39.
20.	40.

Art. 10.

In quanto non contrastanti col presente Atto di Obbligazione si applicano le norme del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 231 dell'8 settembre 1934.

Mogadiscio, lì _____

Il Capo della Sezione LL. PP. **L'assuntore**

IL COMMISSARIO

LAVORI A CURA DELL'ISPETTORATO LAVORI PUBBLICI
(su carta bianca)

ALLEGATO B) al DECRETO N. ..... DEL _____

ASSUNTORE _____

CONTO FINALE N. ..... del _____

ATTO DI OBBLIGAZIONE N. ..... di Rep. in data _____
Registrato il _____ N. _____ Vol. _____

LAVORI DI _____

_____

DATA DI CONSEGNA DEI LAVORI _____

DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI _____

ALLA DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Ispettorato LL.PP. MOGADISCIO

N. Ord.	Descrizioni delle categorie di lavoro e forniture	Quantità	Prezzo	Importo
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
28.				
29.				
30.				

Il sottoscritto Direttore dei lavori:

VISTO il presente CONTO FINALE e riconosciutolo regolare;

ACCERTATO:

— che i lavori eseguiti corrispondono per quantità e specie a quelli elencati nel Conto stesso;

— che i prezzi applicati sono quelli riportati nell'ATTO di OBBLIGAZIONE in data N. ..... di Rep.;

— che i prezzi dei lavori non inclusi nell'atto di obbligazione sono equi ed ammissibili;

— che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e consegnati nei termini stabiliti;

— che è stato provveduto alla assicurazione operai:

Liquida:

— l'importo complessivo dei lavori in So. ..... (somali)

Dedotti:

— gli acconti corrisposti per i seguenti importi:

1.	Data _____	Importo	_____
2.	» _____	»	_____
3.	» _____	»	_____
4.	» _____	»	_____
5.	» _____	»	_____
6.	» _____	»	_____
7.	» _____	»	_____
8.	» _____	»	_____
9.	» _____	»	_____
10.	» _____	»	_____
		Totale So.	_____

Rimane: un credito dell'Assuntore di So. _____

L'ISPETTORE AI LL.PP. IL DIRETTORE DEI LAVORI

_____ _____

IL DIRETTORE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

TIMBRO DI REVISIONE

Eseguita la revisione contabile $\frac{\text{si conferma}}{\text{si rettifica}}$ l'importo in So. .....

(somali _____)

IL REVISORE

IL DIRETTORE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Firma di quietanza

_____

ANNOTAZIONI:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

LAVORI A CURA DEI COMMISSARIATI
(su carta verde)

ALLEGATO B) al DECRETO N. _____ DEL _____

ASSUNTORE _____

CONTO FINALE N. _____ del _____

ATTO DI OBBLIGAZIONE N. _____ di Rep. in data _____

Registrato il _____ N. _____ Vol. _____

LAVORI DI _____

_____

DATA DI CONSEGNA DEI LAVORI _____

DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI _____

AL COMMISSARIATO REGIONALE _____

N. Ord.	Descrizioni delle categorie di lavoro e forniture	Quantità	Prezzo	Importo
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
28.				
29.				

Il sottoscritto Direttore dei lavori:

VISTO il presente CONTO FINALE e riconosciutolo regolare;

ACCERTATO:

— che i lavori eseguiti corrispondono per quantità e specie a quelli elencati nel Conto stesso;

— che i prezzi applicati sono quelli riportati nell'ATTO di OBBLIGAZIONE in data N. ..... di Rep.;

— che i prezzi dei lavori non inclusi nell'atto di obbligazione sono equi ed ammissibili;

— che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e consegnati nei termini stabiliti;

— che è stato provveduto alla assicurazione operai:

Liquida:

— l'importo complessivo dei lavori in So. ..... (somali)

Dedotti:

— gli acconti corrisposti per i seguenti importi:

1.	Data	_____	Importo	_____
2.	»	_____	»	_____
3.	»	_____	»	_____
4.	»	_____	»	_____
5.	»	_____	»	_____
6.	»	_____	»	_____
7.	»	_____	»	_____
8.	»	_____	»	_____
9.	»	_____	»	_____
10.	»	_____	»	_____
			Totale So.	_____

Rimane: un credito dell'Assuntore di So. _____

Il Capo della Sezione LL. PP. IL DIRETTORE DEI LAVORI

_____ _____

IL COMMISSARIO

TIMBRO DI REVISIONE

Eseguita la revisione contabile $\frac{\text{si conferma}}{\text{si rettifica}}$ l'importo in So. .....

(somali _____)

IL REVISORE

IL COMMISSARIO

Firma di quietanza

_____

ANNOTAZIONI:

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV — Mogadiscio, 10 Ottobre 1953 — Supplemento N. 2 al N. 10

SOMMARIO

PARTE PRIMA

CONCORSI:

1953

Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia: Concorso per esame a dodici posti di Ufficiale Doganale 517

Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana: Revoca del decreto Ministeriale 8 ottobre 1952 col quale fu bandito un concorso per esami a centouno posti di addetto (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale di governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana (G. U. n. 213 del 17 settembre 1953) 520

Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana: Revoca del decreto Ministeriale 8 ottobre 1952 col quale fu bandito un concorso per esami a quarantadue posti di aiutante coloniale di 4ª classe (gruppo B, grado 11°) nel ruolo ausiliario dell'Amministrazione dell'Africa Italiana (G. U. n. 214 del 18 settembre 1953) 520

PARTE SECONDA

S.I.S.I.A. Società Italo Somala Incremento Agricoltura: Avviso di Convocazione Assemblea 522

PARTE PRIMA

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

BANDO DI CONCORSO A 12 POSTI DI UFFICIALE DOGANALE

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a dodici posti di Ufficiale Doganale riservato agli autoctoni.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno presentare, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., domanda in carta bollata da So. 0,80 alla Direzione del Personale ed Affari Generali.

Le domande potranno anche essere presentate agli Uffici di Residenza che le trasmetteranno col primo mezzo direttamente alla predetta Direzione del Personale.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) — Certificato di visita medica attestante l'idoneità fisica del candidato;

b) — Certificato del Residente dal quale risulti che il candidato non sia minore dei 18 anni e non abbia superato i 30 anni di età;

c) — Certificato del Residente attestante il luogo di nascita, le generalità e la buona condotta del candidato;

d) — Dichiarazione del candidato di accettare la destinazione in servizio in qualsiasi località della Somalia.

Il personale a paga mensile in servizio presso l'A.F.I.S. può partecipare al concorso a prescindere dai limiti di età e senza presentare i documenti sopra elencati.

I candidati che abbiano prestato servizio presso le precedenti Amministra-

Art. 4.

L'esame circa la regolarità dei documenti esibiti ed il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, è devoluto alla Commissione esaminatrice che sarà nominata dall'Amministratore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, di escludere dal concorso coloro che a suo giudizio insindacabile e senza addurne i motivi non ritenesse di immettere nei ruoli degli Ufficiali Doganali.

Art. 5.

Le prove di esame da sostenere sono le seguenti:

Obbligatorie:

a) — due prove scritte di lingua italiana (dettato e componimento);
b) — Una prova scritta di aritmetica (tre problemi limitati alle quattro operazioni);
c) — Una prova orale di lingua italiana (lettura di un brano ed esposizione di esso);
d) — Una prova orale di aritmetica limitata alle quattro operazioni;
e) — Una prova orale di cultura generale.

Facoltative:

Prova di dattilografia; prove di cui alle lettere a) e c) da sostenersi in arabo o in altra lingua.

La durata e le modalità da osservarsi per ciascuna prova di esame saranno stabilite dalla Commissione esaminatrice.

Il luogo, la data e l'orario delle prove di esame saranno resi noti a tempo debito dalla Commissione stessa mediante comunicazione diretta agli interessati.

Art. 6.

Contro le decisioni della Commissione giudicatrice — salvo per quanto riguarda la valutazione delle prove di esame — e per irregolarità nello svolgimento del concorso, è ammesso ricorso all'Amministrazione entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. della graduatoria di cui al paragrafo n. 7.

Le decisioni dell'Amministratore non sono soggette ad alcun gravame.

Art. 7.

Per ogni prova d'esame obbligatoria a ciascun candidato sarà attribuito dalla Commissione un voto complessivo in centesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media di almeno settanta centesimi e non meno di sessanta centesimi in ciascuna prova.

Per ogni prova d'esame facoltativa sarà attribuito dalla Commissione un punteggio aggiuntivo che non potrà superare i tre centesimi e che sarà valevole soltanto agli effetti della graduatoria.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e sarà definitiva solo dopo l'approvazione dell'Amministratore. Detta graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Art. 8.

I primi dodici in graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno assunti in servizio presso l'A.F.I.S. con la qualifica di « Ufficiale Doganale in prova » e con lo stipendio di So. 150 mensili, corrispondente a quello del grado VI 2° aumento del vigente regolamento del personale.

Gli altri non acquisteranno alcun diritto all'assunzione in servizio, a qualunque titolo, presso l'A.F.I.S. la quale, tuttavia, avrà la facoltà di assumerli in servizio, in tutto o in parte, alle stesse condizioni dei vincitori.

Art. 9.

I vincitori dovranno, ad assunzione avvenuta, frequentare un corso di addestramento della durata di sei mesi, che sarà considerato come periodo di prova.

Per ottenere la conferma in servizio dopo il periodo di prova, occorre aver superato con esito favorevole il corso di addestramento mediante un esame al quale i partecipanti al corso stesso saranno sottoposti.

In base all'esito di detto esame sarà stabilita la graduatoria definitiva di coloro che saranno mantenuti in servizio.

Le modalità per lo svolgimento del corso di addestramento e del relativo esame saranno successivamente stabilite.

Art. 10.

Coloro che saranno confermati in servizio dopo il periodo di prova, avranno la qualifica di « Ufficiale Doganale » e saranno inquadrati al grado V 4° aumento con lo stipendio di So. 260 mensili, mentre coloro che non saranno confermati in servizio cesseranno dal far parte del personale dell'A.F.I.S. senza diritto ad alcun compenso od indennizzo. Per questi ultimi l'Amministrazione può tuttavia consentire che il servizio di prova sia prorogato per un altro periodo non superiore a sei mesi.

Art. 11

I vincitori del concorso appartenenti al personale dell'A.F.I.S. o che abbiano prestato servizio con le precedenti Amministrazioni della Somalia, e che saranno confermati in servizio dopo il periodo di prova, potranno essere inquadrati, a insindacabile giudizio dell'Amministratore, anche ad un grado superiore al V.

Art. 12.

In tutti i casi, i vincitori del concorso appartenenti al personale dell'A.F.I.S. conserveranno, a titolo di assegno personale, la differenza eventualmente esistente fra gli assegni goduti e quelli sopra specificati, fino a riassorbimento della differenza stessa.

L'AMMINISTRATORE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana

Revoca del decreto Ministeriale 8 ottobre 1952, col quale fu bandito un concorso per esami a centouno posti di addetto (gruppa A, grado 11°) nel ruolo del personale di governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana riservato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale statale appartenente ad altri ruoli organici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1953, registro n. 6, foglio n. 68, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97, del 28 aprile 1953, col quale è stato bandito, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948 n. 262, un concorso per esami a centouno posti di addetto nel ruolo del personale di governo dell'Amministrazione dell'Africa Italana (gruppo A, grado 11°);

Considerato che per la sopravvenuta soppressione del Ministero dell'Africa Italiana si rende opportuno provvedere alla revoca del decreto Ministeriale 8 ottobre 1952 di cui alle premesse;

DECRETA:

E' revocato a tutti gli effetti il decreto Ministeriale 8 ottobre 1952 registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1953, registro n. 6, foglio 68, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97, del 28 aprile 1953, con il quale è stato indetto ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, un concorso per esami a centouno posti di addetto nel ruolo del personale di governo (gruppo A, grado 11°) dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1953.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
De Gasperi

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1953.
Reg. n. 4 Uff. soppresso Min. A. I. (Pres. Cons. Min.), f. n. 156.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana

Revoca del decreto Ministeriale 8 ottobre 1952, col quale fu bandito un

servato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale statale appartenente ad altri ruoli organici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1953, registro n. 6, foglio n. 67, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96, del 27 aprile 1953, col quale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è stato bandito un concorso per esami a quarantadue posti di aiutante coloniale di 4ª classe (gruppo B, grado 11°) dell'Amministrazione dell'Africa Italiana.

Considerato che per la sopravvenuta soppressione del Ministero dell'Africa Italiana si rende necessario provvedere alla revoca del decreto Ministeriale 8 ottobre 1952 di cui alle premesse;

DECRETA:

E' revocato a tutti gli effetti il decreto Ministeriale 8 ottobre 1952 registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1953, registro n. 6, foglio n. 67, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96, del 27 aprile 1953, col quale è stato indetto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, un concorso per esami a quarantadue posti di aiutante coloniale di 4ª classe (gruppo B, grado 11°) dell'Amministrazione dell'Africa Italiana riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1953.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
De Gasperi

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1953.
Reg. n. 4 Uff. soppresso Min. A. I. (Pres. Cons. Min.), f. n. 155.

PARTE SECONDA

S. I. S. I. A.
SOCIETA' ITALO SOMALA INCREMENTO AGRICOLTURA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Sigg. Soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 31 ottobre 1953, ad ore 17, nella sede Sociale ed in seconda convocazione il 1° novembre nello stesso luogo ed ora, per discutre sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Approvazione del bilancio al 30 giugno 1953;
2. — Nomina di un sindaco effettivo e del Presidente del Collegio Sindacale;
3. — Varie ed eventuali.

Mogadiscio, li 1° ottobre 1953.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Ing. Ariberto Forlani

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV Mogadiscio, 2 Novembre 1953 N. 11

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 1953:

Supplemento n. 1 al n. 10 in data 1° ottobre 1953 contenente:

DECRETO n. 141 rep. del 28 agosto 1953: Modificazioni alle norme vigenti sulla esecuzione delle Opere Pubbliche . . . . . .

Supplemento n. 2 al n. 10 in data 10 ottobre 1953 contenente:

Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia: Concorso per esame a dodici posti di Ufficiale Doganale . . . . . .

Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana: Revoca del decreto Ministeriale 8 ottobre 1952 col quale fu bandito un concorso per esami a centuno posti di addetto (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale di governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana (G. U. n. 213 del 17 settembre 1953) . . . . . .

Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana: Revoca del decreto Ministeriale 8 ottobre 1952 col quale fu bandito un concorso per esami a quarantadue posti di aiutante coloniale di 4ª classe (gruppo B, grado 11°) nel ruolo ausiliario dell'Amministrazione dell'Africa Italiana (G. U. n. 214 del 18 settembre 1953) . . . . . .

SOMMARIO

PARTE PRIMA

DECRETI:
1953

DECRETO n. 142 rep. del 21 ottobre 1953: Modificazioni all'Ordinanza 8 giugno 1950, n. 35 sulla disciplina delle operazioni in cambi e dei rapporti commerciali con l'estero 527

DECRETO n. 143 rep. del 6 febbraio 1953: Concessione di area demaniale a scopo edilizio in Mogadisccio, di mq. 12.420, alla Soc. Tiro a Volo 528

DECRETO n. 144 rep. del 2 settembre 1953: Concessione di area demaniale a scopo edilizio di mq. 247.85 sita in Buracaba e riconoscimento della libera disponibilità al Fitaurari Fessehazien Beienè 529

DECRETO n. 145 rep. del 14 settembre 1953: Riconoscimento della libera disponibilità di un'area di terreno demaniale di mq. 57,20 in Mogadiscio alla Signora Aua Muddei 530

DECRETO n. 146 rep. del 16 settembre 1953: Istituzione dei servizi anagrafici e di Stato Civile nelle Amministrazioni Municipali di Chisimaio, Margherita, Uegit, Oddur, Lugh Ferrandi, Dolo, Bur Acaba, Galcaio, Dusa Mereb, Obbia, Gardo, Eil, Alula 531

DECRETO n. 147 rep. del 19 settembre 1953: Riconoscimento della libera disponibilità di un'area di terreno demaniale di mq. 1.847,25 in Mogadiscio al Sig. Sala Alawi Gassim Gherbi 532

DECRETO n. 148 rep. del 19 settembre 1953: Concessione a scopo edilizio di un terreno demaniale di mq. 764,70 in Mogadiscio al Sig. Mussa Hagi Mohamed Muraji 533

DECRETO n. 149 rep. del 21 settembre 1953: Canoni annui per le concessioni di aree demaniali marittime 534

DECRETO n. 150 rep. del 21 settembre 1953: Prezzi di vendita del burro originario dal Kenya 535

DECRETO n. 151 rep. del 22 settembre 1953: Concessione edilizia e libera disponibilità di terreno demaniale di mq. 7.022,04 alla Soc. An. 536

DECRETO n. 152 rep. del 1° ottobre 1953: Nomina del Sig. Montanaro Ugo a membro della Commissione collaudo medicinali in sostituzione del Sig. Perrotta Ernesto 537

DECRETO n. 153 rep. del 5 ottobre 1953: Trasferimento titolarità concessione agricola in Genale dagli Eredi Mongino al Sig. Bollo Pier Paolo 538

DECRETO n. 154 rep. del 6 ottobre 1953: Riconoscimento della libera disponibilità della concessione agricola Eredi Ottaviani Cesare . . 539

DECRETO n. 155 rep. dell'8 ottobre 1953: Nomina della Commissione per la determinazione del prezzo del cotone in bioccolo prodotto in compartecipazione nella campagna 1953-1954 540

DECRETO n. 156 rep. del 26 ottobre 1953: Delega ai titolari degli uffici centrali dell'A.F.I.S. della firma di alcuni atti e provvedimenti . 540

DECRETO n. 157 rep. del 26 ottobre 1953: Prezzo di vendita al pubblico sigarette Nazionali Esportazione 542

PARTE SECONDA

Direzione per lo Sviluppo Economico — Brevetto n. 1 — Geom. Lucidi Mario — Invenzione industriale « Litoblocco edilizio » 543

Soc. An. Industria Fibre Africane: Estratto verbale Assemblea . . . 543

S. p. A. Pescherie Alula « G. Caramelli »: Estratto verbale Assemblea 544

Banco di Roma: Trasferimento Sig. Ferrazza Umberto, Vice Direttore Filiale di Mogadiscio 544

Soc. Comm. Italo Somala An.: Estratto verbale Consiglio Amministraz. 544

Impresa Costruzioni Ing. G. Ferrara S. A. (in liquidazione): Convocazione Assemblea 545

Bonino & C. — Recuperi marittimi s. r. l.: Estratto verbale Assemblea 545

An. Cooperativa Coltivatori Afgoi: Convocazione Assemblea 546

Soc. Veneziana Imprese Coloniali: Estratto verbale Consiglio Ammi- 546

Pescherie Alula « G. Caramelli » S. p. A.: Estratto verbale Assemblea 547

Cooperativa Casearia Somalia - s. r. l.: Estratto atto costitutivo . . . 547

Soc. Italo Somala Incremento Agricoltura « S.I.S.I.A. »: Estratto verbale Assemblea 547

L.I.P.A.S. - Soc. Lav. Ind. Prodotti Alimentari della Somalia: Estratto verbale Assemblea 548

S.C.I.A.M.S. - Soc. Comm. Ind., An. Migiurtinia Settentrionale: Avviso Convocazione Assemblea 548

Compagnia del Cotone (Co. De. Có.): Avviso Convocazione Assemblea . 548

Società An. Saline Somale: Avviso convocazione Assemblea 549

Ufficio Giudice Regionale del Benadir: Eredità giacente Trocelli Cesare 549

Ufficio Giudice Regionale del Benadir: Eredità giacente Morello Giovanni 550

Direzione per lo Sviluppo Economico: Autorizzazione al Sig. Hagi Daib Farah ad esercitare attività economica 550

Direzione per lo Sviluppo Economico: Autorizzazione al Sig. Da Novi Domenico ad esercitare attività economica 550

Direzione per lo Sviluppo Economico: n. 5 Avvisi ad Opponendum . . 551

Direzione Affari Finanziari: n. 10 Avvisi ad Opponendum 552

PARTE PRIMA

DECRETO n. 142 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, n. 2357 2358;

VISTO l'Art. 9, comma terzo, del decreto n. 2357 in data 9 dicembre 1952;

VISTO il decreto 31 luglio 1953, n. 112;

RITENUTO di dover apportare modificazioni all'Ordinanza 8 giugno 1950, n. 35, in relazione alla nuova ripartizione degli Uffici centrali dell'AFIS;

DECRETA:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 dell'Ordinanza 8 giugno 1950, n. 35, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1 — Alla disciplina in Somalia delle operazioni in cambi e di quanto si attiene ai rapporti commerciali con l'estero, provvede l'Amministratore a mezzo della Direzione Affari Finanziari ».

« Art. 2. — Per l'esercizio delle operazioni in cambi, è istituito presso la Banca d'Italia — Filiale di Mogadiscio — un « conto di gestione valutaria ». All'amministrazione di esso provvede l'Amministratore a mezzo della Direzione Affari Finanziari ».

Art. 2.

La prima parte dell'articolo 4 dell'Ordinanza 8 giugno 1950, n. 35, è sostituita come segue:

« La filiale di Mogadiscio della Banca d'Italia è autorizzata ad acquistare e vendere valuta, crediti e titoli esteri su disposizioni e per conto dell'A.F.I.S. ».

Art. 3.

Per il « Controllore della Finanza e Contabilità » di cui all'art. 6 della predetta Ordinanza n. 35, deve intendersi il « Direttore degli Affari Finanziari ».

Mogadiscio, lì 21 ottobre 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Spinelli

Visto e registrato al N. 177 del R.D.
lì 23 ottobre 1953

DECRETO n. 143 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9-12-1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9 comma terzo, del citato decreto;

VISTA la domanda in data 25 aprile 1952, presentata dalla Società Tiro a Volo a responsabilità limitata, intesa ad ottenere in concessione edilizia con contemporaneo riconoscimento della libera disponibilità un appezzamento di terreno demaniale di mq. 11,320, sito in Mogadiscio nei pressi del Villaggio Roma (Lido);

CONSIDERATO che all'Avviso ad Opponendum pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 8 del 10 agosto 1952 non è stata fatta alcuna opposizione circa la concessione dell'area richiesta;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia stipulato in data 4 febbraio 1953 tra l'Amministrazione, rappresentata dal Capo Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni ed il sig. Avv. Girolamo Rocchi quale amministratore unico della predetta Società (S.T.A.V.) giusta atto pubblico n. 7343 del 28 marzo 1952 per notar Luigi Ferrara di Mogadiscio;

VISTA la quietanza n. 003.492 del 30 settembre 1952 dell'Ufficio Tasse sugli Affari di Mogadiscio attestante l'avvenuto pagamento della somma di So. 1000, quale prezzo di cessione complessivo dell'area richiesta;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea approvato con R. D. 7 febbraio 1926 n. 269, estese alla Somalia con R. D. 17 marzo 1938 n. 380;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a scopo edilizio dell'appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 12.420 sito in Mogadiscio nei pressi del Villaggio Roma (Lido) a favore della Società Tiro a Volo a responsabilità limitata.

Art. 2.

E' approvato l'Atto in data 4 febbraio 1953, stipulato fra l'Amministrazione rappresentata dal Capo Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni ed il Sig. Avv. Girolamo Rocchi amministratore unico della predetta Società (S.T.A.V.) che disciplina la concessione predetta.

Mogadiscio, li 6 febbraio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n.1103 del R. D.

DECRETO n. 144 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma 3° del predetto decreto;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 in data 12-4-1950, sono tutt'ora applicabili in quanto compatibili con l'art. 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R. D. 7-2-1926, n. 269,, esteso alla Somalia con R. D. 17-3-1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 20-9-1951, con la quale il Fitaurari Fessehazien Beienè chiede il riconoscimento della concessione edilizia e la seguente libera disponibilità di un terreno demaniale della superficie di mq. 247,85, sito in Bur Acaba, nella piazza del mercato ad ovest della tettoia pubblica che ne occupa il centro geometrico;

CONSIDERATO che su detta area insisteva un fabbricato a forma rettangolare, di proprietà dell'ex Governo della Somalia e che tale costruzione ebbe a subire gravi danneggiamenti per fatti bellici;

CONSIDERATO che nell'anno 1942, a seguito dell'autorizzazione da parte dell'ufficiale Politico Britannico in Baidoa, il Fitaurari Fessehazien Beienè ricostruì il fabbricato di cui sopra, sostenendo rilevanti spese, come risulta dalla stima delle riparazioni eseguite, effettuata dal Capo della Sezione Staccata del Genio Civile in Bur Acaba;

CONSIDERATO che il Fitaurari Fessehazien Beienè eseguì tali riparazioni credendo, in buona fede, di divenire proprietario dell'immobile e che in buona fede ha ceduto, a titolo oneroso, detto immobile al Somalo Hagi Mohamed Issak;

RITENUTO opportuno di procedere, in via di sanatoria, alla cessione dell'appezzamento di terreno demaniale sito in Bur Acaba, di mq. 247,85 e dell'immobile ivi ricostruito dal Fitaurari Fessehazien Beienè;

CONSIDERATO che all'Avviso ad Opponendum a suo tempo pubblicato nei modi di legge, non furono prodotte opposizioni;

CONSIDERATO che il Consiglio Territoriale, nella seduta dell'11-2-1953 ha espresso parere favorevole alla concessione del terreno in parola con 40 voti favorevoli su 44 votanti;

VISTO il foglio del 3 ottobre 1952, n. 003519 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, con il quale si dà notizia dell'avvenuto pagamento di So. 250, da parte del Fitaurari Fessehazien Beienè, quale controvalore in denaro del terreno demaniale su cui insiste la costruzione;

VISTO il parere favorevole circa la servibilità dello stabile, adibito a magazzino materiali, e la sua ubicazione conforme alle norme del piano regolatore

cata del Genio Civile di Baidoa e dal foglio 1902/27 in data 22-12-1952 della Residenza di tale località;

CONSIDERATO che possono ritenersi adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione di terreni demaniali a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta al Fitaurari Fessehazien Beienè — Eritreo — la concessione edilizia e la conseguente libera disponibilità dell'appezzamento di terreno demaniale di mq. 247,85, sito in Bur Acaba, nella piazza del Mercato, ad ovest della tettoia pubblica che ne occupa il centro geometrico, come risulta dall'acclusa planimetria.

Mogadiscio, li 2 settembre 1953.

p. L'AMMINISRATORE
Spinelli

Visto e registrato al N. 88 del R.D.
lì 5 settembre 1953.

DECRETO n. 145 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9-12-1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma 3° del citato decreto;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 in data 12-4-1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'art. 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R. D. 7-2-1926, n. 269, esteso alla Somalia con R. D. 17-3-1938, n. 380;

VISTA la domanda della Signora Aua Muddei in data 28 agosto 1953, tendente ad ottenere il riconoscimento della libera disponibilità di un lotto di terreno demaniale, di forma trapezoidale, della superficie di mq. 57,20 sito in Via Ruspoli, Mogadiscio.

VISTO il D. A. n. 925846 in data 23 febbraio 1952, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 4 in data 1-4-1952, che autorizza la concessione a scopo edilizio dell'appezzamento di terreno demaniale sopra citato a favore della Signora Aua Muddei, e approva il relativo disciplinare;

CONSIDERATO che la concessionaria Aua Muddei ha adempiuto a tutti gli obblighi assunti a suo tempo col disciplinare sopra menzionato, in data 15 febbraio 1952, registrato al n. 3147, Atti Privati, Vol. VI presso l'Ufficio Tasse Affari Mogadiscio;

VISTO il nulla osta di servibilità dello stabile, costruito dalla richiedente, rilasciato dall'Amministrazione Municipale con foglio n. 6930 in data 29-8-1953;

RITENUTO che possono considerarsi adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione di terreni demaniali a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta la libera disponibilità a favore della Signora Aua Muddei dell'appezzamento di terreno demaniale di forma trapezoidale, di mq. 57,20, sito in Via Ruspoli, Mogadiscio, confinante a Nord con proprietà della medesima Aua Muddei, ad Est e a Sud con Via Ruspoli, ad Ovest con l'Autoparco Civile, come risulta dalla planimetria allegata.

Mogadiscio, li 14 settembre 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Spinelli

Visto e registrato al n. 103 del R. D.
li, 18 settembre 1953.

DECRETO n. 146 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9 comma 3° del citato decreto;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 24 febbraio 1953 che prevede la istituzione dei servizi di anagrafe e Stato Civile nel Territorio;

DECRETA:

Con decorrenza 24 settembre 1953 sono istituiti i servizi anagrafici e di Stato Civile nelle Amministrazioni Municipali di: Chisimaio, Margherita, Uegit, Oddur, Lugh Ferrandi, Dolo, Bur Acaba, Galcaio, Dusa Mareb, Obbia, Gardo, Eil, Alula.

Mogadiscio, li 16 settembre 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Spinelli

Visto e registrato al n. 100 del Registro Decreti
li, 18 settembre 1953

DECRETO n. 147 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9-12-1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'Art. 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R. D. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con R. D. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda presentata dal Sig. Sala Alawi Gassin Gherbi in data 25 luglio 1953, intesa ad ottenere il riconoscimento della libera disponibilità dell'appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1.847,25, sito in Mogadiscio in Via Locatelli, confinante a Nord con il prolungamento di Via Roma, ad Est con terreno demaniale, a Sud con Via Locatelli ed a Ovest con la concessione Smaniotto Gino;

VISTO il D. A. n. 929005 in data 4-12-1952 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale n 2 dell'11-2-1953 che autorizza la concessione a scopo edilizio del terreno di cui sopra ed approva il relativo disciplinare;

CONSIDERATO che l'interessato, come risulta dal foglio dell'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni dell'A.F.I.S. n. 333538 in data 9 giugno 1953, ha adempiuto agli obblighi previsti dal disciplinare di concessione, che forma parte integrante del su citato D. A. di concessione;

VISTO il nulla osta di abitabilità rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 1500 in data 23-2-1953;

RITENUTO che possono considerarsi adempiuti tutti gli obblighi imposti per il riconoscimento della libera disponibilità dei terreni concessi a scopo edilizio.

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Sala Alawi Gassim Gherbi la libera disponibilità di terreno demaniale della superficie di mq. 1.847,25 di forma di quadrilatero irregolare confinante a Nord con il prolungamento di Via Roma, ad Est con terreno demaniale, a Sud con Via Locatelli e ad Ovest con la concessione Smaniotto Gino, come descritto nell'unita planimetria, ed avuto in concessione edilizia con D. A. n. 929005 in data 4-12-1952;

Mogadiscio, li 19 settembre 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Spinelli

Visto s registrato al N. 126 del R.D.

DECRETO n. 148 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9-12-1952, n. 4357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'Art. 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R. D. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con R. D. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 28 luglio 1951 presentata dal Sig. Mussa Agi Mohamed Muragi intesa ad ottenere in concessione edilizia due lotti di terreno demaniale, già avuti in affitto dalla cessata B.A.S. con contratto n. 74 del 16-5-1945 e n. 122 del 23-10-49 rspettivamente per mq. 541 e mq. 168,20, siti in Via Romolo Gessi e confinanti a Nord con concessione Jafer Rashid, ad Est con proprietà del richiedente, a Sud con concessione Rashid Fasal, ad Ovest con con Via Romolo Gessi;

RITENUTO opportuno ampliare le aree su citate di mq. 55,50 allo scopo di eliminare una parcella di terreno larga circa ml. 2 lungo il lato Est del terreno in questione e lasciata inutilizzata senza ragione dalla affittanza stipulata dalla cessata B.A.S., portando così l'intera area richiesta a mq. 764,70;

CONSIDERATO che all'Avviso ad Opponendum pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 3 del 12-3-1952 non è stata prodotta alcuna opposizione da parte di terzi circa la concessione dell'area richiesta;

VISTA la quietanza n. 715 in data 3-4-1953 dell'Ufficio Tasse Affari che attesta l'avvenuto pagamento della somma di So. 3.058,80 quale corrispettivo in denaro per la cessione del terreno demaniale richiesto;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a scopo edilizio dell'appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 764,70 sito in Mogadiscio sulla Via Romolo Gessi, a favore del Sig. Mussa Hagi Mohamed Muragi.

Art. 2.

E' approvato l'atto in data 2 maggio 1953 fra l'Amministrazione, rappresentata dal Capo dell'Ufficio Affari Finanziari, e il Sig. Mussa Hagi Mohamed Muragi, che disciplina la concessione.

Mogadiscio, li 19 settembre 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Spinelli

Visto e registrato al N. 128 del R.D.

DECRETO n. 149 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9 comma terzo, del citato Decreto;

RITENUTA la necessità di stabilire la misura dei canoni annui per la concessione delle aree demaniali marittime;

DECRETA:

Art. 1.

I canoni annui per concessioni di aree demaniali marittime in tutto il Territorio, sono stabiliti come segue:

1. — Aree per cantieri navali, scali di alaggio e per arti o industrie marittime, recintate al mq. So. 0,02.

2. — Aree per cantieri navali, scali di alaggio e per arti, indusrie e ricuperi marittimi, non recintate al mq. So. 0,01.

3. — Aree scoperte per depositi di materiali, recintate al mq. So. 0,10

4. — Aree scoperte per depositi di materiali, recintale al mq. So. 0,05.

5. — Aree per depositi recintati o interrati di carburanti e lubrificanti, e relativi distributori al mq. So. 0,20.

6. — Aree per capannoni ed altri manufatti destinati a deposito materiali, a scopo industriale, commerciale, o per uso di uffici al mq So. 0,50.

7. — Aree per casotti, ed altri manufatti destinati a rivendite, ristoranti, caffè, locali di trattenimento, bar ed altri usi diversi da quelli della precedente voce 6 al mq. So. 1,50.

8. — Aree per enti sportivi (arenili e spazi acquei riservati) al mq. So. 0,02.

9. — Aree per stabilimenti balneari pubblici (arenili, e spazi acquei riservati) al mq. So. 0.05.

10. — Aree per baracche balneari private al mq. So. 1,00.

11. — Aree per saline e relativi impianti (suolo e spazi acquei) al mq. So. 0,002.

12. — Aree per l'industria della pesca al mq. So. 0,10.

13. — Estrazione di pietre, ghiaie ed arene, ove consentito, al mc. So. 0,25.

14. — Aree per estrazioni di pietra ed esercizio in sito di fornace da calce — fino a mq. 1.000 So. 130
» » » 2.000 » 170
» » » 3.000 » 210
» » » 5.000 » 350
» » » 7.000 » 410
» » » 10.000 » 500.

15. — Aree accordate a Enti pubblici o a privati per impianto od esercizio di opere destinate all'uso pubblico o di pubblica utilità, quando il concessionario non ritragga alcun lucro dalla concessione, a mero riconoscimento della demanialità delle aree medesime canone fisso So. 1,00.

Art. 2.

L'Amministratore potrà fissare di vota in volta particolari tariffe per i casi non previsti dal presente Decreto ed apportare modifiche alle tariffe sopra esposte, quando esigenze di carattere eccezionale lo consiglino.

Mogadiscio, li 21 settembre 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Spinelli

Visto e registrato al n. 106 del R. D.
li, 23 settembre 1953.

DECRETO n. 150 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9-12-1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9 comma 3° del citato decreto;

VISTA l'Ordinanza 10 marzo 1953, n. 6, relativa alla disciplina dei prezzi nel Territorio;

RAVVISATA la necessità di apportare una variazione al vigente prezzo del burro in scatola, originario dal Kenya in seguito all'aumento subito all'origine;

SENTITO il parere del Comitato dei Prezzi nella seduta del 9 settembre 1953;

DECRETA:

A decorrere dal 21 settembre 1953, i prezzi massimi di vendita del burro originario dal Kenya, restano fissati come segue:

ALL'INGROSSO — Franco magazzino grossista Mogadiscio per ogni sca-

AL MINUTO — Per ogni scatola di grammi 453 netti So. 5,50.

Mogadiscio, lk 21 settembre 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Spinelli

Visto e registrato al N. 127 del R.D.
lì 25 settembre 1953.

DECRETO n. 151 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9-12-1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato Decreto;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 in data 12-4-1950 sono tuttora applicabili, in quanto compatibili, con l'art. 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R. D. 7-2-1926, n. 269, esteso alla Somalia con R. D. 17-3-1938, n. 380;

VISTO il D. G. 17166 in data 25-6-1940, con il quale la Soc. An. Bresciana Costruzioni ottenne in concessione perpetua a titolo oneroso, a scopo edilizio, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 6.634, sito in Mogadiscio nei pressi del Lazzaretto;

CONSIDERATO che l'area effettivamente occupata e recintata dalla Soc. An. Bresciana è, in atto, di mq. 7.022,04, anzichè di mq. 6.634 come risulta dal D. G. su citato e che pertanto il terreno originariamente concesso risulta maggiorato di una superficie di mq. 388,04;

VISTA la domanda in data 1-10-1952 della Soc. An. Bresciana, rappresentata dal suo procuratore Rag. Luigi Massimini, tendente ad ottenere la libera disponibilità dell'area, (mq. 6.634), a suo tempo concessa con D. G. 17166 del 25-6-1940, nonchè della maggiore estensione di mq. 388,04;

CONSIDERATO che all'Avviso ad Opponendum relativo alla predetta maggiore superficie di mq. 388,04, pubblicato nei modi di legge, non furono prodotte opposizioni;

VISTA la Bolletta n. 739 in data 3-6-1953, dalla quale risulta che la Soc. An. Bresciana ha effettuato il pagamento di So. 583,25, quale controvalore in denaro dell'appezzamento di terreno demaniale di mq. 388,04 al prezzo di So. 1,50 al mq.;

VISTO il nulla osta di servibilità degli stabili costruiti a suo tempo dalla Soc. An. Bresciana, come risulta dal foglio 29-5-1953, n. 4561 dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio;

CONSIDERATO che possono ritenersi adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per le concessioni di terreni demaniali a scopo edilizio, anche

per quanto riguarda la maggiore estensione di mq. 388,04 e che pertanto la domanda della Soc. An. Bresciana può essere accolta;

DECRETA:

E' riconosciuta alla Soc. An. Bresciana la concessione edilizia della maggiore area di mq. 388,04, di cui alle premesse, e la conseguente libera disponibilità di tutto l'appezzamento di terreno demaniale di mq. 7.022,04, (mq. 6.634 + 388,04), sito in Mogadiscio, nei pressi del Lazzaretto, avente forma trapezoidale, confinante su tutti i lati con terreno demaniale, come da planimetria allegata.

Mogadiscio, li 22 settembre 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Spinelli

Visto e registrato al N. 107 del R.D.
lì 24 settembre 1953.

DECRETO n. 152 rep.,

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9-12-1952, n. 2357;

VISTO il D. A. n. 67 Rep. del 30 aprile 1952, col quale viene nominata la Commissione per il collaudo dei medicinali e del materiale sanitario acquistati dall'A.F.I.S.;

CONSIDERATO che sotto la data del 1° ottobre 1953 il Sig. Ernesto Perrotta, membro della Commissione suddetta, si reca in Italia per normale congedo e pertanto si rende indispensabile la sua sostituzione;

DECRETA:

A decorrere dal 1° ottobre 1953 il Sig. Ugo Montanaro, in servizio presso il Deposito Centrale Materiali Sanitari dell'A.F.I.S., è nominato membro della Commissione di Collaudo dei medicinali e materiali sanitari acquistati dall'A.F.I.S., in sostituzione del Sig. Perrotta Ernesto.

Mogadiscio, li 1° ottobre 1953.

p. L'AMMINISRATORE
Spinelli

Visto e registrato al n. 136 del R. D.
li 5 ottobre 1953.

DECRETO n. 153 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, n. 2357 del 9-12-1952;

VISTO il D. G. 10905 del 5-7-1935 che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, concede agli Eredi Mongino un appezzamento di terreno agricolo di Ha. 104, sito nel Comprensorio di Genale;

VISTO il D. G. 10300 del 19-1-1937 che concede ai predetti concessionari un appezzaemnto di Ha. 50, complementare all'azienda madre, per la coltivazione del banano;

VISTO l'atto di compravendita n. 9384 di rep. a rogito Luigi Ferrara notaro della Somalia, stipulato in data 18-4-1953, registrato a Mogadiscio il 21-4-1953 al n. 902 Atti Pubblici vol. IV, con il quale gli Eredi Mongino — Dr. Ettore Mongino e sig. Franco Mongino — rappresentati dall'Avvocato F. G. Bona (come da procura speciale in data 31-12-1952, registrata a Mogadiscio il 5-1-1953 al n. 557 A. Pubblici Vol. III), cedono i loro diritti relativi all'azienda madre e lotto bananeto sopra specificati, al sig. Bollo Pier Paolo, rappresentato dal Dr. Cesare Peraglie, (come da procura speciale n. 8741 del 31-12-1952 registrata a Mogadiscio il 5-1-1953 al n. 559 Atti Pubbl. vol. III);

VISTA la dichiarazione in data 25-8-1953, con la quale il sig. Bollo Pier Paolo, a mezzo del suo procuratore Dr. Cesare Peraglie, accetta di sottostare a tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione relativo all'azienda madre ed al lotto per bananeto sopra detti;

VISTA la domanda in data 6-8-1953 presentata dall'Avv. F. G. Bona, allo scopo di ottenere il trasferimento della titolarità dagli eredi Mongino al sig. Bollo Pier Paolo;

CONSIDERATO che, in forza dell'ordinanza n. 5 del 12-4-1950, sono applicabili al caso le norme sulle concessioni agricole di cui ai RR. DD. 8-6-1911 n.820 e 24-1-1929 n. 226 (con relativo regolamento d'esecuzione approvato con D. M. 29-10-1929), per la parte concernente i trasferimenti di titolarità;

DECRETA:

La titolarità della concessione agricola di Ha. 104 in Genale e del relativo lotto per bananeto di Ha. 50, assegnata agli Eredi Mongino — Dr. Ettore Mongino e sig. Mongino Franco — con D. G. 10905 del 5-7-1935 e D. G. 10300 del 19-1-1937, viene trasferita al sig. Bollo Pier Paolo, alle medesime condizioni del disciplinare di concessione, nei limiti e confini risultanti dall'atto di cessione specificato nelle premesse.

Mogadiscio, li 5 ottobre 1953.

p. L'AMMINISRATORE
Spinelli

Visto e registrato al N. 161 del R,D.

DECRETO n. 154 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 2357 del 9-12-1952;

VISTO il D. G. n. 14074 dell'11 luglio 1938 che accorda, con contemporaneo trasferimento della proprietà al sig. Ottaviani Cesare una concessione agricola di Ha. 50 nel territorio di Afgoi, successivamente ampliata a complessivi Ha. 100 con D. G. 17595 dell'11 novembre 1940;

VISTO il D. A. n. 130 dell'8 settembre 1952 che trasferisce « mortis causa » la titolarità dell'azienda suddetta dal defunto sig. Cesare Ottaviani alle eredi Ottaviani Maria in Campi e Ottaviani Roberta in Testa, con annotazione di usufrutto a favore della signora Ida Schultze ved. Ottaviani;

VISTA la domanda in data 18-1-1952 con la quale la signora Ida Schultze ved. Ottaviani, in nome proprio e delle signore Maria Ottaviani in Campi e Roberta Ottaviani in Testa (giusta procura a rogito Guglielmo Medica notaro in Genova, n. 13761 di rep., registrato a Genova il 29-11-1950 al n. 7744 del vol. 675 atti pubblici), dichiara che è stato adempiuto agli oneri del disciplinare e chiede, previo il prescritto accertamento tecnico delle effettuata messa in valore, la constatazione del passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 22-3-1952 dal quale risulta che è stato adempiuto a tutti gli obblighi del disciplinare;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare, per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del territorio;

CONSIDERATO che, in forza dell'ordinanza n. 5 del 12-4-1950, possono applicarsi al caso le norme sulle concessioni agricole di cui ai RR. DD. 8-6-1911 n. 820 e 24-1-1929 n. 226 (con relativo regolamento d'esecuzione approvato con D. M. 29-10-1929), per la parte concernente la definitiva libera proprietà;

DECRETA:

Agli effetti di cui alla lettera d) dell'art. 7 del R. D. 24-1-1929 n. 226, viene fatto constatare che il sig. Cesare Ottaviani, titolare dell'azienda agricola di Ha. 100, accordata con D. G. 17595 dell'11-11-1940, ha adempiuto a tutti gli obblighi del disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata. Pertanto la libera disponibilità del terreno viene riconosciuta alle eredi signore Maria Ottaviani in Campi e Roberta Ottaviani in Testa, con annotazione di usufrutto in favore della signora Ida Schultze ved. Ottaviani.

Mogadiscio, li 6 ottobre 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

DECRETO n. 155 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9-12-1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 3 di repertorio in data 21 marzo 1952, che disciplina la produzione e la comprovendita del cotone;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina della Commissione per la determinazione del prezzo del cotone in bioccolo prodotto in compartecipazione durante la campagna 1953-1954, ai sensi dell'art. 20 dell'Ordinanza n. 3 precitata;

VISTE le designazioni del Consiglio Territoriale e della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Somalia;

DECRETA:

La Commissione per la determinazione del prezzo del cotone in bioccolo prodotto in compartecipazione durante la campagna 1953-1954 è costituita da:

1) Abdi Nur Mohamed Hussen — Rappres. dei coltivatori in compartecipazione
2) Hussen Osman Hassan — idem
3) Mohamed Tahir — idem
4) Iban Nur — idem
5) Ahmed Aden — idem
6) Dr. Ubaldo Balladelli — Rappres. delle Società, enti e privati imprenditori
7) Teodoro Nazzari — idem
8) Rag. Gaetano Marini — idem
9) Dr. Gerolamo Reggiani — idem
10) Avv. Mario Rivabella — idem

Mogadiscio, li 8 ottobre 1953.

p. L'AMMINISTRATORE
Spinelli

Visto e registrato al N. 165 R.D.
lì 15 ottobre 1953.

DECRETO n. 156 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTI gli articoli 26, 29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTO il proprio decreto 31 luglio 1953, n. 112;

VISTO il proprio Decreto 21 ottobre 1953, n. 142;

RITENUTO necessario delegare ai Capi degli uffici centrali dell'A.F.I.S. alcune autorizzazioni di spesa nonchè la firma di determinati atti;

DECRETA:

Art. 1.

I titolari degli uffici centrali dell'A.F.I.S. di cui all'art. 1 del Decreto 31 luglio 1953, n. 112, ciascuno nell'ambito della propria competenza, sono delegati ad assumere impegni di spesa a carico del bilancio dell'A.F.I.S. fino al limite massimo di So. 2.000 (duemila), fatta eccezione per sussidi e compensi di qualunque specie, per le spese casuali, le spese riservate e quelle di rappresentanza.

I predetti titolari sono altresì delegati a firmare ordini di pagamento e decreti di discarico amministrativo senza limitazione di somma.

In caso di reggenza degli uffici indicati al precedente primo comma, le deleghe di cui al presente articolo potranno essere attribuite, caso per caso, ai reggenti degli uffici predetti o ad uno dei titolari degli altri uffici centrali già delegati.

Art. 2.

I titolari o reggenti degli uffici centrali dell'A.F.I.S. di cui all'articolo precedente, sono delegati a firmare tutti gli atti e provvedimenti inerenti al normale funzionamento degli uffici cui sono preposti nonchè la corrispondenza ordinaria che non implichi questioni di particolare importanza ovvero decisioni di principio o di massima, esclusi sempre la corrispondenza e gli atti diretti in Italia o all'estero.

Art. 3.

Il Direttore degli Affari Finanziari è inoltre delegato ad autorizzare le normali operazioni in cambi e quelle ordinarie relative al conto di gestione valutaria dell'A.F.I.S. istituito presso la Banca d'Italia — filiale di Mogadiscio — di cui all'ordinanza 1° settembre 1950, n. 35 e successive modificazioni.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1953.

Mogadiscio, lì 26 ottobre 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 181 del R. D.
lì 30 ottobre 1953

DECRETO n. 157 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 2357 del 9 dicembre 1952;

VISTO l'Art. 9, comma 3°, del citato Decreto;

VISTA la disposizione n. 7118 del 1° aprile 1950, riguardante il Monopolio dei Tabacchi e dei Fiammiferi nel Territorio della Somalia;

CONSIDERATA la opportunità di modificare il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette Nazionali Esportazione;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette Nazionali Esportazione è elevato a So. 50 (cinquanta) al chilo, e cioè a So. 1 il pacchetto da 20 pezzi.

Art. 2.

Nessun accertamento sarà effettuato presso le rivendite dei generi di Monopolio in relazione al presente Dereto.

Art. 3.

Il presente Decreto entrerà in vigore il 1° novembre 1953.

Mogadiscio, li 26 ottobre 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Spinelli

Visto e registrato al n. 185 R. D.
li, 31 ottobre 1953.

PARTE SECONDA

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

BREVETTO N. 1

IL CAPO UFFICIO IND. COMM. INT. LAVORO E COMUNICAZIONI

Omissis

CONCEDE

al Sig. Geometra Lucidi Mario, con effetto dal 18 dicembre 1952, il brevetto per un'invenzione industriale denominata « LITOBLOCCO EDILIZIO » consistente in un complesso meccanico atto a produrre blocchi di materiale litoide di forma prismatico-parallelepipeda, di qualunque dimensione e del procedimento industriale atto a produrre i blocchi stessi, di cui alla descrizione ed ai disegni che formano parte integrante della presente concessione.

Mogadiscio, li 28 settembre 1953.

IL CAPO UFFICIO
G. Carnevali

SOC. AN. INDUSTRIA FIBRE AFRICANE — S. p. A.

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA DEL 21-9-1953

L'assemblea riunitasi il 21-9-1953 ha eletto il nuovo Consiglio d'Amministrazione nelle persone di: Viganò Avv. Arnaldo, Presidente — Basiglio Giovanni, Consigliere Delegato e Bugamelli Oddone consigliere.

Il Rag. Enrico Ardau è stato nominato sindaco effettivo in sostituzione del Rag. P. Turrin.

IL PRESIDENTE
Avv. A. Viganò

S. p. A. PESCHERIE ALULA « G. CARAMELLI »

Sede in Alula - Somalia - Cap. Soc. So. 100.000

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Dal Verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti tenutasi in Genova il 7 settembre 1953 risulta che è stata approvata la modifica allo Statuto Sociale degli Art. 18, 19, 2, 12, 13, 21, 23, e si è inoltre proceduto alle seguenti nomine:

1. — Nomina dell'Amministratore Unico nella persona del Sig. Caramelli Comm. Guido.

2. — Nomina del Collegio Sindacale: Guarino Rag. Giulio, presidente; La Porta Rag. Francesco, Rivabella Avv. Mario, Sindaci effettivi; Sig. Colombarini Giorgio, Sig. Vezzalini Emilio, Sindaci supplenti.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Mario Rivabella

B A N C O D I R O M A

Il Comitato Esecutivo del Banco di Roma nella seduta del 10-9-1953 ha stabilito che:

Il Sig. UMBERTO FERRAZZA, Vice Direttore della Filiale di Mogadiscio, è trasferito alla Filiale di Istanbul con eguale qualifica.

Mogadiscio, li 14 ottobre 1953.

BANCO DI ROMA — Filiale di Mogadiscio
Lucantonio - Leschi

SOCIETA' COMMERCIALE ITALO SOMALA Anonima

con sede in Mogadiscio - Capitale Sociale So. 500.000

Dal verbale di adunanza nove settembre 1953 del consiglio di amministrazione della predetta società (depositato in atti del sottoscritto notaro Dr. Luigi Cassanello residente in Genova in data ventidue settembre 1953 e registrato a Genova ufficio Registro atti pubblici li 25 successivo) risulta che il consiglio stesso:

1. — ha nominato il Dr. Massimo Risso a nuovo amministratore della società in sostituzione del compianto Dr. Ernesto Risso;

2. — ha riconfermato l'Avv. Luigi Bruno nel suo ufficio di Presidente ed

3. — per quanto attiene la rappresentanza e la firma sociale — ha revocato ogni precedente deliberazione in proposito, ed ha deliberato:

a) la rappresentanza della società in giudizio e di fronte ai terzi è demandata, in relazione al disposto dell'articolo 21 dello statuto sociale, al Presidente Dr. Luigi Bruno, al quale è delegata la firma sociale libera con pienezza di poteri per gli atti di ordinaria estra-ordinaria amministrazione compresa fra l'altro la facoltà di rilasciare a dipendenti della società ed a terzi la procura della società per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, le attribuzioni e retribuzioni;

b) la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria amministrazione è demandata inoltre a due amministratori congiuntamente assieme, oppure ad un amministratore congiuntamente al Dr. Giovanni Kauten.

Genova, li 25 settembre 1953.

IMPRESA COSTRUZIONI ING. G. FERRARA S.A. (In Liquidazione)
Sede in Mogadiscio — Capitale L. 1.600.000

Gli azionisti della Società sono convocati in Assemblea Generale ordinaria in Roma, Via M. Adelaide n. 12, per il giorno 26 Novembre, ore 18 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 28 novembre, stessa ora, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) relazione del liquidatore sullo stato della liquidazione;
2) presentazione del biliancio al 31 dicembre 1952 e sua approvazione;
3) eventuale dimissioni del liquidatore;
4) eventuale nomina Sindaci e loro numero;
5) varie ed eventuali.

Per intervenire all'Assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni in Roma, nella sede della liquidazione, via Maria Adelaide n. 12, cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Mogadiscio, lì 27 ottobre 1953.

p. IL LIQUIDATORE
Luigi Massimini

BONINO E C. — RECUPERI MARITTIMI s.r.l. — MOGADISCIO

Il giorno 19 ottobre 1953 si è riunita in Mogadiscio l'Assemblea straordi-

Il verbale relativo, n. di rep. 10390, registrato a Mogadiscio il 26-10-53 al n. 354 Atti Pubblici vol. IV è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con suo Decreto in data 26-10-1953.

Mogadiscio, lì 28 ottobre 1953.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
L. Ferrara

ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI AFGOI

I signori Soci sono invitati ad intervenire all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci che si terrà nei locali della Sede Sociale in Afgoi il giorno 16 Novembre 1953 alle ore 9 in prima convocazione ed il giorno 17 novembre 1953 alle ore 9 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Delega al Consiglio d'Amministrazione per sovvenzioni da Istituti Bancari.

IL PRESIDENTE
Mario Della Nave

SOCIETA' VENEZIANA IMPRESE COLONIALI

ESTRATTO DI VERBALE

I membri del Consiglio di amministrazione della Società Veneziana Imprese Coloniali, Società per azioni con sede legale in Mogadiscio e con ufficio amministrativo in Venezia, capitale sociale L. 774.000 interamente versato, nella seduta 15 gennaio hanno deliberato la nomina di un Consigliere Delegato nella persona del Dott. Lodovico Giuriati fu Giuseppe al quale sono stati conferiti i poteri di riorganizzazione tecnica della concessione di Somalia, di individuazione dei beni sociali eventualmente sottoscritti, asportati o comunque dispersi, di presentazione di istanze denuncie, domande a qualsiasi Autorità dirette al fine del recupero o del risarcimento. Allo stesso venne conferita ogni più ampia facoltà di trattazione di pratiche tributarie con l'amministrazione. Gli venne conferito infine il potere inerente alla riscossione dei canoni locatizi e di qualsiasi altra somma tanto dagli affittuari della concessione quanto dall'Azienda Monopoli banane o da qualunque altro Ente, con facoltà di rilascio di liberatoria quietanza.

A Presidente del Consiglio di Amministrazione fu eletto l'avv. Domenico Giuriati fu Enrico e a Presidente del Collegio sindacale il Dott. Telemaco Reali entrambi di Venezia.

F.to: avv. Domenico Giuriati, Lodovico Giuriati, Giuseppe Grispini Notaio.

Registrato a Roma l'8 gennaio 1953 al n. 7679, Vol. 4-3 con L. 701 - Ufficio atti pubblici.

IL PRESIDENTE

Soc. p. Az. PESCHERIE ALULA « G. CARAMELLI »

Sede in Alula - Somalia - Cap. Soc. So. 100.000

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Dal Verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 30 ottobre 1953 risulta che è stato approvato il Bilancio ed il Conto Perdite e Profitti al 30 giugno 1953, con le seguenti risultanze:

BILANCIO

Valori Passivi	So.	859.123,72
Valori Attivi	So.	775.706,24
Differenza	So.	83.417,48

Mogadiscio, li 31 ottobre 1953.

L'AMMINISTRATORE UNICO
G. Caramelli

COOPERATIVA CASEARIA SOMALIA - S. r. l. - MOGADISCIO

Il giorno 12 ottobre 1953, con Verbale per mio rogito n. di rep. 10336, registrato a Mogadiscio il 23 ottobre 1953 al n. 352 Atti Pubbl. Vol. IV, si è costituita la Società Cooperativa Casearia Somala - S. r. l. - avente per oggetto l'incetta del latte, la sua pastorizzazione, la susseguente distribuzione alla popolazione di Mogadiscio nonchè la lavorazione del latte per la produzione del formaggio, del burro e per l'utilizzazione dei sottoprodotti.

Il Verbale predetto è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con Suo Decreto in data 29 ottobre 1953.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
Luigi Ferrara

SOCIETA' ITALO SOMALA INCREMENTO AGRICOLTURA « S.I.S.I.A, » MOGADISCIO

Il giorno 29-10-1953 si è riunita nel mio Ufficio in Mogadiscio l'Assemblea Generale Straordinaria della intestata Società ed ha proceduto alla inclusione nello Statuto Sociale dell'Art. 11 bis.

Il relativo Verbale è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con Suo Decreto in data 29 ottobre 1953.

Mogadiscio, 30 ottobre 1953.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
Luigi Ferrara

L. I. P. A. S.
SOC. LAVORAZ. INDUSTR. PRODOTTI ALIMENTARI DELLA SOMALIA

Il giorno 10 maggio 1953 si è riunita in Merca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della intestata Società ed ha deliberato:

Parte Ordinaria:
Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 1952; e nomina delle cariche sociali;

Parte Straordinaria:
Trasferimento della Sede Legale Amministrativa dall'Italia in Somalia e modifiche degli art. 2, 6, 11 e 22 dello Statuto Sociale.

Mogadiscio, li 30 ottobre 1953.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
Luigi Ferrara

S. C. I. A. M. S.
SOC. COMM. INDUSTRIALE AN. MIGIURTINIA SETTENTRIONALE

Avviso di Convocazione di Assemblea Generale Ordinaria

I sigg. azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione per il giorno 21 novembre 1953, alle ore 9, presso la Sede Sociale ed in seconda convocazione il 22 novembre 1953 nello stesso luogo ed ora, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Relazione dei Sindaci;
2. — Relazione del Consiglio di Amministrazione;
3. — Approvazione del bilancio chiuso al 30-9-1953;
4. — Nomina delle cariche Sociali;
5. — Varie ed eventuali.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Gino Capone

COMPAGNIA DEL COTONE (CO. DE CO.)

Società per la coltura, l'industria e la valorizzazione dei prodotti del suolo

Avviso di Convocazione di Assemblea Generale Ordinaria

I sigg. azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima con

in seconda convocazione il 22 novembre 1953 nello stesso luogo ed ora, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Relazione dei Sindaci;
2. — Relazione del Consiglio di Amministrazione:
3. — Approvazione del bilancio al 30-9-1953;
4. — Nomina delle cariche Sociali;
5. — Varie ed eventuali.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Gino Capone

SOCIETA' ANONIMA SALINE SOMALE — MOGADISCIO

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti della S. A. Saline Somale, Sede Mogadiscio, cap. L. 11.000.000, sono convocati in assemblea generale ordinaria, in 1ª convocazione in Roma, Via Nazionale 172, per le ore 11 del giorno 30 novembre 1953 ed eventualmente in 2ª convocazione il giorno 28 dicembre 1953, stessa ora e luogo, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Bilanci al 30 giugno 1952 e 30 giugno 1953, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

2. — Nomina del Collegio Sindacale e fissazione dell'emolumento.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la Sede di Roma e Milano del Banco di Roma, e presso la Società in Roma, Via Nazionale 172, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

IL PRESIDENTE
Dr. Paolo Gamberini

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

EREDITA' GIACENTE SIG. TROCELLI CESARE

Con Decreto del Giudice Regionale del Benadir, in data 23 ottobre 1953, è stata dichiarata giacente l'eredità lasciata dal defunto Sig. Trocelli Cesare deceduto in Torino il

Curatore è stato nominato il Dr. Cesare Peraglie, residente a Merca.

Il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 528 C.C. e 781 e segg. C.P.C.

Mogadiscio, li 23 ottobre 1953.

IL CANCELLIERE

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Eredità giacente — MORELLO GIOVANNI

Il Giudice Regionale del Benadir con decreto in data 29 ottobre 1953 revoca il decreto datato 14 settembre 1953 con il quale il sig. Di Vito Gabriele veniva nominato curatore dell'eredità giacente del defunto Morello Giovanni e nomina in sostituzione il sig. Passoni Achille di Francesco.

Mogadiscio, 2 novembre 1953.

IL CANCELLIERE
Vieri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AUTORIZZA

Il Sig. Hagi Daib Farah ad esercitare, in Mogadiscio, il commercio di importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso l'Amministrazione municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 22 ottobre 1953.

IL CAPO UFFICIO
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AUTORIZZA

Il Sig. Da Novi Domenico ad esercitare, in Merca, il commercio di importazione di materiali da costruzione e macchine agricole e di esportazione dei prodotti agricoli del Territorio.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa di esercizio da effettuarsi presso la Residenza di Merca.

Mogadiscio, li 19 settembre 1953.

IL CAPO UFFICIO

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Voltura autorizzazione esercizio commercio importazione ed esportazione

Si rende noto che il sig. Abduluahab Ahmed Abrar ha avanzato domanda intesa ad ottenere la voltura a favore del Sig. Mohamed Abu Bana Tahir — Bravano Bidda — dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione di cui è intestatario.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio Commercio d'Importazione e di Esportazione

Si rende noto che il Sig. Hagi Herzi Gurei — Averghedir, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del Commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio Commercio d'Importazione e di Esportazione

Si rende noto che il Sig. Quaranta Fortunato ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio — Corso Vittorio Emanuele.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio Commercio d'Importazione materiali da costruzione

Si rende noto che il Sig. Degli Eredi Franco ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del Commercio d'importazione di materiali da costruzione, in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO
G. Laudani

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Voltura autorizzazione esercizio commercio importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Aiid Nur Mussa — Meheri ha avanzato domanda intesa ad ottenere la voltura a favore del Sig. Mathurandas Dhanji — Indostan Baniano — dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione di cui è intestatario.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 10 settembre 1953 il Sig. Carlo Vecco ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della supeficie di mq. 420, sito in Mogadiscio, Via Giovanni Chiarini, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE REGGENTE
G. Laudani

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 16 luglio 1953 la Comunità Indiana Industana ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1.800 sito in via Balad, Mogadiscio come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE REGGENTE
G. Laudani

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 25 marzo 1953, la Associazione Indiana ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 317, sito in Mogadiscio, sulla strada di Ras Sif, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE REGGENTE
G. Laudani

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 10 dicembre 1952 l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 38660, sito in Mogadiscio nella zona del Lazzaretto come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE REGGENTE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 9 gennaio 1953, la Società Industriale Commerciale Italo Somala, S.I.C.I.S., ha chiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della supeficie di mq. 4410, sito in Afgoi, come descritto nella planimetria depositata presso questa Direzione, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE REGGENTE
G. Laudani

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 3 ottobre 1953, la Ditta Luigi Gallotti ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 6.400, sito in Chisimaio a Nord della strada per Gobuen, come descritto nella planimetria depositata presso questa Direzione, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE REGGENTE
G. Laudani

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 26 marzo 1952 la Ditta Cavazzini e Ferracuti, ha chiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della supeficie di metri 40 × 14, sito in Merca, (davanti alla Centrale Elettrica Gallotti), come descritto nella planimetria depositata presso la Residenza di Merca e presso questa Direzione, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE REGGENTE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 27 aprile 1953, il Sig. Livio Balboni ha chiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di metri 100 × 200 sito in località Zunguni — Margherita — sulla camionabile di Chisimaio, come descritto nella planimetria depositata presso la Residenza di Margherita e presso questa Direzione, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE REGGENTE
G. Laudani

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 30 agosto 1952, il Sig. Hagi Ali Mohamed Scioble ha chiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 814, sito in Mogadiscio sulla via Cecchi, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico del Municipio, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE REGGENTE
G. Laudani

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 8 aprile 1952, la Ditta Cavazzini e Ferracuti ha chiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di metri 50 × 50, sito in Vittorio d'Africa — (Residenza di Merca) — come descritto nella planimetria depositata presso la Residenza di Merca ed a questa Direzione, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE REGGENTE
G. Laudani

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV — Mogadiscio, 1° Dicembre 1953 — N. 12

SOMMARIO

PARTE PRIMA

DECRETI:

1953

DECRETO n. 158 rep. del 10 ottobre 1953: Rette di degenza e tariffe delle prestazioni medico-chirurgiche presso gli stabilimenti sanitari dell'AFIS . . . 559

DECRETO n. 159 rep. del 12 gennaio 1953: Concessione di area demaniale a scopo edilizio di metri quadrati 340,85, in Mogadiscio, al sig. Hagi Iusuf rer Magno 573

DECRETO n. 160 rep. del 30 giugno 1953: Organici del Corpo di Sicurezza della Somalia 574

DECRETO n. 161 rep. del 28 settembre 1953: « Cassa Scolastica delle Scuole Medie della Somalia » — Cambio della denominazione in « Cassa Scolastica delle Scuole Medie Italiane in Somalia » 577

DECRETO n. 162 rep. dell'8 ottobre 1953: Riconoscimento della libera disponibilità di terreno demaniale di mq. 1137 in Mogadiscio al signor Scek Abubacher Scek Moheddin 577

DECRETO n. 163 rep. del 25 ottobre 1953: Modifiche al Regolamento della Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa 579

DECRETO n. 164 rep. del 6 novembre 1953: Inclusione dei generi anti parassitari derivati dal tabacco fra i prodotti sottoposti a regime di monopolio 581

DECRETO n. 165 rep del 7 novembre 1953: Nomina del dr. Girace Alfonso a membro effettivo della Commissione di Appello prevista dal Proclama n. 8 del 1944 sulla contribuzione sul reddito 582

Errata Corrige 583

PARTE SECONDA

S.A.I.C. La Somala Agricolo-Industriale commerciale S. p. a. — Avviso convocazione Assemblea 585

S.I.S.I.A. — Società Italo Somala Incremento Agricoltura — Avviso convocazione Assemblea 585

L.I.P.A.S. - S.p.a. — Lavorazione industriale prodotti alimentari della Somalia — Avviso Convocazione Assemblea 586

S.I.C.I.S. — Società Industriale Commerciale Italo-Somala — Avviso convocazione Assemblea 587

Soc. An. « Lido » — Estratto verbale Assemblea 587

Compagnia Autotrasporti Somalia (C.A.S.) — Estratto verbale Assemblea 588

Società Commerciale Italo-Somala (S.C.I.S.) — Estratto verbale Consiglio Amministrazione 588

Ufficio Giudice Regionale del Benadir — Eredità giacente Morello Giov. 589

Ufficio del Giudice della Somalia — Estratto sentenza dichiarativa fallimento Sirabella Salvatore 590

Ufficio del Giudice della Somalia — Avviso istanza vendita immobiliare 590

S. p. a. — Pescherie Alula « G. Caramelli » — Estratto verbale Assemblea 591

Impresa Costruzioni edili stradali Italo-Somala « I.C.E.S.I.S. » — Estratto verbale Assemblea 591

Soc. a r. l. « Azienda Agricola Carso » Estratto verbale Assemblea . 592

Soc. a r. l. « Azienda Agricola Montenero » — Estratto verbale Assemblea 592

Direzione per lo Sviluppo Economico — Rigetto della domanda del sig. Abdurrahman Salim per svolgere attività economica 592

Direzione per lo Sviluppo Economico — Rigetto della domanda del sig. Tonon Ernesto Ugo per svolgere attività economica 593

Direzione per lo sviluppo Economico — Rigetto della domanda del sig. Salah Iada Salah per svolgere attività economica 593

Direzione per lo Sviluppo Economico — N. 3 Avvisi ad Opponendum 594

Direzione Affari Finanziari — N. 5 Avvisi ad Opponendum 595

PARTE PRIMA

DECRETO n. 158 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il D. P. R. 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il D. A. 30 aprile 1951, n. 53 che stabilisce le rette di degenza e le tariffe delle prestazioni medico-chirurgiche presso gli istituti sanitari dell'A.F.I.S.;

VISTO il D. A. 2 maggio 1952, n. 68 che apporta alcune modifiche al precedente decreto;

CONSIDERATA la opportunità di rivedere e completare le suddette tariffe, adeguandole alla situazione locale, e rendendole operanti;

SENTITO il Consiglio di Sanità;

DECRETA:

Art. 1.

Agli effetti del presente decreto i pazienti che ricorrono agli istituti sanitari dell'A.F.I.S., sono suddivisi in tre categorie:

1) Categoria: abbienti
2) » non abbienti
3) » poveri

Vanno ascritti alla 1ª categoria coloro che posseggono un reddito accertato o presunto non inferiore a So. 700 mensili, e i loro famigliari a carico.

Fanno parte della 2ª categoria coloro che — pur non raggiungendo il reddito suddetto — hanno qualche mezzo di sussistenza, e i loro famigliari a carico.

Fanno parte della 3ª categoria gli indigenti, e — in genere — coloro che non hanno alcun mezzo di sussistenza.

Art. 2.

Le rette di degenza per il ricovero negli Ospedali, Infermerie e negli Ambulatori dotati di posti-letto, sono stabilite nella seguente misura:

		abbienti	non abbienti	poveri
1ª classe (camera a 1 letto)	So.	30.—	—	—
2ª classe (» a più letti)	»	20.—	—	—
3ª classe (corsia comune)	»	13.—	1.—	—

Per i bambini di età non superiore a 6 anni le rette di degenza di cui sopra vengono ridotte alla metà. L'eventuale somministrazione di preparati speciali per bambini viene conteggiata e addebitata a parte, ma soltanto qualora si tratti di abbienti. I neonati di età non superiore a 6 mesi e nutriti esclusivamente al seno materno, non pagano alcuna retta di degenza, purchè ricoverati insieme alla madre.

Art. 3.

Nelle rette di degenza sono compresi il ricovero, il vitto, le visite mediche, la ordinaria assistenza, e i medicinali richiesti dalle normali cure.

Sono esclusi dalle rette di degenza: gli atti operativi, e gli interventi chirurgici di una certa importanza, gli esami radiologici e di laboratorio, i medicinali o le specialità non compresi nella Farmacopea ospedaliera, l'assistenza al parto, e le altre prestazioni previste nella annessa tabella, come pure gli alimenti speciali forniti a richiesta del paziente, o l'eventuale assistenza infermieristica straordinaria richiesta dall'ammalato.

Art. 4.

Le tariffe per le prestazioni medico-chirurgiche non comprese nella retta di degenza, e per le prestazioni ambulatorie, sono indicate nella annessa tabella, che fa parte integrante del presente decreto.

Per le persone in accompagnamento, la retta giornaliera viene fissata in misura pari al 50% della retta di 1ª categoria, e dà diritto al solo alloggio.

Art. 5

Gli assistiti dalla Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia saranno in ogni caso considerati come abbienti; tuttavia, qualora l'assistito abbia un reddito mensile inferiore a So. 700, sulle rette di degenza e sui prezzi indicati nella annessa tabella (escluse le prestazioni ambulatorie) verrà praticata una riduzione del 25%. Tale riduzione sarà praticata anche a favore dei famigliari dell'assistito, che abbiano diritto alla assistenza assicurativa.

Art. 6.

Per ottenere le cure sanitarie gratuite, come povero, è necessario presentare un attestato di indigenza, rilasciato dal Municipio o dalla Residenza ove l'interessato ha l'abituale dimora. Tale attestato ha la validità di tre mesi dalla data di rilascio.

L'Amministratore può esentare i non abbienti dal pagamento delle rette di degenza e delle prestazioni sanitarie inerenti alla cura di malattie sociali.

Art. 7

Le somme riscosse a norma del presente decreto saranno versate nell'apposito capitolo di entrata.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1954.

Mogadiscio, li 10 ottobre 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 178 del R. D.
li, 23 ottobre 1953 Ragioneria

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

DIREZIONE SVILUPPO SOCIALE

UFFICIO SANITA'

TARIFFE DELLE PRESTAZIONI MEDICO-CHIRURGICHE PRESSO GLI STABILIMENTI SANITARI DELL'A.F.I.S.

A) — Prestazioni ambulatorie generiche	abbienti	non abbienti
1) Prime visite (con o senza medicazione)	So. 3	So. 0,50
2) Visite successive	» 2	» 0,50
3) Iniezioni endo-muscolari	» 1,50	» —
4) Iniezioni endovenose	» 3	» 0,50
5) Iniezioni antitetaniche preventive	» 3	» 0,50
6) Piccoli interventi eseguiti in Ambulatorio (suture cutanee, ascessi superficiali, flemmoni circoscritti, paterecci etc.)	» 6	» 0,50

B) — Atti operativi presso gli Ospedali		
1) Anestesia generale	da So. 20 a 50	So. 2,—
2) Rachianestesia	» 25	» 1,—
3) Trasfusione sanguigna	» 75	» 2,—
4) Trasfusione plasma	» 60	» 2,—
5) Incisione di ascesso superficiale	» 20	» 1,—
6) Sutura ferite cutanee	da » 10 a 20	» 1,—
7) Sutura ferita profonda, lesioni muscolari, nervose o di organi	» » 20 a 100	» 2,—
8) Incisione di flemmone circoscritto	» » 8 a 24	» 1,—
9) Incisione di flemmone diffuso (non specificato in altre voci)	» » 25 a 50	» 2,—
10) Unghia incarnata (operazione radicale)	» » 12 a 20	» 1,—
11) Aspirazioni ed iniezioni modificatrici per ascesso freddo: la prima	» 10	» 0,50
le successive	» 6	» 0,50
12) Estrazione corpi estranei sottocutanei	da » 10 a 20	» 1,—
13) Asportazione di corpi estranei profondi (esclusi gli endo-cavitari)	» » 25 a 50	» 2,—
14) Asportazione tumori superficiali (cisti sebacee, fibromi, lipomi, etc.)	» » 20 a 45	» 2,—
15) Tumori profondi extracavitari: benigni	» 100	» 2,—
» » » maligni	» 200	» 4,—
16) Innesti dermo-epidermici	» » 40 a 100	» 2,—
17) Operazione radicale per ganglio sinoviale	» 40	» 2,—
18) Plastiche per sindattilia	» 200	» 5,—

C) — Cranio e faccia		
1) Craniotomia	da So. 200 a 350	» 5,—
2) Operazioni endocraniche	» » 250 a 800	» 5,—
3) Resezione del mascellare superiore	» » 250 a 500	» 5,—
4) Resezione della mandibola	» 250	» 5,—
5) Asportazione epulidi (con resezione del bordo alveolare)	» » 50 a 150	» 3,—

	abbienti	non abbienti
8) Apertura del seno mascellare da processo alveolare	So. 50	So. 2,—
9) Stafiloraffia	» 150	» 5,—
10) Uranoplastica	» 300	» 5,—
11) Cheiloplastica	» 150	» 5,—
12) Labbro leporino semplice	» 100	» 5,—
13) Labbro leporino doppio	» 175	» 5,—
14) Asportazione di ranula sublinguale	» 100	» 4,—
15) Escissione di ugula o di frenulo linguale	» 20	» 1,—
16) Operazioni per tumori maligni della lingua e del pavimento orale (con svuotamento della loggia sottomascellare)	» 500	» 5,—
17) Asportazione di neoplasie maligne del labbro con svuotamento della loggia sottomascellare	» 400	» 5,—
18) Asportazione di neoplasie maligne della guancia con svuotamento della loggia sottomascellare	» 400	» 5,—
19) Asportazione della parotide	» 500	» 5,—
20) Operazione per fistole del dotto di Stenone	» 250	» 5,—

D) — Collo

1) Sondaggio esofago	» 14	» 1,—
2) Dilatazione graduale (ogni volta)	» 14	» 1,—
3) Estrazione di corpi estranei dall'esofago per le vie naturali	» 35	» 2,—
4) Idem — sotto il controllo radioscopico	» 70	» 2,—
5) Esofagoscopia a scopo diagnostico	» 70	» 2,—
6) Esofagoscopia ed asportazione di corpi estranei	» 200	» 5,—
7) Faringotomia e esofagotomia	» 300	» 5,—
8) Interventi per ferite profonde del collo interessanti il tubo laringo-tracheale o faringeo-esofageo	» 500	» 5,—
9) Operazione sulla tiroide	» 400	» 5,—
11) Asportazione di cisti e fistole congenite	» 400	» 5,—
12) Asportazione di tumori benigni profondi	» 300	» 5,—
13) Asportazione di tumori maligni del collo	» 700	» 5,—
14) Incisioni di flemmoni del collo: superficiali	da » 50 a 100	» 2,—
15) Incisioni di flemmoni del collo; profondi	» » 100 a 300	» 5,—

E) — Torace:

1) Pneumotoracentesi	» » 20 a 30	» 2,—
2) Pneumotoracentesi e lavaggio pleurico	» » 40 a 60	» 2,—
3) Pleurotomia semplice	» 60	» 2,—
4) Pleurotomia con resezione costale	» 150	» 5,—
5) Resezione di una o più costole	» » 150 a 300	» 5,—
6) Operazione sul polmone	» » 300 a 800	» 5,—
7) Pneumotorace (1.a introduzione)	» 30	» 1,—
8) Pneumotorace (rifornimento)	» 15	» 1,—
9) Toracoplastiche	da » 300 a 600	» 5,—
10) Operazioni sullo sterno - Vedi Ossa		
11) Operazioni sugli organi mediastinici	» » 300 a 500	» 5,—
12) Pericardiocentesi	» 80	» 2,—
13) Pericardiotomia	» 120	» 5,—
14) Operazioni sul cuore	» 650	» 5,—
15) Asportazione di tumore benigno dalle mammelle	» 100	» 4,—

	abbienti	non abbienti
F) — A d d o m e		
1) Asportazione di tumori della parete addominale con plastica della stessa	So. 100	So. 5,—
2) Asportazione dele ghiandole linfatiche inguinali o crurali	da » 50 a 200	» 5,—
3) Laparatomia semplice	» 150	» 5,—
4) Laparatomia con peritonite saccata	» 250	» 5,—
5) Laparatomia con peritonite diffusa	» 300	» 5,—
6) Occlusione intestinale	» » 300 a 500	» 5,—
7) Laparatomia per asportazione di tumori dello omento e cisti mesenteriche	» » 200 a 400	» 5,—
8) Cura radicale di ernia	» » 200 a 300	» 5,—
9) Operazione di ernia strozzata (senza resezione intestinale)	» 250	» 5,—
10) Operazione di ernia strozzata (con resezione intestinale)	» 400	» 5,—
11) Operazione di plastica della parete addominale per laparocele	» » 200 a 300	» 5,—
12) Gastrotomia	» 300	» 5,—
13) Gastropessia - gatroplicatio, gastroplastiche	» 600	» 5,—
14) Resezioni gastriche	» 650	» 5,—
15) Gastroenterostomia	» 500	» 5,—
16) Suture intestinali per lesioni traumatiche	» » 100 a 300	» 5,—
17) Enterostomia ed ano artificiale	» 300	» 5,—
18) Resezione ileocecale	» 400	» 5,—
19) Colectomia	» » 500 a 650	» 5,—
20) Enteroanastomosi	» » 200 a 400	» 5,—
21) Chiusura di ano artificiale senza resezione intestinale	» 300	» 5,—
22) Chiusura di ano artificiale con resezione intestinale	» 450	» 5,—
23) Incisioni di ascessi appendicolari	» 300	» 5,—
24) Appendicectomia semplice	» » 200 a 400	» 5,—
25) Riduzione semplice di prolasso del retto	» 15	» 1,—
26) Operazione per prolasso del retto	» 300	» 5,—
27) Sfinterotomia	» 50	» 2,—
28) Operazione fistola anale	» » 50 a 100	» 2,—
29) Operazione di ascesso perianale	» » 50 a 150	» 5,—
30) Operazione di ascesso perirettale	» » 100 a 200	» 5,—
31) Operazione di fistola del cavo ischio-rettale	» » 150 a 300	» 5,—
32) Plastica per assenza dell'ano	» » 150 a 300	» 5,—
33) Operazione radicale di emorroidi	» 150	» 5,—
34) Escissione noduli emorroidali	» » 30 a 80	» 2,—
35) Dilatazione graduale del retto (per seduta)	» 10	» 0,50
36) Amputazione del retto per via perineale	» 500	» 5,—
37) Amputazione del retto combinata (addominoperineale)	» 750	» 5,—
38) Asportazione di polipi rettali	» 100	» 5,—
39) Operazioni per ascesso sub-frenico	» 350	» 5,—
40) Epatotomia	» 350	» 5,—
41) Epatorrafia	» 400	» 5,—
42) Resezione del fegato	» 600	» 5,—
43) Colecistotomia e colecistostomia	» 400	» 5,—
44) Colecistectomia	» 500	» 5,—
45) Colecistoentero (o gastro) enterostomia	» 600	» 5,—
46) Coledocotomia	» 500	» 5,—
47) Operazioni per cisti sul pancreas	» 500	» 5,—
48) Splenotomia	» 300	» 5,—
49) Splenectomia	» 600	» 5,—

G) — Apparato urinario

	abbienti	non abbienti
1) Cateterismo evacuatore (od esploratore) con catetere rigido	So. 5	So. 0,50
2) Cateterismo in ipertrofia prostatica o restringimenti uretrali (per seduta)	» 10	» 0,50
3) Uretroscopia (oltre la visita)	» 10	» 0,50
4) Puntura sovrapubica della vescica	» 25	» 1,—
5) Cistoscopia	» 30	» 2,—
6) Lavande e medicazioni vescicali nell'uomo	» 5	» 0,50
7) Cateterismo uretrale	» 75	» 2,—
8) Meatotomia	» 15	» 1,—
9) Dilatazioni uretrali progressive (per seduta)	» 5	» 0,50
10) Divulsione uretrale	» 50	» 2,—
11) Estrazione di corpi estranei nell'uretra	da » 20 a 75	» 2,—
12) Uretrotomia interna	» » 50 a 100	» 2,—
13) Uretrotomia esterna	» » 100 a 200	» 5,—
14) Uretrectomia	» 200	» 5,—
15) Uretrorrafia e uretroplastica	» 200	» 5,—
16) Operazioni di fistole uretrorettali	» » 200 a 400	» 5,—
17) Operazione di ipospadia, epispadia	» » 150 a 300	» 5,—
18) Prostatectomia (in uno o due tempi)	» 500	» 5,—
19) Biopsia vescicale con cistoscopio operatore	» 50	» 2,—
20) Piccoli interventi endovescicali con cistoscopio operatore	» 75	» 2,—
21) Estrazione di corpi estranei dalla vescica per via naturale	» 75	» 2,—
22) Litotrissia	» » 150 a 300	» 5,—
23) Cistorrafia	» 250	» 5,—
24) Cistotomia ipogastrica	» 250	» 5,—
25) Cistotomia perineale	» 300	» 5,—
26) Cistectomia parziale	» 400	» 5,—
27) Cistectomia totale	» 500	» 5,—
28) Operazione per estrofia della vescica	» 500	» 5,—
29) Operazioni per fistole e cisti dell'uraco	» 200	» 5,—
30) Ureterotomia, ureterorrafia	» 300	» 5,—
31) Pielotomia	» 600	» 5,—
32) Ureteroplastiche ed impianti dell'uretere	» 600	» 5,—
33) Enervazione del surrene, surrenalectomia	» 600	» 5,—
34) Nefrotomia	» 300	» 5,—
35) Nefrostomia	» 300	» 5,—
36) Nefrolitotomia	» » 350 a 450	» 5,—
37) Nefrectomia	» 500	» 5,—
38) Nefropessia	» 350	» 5,—

H) — Apparato genitale maschile

1) Operazione di fimosi o parafimosi	» 30	» 2,—
2) Riduzione incruenta di parafimosi	» 10	» 0,50
3) Amputazione del pene con svuotamento della regione inguinale	» 300	» 5,—
4) Emasculazione totale	» 300	» 5,—
5) Puntura di idrocele	» 10	» 0,50
6) Operazione radicale d'idrocele	» 150	» 5,—
7) Orchidopessia	» 150	» 5,—
8) Orchiectomia per neoplasmi benigni	» 200	» 5,—
9) Orchiectomia per neoplasmi maligni (compresa asportazione ghiandole lombo-aortiche)	» 500	» 5,—
10) Resezione dell'epididimo	» 100	» 5,—

	abbienti	non abbienti
I) — Ossa		
1) Primo apparecchio (incluso nel trattamento operativo — vedi singole voci)	da So. 15 a 100	So. 4,—
2) Apparecchi successivi	» » 10 a 40	» 1,—
3) Asportazione di esostosi	» 50	» 2,—
4) Osteoclasia manuale o strumentale	» 100	» 5,—
5) Osteotomia semplice	» 150	» 5,—
6) Interventi per osteomielite	» » 100 a 400	» 5,—
7) Resezioni ossee	» » 50 a 300	» 5,—
8) Trapianti ossei	» 250	» 5,—
9) Operazioni per pseudoartrosi	» » 100 a 300	» 5,—
10) Sequestrotomia	» » 100 a 300	» 5,—
11) Amputazioni	» » 20 a 300	» 5,—
L) — Articolazioni		
1) Riduzione incruenta lussazione congenita anca unilaterale	» 100	» 5,—
2) Nuovi apparecchi successivi per la cura della stessa affezione	» 75	» 2,—
3) Se bilaterale aumento del.....	50%	
4) Paracentesi articolare unica	da » 20 a 40	» 1,—
5) Iniezioni modificatrici	» 5	» 0,50
6) Artrotomie di piccole articolazioni	» 60	» 2,—
7) Artrotomie di grandi articolazioni	» 150	» 5,—
8) Resezioni articolari	» » 75 a 400	» 5,—
9) Disarticolazioni	» » 50 a 400	» 5,—
10) Artroplastiche	» » 150 a 500	» 5,—
11) Piede torto (correzione manuale e apparecchio) per il 1° apparecchio	» 40	» 2,—
per gli apparecchi successivi	» 20	» 1,—
12) Piede torto (correzione cruenta — inclusi apparecchi)	» 400	» 5,—
13) Meniscectomia	» 150	» 5,—
14) Artrodesi	» 150	» 5,—
L) — Colonna Vertebrale		
1) Rachicentesi	» 15	» 0,50
2) Laminectomia semplice	» 500	» 5,—
3) Laminectomia con operazioni endorachidee	» 600	» 5,—
4) Operazione per spina bifida	» 300	» 5,—
5) Osteoplatica o trapianti per morbo di Pott	» 600	» 5,—
M) — Tendini — Muscoli — Aponeurosi		
1) Suture tendinee (per ferite)	» » 25 a 100	» 2,—
2) Tenotomie — miotomie — aponeurotomie	» » 50 a 100	» 2,—
3) Innesti tendinei e muscolari, tenoplastiche	» » 75 a 200	» 5,—
4) Asportazione di gangli tendinei	» » 25 a 75	» 2,—
N) — Vasi		
1) Operazioni per aneurismi	» » 100 a 300	» 5,—
2) Allacciatura delle arterie: carotide, mascellare interna, vertebrale, tiroidea inferiore, succlavia, tronco brachio-cefalico, iliache e della vena giugulare profonda	» 250	» 5,—
3) Operazioni per aneurismi di detti vasi	» » 300 a 500	» 5,—
4) Sutura arteriosa e di		

	abbienti			non abbienti	
6) Operazioni per vene varicose:					
a) iniezioni endovenose sclerosanti con preparazione della vena	So.	75		So.	2,—
b) iniezioni endovenose sclerosanti senza preparazione della vena	»	5		»	0,50
c) allacciatura semplice (anche se multipla)	»	50		»	2,—
d) resezioni parziali	»	100		»	4,—
e) exscisioni totali	»	100	a 200	»	5,—
O) — Nervi					
1) Sutura primaria nervi	»	25	a 75	»	2,—
2) Sutura secondaria neurolisi, trapianti ed altre operazioni plastiche: secondo il nervo	»	100	a 300	»	5,—
3) Neurotomia o nevrectomia	»	150	a 300	»	5,—
4) Operazioni sul simpatico	»	300	a 600	»	5,—
5) Frenicoexeresi	»	50		»	2,—
P) — Prestazioni ostetriche					
1) Prima visita in ambulatorio del Reparto ospedaliero	»	5		»	0,50
2) Visite ulteriori in ambulatorio	»	3		»	0,50
3) Tamponamento vaginale o utero-vaginale	»	15		»	0,50
4) Espletamento digitale o strumentale di aborto	»	35		»	2,—
5) Espletamento di notte (dalle ore 24 alle ore 7)	»	50		»	2,—
6) Assistenza al parto normale (inclusi interventi per lacerazione perineale di primo grado, rianimazione del feto, cateterismo):					
a) di giorno	»	30	a 50	»	2,—
b) di notte (dalle ore 24 alle ore7)	»	40	a 70	»	2,—
7) Epifisiotomia complementare di assistenza al parto con sutura	»	20		»	1,—
8) Applicazioni di forcipe	»	20	a 50	»	2,—
9) Colpoperineorrafia post-partum:					
1° grado	»	20		»	1,—
2° grado	»	40		»	2,—
3° grado	»	50		»	2,—
10) Embriotomia e successiva estrazione fetale	»	80		»	2,—
11) Secondamento artificiale manuale	»	35		»	2,—
12) Assistenza in caso di placenta previa o di distacco precoce di placenta normalmente inserita (incluse tutte le operazioni inerenti al caso)	»	240		»	5,—
13) Estrazione podalica	»	50		»	2,—
14) Rivolgimento ed estrazione podalica	»	75		»	2,—
15) Taglio cesareo vaginale	»	150		»	5,—
16) Taglio cesareo addominale conservatore	»	350		»	5,—
17) Taglio cesareo addominale demolitore o altra isterectomia in travaglio di parto	»	450		»	5,—
18) Pubotomia, sinfisiectomia con estrazione del feto	»	150		»	5,—
19) Taglio cesareo post-mortem	»	80		»	2,—
20) Revisione delle vie del parto in puerperio morboso	»	20		»	1,—
21) Riduzione normale per inversione di utero puerperale	»	75		»	2,—
22) Gravidanza extrauterina	»	250	a 400	»	5,—

	abbienti	non abbienti
Q) — Prestazioni ginecologiche		
1) Visita medica in ambulatorio del reparto ospedaliero	So. 5	So. 0,50
2) Visita successiva in ambulatorio con medicazione	» 3	» 0,50
3) Medicazioni vaginali ed endouterine	» 5	» 0,50
4) Riduzione per vaginam di spostamenti uterini e applicazione di pessario vaginale	» 10	» 0,50
5) Plastica vagino-perineale	» 75	» 2,—
6) Operazione per vaginam del prolasso completo dell'utero o di lacerazione perineale interessante il retto	» 150	» 5,—
7) Altre operazioni sulla vagina, escluse quelle per tumori maligni	» 60	» 5,—
8) Incisioni di ascessi di ghiandole vulvari	» 20	» 1,—
9) Enucleazione di ghiandole vulvari	da » 30 a 50	» 2,—
10) Asportazione di tumori maligni vulvari o vaginali	» 200	» 5,—
11) Dilatazione del collo uterino con raschiamento diagnostico o terapeutico	» 70	» 2,—
12) Applicazione di pessario endouterino	» 75	» 2,—
13) Applicazione di pessario con discissione del collo	» 90	» 2,—
14) Amputazione del collo dell'utero	» 100	» 5,—
15) Asportazione semplice di polipi utero-cervicali	» 15	» 0,50
16) Asportazione di tumori benigni endo-uterini con cervicotomia	» 150	» 5,—
17) Annessiectomia	» 350	» 5,—
18) Isteropessia (per via laparatomica)	» 300	» 5,—
19) Isterectomia vaginale per affezioni benigne	» 300	» 5,—
20) Miomectomia, resezioni delle pareti uterine (per via addominale)	» 400	» 5,—
21) Isterectomia con annessiectomia complementare per affezioni benigne	» 500	» 5,—
22) Panisterectomia per tumori maligni, per via addominale o vaginale	» 600	» 5,—
23) Operazioni per fistole vascico-vaginali	» » 200 a 400	» 5,—
24) Operazioni sul simpatico pelvico	» » 200 a 400	» 5,—
R) — Specialità Oculistica		
1) Prima visita in ambulatorio del Reparto Ospedaliero	» 5	» 0,50
2) Visite successive	» 3	» 0,50
3) Esame della rifrazione e prescrizioni lenti	» 5	» 0,50
4) Estrazione di corpi estranei dalla cornea	» » 5 a 15	» 0,50
5) Iniezioni sottocongiuntivali	» 5	» 0,50
6) Iniezioni endoorbitarie	» 10	» 1,—
7) Applicazioni elettriche	» 5	» 0,50
8) Galvano-cauterizzazione	» 10	» 0,50
9) Sondaggio delle vie lagrimali	» 7	» 0,50
10) Incisione del sacco lagrimale o dei canalini lagrimali	» 25	» 2,—
11) Dacriocistorinostomia	So. 300	So. 5,—
12) Asportazione di cisti dal contorno dell'orbita	» 40	» 2,—
13) Depilazione per trichiasi	» 5	» 0,50
14) Entropion	da » 25 a 75	» 2,—
15) Operazione per epicanto, ptosiectropion, colo-		

	abbienti		non abbienti
17) Riapertura dell'anchiloblefaron	So. 25		So. 1,—
18) Cantoplastica	» 35		» 1,—
19) Tarsorafia	» 80		» 2,—
20) Sutura delle palpebre	» 40		» 2,—
21) Asportazione di tumori dalle palpebre	»	» 10 a 40	» 1,—
22) Sutura della congiuntiva	» 25		» 1,—
23) Operazione dello pterigion	» 45		» 2,—
24) Plastica congiuntivale	»	» 50 a 100	» 2,—
25) Sutura della cornea e della sclera	» 35		» 2,—
26) Tatuaggio della cornea	» 65		» 2,—
27) Amputazione di stafiloma	» 65		» 2,—
28) Paracentesi della camera anteriore	» 30		» 2,—
29) Estrazione di corpi estranei dalla camera anteriore	» 100		» 2,—
30) Iridotomia	» 100		» 2,—
31) Iridectomia	» 90		» 2,—
32) Sclerectomia semplice	» 60		» 2,—
33) Metodi distolizzanti antiglaucomatosi	» 250		» 5,—
34) Estrazione lineare della cataratta	» 140		» 3,—
35) Estrazione a lembo della cataratta	» 250		» 5,—
36) Discissione delle cataratte congenite e secondarie	» 140		» 3,—
37) Exenteratio: enuclazione del bulbo	»	» 100 a 150	» 3,—
38) Exenteratio dell'orbita	» 200		» 5,—
39) Operazione dello strabismo: tenotomia (per occhio)	» 120		» 3,—
40) Operazione dello strabismo: avanzamento (per occhio)	» 230		» 5,—
41) Asportazione di tumori dell'orbita	» 300		» 5,—
42) Intervento chirurgico per distacco di retina	» 300		» 5,—
43) Operazione di Kronlein	» 300		» 5,—
44) Orbitotomia	» 100		» 3,—

S) — Oto-rino-laringoiatria

1) Prima visita in ambulatorio del Reparto Ospedaliero	» 5		» 0,50
2) Visite successive	» 3		» 0.50
3) Esame funzionale completo dell'orecchio (anche in più sedute)	»	» 10 a 25	» 1,—
4) Tappo di cerume	» 5		» 0,50
5) Esostosi del condotto	» 70		» 2,—
6) Polipi	» 70		» 2,—
7) Corpi estranei nel condotto, asportazione per via naturale	» 20		» 1,—
8) Corpi estranei nel condotto: asportazione per via retroauricolare	» 100		» 2,—
9) Miringotomia	» 30		» 1,—
10) Asportazione degli ossicini	» 75		» 2,—
11) Taglio alla Wilde	» 50		» 2,—
12) Trapanazione della mastoide	» 250		» 5,—
13) Antro-atticotomia	» 350		» 5,—
14) Fratture del naso	» 35		» 2,—
15) Polipi del naso	»	» 40 a 70	» 3,—
16) Resezione sottomucosa del setto osteo-cartilagineo	» 100		» 3.—
17) Intervento sul setto (speroni)	» 50		» 2,—
18) Cauterizzazioni ed elettro-cauterizzazioni dei turbinati	» 10		» 0.50
19) Turbinotomia	» 50		» 2.—

	abbienti	non abbienti
21) Apertura del seno mascellare per via nasale	So. 75	So. 2,—
22) Apertura del seno frontale per via nasale	» 140	» 4,—
23) Dacriocisterinostomia per via nasale	» 120	» 3,—
24) Intervento radicale sul seno mascellare	» 250	» 5,—
25) Intervento radicale sul seno frontale	» 300	» 5,—
26) Vuotamento dell'etmoide	» 180	» 3,—
27) Trapanazione del seno sfenoidale	» 300	» 5,—
28) Rinotomia per neoplasma	» 300	» 5,—
29) Sinechie nasali	da » 25 a 75	» 2,—
30) Corpi estranei nel naso	» » 10 a 30	» 1,—
31) Vegetazioni adenoidi	» » 20 a 40	» 2,—
32) Polipi coanali	» 60	» 2,—
33) Fibroma naso-faringeo	» 250	» 5,—
34) Tonsillectomia	» » 50 a 150	» 2,—
35) Ascesso tonsillare	» » 25 a 50	» 1,—
36) Ascesso retro-laterofaringeo: per vie naturali	» 100	» 2,—
37) Ascesso retro-laterofaringeo: per vie esterne	» 200	» 5,—
38) Tracheotomia	» » 80 a 130	» 3,—
39) Tirotomia per asportazione di tumori	» 200	» 5,—
40) Laringostomia per ricostruzione del tubo laringo-tracheale	» 250	» 5,—
41) Emilaringectomia	» 400	» 5,—
42) Chirurgia endolaringea con laringoscopia indiretta e direttoscopia	» 150	» 3,—
43) Intubazione	» 20	» 1,—
44) Tracheobroncoscopia a scopo diagnostico	» 100	» 2,—
45) Tracheobroncoscopia con asportazione corpi estranei	» 200	» 5,—

T) — Malattie nervose e mentali

1) Prima visita in ambulatorio del Reparto Ospedaliero	» 5	» 0,50
2) Visite successive	» 3	» 0,50
3) Esame elettrodiagnostico di una singola regione	» 25	» 1,—
4) Esame elettrodiagnostico generale	» 70	» 2,—
5) Puntura lombare	» » 10 a 20	» 1,—
6) Puntura sottooccipitale	» 25	» 1,—
7) Iniezioni perinervose di alcole o di sostanze medicamentose	» » 10 a 35	» 1,—
8) 5° paio	» 35	» 2,—
9) Iniezione epidurale	» 15	» 1,—

U) — Dermosifilopatica

1) Prima visita in ambulatorio del Reparto Ospedaliero	» 5	» 0,50
2) Visite successive	» 3	» 0,50
3) Elettrolisi depilatoria (per seduta)	» 10	» 1,—
4) Cura delle dermatosi con mezzi fisici, chimici o chirurgici (per seduta)	» 10	» 0,50
5) Instillazioni uretrali (per seduta)	» 3	» 0,50

V) — Stomatologia

1) Prima visita in ambulatorio del Reparto Ospedaliero	» 5	» 0,50
2) Visite successive	» 3	» 0,50
3) Estrazione di un dente o di una radice	» 5	» 0,50
4) Dente inferiore della saggezza in disodontiasi	» 10	» 0,50

	abbienti	non abbienti
5) Ablazione del tartaro e pulitura dei denti	So. 5	So. 1,—
6) Piorrea alveolare, gengiviti, stomatiti, per seduta	» 5	» 0,50
7) Piccole operazioni di chirurgia orale	da » 10 a 20	» 1,—
8) Apicectomia	» 40	» 2,—
9) Preparazione di cavità cariose di primo e secondo grado ed otturazione in cemento	» 9	» 1,—
10) Otturazione in amalgama	» 10	» 1,—
11) Otturazione con intarsio in porcellana a bassa fusione	» 20	» 5,—
12) Otturazione con intarsio in porcellana ad alta fusione	» 40	» 10,—
13) Otturazione con intarsio in oro	» 30	» 10,—
14) Preparazione di cavità cariose di terzo e quarto grado con trattamento della polpa e dei canali radicolari ed otturazione: aumento del 50% sulle voci precedenti, dal n. 9 al n. 13	» 40	» 5,—
15) Corona di acciaio (compresa la preparazione del dente)	» 40	» 5,—
16) Corona d'oro (compresa la preparazione del dente)	» 40	» 5,—
17) Corona di platino (compresa la preparazione del dente)	» 40	» 5,—
18) Corona a giacchetta (compresa la preparazione del dente)	» 50	» 5,—
19) Denti a pernio, comuni	» 40	» 5,—
20) Denti a pernio speciali	» 50	» 5,—
21) Apparecchio di protesi amovibile con placca in vulcanite o metallo comune: per dente	» 25	» 5,—
22) idem, con placca in oro, per dente	» 25	
23) Apparecchio di protesi fissa: per ogni elemento in oro	» 25	» 5,—
24) Apparecchi e cura di ortopedia dentale: apparecchi di protesi delle ossa mascellari, palato, velopendolo, etc.	tariffa da stabilirsi secondo i casi	

NOTA: Tanto per le cure conservative, come per gli apparecchi di protesi nei quali gli elementi superano il numero di due, la tariffa viene ridotta del 15%. Oro e platino devono essere forniti dal cliente.

Z) — Tariffe Radiologiche

Le negative sono di proprietà del Gabinetto Radiologico il quale può non consegnarle al cliente, ma a questi cconsegnerà, dietro richiesta, le positive più dimostrative, firmate. Possono però essere consegnate al Medico, temporaneamente a richiesta del medesimo. Il cliente avrà diritto ad una relazione scritta dell'indagine.

	abbienti	non abbienti
1) Esame radioscopico (per ogni seduta)	So. 15	So. 0,50
2) Esame radiografico:		
— per ogni pellicola 30×40 impiegata	» 20	» 1,—
— » » » 24×30 »	» 15	» 0,50
— » » » di formato inferiore	» 10	» 0,50
3) Per ogni positiva consegnata al cliente:		
— formato 30×40	» 6	» 0,50
— » 24×30	» 5	» 0,50
— formato minore	» 4	» 0,50
4) Supplemento per eventuale impiego di mezzi di contrasto	da » 10 a 50	» 1,—
5) Per eventuale assistenza medica durante l'esame	» 10	» 1,—

	abbienti	non abbienti
Y) — Terapia fisica — elettroterapia		
1) Fototerapia (raggi infrarossi)	So. 5	So. 0,50
2) Diatermia	» 5	» 0,50
3) Correnti faradiche, galvaniche, etc.	» 5	» 0,50
4) Massaggio medico	» 5	» 0,50
6) Bagno di luce generale semplice	» 5	» 0,50
7) Diatermo - coagulazione superficiale	» 10	» 0,50
8) Diatermo - coagulazione cavitaria	» 10	» 0,50
5) Ginnastica medica e ortopedica	da » 20 a 50	» 1,—
9) Radiazioni ultraviolette	» 5	» 0,50
10) Onde corte	» 5	» 0,50
11) Febbre artificiale	» 10	» 0,50
12) Roentgenterapia superficiale	» » 20 a 50	» 1,—
13) Roentgenterapia profonda	» » 35 a 100	» 2,—
W) — Esami di gabinetto		
1) Esame completo chimico (qualitativo e qualificativo) e microscopico di urine	» 5	» 0,50
2) Esame parziale di urine	» 3	» 0,50
3) Esame di escreato per la ricerca del bacillo di Koch	» 5	» 0,50
4) Conteggio dei globuli rossi e bianchi	» 5	» 0,50
5) Formula leucocitica	» 5	» 0,50
6) Dosaggio dell'emoglobina	» 3	» 0,50
7) Resistenza globulare	» 12	» 0,50
8) Determinazione della viscosità del sangue	» 12	» 0,50
9) Determinazione del tempo di coagulazione	» 3	» 0,50
10) Azotemia	» 10	» 0,50
11) Glicemia	» 10	» 0,50
12) Colesterinemia — calcemia	» 15	» 0,50
13) Uricemia	» 10	» 0,50
14) Formula di Arnet	» 5	» 0,50
15) Determinazione dei gruppi sanguigni	» 5	» 0,50
16) Agglutinazione per diagnosi di malattie (sierodiagnosi), per ciascuna prova	» 5	» 0,50
17) Agglutinazione per l'identificazione di batteri, per ciascuna prova	» 5	» 0,50
18) Reazione di Wassermann	» 10	» 0,50
19) Reazione di flocculazione e intorbidamento per la diagnosi della sifilide (Sachs-Georgi. Dold, Kahn, Hecht, Meinicke), per ciascuna	» 5	» 0,50
20) Reazioni sierologiche di deviazione del complemento per altre affezioni	» 10	» 0,50
21) Esame microscopico di materiale patologico	» » 5 a 10	» 0,50
22) Esame chimico di materiale patologico	» » 5 a 10	» 0,50
23) Esame culturale di materiale patologico ed identificazione dei germi	» » 10 a 20	» 1,—
24) Ricerca del bacillo difterico	» 5	» 0,50
25) Prova biologica con materiale patologico	» 30	» 1,—
26) Esame delle feci, chimico o microscopico (ciascuno)	» 5	» 0,50
27) Esame completo (chimico e microscopico) del succo gastrico	So. 10	So. 0,50
28) Esame chimico dei calcoli	» 10	» 0,50
29) Metabolismo basale	» 30	» 1,—
30) Riserva alcalina	» 15	» 0,50
31) Esame del liquido cefalo-rachidiano (dosaggio albumina, globuline, cloruri, zuccheri, esame microscopico)	» 12	» 0,50
32) Esame colloidale del liquido cefalo-rachidiano	» » 20 a 50	» 1,—

	abbienti	non abbienti
33) Preparazione del vaccino	So. 20	So. 1,—
34) Tumori ed altri tessuti — Esame istologico	da » 20 a 50	» 1,—
35) Sistema nervoso di animali rabici	» 20	» 1,—
36) Esame del latte di donna, completo (chimico e microscopico)	» 5	» 0,50

X) — Analisi chimiche

1) Acqua (analisi completa qualitativa e quantitativa)	» 80	» 80,—
2) Acqua (analisi parziale qualitativa e quantitativa)	» 15	» 15,—
3) Latte fresco	» 15	» 15, —
4) Latte donna (determinazione grassi)	» 5	» 0,50
5) Burro, formaggio, olio commestibile	» 15	» 15,—
6) Olio minerale (analisi parziale)	» 10	» 10,—
7) Vino, birra (analisi completa)	» 25	» 25,—
8) Vino (determinazione parziali)	» 5	» 5,—
9) Aceto (grado alcolico, acidità, sostanze nocive)	» 10	» 10,—
10) Liquori, caffè, tè, coloniali in genere	» 10	» 10,—
11) Cereali, farine, pane, pasta, conserve alimentari	» 25	» 25,—
12) Saponi (per ciascuna determinazione)	» 10	» 10,—
13) Saponi (analisi completa)	» 25	» 25,—
14) Terreno (analisi completa)	» 100	» 100,—
15) Ricerca azoto nel concime e in terre	» 20	» 20,—
16) Identificazione di sostanza chimica	» 15	» 15,—
17) Analisi tossicologiche su materiali provenienti da necroscopie	» 70	» 70,—
18) Ricerche e analisi parziali su prodotti o materiali non contemplati nella presente tabella	» 15	» 15,—

NOTA: Ove si renda necesario il sopraluogo del Direttore della Sezione Medica o della Sezione Chimica, le tariffe saranno aumentate in proporzione al tempo impiegato, con un minimo di So 10.

AVVERTENZE PER L'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE TARIFFA

1. — Le prestazioni sanitarie effettuate personalmente a favore di poveri, nel limite della stretta necessità, sono totalmente gratuite.

2 — Nel caso di prestazioni per le quali la tariffa prevede un minimo e un massimo, o nel caso di prestazioni non contemplate dalla presente tariffa, l'importo è fissato dal Direttore dello Stabilimento Sanitario, su proposta del Medico curante. In caso di divergenza circa l'importo delle prestazioni, il cliente potrà far ricorso all'Ufficio Sanità dell'A.F.I.S., che deciderà inappellabilmente, sentito l'Ispettore della Sanità; in attesa di tale decisione, dovrà tuttavia essere depositato presso lo Stabilimento Sanitario l'importo delle prestazioni, come fissato dal Direttore dello Stabilimento stesso.

3. — Per prestazioni chirurgiche multiple si applica: la tariffa intera per la prestazione di maggiore importanza, e la tariffa ridotta del 50% per le altre prestazioni.

V°. L'AMMINISTRATORE
E. Martino

DECRETO n. 159 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951 n. 1301 che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e da ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. n. 2 dell'Ordinanza n. 47 di Rep. del 22 luglio 1950;

VISTA la domanda in data 25 gennaio 1952 con la quale il sig. Hagi Iusuf rer Magno ha richiesto in concessione edilizia un appezzamento di terreno demaniale di mq. 340,85 sito in Mogadiscio, via Cavalli;

CONSIDERATO che l'Amministazione Municipale di Mogadiscio ha approvato nella sua 172ª seduta dell'11 aprile 1952 il relativo progetto di costruzione;

CONSIDERATO che al relativo Avviso ad Opponendum pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n 4 del 1° aprile 1952 ed affisso all'Albo dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio non è stata fatta opposizione circa la concessione dell'area richiesta;

VISTA la bolletta dell'Ufficio Tasse sugli Affari n. 136 del 3 ottobre 1952, attestante l'avvenuto pagamento di So. 3.408,50, prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno in questione;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 18 dicembre 1952 e lo schizzo planimetrico che lo integra;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea approvato con r. d. 7 febbraio 1926 n. 269 estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938 n. 380;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione edilizia a favore del sig. Hagi Iusuf rer Magno dell'area demaniale di mq. 340,85 sita in Mogadiscio, via Cavalli, come delimitata nell'annesso disciplinare di concessione.

Art. 2.

E' approvato l'atto in data 18 dicembre 1952, stipulato fra l'Amministrazione, rappresentata dal Capo Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni ed il sig. Hagi Iusuf rer Magno, che disciplina la concessione predetta.

Mogadiscio, li 12 gennaio 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Canino

Visto e registrato al n. 1013 del R. D.
li, 19 gennaio 1953. Ragioneria.

DECRETO n. 160 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

CONSIDERATA l'opportunità di stabilire gli organici del Corpo di Sicurezza;

VISTO l'articolo 10 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

SENTITO il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero della Difesa;

DECRETA:

Art. 1.

Le forze militari preposte ad assicurare l'ordine interno e la pace della Somalia sono raggruppate in un organismo denominato « Corpo di Sicurezza della Somalia ».

Art. 2.

Il Corpo di Sicurezza della Somalia comprende:
— forze militari terrestri;
— forze della Marina militare;
— forze dell'Aeronautica.

Art. 3.

Le forze militari terrestri sono costituite da:
— un Comando Corpo di Sicurezza retto da un Colonnello dell'Esercito;
— un Comando Deposito;
— una Compagnia Carri Armati nazionale;
— uno Squadrone di Cavalleria blindata nazionale;
— una Compagnia mista del Genio;
— un Centro Addestramento militari somali;
— tre Battaglioni somali;
— una Compagnia di Polizia militare somala;
— una Compagnia presidiaria somala;
— una Sezione Artiglieria da posizione somala;
— un Autoreparto misto;
— elementi dei Servizi Sanità e Commissariato;
— una Sezione Affari Finanziari Militari presso l'A.F.I.S.;
— un Tribunale Militare.

Fino a quando non sia stabilito diversamente, fa parte delle Forze Armate terrestri anche una Officina riparazioni automobilistica — artiglieria — genio (O.R.A.A.G.).

In via d'eccezione e temporaneamente il Comando Corpo Sicurezza può essere retto da un Generale di Brigata.

Art. 4.

Le unità denominate « nazionali » sono composte esclusivamente di nazionali; quelle denominate « somale » sono composte di autoctoni inquadrati da nazionali, ma destinate gradualmente ad essere composte esclusivamente da autoctoni, quelle denominate « miste » sono composte da autoctoni e nazionali, ma destinate, gradualmente, ad essere composte esclusivamente da autoctoni.

Art. 5.

Per il servizio ospedaliero il Corpo di Sicurezza della Somalia si vale dell'Ospedale Civile di Mogadiscio, presso il quale sono costituiti due speciali reparti sanitari uno per militari nazionali ed uno per militari somali.

Art. 6.

L'organico complessivo del personale militare e civile delle forze militari terresti è il seguente:

A) — Elementi italiani:

— Colonnello (o Generale di Brigata)	1
— T. Colonnelli o Maggiori delle varie armi e corpi	9
— Maggiori o Capitani delle varie armi e corpi	3
— Capitani o Tenenti delle varie armi e corpi	21
— Tenenti o Sottotenenti delle varie armi e corpi	33
— Cappellano Militare (Tenente o Capitano)	1
— Funzionari o impiegati civili di ruolo	6
— Marescialli delle varie armi e corpi	15
— Sergenti Maggiori o Marescialli delle varie armi e corpi	25
— Sergenti o Sergenti Maggiori	31
— Truppa	322

B) — Elementi somali:

— Sottotenenti o aspiranti ufficiali	20
— Marescialli	55
— Sergenti Maggiori o Sergenti	172
— Truppa	1903

Art. 7.

L'organico dell'O.R.A.A.G., che è incluso nell'organico di cui all'art. 6, e che è costituito da:

— 1 ufficiale superiore — Direttore;
— 3 capitani;
— 2 subalterni;
— 15 sottufficiali italiani;
— 63 militari di truppa;
— 3 impiegati civili.

potrà essere ridotto, o variato, in relazione all'assetto definitivo dell'O.R.A.A.G.

Art. 8.

Per la Marina Militare si provvederà con Decreto a parte.

Art. 9.

Le forze militari dell'Aeronautica sono alle dipendenze del Comando Corpo di Sicurezza della Somalia e sono costituite da:

— un Comando Aeronautica;
— un Reparto operazioni (squadriglia trasporti-servizi-telecomunicazioni e assistenza al volo — servizio metereologico);
— un Reparto tecnico;
— un Reparto logistico.

Art. 10.

L'organico complessivo del personale militare e civile dell'Aeronautica è il seguente:

A) — Elementi italiani:

— Maggiore o Tenente Colonnello	1
— Capitani o Tenenti	7
— Tenenti o Sottotenenti	5
— Sottufficiali	38
— Truppa	58
— Personale civile specializzato	12
— Personale civile specializzato assunto sul posto	16

B) — Elementi somali:

— Aspirante ufficiale	1
— Sottufficiali	13
— Truppa	146
— Personale civile	56

Art. 11.

Le tabelle graduali e numeriche per la suddivisione del personale di cui agli artt. 6 e 10 saranno stabilite con un successivo provvedimento.

Art. 12.

Rimanendo fermo il numero complessivo degli elementi somali, il numero degli ufficiali e dei sottufficiali somali è aumentabile rispetto agli organici in relazione allo sviluppo della somalizzazione ed alla conseguente riduzione degli organici degli elementi italiani da effettuarsi con gradualità e in una proporzione da stabilirsi dall'Amministratore.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1953.

Il personale esuberante a quello elencato negli artt. 6 e 10 sarà rimpatriato in modo che entro il 30 giugno 1954 non sia più a carico del bilancio dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, 30 Giugno 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato Reg. n. 1 foglio 10.
Mogadiscio 16 novembre 1953.
Il Magistrato ai Conti - (O. Tam).

DECHETO n. 161 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D. P. R. in data 9-12-1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9 comma 3°, del citato Decreto;

VISTO il D. A. n. 87 in data 21 maggio 1952 relativo all'istituzione della Cassa Scolastica delle Scuole Medie della Somalia;

VISTO il D. A. n. 158 del 16 ottobre 1952 relativo alla organizzazione Scolastica della Somalia;

SENTITO il Consiglio Centrale Scolastico;

DECRETA:

Nel testo del Decreto n. 87 in data 21 maggio 1952 e dello Statuto ad esso unito la espressione « Cassa Scolastica delle Scuole Medie della Somalia » è sostituita dall'espressione « Cassa Scolastica delle Scuole Medie Italiane in Somalia ».

Mogadiscio, li 28 settembre 1953.

IL SEGRETARIO GENERALE
Spinelli

Visto e registrato al n. 159 del R. D.
li, 14 ottobre 1953. Ragioneria.

DECRETO n. 162 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950, sono tuttora applicabili nel Territorio, in quanto compatibili con l'art. 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R. D. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con R. D. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 7 settembre 1952, con la quale il Cav. Uff. Scek Abubacher Scek Moheddin, Rer Faghi, ha chiesto il riconoscimento della libera disponibilità di un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio in via Roma, della superficie complessiva di mq. 1.137;

CONSIDERATO che, con Decreto Governatoriale n. 9221 in data 19 luglio 1932, pubblicato sul B. U. n. 7 del 31 luglio 1932, furono concessi allo Scek Abubacher 1040 mq. del terreno predetto a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area aggiuntiva di 97 mq. fu regolarmente consegnata al richiedente, come risulta dal verbale di consegna in data 10 giugno 1938 e che, per i sopravvenuti eventi bellici non fu dato corso alla emissione del Decreto di concessione edilizia;

CONSIDERATO che il richiedente stesso ha effettuato il pagamento del prezzo dei 97 mq. di terreno, mediante il versamento della somma di So. 11, pari, al cambio ufficiale a L. 960, importo dovuto secondo il prezzo fissato all'epoca per i terreni siti nella zona;

CONSIDERATO che sull'intero appezzamento di terreno di mq. 1.137, lo Scek Abubacher ha costruito un edificio conformemente al progetto approvato dalla Commissione edilizia nella sua seduta del 27-4-1937;

VISTO il nulla osta di abitabilità, rilasciato dal Municipio di Mogadiscio con suo foglio 2133 del 30 dicembre 1938;

CONSIDERATO che possono ritenersi adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per le concessione di terreni demaniali a scopo edilizio;

DECRETA:

Art. 1.

E' riconosciuta a favore del sig. Scek Abubacher Scek Moheddin, Rer Faghi, la libera disponibilità di un appezzamento di terreno demaniale di forma rettangolare della superficie di mq. 1040, nonchè la concessione edilizia e la libera disponibilità del relativo ampliamento di mq. 97, come specificato nelle premesse; sito, l'intero lotto di mq. 1.137, in via Roma e confinante a nord con via Roma, a est con via De Persis, a sud con terreno demaniale, a ovest con la concessione Hagi Abati Mohamed, come risulta dalla planimetria allegata.

Mogadiscio, li 8 ottobre 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 150 del R. D.
li, 14 ottobre 1953. Ragioneria.

DECRETO n. 163 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il D. P. R. 9-12-1952, n. 2357;

VISTO il D. A. n. 9 del 18 gennaio 1952 che approva il regolamento didattico e amministrativo della Scuola di Preparazione Politico-Amministrativo della Somalia;

VISTO il D. A. n. 120 del 19 agosto 1952 che apporta talune modifiche al Regolamento suddetto;

RICONOSCIUTA l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al Regolamento della Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa;

SENTITO il Consiglio Centrale Scolastico nella seduta del 2-10-1953;

DECRETA:

Art. 1.

Tra l'art. 2 e l'art. 3 del Regolamento didattico e amministrativo della Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa approvato con il D. A. n. 9 del 18 gennaio 1952 è inserito il seguente art. 2 bis:

« Coloro che chiedono di essere iscritti ai singoli corsi, devono presentare, entro i primi quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, domanda di iscrizione in carta legale alla Direzione della Scuola ».

Art. 2.

L'art. 3 del Regolamento citato all'art. 1 del presente Decreto è modificato come segue:

La Scuola comprende tre Corsi annuali di sette mesi ciascuno, nei quali sono impartiti gli insegnamenti seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

a) storia della civiltà, nel I, II e III Corso (due ore di insegnamento alla settimana nel I e nel II Corso, quattro ore alla settimana nel III Corso).

b) diritto pubblico, nel I, II e III Corso (due ore alla settimana in cascun corso).

c) diritto internazionale ed ordinamento delle Nazioni Unite, nel I, II e III Corso (un'ora alla settimana in ciascun corso).

d) istituzioni islamiche, nel I, II e III Corso (due ore alla settimana nel I e II corso, un'ora alla settimana nel III corso).

e) nozioni di diritto privato, nel I, II Corso (due ore alla settimana in ciascun corso).

h) nozioni di scienza delle finanze, ragioneria e contabilità generale dello Stato, nel II e III Corso (due ore alla settimana in ciascun corso).

i) nozioni di diritto privato, nel III Corso (due ore alla settimana).

l) geografia politica ed economica, con particolare riguardo all'Africa, nel III Corso (due ore alla settimana).

Insegnamenti complementari:

a) grammatica italiana, nel I Corso (tre ore alla settimana) e nel II Corso (due ore alla settimana).

b) grammatica araba, nel I Corso (tre ore alla settimana) e nel II Corso (due ore alla settimana).

c) matematica, nel I Corso (due ore alla settimana) e nel II Corso (un'ora alla settimana).

d) scienze fisiche e naturali, nel III Corso (due ore alla settimana)

e) geografia generale nel I Corso (un'ora alla settimana).

Art. 3.

Tra l'art. 3 e l'art. 4 del Regolamento citato all'art. 1 del presente Decreto viene inserito il seguente art. 3 bis.

« Gli studenti hanno l'obbligo della frequenza di tutti gli insegnamenti. Uno stesso Corso non può essere frequentato per più di due anni. Gli studenti che sono stati assenti da più di un terzo delle lezioni di un corso sono esclusi dalla partecipazione agli esami. Qualora tali assenze risultino dovute a motivi indipendenti dalla volontà dello studente il Collegio dei docenti potrà, con decisione motivata, derogare alla norma suddetta ».

Art. 4.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 7 del Regolamento citato all'art. 1 del presente Decreto.

Art. 5.

L'art. 9 del Regolamento citato all'art. 1 del presente Decreto è modificato come segue:

« L'insegnamento è impartito da docenti nominati dall'Amministratore su proposta del Direttore della Scuola.

La nomina può essere revocata dall'Amministratore in qualsiasi momento. Il Direttore della Scuola può provvedere, quando le circostanze le richiedono, a nominare supplenti ai docenti titolari. Tali supplenze non potranno superare la durata di due mesi. L'ammontare del compenso ai docenti supplenti sarà pari a quello stabilito nel presente regolamento per i docenti titolari suppliti ».

Art. 6.

Il I comma dell'art. 11 del Regolamento di cui all'art. 1 del presente decreto è modificato come segue:

Art. 7.

L'art. 13 del Regolamento di cui all'art. 1 del presente decreto è sostituito dal seguente testo:

« Il Decreto di nomina del Direttore stabilisce: la durata dell'incarico, la misura del compenso mensile e le altre eventuali competenze per ferie e viaggi.

Qualora il Direttore sia un dipendente dell'Amministrazione gli competerà il trattamento economico inerente al proprio grado ».

Al Direttore non spetta, oltre al compenso stabilito nessun'altra retribuzione per l'insegnamento, per la partecipazione agli esami o per eventuali altre attività riflettenti la Scuola.

Mogadiscio, li 25 ottobre 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 182 del R. D.
li, 30 ottobre 1953. Ragioneria.

DECRETO 164 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 2357 del 9 dicembre 1952;

VISTA la disposizione n. 7118 del 1-4-1950, riguardante il Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi nel territorio della Somalia;

RITENUTO opportuno includere fra i prodotti sottoposti a regime di Monopolio anche i generi antiparassitari derivati dal tabacco, prodotti dal Monopolio Italiano;

CONSIDERATA la necessità di immettere senz'altro in vendita il Solfato di Nicotina prodotto dal Monopolio Italiano sopradetto e di fissarne il prezzo di vendita;

DECRETA:

Art. 1.

Fra i generi sottoposti a regime di Monopolio, di cui alla disposizione n. 7118 del 1-4-1950, sono inclusi i generi antiparassitari derivati dal tabacco, prodotti dal Monopolio Italiano.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto viene messa in

Art. 3.

L'aggio da corrispondersi ai rivenditori per lo smercio del citato prodotto è fissato nella misura dell'8%.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 6 novembre 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

DECRETO n. 165 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto n. 67 in data 15 ottobre 1950, concernente la nomina della Commissione d'Appello prevista dall'art. 36 del Proclama n. 8 del 12 agosto 1944, con cui fu istituita la contribuzione sul reddito;

RITENUTO opportuno procedere alla temporanea sostituzione, nella carica di membro effettivo della predetta Commissione d'Appello, del dr. Giuseppe Laudani, durante il periodo di reggenza della Direzione Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

Il dr. Alfonso Girace, Consigliere di Governo di II Classe, è nominato membro effettivo della Commissione d'Appello di cui alle premesse, in sostituzione del dr. Giuseppe Laudani, Consigliere di Governo di I Classe, durante la sua reggenza della Direzione Affari Finanziari.

Art. 2.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore.

Mogadiscio, li 7 novembre 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato Reg. n. 1 foglio n. 13
Mogadiscio, 20 nov. 1953

ERRATA CORRIGE

Nel B. U. n. 11 del 2 novembre 1953, Parte prima, pag. 534, al Decreto n. 149 rep. all'art.1, n. 4°, leggasi: « Aree scoperte per depositi di materiali, **non** recintate..... ».

Nel B. U. n. 11 del 2 novembre 1953 — Parte Seconda — pag. 551 ultima riga leggasi « G. Carnevali » anzichè « G. Laudani ».

Nel B. U. n. 11 del 2 novembre 1953 pag. 552 — Parte seconda, riga 12, leggasi « G. Carnevali » anzichè « G. Laudani ».

Nel B. U. n. 11 del 2 novembre 1953 — Parte seconda — pag. 544, in calce alla inserzione della S. p. A. Pescherie Alula « G. Caramelli » leggasi: « l'Amministratore Unico: Guido Caramelli » anzichè « Avv. Mario Rivabella ».

PARTE SECONDA

S. A. I. C.
LA SOMALA AGRICOLA INDUSTRIALE COMMERCIALE S. p. A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Sigg. Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione il giorno 19 dicembre 1953, ore 10 presso l'Ufficio del Notaio della Somalia, ed in seconda convocazione nello stesso luogo ed ora il giorno 21 dicembre 1953, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. — Relazione dei Sindaci;
3. — Approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 1953 per gli esercizi al 30 giugno 1952 e 30 giugno 1953;
4. — Scioglimento anticipato della società e sua messa in liquidazione;
5. — Nomina del liquidatore e poteri da conferirgli;
6. — Varie.

Per poter partecipare all'assemblea i Sigg. azionisti dovranno depositare i loro titoli azionari presso la Cassa Sociale almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Giuseppe Mazzoni

S. I. S. I.A.
SOCIETA' ITALO SOMALA INCREMENTO AGRICOLTURA
Società con sede Sociale in Mogadiscio

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Sigg. Azionisti della Società Italo Somala Incremento Agricoltura (S.I.S.I.A.) sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 18 dicembre c. a. alle ore 16,30 in Mogadiscio, presso la Sede Sociale per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte straordinaria:

1) Revoca della delibera di cui all'art. 2 dell'assemblea straordinaria del 24 febbraio 1953. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

Parte ordinaria:

1) Discussione ed approvazione del bilancio al 30-6-1953;
2) Nomina di un sindaco supplente;
3) Varie ed eventuali.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'Assemblea dovrà essere fatto ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Sociale entro il giorno 13 dicembre 1953 presso la Sede sociale della Società o presso il Banco di Napoli.

Occorrendo una seconda convocazione essa rimane sin d'ora fissata per il giorno 21 dicembre 1953 alle ore 16,30 nel medesimo locale.

Mogadiscio, lì 30 Novembre 1953.

IL PRESIDENTE
T. Nazari

LAVORAZIONE INDUSTRIALE PRODOTTI ALIMENTARI DELLA SOMALIA - L.I.P.A.S. - S.p.A. -

Sede in Merca - Capitale sociale So. 365.760

CONVOCAZIONE D'ASSEMBLEA

I Signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Merca per il 20 dicembre 1953 alle ore 8 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 successivo stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1) Nomina di un consigliere in sostituzione di altro dimissionario.
2) Varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA

1) Relazione del Presidente sul risultato delle operazioni di aumento del capitale sociale.
2) Proposta di nuovo aumento del capitale sociale.
3) Modifica degli articoli 6 - 8 - 12 - 13 - 18 - 19 - 20 dello statuto.
4) Abrogazione dell'art. 21 dello statuto sociale.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

S. I. C. I. S.
SOCIETA' INDUSTRIALE COMMERCIALE ITALO-SOMALA
Capitale interamente versato So. 300.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria nella sede di Afgoi il 13 dicembre 1953 alle ore 10 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione alle ore 16 dello stesso giorno, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria:

a) — Approvazione Relazioni Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;
b) — Approvazione Bilancio e Conto perdite-profitti chiuso al 30 giugno 1953;
c) — Reintegro Consiglio di Amministrazione.

Parte straordinaria:

d) — Modifica Statuto Articoli 4, 7, 12, 16;
e) — Aumento di capitale da So. 300.000 a So. 600.000;
f) — Modalità sottoscrizione nuove azioni.

I Signori Azionisti possono intervenire all'Assemblea se avranno depositate le azioni allo Spett.le Banco di Roma di Mogadiscio entro il 10 dicembre 1953, il quale rilascerà la dichiarazione dell'avvenuto deposito.

Mogadiscio, li 23 novembre 1953.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
l'Amministratore Delegato
Rodolfo Rossi

SOCIETA' ANONIMA « LIDO » MOGADISCIO

Il giorno 24 del mese di ottobre si è riunito in Mogadiscio nel mio Ufficio, l'Assemblea Generale Straordinaria della intestata Società ed ha approvato la Relazione del Consigliere Delegato per il riassetto della Società stessa.

Procedutosi quindi alla elezione delle cariche Sociali, sono stati eletti:

Sig. Francesco Degli Eredi — Presidente;
Sig. Attilio Saccani — Consigliere Delegato;
Sig. Quaranta Fortunato — Consigliere;
Sig. Bottacin Antonio — Presidente del Collegio Sindacale;
Sig. Vecchi Giovanni — Sindaco effettivo;
Sig. D'Argenzio Oreste — Sindaco effettivo;
Sig. Angelosante Gino — Sindaco supplente;
Sig. Verdi Gennaro — Sindaco supplente.

Il Verbale relativo è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con suo Decreto in data 18 novembre 1953.

Mogadiscio, li 23 novembre 1953.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
Luigi Ferrara

COMPAGNIA AUTOTRASPORTI SOMALIA (C. A. S.)
Import - Export - Mogadiscio

Il giorno 30 ottobre 1953 si è riunita in Mogadisccio, nella sede Sociale, l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria della intestata Società ed ha approvato, per la Parte Ordinaria, il Bilancio al 30 giugno 1953 e, per la Parte Straordinaria, l'anticipato scioglimento della Società e la nomina del liquidatore in persona del Sig Mario Rugani.

Il Verbale relativo, n. di repertorio 10473, in data 30 ottobre 1953, registr. a Mogadiscio il 7 novembre 1953 al n. 390 Atti Pubblici Vol. IV, è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con Suo decreto in dato 10 corrente.

Mogadiscio, li 11 novembre 1953.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
Luigi Ferrara

SOCIETA' COMMERCIALE ITALO SOMALA

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 13

L'anno 1953 nel giorno del 27 ottobre in Mogadiscio Corso Vittorio Emanuele III n. 48, convocato dal Presidente, si è radunato alle ore 11 il Consiglio di Amministrazione della Società Commerciale Italo Somala, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Comunicazioni del Presidente;
2. — Nomina di un procuratore e conferimento di poteri;
3. — Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori: Avv. Luigi Bruno, Presidente in rappresentanza del consgliere Ing. Alberto Spigno, Consigliere dr. Ferdinando Bigi in rappresentanza anche del dr. Massimo Risso, per il Collegio Sindacale sono presenti: il Rag. Arturo Salvi ed il Marchese Avv. Ademaro Negrotto di Cambiaso.

Il presidente Avv. Bruno fa rilevare che in relazione al disposto dell'art. 19 dello Statuto Sociale la presente adunanza è stata legalmente convocata ed è valida per deliberare sul sopraindicato Ordine del giorno con la presenza di due su quattro consiglieri in carica e la delega di rappresentanza degli altri due consiglieri assenti, inviata come da documenti allegati.

Invita pertanto il signor Rag. Salvi ad assumere ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale la funzione di Segretario del Consiglio.

Omissis

Nomina di un procuratore:

Omissis

..... su proposta del Presidente, il Consiglio con l'assenso del Collegio sindacale, delibera all'unanimità quanto segue:

Omissis

3°) di nominare procuratore della Società Commerciale Italo Somala in Somalia il signor Grassi Filippo fino al 31 dicembre 1954 con l'incarico di coadiuvare ed integrare l'opera del signor Kauten nella gestione ordinaria ed in particolar modo seguire l'andamento amministrativo, l'impostazione e lo sviluppo della società.

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 13.

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Bruno

IL SEGRETARIO
F.to Arturo Salvi

Repertorio n. 10484

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

Per estratto dall'originale esistente nel Registro Verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Commerciale Italo Somala (S.C.I.S.) Mogadiscio, dalla pag. 38 alla pagina 49.

Mogadiscio, li 31 ottobre 1953.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
Luigi Ferrara

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Eredità giacente - MORELLO Giovanni

Con decreto in data 7 11 1953 del Giudice Regionale del Benadir il sig. Passoni Achille è stato revocato dalla nomina di curatore dell'eredità giacente del defunto Morello Giovanni, perchè nominato Procuratore degli eredi legittimi.

Mogadiscio, li 13 11 1953

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Estratto di sentenza dichiarativa di fallimento

Con Sentenza in data 13 novembre 1953, il Sig. Giudice della Somalia ha dichiarato il fallimento di Sirabella Salvatore fu Francesco, esercente un negozio di generi alimentari in Mogadiscio Corso Vittorio Emanuele; ha nominato Giudice Delegato il dr. Domenico Raspini e Curatore il Rag. Guido Guarino; ha assegnato ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito il termine di giorni venti dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle relative domande; ha stabilito il giorno 4 gennaio 1954 ore 9, nell'Ufficio del Giudice della Somalia in Mogadiscio, per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo.

Mogadiscio, li 13 novembre 1953.

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
Luigi Arredi

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

AVVISO DI ISTANZA PER VENDITA DI IMMOBILE

Il sottoscritto Cancelliere rende noto:

Il Sig. Dott. Cosmo De Vincenzi, rappresentato dal suo procuratore Avv. Carlo Quaglia, ha presentato istanza al Giudice dell'esecuzione per la vendita dei seguenti immobili da lui pignorati in danno del Sig. Ali Mohamed bin Quer:

1°. — Appezzamento di terreno di mq. 1508 sito alla prima curva della [illegible] Balad fra confini: Nord mediante un lato lungo m. 26,30 con area demaniale: Est mediante un lato lungo m. 62,70 con strada pubblica: Sud ccon lato curvo e prospicente sulla strada di Balad: Ovest mediante un lato di m. 77,60 con altro terreno concesso allo stesso Ali Mohamed bin Quer. Con sovrapposti fabbricati ad uso abitazione, negozio e cinema. Il tutto pervenuto al Sig. Ali Mohamed bin Quer in forza del D. G. n. 16516 in data 9 gennaio 1940.

2°. — Appezzamento di terreno di mq. 374 sito a Nord del terreno di cui al precedente n. 1 ed in aderenza allo stesso ed avente una profondità di ml. 14 con sovrapposto fabbricato ad uso abitazione di n. 6 appartamenti — tre al piano terreno — tre alprimo piano — fra confini: Nord con terreno demaniale: Sud immobile di cui al precedente n. 1: Est ed Ovest strada pubblica. Tale terreno pervenne al Sig. Ali Mohamed bin Quer in forza del D. G. n. 14842 in data 16 dicembre 1938 e D. G. n. 15507 in data 10 maggio 1939.

3°. — Appezzamento di terreno della superficie di mq. 1300 sempre alla prima curva della strada di Balad a forma di un poligono aventi due lati rispettivamente di m. 53 e m. 38 ed il terzo lato in curva di m. 68 parallelo alla strada Mogadiscio-Balad. Confina: Nord proprietà Said Mohamed bin Quer: Est strada asfaltata Mogadiscio-Balad: Sud ed Ovest strada pubblica che divide dai lotti I e II, il tutto con sovrapposto complesso di fabbricato ad uso officina, magazzini, 2 appartamenti e 3 negozi. Tale terreno pervenne al Sig. Ali Mohamed bin Quer in forza del D. G. n. 14845 in data 16 dicembre 1938.

4°. — Palazzo a tre piani ad uso negozi ed abitazioni civili in Via Roma fra confini: Nord via Roma: Sud ed Ovest via pubblica: Est piazza fronteggiante il Supercinema e la Moschea. Tale immobile pervenne al Sig. Ali Mohamed bin Quer in forza dell'istrumento in data 11 dicembre 1937 n. 1557 di rep. Giuliana.

Il Giudice dell'esecuzione, dr. Domenico Raspini, ha con decreto in data 30 novembre 1953 fissato l'udienza del 18 dicembre 1953 ore 9, davanti a sè, per procedere in ordine all'istanza ed ha nominato il Sig. Geom. Ciccotti esperto per la determinazione del valore degli immobili.

Mogadiscio, li 30 novembre 1953.

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
Luigi Arredi

Soc. p. Az. PESCHERIE ALULA « G. CARAMELLI »
Sede in Alula = Somalia = Cap. Soc. So. 100.000

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Dal verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria Totalitaria degli Azionisti del 26 novembre 1953, risulta che è stato nominato nuovo Amministraore Unico della S. A. P. A. « G. Caramelli » il Signor Flavio Caramelli di Guido.

Mogadiscio, li 27 novembre 1953.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Flavio Caramelli

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI ITALO SOMALA « I.C.E.S.I.S. » - MOGADISCIO

Il giorno 31 ottobre 1953 si è riunita in Mogadiscio l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria della intestata Società ed ha approvato:

PARTE ORDINARIA:

Bilancio al 30 giugno 1953:

Attivo	So. 38.702.67
Passivo ed utili	So. 88.702.67

col relativo conto economico.

PARTE STRAORDINARIA:

Modifica dell'Art. 22 dello Statuto Sociale.

Il relativo verbale n. 10478 di rep. registrato a Mogadiscio il 31-10-1953 al n. 376 Atti Pubbl. Vo. 4° è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con Suo Decreto in data 2-11-1953.

Mogadiscio, 2-11-1953.

SOCIETA' a. r. l. « AZIENDA AGRICOLA CARSO »
Sede Sociale: Merca - Capitale Sociale So. 29.400

Il giorno 31 ottobre 1953 si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria della suddetta Società ed ha approvato il Bilancio al 30 giugno 1953 con le seguenti risultanze:

Attivo	So. 36.834,50	
Passivo		So. 33.385,30
Utile netto		So. 3.449,20
	So. 36.834,50	So. 36.834,50

Merca, 25 novembre 1953.

L'AMMINISRATORE UNICO
Avv. Mario Rivabella

SOCIETA' a r.l. « AZIENDA AGRICOLA MONTENERO »
Sede Sociale: Merca - Capitale Sociale So. 25.000

Il giorno 31 ottobre 1953 si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria della suddetta Società ed ha approvato il Bilancio al 30 giugno 1953 con le seguenti risultanze:

Attivo	So. 34.255,70	
Passivo		So. 31.398,75
Utile netto		So. 2.856,95
	So. 34.255,70	So. 34.255,70

Merca, 25 novembre 1953.

L'AMMINISRATORE UNICO
(Avv. Carlo Quaglia)

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis

RESPINGE

la domanda, presentata in data 31 luglio 1953, dal Sig. Abdurahman Salim Ahmed, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso escluso gli alimentari, non avendo il richiedente comprovato la sua ido-

allo sviluppo economico del Territorio, tenuto conto del numero di operatori esistenti in Mogadiscio nello stesso settore commerciale.

Mogadiscio, li 23 ottobre 1953.

p. IL CAPO UFFICIO
Delle Cave

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis

RESPINGE

la domanda, presentata in data 31 luglio 1953, dal Sig. Tonon Ernesto Ugo, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione non avendo il richiedente comprovato la sua idoneità finanziaria e non apportando, con l'attività richiesta, alcun utile contributo allo sviluppo economico del Territorio, tenuto conto del numero di operatori esistenti in Mogadiscio nello stesso settore commerciale.

Mogadiscio, li 23 ottobre 1953.

p. IL CAPO UFFICIO
Delle Cave

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis

RESPINGE

la domanda, presentata in data 27 luglio 1953, dal Sig. Salah Iada Salah, intesa ad ottenere l'utorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso, non avendo il richiedente comprovato la sua idoneità finanziaria e non apportando, con l'attività richiesta, alcun utile contributo allo sviluppo economico del Territorio, tenuto conto del numero di operatori esistenti in Mogadiscio nello stesso settore commerciale.

Mogadiscio, li 23 ottobre 1953.

p. IL CAPO UFFICIO

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo sviluppo economico
Ufficio Industria Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che il Sig. Mohamed Hagi Issa ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del Commercio d'importazione ed esportazione in Merca.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo sviluppo economico
Ufficio Industria Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM
Esercizio Commercio d'Importazione e di Esportazione

Si rende noto che il Sig. Fidahussen G. M.Mooraji hapresentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del Commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Uff. Ind. Comm. Int., Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM
Esercizio commercio Importazione e di Esportazione

Si rende noto che il Sig. Fidahussen G.M. Mooraji ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del Commercio all'ingrosso di generi vari, nel Quartiere Amaruin stabile E.I. 132/3.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 3 marzo 1953, il Sig. Gino Smaniotto ha chiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1.777,70, sito in località Hamar Geb Geb, Mogadiscio.

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE REGGENTE
G. Laudani

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

26 maggio 1953, il Sig. Gaetano Mondellini ha chiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di di terreno demaniale della superficie di mq. 273,42, sito in Chisimaio come descritto nella planimetria depositata presso la Residenza di Chisimaio e presso questa Direzione, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE REGGENTE
G. Laudani

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 6 ottobre 1953, il Sig. Ieberò Omar Abukar, in nome e per conto del Partito Progresso Somalo, ha chiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 112,50, sito in Mogadiscio, Viale Regina Elena, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale di Mogadiscio, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubbliazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 10 agosto 1953, il Sig. Mohamed Scek Abdi ha chiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 440,30, sito in Baidoa, come descritto nella planimetria depositata presso la Residenza di Baidoa e presso questa Direzione, di cui gli interessati possono prendere visione

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE REGGENTE
Laudani

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 20 ottobre 1952, il Sig. Alessandro Lombardi ha chiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq.64, sito in Vittorio d'Africa — Merca, come descritto nella planimetria depositata presso la Residenza di Merca e presso la Direzione Affari Finanziari, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL DIRETTORE REGGENTE
Laudani

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV Mogadiscio, 12 Dicembre 1953 Supplemento N. 1 al N. 12

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. N.

PARTE SECONDA

Società Agricola Italo Somala (S.A.I.S.): Avviso Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria 599

Società Saccarifera Somala: Avviso Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria 600

PARTE SECONDA

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA

Società per Azioni con Sede al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia)
Capitale versato So. 6.000.000

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti della Società Agricoa Italo Somala (S.A.I.S.) sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 28 dicembre 1953, alle ore 16 in Milano, presso la Sede della Società « La Centrale » in via Dante n. 4, in prima convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
2. — Bilancio e conto Perdite e Profitti al 30 giugno 1953;
3. — Nomina di Amministratori;
4. — Nomina del Collegio Sindacale a norma di Legge.

Parte Straordinaria

1. — Aumento del Capitale Sociale;
2. — Modifica art. 6 dello Statuto Sociale.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, come sopra convocata, gli Azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, oppure quelli che avranno depositato le loro azioni entro lo stesso termine presso la Sede della Società al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia), o presso l'Ufficio di recapito della Somalia in Italia, a Genova, via Petrarca 2/12, o presso la Soc. An. Fiduciaria Finanziaria Italiana - S.A.F.F.I. - in Milano, via Dante n. 4.

A norma dell'art. 11 dello Statuto Sociale sono anche ammesse le deleghe per semplice lettera.

SOCIETA' SACCARIFERA SOMALA

Società per Azioni con Sede al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia)
Capitale versato So. 640.000

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti della Società Saccarifera Somala (S.S.S.) sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria per il giorno 30 dicembre 1953, alle ore 15,30 in Genova, via Petrarca n. 2/12, in prima convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
2. — Bilancio e Conto Perdite e Profitti al 30 giugno 1953;
3. — Nomina del Collegio Sindacale a norma di legge.

Parte Straordinaria

1. — Aumento del Capitale Sociale;
2. — Modifica art. 5 dello Statuto Sociale.

Avranno diritto di partecipare all'Assemblea, come sopra convocata, gli Azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, oppure quelli che avranno depositato le loro azioni, entro lo stesso termine, presso la Sede Sociale al Villaggio Duca degli Abruzzi in Somalia, o presso il recapito della Società in Italia, a Genova, via Petrarca n. 2/12.

A norma dell'art. 8 dello Statuto Sociale, sono anche ammesse le deleghe per semplice lettera.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV Mogadiscio, 24 Dicembre 1953 Supplemento N. 2 al N. 12

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 1953:

Supplemento n. 1 al n. 12 in data 12 dicembre 1953 contenente:

Società Agricola Italo Somala (S.A.I.S.): Avviso Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria 599

Società Saccarifera Somala: Avviso Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria 600

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Ordinanza n. 18 rep. del 20 dicembre 1953: Elezioni delle Consulte Municipali 603

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 18 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'art. 4 della dichiarazione dei principi costituzionali annessa all'Accordo di tutela;

VISTO l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

ORDINA:

Capo I - Delle Consulte Municipali

Art. 1.

Il numero dei consultori delle consulte municipali è stabilito come segue, in ragione della popolazione stabilmente residente nella municipalità.

— Sei consultori per municipalità con abitanti non eccedenti il numero di 3.000;

— Per popolazione superiore ai 3.000 il numero dei consultori aumenta in ragione di uno ogni 1.000 abitanti o frazione fino ai 10.000 abitanti;

— Per popolazione superiore ai 10.000 abitanti il numero dei consultori aumenta in ragione di uno ogni 2.000 abitanti o frazione fino a 16.000 abitanti;

— Per popolazione superiore ai 16.000 abitanti il numero resta invariabilmente fissato in 20 consultori;

— Le consulte delle municipalità aventi sede nei capoluoghi di regione sono costituite da almeno 13 consultori.

Art. 2.

Le consulte municipali sono elette a suffragio universale maschile con voto libero, diretto e segreto attribuito a liste di candidati che abbiano i requisiti e i titoli indicati dall'art. 7

Art. 3.

Delle consulte municipali di cui all'art. 1, ma non in aggiunta al numero in esso stabilito, fanno parte anche le rappresentanze delle comunità minori come segue:

ARABA:

Mogadiscio . . .	3
altre municipalità .	1

INDOPAKISTANA:

Mogadiscio . . .	2
Chisimaio . . .	1
Merca	1

ITALIANA:

Mogadiscio . . .	4
Merca	1
Brava	1
Afgoi	1
Villabruzzi . . .	1
Chisimaio . . .	1
Margherita . . .	1

Art. 4.

I rappresentanti delle comunità minori, nel numero stabilito nell'art. precedente, vengono scelti dall'Amministratore su una terna di nomi proposta da ogni singola comunità per ogni seggio assegnato.

Tali proposte devono pervenire alla Direzione Affari Interni, per il tramite dei Residenti competenti per territorio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto dell'Amministratore di cui all'art. 11 della presente ordinanza.

Per i quattro consultori italiani di Mogadiscio la designazione sarà fatta come segue:

una terna di nomi dalla Camera di Commercio per ognuno dei due rappresentanti delle categorie economiche;

una terna di nomi da parte dei sindacati esistenti per un rappresentante delle organizzazioni sindacali;

una terna di nomi da parte della « Casa degli Italiani » per un rappresentante delle categorie professionali, artigiane, impiegatizie.

I dipendenti italiani dell'A.F.I.S. e delle municipalità non sono eleggibili.

Capo II. - Dell'elettorato attivo.

Art. 5.

Sono elettori i somali iscritti nelle liste elettorali aventi i seguenti requisiti:

— risiedere nella municipalità da almeno un anno;

— avere compiuto gli anni 21 alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni;

— non essere interdetti o inabilitati per infermità mentale;

— non essere incorsi nella perdita del diritto di elettorato in seguito a condanne penali.

Non possono essere iscritti nelle liste elettorali coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore agli anni tre per delitto doloso.

Art. 6.

Ogni elettore dispone di un voto da dare alla lista di candidati mediante un segno apposto a matita copiativa sul contrassegno relativo a ciascuna lista.

Il voto è personale e non è ammessa nessuna forma di rappresentanza o di invio del voto per corrispondenza.

Capo III. - Dell'eleggibilità.

Art. 7.

Sono eleggibili a consultori municipali i somali iscritti nelle liste elettorali della municipalità, purchè sappiano leggere e scrivere in italiano o in arabo, abbiano compiuto gli anni 25 e risiedano nella municipalità da almeno un anno.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta alla presenza del Residente o di persona da lui delegata.

Art. 8.

Non sono eleggibili a consultori municipali:

1) Coloro che sono incorsi in condanne penali per i seguenti reati: delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'ordine pubblico, omicidio doloso, lesioni gravi dolose, violenza carnale, rapina, estorsione, ricatto, furto, truffa, falsa testimonianza, usura e ubriachezza.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

2) Coloro che si trovino in condizioni di abituale infermità mentale.

3) Coloro che sono in servizio presso le municipalità.

4) I militari o militarizzati.

Art. 9.

Art. 10.

La carica di consultore municipale è incompatibile con la carica di consigliere territoriale. Nel caso che risulti eletta a consultore municipale persona che riveste la carica di consigliere territoriale, il giudice regionale la inviterà ad optare per una delle due cariche.

Il diritto di opzione dovrà essere esercitato entro 5 giorni dalla data di notificazione dell'invito del giudice regionale.

Trascorso tale termine senza che il candidato eletto abbia presentata dichiarazione scritta di opzione, si ritiene che il medesimo abbia rinunciato alla carica di consigliere territoriale. Il giudice regionale ne darà immediata comunicazione alla Direzione Affari Interni per il successivo provvedimento di cessazione dalla carica di consigliere territoriale.

Capo IV. - Del procedimento elettorale preparatorio.

Art. 11.

La data delle elezioni è fissata, per tutto il Territorio, con decreto dell'Amministratore, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale almeno 90 giorni prima della predetta data.

Art. 12.

Le liste dei candidati a consultori municipali devono essere presentate al giudice regionale competente per territorio entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo. Le liste devono precisare il nome, paternità, data e luogo di nascita ed eventualmente il soprannome dei candidati.

Art. 13.

Le liste dei candidati debbono essere sottoscritte da elettori iscritti nelle liste elettorali della municipalità in numero non inferiore:

a	3	per	popolazione	sino	ai	500	abitanti
»	5	»	»	»	»	1.000	»
»	13	»	»	»	»	5.000	»
»	20	»	»	»	»	10.000	»
»	40	»	»	»	»	25.000	»
»	60	»	»	»	»	50.000	»
»	80	»	»	»	»	100.000	»

Ogni elettore non può sottoscrivere che una sola lista.

Art. 14.

Alle liste dei candidati devono essere allegati i seguenti documenti:

1) dichiarazione del capo dell'amministrazione municipale dalla quale risulti che i candidati abbiano compiuto gli anni 25 e siano residenti nella municipalità da almeno 1 anno;

2) dichiarazione del capo dell'amministrazione municipale dalla quale risulti che le sottoscrizioni alle varie candidature sono state effettuate da elettori iscritti nelle liste elettorali della municipalità, con firma apposta in presenza del capo dell'amministrazione stessa o di persona da lui delegata;

3) certificato penale del candidato o dichiarazione del Residente sulla incensurabilità del candidato stesso.

Art. 15.

Per ogni lista il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà dei consultori da eleggere.

Art. 16.

Nel caso in cui le liste abbiano complessivamente un numero di candidati pari al numero dei consultori da eleggere non si procede alle elezioni. Il capo della municipalità redige verbale di constatazione che trasmette unitamente alle suddette liste al giudice regionale il quale, in sede di proclamazione dei consultori delle altre municipalità, proclama eletti i candidati delle predette liste.

Nel caso invece in cui le liste abbiano un numero di candidati inferiore al numero dei consultori da eleggere la consulta viene nominata con decreto dell'Amministratore, prescindendo dai requisiti di cui al precedente art. 7.

Art. 17.

Ogni lista di candidati deve essere munita di un contrassegno figurato.

Tale contrassegno dovrà inoltre essere depositato, in duplice esemplare, presso il giudice regionale che ne darà immediata comunicazione alla Direzione Affari Interni, trasmettendone un esemplare.

I partiti o i gruppi politici organizzati che concorrono con liste proprie e con contrassegno unico per l'intero Territorio, dovranno depositare il contrassegno presso la Direzione Affari Interni entro giorni 30 dalla data del decreto dell'Amministratore di cui all'art. 11.

Nel caso di contrassegni uguali o simili, ha la precedenza il contrassegno che è stato presentato per primo al giudice regionale o alla Direzione Affari Interni. La presentazione alla Direzione Affari Interni ha però precedenza sulle presentazioni al giudice regionale indipendentemente dalla data di consegna.

Entro il termine di giorni 55 dalla pubblicazione del decreto di cui allo art. 11 i contrassegni devono essere approvati e restituiti ai Giudici regionali dalla Direzione Affari Interni.

Art. 18.

Le liste dei candidati devono essere pubblicate a cura del capo dell'amministrazione municipale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto dell'Amministratore che indice le elezioni.

Nei termini predetti il giudice regionale deve rimettere al capo dell'am-

La pubblicazione viene effettuata mediante affissione delle candidature nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici e con ogni altro mezzo in uso presso le popolazioni locali.

Capo V. - Registri elettorali.

Art. 19.

Il capo della municipalità provvede alla formazione, in duplice esemplare, del registro degli elettori residenti nella circoscrizione municipale, conforme al modello stabilito dalla Direzione Affari Interni.

Il capo della municipalità è responsabile dell'aggiornamento e regolare tenuta del registro degli elettori.

Un esemplare del detto registro dovrà essere inviato al giudice regionale competente il 31 dicembre di ogni anno.

Il registro viene depositato nell'ufficio della municipalità il 31 dicembre di ogni anno. Del deposito viene dato pubblico avviso nei modi fissati dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 20.

Spetta al gudice regionale il controllo sulla regolarità delle iscrizioni nel registro degli elettori.

Eventuali reclami per iscrizioni o mancate iscrizioni nel registro degli elettori sono esaminati e risolti in prima istanza dal giudice regionale, al quale i reclami stessi vanno indirizzati in carta semplice.

Contro le decisioni emesse dal giudice regionale è ammesso ricorso, entro il termine di 10 giorni, al Giudice della Somalia, la cui decisione è inappellabile.

Art. 21.

I certificati di iscrizione nei registri elettorali devono essere consegnati a cura della municipalità al domicilio degli elettori entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del decreto dell'Amministratore di cui all'art. 11.

Il certificato deve indicare luogo, giorno ed ora stabiliti per la votazione.

Gli elettori possono provvedere personalmente al ritiro del certificato anche dopo la data di cui sopra.

Art. 22.

I militari e gli appartenenti a corpi militarizzati del Territorio partecipano alle elezioni nella municipalità ove abbiano avuto stanza da più di un anno.

Due mesi prima della data fissata per le elezioni i comandanti dei reparti militari o militarizzati invieranno l'elenco dei militari e militarizzati che hanno diritto al voto.

Capo VI. - Della votazione.

Art. 23.

Nelle municipalità ove siano iscritti più di duecento elettori, possono essere istituiti più uffici elettorali, in ognuno dei quali non potranno votare più

Il numero degli uffici elettorali sarà stabilito dal capo della municipalità e approvato dalla Direzione Affari Interni.

Art. 24.

Le votazioni devono effettuarsi in locale adatto, ove sia possibile all'elettore di esercitare il suo diritto nella più assoluta segretezza.

Nella sala delle votazioni gli elettori entrano uno alla volta muniti del certificato elettorale.

Art. 25.

Le schede elettorali devono essere di tipo unico per tutto il Territorio, ma di colore diverso per ogni regione.

La scheda deve riportare soltanto i contrassegni per le candidature di lista.

Alla stampa e distribuzione delle schede provvede la Direzione Affari Interni.

Le urne elettorali devono essere di tipo unico per tutto il Territorio da distribuirsi in tempo utile dalla Direzione Affari Interni.

Art. 26.

Gli uffici elettorali sono composti da un presidente e da due scrutatori, nominati dal giudice regionale fra gli elettori della circoscrizione.

Un segretario ed un interprete, nominati dal giudice regionale, coadiuvano l'ufficio elettorale.

Il presidente e il segretario possono essere persone non iscritte nel registro elettorale.

Gli scrutatori devono essere prescelti tra le persone all'uopo segnalate dai rappresentanti delle liste e che sappiano leggere e scrivere.

Art. 27.

In ogni circoscrizione municipale viene inoltre istituito un ufficio elettorale centrale, che è costituito dal presidente, da due membri somali e da un segretario.

Fanno parte dell'ufficio elettorale centrale anche due persone addette al calcolo delle cifre e dei quozienti elettorali.

I componenti dell'ufficio elettorale centrale sono nominati dal giudice regionale.

Nel caso che la circoscrizione fosse costituita da un solo ufficio elettorale, le operazioni ed attribuzioni dell'ufficio elettorale centrale sono assolte dall'ufficio elettorale.

Art. 28.

L'inizio dei comizi elettorali avrà luogo 30 giorni prima del giorno fissato per le elezioni.

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso dell'ufficio elettorale.

Possono entrare nella sala delle elezioni soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione all'ufficio elettorale.

E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Il presidente dell'ufficio elettorale è incaricato della polizia dell'aula.

Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reati. La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalla cabina, previa restituzione della scheda riempita, o siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 29.

Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente inizia le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo dell'ufficio, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Apre il plico delle schede, rimessogli dal capo dell'amministrazione municipale, ne estrae tante quanti sono gli elettori iscritti nella lista e le mette in apposita cassetta fornita dalla Direzione Affari Interni tramite l'amministrazione municipale. Conserva le altre schede nel pacco.

Art. 30.

Ha diritto di votare chi è iscritto nella lista degli elettori dell'ufficio elettorale. Un estratto delle liste degli elettori e 4 copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi nella sala delle elezioni, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 31.

Il presidente, gli scrutatori, il segretario e l'interprete dell'ufficio elettorale nonchè gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio d'ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nell'ufficio elettorale cui sono addetti, anche se sono iscritti come elettori in altri uffici.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista dell'ufficio e di essi è presa nota nel verbale.

E' vietato ai militari di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

Art. 32.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza di un altro elettore, che sia stato scelto come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro sia

Nessuno elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente dell'ufficio nel quale ha assolto tale compito.

Art. 33.

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.

Essi devono esibire un documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione.

In tal caso, nella apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dal capo della municipalità, sono indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosce personalmente l'elettore ne attesta l'identità apponendo la propria firma sulla colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore della municipalità, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore e lo scrutatore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalla legge.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori decide il presidente.

Art. 34.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae una scheda dalla cassetta, la bolla e la consegna all'elettore, al quale spiega la procedura da seguire per esprimere il proprio voto.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti di bollo non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente o da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata » aggiungendo la sua firma.

La votazione deve proseguire fino all'espletamento del diritto di voto degli elettori iscritti, che alle ore 20 si trovino presenti nei locali dell'ufficio elettorale.

Art. 35.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti intorno

Le controversie in sede di esercizio di voto saranno risolte dall'ufficio elettorale che provvederà a redigere apposito verbale da rimettere poi al giudice regionale.

Le decisioni saranno prese a maggioranza di voti.

Capo VII - Dello scrutinio

Art. 36.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo spoglio:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti, risultanti dalle liste elettorali, e conta il numero dei certificati che deve corrispondere a quello degli elettori che hanno votato.

Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori nonchè dal presidente.

Si procede quindi alle seguenti operazioni:

— estrazione dall'urna di una scheda per volta;

— annotazione sulla lista dei candidati del voto indicato dalla scheda e firma di uno scrutatore accanto alla spunta.

Lo scrutatore che riceve la scheda dalle mani del presidente, prima di passarla allo scrutatore che esegue la spunta, pronuncia ad alta voce il nome della lista

La scheda viene riposta quindi in una cassetta, fornita su tipo uniforme per tutto il Territorio, dalla Direzione Affari Interni.

Ove il voto riportato da una scheda sia dichiarato nullo, tale scheda viene conservata a parte in un plico, costituito da una busta di tela, di cui l'ufficio elettorale dovrà essere dotato. In altro identico plico a parte vengono conservate le schede contestate.

La nullità del voto è dichiarata dal presidente, su conforme parere degli scrutatori, nei seguenti casi:

— quando le schede non siano quelle prescritte o non portino il bollo;

— quando presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali debbono ritenersi fatti artificiosamente;

— quando non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per più di una lista e non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

In caso di diversità di opinioni sulla nullità, la scheda viene dichiarata contestata e rimessa al giudice regionale per la decisione definitiva.

Le schede contestate saranno giudicate dal giudice regionale assistito da due somali.

La scheda è contestata quando uno dei componenti l'ufficio elettorale non è d'accordo.

Lo spoglio deve farsi possibilmente nella stessa giornata delle elezioni.

Nel caso che lo spoglio dovesse continuare nel giorno successivo, l'ufficio elettorale provvederà alla apposizione di sigilli alle finestre e porte dell'aula

Terminato lo spoglio il presidente:

— conta le schede valide, le somma a quelle dichiarate nulle e contestate ed accerta che il totale corrisponda al numero totale dei votanti desunto dal numero dei votanti spuntati sulle liste degli elettori.

— accerta e dichiara il numero complessivo dei voti validi riportato da ciascuna lista.

Il presidente redige quindi verbale, in triplice copia, di tutte le operazioni di cui sopra e provvede a consegnare personalmente, accompagnato da due scrutatori, un originale del suddetto verbale, completo di tutti gli allegati (plico delle schede valide, plico delle schede nulle e contestate, liste elettorali etc.), all'ufficio elettorale centrale della municipalità, il quale provvede a quanto segue:

a) — stabilisce la cifra elettorale data dal numero totale dei voti validi riportati da tutte le liste;

b) — calcola il quoziente elettorale dividendo la cifra elettorale di cui sopra per il numero dei consultori da eleggere nella circoscrizione;

c) — attribuisce ad ogni lista tanti seggi quanti sono i quozienti, come sopra calcolati, contenuti nella somma dei voti validi riportati dalla lista. Se attribuiti i seggi in base ai quozienti, alcuni seggi restano vacanti, questi vengono attribuiti a quelle liste che hanno raggiunto i maggiori resti, tenendo conto anche dei voti conquistati dalle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente. Nel caso vi fosse da assegnare un seggio a liste che hanno lo stesso resto, si procede all'estrazione a sorte fra le dette liste.

Vengono eletti consultori i nominativi delle persone elencate nella lista partendo dal primo nominativo e fermandosi al nominativo corrispondente al numero dei seggi assegnati alla lista.

Terminate tali operazioni il presidente dell'ufficio elettorale centrale redige verbale del tutto in triplice esemplare.

Un esemplare del verbale con tutti gli allegati rimessi dagli uffici elettorali viene trasmesso al giudice regionale, un esemplare viene consegnato al capo dell'amministrazione municipale e un esemplare viene trasmesso alla Direzione Affari Interni.

Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato, che nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La proclamazione dei consultori viene fatta dal giudice regionale, o in sua mancanza da un magistrato inviato dal Tribunale della Somalia, dopo la sua decisione sulle schede contestate. Egli ne dà immediata notizia alla Direzione Affari Interni.

Art. 37.

Le consulte elette come sopra hanno la durata di anni tre.

Capo VIII - Delle disposizioni penali

Art. 38.

Chiunque rifiuta senza giustificato motivo di assumere incarichi negli uffici elettorali, chiunque abusivamente entra nella sala elettorale, chiunque fa

illecita propaganda, o chiunque sottoscrive più liste di candidati, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a So. 300.

Art. 39.

Chiunque entra nelle aule elettorali con armi, o non osserva l'obbligo di recarsi nella cabina destinata alla votazione, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a So. 600.

Art. 40.

Chiunque turba la libertà del voto, o impedisce il libero svolgimento delle riunioni di propaganda elettorale, o in qualsiasi modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a So. 2.400.

Art. 41.

Le condanne per i reati elettorali privano l'elettore del diritto di elettorato e di eleggibilità per un periodo di anni 3.

Art. 42.

Per i reati previsti dalla presente ordinanza si procede a giudizio direttissimo.

Capo IX - Disposizioni di legge abrogate.

Art. 43.

Con l'entrata in funzione delle consulte municipali elette in forza della presente ordinanza, le disposizioni relative alle consulte municipali, di cui alle ordinanze n. 9 e n. 10 del 6 giugno 1951, sono abrogate, o modificate, o integrate come segue:

— alla fine dell'art. 1 della su citata ordinanza n. 9 è aggiunto il seguente capoverso: « Il Commissario è assistito da una consulta composta ed eletta secondo le norme dell'ordinanza n. 18 del 20 dicembre 1953 »;

— gli artt. 2, 3 e 4 della su citata ordinanza n. 9 sono abrogati;

— alla fine dell'art. 2 della su citata ordinanza n. 10, ed a continuazione del capoverso, è aggiunto: « eletta secondo le norme dell'ordinanza n. 18 del 20 dicembre 1953 »;

— all'art. 4 della su citata ordinanza n. 10 è abrogata la disposizione seguente: « e sarà stabilito il numero dei componenti la consulta municipale »;

— gli artt. 3, 5 e 6 della su citata ordinanza n. 10 sono abrogati.

Capo X - Disposizioni finali e transitorie

Art. 44.

Nella prima attuazione della presente ordinanza, sia per quanto si riferisce all'elettorato attivo che all'eleggibilità, di cui ai precedenti artt. 5, 7 e 22, si

Fermi restando gli altri requisiti richiesti, per essere elettori ed eleggibili è sufficiente essere stati iscritti nelle anagrafi municipali, in seguito al censimento di cui all'ordinanza n. 17 del 30 ottobre 1952.

Art. 45.

E' data facoltà all'Amministratore, nella prima attuazione della presente ordinanza, di fissare i termini entro i quali dovranno essere eseguiti i relativi adempimenti.

Art. 46

La presente ordinanza entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 20 dicembre 1953.

L'AMMINISTRATORE
F. Martino

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV Mogadiscio, 26 Dicembre 1953 Supplemento N. 3 al N. 12

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 1953:

Supplemento n. 1 al n. 12 in data 12 dicembre 1953 contenente:

Società Agricola Italo Somala (S.A.I.S.): Avviso Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria 599

Società Saccarifera Somala: Avviso Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria 600

Supplemento n. 2 al n. 12 in data 24 dicembre 1953 contenente:

Ordinanza n. 18 rep. del 20 dicembre 1953: Elezioni delle Consulte Municipali 603

SOMMARIO

PARTE PRIMA

DECRETO n. 168 rep. del 26 dicembre 1953: Data delle elezioni delle Consulte Municipali, di cui all'Ordinanza n. 18 del 20 dicembre 1953 619

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE PRIMA

DECRETO n. 168 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 18 di rep. in data 20 dicembre 1953, relativa alle elezioni amministrative;

CONSIDERATA l'opportunità di dare corso alle suddette elezioni amministrative;

RITENUTO necessario, allo scopo di cui sopra, di fissare il giorno in cui dovranno avere luogo dette elezioni, ai sensi dell'art. 11 della su citata Ordinanza;

DECRETA:

Art. 1.

Le elezioni amministrative, di cui all'Ordinanza n. 18 in data 20 dicembre 1953, avranno luogo in tutte le Municipalità del Territorio il giorno 28 marzo 1954.

Art. 2.

Le spese che deriveranno dall'applicazione della su citata Ordinanza graveranno sull'art. 26 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 26 dicembre 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato
Reg. n. 1 foglio n. 90

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV Mogadiscio, 29 Dicembre 1953 Supplemento N. 4 al N. 12

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 1953:

Supplemento n. 1 al n. 12 in data 12 dicembre 1953 contenente:

Società Agricola Italo Somala (S.A.I.S.): Avviso Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria 599

Società Saccarifera Somala: Avviso Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria 600

Supplemento n. 2 al n. 12 in data 24 dicembre 1953 contenente:

Ordinanza n. 18 rep. del 20 dicembre 1953: Elezioni delle Consulte Municipali 603

Supplemento n. 3 al n. 12 in data 26 dicembre 1953 contenente:

Decreto n. 168 rep. del 26 dicembre 1953: Data delle elezioni delle Consulte Municipali, di cui all'Ordinanza n. 18 del 20 dicembre 1953 619

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Ordinanza n. 17 rep. del 30 novembre 1953: Bilancio di previsione dell'A.F.I.S. per il periodo 1° luglio 1953 - 31 dicembre 1954 . . . 623

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 17 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTO il telespresso n. 93/02861 in data 18 aprile 1953 del Ministero degli Affari Esteri relativo alla compilazione di un unico stato di previsione delle entrate e delle spese per il periodo 1° luglio 1953 — 31 dicembre 1954;

VISTA l'Ordinanza n. 9 del 30 giugno 1953, relativa all'autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio del bilancio sopradetto;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale ai sensi dell'Accordo di Tutela e relativa Dichiarazione annessa;

ORDINA:

E' approvato il Bilancio di Previsione dell'A.F.I.S. per il periodo 1° luglio 1953 — 31 dicembre 1954, come dall'annesso Allegato.

Mogadiscio, li 30 novembre 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

STATO DI PREVISIONE

per il periodo 1-7-53 — 31-12-54

ENTRATA

RUBRICHE E CAPITOLI			COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1-7-1953 31-12-1954
NUMERO delle Rubriche	NUMERO dei Capitoli	DENOMINAZIONE	
		TITOLO I — **Entrata Ordinaria**	
		CATEGORIA I — **Entrate Effettive**	
I		**Redditi Patrimoniali**	
	1	Canoni di fitto delle aree edilizie nei centri abitati e dei fabbricati	280.000,—
	2	Diritti sui permessi di ricerche minerarie e sulle concessioni di cave e miniere	7.200,—
	3	Proventi delle concessioni di pesca	6.800,—
	4	Proventi delle concessioni di spiagge e pertinenze marittime	4.000,—
	5	Proventi delle concessioni di taglio di boschi . .	100.000,—
		Totale Rubrica I	398.000,—
II		**Imposte Dirette**	
	6	Contribuzione sul reddito	4.000.000,—
	7	Ritenute sugli assegni degli Impiegati civili dello Stato italiano per imposta Ricchezza Mobile, complementare e bollo, (Decr. Pr. della Repubblica del 9-12-1952 N. 2359)	1.800.000,—
	8	Imposta sulle capanne	600.000,—
	9	Tributo sulle coltivazioni dei terreni non soggetti alla contribuzione sul reddito (Ordinanza Amm/le N. 9 del 4 luglio 1952).	300.000,—
		Totale Rubrica II	6.700.000,—
III		**Tasse ed Imposte indirette sugli Affari**	
	10	Imposta sulle successioni e donazioni	8.000,—
	11	Imposta di registro	800.000,—
	12	Tassa di bollo e sulle concessioni governative . .	1.750.000,—
	13	Imposta in surrogazione del registro e bollo .	16.000,—
	14	Imposte ipotecarie	75.000,—
	15	Tasse sulle assicurazioni	35.000,—
	16	Tasse circolazione automezzi	380.000,—
		a Riportare	3.064.000,—

RUBRICHE E CAPITOLI			
NUMERO delle Rubriche	NUMERO dei Capitoli	DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1-7-1953 31-12-1954
		Riporto	3.064.000,—
	17	Tasse scolastiche	15.000,—
	18	Diritti erariali sui pubblici spettacoli . .	270.000,—
	19	Diritti di segreteria e notarili e diritti riscossi dai Qadi	50.000,—
	20	Tasse di carattere locale non devolute ai Servizi Municipali	30.000,—
		Totale Rubrica III	3.429.000,—
IV		**Dogane ed imposte di fabbricazione e sui consumi**	
	21	Proventi doganali per dazi di importazione . .	14.430.000,—
	22	Provent doganali per dazi di esportazione . .	2.020,000,—
	23	Diritti di statistica, magazzinaggio e vari . . .	2.250.000,—
	24	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti e sovraimposta di confine	80.000,—
	25	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero e sovraimposta di confine	4.870.000,—
		Totale Rubrica IV	23.650.000,—
V		**Monopoli sui tabacchi e fiammiferi**	
	26	Proventi della vendita dei tabacchi	6.570.000,—
	27	Proventi della vendita dei fiammiferi	740.000,—
	28	Proventi vari	57.500,—
		Totale Rubrica V	7.367.500,—
VI		**Proventi dei Servizi postali, radiotelegrafici e telefonici**	
	29	Vendita carte valori postali	1.280.000,—
	30	Tassa vaglia	80.000,—
	31	Canoni caselle postali e varie	42.000,—
	32	Proventi delle radiocomunicazioni	1.035.000,—
	33	Proventi telefonici	435.000,—
		Totale Rubrica VI	2.872.000,—

RUBRICHE E CAPITOLI			COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1-7-1953 31-12-1954
NUMERO delle Rubriche	NUMERO dei Capitoli	DENOMINAZIONE	
VII		**Proventi marittimi, portuali e aeroportuali**	
	34	Diritti marittimi e tasse di ancoraggio . . .	60.000,—
	35	Diritti sulle merci importate ed in transito attraverso i porti di Moadiscio, Merca e Chisimaio . .	2.325.000,—
	36	Diritti per i servizi degli aeroporti	52.500,—
	37	Diritti sanitari e veterinari marittimi e aeroportuali compresi quelli per le visite agli alimenti importati	1.500,—
	38	Canone sulla concessione del servizio imbarchi e sbarchi nelle rade di Mogadiscio, Merca e Chisimaio	592.500,—
		Totale Rubrica VII	3.031.500,—
VIII		**Proventi di Servizi Vari**	
	39	Multe ed ammende inflitte dalle Autorità Giudiziarie ed Amministrative; oblazioni e pene pecuniarie di ogni specie. Proventi della gestione dei depositi giudiziari	420.000,—
	40	Proventi dell'Ufficio agrario	60.000,—
	41	Proventi derivanti: dalla vendita del Bollettino Ufficiale ed altri periodici e dalle inserzioni nelle dette pubblicazioni	120.000,—
	42	Proventi carcerari	p. m.
	43	Rette di spedalità	150.000,—
	44	Proventi dell'Istituto Siero Vaccinogeno . . .	6.000,—
	45	Proventi derivanti dalla vendita di preparati e dalle prestazioni sanitarie	220.000,—
	46	Proventi derivanti dalla vendita di preparati e dalle prestazioni veterinarie	650.000,—
		Totale Rubrica VIII	1.626.000,—
IX		**Entrate diverse**	
	47	Proventi derivanti dalla vendita degli oggetti fuori uso e dei quadrupedi riformati	60.000,—
	48	Ritenute su assegni di militari responsabili di guasti al materiale e per altri motivi	30.000,—
		a Riportare	90.000,—

RUBRICHE E CAPITOLI			COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1-7-1953 31-12-1954
NUMERO delle Rubriche	NUMERO dei Capitoli	DENOMINAZIONE	
		Riporto	90.000,—
	49	Utili netti di gestione delle Aziende Speciali .	p. m.
	50	Entrate varie ed eventuali	690.000,—
	51	Recupero di somme da rintegrare a capitoli dello Stato di previsione della spesa	p. m.
	52	Somme rimaste disponibili sulle anticipazioni concesse ai funzionari delegati, da non reintegrare	150.000,—
		Totale Rubrica IX	930.000,—
		TITOLO II. — **Entrate Straordinarie**	
		CATEGORIA I. — **Entrate Effettive**	
X		**Contributo dello Stato italiano**	
	53	Assegnazione dello Stato italiano a pareggio del bilancio	81.703.000,—
		Totale Rubrica X	81.703.000,—
XI		**Entrate diverse**	
	54	Recupero di somme da reintegrare ad articoli dello stato di previsione della spesa	per memoria
	55	Entrate provenienti da prelevamenti dal fondo di riserva costituito con gli avanzi di bilancio . .	per memoria
		Totale Rubrica XI	per memoria
		CATEGORIA II — **Movimento di Capitali**	
XII		**Accensione di Debiti, Vendite patrimoniali e Fondo Scorta Servizi Militari**	
	56	Proventi dalla accensione di debiti verso Enti o privati	per memoria
	57	Somme ricavate dalla vendita di beni patrimoniali	per memoria
	58	Fondo scorta per i reparti e servizi militari (Art. 37 D.P.R. 9-12-1952 N. 2358)	920.000,—
		Totale Rubrica XII	920.000,—

RUBRICHE E CAPITOLI			COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1-7-1953 31-12-1954
NUMERO delle Rubriche	NUMERO dei Capitoli	DENOMINAZIONE	
		CATEGORIA III — **Contabilità Speciali**	
XIII		**Partite che si compensano con la spesa**	
	59	Assegnazione di fondi per le spese da effettuare per conto dello Stato italiano	per memoria
	60	Depositi e Cauzioni	per memoria
	61	Somme introitate per conto terzi	per memoria
	62	Anticipazioni ricevute	per memoria
	63	Rirborso di anticipazioni effettuate	per memoria
	64	Cessione materiali e forniture diverse (Magazzini di Scorta)	per memoria
	65	Anticipazioni e rimborsi per provvedere a spese delle aziende speciali dell'A.F.I.S.	per memoria
		Totale Rubrica XIII	per memoria
		RIASSUNTO PER TITOLI	
		TITOLO I — **Entrata Ordinaria**	
		CATEGORIA I — **Entrate Effettive**	
I		Redditi Patrimoniali	398.000,—
II		Imposte Dirette	6.700.000,—
III		Tasse ed Imposte indirette sugli Affari	3.429.000,—
IV		Dogane ed Imposte di fabbricazione e sui consumi .	23.650.000,—
V		Monopoli sui tabacchi e fiammiferi	7.367.500,—
VI		Proventi dei Servizi postali, radiotelegrafici e telefonici	2.872.000,—
VII		Proventi marittimi, portuali ed aeroportuali . .	3.031.500,—
VIII		Proventi di Servizi Vari	1.626.000,—
IX		Entrate Diverse	930.000,—
		Totale Titolo I - Entrata Effettiva Ordinaria	50.004.000,—

RUBRICHE E CAPITOLI			COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1-7-1953 31-12-1954
NUMERO delle Rubriche	NUMERO dei Capitoli	DENOMINAZIONE	
		TITOLO II — **Entrata Straordinaria**	
		CATEGORIA I — **Entrate Effettive**	
X		Contributo dello Stato italiano	81.703.000,—
XI		Entrate Diverse	»
		Totale Entrate Effettive Straordinarie	81.703.000,—
		CATEGORIA II — **Movimento Capitali**	
XII		Accensione di debiti, Vendite patrimoniali e fondo scorta servizi militari	920.000,—
		CATEGORIA III — **Contabilità Speciali**	
XIII		Partite che si compensano con la Spesa . . .	»
		Totale Entrate Straordinarie	82.623.000,—
		Totale Generale	132.627.000,—
		RIASSUNTO PER CATEGORIE	
		CATEGORIA I — **Entrate Effettive** (ordinarie e straordinarie)	131.707.000,—
		CATEGORIA II — **Momimento di Capitali** . .	920.000,—
		CATEGORIA III — **Contabilità Speciali** . . .	=
		Totale Generale	132.627.000,—

STATO DI PREVISIONE

per il periodo 1-7-53 — 31-12-54

SPESA

RUBRICHE E CAPITOLI			COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1-7-1953 31-12-1954
NUMERO delle Rubriche	NUMERO dei Capitoli	DENOMINAZIONE	
		TITOLO I — **Spesa Ordinaria**	
		CATEGORIA I — **Spese Effettive**	
		Spese Civili	
I		**Spese per l'Applicazione della Convenzione Fiduciaria**	
	1	Spese per il Rapporto alle Nazioni Unite e per le relazioni con l'ONU e le — altre Istituzioni Internazionali	90.000,—
	2	Spese di rappresentanza dell'Amministrazione Generale del Territorio	90.000,—
	3	Spese per il funzionamento del Consiglio Territoriale	170.000,—
		Totale Rubrica I	350.000,—
II		**Spese per il Personale dell'Amministrazione Centrale e Regionale**	
	4	Indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale di ruolo e a quello non di ruolo dello Stati Italiano per il servizio in Somalia presso gli Uffici Centrali e quelli Regionali (Commissariati e Residenze) - (art. 8 Decr. Presid. 9-12-1952 N. 2359) . . .	5.400.000,—
	5	Assegni ed indennità fisse di carattere continuativo spettanti al personale non autoctono assunto in base alle norme vigenti localmente, addetto agli Uff. Centrali e a quelli Regionali	2.255.000,—
	6	Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indenità varie spettanti al personale Somalo compreso quello militarmente ordinato, addetto agli Uffici Centrali e a quelli Regionali . . .	8.250.000,—
	7	Assegni a Capi e Notabili	1.440.000,—
		Totale Rubrica II	17.345.000,—
III		**Spese per indennità varie al personale non facilmente ripartibili fra i vari Servizi**	
	8	Premio giornaliero di presenza	405.000,—
	9	Compensi per lavoro straordinario	1.000.000,—

RUBRICHE E CAPITOLI			COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1-7-1953 31-12-1954
NUMERO delle Rubriche	NUMERO dei Capitoli	DENOMINAZIONE	
		Riporto	1.405.000,—
	10	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per i compensi per lavoro straordinario . .	120.000,—
	11	Gettoni di presenza ai componenti di commissioni	40.000,—
	12	Spese di viaggio pel personale inviato in congedo o in licenza. — Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	1.700.000,—
	13	Indennità di missione e rimborso spese di viaggio	440.000,—
	14	Indennità di equipaggiamento al personale dello Stato italiano destinato in Somalia . . .	80.000,—
	15	Spese per accertamenti e cure sanitarie . . .	15.000,—
	16	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione Fiduciaria per il personale dipendente	345.000,—
		Totale Rubrica III	4.145.000,—
IV		**Spese per il funzionamento dell'Amministrazione Centrale e di quella Regionale e Spese non ripartibili fra quelle per i Servizi**	
	17	Spese per i Servizi di Stampa e per la Radiodiffusione	900.000,—
	18	Spese riservate particolari, spese riservate varie .	486.000,—
	19	Spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili. — Spese per l'arredamento e macchine d'ufficio .	225.000,—
	20	Spese di cancelleria, stampati, pubblicazioni speciali; spese d'illuminazione; spese per fitto locali, spese postali telegrafiche e telefoniche; minute spese d'ufficio e varie pel funzionamento degli Uffici Centrali	1.000.000,—
	21	Spese per l'Autoparco Civile	1.650.000,—
	22	Spese per la vestizione del personale autoctono .	540.000,—
	23	Contributi ai bilanci dei Municipi. — Sovvenzioni integrative per le spese delle amministrazioni dei servizi municipali nei centri non costituiti in municipio e spese di carattere municipale nelle località non facenti parte delle Amministrazioni dei Servizi municipali	[illegible]

RUBRICHE E CAPITOLI			
NUMERO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1-7-1953 31-12-1954
delle Rubriche	dei Capitoli		
		Riporto	5.011.000,—
	24	Spese per i Consigli di Residenza e le assemblee regionali	25.000,—
	25	Spese per la pubblica assistenza, sovvenzioni ad Enti ed Istituti assistenziali	1.500.000,—
	26	Spese per le elezioni delle Consulte municipali e dei Consiglieri Territoriali	225.000,—
		Totale Rubrica IV	6.761.000,—
V		**Spese per il Servizio di Polizia**	
	27	Indennità e competenze di carattere fisso e continuativo, spettanti al personale dello Stato italiano per il servizio in Somalia presso il Corpo di Polizia (Ufficiali, Sottufficiali, graduati e truppa dei Carabinieri)	3.891.000,—
	28	Assegni ed indennità fisse di carattere continuativo pettanti al personale non autoctono assunto in base alle norme vigenti localmente, addetto alla Polizia	37.000,—
	29	Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo della Polizia	6.880.000,—
	30	Indennità di equipaggiamento e spese di viaggio per trasferimenti, missioni, congedi ed indennità relative al Personale dello Stato italiano	400.000,—
	31	Esercizio e manutenzione automezzi	700.000,—
	32	Spese per viveri, vestiario, casermaggio, equipaggiamento, armamento e munizioni . . .	575.000,—
	33	Spese generali d'Ufficio, postali, telegrafiche e telefoniche; esercizio radio della Polizia, piccola manutenzione e fitto locali, spese sanitarie e rette ospedaliere, illuminazione, approvvigionamenti acqua potabile e da lavanda. Mantenimento quadrupedi e noleggio cammelli. Vitto detenuti nelle Camere di Sicurezza e varie pel funzionamento	750.000,—
	34	Servizio investigativo	70.000,—

RUBRICHE E CAPITOLI			COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1-7-1953 31-12-1954
NUMERO delle Rubriche	NUMERO dei Capitoli	DENOMINAZIONE	
VI		**Spese per i Servizi Finanziari**	
	35	Indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale di ruolo e a quello non di ruolo dello Stato Italiano per il servizio in Somalia presso le Dogane, i Monopoli, l'Ufficio Tasse Affari, le Imposte Dirette, la Guardia di Finanza	900.000,—
	36	Assegni ed Indennità fisse di carattere continuativo al personale non autoctono assunto in base alle norme vigenti localmente, addetto elle Dogane, ai Monopoli, all'Ufficio Tasse Aaffari, alle Imposte Dirette, alla Guardia di Finanaza . .	300.000,—
	37	Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale Somalo compreso quello militarmente ordinato, addetto ai Servizi Doganali, ai Monopoli, all'ffficio Tasse Affari, all'Ufficio Imposte Dirette, alla Guardia di Finanza	1.015.000,—
	38	Spese per i Servi finanziari, Dogane, Imposte Dirette, Tasse sugli Affari, aggi e compensi ai riscuotitori di Tributi	180.000,—
	39	Spese per il l'Esercizio del Monopolio sui tabacchi e sui fiammiferi	3.215.000,—
	40	Spese per il Servizio della Guardia di Finanza: armamento, casermaggio, vestiario e spese generali	160.000,—
	41	Restituzione di tasse, imposte ed altre somme indebitamente percette	30.000,—
	42	Compensi per il servizio di Tesoreria e provvigione alla Cassa di Circolazione Monetaria della Somalia	975.000,—
	43	Spese causali	20.000,—
	44	Fondo di riserva per la eventuale integrazione degli altri articoli di spesa	120.000,—
		Totale Rubrica VI	6.915.000

RUBRICHE E CAPITOLI			COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1-7-1953 31-12-1954
NUMERO delle Rubriche	NUMERO dei Capitoli	DENOMINAZIONE	
VII		**Spese per i Servizi Agrario, Zootecnico, Metereologico**	
	45	Indennità di carattere fisso e continuativo spettanti a lpersonale di ruolo e a quello non di ruolo dello Stato Italiano per il servizio in Somalia presso i Servizi. Agrario, Zootecnico, Metereologico	450.000,—
	46	Assegni ed indennità fisse di carattere continuativo spetanti al personale non autoctono assunto in base alle norme vigenti localmente, addetto ai Servizi: Agrario, Zootecnico, Metereologico . .	500.000,—
	47	Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo compreso quello militarmente ordinato, addetto ai Servizi: Agrario, Zootecnico, Metereologico	150.000,—
	48	Spese per l'avvaloramento agrario del Territorio. — Assistenza tecnica, distribuzione di sementi ed attrezzi, propaganda per l'uso di macchinari ed attrezzi agricoli servizio fitopatologico. — Studi e ricerche; sezioni agrarie; vivai e sistemazioni forestali. — Spese per l'impiego di macchine agricole in lavori a favore delle Cooperative agrarie autoctone e per l'irrigazione di terreni degli agricoltori autoctoni .	1.650.000,—
	49	Spese per l'incremento e la lavorazione economica della produzione zootecnica. —Spese per la conduzione dell'Azienda Dimostrativa. — Spese per il miglioramento dei pascoli e dei posti di abbeverata del bestiame. — Spese per la propaganda zootecnica	250.000,—
	50	Spese per il Servizio metereologico	45.000,—
		Totale Rubrica VII	3.045.000,—
VIII		**Spese per i Servizi: Minerario, Industriale e Commerciale, del lavoro e della Previdena Sociale**	
	51	Spese per studi, ricerche ed esperienze di carattere minerario	16.500,—
	52	Spese per studi e ricerche intesi a favorire lo sviluppo industriale e commerciale del Territorio	100.000,—

RUBRICHE E CAPITOLI			
NUMERO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1-7-1953 31-12-1954
delle Rubriche	dei Capitoli		
		Riporto	116.500,—
	53	Spese per il funzionamento del Consiglio Economico; spese per i servizi di controllo e disciplina dei commerci e delle industrie; spese per i servizi del lavoro e della Previdenza Sociale .	60.000,—
		Totale Rubrica VIII	176.500,—
IX		**Spese per i Servizi Sanitari e Veterinari**	
	54	Indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale di ruolo e a quello non di ruolo dello Stato Italiano per il servizio in Somalia presso i Servizi sanitari e veterinari	1.700.000,—
	55	Assegni ed indennità fisse di carattere continuativo spettanti al personale non autoctono assunto in base alle norme vigenti localmente, addetto ai Servizi sanitari e veterinari	2.100.000,—
	56	Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale Somalo, compreso quello militarmente ordinato addetto ai servizi sanitari e veterinari	2.440.000,—
	57	Spese di funzionamento Ospedali, infermerie, ambulatori; spese per il vitto ai ricoverati . . .	3.600.000,—
	58	Spese per acquisto di medicinali e materiali sanitari. — Spese per il funzionamento del Deposito Centrale Materiali Sanitari e dell'Istituto Chimico Farmaceutico	1.500.000,—
	59	Spese per l'igiene, la profilassi e la medicina sociale, comprese le spese per Missioni di carattere internazionale: FAO, UNICEF, SWO . . .	450.000,—
	60	Spese per i Servizi Veterinari e per la difesa sanitaria del bestiame; spese per l'Istituto Siero Vaccinogeno	555.000,—
		Tatole Rubrica IX	12.345.000,—
X		**Spese per i Servizi della Pubblica Istruzione**	
	61	Indennità e competenze di carattere fisso e continuative spettanti al Personale di ruolo e a quello non di ruolo dello Stato Italiano per il servizio in Somalia presso i Serviz della Pubblica Istruzione	3.200.000,—

RUBRICHE E CAPITOLI			
NUMERO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1-7-1953 31-12-1954
delle Rubriche	dei Capitoli		
		Riporto	3.200,000,—
	62	Assegni ed indennità fisse, di carattere continuativo spettanti al personale non autoctono assunto in base alle norme vigenti localmente addetto ai Servizi della Pubblica Istruzione . . .	1.900.000,—
	63	Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale Somalo compreso quello militarmente ordinato, addetto ai Servi della Pubblica Istruzione	1.130.000,—
	64	Spese per l'arredamento, pel materiale didattico e pel funzionamento delle pubbliche scuole . .	550.000,—
	65	Spese di ogni genere per i collegi, orfanatrofi e per il mantenimento di Somali inviati in Italia per specali corsi di studi. — Borse di studio e sovvenzioni a Scuole private	1.800.000,—
	66	Spese per l'arredamento, del materiale didattico e pel funzionamento delle Scuole italiane in Somalia	50.000,—
	67	Spese derivanti dalle convenzioni stipulate col Vicariato Apostolico per la Somalia di Artigianato, per i collegi dei meticci, per i compensi ai religiosi insegnanti e per l'uso dei locali scolastici di sua proprietà	800.000,—
	68	Compensi per incarichi temporanei di direzione e di insegnamento presso scuole per adulti e presso corsi speciali	540.000,—
	69	Acquisto di libri e pubblicazioni per Uffici e biblioteche dei vari centri scolastici, rilegature . .	45.000,—
	70	Spese per la stampa e l'acquisto di libri di testo; spese per l'acquisto di oggetti scolastici da distribuire gratuitamente agli alunni poveri. — Sovvenzione ad Enti di assistenza scolastica . .	300.000,—
		Totale Rubrica X	10.315.000,—
XI		**Spese Studi e Statistica**	
	71	Spese per il funzionamento della biblioteca, fototeca e Museo della Garesa (acquisto di libri, pubblicazioni, rilegature, lavori cartografici) . . .	27.000,—
	72	Spese per la partecipazione a Fiere e Mostre . .	105.000,—
	73	Missioni di studio e ricerche scientifiche . . .	21.000,—

RUBRICHE E CAPITOLI			
NUMERO delle Rubriche	NUMERO dei Capitoli	DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1-7-1953 31-12-1954
		Riporto	153.000,—
	74	Spese per pubblicazioni di opere di carattere scientifico interessanti la Somalia	51.000,—
	75	Spese per la statistica: stampati, registri speciali, moduli vari e attrezzatura meccanica . . .	108.000,—
		Totale Rubrica XI	312.000,—
XII		**Spese per i Servizi dei Lavori Pubblici**	
	76	Indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale di ruolo e a quello non di ruolo dello Stato Italiano per il servizio in Somalia presso i Servizi delle Opere Pubbliche	730.000,—
	77	Assegni ed indennità fisse di carattere continuativo spettanti al personale non autoctono assunto in base alle norme vigenti localmente, addetto ai Servizi delle Opere Pubbliche	1.930.000,—
	78	Retribuizioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale Somalo, compreso quello militarmente ordinato, addetto ai Servizi delle Opere Pubbliche	405.000,—
	79	Manutenzione ordinaria delle Piste e delle Strade, nonchè delle piste di atterraggio degli aeroporti e dei campi di fortuna del Territorio . . .	1.500.000,—
	80	Manutenzione ordinaria degli Edifici, compresi quelli degli aeroporti adibiti ai servizi aerei civili .	1.462.500,—
	81	Manutenzione ordinaria delle opere fluviali, dei ponti traghetti e natanti. — Spese relative alla disciplina delle acque dei fiumi e loro derivazioni	300.000,—
	82	Manutenzione ordinaria delle opere marittime e delle attrezzature portuali e spese per la conservazione dell'efficienza dei porti e rade di approdo	150.000,—
	83	Spese per l'esercizio di centrali elettriche, di acquedotti, di impianti di sollevamento idrico e di manutenzione ordinaria dei pozzi	592.500,—
	84	Spese di funzionamento delle Officine dei Lavori Pubblici comprese quelle delle Sezioni presso i Commissariati	487.500,—
		a Riportare	7.557.500,—

RUBRICHE E CAPITOLI			COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1-7-1953 31-12-1954
NUMERO delle Rubriche	NUMERO dei Capitoli	DENOMINAZIONE	
		Riporto	7.557.500,—
	85	Spese di Ufficio, di cancelleria, di stampati e per materiali tecnici per il normale funzionamento dei Servizi dell'Ispettorato dei Lavori Pubblici. — Spese di sorveglianza dei Cantieri; Officine e degli Stabili Demaniali	112.500,—
	86	Spese per gli automezzi dell'Ispettorato dei Lavori Pubblici e delle Sezioni presso i Commissariati	187.500,—
		Totale Rubrica XII	7.857.500,—
XIII		**Spese per i Servizi delle Comunicazioni**	
	87	Indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale di ruolo e a quello non di ruolo dello Stato Italiano per il servizio in Somalia presso i servizi delle Comunicazioni (Servizi Postali - Capitaneria di Porto)	730.000,—
	88	Assegni ed indennità fisse di carattere continuativo spettanti al personale non autoctono assunto in base alle norme vigenti localmente, addetto ai Servi delle Comunicazioni (Servizi Postali - Capitaneria di Porto)	760.000,—
	89	Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, compreso quello militarmente ordinato, addetto ai Servizi delle Comunicazioni (Servi Postali - Capitaneria di Porto)	1.250.00,—
	90	Spese per il funzionamento e la manutenzione delle opere per il segnalamento delle coste, dei porti e delle rade	90.000,—
	91	Spese di funzionamento dei Servizi Marittimi e portuali. — Acquisto manutenzione di mezzi nautici e materiali tecnici per le Capitanerie di Porto ed Uffici Marittimi	135.000,—
	92	Spese per il Servizio del Pubblico Registro Automobilistico e per la vigilanza sulla circolazione degli autoveicoli	15.000,—
	93	Spese per il funzionamento degli Aeroporti aperti al traffico civile e dei campi di atterraggio . .	45.000,—
		Riporto	3.025.000

RUBRICHE E CAPITOLI			COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1-7-1953 31-12-1954
NUMERO delle Rubriche	NUMERO dei Capitoli	DENOMINAZIONE	
		Riporto	3.025.000,—
	94	Spese pe l'esercizio dei Servizi postali, teelfonici e radiotelegrafici, compresa la manutenzione degli impianti radio e telefonici	1.050.000,—
	95	Sovvenzioni per l'esercizio di linee di comunicazioni	30.000,—
		Totale Rubrica XIII	4.105.000,—
XIV		**Servizi Giudiziari e Carcerari**	
	96	Indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale di Ruolo e non di Ruolo dello Stato italiano per il servizio in Somalia presso i Servizi Giudiziari e Cercerari .	680.000,—
	97	Assegni ed indennità fisse di carattere continuativo spettanti al personale non autoctono assunto in base alle norme vigenti localmente, addetto ai servizi Giudiziari e Carcerari	115.000,—
	98	Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo e indennità varie spettanti al personale Somalo, compreso quello militarmente ordinato, addetto ai Servizi Giudiziari e Cercerari	1.340.000,—
	99	Compensi agli incaricati di funzioni notarili ai cancellieri e Ufficiali giudiziari per recupero somme sui campioni civili e penali	15.000,—
	100	Spese per il funzionamento dei Servi Giudiziari e spese di giustizia	205.000,—
	101	Spese per il mantenimento dei detenuti, viveri e vestiario, materiale di casermaggio e di consumo e spese per gli Stabilimenti di pena . .	1.550.000,—
	102	Spese di liti, arbitrati, risarcimenti danni e accessori	30.000,—
		Totale Rubrica XIV	3.935.000,—
		SPESE MILITARI	
XV		**Spese per i Reparti e Servizi Militari**	
	103	Indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale dello Stato Italiano per il Servizio in Somalia presso i Reparti e Servizi Militari (Ufficiali, Sottufficiali, Graduat e Truppa)	12.000.000,—

RUBRICHE E CAPITOLI			
NUMERO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1-7-1953 31-12-1954
delle Rubriche	dei Capitoli		
		Riporto	12.000.000,—
	104	Assegni ed indennità fisse di carattere continuativo spettanti al personale non autoctono assunto in base alle norme vigenti localmente, addetto ai Reparti e Servizi Militari . . .	1.527.000,—
	105	Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie pettanti al personale non autoctono in Servizio presso i Reparti e Servizi Militari (Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, Truppa e Civili)	8.150.000,—
	106	Indennità di equipaggiamento. Spese di trasporto per trasferimenti, missioni, licenze ed indennità relative	1.500.000,—
	107	Spese per viveri, vestiario, materiali di casermaggio e di consumo. — Cancelleria e stampati .	4.300.000,—
	108	Spese sanitarie per nazionali e somali. — Rette ospedaliere e rifornimento di medicinali . .	200.000,—
	109	Spese per il Servizio di Artiglieria. — Armamento, munizioni, bardature e buffetterie . .	110.000,—
	110	Spese per il Servizio della Motorizzazione . . .	2.700.000,—
	111	Spese per il Servizio del Genio	1.800.000,—
	112	Spese generali diverse — Addestramento — Carte topografiche e pubblicazioni speciali . .	830.000,—
	113	Spese di trasporto dei materiali	210.000,—
		Totale Rubrica XV	33.327.000,—
		TITOLO II — **Spese Straordinarie**	
		CATEGORIA I — **Spese Effettive**	
XVI		**Spese per Opere Pubbliche**	
	114	Costruzione e sistemazione di opere stradali e di aeroporti civili	2.170.000,—
	115	Costruzione e sistemazione di edifici ed impianti pubblici, costruzione di stabilimenti sanitari .	1.720.000,—
	116	Costruzione e sistemazione di opere idrauliche — Scavo di pozzi pubblici	1.350.000,—

RUBRICHE E CAPITOLI			COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1-7-1953 31-12-1954
NUMERO delle Rubriche	NUMERO dei Capitoli	DENOMINAZIONE	
		Riporto	5.240.000,—
	117	Costruzione e sistemazione di opere marittime e fluviali	630.000,—
	118	Costruzione e sistemazione delle opere per il segnalamento delle coste e rade — Impianti portuali	100.000,—
		Totale Rubrica XVI	5.970.000,—
XVII		**Spese per la Valorizzazione economica e per esigenze straordinarie dei vari Servizi**	
	119	Attrezzature ed arredamenti straordinari . .	300.000,—
	120	Opere di bonifica e spese per la valorizzazione economica	600.000,—
	121	Impianti per i servizi postali e radiotelegrafici . .	400.000,—
	122	Spese per il censimento della popolazione	200.000,—
		Totale Rubrica XVII	1.500.000,
XVIII		**SPESE MILITARI** **Spese per opere straordinarie militari**	
	123	Costruzione e sistemazione di opere militari . .	per memoria
		Totale Rubrica XVIII	per memoria
		CATEGORIA II — **Movimenti di Capitali**	
XIX		**Estinzione di Debiti e Fondo Scorta**	
	124	Rimborso di debiti verso Enti o Privati	per memoria
	125	Fondo scorta per i reparti Militari	920.000,—
		Totale Rubrica XIX	920.000,—
		CATEGORIA III — **Contabilità Speciale**	
XX		**Partite che si compensano con l'Entrata**	
	126	Spese per conto dello Stato Italiano	per memoria
	127	Restituzione di depositi e cauzioni	per memoria
	128	Restituzione di somme introitate per conto terzi .	per memoria
	129	Restituzione di anticipazioni ricevute	per memoria

RUBRICHE E CAPITOLI			COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1-7-1953 31-12-1954
NUMERO delle Rubriche	NUMERO dei Capitoli	DENOMINAZIONE	
		Riporto	»
	130	Anticipazioni Effettuate	per memoria
	131	Pagamenti per forniture di materiale per i magazzini di scorta	per memoria
	132	Anticipazioni e rimborsi per provvedere a spese delle Aziende Speciali dell'A.F.I.S.	per memoria
		Totale Rubrica XX	»
		RIASSUNTO PER TITOLI	
		TITOLO I — **Spesa Ordinaria**	
		CATEGORIA I — **Spese Effettive**	
		Spese Civili	
I		Spese per l'applicazione della Convenzione Fiduciaria	350.000,—
II		Spese per il personale dell'Amministrazione Centrale e Regionale	17.345.000,—
III		Spese per indennità varie al personale non facilmente ripartibili fra i i vari servizi . .	4.145.000,—
IV		Spese per il funzionamento dell'Amministrazione Centrale e di quella Regionale e spese non ripartibili fra quelle dei Servizi	6.761.000,—
V		Spese per il Servizio di Polizia	13.303.000,—
VI		Spese per i Servizi finanziari	6.915.000,—
VII		Spese per i Servizi: Agrario, Zootecnico, Meteorologico	3.045.000,—
VIII		Spese per i Servizi: Minerario, Industriale e Commerciale, del Lavoro e della Previdenza sociale	176.500,—
IX		Spese per i Servizi Sanitari e Veterinari . . .	12.345.000,—
X		Spese per i Servizi della Pubblica Istruzione . .	10.315.000,—
XI		Servizio Studi Statistica	312.000,—
XII		Spese per i Servizi delle Opere Pubbliche . . .	7.857.500,—
XIII		Spese per i Servizi delle Comunicazioni . . .	4.105.000,—
		a Riportare	86.975.000

RUBRICHE E CAPITOLI			
NUMERO delle Rubriche	NUMERO dei Capitoli	DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1-7-1953 31-12-1954
		Riporto	86.975.000,—
XIV		Servizi Giudiziari e Carcerari	3.935.000,—
		Totale Spese Civili Ordinarie	90.910.000,—
		Spese Militari	
XV		Spese per i Reparti e Servizi Militari	33.327.000,—
		Totale Spese Militari	33.320.000,—
		Totale Titolo I	124.237.000,—
		TITOLO II — **Spesa Straordinaria**	
		CATEGORIA I — **Spese Effettive**	
		Spese Civili	
XVI		Spese per le Opere Pubbliche	5.910.000,—
XVII		Spese per la valorizzazione economica ed esigenze straordinarie dei vari Servizi	1.500.000,—
		Spese Militari	
XVIII		Spese per opere Straordinarie Militari	»
		Totale Spese Effettive Straordinarie	7.470.000,—
		Totale Spese Effettive Ordinarie e Straordinarie	131.707.000,—
		CATEGORIA II — **Movimento di Capitali**	
XIX		Estinzione di debiti e Fondo Scorta	920.000,—
		CATEGORIA III — **Contabilità Speciale**	
XX		Partite che si compensano con le Entrate . . .	»
		Totale Generale	132.627.000,—
		RIASSUNTO PER CATEGORIE	
		Categoria I — Spese Effettive ordinarie . .	124.237.000,—
		— Spese Effettive straordinarie .	7.470.000,—
		Categoria II — Movimento di Capitali . .	920.000,—
		Categoria III — Contabilità Speciale	»
		Totale per Categorie	

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV Mogadiscio, 30 Dicembre 1953 Supplemento N. 5 al N. 12

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 1953:

Supplemento n. 1 al n. 12 in data 12 dicembre 1953 contenente:

Società Agricola Italo Somala (S.A.I.S.): Avviso Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria 599

Società Saccarifera Somala: Avviso Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria 600

Supplemento n. 2 al n. 12 in data 24 dicembre 1953 contenente:

Ordinanza n. 18 rep. del 20 dicembre 1953: Elezioni delle Consulte Municipali 603

Supplemento n. 3 al n. 12 in data 26 dicembre 1953 contenente:

Decreto n. 168 rep. del 26 dicembre 1953: Data delle elezioni delle Consulte Municipali, di cui all'Ordinanza n. 18 del 20 dicembre 1953 619

Supplemento n. 4 al n. 12 in data 29 dicembre 1953 contenente:

Ordinanza n. 17 rep. del 30 novembre 1953: Bilancio di previsione dell'A.F.I.S. per il periodo 1° luglio 1953 - 31 dicembre 1954 . . . 623

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 19 rep. del 29 dicembre 1953: Proroga al 31 dicembre 1954 dei termini previsti dal decreto n. 198 del 31 dicembre 1952 relativo ai brevetti per invenzioni e modelli industriali 650

ORDINANZA n. 20 rep. del 28 dicembre 1953: Facoltà all'Amministratore di apportare modifiche e variazioni alle tariffe dei dazi doganali e di emanare norme per il coordinamento delle tariffe stesse . . 651

ORDINANZA n. 21 rep. del 29 dicembre 1953: Agevolazioni fiscali per gli acquisti all'estero di navi 651

PARTE SECONDA

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 19 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il D. A. 22 febbraio 1952, n. 22, che estende al Territorio, sino al 31 dicembre 1952, in quanto applicabili, il R. D. 29 giugno 1939, n. 1127, che reca il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, ed il R. D. 5 febbraio 1940, n. 244, recante il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali;

VISTO il D. A. 31 dicembre 1952, n. 198, che proroga al 31 dicembre 1953 il termine previsto dall'art. 5 del D .A. 22 febbraio 1952, n. 22, precitato, e che estende al Territorio, sino al 31 dicembre 1953, in quanto appplicabili, il R. D. 25 agosto 1940, n. 1411, che reca il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, ed il R. D. 31 ottobre 1941, n 1354, recante il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali;

CONSIDERATO che non è possibile procedere, entro il 31 dicembre 1953, alla emanazione di norme organiche, per il Territorio della Somalia, in materia di brevetti d'invenzioni e modelli industriali;

RITENUTA la necessità di prorogare al 31 dicembre 1954 i termini previsti dagli articoli 1) e 4) del D. A. 31 dicembre 1952, n. 198, precitato;

VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

ORDINA:

ARTICOLO UNICO

I termini previsti dagli articoli 1) e 4) del D. A. 31 dicembre 1952, n. 198, sono prorogati al 31 dicembre 1954.

Mogadiscio, li 29 dicembre 1953.

L'AMMINISTRATORE

ORDINANZA n. 20 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTA la necessità di delegare all'Amministratore la facoltà di apportare modificazioni e variazioni alle tariffe dei dazi doganali, secondo le esigenze dei consumi e le necessità della produzione e del lavoro in Somalia, nonchè di coordinare e aggiornare le tariffe stesse;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'art. 4 della dichiarazione dei principi costituzionali annesso al l'Accordo di Tutela;

VISTO l'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

ORDINA

Art. 1.

L'Amministratore è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modificazioni e variazioni alle tariffe dei dazi doganali.

L'Amministratore è altresì autorizzato ad emanare con proprio decreto le norme necessarie per il coordinamento e l'aggiornamento delle tariffe dei dazi doganali.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1954.

Mogadiscio, li 28 dicembre 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

ORDINANZA n. 21 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

RICONOSCIUTA l'opportunità di concedere agevolazioni tributarie per lo sviluppo economico del Territorio;

VISTO l'articolo 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'art. 4 della dichiarazione dei principi costituzionali annesso al l'Accordo di Tutela;

ORDINA:

Art. 1.

Gli atti relativi ad acquisti fatti da privati all'estero di navi mercantili complete di qualsiasi tipo e stazza, come pure di parti separate e materiali occorrenti per la costruzione, per la riparazione, per modificazioni e trasformazioni di navi o di apparati motori o macchine navali, nonchè gli atti relativi a costituzione di privilegio in dipendenza di detti acquisti, sono soggetti ad imposta fissa di registro di So. 3.

Sotto la denominazione di navi sono compresi i sambuchi ed i galleggianti.

Art. 2.

Le presenti agevolazioni fiscali si applicano anche agli atti già stipulati e non ancora assoggettati alla registrazione.

Art. 3.

Qualora le navi acquistate come sopra vengano cancellate dalle matricole e dai registri tenuti dalla Autorità Marittima del Territorio per vendita all'estero prima del termine di cinque anni dalla data degli atti di acquisto, il beneficio di cui all'articolo 1 si intende revocato ed i proprietari sono tenuti al pagamento dell'imposta proporzionale di registro, eccettuati i casi di alienazione per gravi sinistri subiti dalle navi, oppure per determinazione dell'Autorità giudiziaria.

Art. 4.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 29 dicembre 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV — Mogadiscio, 31 Dicembre 1953 — Supplemento N. 6 al N. 12

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 1953:

Supplemento n. 1 al n. 12 in data 12 dicembre 1953 contenente:

Società Agricola Italo Somala (S.A.I.S.): Avviso Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria 599

Società Saccarifera Somala: Avviso Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria 600

Supplemento n. 2 al n. 12 in data 24 dicembre 1953 contenente:

Ordinanza n. 18 rep. del 20 dicembre 1953: Elezioni delle Consulte Municipali 603

Supplemento n. 3 al n. 12 in data 26 dicembre 1953 contenente:

Decreto n. 168 rep. del 26 dicembre 1953: Data delle elezioni delle Consulte Municipali, di cui all'Ordinanza n. 18 del 20 dicembre 1953 619

Supplemento n. 4 al n. 12 in data 29 dicembre 1953 contenente:

Ordinanza n. 17 rep. del 30 novembre 1953: Bilancio di previsione dell'A.F.I.S. per il periodo 1° luglio 1953 - 31 dicembre 1954 . . . 623

Supplemento n. 5 al n. 12 in data 30 dicembre 1953 contenente:

ORDINANZA n. 19 rep. del 29 dicembre 1953: Proroga al 31 dicembre 1954 dei termini previsti dal decreto n. 198 del 31 dicembre 1952 relativo ai brevetti per invenzioni e modelli industriali 650

ORDINANZA n. 20 rep. del 28 dicembre 1953: Facoltà all'Amministratore di apportare modifiche e variazioni alle tariffe dei dazi doganali e di emanare norme per il coordinamento delle tariffe stesse . . 651

ORDINANZA n. 21 rep. del 29 dicembre 1953: Agevolazioni fiscali per gli acquisti all'estero di navi 651

SOMMARIO

PARTE PRIMA

DECRETO n. 169 rep. dell'11 dicembre 1953: Tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e norme per l'applicazione della Tariffa medesima e per il pagamento dei premi 655

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE PRIMA

DECRETO n. 169 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9-12-1952, n. 2357;

VISTI gli articoli 5 e 57 dell'Ordinanza n. 27 in data 7 dicembre 1951, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

RITENUTA la necessità di procedere all'approvazione della tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e di emanare norme per l'applicazione della tariffa stessa ed il pagamento dei premi;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

Sono approvate la tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le norme per l'applicazione della tariffa medesima e per il pagamento dei premi, nei testi uniti al presente decreto, vistati in data odierna.

Il repertorio analitico delle industrie, dei lavori e delle lavorazioni viene depositato presso la Direzione per lo Sviluppo Economico — Ispettorato Centrale del Lavoro.

Mogadiscio, li 11 dicembre 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato Reg. n. 1 Foglio n. 70
Mogadiscio, li 17 dicembre 1593.
Il Magistrato ai Conti - O. Tam.

TARIFFA DEI PREMI

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
1		**ALIMENTI - ALLEVAMENTO DI ANIMALI - SILVICOLTURA - INDUSTRIE AGRICOLE - ECC.**
11		INDUSTRIE AGRICOLE.
110		**Industrie agricole in genere:** lavorazioni non sottospecificate o così varie e contemporanee da rendere incerto il calcolo del premio medio proporzionato alle singole lavorazioni. Compreso l'allevamento del bestiame; le piccole industrie complementari ed i lavori accessori; le piccole costruzioni e manutenzioni murarie, idrauliche e stradali; i lavori da fabbro, falegname, cavatore, fornaciario, carrettiere; ecc.:
	62	a) rischio massimo (esteso impiego di mezzi operativi meccanici in zone particolarmente accidentate; cave; uso frequente di mine, trasporti, ecc.);
	50	b) rischio medio (con limitazione dei rischi sopra elencati);
	26	c) rischio minimo.
111		**Preparazione del terreno:** escluso l'abbattimento degli alberi.
1111	43	**Aratura e lavori completivi** (compresa la montatura delle macchine).
1112		**Dissodamento** (scasso):
	108	a) con uso di esplosivi;
	50	b) senza uso di esplosivi.
1113	43	**Prosciugamento ed irrigazione:** lavori di poca entità (per i lavori di bonifica vedi gruppo 32 e per il solo esercizio del macchinario vedi gruppo 44).
1114	20	**Raccolta e spandimento di concimi** (trasporto con carri e spandimento delle materie di rifiuto: compresa l'eventuale pulitura interna delle fosse e la vuotatura dei pozzi neri rurali).
112		**Piantamento e potatura di alberi, semina e raccolta dei prodotti, difesa, ecc.**
1121		**Mietitura, falciatura, semina:**
	67	a) con prevalenza di mezzi meccanici;
	50	b) con limitazione di mezzi meccanici.
1122	30	**Piantamento di alberi** (esclusi i boschi per i quali vedi gruppo 13).

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
1123	36	**Potatura di alberi** (esclusi i boschi, per i quali vedi gruppo 13), **raccolta di foglie, fiori e frutti** (roncatura di granoturco, ecc.) **e difesa delle piante** (da malattie, da agenti esterni, da parassiti, ecc.).
113		**Orticoltura, frutticoltura, viticoltura, giardinaggio.**
	26	a) con rischi speciali (trasporti, taglio di piante, potatura, ecc.);
	20	b) senza rischi speciali.
114		**Preparazione dei prodotti agricoli** (prima lavorazione, fatta dopo il raccolto, generalmente nel luogo di produzione o nelle vicinanze, per rendere commerciabile il prodotto: escluse quindi le lavorazioni industriali considerate nel gruppo 14 e nel grande gruppo 8).
1141	15	**Essiccatura di cereali, frutta, ecc.**
1144		**Pressatura di foraggi, di paglia, ecc.:**
	72	a) con macchine a motore meccanico;
	42	b) con macchine a mano.
1145		**Trebbiatura e pulitura di cereali e di sementi; lavorazione di piante e prodotti tessili** (sgranellatura del cotone, sgranatura del granoturco, pilatura dei semi, ecc.; alimentazione e vuotatura dei maceri):
	65	a) con rischi speciali (trasporti, lavori in zone accidentate, ecc.);
	50	b) senza rischi speciali.
1146	56	**Trinciatura di foraggi, di paglia, di fieno, ecc.** (sminuzzatura).
12		ALLEVAMENTO DI ANIMALI.
121	26	**Allevamento, conduzione e governo di equini e bovini** (compresa la bollatura).
122		**Allevamento di caprini, di ovini, di suini.**
1221	17	**Caprini, ovini, suini** (compresa la bollatura).

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
123	13	**Allevamento di pollame, di uccelli, di piccoli animali di lusso e da ornamento, di cavie e di conigli.**
124	10	**Apicoltura** (compresa l'estrazione del miele). Per tutte le lavorazioni del miele eseguite in stabilimenti, v. voce 1463.
126		**Piscicoltura.**
1261	6	**Allevamento di pesci in laboratori, acquari e bacini** (per gli altri allevamenti, in acque salse, v. voce 9224).
13		**SILVICOLTURA.**
131	40	**Piantamento di alberi** (rimboschimento), compresa la difesa dei virgulti con graticciati e simili.
132	59	**Potatura di alberi** (scalvo), **raccolta di prodotti accessori dei boschi** (radici, sterpi, foglie, fiori, frutti, scorze, resine, ecc.) **e difesa delle piante** (da malattie, da agenti esterni, da parassiti, ecc.).
133		**Abbattimento di piante, taglio di boschi cedui o di ceppaie** (atterramento ed estirpazione, compresi la prima lavorazione del legname sul posto, i trasporti e la produzione del carbone) :
	125	a) in montagna, declivi ripidi, trasporti pericolosi ed uso frequente di mine;
	100	b) in montagna con limitazione dei rischi predetti;
	80	c) in pianura, esteso impiego di trasporti, uso di mine;
	75	d) in pianura, senza rischi particolari.
134	83	**Lavorazione dei tronchi** (segatura sul posto, disgrossamento, squadratura; escluso l'abbattimento delle piante).

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
135		**Carbonerie di legna** (escluso l'abbattimento di piante; compresi gli eventuali trasporti) :
	70	a) con trasporti;
	50	b) senza trasporti o con trasporti a soma limitati.
14		**SOSTANZE ALIMENTARI E DI GODIMENTO.**
141		**Bevande e affini.**
1411	50	**Acque e bevande gazose o minerali artificiali** (fabbrica, imbottigliamento e distribuzione; compresa l'eventuale lavorazione delle frutta). Per le acque naturali, v. voce 7152.
1412	39	**Birra e malto** (fabbrica, imbottigliamento e distribuzione; malterie; preparazione dell'orzo e del luppolo per la birra; lievito).
1413		**Liquori:**
	30	a) con rischi speciali (distillerie d'alcooli per liquori — compresa l'eventuale produzione di sottoprodotti, come il lievito per il pane, il cremor di tartaro, ecc. — uso di motori meccanici e trasporti);
	13	b) senza rischi speciali.
1414	30	**Vini, aceti e bevande fermentate** (idromele, ecc.), preparati in stabilimenti enologici; anche con fabbrica di bottami, di cassette e simili e servizio di trasporto (per le aziende agricole, v. voce 1143).
142		**Latte, latticini, grassi alimentari e gelaterie** (per la lavorazione dell'albumina, del lattosio, dei prodotti tessili, della caseina e di altri sottoprodotti del latte, v., rispettivamente, le voci 2143, 2187 e il sottogruppo 562).
1421	22	**Centrali urbane del latte** (pastorizzazione, imbottigliamento, trasporto e distribuzione).
1422		**Latterie e caseifici** (produzione di crema di latte, di burro, di formaggi e latticini in genere; compreso l'eventuale allevamento del bestiame da latte):
	28	a) con rischi speciali (motori, macchine, ecc.);
	13	b) senza rischi speciali.
1423		**Latte condensato:**
	30	a) con fabbrica di scatole;
	13	b) senza fabbrica di scatole.

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
1424	22	**Sterilizzazione ed umanizzazione del latte.**
1425	17	**Gelaterie meccaniche.**
143	48	**Olio di semi** (oleifici per estrazione di olii alimentari ed anche industriali, semprechè questi ultimi vengano prodotti in via accessoria ai primi e nel medesimo stabilimento; compresa l'eventuale raffineria e l'uso di solventi volatili: eteri, solfuro di carbonio; olierie, torchi, trappeti, molini da olio, ecc.).
144		**Macinazione di cereali** (mulini a macina ed a cilindri; alta e bassa macinazione); **lavorazione del riso; panifici e pastifici.**
1441	32	**Lavorazione del riso** (pilatura, brillatura, grollatura, ecc.).
1443		**Mulini:**
	35	a) con esteso impiego di mezzi di trasporto, fabbricazione imballaggi, segherie, ecc.;
	27	b) con limitazione dei rischi suddetti.
1444	17	**Ostie, obbiadini e simili** (comprese le cialde per gelati).
1445		**Panifici** (produzione di pane comune o di lusso, di galletta, ecc.; compresa l'accessoria, limitata produzione di pasta fresca all'uovo), sia con forno comune, sia con vapoforno o con forno elettrico, ecc.:
	36	a) estesa lavorazione meccanica o particolari condizioni ambientali;
	29	b) lavorazione meccanica con limitazione dei rischi sopradetti;
	19	c) lavorazione a rischio minimo.
1446		**Panifici e pastifici:**
	40	a) estesa lavorazione meccanica o particolari condizioni ambientali;
	30	b) lavorazione meccanica con limitazione dei rischi sopradetti;
	21	c) lavorazione a rischio minimo.
1447		**Pastifici:**
	46	a) estesa lavorazione meccanica o particolari condizioni ambientali;
	33	b) lavorazione meccanica con limitazione dei rischi sopradetti;
	25	c) lavorazione a rischio minimo.

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
145		**Macelli; salumi e conserve.**
1451		**Conserve** (vegetali ed animali: ortaggi, legumi, pomodoro, frutta, carne, selvaggina, pesci; mostarde; frutta e legumi essiccati; estratti animali e vegetali in genere; condimenti):
	35	a) con rischi speciali (fabbricazione di recipienti, di imballaggi, ecc.; impiego di mezzi di trasporto a trazione meccanica o animale);
	23	b) senza rischi speciali.
1452		**Macellerie** (rivenditori di carni; macellai, beccai, trippaiuoli):
	37	a) con mattazione e con trasporti;
	28	b) con mattazione;
	22	c) senza mattazione.
1453		**Macelli pubblici** (ammazzatoi, mattatoi):
	42	a) personale addetto alla mattazione;
	33	b) tutto il personale.
1454	33	**Salumi** (carni salate, insaccate, affumicate; compresa l'eventuale macellazione).
146		**Dolciumi, cioccolato e miele.**
1461		**Cacao, cioccolato, caramelle, confetti, torrone e affini:**
	19	a) tutti o quasi i prodotti sopra specificati;
	15	b) solo cacao, cioccolato e affini;
	10	c) solo caramelle e affini;
	13	d) solo torrone.
1462	20	**Frutti canditi, sciroppati o sotto liquore; marmellate; sciroppi.**
1463	13	**Miele** (lavorazione, centrifugazione, estrazione della cera). Per l'apicoltura, v. sottogruppo 124.
1464	15	**Pasticcerie e biscotterie** (compresi piccoli lavori accessori di gelateria).
147	23	**Zucchero** (da canna, da bietola, ecc.) : fabbricazione, lavorazione e raffineria.
148		**Caffè ed altre droghe; succedanei.**
1481	15	**Caffè:** pulitura, torrefazione e macinazione.
1482	9	**Droghe e spezie** (macinazione).
1483	29	**Liquirizia** (produzione di sugo o pasta).
1484	9	**Senape.**
1485	15	**Surrogati del caffè e simili** (caffè di cicoria, d'orzo, ecc.).

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
149		**Prodotti diversi.**
1491	30	**Alimenti e stimolanti artificiali** (derivanti dalla carne, dal latte, dalle uova, da vegetali, come: plasmon, somatose, tropon, tapioca, ecc.).
1492	30	**Burro artificiale** (da grassi animali e vegetali, margarina, ecc.). **Estrazione del caglio** (presame).
1494	12	**Tabacchi:** manifattura (cernita e preparazione delle foglie e fabbricazione dei sigari, di tabacchi da fumo e da fiuto).

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
2		**CHIMICA - CARTA - POLIGRAFIA - PELLI - GOMME.**
21		CHIMICA. Prodotti chimici in genere: esclusi quelli che servono direttamente ed unicamente all'alimentazione; escluse le industrie metallurgiche, le ceramiche, le tintorie e la lavorazione manuale e meccanica di prodotti minerari.
210		**Prodotti chimici industriali e farmaceutici in genere** (prodotti diversi o non specificati nelle voci che seguono, esclusi quelli di cui alla voce 2160) :
	38	a) rischio massimo (esteso impiego di macchine ed apparecchi; di sostanze pericolose o nocive; altri motivi di aggravamento del rischio);
	30	b) rischio medio (con limitazione dei rischi sopraddetti);
	20	c) rischio minimo (con esclusione dei rischi sopra descritti).
2101	13	**Laboratori chimici, farmaceutici e farmacie.**
211		**Acidi forti, materie caustiche, tossiche e prodotti che ne esigono il largo impiego** (non altrove specificati: esclusi i derivati esplosivi dell'acido nitrico) :
	46	a) gas tossici;
	40	b) altri prodotti.
2111	40	**Acido cloridrico, solforico, nitrico e fluoridrico** (non prodotti con processi elettrochimici, per i quali, v., invece, le voci del sottogruppo 216).
2112	39	**Allume ed alluminati.**
2113	40	**Sodio e potassio, calcio, bario e rispettivi sali** (non prodotti con processi elettrochimici).
212		**Esplosivi** (fabbricazione, manipolazione, iscatolamento, caricamento e simili).
2121	96	**Esplosivi in genere** (polveri piriche, dinamite, fulmicotone e simili) **e prodotti esplodenti** (derivati dall'acido nitrico e simili).
2122	123	**Cartucce** (caricamento e vuotatura); **proiettili e congegni esplosivi** (solo caricamento); **capsule, inneschi e miccie** (fabbricazione).
2123	231	**Pirotecnia** (fabbricazione di fuochi artificiali, compresa l'accensione e l'eventuale montatura dei parchi).
2124		**Proiettili** (rastrellamento, brillamento e scaricamento).
	144	a) rastrellamento, brillamento;
	180	b) scaricamento.

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
213		**Prodotti ottenuti per distillazione** (per la distillazione dei carbon fossile, v. voce 4211).
2130	36	**Prodotti ottenuti per distillazione** (diversi o non sottospecificati).
2131	33	**Alcooli industriali** (etilici, metilici, amilici, butilici, ecc.).
2132	30	**Distillazione del catrame** (per la produzione del catrame distillato, olio di catrame, acido fenico, anilina, naftalina, benzeni, pece, ecc.), **di olii e grassi essenziali e di resine.**
2133	26	**Distillazione del legno e della lignite** (per la produzione di acido pirolegnoso — acido acetico —, di spirito di catrame, di carbone, ecc.; escluso l'abbattimento e trasporto del legname).
2134	36	**Eteri** (esclusi quelli tossici, per i quali v. sottogruppo 211, nonché quelli derivanti dall'acido nitrico per i quali v. voce 2121).
2135	44	**Petroli** (raffinazione e sottoprodotti: benzina, lubrificanti, grassi, ecc).
2136	42	**Solfuro di carbonio.**
214		**Materie grasse e concimi chimici.**
2141		**Estrazione e lavorazione di corpi grassi in genere** (lubrificanti, sego, stearina, glicerina, ceresina, vaselina, sgrassamento ossa e budella, candele di sego o steariche, torce a vento e simili, saponi, olii e grassi speciali, olii medicinali, ecc.):
	36	a) con rischi speciali (motori meccanici, caldaie a vapore od autoclavi, impiego di acidi forti o materie facilmente infiammabili, segheria di legno o altri rischi gravi);
	19	b) senza rischi speciali.
2142	13	**Cera** (fusione, imbiancamento, raffinazione, fabbrica di candele, lumini, ecc.).
2143	25	**Colla, gelatina, albumina e affini.**
2144	35	**Concimi artificiali o fertilizzanti** (chimici), **da residui animali e prodotti accessori ed affini.**
2145	42	**Olii al solfuro** (estrazione di olii industriali dalle sanse a mezzo di solfuro di carbonio).
2146	26	**Sapone** (fabbricazione del solo sapone; per la produzione derivante dal processo completo della lavorazione dei grassi, v. voce 2141).
215		**Colori, materie coloranti, concianti ed affini** (colori minerali ed organici, naturali ed artificiali, materie ed estratti coloranti e concianti, inchiostri, vernici, pastelli, ecc.).

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
2152	10	**Inchiostri da scrivere e da stampa, ceralacca, gomma e colla adesiva, pasta per poligrafi e simili, capsule viscose, pasta per rulli tipografici.**
2153		**Lucidi e creme** (per oggetti di pelle o di metallo, cera per pavimenti o per mobili):
	20	a) con fabbricazione di scatole in metallo;
	6	b) senza fabbricazione di scatole in metallo.
2154	25	**Materie per tinta e per concia** (macinazione ed estratti di legni, scorze, foglie, radici, galle, ecc.).
2155		**Vernici e smalti:**
	30	a) alla nitrocellulosa;
	15	b) ad olio, a spirito, a trementina; vernici grasse, succiniche; ecc.
216		**Elettrochimica e produzione di gas compressi.**
2160	40	**Prodotti elettrochimici in genere** (ottenuti per via elettrochimica e non risultanti da voci specifiche di questo sottogruppo).
2161	42	**Acido nitrico e acido solforico.**
2162	50	**Carburo di calcio, calciocianamide, solfato e nitrato d'ammonio e simili.**
2163	50	**Fosfuri e derivati.**
2164	43	**Gas compressi, liquefatti o disciolti** (aria, ossigeno, idrogeno, azoto, anidride carbonica o solforosa, ammoniaca, cloro, acetilene, ecc.).
2165	32	**Sodio, potassio, calcio, bario; rispettivi sali.**
217		**Prodotti diversi** (non assegnabili alle categorie precedenti o a quelle elencate appresso).
2171	33	**Acido gallico e acido tannico.**
2172	20	**Amido, fecola, destrina, glucosio ed affini; appretti.**
2173	22	**Carbonato di magnesio.**
2174	15	**Citrato di calcio** (comprese l'eventuale estrazione di essenze di agrumi e la raccolta dei frutti).
2175	13	**Cremore di tartaro e tartrati in genere.**
2176		**Essenze e profumerie** (senza distillazione): comprese l'eventuale lavorazione degli agrumi e la raccolta di foglie, fiori e frutti (con distillazione, v. voce 2134):
	17	a) con rischi speciali (uso di macchine e motori; trasporti meccanici, imballaggi, ecc.);
		b) senza rischi speciali

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
2177	20	**Solfato di rame e carbonato di sodio** (a mezzo torrefazione del solfuro di rame e della criolite).
218		**Applicazioni speciali di prodotti chimici.**
2182	29	**Detersivi, disinfettanti, antisettici, insetticidi** (liquidi e solidi: liscive, paste, liquidi e polveri per pulire, coni per zanzare, razzia, polvere bordolese e simili).
2183		**Fiammiferi** (cerini, zolfini, ecc.):
	26	a) con fabbricazione delle asticelle;
	12	b) senza fabbricazione delle asticelle.
2184	23	**Mastice di manganese.**
2186	19	**Rayon** ed altri prodotti tessili derivanti dalla cellulosa.
2187	15	**Lana ed altri filati sintetici** derivanti dalla caseina.
2188	34	**Resine sintetiche:** condensazione di fenoli vari, di urea, ecc., con formaldeide (bakeliti) o con altre sostanze: per la produzione di vernici, polveri, materie plastiche da stampaggio e di oggetti diversi — esclusi gli oggetti di cui al sottogruppo 562.
22		**CARTA.**
221		**Fabbricazione di carta, cartoni ed affini** (compresa l'eventuale produzione di pasta).
2211	31	**Carta e cartoni a macchina** (compresa l'eventuale fabbricazione di scatole e di imballaggi).
2212	32	**Carta e cartoni a mano** (compresa l'eventuale fabbricazione di scatole e di imballaggi).
2213	31	**Cartapesta, carton-pietra e simili** (compresa l'eventuale fabbricazione di oggetti).
2214	32	**Fibra vulcanizzata** (compresa l'eventuale fabbricazione di oggetti).
2215		**Pasta per carta e cartone:**
	37	a) pasta chimica (cellulosa: alla soda, al solfito, al solfato, ecc.) di legno, di canapa, di paglia, di sorgo, ecc.;
	30	b) pasta meccanica di legno od altre sostanze xiloidi;
	26	c) pasta di stracci.
222		**Lavorazione della carta e del cartone** (esclusa la fabbricazione).
2221		**Articoli diversi** (buste, sacchetti, carta, carta pizzo, carta da lutto, globi e palloni, coriandoli, stelle filanti, cartoncini, cartelli pubblicitari, scatole, astucci, carte e cartoni forati per bachi e per tessitura, tubetti per filature, spole, giocattoli, trucioli di carta

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
		spago di carta, ecc.) compresi gli eventuali lavori tipografici e litografici:
	17	a) con estesa lavorazione meccanica;
	12	b) con limitata lavorazione meccanica.
2222	17	**Carta dipinta** (carta da parati ed altre carte a colori).
2223	23	**Carta preparata** (incerata, oleata, pergamenata, gommata, vetrata, patinata, carbonata, catramata, zigrinata, impressa, carta-tela, metallica, ecc.).
2224	9	**Cartolai, legatori di libri e registri, rigatori di carta.**
23		POLIGRAFIA.
231		**Tipografia, litografia, fotografia, arti fotomeccaniche e simili:** con uso di macchine azionate sia a motore sia a mano (stampa a colori, calcografia, zincografia, linotipia, fotocollografia, fototipia, eliografia, fotoincisione, cromolitografia, riproduzioni eliografiche e cianografiche, impressioni in oro, argento, ecc.) :
	18	a) con tutti o quasi i tipi di macchina usati negli stabilimenti tipografici (con macchine per fondere caratteri: a piombo liquido; per litografia, fototipia, fotoincisione, ecc.);
	12	b) con limitato impiego dei tipi suddetti;
	8	c) con esclusione delle macchine a piombo liquido.
232	6	**Disegnatori e pittori in laboratorio.**
24		PELLI ED ALTRE SPOGLIE ANIMALI.
241		**Preparazione di pelli, di cuoi** e utilizzazione dei prodotti accessori.
2411		**Concerie** (concia e rifinitura delle pelli ed utilizzazione di cascami, nonché depilazione delle pelli, produzione di pergamena animale e di cartapecora):
	22	a) con rischi speciali (motori meccanici, macchine per la preparazione, la concia e la rifinitura delle pelli o macinazione di materie tanniche):
	12	b) senza rischi speciali.
2412	10	**Decorazione di pelli e di cuoi** (a stampa, ad impressione, ecc.).
2413	12	**Tintura, verniciatura, raffinatura ed apparecchio di pelli e cuoi.**

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
242		**Preparazione di altre spoglie animali.**
2421	26	**Corna e unghie** (arricciatura, spaccatura, appianamento, sfogliatura, saldatura, ecc.).
2422	17	**Crine, peli e setole** (sola preparazione, esclusa quindi la fabbricazione di tessuti, di spazzole, pennelli od altro).
2423	13	**Minugiai** (preparazione di budella per salumeria, per battiloro, pellicina o « baudruche », per fabbricazione di corregge, corde, ecc.).
2424	10	**Penne e piume** (preparazione, pulitura e tintura); **spugne** (preparazione); **imbalsamazione di animali.**
243		**Surrogati di pelle e di cuoio** (pelli artificiali) ed utilizzazione dei cascami.
2431	30	**Cuoio artificiale** (fabbricazione con avanzi di cuoio).
2432	26	**Tele preparate o incerate** (linoleum, pegamoide, dermoide: escluse quelle alla gomma elastica per le quali vedasi il sottogruppo 254).
2433	30	**Utilizzazione dei cascami di pelle e di cuoio naturale e artificiale** (rotelle, guarnizioni, ecc.).
244		**Lavorazione di pelli e di cuoio** (confezione).
2441		**Calzoleria** (fabbricazione di calzature complete o di parti distinte: scarpe, sandali, pantofole, tomaie, ecc.; compresa l'eventuale fabbricazione accessoria delle forme e dei tacchi di legno, nonché delle scatole di cartone e degli astucci di cuoio per pantofole e simili):
	15	a) con rischi speciali.
	7	b) senza rischi speciali.
2442	6	**Guanti di pelle.**
2443	7	**Pelliccerie.**
2444		**Sellerie ed affini** (fabbricazione di cinghie e di corde per trasmissione, forniture militari, basti, bardature, selle, ricopertura di rulli e cilindri per uso industriale, stringhe, collari, ecc.):
	13	a) con rischi speciali;
	7	b) senza rischi speciali.
2445		**Valigerie e articoli vari in pelle od imitazione pelle** (portafogli, portamonete, portasigari, borsette, astucci, cuoi impressi, marocchini per cappelli, ecc. Per i bauli, v. sottogruppo 531):
	14	a) con lavorazione meccanica e con eventuale lavorazione accessoria di piccole parti metalliche;
	9	b) con limitata lavorazione meccanica e con esclusione delle parti metalliche.

Classificazione	Base	INDUSTRIA
25		**GOMMA ELASTICA, GUTTAPERCA ED EBANITE.**
251		**Gomma elastica, guttaperca ed ebanite** (stabilimenti e manifatture per la lavorazione preliminare delle gomme greggie e la fabbricazione di articoli diversi):
	27	a) grandi stabilimenti;
	18	b) piccole manifatture.
252		**Oggetti di gomma.**
2521	21	**Fabbricazione di articoli diversi.**
2522	13	**Riparazione di articoli diversi** (riparazione di pneumatici, vulcanizzazione, ancorizzazione, rigenerazione, ecc.).
253	21	**Oggetti in ebanite e affini** (compresi i dischi fonografici).
254	21	**Tessuti impermeabili** (ingommatura di tessuti per usi diversi: esclusa la tessitura).

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
3		**EDILIZIA - IDRAULICA - STRADE - LINEE E AFFINI (costruzione).**
31		EDILIZIA. Costruzioni, rifiniture, manutenzioni, riparazioni, demolizioni ed opere accessorie.
311		**In cemento armato e in muratura** (comprese demolizioni, armature, rifiniture, riparazioni, manutenzioni, nonchè la preparazione o il disarmo dei cantieri e lo sgombro dei materiali provenienti dalla caduta o dalla demolizione di fabbricati) :
	83	a) rischio massimo (lavori eseguiti ad altezze rilevanti, su tetti, cupole, cornici di coronamento, ecc.; o con demolizioni; costruzione di grattacieli ed edifici di rilevante altezza, di cupole, torri, campanili, fumaioli; puntellatura di edifici pericolanti; escavo in roccia o sotterraneo; uso di mine; cave di materiali; esteso impiego di mezzi di trasporto, ecc.);
	50	b) rischio medio (con limitato impiego di mezzi di trasporto ed esclusione degli altri rischi sopra elencati);
	29	c) rischio minimo (in generale lavori nell'interno dei fabbricati; trasporti con carrette o carriole a mano; assistenza e direzione dei lavori).
312		**In legname** (compresa l'eventuale preparazione del legname). Lavori di carpenteria in legno e cioè: edifici in legno o con ossatura in legno, incastellature, armature, recinti; stuccatura esterna, verniciatura e tinteggiatura: esclusi i ponti di cui al sottogruppo 333:
	89	a) rischio massimo (lavori a rilevante altezza o con demolizioni; esteso impiego di mezzi di trasporto; uso di scale meccaniche od altri sistemi pericolosi della messa in opera; lavorazione meccanica del legname);
	68	b) rischio medio (con esclusione delle demolizioni e con limitazione degli altri rischi sopra elencati);
	45	c) rischio minimo (esclusi i rischi suddetti).
313		**In ferro o altri metalli** (compreso l'eventuale rivestimento con metallo o con altri materiali). Lavori di carpenteria in metallo, quali: montaggio delle ossature o incastellature, riparazioni, raschiatura e verniciatura

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
		racche, padiglioni, chioschi, edicole, cupole apribili o a lucernario, incastellature, torri, fari, semafori, mulini a vento, gazometri, serbatoi, ecc. (esclusi i ponti di cui al sottogruppo 333 e i lavori d'officina per la fabbricazione dei pezzi metallici) :
	99	a) rischio massimo (lavori a rilevante altezza o con disfacimenti o disarmi; con o senza impiego di fiamma ossidrica e simili; esteso impiego di mezzi di trasporto; altre condizioni pericolose);
	80	b) rischio medio (con esclusione di disfacimenti o disarmi, e con limitazione degli altri rischi sopra elencati);
	66	c) rischio minimo (esclusi i rischi suddetti).
314		**Completamento e rifinitura delle costruzioni.**
3141	99	**Collocamento di campane** (compresa la riparazione dei castelli), **parafulmini, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, ecc.**
3142	60	**Coperture speciali di fabbricati** (semplice ricoprimento con lastre di metallo o di vetro, con cemento-vetro, con feltri catramati, eternit, salonit e simili).
3143	73	**Installazione o rimozione di macchine e meccanismi:** caldaie, motori, macchine da lavoro; ascensori, montacarichi e altri mezzi di trasporto e di sollevamento; casseforti: con lavori in muratura. Se trattasi di soli montaggi di macchine attenersi di preferenza alle voci specifiche del gruppo 63.
3144		**Installazione ed impianti interni per gas, acqua, elettricità, ecc.** — Distribuzione di acqua, gas, calore, aria, elettricità; posa in opera e riparazione di canali e tubi per acqua, di condotti di aspirazione, di poste pneumatiche interne, di telefoni, di suonerie, di impianti radiofonici; fumisteria; applicazioni di isolanti o calorifughi; rivestimento di pareti con lastre di piombo, ecc.:
	52	a) lavori eseguiti completamente, o quasi, su ponti, scale meccaniche o in altre condizioni di rischio grave;
	35	b) lavori eseguiti in parte limitata nelle condizioni di rischio suddette;
	24	c) lavori eseguiti in condizioni di rischio minimo.
3145		**Lavori di rifinitura e di abbellimento.** — Ultimazione e decorazione di muri, soffitti, infissi: intonacatura, tinteggiatura, pittura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura, applicazione di tappezzerie in carta o in stoffa e simili; decorazioni in legno, in ferro, in gesso, in stucco, in pietre naturali od artificiali, in piastrelle, in mosaico, ecc.; posa in opera di insegne e simili:
	46	a) lavori eseguiti completamente o quasi su ponti, scale, meccaniche o in altre condizioni di rischio grave;
	38	b) lavori eseguiti in parte limitata nelle condizioni di rischio suddette;
		c) lavori eseguiti in condizioni di rischio minimo.

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
3146		**Pavimentazione** interna o di porticati, terrazzi, cortili, ecc.: esclusa la fabbricazione di materiali, per la quale v. voce 7231 e 7243 (pavimenti di pianelle, di lastre di pietra naturale od artificiale, in getto di cemento, di asfalto, di lava metallica, di legno a parquets, di linoleum, a mosaico, di composti speciali, ecc.):
	38	a) con rischi speciali (in presenza di impalcature e con trasporti di materiale);
	25	b) senza rischi speciali.
315		**Manutenzioni speciali delle costruzioni.**
3152		**Spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti:**
	74	a) con uso esclusivo di scale o ponti mobili;
	48	b) con uso limitato di scale o ponti.
316	110	**Demolizioni e disfacimento di costruzioni** (con o senza impiego di fiamma ossidrica e simili).
32		**IDRAULICA.** Costruzioni, manutenzioni, riparazioni, demolizione ed opere accessorie.
320		**Lavori idraulici in genere.** — Lavori di bonifica idraulica (compresa l'eventuale istallazione di macchinario per le idrovore). Per le bonifiche agricole attenersi alla voce 1113, semprechè si tratti di lavori di poca importanza, e, per la costruzione esclusiva di canali, alle voci specifiche del sottogruppo 323:
	88	a) rischio massimo (opere d'arte importanti: argini, ponti, chiuse, botti, gallerie, fogne, pozzi, fabbricati, ecc.; uso di mine; impiego di trasporti con mezzi meccanici o animali; impiego di mezzi meccanici come macchine idrovore, draghe, battipali; impianto di palafitte; lavori in aria compressa; ecc.);
	55	b) rischio medio (esclusi i lavori in aria compressa, e con limitazione degli altri rischi precedenti);
	39	c) rischio minimo (con esclusione dei rischi suddetti).
321		**Sistemazioni di fiumi e torrenti.** — Arginature, difesa e consolidamento delle sponde: mantellature, fascinati, palafitte, lavori di rosta, scogliere, sassaie, rivestimenti in pietrame o in muratura, ecc.; moli pennelli o repellenti, briglie, dighe, chiuse, sostegni o conche, diversivi o scaricatori, serbatoi, bacini; escavazione del letto e consimili;

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
	77	a) rischio massimo (uso di mine, impiego di trasporti con mezzi meccanici o con animali o con decauvilles, cave di pietrame, lavori in aria compressa, importanti opere murarie, uso di draghe, macchine idrovore, battipali meccanici, ecc.);
	50	b) rischio medio (con esclusione dei lavori in aria compressa, delle cave, e con limitazione dei rischi precedenti);
	30	c) rischio minimo (esclusi i rischi suddetti).
322		**Acquedotti e fogne** (condotte d'acqua per lo più nel sottosuolo; chiuse; chiaviche; pozzi neri, pozzi persi o assorbenti, cloache; allacciamento di sorgenti, ecc.) :
	66	a) rischio massimo (lavori eseguiti in galleria, o ad una rilevante profondità, uso di mine, cave, impiego di trasporti con mezzi meccanici o con animali o con decauville, ecc.);
	46	b) rischio medio (esclusi i lavori eseguiti in galleria o ad una rilevante profondità, le cave di materiali, e con limitazione degli altri rischi precedenti);
	26	c) rischio minimo (esclusi i rischi suddetti).
323		**Canali.**
3231		**Canali navigabili, d'irrigazione e di scolo:**
	70	a) rischio massimo (lavori a grande profondità, pericolo di frane, tratti in galleria, uso di mine, cave di materiali, lavori in aria compressa, uso di macchine per scavo — cavafanghi o draghe — o per eduzione di acque, impiego di trasporti con mezzi meccanici o con animali o con decauvilles, opere d'arte, ecc.);
	48	b) rischio medio (esclusi i tratti in galleria, le cave di materiali, i lavori in aria compressa, e con limitazione degli altri rischi precedenti);
	30	c) rischio minimo (esclusi i rischi suddetti).
3232		**Canali per forza motrice e per impianti idroelettrici.** Bacini, dighe e canali per impianti idroelettrici (comprese le installazioni dei macchinari e delle attrezzature relative) :
	95	a) rischio massimo (installazione di condotte forzate; lavori subacquei in cassoni o con palombari, lavori a grande profondità, pericolo di frane, tratti in galleria, uso di mine, cave, uso di macchine escavatrici o per eduzione di acque; opere murarie, impiego di trasporti con mezzi meccanici o con animali o con decauvilles, ecc.);
	68	b) rischio medio (esclusi: l'installazione di condotte forzate, i lavori subacquei in cassoni o con palombari, i lavori a grande profondità, i tratti in galleria). Limitazione degli altri rischi suddescritti;
	45	c) rischio minimo (esclusi i rischi suddetti). In genere i lavori all'aperto, in condizioni di rischio normale.

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
324		**Opere marittime, lagunari e lacuali.** — Costruzione e manutenzione di porti, spiagge, rive, moli, calate, scali, ponti caricatori, ponti da sbarco, avamporti, darsene, porti, canali, banchine, fari, scogliere, bacini di carenaggio, da raddobbo o da costruzione, palafitte, gittate, speroni, dighe, pennelli, ecc.; servizi accessori:
	86	a) rischio massimo (lavori in aria compressa, impiego di palombari, uso di mine, cave di pietre ed eventuale lavorazione, esteso impiego di trasporti per via terrestre o acquatica, esteso impiego di mezzi meccanici pel collocamento di massi naturali, per esaurimento di acque, per escavazione — dragaggio — per piantamento di palafitte od altre operazioni, costruzione di fari in terraferma; solo esercizio di draghe, di grues e pontoni a vapore);
	42	b) rischio medio (lavori eseguiti senza impiego di aria compressa e di palombari, con limitato impiego di mezzi di trasporto e di macchine, uso prevalente di massi artificiali, costruzione di fabbricati, magazzini, bacini a secco e simili, costruzione di sbarcatoi o approdi fissi o galleggianti);
	25	c) rischio minimo (con esclusione dei rischi suddetti).
325		**Pozzi, cisterne e serbatoi.** — Costruzione, riparazione e manutenzione di pozzi d'acqua viva o stagnante, d'assaggio; di cisterne e serbatoi sotterranei in genere; di silos, ghiacciaie, ecc. (Compreso il montaggio di pompe; esclusi i pozzi neri e le cloache di cui al sottogruppo 322).
3251		**Pozzi artesiani o comuni:**
	69	a) artesiani o comuni con pompa interna o di profondità superiore ai 10 metri;
	45	b) comuni con pompa esterna o di profondità non superiore ai 10 metri.
3252	50	**Serbatoi e cisterne** (anche per olii minerali e per carburanti).
33		STRADE, PONTI E GALLERIE. Costruzione, completamento, manutenzione, riparazione, demolizione.
331		**Strade comuni:**
	88	a) rischio massimo (con ponti e simili; opere d'arte importanti — per la costruzione di soli ponti, viadotti, ecc., v. sottogruppi 334 e 333 —; sgombro di frane; massi, ecc.: uso di mine; cave; frantumazione manuale delle pietre; esteso impiego di mezzi di trasporto e di compressori stradali; costruzioni in località particolarmente pericolose);

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
		ticelli, tombini, ecc.; con limitato impiego di mezzi di trasporto e di compressori stradali; pavimentazione in legno o cemento; lastricatura, selciatura, asfaltatura, basolatura, incatramatura e simili di strade; impiego di scalpellini, ecc.);
	30	c) rischio minimo (normalmente la semplice manutenzione e le piccole riparazioni di strada; cantonieri).
332		**Strade ferrate e tramvie:**
	96	a) rischio massimo (con ponti e simili; opere d'arte importanti — per la costruzione di soli ponti, v. sottogruppi 334 e 333; sgombro di frane, massi, ecc.; uso di mine; cave; esteso impiego di mezzi di trasporto; costruzioni in località particolarmente pericolose; montaggio, verniciatura e manutenzione particolarmente pericolose o esterne oppure in presenza di treni in corsa, ecc.);
	65	b) rischio medio (con opere d'arte di poca importanza; limitato impiego di mezzi di trasporto; lavoro esclusivo di armamento o disarmo; pavimentazione, selciatura e simili di tratti urbani);
	35	c) rischio minimo (normalmente la semplice manutenzione e le piccole riparazioni).
333		**Ponti e viadotti** (esclusi i lavori d'officina per la preparazione dei pezzi metallici; compresi i ponti in chiatte od in altri galleggianti) :
	96	a) rischio massimo (lavori in aria compressa — cassoni, scafandri, ecc.; uso di mine, cave; demolizioni o disfacimenti con o senza impiego di fiamma ossidrica e simili; montaggio, verniciatura e manutenzione particolarmente pericolose o esterne, oppure in presenza di treni in corsa, ecc.; esteso impiego di mezzi di trasporto);
	66	b) rischio medio (con limitato impiego di mezzi di trasporto e con esclusione degli altri rischi sopraelencati);
	26	c) rischio minimo (costruzione di ponticelli ed altri piccoli manufatti; piccole riparazioni e manutenzioni non pericolose, trasporti con carrette o carriole a mano).
34		**LAVORI DI TERRA.**
		Scavi, sterri, riporti e rinterri: adattamento e riattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili, di fondazioni per costruzioni — quando siano eseguite indipendentemente dalle costruzioni stesse; di terrapieni, di campi di tiro e di sports — esclusa la costruzione di fabbricati annessi; di parchi e di giardini; sgombro di frane, massi, valanghe ed altri danni alluvionali; demolizione di bastioni; drenaggi; ricerche archeologiche; ecc.:

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
	83	a) rischio massimo (uso di mine, trasporto con mezzi meccanici o con animali o con decauvilles, vagoncini, camions);
	53	b) rischio medio (con limitazione dei rischi precedenti);
	35	c) rischio minimo (esclusi i rischi suddetti).
35		**CENTRALI, LINEE (costruzione) E LAVORI DIVERSI.**
351		**Impianti elettrici.** — Installazione di macchinari ed attrezzature di nuove centrali termo ed idroelettriche, di stazioni di trasformazione primaria; di centrali telegrafiche e telefoniche, ecc.; di stazioni radio; costruzione di grandi linee per trasporto di energia elettrica, di linee elettriche per ferrovie, tramvie, ecc.; impianti di linee telegrafiche e telefoniche. (Per la posa dei cavi sottomarini, v. voce 9221; per gli impianti nell'interno dei fabbricati, v. voce 3144; per l'istallazione di macchine elettriche in genere, v. voce 3143 e sottogruppi 630, 631 e 632) :
	70	a) grandi linee; impianti prevalentemente aerei o in condizione di particolare rischiosità; costruzione dei fabbricati di nuove centrali termo ed idroelettriche e delle stazioni di trasformazione primaria; uso di mine; trasporti con mezzi meccanici o con animali o con decauvilles, ecc.;
	48	b) impianti di cui sopra in condizione di rischio normale con limitazione dei rischi suddescritti e dei mezzi di trasporto su indicati.
352		**Condotte urbane**: escluse quelle elettriche per le quali v. sottogruppo 351 (scavi e posa di canalizzazioni per gas, per acqua potabile o per fontane e bocche da incendio, per poste pneumatiche, ecc.) :
	53	a) con rischi speciali (opere murarie, uso di mine, impiego di trasporti con mezzi meccanici o con animali o con decauvilles, ecc.);
	32	b) senza rischi speciali.
354		**Lavori di addobbo e di decorazione** per cerimonie, feste, spettacoli pubblici (addobbo di chiese, case ed altri edifici, di strade e di galleggianti; allestimento di luminarie, di castelli per fuochi artificiali e simili) :
	110	a) con rischi speciali (lavori totalmente aerei);

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
4		**ELETTRICITA', FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA, FREDDO E CALORE (esercizio degli impianti).**
41		ELETTRICITA'. Esercizio di centrali e di linee elettriche: compresi i lavori di manutenzione dei bacini, delle dighe, dei canali, delle linee e delle diramazioni. (Per le nuove costruzioni delle grandi linee, dei bacini, delle dighe e dei canali, v. rispettivamente il sottogruppo 351 e la voce 3232; per le costruzioni dei fabbricati delle nuove centrali termo ed idroelettriche e delle stazioni di trasformazione primaria, v. il sottogruppo 351 o, nel caso, il sottogruppo 311).
411		**Officine centrali o generatrici idro e termoelettriche e linee.**
4111		**Centrali e linee.** Esercizio degli impianti (bacini, dighe, canali, centrali, stazioni di trasformazione e linee) per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione della energia elettrica:
	47	a) con manutenzione straordinaria degli impianti (ad es.: estesi o continui rifacimenti di linee), in condizioni particolari di rischiosità, anche ambientali;
	37	b) con manutenzione straordinaria degli impianti, senza rischiosità particolare o ambientale:
	29	c) con manutenzione normale degli impianti.
4112	33	**Sole linee.**
412	30	**Stazioni radio (telegrafiche, telefoniche, ecc.) e meteorologiche.**
413	20	**Stazioni telefoniche e telegrafiche** (centrali: compresa la eventuale manutenzione delle linee; per la sola installazione o manutenzione di impianti interni, v. voce 3144; per la sola commutazione, v. voce 0512).
42		GAS. Produzione e distribuzione di gas per illuminazione e riscaldamento: compresi i lavori di manutenzione e riparazione degli impianti e degli altri servizi accessori.

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
421		**Gas comune.**
4211		**Servizio completo di produzione** (distillazione del carbone fossile con la produzione di coke, benzolo, olii leggeri, ecc.) **e di distribuzione:**
	26	a) con rischi speciali (lavori pericolosi di esercizio e manutenzione, trasporti meccanici, ecc.);
	19	b) senza rischi speciali.
4212	7	**Fanali d'illuminazione** (manutenzione, accensione e spegnimento).
422	6	**Acetilene.**
43		SERVIZI VARI D' ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONI.
431	6	**Illuminazione a olio, a petrolio, o ad altre sostanze combustibili** (escluse quelle specificate in altre voci o sottogruppi).
432	50	**Segnalazioni luminose** (fari, fanali e boe per servizio marittimo).
44		ACQUA. Estrazione, sollevamento, distribuzione.
441	26	**Esercizio di impianti per sollevamento di acque potabili e non potabili** (sollevamento per bonifica a mezzo di impianti idrovori; eduzione di acque da pozzi; saline; ecc.: comprese l'ordinaria manutenzione degli impianti stessi e la distribuzione di acqua potabile).
442	17	**Esercizio di acquedotti** (presa, conduzione e distribuzione di acque potabili).
45		FREDDO ARTIFICIALE. Industrie frigorifere (produzione ed utilizzazione del freddo a mezzo di compressione od assorbimento di gas diversi: ammoniaca, anidride carbonica o solforosa, ecc.).

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
451		**Produzione di ghiaccio artificiale,** con eventuale esercizio di celle frigorifere:
	45	a) con trasporti;
	25	b) senza trasporti.
452	26	**Magazzini refrigeranti e celle frigorifere** (solo esercizio delle macchine per la produzione del freddo e distribuzione delle miscele refrigeranti).
46		RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE.
461		**Riscaldamento ad acqua, a vapore** (esercizio di caldaie a pressione per riscaldamento di ambienti, per distribuzione di acqua e per usi industriali diversi), **ad aria:**
	32	a) riscaldamento a vapore;
	20	b) riscaldamento ad acqua o ad aria: impianti autonomi.
462	22	**Riscaldamento elettrico, ventilazione.**
47		MOTORI. Esercizio e manutenzione per scopi diversi non considerati nelle altre voci.
471	43	**Motori a vapore, a gas, a combustibili liquidi, idraulici, elettrici, a vento.**

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
5		**LEGNO E AFFINI.**
51		CONSERVAZIONE DEL LEGNO.
511	59	**Preservazione e colorazione del legno** (col vapore o con acqua bollente, con iniezioni a pressione, con imbibizioni, coll'immersione a freddo od a caldo).
512	33	**Stagionatura artificiale del legno** (disseccamento artificiale, stufatura).
52		PRIMA LAVORAZIONE DEL LEGNO.
521	69	**Spaccatura, sbozzatura, squadratura grossolana e segatura a mano** (escluso l'abbattimento delle piante; la prima lavorazione nel bosco ed i trasporti, di cui al gruppo 13).
522	69	**Segatura meccanica** e lavorazione meccanica accessoria del legname (legna da ardere, legnami da costruzione e per lavori vari, tavolette per pavimenti, pareti e soffitti, traversine da ferrovia, doghe, scandole, abbozzi di pipe, impiallacciature, legno da spazzole, ecc.) : tanto in stabilimento quanto con macchine trasportabili.
523		**Tagliatura e lavorazione speciale del legno.**
5231	42	**Fabbricazione del legno compensato.**
5232	58	**Fabbricazione del truciolo** (paglia o lana di legno).
5233	42	**Fabbricazione meccanica di stecchini o punte di legno** (asticelle per fiammiferi, stuzzicadenti, sivelli per calzolai, ecc.).
5234	42	**Produzione di fogli di legno** da impiallacciatura o piallacci (non con seghe — di cui al sottogruppo 522 — ma con pialle o torni).
5235	30	**Fabbricazione di agglomerati di legno**; anche con sostanze colloidali a base non minerale. Per la fabbricazione di agglomerati con sostanze a base minerale, v. voce 7235.

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
53		LAVORI COMUNI DA FALEGNAME ED AFFINI.
530		**Falegnameria in genere:**
	61	a) con rischi speciali (impiego di mezzi meccanici: servizio trasporti, ecc.);
	35	b) senza rischi speciali (con limitatissimo impiego dei mezzi sopraindicati).
531		**Affissi e infissi** (telai, porte, imposte, vetrine, persiane, cancelli, ecc.) ; **casse, cassette, bauli ed imballaggi** (comprese le ceste in stecche di legno, e simili) :
	64	a) con rischi speciali (impiego di mezzi meccanici; servizio trasporti, ecc.);
	40	b) senza rischi speciali (con limitatissimo impiego dei mezzi sopraindicati).
532		**Mobili ed ebanisteria** (mobili comuni e di lusso; mobili di legno incurvato; bigliardi; arredi di abitazione; cofani; ecc.) :
	50	a) con rischi speciali (impiego di mezzi meccanici; servizio trasporti, ecc.);
	24	b) senza rischi speciali (con limitatissimo impiego dei mezzi sopraindicati).
54		LAVORI SPECIALI DA FALEGNAME ED AFFINI.
541	22	**Aste, bastoni e simili** (aste di legno, bastoni, oggetti di cancelleria, cornici, ecc.).
542	42	**Zoccoli e forme diverse** (forme da scarpe e da cappelli; tacchi di legno).
543	32	**Bottami** (botti, barili, tini, mastelli, secchie, borracce e recipienti consimili). Per la sola produzione delle doghe, v. sottogruppo 522.
544		**Strumenti musicali** (prevalentemente in legno; per quelli prevalentemente in metallo, v. sottogruppo 637).

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
545		**Apparecchi, macchine, arnesi ed attrezzi diversi, modelli** (con prevalenza della lavorazione del legno).
5451	20	**Apparecchi fotografici, cinematografici ed accessori** (per gli apparecchi prevalentemente in metallo, v. voce 6382).
5452	33	**Attrezzi da ginnastica o sport** (pertiche, parallele, clave, racchette da tennis, ecc.).
5453	45	**Macchine** (torchi, strettoi, presse, gramole, telai a mano, folloni, torni, scardassi, ecc.); **apparecchi ed arnesi per industrie o d'uso casalingo** (arcolai, zangole, setacci, ghiacciaie portatili, celle e armadi refrigeranti, ecc.).
5454	26	**Modelli di macchine e di navi** (modellisti meccanici).
546		**Veicoli in legno** (costruzione e riparazione: compresi l'adattamento delle parti in ferro, i lavori da sellaio, da verniciatore, ecc.).
5461		**Carri, carrette, carriole e carrozze comuni** (carradori e facocchi): compresa la lavorazione di basti ed arcioni:
	44	a) con prevalente uso di mezzi meccanici;
	36	b) con prevalenza di lavoro manuale.
5462		**Casse per carrozze, carrozzerie per autoveicoli** (per le carrozzerie in metallo, v. voci 6223 e 6331):
	27	a) con prevalente uso di mezzi meccanici;
	22	b) con prevalenza di lavoro manuale.
55		NAVI E BARCHE IN LEGNO (o prevalentemente in legno; per quelle prevalentemente in ferro, v. sottogruppo 634).
551	52	**Costruzione, riparazione e manutenzione di navi e battelli.**
552	50	**Costruzione, riparazione e manutenzione di altri natanti** (barche, canotti, zattere, pontoni, chiatte e simili).
553	124	**Demolizioni di navi in legno.**
554	83	**Disarmo o smontaggio di navi in legno.**
56		LAVORI TORNITI, INTAGLIATI, INTARSIATI. (in legno, sostanze similari o succedanee o promiscue lavorabili come il legno).

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
561		**Oggetti di legno o composti di legno** (legno gettato o artificiale) ; **radice, corozo e simili.**
5611	31	**Bottoni e fibbie** esclusivamente in legno, radice, corozo e simili (per la lavorazione di bottoni con altre materie, v. sottogruppo 825).
5612	35	**Pipe, bocchini ed altri articoli per fumatori:** esclusivamente in legno, radice o simili (per gli analoghi articoli in avorio, osso, ambra, ecc., v. sottogruppo 562).
5613	39	**Altri oggetti:** non compresi nelle due voci precedenti (chincaglierie, giocattoli, calci per armi da fuoco, palle e bocce da giuoco, razze di ruote, spole, rocchetti, aste ornate e colonne scanalate, accessori da tappezzeria — anelli, rotelle, ecc. — astucci, ecc.).
562	33	**Oggetti e articoli vari, artistici, decorativi, industriali:** prodotti con avorio, osso, corno naturale od artificiale, madreperla, tartaruga, corallo, caseina compressa, galatite, bakelite, aclastite, proteolite e simili (oggetti d'uso personale, da ornamento, articoli per elettricisti, per arti grafiche, ecc.). Per gli accessori del vestiario — bottoni, fibbie, ecc. — lavorati con sostanze promiscue o diverse, v. sottogruppo 825 ; per gli articoli in ebanite, v. sottogruppo 253.
57		FINIMENTO DI LEGNO MANUFATTO.
571	13	**Lucidatura, verniciatura** (compresa quella con sostanze preservanti), **argentatura, doratura, alluminiatura, ecc.**
572	13	**Impagliatura ed incannettatura di mobili.**
573	18	**Imbottitura e copertura con stoffe e pelli.**
58		PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI MATERIE AFFINI AL LEGNO.
581	46	**Preparazione della paglia** (spigatura, pelatura, sbianca, tintoria, ecc.), **crine vegetale, saggina e simili, noce di cocco, corozo, ecc.** — Per la lavorazione della paglia v. sottogruppo 586.

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
583	25	**Macinazione di materie diverse** (corozo, ecc.) : escluse quelle per tinta e concia di cui alla voce 2154.
584	22	**Fabbricazione di scope, spazzole e pennelli** (comprese le lavorazioni accessorie e quella delle parti in legno).
585	24	**Mobili in vimini, giunco, bambù, canna d'India.**
586		**Lavori d'intreccio** (in vimini, giunco, canna, paglia, truciolo e simili: compreso l'eventuale imbiancamento di articoli di paglia).
5861	30	**Rivestimento di recipienti di vetro.**
5862	12	**Trecce e cappelli di paglia o di truciolo di legno.**
5863	13	**Altri lavori d'intreccio** (panieri, canestri, cestini, sporte, gerle, stuoie, graticci in genere, gabbioni, arelle e simili per difese fluviali, ecc.: escluse le ceste in stecche di legno, per le quali v. sottogruppo 531).

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
6		**METALLURGIA, LAVORI IN METALLO E MECCANICA.**
61		METALLURGIA. Rifusione, affinamento, trasformazione e foggiatura di metalli.
611		**Siderurgia.**
6112	46	**Fonderie di ghisa** (rifusione della ghisa proveniente dagli altiforni, di rottami di ghisa, getto in forme ed eventuale sbavatura dei pezzi); per la produzione, v. voce 7213.
612		**Metalli diversi e leghe** (esclusi la ghisa, il ferro e l'acciaio che debbono comprendersi solo allorchè il trattamento di questi costituisca una parte nel complesso delle operazioni).
6122		**Fonderie, laminatoi e magli:**
	33	a) metalli comuni;
	23	b) metalli preziosi.
6123	40	**Trafilerie** (fabbricazione di fili in metallo con semplice uso di trafile: esclusi quindi i laminatoi che rientrano nella voce precedente).
62		LAVORI IN METALLO. Trasformazione — dei pezzi forniti dalle fonderie, dalle ferriere e dalle acciaierie — in forme semplici o in opere di uso determinato (escluse le macchine e i meccanismi in genere).
621		**Lavori da fabbro ferraio e affini** (eseguiti con barre, verghe e lamiere: alla fucina, al maglio, alla mazza, al banco, alla lima, con trapani, trancie, macchine da filettare).
6211		**Fabbri ferrai e costruttori in ferro** (fabbricazione e adattamento dei pezzi destinati ad opere metalliche, quali: travate, ponti, torri, tettoie, capriate, scale, serre, chioschi, verande, cancelli e cancellate, parapetti, inferriate, saracinesche, serrami, affissi, insegne, castelli per campane e simili; fabbricazione di ferramenta in genere, di sale, assili, cerchi, molle, balestre e ferri da carri e carrozze, catene, parti d'armi da fuoco; fucinatura); per lavori eseguiti prevalentemente nei fabbricati e per la monta-

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
		tura delle opere metalliche, servirsi delle voci del grande gruppo 3:
	50	a) rischio massimo (uso di motori, posa in opera comunque pericolosa con ponti, impalcature, scale, ecc.; trasporti con mezzi meccanici o con animali);
	33	b) rischio medio (esclusa la posa in opera pericolosa e con limitazione dei rischi precedenti);
	22	c) rischio minimo (esclusi i rischi suddetti).
6212	40	**Attrezzi e strumenti diversi** (aratri, vanghe, zappe, picconi, erpici, frangizolle, forche, rastrelli, martelli, morse, tenaglie, incudini, lime e riduzione a nuovo di lime usate, raspe, succhielli, cazzuole, molle da fuoco, secchi, padelle, ferri da stiro, ecc.).
6213	50	**Casseforti, porte di sicurezza, cassette di sicurezza, serrature di peso eccezionale** (compresa l'eventuale posa in opera).
6214	33	**Chiodame, dadi, bulloni, viti, chiavarde, arpioni e simili.**
6215		**Ferri e morsi per cavalli:**
	50	a) con applicazione dei ferri (maniscalchi);
	33	b) senza applicazione dei ferri.
6216		**Letti e mobili in metallo:**
	44	a) con rischi speciali (impiego di mezzi meccanici; fonderia; servizio trasporti, ecc.):
	23	b) senza rischi speciali.
6217		**Strumenti da taglio** (coltelli, temperini, forbici, scalpelli, frastagliatori, falci, roncole, accette, lame, armi bianche, rasoi, ferri chirurgici, seghe fucinate o intagliate, ecc.):
	32	a) con uso prevalente di macchine;
	25	b) con uso limitato di macchine.
622		**Lavori da lamieraio, lattoniere, ramiere e affini.**
6221		**Arnesi e strumenti diversi** d'uso domestico o per agricoltura, o per arti e mestieri (di latta, ferro battuto, rame, ottone, alluminio od altri metalli): compreso il finimento degli oggetti (stagnatura, smaltatura, nichelatura, verniciatura, pulitura in genere):
	40	a) con uso prevalente di macchine;
	32	b) con uso limitato di macchine.
6222		**Lamierai, lattonieri, bandai, stagnai e fumisti:** per articoli non specificati nelle altre voci del sottogruppo (tubi, canali, fumaioli, cassette e scatole, insegne, radiatori, ecc.); per lavori eseguiti in prevalenza nei fabbricati, servirsi delle voci del grande gruppo 3:
	44	a) rischio massimo (lavori su tetti, ponti o impalcature; trasporti con mezzi meccanici o con animali);
	31	b) rischio medio (esclusi i lavori su tetti e con limitazione dei rischi precedenti);

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
6223		**Carrozzerie metalliche per autoveicoli** (costruzione e riparazione della sola carrozzeria):
	40	a) fabbricazione; lavorazione completa degli elementi metallici ed adattamento degli elementi; montaggio;
	33	b) fabbricazione, prevalente adattamento e montaggio degli elementi;
	30	c) riparazione: con lavori vari da officina meccanica e di piccola fonderia;
	28	d) riparazione: generalmente delle superfici e dei rivestimenti.
6224	25	**Oggetti diversi di metallo tranciato o modellato** (molle per busti, guarnizioni in genere, chincaglierie, giocattoli, astucci, scatolette, foglie, fiori e ornati in genere, penne e portapenne, cornici stampate, cerniere, forme, capsule metalliche per bottiglie, spole, pettini per tessitura, ecc.).
623		**Lavori in filo metallico** (metalli comuni).
6231		**Cavi e corde metalliche in genere, cavi e cordoni elettrici, corde armoniche:**
	19	a) con uso esteso di macchine operatrici e con lavorazione dei grezzi;
	16	b) con limitato uso di macchine operatrici.
6232	12	**Guarnizioni o armature per carde** (fabbricazione e arrotatura).
6233	36	**Minuterie fabbricate con filo metallico** (aghi, spilli, forcine, punte, ami da pesca, anelli, catenelle, licci per tessitura, fusti per ombrelli e cappelli, molle per paglericci elastici, uncinetti, ferri da calza, fibbie, ecc.): compresa l'eventuale trafilatura a freddo ed i lavori accessori di finimento.
6234	39	**Tele e reti metalliche** (compresa la trafilatura).
624		**Lavori torniti** (ricavati da pezzi gettati o da lastre).
6241	29	**Tornitura e trapanatura** (assi, alberi, rubinetteria, materiale minuto per meccanici ed elettricisti; canne per armi da fuoco): compresi i lavori eventuali di fusione e di finimento degli oggetti.
625		**Lavorazione di metalli preziosi e di imitazioni.**
6251		**Argenterie:**
	17	a) con motori meccanici;
	10	b) senza motori meccanici.
6252		**Oreficerie e gioiellerie:**
	9	a) con motori meccanici;
	6	b) senza motori meccanici.

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
626		**Lavori diversi in metallo.**
6260	29	**Fabbricazione di piccoli oggetti in metallo,** non sottospecificati (inclusa la fusione, la torneria, lo stampaggio, ecc.).
6261	13	**Fabbricazione di matrici** (clichés per stampa fotomeccanica: zincotipia, fotoincisione, tricromia e simili; stereotipia, galvanotipia).
6262	23	**Galvanoplastica.**
6263	9	**Lavori di incisione, cesellatura, niellatura e in smalto fine.**
6264		**Minuterie di metallo fuso** (caratteri e fregi da stampa, giocattoli, pallini da caccia, piombini da suggello, chincaglieria, piccoli oggetti d'arte e per decorazione, ecc.):
	23	a) con uso esteso di macchine operatrici;
	19	b) con uso limitato di macchine operatrici.
6265		**Monete, medaglie e simili** (bottoni impressi, borchie, emblemi, placche, cartellini in ferro smaltato e lettere per insegne, ecc.): compresi la fusione, l'affinamento e la smaltatura dei metalli:
	30	a) con uso esteso di macchine operatrici;
	24	b) con uso limitato di macchine operatrici.
6266	33	**Saldatura autogena** (ossidrica, ossiacetilenica, elettrica, ecc.) **e taglio alla fiamma o all'arco di materiali metallici** (esclusa la demolizione e la riduzione in rottami, per le quali v. le voci specifiche e il sottogruppo 628).
627		**Finimento di oggetti metallici.**
6271	26	**Argentatura, doratura e simili** (platinatura, nichelatura, alluminiatura, cromatura, stagnatura, zincatura, ossidatura, damascatura, bronzatura, compresa la pulitura, ecc.). **Galvanostegia in genere.**
6272		**Arrotatura e pulitura** (affilatura, molatura; lustratura, levigatura, lucidatura, smerigliatura):
	40	a) con uso di grandi mole a rotazione celere ed in altri particolari condizioni di rischio gravi;
	29	b) senza rischi gravi.
6273	22	**Cromolitografia su metalli** (per decorazioni o iscrizioni su metallo).
6274	32	**Smaltatura di metalli** (su lamine, su vasellame ed altri oggetti metallici): esclusa la lavorazione dei metalli.
6275	42	**Verniciatura a freddo e a fuoco,** pittura, smaltatura e lavorazioni connesse, di oggetti e materiali metallici non previsti in altre voci specifiche e non complementari di altre lavorazioni.
628	48	**Riduzione in genere di materiali metallici in rottami** (con o senza fiamma ad arco), non prevista in altre voci del

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
63		**MECCANICA.** Macchine motrici ed operatrici, meccanismi d'ogni genere ed apparecchi: con eventuale posa in opera.
630		**Officine meccaniche** (costruzione, montaggio, smontaggio e riparazione di macchine o di parti di esse non specificate singolarmente nelle voci che seguono):
	51	a) rischio massimo (esteso uso di mezzi meccanici, fonderia, lavori fuori officina, montaggio e smontaggio);
	35	b) rischio medio (con limitazione dei rischi precedenti: in genere, officine per riparazioni e per piccole costruzioni);
	26	c) rischio minimo (in genere le officine per riparazioni semplici).
631		**Macchine motrici e caldaie** (costruzione, montaggio e smontaggio, riparazione e disfacimento).
6311		**Caldaie, recipienti ed affini** (autoclavi, caldaie per bollitura, vasche, gazometri, serbatoi, ecc.): fabbricazione ed eventuale posa in opera (per la sola posa in opera, v. sottogruppo 313 e voce 3143):
	66	a) demolizione (disfacimento);
	58	b) fabbricazione, montaggio, smontaggio, collaudo, riparazione, pulitura (picchettaggio o disincrostazione).
6312	30	**Macchine motrici e motori a gas, ad aria compressa o a combustibili liquidi** (petrolio, benzina, olii pesanti). **Motori elettrici, dinamo, alternatori e convertitrici, motori idraulici o a vento** (ruote idrauliche, turbine, aeromotori, ecc.).
6313	50	**Motrici a vapore** (fisse, semifisse o locomobili): escluse le ferroviarie, per le quali v. voce 6334.
632	33	**Macchine operatrici** (macchine da lavoro, macchine utensili, macchine speciali per ogni genere d'industria), **apparecchi di sollevamento** (ascensori, montacarichi, elevatori, grues, argani, paranchi, capre, binde, martini, taglie, carrucole, ecc.), **scale e ponti meccanici** (ponti mobili da fabbrica, scale aeree, ponti pensili e simili).
633		**Mezzi di trasporto terrestre** (costruzione e riparazione di macchine e di veicoli in genere).
6331		**Autoveicoli, motocicli** (automobili, autotreni, camions, trattori, autocisterne, motoaratrici, motofurgoni, motocarrozzette, ecc.; comprese le loro carrozzerie in metallo: per la costruzione della sola carrozzeria in legno, v. voce 5462, per la costruzione o riparazione di quella metallica, v. voce 6223, per le piccole ripa-

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
	40	a) stabilimenti di costruzione di automezzi, motocicli, ecc.);
	35	b) stabilimenti per le grandi riparazioni o per le costruzioni accessorie;
	25	c) officine di riparazione.
6332	42	**Carri e carriole** (compresi i carribotte per innaffiamento, per espurgo pozzi neri, ecc.).
6333	39	**Ferrovie portatili** o vagoncini da sterramento, da miniera (tipo Decauville) e sospese (aeree, telefori, telferaghi).
6334	39	**Materiale mobile per ferrovie e tramvie** (locomotive, caldaie, vagoni, carri, motrici elettriche, locomotori, automotrici e simili: compreso il loro completamento con materiale non metallico e l'eventuale fabbricazione accessoria di materiale fisso).
634		**Mezzi di trasporto per acqua** (costruzione, rifinitura, manutenzione, riparazione, rammodernamento di navi, finimento e demolizione di bastimenti, battelli in ferro per trasporti marittimi, fluviali e lacuali: fuori cantiere, in cantiere, in bacini di carenaggio; per le navi e barche in legno vedi gruppo 55).
6341		**Costruzione e riparazione di navi prevalentemente in ferro** (piroscafi, motonavi, rimorchiatori, draghe, vaporetti, ecc.):
	50	a) costruzione: in prevalenza;
	38	b) riparazione: in prevalenza.
6342	42	**Costruzione e riparazione di piccole imbarcazioni, di galleggianti e di accessori alla navigazione** (prevaletemente in ferro: come canotti automobili, chiatte, gavitelli, boe, ecc.).
6343	116	**Demolizione di navi** (con o senza impiego di fiamma ossidrica e simili).
6344	83	**Disarmo di navi** (con o senza impiego di fiamma ossidrica e simili).
6345		**Manutenzione e piccola riparazione di navi:** esclusa la ricostruzione di parti importanti delle stesse, per le quali v. voce 6341; compresa la pulizia e la pitturazione:
	68	a) lavori subacquei;
	53	**b) senza lavori subacquei.**
636		**Armi da fuoco** (armi da fuoco propriamente dette e bocche da fuoco; armi portatili e carreggiabili; strumenti da guerra).
6361		**Fucili, moschetti, pistole, rivoltelle e simili:**
	33	a) fabbricazione;
	26	b) sole riparazioni, montatura, vendita.
6362	35	**Pezzi d'artiglieria** (pezzi completi compresi gli affusti e i carri relativi; per le parti staccate v. voci specifiche) **mitraglia-**

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
6363	29	**Torpedini, gimnoti, siluri e simili.**
637	15	**Strumenti musicali ed accessori** (prevalentemente in metallo; per quelli prevalentemente in legno, v. sottogruppo 544).
638		**Istrumenti ed apparecchi di precisione:** istrumenti propriamente detti ed apparati (con prevalenza della lavorazione in metallo).
6380	26	**Istrumenti in genere** (per arti, scienze ed industrie, ecc.) non specificati alle altre voci di questo sottogruppo o fabbricati così promiscuamente da rendere incerto o difficile il calcolo del tasso medio.
6381		**Apparecchi elettrici** costruiti o riparati in officine elettrotecniche o elettromeccaniche (trasformatori, apparecchi telefonici, telegrafici, apparecchi radiotelefonici o radiotelegrafici, ecc.; terapeutici; campanelli, suonerie; elettrocalamite, magneti, spinterogeni, accumulatori, candele per motori, ventilatori, apparecchi d'uso domestico, termoelettrici e pile in genere, ecc.):
	37	a) costruzione di apparecchi di mole rilevante, richiedenti complesse lavorazioni meccaniche ed in condizioni particolari di rischio (pose in opera, ecc.);
	26	b) costruzione di apparecchi con limitazione dei rischi suddetti;
	20	c) senza rischi speciali.
6383	20	**Istrumenti di misurazione:** esclusi gli orologi (bilancie in genere, stadere, bilici ed accessori; misure lineari e di capacità; misuratori, registratori e contatori di gas, di liquidi, d'elettricità, di forze in genere, di pressione, di calore, di distanze, ecc.; strumenti geodetici, topografici e geometrici, ecc.).
6384	20	**Istrumenti ottici** (occhiali, canocchiali, binocoli, telescopi, microscopi, stereoscopi, lenti montate, ecc.).
6385		**Macchine da scrivere, da calcolo** (aritmometri): registratori di cassa; apparecchi per numerare; per riproduzione di scritti e disegni; ciclostili e simili:
	22	a) fabbricazione;
	14	b) riparazione.
6386	17	**Meccanismi automatici** (distributori meccanici e simili).
6387	17	**Orologi** (da edifici, da camera, da tavola, da tasca, da controllo, ecc.: per la posa in opera all'esterno di edifici, v. voce 3141), **e meccanismi ad orologeria.**
639		**Apparecchi ed apparati diversi.**
6390	33	**Apparecchi ed apparati diversi** non compresi nei sottogruppi precedenti e nelle voci che seguono (escluse le macchine

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
		propriamente dette): con lavorazione prevalente di metalli (fabbricazione, riparazione e messa in opera).
6391	42	**Apparecchi idraulici ed igienici** (articoli per condotte d'acqua potabile, per bagni, per latrine, per fontane e fontanelle, per acquai, lavatoi, lavabi, ecc.).
6392	19	**Apparecchi scientifici:** medico-chirurgici, ortopedici, odontoiatrici, igienici, sanitari, per chimica, enologia, ecc.
6393	22	**Apparecchi vari per luce, radiazioni e simili** (a gas, a luce elettrica, ad acetilene: fari, fanali, lanterne e lampade d'ogni genere, insegne e richiami luminosi, apparati a luce intermittente; fabbricazione e rigenerazione di lampadine elettriche, valvole radio, ecc.; tubi a vuoto o a gas per radiazioni luminose o speciali).
6394	29	**Apparecchi vari per riscaldamento, per refrigerazione e per aereazione,** esclusi quelli elettrici, per i quali v. voce 6381 (stufe e caminetti; cucine economiche, forni, fornelli, macchine per caffè espresso, scaldabagni, essiccatoi, asciugatoi, ecc.).

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
7		**MINERARIA E MINERALURGIA - CERAMICA E VETRO.**
71		MINIERE E CAVE. Estrazione di minerali: compresa la manutenzione e la sorveglianza delle miniere inattive.
710	56	**Mineraria in genere:** estrazione di minerali e cave in genere (esplorazione di terreni per ritrovamento di minerali, trivellazioni geognostiche; coltivazione promiscua di miniere e di cave).
711		**Miniere di minerali metalliferi:** escavazione e loro eventuale trattamento metallurgico (prima fusione) per il ricavo dei rispettivi metalli. Per il solo ricavo v. sottogruppo 721: metallurgia.
7110	56	**Miniere in genere:** di metalli non specificati in altre voci di questo sottogruppo (argento, oro, ecc.) o di minerali metalliferi diversi ricavati da uno stesso giacimento minerario.
7113	65	**Ferro** (magnetite, ematite od oligisto, limonite, siderosio, piriti, ecc.).
7116	46	**Piombo** (galena, cerussite, piombo bianco o carbonato, anglesite, ecc.).
7118	46	**Stagno** (cassiterite).
712		**Miniere di combustibili fossili** e di altre materie carboniose, o idrocarburate.
7123	76	**Ligniti, antraciti e carboni fossili in genere.**
7124	53	**Petrolio** (estrazione con eventuale raffinazione).
7125	36	**Torbiere** (compreso l'essiccamento e la compressione).
7126	35	**Gas naturali** (captazione e compressione).
714		**Saline** (comprese le lavorazioni accessorie, anche di confezionamento, dei sali).
7142	29	**Saline marittime.**
715		**Altre miniere e sorgenti minerali.**
7152	20	**Acque minerali** (compresi: l'estrazione, la sterilizzazione, l'imbottigliamento e la spedizione delle acque medicinali, nonché l'esercizio di distribuzione delle acque al pubblico); per le

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
7153	45	**Metalli e sali alcalini, alcalino-terrosi, terrosi** (esclusi i minerali da cava).
716		**Cave di minerali disaggregati** (incoerenti, decomposti).
7161	72	**Arena, ghiaia, sabbia, ciottoli, breccia.**
7162	46	**Argille:** refrattarie (caolino, terra da porcellana, argilla plastica, terra per fonderia); fusibili (argilla figulina o smettica, terra da follone); calcari (marna, terra creta, terra da mattoni); ocracee (ocra, bolo, terra gialla, terra di Siena e terre coloranti in genere).
7163	102	**Pozzolana incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli.**
717		**Cave di pietre ad uso edilizio ed industriale:** pietre da taglio, da costruzione, da ornamentazione, da cementi, ecc. (escavazione e prima lavorazione; squadratura, segatura, macinazione, cottura).
7170	96	**Pietrame in genere** e pietre da costruzione non sottospecificate o ricavate promiscuamente; massi erratici e trovanti; pietrisco (ricavo della pietra e frantumazione).
7171	79	**Conglomerati comuni** (brecce, puddinghe, ceppi e calcari di concrezione o stalattitici, travertino o calcare d'acqua dolce); **graniti, sieniti, porfidi, serpentini, alabastri, quarzi, gneiss e schisti** (ardesia e lavagna, bevoia, serizzo, quarzite); **arenarie** (grès, macigno, molassa); **feldspati.**
7172		**Marmi:**
	83	a) con lizzatura;
	66	b) senza lizzatura.
7173	67	**Pietre da calce, da cemento, da gesso** e pietre calcaree non altrimenti specificate (esercizio di sole cave).
7174	130	**Pietre e conglomerati vulcanici** (lava, tufo, trachite, pomice, basalto, selce, leucite, pozzolana compatta, ecc.).
7175	67	**Pietre varie** d'uso industriale: pietre litografiche, pietre da cote, da macina e da arrotare (molari); amianto od asbesto; barite (baritina); steatite (talco o pietra saponaria); magnesite, dolomite, giobertite, fosfati e solfati di calcio, marmorino (carbonato di calcio macinato) ecc.
72		**MINERALURGIA.**
721		**Metallurgia** (in senso ristretto, cioè trattamento dei minerali per il ricavo dei metalli). Processi per via secca

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
		(col calore o pirometallurgia), per via umida (idrometallurgia), per via elettrochimica (elettrometallurgia), per amalgama.
7210	48	**Ricavo di metalli in genere.** Non specificati in altre voci di questo sottogruppo (argento; oro, ecc.) ricavati da minerali di composizione mista: da sabbie, da scorie, ecc.
7213	54	**Ferro. Produzione della ghisa** (ghisa di prima fusione) col metodo degli altiforni (esclusa la fonderia propriamente detta e le operazioni di trasformazione della ghisa, per le quali v. voce 6112).
7216	38	**Piombo.**
7218	38	**Stagno.**
722		**Preparazione e lavorazione dei minerali con azione meccanica** (esclusi i minerali metallici di cui al sottogruppo 711).
7221	70	**Frantumazione meccanica delle pietre** per formazione di breccia, pietrisco (per uso stradale ed edilizio). Per la frantumazione manuale, v. voci specifiche del sottogruppo 717, o di lavori nei quali essa venga richiesta, voci 331, 332, ecc.
7222	54	**Lavatura e vagliatura di pietre, breccie, ghiaie, sabbie, argille e terre** (compresa la frantumazione di pietre, la macinazione di sabbie, argille e terre, nonché la levigazione delle argille).
7223	17	**Lavorazione di pietre preziose e fini** (per gioielleria, per orologi, per suggelli, ecc.).
7224		**Lavori da marmoraio, scalpellino e affini** (comprese le lavorazioni accessorie, eseguite a mano o a macchina, per la segatura, lucidatura, ecc.):
	45	a) con rischi speciali (lavori su ponti, nelle cave, servizio trasporti, ecc.);
	30	b) senza rischi speciali.
7225	39	**Macinazione di minerali e ventilazione** (polverizzazione o granulazione, a mezzo di pestelli, macine o cilindri: di solfo, gesso, caolino, talco, pomice, barite, carbonato di calcio, quarzo, marmo, amianto, vetro, grafite, tripoli, smeriglio, terre coloranti, asfalto, sale comune, soda, ecc.).
7226	31	**Macine e pietre d'arrotare** (mole e pietre coti naturali).
7227	36	**Segatura e lavorazione meccanica delle pietre** (graniti, marmi, alabastri, ecc.; segherie, frulloni; levigatura, tornitura, sagomatura, ecc.).
723		**Industrie dei minerali cementati o agglomerati.**
7231		**Fabbricazione di materiali con calce, cemento e gesso** (pietre

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
		costruzioni edilizie, pali, traversine, mattoni e blocchi in arenolite, piccoli lavori in cemento armato — come balaustri, piloni, ecc.):
	32	a) con rischi speciali (fabbricazione meccanica od anche totalmente a mano, se trattasi di grandi pezzi; trasporto e posa in opera):
	25	b) senza rischi speciali.
7233	58	**Mattonelle di combustibili fossili** o di altre materie carboniose (quadrelli di carbone artificiale e di torba; carboni per pile voltaiche, per lampade ad arco, ecc.).
7234	39	**Mole agglomerate** (di smeriglio, corindone, carburi metallici, ecc.) **e macine artificiali** (compresa la produzione di smeriglio in grana, di carta o tela smerigliata, di paste e polveri abrasive).
7235	33	**Materiali vari composti di sostanze a base minerale** (asfalto, cemento, calce, gesso), **agglomerate con materie diverse** (paglia, truciolo, sughero, scorie d'alto forno, ecc.): per la produzione di litoxilo, xilolite, populit, ecc.
724		**Preparazione e lavorazione dei minerali con trattamento in forni o con fusione** (esclusi i minerali di cui al sottogruppo 711).
7241		**Ceramiche** (esclusi i laterizi): terraglie, stoviglie, maioliche, porcellane e affini; fabbricazione e finimento:
	19	a) con rischi speciali (lavorazione meccanica; trasporti con carri, camions o vagoncini, ecc.);
	9	b) senza rischi speciali.
7242		**Fornaci da calce, gesso e cemento** (naturale o artificiale):
	57	a) fornaci con annessa cava;
	34	b) solo esercizio di fornaci.
7243		**Fornaci da laterizi e materiali refrattari** (foggiatura e cottura di materiali d'argilla, di terre e materie refrattarie in genere: mattoni, tegole, embrici pianelle, tubi, storte, crogioli, fumaioli, pezzi per stufe, forni, camini, pezzi decorativi, ecc.):
	45	a) con rischi speciali (uso di cave; lavorazione meccanica; impiego di mezzi di trasporto a trazione animale o meccanica, vagoncini, ecc.);
	22	b) senza rischi speciali (lavorazione a mano con trasporti a mezzo di carriole).
7246		**Vetrerie** (fornaci da vetro) per produzione di lastre, vetrerie, cristallerie, specchi e vetri ottici, ecc.:
	36	a) produzione lastre;
	23	b) vetrerie comuni;
	13	c) lavori artistici (senza produzione lastre e senza rischi speciali).

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
725		**Lavorazioni complementari delle industrie mineralurgiche.**
7251	15	**Fabbricazione di vetrate artistiche** (compresa l'eventuale messa in opera).
7252	25	**Finimento e decorazione di vetri** (curvatura, arrotatura o molatura, smerigliatura, incisione chimica — fluoratura — o meccanica — sabbiatura — argentatura, pittura e decorazione; fabbrica di specchi); **vetrai:** compresa l'eventuale semplice messa in opera; (per la copertura d'ambienti con lastre di vetro, v. voce 3142).
7253	15	**Piccoli oggetti in vetro** (conterie, perle artificiali, bigiotterie, fialette, licci per tessitura ed altri accessori per industrie); **mosaici** (lavori eseguiti in laboratorio); **decorazione e smaltatura di maioliche e porcellane** (non annesse alle fabbriche di produzione degli oggetti).

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
8		**TESSILE E VESTIARIO.**
81		TESSILE. Lavorazione delle sostanze fibrose vegetali, animali, minerali e sintetiche (cotone, lino, canapa, juta, gelsina, cocco, manilla, paglia, ecc.; seta, lana, pelo di capra, di cammello, di coniglio, di cavallo, ecc.; amianto, vetro, filati d'oro e d'argento; di sostanze fibrose sintetiche).
811		**Preparazione delle fibre tessili** (prima lavorazione industriale, compresa la stagionatura e l'assaggio; escluse le operazioni di carattere agricolo e la fabbricazione di seta, lana, cotone, ecc., artificiali, per le quali vedansi rispettivamente i grandi gruppi 1 e 2).
8111		**Cardatura, pettinatura e ammorbidamento** di fibre tessili e cascami (battitura, apritura, sfilacciatura, fabbricazione ovatte e stoppe; ecc.):
	29	a) cardatura;
	20	b) pettinatura e ammorbidamento.
8112	31	**Fibre vegetali diverse** (pulitura, sterilizzazione, ecc.).
8113	24	**Lana meccanica** (ricavata da avanzi di tessuti; Shoddy, Mungo, ecc.; cernita, spolvero, sfilacciatura, cardatura, tintura, carbonatura o carbonizzazione e lavaggio).
8114	14	**Lavatura della lana** (seconda lavatura o lavatura industriale, a fondo; disgrassatura della lana animale, essiccazione).
812		**Filatura e ritorcitura.**
8121		**Corderie** (fabbricazione di corde vegetali: gomene, cavi comuni, funi, spago, nastri vegetali, ecc.; fabbricazione di reti per usi diversi: caccia, pesca, tennis, ecc.):
	19	a) con motori meccanici;
	12	b) senza motori meccanici.
8123	14	**Filatura e ritorcitura di fibre tessili e cascami in genere:** esclusa la seta (compresa la preparazione delle materie prime e cioè: apritura, cardatura, pettinatura; apprestamento dei filati con uso di motori o caldaie a vapore).
813		**Tessitura** (fabbricazione di tessuti propriamente detti, di articoli d'intreccio e di feltri) ed operazioni accessorie.
8131	9	**Feltri** di lana, di pelo e di fibre vegetali (produzione e confezione di articoli).

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
8132	11	**Tessuti e articoli diversi a maglia, a intreccio, ricamati** (maglierie, calze, guanti, merletti, pizzi, tulli, veli, garze, retine, passamani in genere, nastri, spinette, galloni, guarnizioni, frangie, tessuti tubolari, ecc.; cordoncini, treccie, stringhe, lucignoli, licci per tessitura, fili di gomma o di metallo con involucro tessile per modisteria, per sartoria ecc.; ricami).
8133		**Tessuti in pezza e tappeti** (stoffe per abiti, mobili, tappezzerie; tessuti artistici ed industriali, ecc.):
	12	a) cotonifici, jutifici ecc. che eseguiscono la lavorazione completa della materia tessile (filatura, tessitura ed apprestamento);
	8	b) fabbriche di tessuti speciali (galloni, cigne, nastri, tessuti elastici, scialli, ciniglie, ecc.).
814		**Apprestamento** (finimento o rifinitura di filati e di tessuti).
8141	17	**Apprestamento** (lavatura, sbianca, sodatura, lisciatura, mercerizzazione, gualcatura, follatura, manganatura, garzatura, cimatura, rasatura, tonditura, lustratura e dilustratura, bruciatura del pelo, calandratura, appretto, improntatura, impermeabilizzazione non con gomma — per la quale v. sottogruppo 254 — tintura e stampa).
8142	12	**Stampa** (ed accessori).
8143	15	**Tintura in genere** (ed accessori: compresa la inchiostratura e la bobinatura di nastri per macchine da scrivere).
82		**VESTIARIO; CONFEZIONI E PULITURA DI TESSUTI.**
821	6	**Confezioni con tessuti e con pelliccerie** di abiti, soprabiti, biancherie, busti, maglie, guanti, cravatte, ghette, berretti, ecc.; ricopertura di ombrelli; fodere e rivestimenti di bottoni; giocattoli in stoffa; sacchi, teloni, vele; bendaggi, rammendi; ecc.
822	13	**Calzature di panno o di feltro** (compresa l'eventuale lavorazione delle parti accessorie in cuoio).
823	11	**Cappelli in genere** (di feltro, di seta e di felpa, ecc., nonchè fusti di cappelli da donna fatti con le dette materie; per i fusti fatti con fil di ferro o altre materie, v. voci specifiche) : esclusa la fabbricazione del feltro di cui alla voce 8131 e dei cappelli di paglia; per la sola guarnizione di quelli da donna, vedasi il sottogruppo 824.

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
824	7	**Modisteria** (lavorazione ed applicazione di articoli di moda, con eventuale costruzione di fusti da cappelli).
825	17	**Bottoni, fibbie, fermagli, spilloni** ed altri accessori dell'abbigliamento, lavorati con sostanze promiscue o diverse. Per gli stessi articoli lavorati sempre con la medesima sostanza, v. voci specifiche.
826	11	**Lavori da tappezziere e da materassaio** (esclusi quelli previsti alla voce 3145).
827		**Pulitura in genere** (di abiti, biancheria, piuma e lana da letto, tappeti, ecc.).
8271		**Battitura di tappeti:**
	20	a) con rischi speciali (uso di macchine, trasporti meccanici, ecc.);
	12	b) senza rischi speciali (con limitazione dei rischi suddetti).
8272		**Lavanderie:**
	26	a) con rischi speciali (uso di macchine, trasporti meccanici, ecc.);
	15	b) senza rischi speciali (con limitazione dei rischi suddetti).
8273		**Stirerie:**
	25	a) con rischi speciali (uso di macchine, trasporti meccanici, ecc.);
	14	b) senza rischi speciali (con limitazione dei rischi suddetti).
8274		**Tintorie** (compresa la lavatura, la smacchiatura e la stiratura):
	22	a) con rischi speciali (uso di macchine, trasporti meccanici, ecc.);
	9	b) senza rischi speciali (con limitazione dei rischi suddetti).

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
9		**TRASPORTI - DEPOSITI.**
91		TRASPORTI TERRESTRI E FACCHINAGGIO IN GENERE.
911		**Facchinaggio.**
9110		**Facchinaggio non specificato nelle voci successive:**
	78	a) con rischi speciali (trasporto, carico e scarico di merci e materiali pesanti o pericolosi; uso di scale a mano e di palanche);
	54	b) senza rischi speciali.
9111		**Facchinaggio nei porti marittimi, fluviali, ecc.** e servizi accessori (esclusi i lavori a bordo, per i quali v. voce 9112):
	102	a) con rischi speciali (carico e scarico sottobordo, uso di meccanismi azionati da motori, ecc.);
	63	b) senza rischi speciali.
9112		**Facchinaggio per carico e scarico di navi** (stivaggio o distivaggio di merci e materiali vari e servizi accessori):
	106	a) con rischi speciali (carico e scarico carbone, esplodenti, materie pericolose: uso di meccanismi azionati da motori);
	78	b) senza rischi speciali.
9113	43	**Facchinaggio nelle stazioni** (di ferrovie; aeroporti, ecc.).
912		**Trasporti con animali da soma** (cavallari, asinai, mulattieri, ecc.).
913		**Trasporti con veicoli a trazione meccanica non su guide o con animali.**
9131		**Autoveicoli con motore di qualsiasi natura, anche con presa aerea e filovia** (compresa l'eventuale autorimessa, anche con officina per piccole riparazioni):
	99	a) auto-treni;
	66	b) autoveicoli per trasporto di merci;
	34	c) autoveicoli pubblici e privati per trasporto di persone;
	26	d) solo personale delle autorimesse (compreso quello adibito ad eventuali piccole riparazioni; per altre riparazioni, v. voci 5462, 6223 e 6331).
9132		**Carriaggio** (compresi il carico e scarico ed i connessi lavori di facchinaggio; carrettieri, barrocciai, ecc.):
	94	a) con rischi speciali (materie esplosive, oggetti pesanti, materiale da costruzione, carbone, legna, ecc.);
	73	b) senza rischi speciali.

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
9133	23	**Carrozze, vetture, diligenze e simili.**
9135		**Spedizionieri, corrieri, imprese di trasloco:**
	65	a) con impiego anche di autotreni;
	59	b) con impiego di autoveicoli;
	50	c) senza impiego di autotreni od autoveicoli.
914		**Trasporti con carri ed altri veicoli su guide** a scartamento ridotto (escluse le ferrovie, per le quali v. sottogruppo 915).
9142	66	**Vagoncini** (vagonetti da sterro o da miniera, ferrovie portatili tipo Decauville, condotti a mano o a trazione animale o meccanica).
915		**Ferrovie** (esercizio di ferrovie comuni, funicolari per trasporto di persone ed accessoriamente di merci; per il trasporto delle sole merci, v. sottogruppo 932):
	19	a) tutto il personale;
	37	b) personale di sorveglianza;
	30	c) personale di pulitura.
917	29	**Esercizio di macchine e di meccanismi di sollevamento: ascensori** (sia per uso privato sia per servizio pubblico), **montacarichi, argani, grues e simili.**
918		**Personale dei magazzini:** depositi e rivendite di merci in genere (compresi i servizi accessori: trasporti all'esterno, manipolazione delle merci, imballaggio, insaccatura, travasamento, imbottigliamento, pesatura, ecc.):
	42	a) rischio massimo (depositi di materiali infiammabili o esplosivi o pesanti o di difficile manipolazione come legnami, grosse ferramenta, ecc.; esteso impiego di mezzi di trasporto; uso di motori o meccanismi pericolosi);
	32	b) rischio medio (depositi di materiali poco pesanti e di facile manipolazione non infiammabili né esplosivi: uso di motori o di meccanismi non pericolosi; normale impiego di mezzi di trasporto; rivendita all'ingrosso di generi diversi);
	16	c) rischio minimo (depositi con limitazione dei rischi predetti e di modesta importanza compresi i depositi con distributori automatici di olii minerali e di carburanti, ecc.).
92		**TRASPORTI PER ACQUA.**

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
9211	25	**Barche a vela od a remi** (barcaioli, battellieri, gondolieri, pescatori, ecc.; comprese le barche con fuoribordo).
9212	15	**Battelli a vapore, autoscafi** (comprese le chiatte, barche e simili rimorchiate da battelli a vapore; eventuali rimesse per autoscafi, anche con officina per le piccole riparazioni; per altre riparazioni, v. sottogruppi 551 e 552 e voci specifiche del sottogruppo 634).
9213	78	**Fluitazione** (operazioni di getto, di condotta e di ricupero: escluso il trasporto del legname sino al posto di getto in acqua, da tassarsi secondo le voci specifiche).
9214	13	**Personale addetto ai servizi pubblici della navigazione fluviale** (bigliettai, camerieri, ecc.).
9215	72	**Ricupero di natanti e di materiali affondati** (senza palombari; se con impiego di palombari, v. voce 0544).
9216	17	**Traghetti e porti volanti** (portiere, scafe, ecc.).
922		**Trasporti marittimi e pesca.**
9221		**Navigazione d'alto mare e costiera** (gente di mare): imprese di navigazione marittima o di pesca:

SPECIFICAZIONE DEI TRASPORTI	Specie della Navigazione: di piccolo cabotaggio e pesca	di grande cabotaggio	di lungo corso
a) **Vapori, motonavi, compresi quelli di linee postali.**	55	70	80
b) **Velieri da traffico e motovelieri.**	60	80	90
c) **Velieri e battelli da pesca** (per la pesca delle spugne e del corallo, quando i pescatori debbono discendere sott'acqua, il premio verrà raddoppiato).	50	55	
d) **Rimorchiatori di alto mare e draghe in navigazione.**	45		

9222	44	**Bacini di carenaggio** (opere a terra, manutenzione, riparazione, ecc. dei bacini: esclusa la riparazione di navi per la quale v. voci specifiche).
9223	36	**Navigazione nei porti e nelle vicinanze:** a) barche, chiatte, autoscafi e rimorchiatori (comprese le barche rimorchiate e le draghe in navigazione); ormeggio, disormeggio, alaggio di navi ed eventuale riparazione di boe e gavitelli; per la sola riparazione, v. voce 6342;

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
	30	b) piloti per bastimenti a vapore ed a vela.
9224		**Pesca da costa** (compresa la pesca del tonno, del pesce spada, dei crostacei, dei molluschi, nonché la preparazione, conservazione e scatolatura del pesce, gli allevamenti e i vivai):
	50	a) pesca del tonno, del pesce spada e simili;
	33	b) altre pesche.
9225		**Ricupero di navi e di materiali affondati:**
	150	a) con impiego di palombari in pressione superiore a quella atmosferica (scafandri di gomma, ecc.);
	120	b) con impiego di palombari in pressione atmosferica (scafandri metallici);
	99	c) senza impiego di palombari.
93		**TRASPORTI AEREI.** Effettuati completamente nell'aria o su guide sospese.
931	33	**Aeroporti, idroscali e simili:** tutto il personale a terra (compreso quello addetto alle officine di riparazione): escluso il rischio di volo.
932		**Funicolari aeree** (servizio di telefori, telferaghi, palorci, fili metallici e simili per trasporto di merci; per il trasporto di persone e, accessoriamente, di merci, v. sottogruppo 915):
	100	a) apparecchiature a filo libero per funzionamento temporaneo, in particolari condizioni di rischio ambientale;
	85	b) apparecchiature a filo libero in limitate condizioni di rischio predetto;
	65	c) impianti stabili, con adeguate apparecchiature protettive.

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
0		**VARIE.**
01		**ESERCIZI, DIVERTIMENTI, SPETTACOLI PUBBLICI E MOSTRE.**
011		**Esercizi** (assicurazione di tutto il personale).
0111		**Alberghi, ospizi e simili** (alberghi in genere; ricoveri di mendicità e di vecchiaia, orfanotrofi, brefotrofi, collegi, istituti di correzione o di rieducazione, ecc.):
	15	a) con rischi speciali (esteso impiego di motori; ventilazione, riscaldamento — elettrico, a vapore, ecc. — ascensori, trasporti, lavanderia, manutenzione stabili, ecc.);
	6	b) senza rischi speciali (limitazione dei precedenti).
0112		**Bagni:**
	15	a) stabilimenti a mare, a fiume e a lago (compreso il servizio di salvataggio dei bagnanti);
	8	b) stabilimenti di bagni a vasche e doccie (compresi gli alberghi diurni);
	20	c) piscine.
0113		**Istituti professionali** (scuole per arti e mestieri); **istituti sperimentali e per ricerche scientifiche:**
	13	a) con rischi speciali (motori, riscaldamento, trasporti, lavanderia, manutenzione stabili, impiego di sostanze chimiche, ecc.);
	6	b) senza rischi speciali.
0114	10	**Ristoranti, trattorie e cucine** (comprese le rosticcerie, friggitorie e simili).
0115	10	**Spacci di bevande e dolci**: caffè, birrerie, bottiglierie, osterie, bar, liquoristi, pasticcerie, gelaterie, ecc. (per la fabbricazione delle bevande, dei dolci e dei gelati, v. voci specifiche).
0116	12	**Vendite di merci e derrate al minuto:** piccole rivendite (compresi i venditori ambulanti anche nelle stazioni ferroviarie; esclusi i magazzini e le rivendite con magazzinaggio di qualche importanza, da tassarsi secondo le indicazioni del sottogruppo 918).
012		**Divertimenti pubblici** (personale di sorveglianza e di servizio).
0121	58	**Bersagli** (tiro a segno), **tiro al piccione e simili** (per la costruzione di campi di tiro, v. gruppo 34).
0122	58	**Giostre, altalene, tappeti mobili, montagne russe, toboga, grandi**

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
0123	20	**Luoghi di divertimento** non sopra indicati (stadi, sferisteri, locali di pattinaggio, palestre, campi per giuoco del calcio e simili, ecc.).
013		**Spettacoli pubblici.**
0132	20	**Ciclodromi e velodromi** (personale di sorveglianza e di servizio).
0133		**Cinematografi** (sale di proiezione):
	25	a) soli operatori;
	13	b) tutto il personale.
0134		**Cinematografia** (produzione di pellicole):
	33	a) macchinisti, attrezzisti, scenografi, elettricisti ed operatori;
	22	b) personale di laboratorio (sviluppo ed altri trattamenti delle pellicole);
	29	c) tutto il personale (compresi: artisti, comparse, operatori, direttori artistici).
0135	58	**Circhi** (personale di sorveglianza e di servizio).
0138	58	**Serragli** (personale di sorveglianza e di servizio).
0139		**Teatri:**
	26	a) macchinisti, attrezzisti, elettricisti, scenografi;
	13	b) tutto il personale (compresi i direttori, gli artisti, le comparse, il corpo di ballo, l'orchestra, ecc., nonchè gli addetti a servizi diversi di sorveglianza e d'ordine).
014		**Mostre.**
0141		**Esposizioni in genere:** industriali, d'arte, ecc. (personale di sorveglianza e di servizio):
	26	a) mobili (compreso il personale addetto al trasporto);
	13	b) fisse (solo personale di sorveglianza e di servizio).
0142		**Giardini zoologici:**
	50	a) solo personale addetto alla custodia e al trasporto degli animali;
	33	b) tutto il personale.
015	20	**Educazione fisica: enti educativi** (personale addetto agli stadi, alle palestre, alle piscine, ai bagni e ad altri impianti).
02		SERVIZI DI SORVEGLIANZA.

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
0211	17	**Accalappiacani e addetti alla protezione animali.**
0213	20	**Custodi e sorveglianti idraulici** (addetti alle chiuse o pescaie; alla custodia delle rive e degli argini dei fiumi, torrenti, canali e simili; alla manovra dei ponti girevoli; ecc.).
0213	23	**Guardie forestali o campestri, guardacaccia e guardapesca.**
0214	33	**Guardiani di polveriere.**
0215	17	**Guardiani nei cantieri di costruzioni edilizie e negli stabilimenti industriali, agli scali e depositi ferroviari ed al trasporto di materiali in genere.**
0216	25	**Guardiani nei porti** (scali, moli, navi, galleggianti in genere, ecc.) **e ai fari.**
0217	14	**Guardie di sicurezza in genere** (notturne, investigative, giurate, ai posteggi per autoveicoli od ai distributori automatici; daziarie, compresa la bollatura di carni macellate, ecc.).
0218	15	**Vigili del fuoco** (estinzione degli incendi ed opere di salvataggio, soccorso d'urgenza, ecc.: comprese l'istruzione e l'esercitazione).
03		**SERVIZI SANITARI E MORTUARI.**
031		**Servizi sanitari.**
0311	17	**Depurazione delle acque** (di rifiuto e per uso potabile).
0312	9	**Dispensari ed ambulatori medici.**
0313	12	**Incenerimento delle immondizie.**
0314		**Manicomi:**
	25	a) solo infermieri;
	9	b) tutto il personale.
0315	9	**Ospedali e case di cura** (ospedali pubblici, case di salute, di maternità, cliniche, sanatori, lazzaretti, stabilimenti di bagni termali, idroterapici, stabilimenti elettroterapici, radiologici, termoterapici, ortopedici, ecc.).
0316	6	**Personale sanitario.**
0317	25	**Sardigne** (distruzione di carni e lavori connessi).
0318		**Soccorsi d'urgenza e trasporto di malati** (Croce Rossa, Croce Verde e simili; soccorso ai naufraghi).
0319		**Sterilizzazione e disinfezione** (di ambienti, di navi, di oggetti, di indumenti e simili) **e distruzione di insetti e di altri animali nocivi:**
	83	a) a mezzo di gas asfissianti;
	33	b) senza gas asfissianti.

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
032		**Servizi mortuari.**
0321	11	**Servizi dei cimiteri** (becchini, camere mortuarie, forni crematori, ecc.).
0322	20	**Trasporti funebri** (esclusi gli automezzi, per i quali, v. voce 9131).
04		**SERVIZI DI PULITURA.**
041		**Pulitura di fabbricati** (propriamente: lavori di pulitura di parti di edificio, non compresi nelle opere di manutenzione di cui al sottogruppo 315).
0411	15	**Pulitura di camini e di canne da fumo** (spazzacamini).
0412		**Pulitura e lucidatura di pavimenti, lavatura di vetri, insegne e simili:**
	33	a) con rischi speciali (uso di scale aeree o lavori ad altezze rilevanti, ecc.);
	12	b) senza rischi speciali.
0413		**Vuotatura di pozzi neri urbani** (espurgo: compreso il trasporto del bottino. Per i pozzi neri rurali, v. voce 1114);
	66	a) senza uso di macchine pneumatiche;
	39	b) con uso di macchine pneumatiche.
042		**Pulitura di strade, piazze e simili:** spazzatura di immondizie e mota; lavatura e innaffiamento (escluse le opere di manutenzione di cui al sottogruppo 331; compreso il ritiro dei rifiuti dagli stabili e l'eventuale loro cernita):
	26	a) con rischi speciali (uso di carri o carri-botte, a trazione animale o meccanica, cernita dei rifiuti o in particolari condizioni di rischio ambientale, ecc.);
	20	b) senza rischi speciali.
05		**SERVIZI DIVERSI E LAVORI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI.**
051		**Personale di uffici.**
0511	8	**Personale di istituti ed enti vari** (addetto alla piccola, generica manutenzione. Per le manutenzioni particolari, v. voci speci-

Classificazione	Tasso	INDUSTRIA
0512	5	**Personale d'ufficio dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radiotelegrafoniche.**
052	15	**Personale di servizio in genere** non addetto a lavori specificati in altre voci (domestici, servitori, inservienti, cuochi, camerieri, uscieri, custodi, portinai, fattorini, portalettere, sagrestani, campanari e simili).
053		**Servizi di pubblicità.**
0531	19	**Affissione di stampati** (attacchini) **e portatori di cartelli in luoghi pubblici.**
0532	50	**Collocazione di tele, tavole metalliche e cartelli in genere.**
0533	33	**Esercizio pubblicità a mezzo di quadri luminosi.**
054		**Lavori non altrimenti classificati.**
0541	10	**Barbieri, parrucchieri e simili.**
0542	33	**Cacciatori.**
0544	138	**Palombari** (per lavori non considerati nelle altre voci).
0545	13	**Rilievi idrografici, geodetici e topografici** (eseguiti da ingegneri, agrimensori e loro aiuti: compresi i canneggiatori, portatori, ecc.).

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA E PER IL PAGAMENTO DEI PREMI

Art. 1.

Il premio di assicurazione dovuto dal datore di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è determinato in base ai seguenti elementi:

1) — il tasso di premio, per ogni 1.000 somali di retribuzione, in base all'annessa tariffa con le norme e le modalità indicate negli articoli seguenti;

2) — l'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate ai lavoratori compresi nell'obbligo dell'assicurazione durante il periodo assicurativo.

L'ammontare delle retribuzioni dovrà essere notificato dai datori di lavoro periodicamente nei termini e con le modalità di cui all'art. 7.

Art. 2.

Il tasso di premio è stabilito secondo la voce e l'eventuale grado di rischio dell'annessa tariffa, corrispondente al genere di lavorazione.

Il tasso indicato nella tariffa è quello che corrisponde al rischio medio nel Territorio della lavorazione contemplata in ciascuna voce. Con la dizione « voce » s'intende far riferimento anche al « grado di rischio » quando questo sia contemplato nella tariffa.

Potrà però essere applicato un tasso in misura inferiore o superiore rispettivamente a non più del venti per cento del tasso medio, in rapporto a criteri di indole ambientale della zona nella quale la lavorazione si effettua ed ai metodi e criteri particolari di esecuzione della lavorazione adottati: in relazione, cioè, oltre a quanto esplicitamento indicato in tariffa, a mezzi di prevenzione, alle condizioni dell'esercizio, alla composizione ed ai criteri di scelta della mano d'opera occupata, alla frequenza dell'uso di meccanismi od ordigni particolarmente pericolosi, all'impiego di sostanze comunque pericolose (infiammabili, corrosive, venefiche), alla località ove si svolgono i lavori, alla persistente anormale frequenza degli infortuni.

Art. 3.

Quando un datore di lavoro esercisce più di una industria o lavorazione, anche in uno stesso stabilimento, per ciascuna industria o lavorazione dovrà essere applicato il tasso previsto in tariffa.

Soltanto nel caso in cui non sia possibile stabilire una netta demarcazione

plessivo, tenuti presenti i tassi applicabili alle singole industrie o lavorazioni e la estensione delle medesime.

Art. 4.

E' autorizzata l'applicazione di premi speciali « fissi », calcolati con criteri analogici a quelli stabiliti nelle corrispondenti voci di tariffa con riferimento ad altri elementi quali ad esempio il numero delle persone, la durata della lavorazione e la qualità delle merci, anzichè in base al diverso ammontare delle retribuzioni, per quelle lavorazioni per le quali si presentino difficoltà per l'accertamento delle persone addette alle lavorazioni stesse, o delle ore di presenza al lavoro, o — comunque — per la regolare tenuta dei libri regolamentari, come, ad esempio, per quelle boschive, per la sgranatura del cotone e del granoturco, per l'artigianato, per i lavori di facchinaggio.

Art. 5.

Il tasso di premio normalmente non è soggetto a revisione prima di un quinquennio. Tuttavia, durante il quinquennio potrà essere riveduto sia nei casi di modificazione della estensione o della natura del rischio ai termini dell'art. 6, secondo comma, dell'ordinanza per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sia nel caso di constatato miglioramento o peggioramento dall'andamento del rischio.

Nel primo caso la modificazione del tasso di premio avrà luogo in qualsiasi momento con effetto dalla data dell'inizio del nuovo lavoro che presenta un rischio tecnico o ambientale diverso da quello contemplato dall'assicurazione in corso; nel secondo caso la modificazione del tasso avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale la modificazione fu constatata dalla Cassa.

La richiesta di modificazione, da parte del datore di lavoro, per poter avere efficacia deve essere fatta alla Cassa non oltre il 31 ottobre, a mezzo di cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

In casi particolari di lavorazioni per le quali si ritenga di stabilire il premio anno per anno, come ad esempio per la sgranatura del granoturco e del cotone, la Cassa può derogare dalle norme generali che precedono, e la eventuale revisione dei premi potrà essere stabilita, indipendentemente dai vincoli di tempo in precedenza indicati, quando siano noti gli elementi necessari per stabilire i nuovi premi.

Art. 6.

L'ammontare del premio presunto può essere modificato dalla Cassa in qualunque momento del periodo assicurativo, quando si accerti che l'ammontare delle retribuzioni supera quello presunto in base al quale fu anticipato il premio.

Indipendentemente da tale caso, l'ammontare dei premi presunti può essere modificato con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, mediante comunicazione al datore di lavoro del nuovo ammontare, nel termine e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 5 delle presenti norme.

La Cassa può anche concedere una modifica dell'ammontare delle retribuzioni presunte, su richiesta motivata presentata dal datore di lavoro nel termine e con le modalità di cui al citato comma dell'art. 5.

Art. 7.

Nel termine di trenta giorni successivi a quello di scadenza di ciascun periodo assicurativo o di ciascun periodo rateale, i datori di lavoro debbono inviare alla Cassa, senza obbligo per questa di farne richiesta, la dichiarazione delle retribuzioni erogate ai dipendenti lavoratori nel periodo stesso.

In caso di mancato invio, la Cassa potrà o procedere direttamente all'accertamento di tali retribuzioni addebitando al datore di lavoro la spesa sostenuta per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto in base al doppio delle retribuzioni presunte stabilite per il periodo stesso, restando impregiudicati i diritti della Cassa sia per il premio, sia per la penale di cui al comma terzo e quarto dell'art. 17 dell'ordinanza per l'assicurazione contro gli infortuni, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto e riscosso.

Art. 8

Il pagamento del premio o delle rate di premio, esclusa la prima che deve essere versata prima dell'inizio dei lavori, deve essere effettuato dai datori di lavoro entro dodici giorni, compreso quello dell'inizio, decorrenti dalla data di inizio del periodo assicurativo cui la rata si riferisce.

Entro lo stesso periodo di dodici giorni decorrenti da quello della comunicazione fatta dalla Cassa debbono essere pagate dai datori di lavoro le quote residue di premio, le differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio e dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle retribuzioni o alla rettifica delle registrazioni stesse in seguito ad accertamento ispettivo.

La Cassa non è tenuta a rammentare ai datori di lavoro le date di scadenza delle rate che peraltro saranno indicate nel certificato di assicurazione rilasciato ai datori di lavoro.

Art. 9.

Il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento della Cassa che ai sensi degli articoli precedenti determina il tasso di premio o che lo modifica o rettifica, o che rifiuta o accoglie parzialmente la richiesta di diminuzione del premio avanzata dal datore di lavoro, ha facoltà di ricorrere al Comitato di cui all'art. 3 dell'Ordinanza per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il ricorso non dispensa dal versamento dei premi ed accessori scaduti, a norma del provvedimento della Cassa, nonchè dal versamento dei premi ed accessori che andranno a scadere successivamente durante il corso del procedimento, sia di primo che di secondo grado.

Mogadiscio, li 11 dicembre 1953.

Visto:
L'AMMINISTRATORE
E. Martino